20801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/658
(12TH)
(SEE NEXT JACKET)

2031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

000/141/658
2TH)
EE NEXT JACKET)

GAZZETTA UFFICIALE
FEB., MAY 1946

FILE		
DATE 1946	MINUTE SHEET NO. 1	PAGE
4 May	N.A. on folio 1 — [illegible]	1
9 "	N.A. " " 2+3 — [illegible]	2. 3.
14. "	N.A. " " 4-7 — [illegible]	4,5,6,7.
14 May	Director — Tho' no action thereon is required by this S/C, you will be interested to see the Decree at fo. 6. [illegible]	6
20 May.	(1) N.A. on fos. 8 – 11. [illegible]	8 – 11
	(2) fos. 2A + 2B not received in ordinary course of distribution. Copies obtained from Legal S/C on 18 May.	
	(3) Reference fo. 2B — DLL 23 April no. 219 — "Regulations for the conduct of the Institutional Referendum & for the proclamation of the results of it" — Action already taken on appropriate files.	
	(4) N.A. on fos. 2A + 2B [illegible]	
24 May	Action taken on fo. 14 on file AC/45/8/LG	14
	N.A on fos 12, 13, 15, 16 [illegible]	12. 13. 15. 16.
27 May	N.A. on fos. 17 — 19 [illegible]	17 – 19.
28 "	" " " 20 [illegible]	20
10 June	" " " 21 [illegible]	21

2082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

20 May.	(1) N.A. on fos. 8 – 11. CLG (2) fos. 2A + 2B not received in ordinary course of distribution. Copies obtained from Legal S/C on 18 May. (3) Reference fo. 2B – DLL 23 April no. 219 – "Regulations for the conduct of the Institutional Referendum & for the proclamation of the results of it" – Action already taken on appropriate files. (4) N.A. on fos. 2A + 2B	
24 May	Action taken on fo. 14 on file AC/45/8/LG N.A on fos 12, 13, 15, 16 CLG	14 12. 13. 15. 16.
27 May	N.A. on fos. 17 – 19 CLG	17 – 19.
28 "	" " " 20 CLG	20
10 June	" " " 21 CLG	21

229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 27 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1946, n. 343.
Revoca delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882 e nel R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose . . . . . Pag. 1151

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 344.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto «Istituto San Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana», con sede in Genova . . . Pag. 1151

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 345.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto «Casa di Santa Teresa», con sede in località Santo Stefano di Larvego del comune di Campomorone (Genova) . . . . . Pag. 1151

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 346.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione San Lorenzo del comune di Peveragno (Cuneo) . . . Pag. 1155

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1946.
Norme per il conferimento ai «granai del popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1946 . Pag. 1153

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Pag. 1159
Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1159
Assegnazione temporanea di notaio in esercizio. Pag. 1159

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, già Unione cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo. . . . . Pag. 1159
Proroga dei poteri concessi al commissario della Società anonima cooperativa manovalanza e stivatori FF. SS. «Il Lavoro», con sede in Roma . . . . . Pag. 1159

Ministero dell'interno:
Concessione di mutuo al comune di Acireale (Catania) per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1159
Autorizzazione al comune di Mulazzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1159
Autorizzazione al comune di Coriano a contrarre un

2084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788231

Prezzi vari. Arretrati: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 343.

Revoca delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882 e nel R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose . . . . . Pag. 1151

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 344.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto «Istituto San Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana», con sede in Genova . . . Pag. 1151

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 345.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto «Casa di Santa Teresa», con sede in località Santo Stefano di Larvego del comune di Campomorone (Genova) . . . . . Pag. 1151

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 346.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione San Lorenzo del comune di Peveragno (Cuneo) . . . Pag. 1155

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1946.

Cessazione dall'incarico di commissario e di vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) . . . . . Pag. 1155

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.

Utilizzazione dei marittimi mercantili . . . Pag. 1155

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Nomina di un commissario governativo per la gestione della società concessionaria della ferrovia S. Severo-Rodi-Peschici . . . . . Pag. 1155

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1946.

Norme per il conferimento ai «granai del popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1946 . Pag. 1156

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Reinscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Pag. 1159

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1159

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio. Pag. 1159

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, già Unione cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo. . . . . Pag. 1159

Proroga dei poteri concessi al commissario della Società anonima cooperativa manovalanza e stivatori FF. SS. «Il Lavoro», con sede in Roma . . . . . Pag. 1159

Ministero dell'interno:

Concessione di mutuo al comune di Acireale (Catania) per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1159

Autorizzazione al comune di Mulazzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1159

Autorizzazione al comune di Coriano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1159

Autorizzazione al comune di Riccione a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1159

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1159

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 1160

Smarrimento di tagliando di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1160

Diffide per smarrimento di quietanze esattoriali. Pag. 1160

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1160

228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759824

2085

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 27 MAGGIO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Maggio 1946 (Fascicolo n. 5).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 343.

Revoca delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882 e nel R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata l'esportazione dal territorio dello Stato del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e con il Ministro per il commercio estero, ha tuttavia la facoltà di consentire deroghe al divieto di esportazione di cui al comma precedente e di stabilire le relative condizioni e modalità di attuazione.

Art. 2.

E' vietato qualsiasi atto di alienazione delle monete d'oro e d'argento, eccezione fatta per quelle aventi valore storico od archeologico, purchè coniate in epoca anteriore al 1850.

14 novembre 1935, n. 1935, il R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882 e il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO — TOGLIATTI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 344.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto San Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana », con sede in Genova.

N. 344. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto San Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana », con sede in Genova, eretta canonicamente con decreto dell'Arcivescovo di Genova in data 20 marzo 1944; viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta in favore della Fondazione, da Villa Antonia ed altri e consistente in alcuni immobili situati in Genova San Quirico, del valore complessivo di L. 178.750 (centosettantottomilasettecentocinquanta) e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa, in data 20 marzo 1944.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 345.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Casa di Santa Teresa », con sede in località Santo Stefano di Larvego del comune di Camponorone (Genova).

N. 345. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Casa di Santa Teresa », con sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 343.

Revoca delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882 e nel R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata l'esportazione dal territorio dello Stato del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e con il Ministro per il commercio estero, ha tuttavia la facoltà di consentire deroghe al divieto di esportazione di cui al comma precedente e di stabilire le relative condizioni e modalità di attuazione.

Art. 2.

E' vietato qualsiasi atto di alienazione delle monete d'oro e d'argento, eccezione fatta per quelle aventi valore storico od archeologico, purchè coniate in epoca anteriore al 1850.

Art. 3.

Nel caso di violazione del divieto di cui ai precedenti articoli o delle condizioni e modalità stabilite dal Ministro per il tesoro, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882.

Art. 4.

Salvo quanto disposto nel presente decreto e ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina del commercio dell'oro contemplate dal R. decreto-legge

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO
— TOGLIATTI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 132. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 344.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto San Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana », con sede in Genova.

N. 344. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto San Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana », con sede in Genova, eretta canonicamente con decreto dell'Arcivescovo di Genova in data 20 marzo 1944; viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta in favore della Fondazione, da Villa Antonia ed altri e consistente in alcuni immobili situati in Genova San Quirico, del valore complessivo di L. 178.750 (centosettantottomilasettecentocinquanta) e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa, in data 20 marzo 1944.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 345.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Casa di Santa Teresa », con sede in località Santo Stefano di Larvego del comune di Campomorone (Genova).

N. 345. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Casa di Santa Teresa », con sede in località Santo Stefano di Larvego del comune di Campomorone (Genova), eretta canonicamente con decreto dell'Arcivescovo di Genova, in data 1° giugno 1943; viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta in favore dell'Ente, da Folco Teresa, Domenichini Edilia, Matis Maria, Cavazzini Maria, Mennini Maria e dell'eredità Casarino Antonietta, consistenti in alcuni immobili, situati in Genova, del valore complessivo di L. 216.000 (duecentosedicimila), e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa in data 1° giugno 1943.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 346.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione San Lorenzo del comune di Peveragno (Cuneo).

N. 346. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 10 agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione San Lorenzo del comune di Peveragno (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1946

Cessazione dall'incarico di commissario e di vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze in data 21 marzo 1945 con il quale l'avv. Gustavo Fabbri fu nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze in data 21 marzo 1945 con il quale il sig. Ferdinando Benzoni fu nominato vice commissario presso l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.);

Ritenuta la opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria dell'Ente;

Decretano:

L'avv. Gustavo Fabbri ed il sig. Ferdinando Benzoni cessano rispettivamente dall'incarico di commissario e di vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche, di cui viene ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

Il Ministro per le finanze

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 124, relativo al rimpatrio dei marittimi sbarcati;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La corresponsione dell'assegno alimentare di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1941, n. 267, e all'articolo 1 della legge 7 maggio 1942, n. 600, si dichiara cessata:

a) dall'8 settembre 1943, per gli iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco presso le Capitanerie di porto di Gaeta, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Cagliari, Olbia, Messina, Catania, Siracusa, Porto Empedocle, Trapani e Palermo;

b) dal 1° agosto 1944, per gli iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco presso le Capitanerie di porto di Rimini, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno e Viareggio;

c) dal 30 aprile 1945, per iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco presso le altre Capitanerie di porto.

Roma, addì 30 marzo 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il tesoro
COMBINO

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Nomina di un commissario governativo per la gestione della società concessionaria della ferrovia S. Severo-Rodi-Peschici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuta la necessità di evitare grave pregiudizio all'interesse dello Stato, assicurando più efficace garanzia alla conservazione del materiale rotabile di proprietà dello Stato, concesso in uso — in virtù della convenzione 26 marzo 1935, approvata con R. decreto 11 aprile 1935, n. 625 — alla Società anonima ferrovie e tramvie del Mezzogiorno, esercente la ferrovia S. Severo - Rodi - Peschici;

Decreta:

A sensi dell'art. 10 del decreto legislativo Luogote-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1946.

Cessazione dall'incarico di commissario e di vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze in data 21 marzo 1945 con il quale l'avv. Gustavo Fabbri fu nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze in data 21 marzo 1945 con il quale il sig. Ferdinando Benzoni fu nominato vice commissario presso l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.);

Ritenuta la opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria dell'Ente:

Decretano:

L'avv. Gustavo Fabbri ed il sig. Ferdinando Benzoni cessano rispettivamente dall'incarico di commissario e di vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche, di cui viene ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1421)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.

Utilizzazione dei marittimi mercantili.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 aprile 1941, n. 267, relativa alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili;

Vista la legge 7 maggio 1942, n. 600, recante norme per l'utilizzazione professionale dei marittimi mercantili;

di Stabia, Salerno, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Cagliari, Olbia, Messina, Catania, Siracusa, Porto Empedocle, Trapani e Palermo;

b) dal 1° agosto 1944, per gli iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco presso le Capitanerie di porto di Rimini, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno e Viareggio;

c) dal 30 aprile 1945, per iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco presso le altre Capitanerie di porto.

Roma, addì 30 marzo 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il tesoro
COMMINO

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Nomina di un commissario governativo per la gestione della società concessionaria della ferrovia S. Severo-Rodi-Peschici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuta la necessità di evitare grave pregiudizio all'interesse dello Stato, assicurando più efficace garanzia alla conservazione del materiale rotabile di proprietà dello Stato, concesso in uso — in virtù della convenzione 26 marzo 1935, approvata con R. decreto 11 aprile 1935, n. 625 — alla Società anonima ferrovie e tramvie del Mezzogiorno, esercente la ferrovia S. Severo - Rodi - Peschici;

Decreta:

A sensi dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, è nominato commissario per la gestione della società concessionaria della ferrovia S. Severo - Rodi - Peschici il sig. comm. Domenico Carducci con le funzioni di cui al decreto stesso.

Il commissario durerà in carica fino al 30 settembre 1946, salvo l'applicazione dell'art. 9 del decreto sopra citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1458)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1946.

Norme per il conferimento ai « granai del popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1946.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale è stato abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per i conferimenti di alcuni prodotti agricoli;

Visto l'art. 2 del decreto sopracitato, col quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimento ai granai del popolo del frumento, dell'orzo, del granoturco, della segale e del risone;

Considerata la necessità di assicurare per l'approvvigionamento alimentare della popolazione tesserata la maggiore disponibilità di cereali di produzione nazionale, in vista delle limitate possibilità di importazione dall'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il frumento, l'orzo, il granoturco, la segale ed il risone, fin dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Conseguentemente sono da considerarsi nulli di pieno diritto i contratti eventualmente stipulati per l'acquisto di tali cereali in erba.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo le quantità di prodotto destinate alla semina, al consumo familiare dei produttori e del personale dipendente dall'azienda produttrice e alla alimentazione del bestiame.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le sopraccennate necessità non possono formare oggetto di compra-vendita o di cessione. Le eventuali eccedenze [illegible] accertate devono, nella loro

I prodotti vincolati non possono essere consumati, ceduti, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e degli Enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per il tramite dei suoi uffici provinciali e comunali procederà, per la corrente annata agraria:

1) all'accertamento delle superfici investite da ciascuna azienda nella coltivazione di grano, di segale, di orzo, di grano turco;

2) alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite.

L'accertamento delle superfici e la determinazione della produzione dovranno essere eseguiti sulla base delle denuncie che i conduttori delle aziende sono tenuti ad effettuare presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, entro i termini che, per le due operazioni anzidette, saranno fissati dai Prefetti delle provincie sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Per la revisione e il controllo dei dati di denuncia gli Uffici statistici economici dell'agricoltura hanno facoltà di eseguire sopraluoghi a mezzo di loro personale, nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e di conservazione dei prodotti, nonchè di far obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso la propria sede.

Contro le determinazioni degli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura, in merito all'entità delle superfici investite e delle produzioni conseguite, gli interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi nell'albo del comune ove ha sede l'azienda o il podere, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura che si pronunzierà in via definitiva.

L'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e la determinazione delle produzioni conseguite sono delegate all'Ente Nazionale Risi ed ai suoi uffici.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio nazionale statistico economico notifica ai produttori, a mezzo di pubblicazione nell'albo comunale, le quantità di cereali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

rizzato ad emanare, di concerto co[illegible] riato per l'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimento ai granai del popolo del frumento, dell'orzo, del granoturco, della segale e del risone;

Considerata la necessità di assicurare per l'approvvigionamento alimentare della popolazione tesserata la maggiore disponibilità di cereali di produzione nazionale, in vista delle limitate possibilità di importazione dall'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il frumento, l'orzo, il granoturco, la segale ed il risone, fin dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Conseguentemente sono da considerarsi nulli di pieno diritto i contratti eventualmente stipulati per l'acquisto di tali cereali in erba.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo le quantità di prodotto destinate alla semina, al consumo familiare dei produttori e del personale dipendente dall'azienda produttrice e alla alimentazione del bestiame.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le sopraccennate necessità non possono formare oggetto di compra-vendita o di cessione. Le eventuali eccedenze su tali quote e su quelle accertate devono, nella loro consistenza in granella o in farina, essere conferite integralmente ai granai del popolo.

Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta e i limiti quantitativi del diritto sono quelli di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

I produttori e i detentori di prodotti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento ai granai del popolo.

mente conseguite.

L'accertamento delle superfici e la determinazione della produzione dovranno essere eseguiti sulla base delle denuncie che i conduttori delle aziende sono tenuti ad effettuare presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, entro i termini che, per le due operazioni anzidette, saranno fissati dai Prefetti delle provincie sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Per la revisione e il controllo dei dati di denuncia gli Uffici statistici economici dell'agricoltura hanno facoltà di eseguire sopraluoghi a mezzo di loro personale, nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e di conservazione dei prodotti, nonchè di far obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso la propria sede.

Contro le determinazioni degli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura, in merito all'entità delle superfici investite e delle produzioni conseguite, gli interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi nell'albo del comune ove ha sede l'azienda o il podere, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura che si pronunzierà in via definitiva.

L'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e la determinazione delle produzioni conseguite sono delegate all'Ente Nazionale Risi ed ai suoi uffici.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio nazionale statistico economico notifica ai produttori, a mezzo di pubblicazione nell'albo comunale, le quantità di cereali che, al netto delle riconosciute trattenute, sono tenuti a conferire ai « granai del popolo ».

Art. 6.

Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non liberano i produttori o detentori dagli obblighi di cui all'art. 3.

Le quantità di prodotto soggette ad obbligo di conferimento devono essere conferite ai « granai del popolo » nei termini stabiliti per ciascun Comune dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dei « granai del popolo ».

Per le quantità provenienti dall'estero gli importatori dovranno effettuarne il conferimento ai « granai del popolo » all'atto stesso dell'introduzione del prodotto nel Regno.

Art. 7.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di un'eventuale perdita totale o parziale del prodotto salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « granai del popolo », o dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272 e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme attestazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, autorizza le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme a consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori i quali desiderino effettuare il cambio del seme con prodotto selezionato fornito da stabilimenti a ciò autorizzati debbono conferire ai « granai del popolo » il corrispondente quantitativo trattenuto quale fabbisogno per le semine sulla produzione dell'azienda.

Art. 9.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare, sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Art. 11.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 12.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 13.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone resta delegata all'Ente Nazionale Risi, secondo norme che verranno successivamente emanate.

Art. 14.

Chiunque non osservi il vincolo di cui all'art. 1 e non conferisca all'ammasso entro i termini stabiliti, in tutto o in parte, il prodotto effettivamente conseguito, depurato dalle trattenute ammesse, o si rifiuti di fornire al personale dell'U.N.S.E.A., dell'Ente Risi e degli Uffici comunali e provinciali degli Enti anzidetti i dati e le notizie occorrenti per la determinazione della superficie a coltura e delle relative produzioni, o li fornisca in modo incompleto ed inesatto, incorre nelle penalità previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che diano ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti od occultati sono soggetti a confisca a termine del Codice penale.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

dente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di un'eventuale perdita totale o parziale del prodotto salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « granai del popolo », o dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272 e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme attestazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, autorizza le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme a consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori i quali desiderino effettuare il cambio del seme con prodotto selezionato fornito da stabilimenti a ciò autorizzati debbono conferire ai « granai del popolo » il corrispondente quantitativo trattenuto [illegible] fabbisogno per le semine sulla produzione dell'azienda.

Art. 9.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare, sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Art. 10.

All'atto del conferimento ai « granai del popolo » dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'art. 6, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 13.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone resta delegata all'Ente Nazionale Risi, secondo norme che verranno successivamente emanate.

Art. 14.

Chiunque non osservi il vincolo di cui all'art. 1 e non conferisca all'ammasso entro i termini stabiliti, in tutto o in parte, il prodotto effettivamente conseguito, depurato dalle trattenute ammesse, o si rifiuti di fornire al personale dell'U.N.S.E.A., dell'Ente Risi e degli Uffici comunali e provinciali degli Enti anzidetti i dati e le notizie occorrenti per la determinazione della superficie a coltura e delle relative produzioni, o li fornisca in modo incompleto ed inesatto, incorre nelle penalità previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215 e successive modificazioni.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che diano ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti od occultati sono soggetti a confisca a termine del Codice penale.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENASCI

2093
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1946.

1. - *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano pro-capite dalle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, compresi i parroci conduttori di beneficî parrocchiali (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compresi non più di due persone di servizio;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) conviventi che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2 pro-capite per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni e q.li 1,50 per coloro che vi attendono continuamente con opera direttiva.

I parroci e gli ordini religiosi, sui quantitativi ottenuti per decima e per questua, potranno trattenere fino a q.li 1,50 per ciascun convivente;

e) spigolatori: fino a q.li 1,50 di grano per ciascun spigolatore previamente autorizzato dall'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Inoltre i conduttori di aziende cerealicole che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere sulla produzione conseguita:

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi, semi-fissi ed obbligati ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite dal patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a q.li 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

I conduttori di aziende cerealicole possono ancora trattenere:

g) per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che vi esplichino esclusivamente e stabilmente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto e di ordine: q.li 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico, fino a riconosciuto il diritto massimo di q.li 2 a persona, e in q.li 1,30 pro-capite per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 1,50.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari rispettivamente a q.li 1,50 e q.li 1,20 a persona o compreso tra q.li 1,50 e q.li 2 o q.li 1,20 e q.li 1,50, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi dei buoni per pane e generi da minestra delle carte annonarie normali e supplementari.

3. - *Trattenute di granoturco, orzo, segale e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni q.le di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni q.le di grano;

segale in ragione di q.li 1,10 per ogni q.le di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la retrocessione dai «granai del popolo» della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare del militare congedato, avente diritto alla trattenuta, semprechè la quota stessa sia stata precedentemente conferita ai granai.

Le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincia e comuni diversi da quelli di produzione delle quote trattenute per i fabbisogni familiari, saranno successivamente emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

4. - *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce q.li 2;
grano di varietà tardiva q.li 1,80;
orzo per produzione di granella q.li 1,50;
orzo per erbaio q.li 1,80;
segale per produzione di granella q.li 1,60;
granoturco per erbaio e per granella q.li 0,60;
risone q.li 1,80.

5. - *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, q.li 3;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado, q.li 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 5;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

mari, compresi i parroci conduttori di [illegible] (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, comprese non più di due persone di servizio;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) conviventi che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2 pro-capite per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei cereali e q.li 1,50 per coloro che vi attendono continuativamente con opera direttiva.

I parroci e gli ordini religiosi, sui quantitativi ottenuti per decima e per questua, potranno trattenere fino a q.li 1,50 per ciascun conviventi;

e) spigolatori: fino a q.li 1,50 di grano per ciascun spigolatore previamente autorizzato dall'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Inoltre i conduttori di aziende cerealicole che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere sulla produzione conseguita:

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi, semi-fissi ed obbligati ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite dal patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a q.li 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

I conduttori di aziende cerealicole possono ancora trattenere:

g) per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che vi esplichino esclusivamente e stabilmente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto e di ordine: q.li 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

h) per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i produttori sono autorizzati a trattenere i seguenti quantitativi di grano sulla produzione complessiva notificata per il conferimento ai sensi dell'art. 5 del presente decreto:

per i quantitativi fino a q.li 200: kg. 5 per quintale;

per i quantitativi oltre i q.li 200 e fino a q.li 500: kg. 3,5 per quintale;

per i quantitativi oltre i q.li 500: kg. 2 per quintale.

2. - *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare, è stabilito in q.li 1,50 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è [illegible] possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni q.le di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni q.le di grano;

segale in ragione di q.li 1,10 per ogni q.le di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la retrocessione dai «granai del popolo» della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare del militare congedato, avente diritto alla trattenuta, semprechè la quota stessa sia stata precedentemente conferita ai granai.

Le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincia e comuni diversi da quelli di produzione delle quote trattenute per i fabbisogni familiari, saranno successivamente emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

4. - *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce q.li 2;
grano di varietà tardiva q.li 1,80;
orzo per produzione di granella q.li 1,50;
orzo per erbaio q.li 1,80;
segale per produzione di granella q.li 1,00;
granoturco per erbaio e per granella q.li 0,60;
risone q.li 1,80.

5. - *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, q.li 3;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado, q.li 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 5;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 3.

6. - *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, nè per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(1459)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reinscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale del 20 maggio 1946:

Nostini dott. Domenico fu Giuseppe, residente a Roma, è stato reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1440)

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali del 20 maggio 1946:

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Garbarino Paolo dal 7 maggio al 15 ottobre 1945 nella sede di Torriglia (distretto notarile di Genova), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Del Panta Enrico dal 23 novembre 1944 al 4 gennaio 1946 nella sede di Serravalle Pistoiese (distretti notarili riuniti di Firenze e Pistoia), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(1441)

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 20 maggio 1946:

Il dott. Valaini Lidio, notaio in esercizio, titolare della sede di Abbazia, nel distretto notarile di Fiume, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Este, nel distretto notarile di Padova.

(1442)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, già Unione cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1946, si conferiscono, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, al cav. uff. Silvio Mura, liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, già Unione cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo (Scandicci), le facoltà dell'assemblea dei soci per i seguenti atti:

a) per procedere alla revoca delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci in data 16 aprile 1944 e per iniziare gli atti relativi al recupero della somma di L. 100.000 a suo tempo ceduta alla segreteria dell'Ente nazionale della cooperazione;

b) per approvare il bilancio 1945 e per nominare il Collegio sindacale di liquidazione.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di mutuo al comune di Acireale (Catania) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Acireale (Provincia di Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1388)

Autorizzazione al comune di Mulazzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Mulazzo (provincia di Apuania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 580.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1443)

Autorizzazione al comune di Coriano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Coriano (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 430.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1444)

Autorizzazione al comune di Riccione a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Riccione (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.790.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 maggio 1946 - N. 115

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali del 20 maggio 1946:

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Garbarino Paolo dal 7 maggio al 15 ottobre 1945 nella sede di Torriglia (distretto notarile di Genova), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Del Panta Enrico dal 23 novembre 1944 al 4 gennaio 1946 nella sede di Serravalle Pistoiese (distretti notarili riuniti di Firenze e Pistoia), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(1441)

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 20 maggio 1946:

Il dott. Valaini Lidio, notaio in esercizio, titolare della sede di Abbazia, nel distretto notarile di Fiume, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Este, nel distretto notarile di Padova.

(1442)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, già Unione cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1946, si conferiscono, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, al cav. uff. Silvio Mura, liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, già Unione cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo (Scandicci), le facoltà dell'assemblea dei soci per i seguenti atti:

a) per procedere alla revoca delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci in data 16 aprile 1944 e per iniziare gli atti relativi al recupero della somma di L. 100.000 a suo tempo ceduta alla segreteria dell'Ente nazionale della cooperazione;

b) per approvare il bilancio 1945 e per nominare il Collegio sindacale di liquidazione.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1368)

Proroga dei poteri concessi al commissario della Società anonima cooperativa manovalanza e stivatori FF. SS. « Il Lavoro », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1946, si prorogano al 31 agosto 1946 i poteri conferiti al rag. Tullio De Angelis Coccanari, commissario della Società anonima cooperativa manovalanza e stivatori FF. SS. « Il Lavoro », con sede in Roma.

(1369)

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Massazza (provincia di Apuania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 580.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1443)

Autorizzazione al comune di Coriano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Coriano (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 470.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1444)

Autorizzazione al comune di Riccione a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Riccione (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.790.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 maggio 1946 - N. 115

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8535	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		95,75
Id. 3,50 % 1902		89 —
Id. 3 % lordo		75 —
Id. 5 % 1935		99,325
Redimibile 3,50 % 1934		85,30
Id. 5 % 1936		98,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,30
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,60
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,50
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,50
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,475
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	99,825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 53

Il sig. Franzone Tomaso fu Nicola, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1738, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Genova in data 5 aprile 1943, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro 4 % - 1943, del capitale complessivo di L. 4000.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento sul Debito pubblico, modificato dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Franzone Tomaso fu Nicola i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(313)

Smarrimento del tagliando di ricevuta di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 69.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale al 1° gennaio 1946, del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50% (1934) n. 512.606, del capitale nominale di L. 100.000, rendita annua L. 3500, intestato a Vitta Cino fu Edoardo, con usufrutto a Randegger Renzo di Eugenio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1493)

Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 787234 serie IX, di L. 100 (cento), rilasciata il 22 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Avetrana (Taranto), per il versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Sciulpi Filimena fu Salvatore, secondo l'articolo 94 del ruolo terreni di detto Comune, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1495)

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1:

serie 7ª, n. 742874, del 9 agosto 1939, di L. 85
serie 7ª, n. 860212, dell'8 ottobre 1940, di L. 83
serie 4ª, n. 47024, dell'11 dicembre 1940, di L. 83
serie 4ª, n. 472737, dell'11 febbraio 1941, di L. 83
serie 4ª, n. 598108, del 4 aprile 1941, di L. 83
serie 4ª, n. 770851, dell'11 giugno 1941, di L. 83

rilasciate dall'Esattoria comunale di Bari, per il pagamento dalla 1ª alla 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giannelli Anita fu Rocco, con delega a Giannelli Anita fu Rocco, secondo l'art. 114 del ruolo fabbricati di Bari, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1405)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali (1950) n. 304, serie 22ª, di L. 20.500 capitale nominale, e n. 250, serie 36ª, di L. 4000 capitale nominale, intestati a Clementi Antonio fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Ricco Ida Ermelinda ved. Clementi, dom. a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni, al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1406)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 55

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 1949, 5 %, serie *P*, n. 534, di L. 4000, intestato a Calise Luisa di Francesco, col pagamento degli interessi in Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2098

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(313)

Smarrimento del tagliando di ricevuta di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 69.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale al 1° gennaio 1946, del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50% (1934) n. 512.636, del capitale nominale di L. 100.000, rendita annua L. 3500, intestato a Vitta Cino fu Edoardo, con usufrutto a Randegger Renzo di Eugenio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto-legge 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detto semestrale a chi di ragione.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1403)

Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 787234 serie IX, di L. 100 (cento), rilasciata il 22 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Avetrana (Taranto), per il versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Scialpi Filimena fu Salvatore, secondo l'articolo 94 del ruolo terreni di detto Comune, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1927, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1404)

---

l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1405)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali (1950) n. 364, serie 22ª, di L. 20.000 capitale nominale, e n. 250, serie 36ª, di L. 4000 capitale nominale, intestati a Clementi Antonio fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Ricco Ida Ermenida ved. Clementi, dom. a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni, al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1406)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 55

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 1949, 5 %, serie *P*, n. 531, di L. 4000, intestato a Calise Luisa di Francesco, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

28 MAY 1946

II

INDICE MENSILE

1°-28 FEBBRAIO 1946

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

3243	- Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	L. 150
2343/A	Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell anno 1944	» 350
2343/B	- Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945	150
2343/C	Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343/D	- Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
694/bis	- Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*)	» 500
949/bis	- Legislazione sui lavori pubblici - 1ª Appendice (*edizione 1932*)	» 200
2000/bis	- Codice sanitario - Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*)	» 600
2062	- Farmacopea ufficiale	» 400
2220	– Codice della Navigazione	» 750
2225	- Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio)	» 200
2380	- Adozione delle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite	300
2380/A	- Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 1° elenco	75
2380/B	– Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite – 2° elenco	» 150
2124/R	- Risarcimento danni di guerra	» 30
2210/A	- Norme di attuazione del Codice civile	» 50
2210/B	- Relazione sul nuovo Codice civile	» 100
2215	- Disciplina del fallimento e del concordato preventivo	» 60
2230	- Codice di procedura civile (Testo, Relazioni. Disposizioni per l'attuazione)	» 150
2270	- Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	» 150
2356/R	– Provvedimenti in materia di finanza locale	» 40
2365	- Legislazione italiana sulle borse valori	» 50
2376	- Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi	» 30
—	- Disciplina delle locazioni degli immobili urbani	» 20
2379	Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private	20
2381	- La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi)	25
2382	– Ricostituzione delle Amministrazioni su base elettiva (decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1)	» 50
2383	– Istruzioni per la presentazione delle candidature	» 40
2385	– Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in' applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722	» 150
2386	– Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 – Roma, 12 febbraio 1946)	» 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

3243	- Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	L. 150
2343/A	Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell anno 1944	» 350
2343/B	- Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945	» 150
2343/C	Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343/D	Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
694/bis	- Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*)	» 500
949/bis	- Legislazione sui lavori pubblici - 1ª Appendice (*edizione 1932*)	» 200
2000/bis	- Codice sanitario - Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*)	» 600
2062	- Farmacopea ufficiale	» 400
2220	– Codice della Navigazione	» 750
2225	Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio)	» 200
2380	Adozione delle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite	300
2380/A	- Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 1° elenco	75
2380/B	- Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 2° elenco	» 150
2124/R	- Risarcimento danni di guerra	» 30
2210/A	- Norme di attuazione del Codice civile	» 50
2210/B	- Relazione sul nuovo Codice civile	» 100
2215	- Disciplina del fallimento e del concordato preventivo	» 60
2230	- Codice di procedura civile (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione)	» 150
2270	- Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici	» 150
2356/R	- Provvedimenti in materia di finanza locale	» 40
2365	Legislazione italiana sulle borse valori	» 50
2376	- Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi	» 30
—	- Disciplina delle locazioni degli immobili urbani	» 20
2379	Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private	20
2381	– La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi)	25
2382	– Ricostituzione delle Amministrazioni su base elettiva (decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1)	» 50
2383	– Istruzioni per la presentazione delle candidature	» 40
2385	– Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722	» 150
2386	– Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 – Roma 13 febbraio 1946)	» 15
2865/bis	- Istruzioni e prontuario per la competenze dovute al personale di ruolo e non di ruolo dal 1° ottobre 1945 (decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945)	150
2866/bis	- Norme relative alle gestioni di stralcio delle soppresse organizzazioni fasciste	» 100
13/R	– La riscossione delle imposte dirette (*edizione 1939*)	» 20
18/R	Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato (Ristampa aggiornata)	» 50
—	– Amnistia e condono per reati militari (Ed. Guida pratica per avvocati e procuratori)	» 40

Ai suddetti prezzi aggiungere le spese di spedizione, oltre il 2% per Imposta sull'Entrata, versando il tutto sul c.c postale n. 1/2640 intestato alla Libreria dello Stato, oppure rivolgersi direttamente alle seguenti sue Agenzie:

in Roma: Corso Umberto I, n. 234 e via XX Settembre (Palazzo Ministero Finanze) — in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, n. 3 — in Napoli: via Chiaia 227

9120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Abitati da consolidare.

Decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 812: Inclusione dell'abitato di Agrigento tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato 46

Accordi internazionali. — Vedi: « Trattati e convenzioni internazionali ».

Aeronautica militare. — Vedi: « Marina militare ».

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti consolari stranieri.

Concessione di «exequatur» 32, 33, 45, 46

Agricoltura. — Vedi anche: « Enti ».

Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946: Assegnazione dell'avv. Palmerio Delitala, Consultore nazionale, alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione 50

Alimentazione. — Vedi anche: « Agricoltura » e « Latte ».

Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. — Vedi: « Ministeri ».

Apparecchi d'accensione. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Assegni familiari.

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti nella Cooperativa « La Fedelissima » 36

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane, lavoranti negli scali ferroviari della provincia di Napoli 36

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento del contributo per assegni familiari, di un salario medio giornaliero per i lavoratori portuali della provincia di Ancona

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Ancona 37

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane

Numero della Gazzetta

vita e le capitalizzazioni ed approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza relative alle capitalizzazioni 39

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1946: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1944, col quale fu nominato il commissario della Società anonima « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma . . . 39

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino 41

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Abrogazione parziale di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizze relative a una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste . . . 41

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946: Nomina dei componenti del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private . . . 37

Assicurazioni sociali.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1946: Norme per la riscossione dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali 39

Associazioni.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1946: Revoca della nomina del commissario e vice commissario della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra 44

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1946: Nomina del commissario e dei commissari aggiunti dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra 44

Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 36: Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale per il buon costume, con sede in Roma 48

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 886: Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Sant'Agostino dei Padri Eremitani Scalzi, in Monte San Martino (Macerata) 48

Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 896: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale « Pro Civitate Christiana », con sede in Assisi (Perugia) 50

Automezzi. — Vedi: « Autoveicoli ».

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Inefficacia dei provvedimenti emanati dagli organi militari della sedicente repubblica sociale italiana con i quali furono sanzionate o legalizzate le cessioni a privati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti consolari stranieri.

Concessione di exequatur 32, 33, 35, 35

Agricoltura. — Vedi anche: « Enti ».

Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946: Assegnazione dell'avv. Palmerio Delitala, Consultore nazionale, alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione 50

Alimentazione. — Vedi anche: « Agricoltura » e « Latte ».

Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. — Vedi: « Ministeri ».

Apparecchi d'accensione. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Assegni familiari.

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti nella Cooperativa « La Fedelissima » 36

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane, lavoranti negli scali ferroviari della provincia di Napoli 36

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento del contributo per assegni familiari, di un salario medio giornaliero per i lavoratori portuali della provincia di Ancona 37

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Ancona 37

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1945: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Matera 38

Assicurazioni private.

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1946: Revoca dell'autorizzazione concessa alla « Società italiana di assicurazione credito », con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione della solvibilità del debitore 38

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1946: Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1944, col quale fu nominato il commissario della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Providentia », con sede in Roma 39

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Autorizzazione alla Società anonima « Compagnia Tirrena », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, presentate dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino 34

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Abrogazione parziale di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizze relative a una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste 35

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946: Nomina dei componenti del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private . . . 37

Assicurazioni sociali.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1946: Norme per la riscossione dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali 39

Associazioni.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1946: Revoca della nomina del commissario e vice commissario della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra 44

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1946: Nomina del commissario e dei commissari aggiunti dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra 44

Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 36: Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale per il buon costume, con sede in Roma . . . .

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 806: Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Sant'Agostino dei Padri Eremitani Scalzi, in Monte San Martino (Macerata) 38

Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale « Pro Civitate Christiana », con sede in Assisi (Perugia) 39

Automezzi. — Vedi: « Autoveicoli ».

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Inefficacia dei provvedimenti emanati dagli organi militari della sedicente repubblica sociale italiana con i quali furono sanzionate o legalizzate le cessioni a privati od aziende, da parte dei comandi militari germanici, di automezzi o relitti o accessori di proprietà privata 31

Avvocati e procuratori.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11: Riduzione del periodo di pratica forense per l'ammissione agli esami di procuratore 32

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Nomina del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catanzaro 38

Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sostituzione di componente nella Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Venezia . 47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO, MESSA IN LIQUIDAZIONE E REVOCHE DI SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tessuti Vetro, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario . 21

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta O. Schreiber, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 21

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 30 ottobre 1940, con il quale la S. A. Laboratori Glaxo, con sede in Verona, è stata sottoposta a sequestro 22

Decreto Ministeriale 23 gennaio 1946: Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro nei confronti della Società anonima italiana Kores, con sede in Milano 23

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Sostituzione del sequestratario della società di fatto « Riccardo Escher e C. », con sede in Milano 23

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 4 dicembre 1940, concernente la sottoposizione a sequestro della Società anonima Istituto ortopedico Barrese, con sede in Milano . 31

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 26 luglio 1940, concernente la sottoposizione a sequestro della Società italiana munizioni Leon Beaux & C., con sede in Milano . . 31

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Presse automatiche già Ehrlzry », con sede in Genova, e nomina del sequestratario 31

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Sostituzione del sequestratario della Società per azioni Gutehoffnungshuelle-Schlochmann, con sede in Milano . 31

Decreto Ministeriale 23 gennaio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1940, concernente la sottoposizione a sequestro della Società italiana di fotostipia, con sede in Milano 31

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 13 febbraio 1942, concernente la sottoposizione a sequestro della Società finanziaria elettroelettonica, con sede in Milano 31

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1946: Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano 32

Decreto Ministeriale 1° febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Electron » con sede in Venezia, e nomina del sequestratario 32

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1946: Revoca dei decreti interministeriali 16 luglio 1940 e 8 febbraio 1942, con i quali la Società « Dervillè e Soci », con sede in Aptomia-Carrara, è stata posta prima sotto sequestro e successivamente messa in liquidazione 33

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Revoca dei decreti 27 agosto 1945 e 12 novembre 1945, coi quali è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Lasa, con sede in Lasa (Bolzano) 39

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Heidi Rosa, con sede in Firenze, e nomina del sequestratario . . 37

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1946: Revoca del decreto 14 agosto 1946 con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Ernestica lavorazione gomma e affini », con sede in Milano . 37

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Emilio Bayer, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario . 37

Decreto Ministeriale 17 gennaio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Domus Nova », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 38

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1946: Revoca del decreti interministeriali 8 febbraio 1942 e 11 giugno 1943, con cui la Società anonima italiana Fox Film, con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione 38

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1946: Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano . . 39

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1946: Sostituzione del sequestratario della Società anonima « Magnesio Italiano Silicio - S.A.M.I.S. », con sede in Torino . . 39

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 15 dicembre 1941, con cui la S. A. Compagnia Generale di Elettricità (C.G.E.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . 41

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale « Paolo Wolther », con sede in Milano e nomina del sequestratario . 42

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 30 luglio 1940, con cui la « Società di Corrèbol », con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro 42

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 26 luglio 1940, con cui la « Società mineraria e metallurgica di Pertusola », con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro . . 42

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Revoca di sequestri disposti nei riguardi di n. 11 aziende commerciali, con sede in Milano 43

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 28 agosto 1950, con cui la Società anonima « Minerali e metalli », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro 43

Decreto Ministeriale 6 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della « Knoll » società anonima italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 46

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Revoca del decreto 8 ottobre 1946, con cui la ditta individuale Boria Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), è stata sottoposta a sequestro 46

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1946: Revoca del sequestro della società in nome collettivo « S.A.R.M.U. » e sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo Antonioli e Gadsche, con sede in Milano, e nomina del sindacatore 46

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Cardinal, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . 46

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1950, con il quale la S. A. Laboratori Odaxo, con sede in Verona, è stata sottoposta a sequestro 29
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1956: Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro nei confronti della Società anonima italiana Kores, con sede in Milano 29
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Sostituzione del sequestratario della società di fatto « Riccardo Escher e C. », con sede in Milano 29
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Revoca del decreto Ministeriale 4 dicembre 1950, concernente la sottoposizione a sequestro della Società anonima Istituto ortopedico Barrere, con sede in Milano . 30
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Revoca del decreto Ministeriale 26 luglio 1940, concernente la sottoposizione a sequestro della Società italiana munizioni Leon Beaux & C., con sede in Milano . . 30
Decreto Ministeriale 19 gennaio 1956: Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Presse automatiche già Lihotzky », con sede in Genova, e nomina del sequestratario 31
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1956: Sostituzione del sequestratario della Società per azioni Gutehoffnungshuette-Schoenmann, con sede in Milano . . 31
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1956: Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1950, concernente la sottoposizione a sequestro della Società italiana di fonotipia, con sede in Milano 31
Decreto Ministeriale 24 gennaio 1956: Revoca del decreto Ministeriale 13 febbraio 1952, concernente la sottoposizione a sequestro della Società finanziaria elettrotelefonica, con sede in Milano 31
Decreto Ministeriale 24 gennaio 1956: Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano 32
Decreto Ministeriale 1° febbraio 1956: Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Electron » con sede in Venezia, e nomina del sequestratario 32
Decreto Ministeriale 28 gennaio 1956: Revoca dei decreti interministeriali 16 luglio 1950 e 8 febbraio 1952, con i quali la Società « Derville e Soci », con sede in Apuania-Carrara, è stata posta prima sotto sequestro e successivamente messa in liquidazione 32
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Revoca dei decreti 27 agosto 1945 e 12 novembre 1945, coi quali è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Lasa, con sede in Lasa (Bolzano) 33
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Sottoposizione a sequestro della Società fiduciaria germanica di liquidazione a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario 33
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1956: Messa in liquidazione della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, e nomina del liquidatore 34
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Sottoposizione a sequestro della ditta Danila Bauer Furlani, con sede in Verona, e nomina del sequestratario . . 34
Decreto Ministeriale 21 gennaio 1956: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Enrico L. Hahn, con sede in Firenze, e nomina del sequestratario . 37
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1956: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bulling G. A., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 37
Decreto Ministeriale 2 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriali 8 febbraio 1952 e 11 giugno 1944, con cui la Società anonima italiana Fox Film, con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione 38
Decreto Ministeriale 24 gennaio 1956: Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano . . 39
Decreto Ministeriale 28 gennaio 1956: Sostituzione del sequestratario della Società anonima « Magnesio Italiano Società - S.A.M.I.S. », con sede in Torino . . 39
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 16 dicembre 1941, con cui la S. A. Compagnia generale di Elettricità (C.G.E.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . 41
Decreto Ministeriale 4 febbraio 1956: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale « Paolo Wollher », con sede in Milano e nomina del sequestratario . 42
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 30 luglio 1940, con cui la « Società di Turchel », con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro 42
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 26 luglio 1950, con cui la « Società mineraria e metallurgica di Pertusola », con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro . . 42
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1956: Revoca di sequestri disposti nei riguardi di n. 11 aziende commerciali, con sede in Milano 43
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 28 agosto 1950, con cui la Società anonima « Minerali e metalli », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro 43
Decreto Ministeriale 6 febbraio 1956: Sottoposizione a sequestro della « Ixtail » società anonima italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 46
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1956: Revoca del decreto 8 ottobre 1946, con cui la ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), è stata sottoposta a sequestro 46
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1956: Revoca del sequestro della società in nome collettivo « S.A.R.M.U. » e sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo Antonioli e Gulsche, con sede in Milano, e nomina del sindacatore 46
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1956: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Gardinol, con con sede in Milano, e nomina del sequestratario . 46
Decreto Ministeriale 12 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 16 luglio 1950, con il quale la Società veneta italiana Standaril, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro 46
SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita Khasana in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore 28
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Tillmans », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 29
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società anonima Fata - fabbricazione trafilerie ed attrezzi in metallo duro - con sede in Torino, e nomina del sindacatore 31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Sostituzione del sindacatore della ditta individuale Gajdon Clotilde, con sede in Torre Pellice (Torino)	32
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale E. Possanner, con sede in Milano, e nomina del sindacatore	38
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Revoca del decreto 27 agosto 1945 con cui è stata sottoposta a sindacato la Società anonima « Lavorazione Alluminio - A.L.A. », con sede in Milano	35
Decreto Ministeriale 28 gennaio 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Ing. Guglielmo Lokoli, con sede in Trento, e nomina del sindacatore	39
Decreto Ministeriale 1° febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società anonima Luxy, con sede in Bergamo, e nomina del sindacatore	35
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 3 aprile 1941, con cui la Rappresentanza italiana della Società di assicurazione « Il Mondo », con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato	41
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società anonima italiana « Hoesch » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore	42
Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Thoelke Guglielmo, con sede in Milano, e nomina del sindacatore	42
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 3 aprile 1941, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « La Metropole », con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato	42
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società anonima Progas, con sede in Bologna, e nomina del sindacatore	40
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1946: Trasformazione in sindacato del sequestro della Società Anonima Refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sindacatore	40
Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Sostituzione del sindacatore della ditta individuale Moelle Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia)	46

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato, ecc. » e « Istituti » (Istituto di emissione).

Decreto Ministeriale 13 dicembre 1945: Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Brittoli (Pescara)	30
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Convalida di provvedimenti adottati nei confronti del personale della Banca nazionale del Lavoro	36
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Apertura di uno sportello in Parabiago (Milano) del Credito Legnanese di Legnano	41
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Apertura di una dipendenza in Castelvetro Piacentino della Banca di Piacenza	46

Beni patrimoniali dei sudditi delle Nazioni Unite.

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 23: Alienazioni simulate di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite	41

Bietole.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 838: Corresponsione di premi ai produttori di bietole della campagna 1943	28

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 13: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46	34
Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 15: Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46	34
Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 16: Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 per stipendi, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo	38
Decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1946, n. 17: Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46	38
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1945, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia. (*Supplemento*)	41
Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 35: Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-1946	49

Borse di studio. — Vedi: « Concorsi ».

Borse valori.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	43
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino	43
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano	44
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945: Riammissione nella carica di agente di cambio del signor Treves Donata Umberto, presso la Borsa valori di Torino	45
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino	45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreto Ministeriale 1° febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società anonima Lusy, con sede in Bergamo, e nomina del sindacatore 39
Decreto Ministeriale 2 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 5 aprile 1941, con cui la Rappresentanza italiana della Società di assicurazione «Il Mondo», con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato 41
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società anonima italiana «Revesti» in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore 42
Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Thoelke Guglielmo, con sede in Milano, e nomina del sindacatore. 42
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 5 aprile 1941, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni «La Metropole», con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato . . . 42
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società anonima Progas, con sede in Bologna, e nomina del sindacatore 40
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1946: Trasformazione in sindacato del sequestro della Società Anonima Refrattari «S.A.R.», con sede in Genova, e nomina del sindacatore 40
Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Sostituzione del sindacatore della ditta individuale Mochie Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia) 40

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: «Bilancio dello Stato, ecc.» e «Istituti» (Istituto di emissione).

Decreto Ministeriale 13 dicembre 1945: Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Brittoli (Pescara) 38
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Convalida di provvedimenti adottati nei confronti del personale della Banca nazionale del Lavoro 38
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Apertura di uno sportello in Parabiago (Milano) del Credito Legnanese di Legnano 45
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia in Sutera (Caltanissetta), Trecastagni e Mascali (Catania), Rometta, Sanfratello, Santa Lucia del Mela, Gioiosa Marea, Villafranca Tirrena (Messina), Santa Flavia (Palermo) e Buccheri (Siracusa) 45
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Apertura di una dipendenza della Banca Carnica, con sede in Tolmezzo, sulla piazza di Paularo (Udine) 45
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Apertura di dipendenze in Torre Picenardi e San Daniele Po-Po (Cremona) della Banca popolare di Cremona . 46
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Apertura di una dipendenza in Mereto di Tomba della Banca del Friuli, con sede in Udine 46
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Apertura di una dipendenza in Inverigo del Banco Lariano (Como). 46

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 13: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 33
Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 15: Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . 34
Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 16: Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 per stipendi, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo 38
Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 17: Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . 38
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1945, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia. (*Supplemento*) 41
Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 35: Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-1946 . . 39

Borse di studio. — Vedi: «Concorsi».

Borse valori.
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano 43
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino 43
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano 44
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945: Riammissione nella carica di agente di cambio del signor Treves Donata Umberto, presso la Borsa valori di Torino 45
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino 45

Buoni del Tesoro. — Vedi: «Debito pubblico».

Camere di commercio.
Decreto Ministeriale 15 febbraio 1946: Nomina del presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Lucca, Perugia e Siena . 48
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura dell'Aquila 50

Carabinieri Reali. — Vedi: «Esercito».

Carburanti. — Vedi anche: «Combustibili».
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Modificazioni agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 23 ottobre 1950, relativo all'imbarco carburanti e lubrificanti per provvista di bordo dei motopescherecci . . 49

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Carovita. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».	
Carte valori postali.	
Decreto Ministeriale 2 gennaio 1946: Caratteristiche tecniche di nuove carte valori postali	38
Casa militare Umberto I.	
Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 885: Autorizzazione alla Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Torino, ad accettare un legato	48
Casa Reale.	
Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor Ján Pauliny-Toth, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Cecoslovacca	37
Avviso di Corte - Lutto di Corte per decesso di S. A. R. la Principessa Milizza di Montenegro	47
Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario. Vedi anche: « Banche e Istituti di credito ».	
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Vignanello (Viterbo)	30
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Torricella Sabina (Rieti) e nomina del commissario straordinario e di alcuni membri del Comitato di sorveglianza	37
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna)	42
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro)	44
Casse di assistenza.	
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Ricostituzione, per il biennio 1945-1946, del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali	28
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti	30
Casse di risparmio.	
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo)	23
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Apertura di una dipendenza in Cison Valmarino (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana	26
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Apertura di una dipendenza in Saracena (Cosenza) della Cassa di risparmio di Calabria	26
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Convalida dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio delle Marca Tri-	

	Numero della Gazzetta
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Trento. (*Supplemento*)	36
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Como. (*Supplemento*)	38
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30: Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario	46
Cauzioni.	
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione	45
Cerealicoltura. — Vedi: « Istituti ».	
Chiese.	
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 897: Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale della SSma Annunziata, in Rosano di Rignano dell'Arno (Firenze)	48
Collegi arbitrali. — Vedi: « Terremoti ».	
Combustibili.	
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti	47
Commissari commerciali all'estero	
Decreto Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 391: Abrogazione del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1729, concernente la nomina dei commissari commerciali all'estero	45
Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.	
Comuni e provincie. — Vedi anche: « Catasto », « Imposte e tasse » e « Segretari comunali ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 862: Ricostituzione del comune di Serra Sant'Abbondio	31
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 863: Ricostituzione del comune di San Paolo di Jesi	31
Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945	31
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 864: Ricostituzione del comune di Nurachi	32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 865: Ricostituzione del comune di Goni	32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 866: Ricostituzione del comune di Pacecco	32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 867: Ricostituzione del comune di Sini (Cagliari)	32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 868: Ricostituzione del comune di Birori (Nuoro)	32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 869: Ricostituzione del comune di Parratili San Pietro	32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

veterani delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare un legato 48

Casa Reale.

Avviso di Corte - Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor Ján Paulíny-Tóth, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Cecoslovacca 47
Avviso di Corte - Lutto di Corte per decesso di S. A. R. la Principessa Militza di Montenegro 47

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.
Vedi anche: « Banche e Istituti di credito ».

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Vignanello (Viterbo) 31
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1946: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Torricella Sabina (Rieti) e nomina del commissario straordinario e di alcuni membri del Comitato di sorveglianza 42
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna) 42
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro). 43

Casse di assistenza.

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Ricostituzione, per il biennio 1945-1946, del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 33
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1946: Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti 39

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo) 27
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Apertura di una dipendenza in Cison Valmarino (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana 27
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Apertura di una dipendenza in Saracena (Cosenza) della Cassa di risparmio di Calabria 26
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Convalida dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso 27
Decreto Ministeriale 2 febbraio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo 28

Catasto e servizi tecnici erariali.

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Salerno. *(Supplemento)* 29
Decreto Ministeriale 18 ottobre 1945: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Latina ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni 29
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione 45

Cerealicoltura. — Vedi: « Istituti ».

Chiese.

Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 897: Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale della SS.ma Annunziata, in Rosano di Rignano dell'Arno (Firenze) 48

Collegi arbitrali. — Vedi: « Terremoti ».

Combustibili.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti 47

Commissari commerciali all'estero.

Decreto Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 891: Abrogazione del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1729, concernente la nomina dei commissari commerciali all'estero 45

Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.

Comuni e provincie. — Vedi anche: « Catasto », « Imposte e tasse » e « Segretari comunali ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 862: Ricostituzione del comune di Serra Sant'Abbondio 31
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 863: Ricostituzione del comune di San Paolo di Jesi 31
Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 31
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 864: Ricostituzione del comune di Nurachi 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 865: Ricostituzione del comune di Gonì 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 866: Ricostituzione del comune di Paceco 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 867: Ricostituzione del comune di Sini (Cagliari) 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 868: Ricostituzione del comune di Birori (Nuoro) 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 869: Ricostituzione del comune di Baratili San Pietro 32
Elenco dei decreti interministeriali con i quali le Amministrazioni provinciali di Enna e di Agrigento sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio di bilancio 1945 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 871: Ricostituzione del comune di Segariu 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 872: Ricostituzione del comune di Assolo 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 873: Ricostituzione del comune di Pau 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 874: Ricostituzione del comune di Pimentel 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 875: Ricostituzione del comune di Zerfaliu 32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 876: Ricostituzione del comune di Sidoli	33
Autorizzazione al comune di Andria (Bari) ad assumere un mutuo di L. 3.140.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Barletta (Bari) ad assumere un mutuo di L. 2.780.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Cittanova (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 1.150.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Erice (Trapani) ad assumere un mutuo di L. 1.020.000 per l'integrazione del bilancio del 1945	37
Autorizzazione al comune di Fabriano (Ancona) ad assumere un mutuo di L. 1.240.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Ionia (Catania) ad assumere un mutuo di L. 602.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di La Maddalena (Sassari) ad assumere un mutuo di L. 455.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Loreto (Ancona) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 488.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo (Trapani) ad assumere un mutuo di L. 2.550.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Minervino Murge (Bari) ad assumere un mutuo di L. 450.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Piazza Armerina (Enna) ad assumere un mutuo di L. 2.560.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Ponza (Latina) ad assumere un mutuo di L. 440.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Porto Recanati (Macerata) ad assumere un mutuo di L. 555.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Termoli (Campobasso) ad assumere un mutuo di L. 832.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Villarosa (Enna) ad assumere un mutuo di L. 650.000 per l'integrazione del bilancio 1945	37
Autorizzazione al comune di Agira (Enna) ad assumere un mutuo di L. 1.150.000 per l'integrazione del bilancio 1945	38
Autorizzazione al comune di Gioia del Colle (Bari) ad assumere un mutuo di L. 720.000 per l'integrazione del bilancio 1945	38
Autorizzazione al comune di Avezzano (L'Aquila) ad assumere un mutuo di L. 1.150.000 per l'integrazione del bilancio 1945	38
Autorizzazione al comune di Montevarchi (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 2.145.000 per l'integrazione del bilancio 1945	38
Autorizzazione al comune di Taurianova (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 900.000 per l'integrazione del bilancio 1945	39
Autorizzazione al comune di Bagheria (Palermo) ad assumere un mutuo di L. 1.150.000 per l'integrazione del bilancio 1945	39
Autorizzazione al comune di Canosa (Bari) ad assumere un mutuo di L. 850.000 per l'integrazione del bilancio 1945	39
Autorizzazione al comune di Foligno (Perugia) ad assumere un mutuo di L. 3.700.000 per l'integrazione del bilancio 1945	39
Autorizzazione al comune di Lipari (Messina) ad assumere un mutuo di L. 1.700.000 per l'integrazione del bilancio 1945	39
Autorizzazione al comune di Modica (Ragusa) ad assumere un mutuo di L. 1.680.000 per l'integrazione del bilancio 1945	39
Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese (Pistoia) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del bilancio 1945	39
Autorizzazione al comune di Aprilia (Latina) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945	40
Autorizzazione al comune di Porto Empedocle (Agrigento) ad assumere un mutuo di L. 1.040.000 per l'integrazione del bilancio 1945	40
Autorizzazione al comune di Rosarno (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del bilancio 1945	40
Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del bilancio 1945	40
Autorizzazione al comune di Pergola (Pesaro-Urbino) ad assumere un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del bilancio 1945	40
Autorizzazione al comune di Lastra a Signa (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 1.200.000 per l'integrazione del bilancio 1945	40
Autorizzazione al comune di Reggiano (Cosenza) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del bilancio 1945	40
Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945	40
Autorizzazione al comune di Marsala (Trapani) ad assumere un mutuo di L. 1.410.000 per l'integrazione del bilancio 1945	41
Autorizzazione al comune di Montesarchio (Benevento) ad assumere un mutuo di L. 830.000 per l'integrazione del bilancio 1945	41
Autorizzazione al comune di Nicosia (Enna) ad assumere un mutuo di L. 1.050.000 per l'integrazione del bilancio 1945	41
Autorizzazione al comune di Seminara (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 470.000 per l'integrazione del bilancio 1945	41
Autorizzazione al comune di Tivoli (Roma) ad assumere un mutuo di L. 2.200.000 per l'integrazione del bilancio 1945	41
Autorizzazione al comune di S. Elia Fiumerapido (Frosinone) ad assumere un mutuo di L. 440.000	41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Autorizzazione al comune di Erice (Trapani) ad assumere un mutuo di L. 1.020.000 per l'integrazione del bilancio del 1945 . . . 32
Autorizzazione al comune di Fabriano (Ancona) ad assumere un mutuo di L. 1.250.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 32
Autorizzazione al comune di Isola (Catania) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 32
Autorizzazione al comune di La Maddalena (Sassari) ad assumere un mutuo di L. 455.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 32
Autorizzazione al comune di Loreto (Ancona) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 33
Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 488.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 33
Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo (Trapani) ad assumere un mutuo di L. 2.550.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 33
Autorizzazione al comune di Minervino Murge (Bari) ad assumere un mutuo di L. 450.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 33
Autorizzazione al comune di Piazza Armerina (Enna) ad assumere un mutuo di L. 2.500.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 33
Autorizzazione al comune di Ponza (Latina) ad assumere un mutuo di L. 340.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 33
Autorizzazione al comune di Porto Recanati (Macerata) ad assumere un mutuo di L. 554.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Termoli (Campobasso) ad assumere un mutuo di L. 832.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Villarosa (Enna) ad assumere un mutuo di L. 650.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Azzia (Enna) ad assumere un mutuo di L. 1.150.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Gioia del Colle (Bari) ad assumere un mutuo di L. 780.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Avezzano (L'Aquila) ad assumere un mutuo di L. 1.150.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Montevarchi (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 2.145.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Sansepolcro (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Camerino (Macerata) ad assumere un mutuo di L. 480.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Autorizzazione al comune di Isernia (Campobasso) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 34
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1946. Approvazione del quinto elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione . . . 35
Autorizzazione al comune di Naro (Agrigento) ad assumere un mutuo di L. 700.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 35
Autorizzazione al comune di Lipari (Messina) ad assumere un mutuo di L. 1.500.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Modica (Ragusa) ad assumere un mutuo di L. 1.680.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese (Pistoia) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Aprilia (Latina) ad assumere un mutuo di L. 650.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Porto Empedocle (Agrigento) ad assumere un mutuo di L. 1.040.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Rosarno (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 550.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Pergola (Pesaro-Urbino) ad assumere un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Lastra a Signa (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 1.500.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Rogliano (Cosenza) ad assumere un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 36
Autorizzazione al comune di Marsala (Trapani) ad assumere un mutuo di L. 1.510.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Montesarchio (Benevento) ad assumere un mutuo di L. 830.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Nicosia (Enna) ad assumere un mutuo di L. 1.050.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Seminara (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 470.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Tivoli (Roma) ad assumere un mutuo di L. 2.200.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di S. Elia Fiumerapido (Frosinone) ad assumere un mutuo di L. 440.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Jesi (Ancona) ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Spoleto (Perugia) ad assumere un mutuo di L. 2.625.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Alghero (Sassari) ad assumere un mutuo di L. 700.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Torre del Greco (Napoli) ad assumere un mutuo di L. 400.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37
Autorizzazione al comune di Arienzo S. Felice (Napoli) ad assumere un mutuo di L. 880.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione al comune di Isola del Liri (Frosinone) ad assumere un mutuo di L. 980.000 per l'integrazione del bilancio 1945	41
Autorizzazione al comune di Taormina (Messina) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945	42
Autorizzazione al comune di Milazzo (Messina) ad assumere un mutuo di L. 1.160.000 per l'integrazione del bilancio 1945	42
Autorizzazione al comune di Comiso (Ragusa) ad assumere un mutuo di L. 440.000 per l'integrazione del bilancio 1945	42
Autorizzazione al comune di Albano Laziale (Roma) ad assumere un mutuo di L. 770.000 per l'integrazione del bilancio 1945	42
Autorizzazione al comune di Mazzarino (Caltanissetta) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945	42
Autorizzazione al comune di Penoli (Pescara) ad assumere un mutuo di L. 400.000 per l'integrazione del bilancio 1945	42
Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) ad assumere un mutuo di L. 730.000 per l'integrazione del bilancio 1945	42
Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo di L. 800.000 per l'integrazione del bilancio 1945	43
Autorizzazione al comune di Spinazzola (Bari) ad assumere un mutuo di L. 700.000 per l'integrazione del bilancio 1945	53
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo di L. 25.500.000 pel pareggio del bilancio 1945	46
Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo di L. 90.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945	36
Concessione di un mutuo di L. 250.000 al comune di Monsummano (Pistoia) per l'integrazione del bilancio 1945	48
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 34: Ricostituzione del comune di Albareto	50
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cosenza ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 pel pareggio del bilancio 1945	49
Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945	50
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 37: Ricostituzione dei comuni di Roccoreale e Roccofrecase	50
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 38: Ricostituzione dei comuni di Santa Marina e Ispani (Salerno)	50
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 39: Ricostituzione del comune di Ussaramanna (Cagliari)	50
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 40: Ricostituzione del comune di Gonnoscodina (Cagliari)	50
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. [illegible] Ricostituzione del comune di Villa Verde (Ca-	50

	Numero della Gazzetta
MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 29: Composizione del Consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato	40
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per esami a 90 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno	33
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 856: Concorso per titoli per l'ammissione, in soprannumero, di 200 volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza	37
Concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno	35
Concorso per esami a 50 posti di alunno d'ordine in prova della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno	35
Concorso per titoli a 50 posti di inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno	36
MINISTERO DELLA MARINA. — Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a n. 25 posti di ufficiale in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo	41
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Bando di concorso per la borsa di studio della Fondazione « A. Venturi »	29
MINISTERO DEI TRASPORTI. — Esami orali del concorso per 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni	34
Confraternite.	
Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 860: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei SS. Cosma e Damiano in Brindisi	39
Consorzi. — Vedi anche: « Pesca ».	
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia	46
Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Taranto	41
Decreto Ministeriale 10 febbraio 1946: Costituzione del Consorzio agrario provinciale di Caserta	35
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 4 febbraio 1946 e nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia	50
Consulta nazionale.	
Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946: Nomina a Consultore nazionale del dott. Franco Antonio Porta	41
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 29: Partecipazione degli Alti Commissari e degli Alti Commissari aggiunti per l'igiene e la sanità pubblica e per l'alimentazione ai lavori della Consulta Nazionale	46
Conti correnti postali. — Vedi: « Posta, telegrafi	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ad assumere un mutuo di L. 720.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 42
Autorizzazione al comune di Mazzarino (Caltanissetta) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 42
Autorizzazione al comune di Popoli (Pescara) ad assumere un mutuo di L. 400.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 42
Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) ad assumere un mutuo di L. 720.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 43
Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo di L. 800.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 43
Autorizzazione al comune di Spinazzola (Bari) ad assumere un mutuo di L. 700.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 43
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo di L. 25.500.000 pel pareggio del bilancio 1945 . . . 43
Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo di L. 90.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 44
Concessione di un mutuo di L. 250.000 al comune di Monsummano (Pistoia) per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 44
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 34: Ricostituzione del comune di Alberoro . . . 44
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 pel pareggio del bilancio 1945 . . . 44
Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 44
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 37: Ricostituzione dei comuni di Boscoreale e Boscotrecase . . . 45
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 38: Ricostituzione dei comuni di Santa Marina e Ispani (Salerno) . . . 45
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 39: Ricostituzione del comune di Ussaramanna (Cagliari) . . . 45
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 40: Ricostituzione del comune di Gennaseddiu (Cagliari) . . . 45
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 41: Ricostituzione del comune di Ula Tirso (Cagliari) . . . 45
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 42: Aggregazione della frazione Cropani Marina al comune di Cropani (Catanzaro) . . . 45
Autorizzazione al comune di Vibo Valentia (Catanzaro) ad assumere un mutuo di L. 1.250.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 45

Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».

Concorsi.

MINISTERO PER LA COSTITUENTE. — Concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale . . . 40
prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno . . . 35
Concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno . . . 35
Concorso per titoli a 50 posti di inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno . . . 36
MINISTERO DELLA MARINA — Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a n. 25 posti di ufficiale in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo . . . 41
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Bando di concorso per la borsa di studio della Fondazione « A. Venturi » . . . 29
MINISTERO DEI TRASPORTI — Esami orali del concorso per 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni . . . 34

Confraternite.

Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 860: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei SS. Cosma e Damiano, in Brindisi . . . 29

Consorzi. — Vedi anche: « Pesca ».

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia . . . 46
Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Taranto . . . 41
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Costituzione del Consorzio agrario provinciale di Caserta . . . 45
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 4 febbraio 1946 e nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia . . . 50

Consulta nazionale.

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946: Nomina a Consultore nazionale del dott. Franco Antonio Poda . . . 41
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 29: Partecipazione degli Alti Commissari e degli Alti Commissari aggiunti per l'igiene e la sanità pubblica e per l'alimentazione ai lavori della Consulta Nazionale . . . 40

Conti correnti postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Conto riassuntivo del Tesoro. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Cooperative.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Alberto Fantacone », con sede in Roma, e nomina del commissario . . . 47
Sostituzione del commissario della Società cooperativa « Alberto Fantacone », con sede in Roma . . . 47

Credito provinciale e comunale.

Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 93ª estrazione del maggio 1944 (*Supplemento*) . . . 30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Danni di guerra. — Vedi: « Ministeri (Africa Italiana) ».

Debito pubblico.

BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro (*Gazz. Uff. nn.* 27, 35, 36, 37, 39, 43, 47, 48, 49) 27

Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1950, delle ventuno serie emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella nona estrazione, eseguita nei giorni 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 1946 (*Supplemento*) 47

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1946: Rinvio della prima estrazione dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1950 50

DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO.

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali 27

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Carpi Pancari Rosina 27

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 33: Spallone Fidia 28

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Villarcule Rosalia 29

Diffida per smarrimento di quietanza - Ditta F. Bertini - Roma 29

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico 30

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % - Avviso n. 27: Ditta Amadesi Attilio 36

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Lo Forte Giuseppe 37

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Cusi Concetta Giovannina 38

Annullamento di certificati di rendita - Banca Italiana di cauzioni 41

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 31: Miani Maria di Paolo 41

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Consolidato 3,50 % (1906) - Avviso n. 41: Pasciutta Faustina 48

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Mascellino Maria di Crescenzo 50

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — 11ª estrazione di obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato, effettuata in Roma il 15 gennaio 1946 (*Supplemento*) 23

Rinnovazione delle obbligazioni di 3ª serie pel risanamento della città di Napoli emesse in forza del R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481 32

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 5: Bruno De Curtis Salvatore 30

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 3: Di Bella Aldo, Maria Teresa, Laura 35

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 6: Pagan Ruggero 39

Diplomi di laurea.

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea . . . 29, 46, 50

Numero della Gazzetta

la Lombardia, l'Emilia e il Veneto, per disciplinare la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica 46

Energia elettrica. — Vedi: « Elettricità ».

Enti.

ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA. — Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti di alcuni impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione 34

Esami. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Esercito.

CARABINIERI REALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857: Reclutamento dei carabinieri Reali 38

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Esposizioni, fiere, mostre.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1946: Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » 27

Federazioni nazionali.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti 31

Ferrovie dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10: Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato 31

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1946: Modificazioni alla tariffa dei biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato 38

Fiere. — Vedi: « Esposizioni, ecc. ».

Forze Armate dello Stato. — Vedi anche: « Impiegati e salariati dello Stato ecc. ».

Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900: Nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia 50

Giornalisti.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina di componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti 47

Giustizia militare. — Vedi sotto: « Guerra ».

Guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prima estrazione dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1950 . . . 50
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO.
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . 27
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Carpi Pancari Rosina . . . 27
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Spallone Fidia . . . 28
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Villarente Rosalia . . . 29
Diffida per smarrimento di quietanza - Ditta F. Bertini - Roma . . . 29
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . 29
Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % - Avviso n. 27: Ditta Amadasi Attilio . . . 30
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Lo Forte Giuseppe . . . 30
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Casi Concetta Giovannina . . . 30
Annullamento di certificati di rendita - Banca Italiana di cauzioni . . . 41
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 31: Miani Maria di Paolo . . . 41
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Consolidato 3,50 % (1906) - Avviso n. 41: Pasciutta Faustina . . . 41
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Mascolino Maria di Crescenzo . . . 41
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — IIª estrazione di obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato, effettuata in Roma il 15 gennaio 1946 (*Supplemento*) . . . 58
Rinnovazione delle obbligazioni di 3ª serie pel risanamento della città di Napoli emesse in forza del R. decreto 18 ottobre 1888, n. 6181 . . . 50
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 4: Bruno De Curtis Salvatore . . . 32
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 3: Di Bella Aldo, Maria Teresa, Lama . . . 35
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 6: Pagani Ruggero . . . 39

Diplomi di laurea.

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . . . 29, 46, 52

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Elettorato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32: Procedura per la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che, per aver ricoperto cariche fasciste o per altri motivi d'indegnità, non abbiano diritto di voto e per le variazioni alle liste elettorali in dipendenza di modificazioni della norme sull'elettorato . . . 47

Elettricità.

Decreto Luogotenenziale 29 gennaio 1946: Nomina del Commissario regionale per la Liguria, il Piemonte, l'Esercito. . . .

CARABINIERI REALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 852: Reclutamento dei carabinieri Reali . . . 28

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Esposizioni, fiere, mostre.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1946: Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » . . . 27

Federazioni nazionali

Decreto Ministeriale 10 agosto 1945: Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti . . . 31

Ferrovie dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10: Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato . . . 31
Decreto Ministeriale 31 gennaio 1946: Modificazioni alla tariffa dei biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato . . . 50

Fiere. — Vedi: « Esposizioni, ecc. ».

Forze Armate dello Stato. — Vedi anche: « Impiegati e salariati dello Stato ecc. ».

Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900: Nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . 50

Giornalisti.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina di componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti . . . 47

Giustizia militare. — Vedi sotto: « Guerra ».

Guerra.

GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 881: Costituzione del Tribunale militare territoriale di guerra di Udine . . . 36

Impianti idroelettrici. — Vedi: « Opere pubbliche ».

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 886: Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici dal cessato regime . . . 36

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Numero della Gazzetta

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18: Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati 29

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 gennaio 1946, n. 19: Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716, riguardante la facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo 39

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1946: Aumento del venti per cento dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 722, dal 1° gennaio 1946 49

Esportazioni ed esportazioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 gennaio 1946, n. 9: Estensione delle norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, alle operazioni diverse dalle importazioni e dalle esportazioni di merci 31

Imposte e tasse.

Avviso alle Amministrazioni comunali riguardante la imposta sull'entrata sulle forniture per il razionamento dei consumi (stampati, carta, cancelleria e mobili) 28

Decreto Ministeriale 1° gennaio 1946: Aumento della misura dei diritti erariali sugli apparecchi d'accensione 42

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31: Proroga del termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946 56

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1946: Addizionale sugli aggi esattoriali per l'anno 1946 50

IMPOSTE DI CONSUMO. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1946: Cessazione di appalti delle imposte di consumo 49

Indennità. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Infortuni sul lavoro.

Decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877: Disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni 34

Istituti.

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946: Cessazione

Numero della Gazzetta

Ricostituzione del Consiglio generale dell'Istituto di previdenza e di assistenza dei dirigenti di aziende industriali 34

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Bollettino mensile di statistica - Febbraio 1946 (Fascicolo n. 2) (*Supplemento*) 49

ISTITUTO DI EMISSIONE. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1946: Entrata in applicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1946 per la parte riguardante i nuovi depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito . . . 39

ISTITUTO VITTORIO EMANUELE III PER I DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DI REGGIO CALABRIA. — Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1945, n. 878: Collocamento fuori ruolo di due funzionari della Direzione generale del tesoro da destinarsi presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria . . . 35

Istruzione pubblica. — Vedi anche: « Diplomi di laurea ».

Diffida per annullamento di diploma di abilitazione 29

Latte e derivati.

Decreto Commissariale 12 febbraio 1946: Provvedimento nel settore lattiero-caseario 42

Liste nere — Vedi: « Proclaimed Lists e Statutory Lists ».

Lotterie, lotto, tombole, ecc.

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1946: Autorizzazione a concedere lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza 41

Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili ».

Marina militare.

Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945: Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla Cassa sottufficiali della Regia marina . . . 31

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 34

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 35

Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 43

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890: Limitazioni al matrimonio dei sottufficiali di carriera e del personale volontario della Regia marina, nonchè dei sottufficiali e militari di truppa con vincoli di carriera in servizio della Regia aeronautica 45

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo 39
Decreto Ministeriale 15 gennaio 1946: Aumento del venti per cento dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 722, dal 1° gennaio 1946 49

Esportazioni ed esportazioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 gennaio 1946, n. 9: Estensione delle norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, alle operazioni diverse dalle importazioni e dalle esportazioni di merci 31

Imposte e tasse.

Avviso alle Amministrazioni comunali riguardante la imposta sull'entrata sulle forniture per il razionamento dei consumi (stampati, carta, cancelleria e mobili) 28
Decreto Ministeriale 1° gennaio 1946: Aumento della misura dei diritti erariali sugli apparecchi d'accensione 42
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31: Proroga del termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946 36
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1946: Addizionale sugli aggi esattoriali per l'anno 1946 50
IMPOSTE DI CONSUMO. — Decreto Ministeriale 22 febbraio 1946: Cessazione di appalti delle imposte di consumo 49

Indennità. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Infortuni sul lavoro.

Decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877: Disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni 34

Istituti.

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946: Cessazione dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura in Bologna e ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto stesso 33
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 883: Erezione in ente morale dell'Istituto Prati, con sede in Forlì 37
ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI. — Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina 38
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina 38
Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari . . . 46
ISTITUTI DI PREVIDENZA. — Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto di previdenza e di assistenza dei dirigenti di aziende industriali 34
NEGOZIATI DAL TERREMOTO DI REGGIO CALABRIA. — Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1945, n. 878: Collocamento fuori ruolo di due funzionari della Direzione generale del tesoro da destinarsi presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria 35

Istruzione pubblica. — Vedi anche: « Diplomi di laurea ».

Diffida per annullamento di diploma di abilitazione 29

Latte e derivati.

Decreto Commissariale 12 febbraio 1946: Provvedimento nel settore lattiero-caseario 42

Liste nere. — Vedi: « Proclaimed Lists e Statutory Lists ».

Lotterie, lotto, tombole, ecc.

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1946: Autorizzazione a concedere lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza 41

Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili ».

Marina militare.

Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945: Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla Cassa sottufficiali della Regia marina . . . 31
Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 34
Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 35
Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 43
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890: Limitazioni al matrimonio dei sottufficiali di carriera e del personale volontario della Regia marina, nonchè dei sottufficiali e militari di truppa con vincoli di carriera in servizio della Regia aeronautica 45
Decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894: Ricostruzione delle carriere dei militari della Regia marina reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento 47

Matrimonio. — Vedi: « Marina militare ».

Melasso. — Vedi « Zucchero ».

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA. — Decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879: Istituzione, presso il Ministero dell'Africa Italiana, della Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa Italiana 35

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO. — Decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 42: Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero	32
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 22: Devoluzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo	40
Monti di credito su pegno.	
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella	33
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Sacile	34
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Belluno	36
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Salerno	36
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Salerno	36
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Macerata	36
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera)	41
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera)	41
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca	42
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Pesaro	42
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Pesaro	42
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Belluno	42
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovigo	43
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Rovigo	43
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta	43
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta	43
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani)	43
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore	43
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Asola	44
Revoca di accreditamento di notaio	42
Cessazione di notai dall'esercizio	44
Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».	
Olii.	
Provvedimento relativo al prezzo di uscita dagli ammassi degli olii di pressione, al prezzo degli olii rettificati e al compenso per la distribuzione degli olii commestibili da valere per la campagna 1945-46	44
Opera Nazionale Assistenza all'Italia redenta.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° novembre 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale assistenza all'Italia redenta, con sede in Roma	33
Opere pubbliche.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 870: Proroga del termine per la ultimazione degli impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna	32
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26: Modificazione all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche	45
Parrocchie.	
Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 882: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Cianciobello di Licata (Agrigento)	37
Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 885: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in frazione Marzamemi del comune di Pachino (Siracusa)	41
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 886: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in località omonima del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	41
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 887: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Defendente, in frazione Noche del comune di Vinchio (Asti)	41
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 888: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Bartolomeo e Dalmazzo, in frazione Dalmazzi del comune di Sant'Albano Stura (Cuneo)	42
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 889: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in Messina	42
Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 24: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, in località Oreto, del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	43
Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 25: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Deserto, in località	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella . . . 35
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Sacile . . . 36
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Belluno . . . 36
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Salerno . . . 36
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Salerno . . . 36
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Macerata . . . 40
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ferradina (Matera) . . . 41
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Ferradina (Matera) . . . 41
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca . . . 42
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Pesaro . . . 42
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Pesaro . . . 42
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Belluno . . . 43
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovigo . . . 43
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Rovigo . . . 43
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta . . . 43
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta . . . 43
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) . . . 43
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore . . . 44
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra . . . 44

Motopescherecci. — Vedi: « Carburanti ».

Mutui. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Mutilati e invalidi di guerra. — Vedi: « Associazioni ».

Naviglio. — Vedi: « Marina militare ».

Notariato.

Trasferimento di notaio . . . 27
Assegnazioni temporanee di notai in esercizio . . . 27
Trasferimento di notai . . . 42

Opera Nazionale Assistenza all'Italia redenta.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° novembre 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale assistenza all'Italia redenta, con sede in Roma . . . 33

Opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 870: Proroga del termine per la ultimazione degli impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna . . . 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26: Modificazione all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche . . . 45

Parrocchie.

Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 882: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Campobello di Licata (Agrigento) . . . 37
Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 885: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in frazione Marzamemi del comune di Pachino (Siracusa) . . . 41
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 886: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in località omonima del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . 41
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 887: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Defendente, in frazione Noche del comune di Vinchio (Asti) . . . 41
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 888: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Bortolomeo e Dalmazzo, in frazione Dalmazzi del comune di Sant'Albano Stura (Cuneo) . . . 42
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 889: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in Messina . . . 42
Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 24: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, in località Oreto, del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . 43
Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 25: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in località Poggio Reale del comune di Napoli . . . 43

Passaporti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 808: Aumento della tassa speciale sui passaporti per Paesi transoceanici . . . 39

Pensioni ed assegni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 14: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Marcello Soleri . . . 34
Decreto legislativo Luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 98: Concessione di un assegno temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi . . . 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

Periti agrari.

Decreto Ministeriale 1° novembre 1945: Disposizioni transitorie per il conferimento del titolo di perito agrario 42

Pesca.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1945: Cessazione dalla carica del commissario straordinario del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana e nomina del presidente del Consorzio stesso 27

Decreto Ministeriale 19 novembre 1945: Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago di Piediluco (Terni) 29

Decreto Ministeriale 20 novembre 1945: Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno 34

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 6 novembre 1944 relativo alla Fondazione assistenza e riforniments per la pesca 36

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1945: Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno 43

Piani regolatori.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1946: Ripristino della funzione consultiva della Commissione istituita per l'esame particolareggiato del piano regolatore di Roma 1

Porti ed enti portuali. — Vedi anche: « Assegni familiari ».

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1946: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale « Monte Econo » di Licata 28

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1946: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Gela 28

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Carte valori postali ».

Decreto Ministeriale 11 gennaio 1946: Prezzo di vendita ai correntisti degli stampati del servizio dei conti correnti postali 33

Decreto Ministeriale 21 gennaio 1946: Estensione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane di Genova, Milano e Torino 45

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi: « Ministeri ».

Prestiti nazionali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 43: Emissione del « Prestito della Ricostruzione - Rendita 5 per cento » 50

Previdenza. — Vedi: « Istituti di previdenza ».

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 37 del 24 gennaio 1946 riguardante i prezzi dell'anidride arsenosa, lastre di vetro, sapone, rottami di ferro e di acciaio, rottami di ghisa e rottami non ferrosi . . . 27

Numero della Gazzetta

Riassunto del provvedimento prezzi n. 39 del 7 febbraio 1946 riguardante i prezzi del solfato ammonico e del carburo di calcio 38

Proclaimed Lists e Statutory Lists.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1946: Modificazioni alle « Proclaimed Lists e Statutory Lists » delle Nazioni Unite di cui è stata disposta l'adozione col proprio decreto 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 132 del 3 novembre 1945 (*Supplemento*) 29

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Pubblica Sicurezza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 33: Nomina di sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al grado di sottotenente . 48

Ragioneria generale dello Stato. — Vedi: « Ministeri (Finanze) ».

Reddito agrario e dominicale. — Vedi: « Catasto ».

Reduci. — Vedi anche: « Pensioni ed assegni » e « Università ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27: Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private 45

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 21 gennaio 1946: Sessione ordinaria di aprile 1946, per la nomina a revisori dei conti 28

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . 33

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . 28

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . 50

Rettifiche d'intestazione. — Vedi: « Debito pubblico ».

Ricchezza mobile. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Ricompense al valor militare.

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare 36

Idem 37

Idem 40

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945: Annullamento del R. decreto 7 novembre 1942, riguardante ricompense al valor militare 47

Riso.

Provvedimento relativo al prezzo del riso lavorato, al dato di macinazione e al dato di gastificazione da valere nelle provincie dell'Italia settentrionale . 30

Sanità pubblica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lago Trasimeno 31
Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 6 novembre 1945 relativo alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . 31
Decreto Ministeriale 15 ottobre 1945: Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno 31

Piani regolatori.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1946: Ripristino della funzione consultiva della Commissione istituita per l'esame particolareggiato del piano regolatore di Roma 28

Porti ed enti portuali. — Vedi anche: « Assegni familiari ».

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1946: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale « Monte Econmo » di Licata 28
Decreto Ministeriale 15 gennaio 1946: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Gela 28

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Carte valori postali ».

Decreto Ministeriale 11 gennaio 1946: Prezzo di vendita ai correntisti degli stampati del servizio dei conti correnti postali 33
Decreto Ministeriale 21 gennaio 1946: Estensione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane di Genova, Milano e Torino . . . 45

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi: « Ministeri ».

Prestiti nazionali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 43: Emissione del « Prestito della Ricostruzione - Rendita 5 per cento » 36

Previdenza. — Vedi: « Istituti di previdenza ».

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 37 del 24 gennaio 1946 riguardante i prezzi dell'anidride arsenicosa, lustro di vetro, sapone, rottami di ferro e di acciaio, rottami di ghisa e rottami non ferrosi . . . 43
Riassunto del provvedimento prezzi n. 33 del 4 dicembre 1945 riguardante il prezzo dei manufatti di canapa 38
Riassunto del provvedimento prezzi n. 36 del 7 gennaio 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi 38
Riassunto del provvedimento prezzi n. 38 del 1° febbraio 1946, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi 38
Decreto Ministeriale 2 febbraio 1946: Fissazione del prezzo delle barbabietole da zucchero di produzione 1946 38
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Norme per la fissazione dei prezzi di vendita delle merci in esportazione 38
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 33: Nomina di sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al grado di sottotenente . 48

Ragioneria generale dello Stato. — Vedi: « Ministeri (Finanze) ».

Reddito agrario e dominicale. — Vedi: « Catasto ».

Reduci. — Vedi anche: « Pensioni ed assegni » e « Università ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27: Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private 47

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 21 gennaio 1946: Sessione ordinaria di aprile 1946, per la nomina a revisori dei conti 23
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . 38
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . 50

Rettifiche d'intestazione. — Vedi: « Debito pubblico ».

Ricchezza mobile. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Ricompense al valor militare.

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare 36
Idem 37
Idem 40
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945: Annullamento del R. decreto 7 novembre 1942, riguardante ricompense al valor militare 47

Riso.

Provvedimento relativo al prezzo del riso lavorato, al dato di macinazione e al dato di pastificazione da valere nelle provincie dell'Italia settentrionale . 30

Sanità pubblica.

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945: Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia 29
Bollettino bimensile del bestiame n. 18 dal 16 al 30 settembre 1945 35
Bollettino bimensile del bestiame n. 19 dal 1° al 15 ottobre 1945 38
Bollettino bimensile del bestiame n. 20 45

Segretari comunali.

Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 884: Aumento del diritto fisso a favore dei segretari comunali per il rilascio dei bollettini di compravendita del bestiame 40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Numero della Gazzetta
Servizi pubblici. — Vedi: « Prezzi ».	
Seta.	
Decreto Ministeriale 24 febbraio 1946: Determinazione dei tipi e delle qualità dei seme bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1947	50
Sicurezza pubblica. — Vedi: « Concorsi ».	
Società. — Vedi anche: « Cooperative ».	
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1946: Messa in liquidazione della Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi », con sede in Roma, e nomina del liquidatore	43
SOCIETÀ EDITRICI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 1946: Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona	27
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1946: Proroga della gestione commissariale della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona	38
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1946: Proroga della gestione commissariale della società editrice del giornale « Gazzetta dell'Emilia » di Modena	57
Tabacchi. — Vedi: « Società ».	
Terreni. — Vedi: « Catasto, ecc. ».	
Terremoti. — Vedi anche: « Istituti ».	
Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945: Nomina di un membro effettivo del Collegio speciale di secondo grado, con sede in Messina	48
Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945: Composizione del Collegio arbitrale di primo grado sedente in Reggio Calabria	50
Trattati e convenzioni internazionali.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 31: Approvazione dell'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.	40
Tribunali militari. — Vedi: « Guerra ».	
Uffici giudiziari.	
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Ferrara	46
Università.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 8: Trasferimento dei professori universitari per l'anno accademico 1945-46	46
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 859: Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione	29
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 861: Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione	30
Revoca del trasferimento di professori della Regia università di Firenze	32
Revoca di trasferimento di professore della Regia università di Bologna	36
Decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893: Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci ed assimilati	37
U.N.R.R.A. — Vedi: « Trattati e convenzioni internazionali ».	
Zucchero. — Vedi anche: « Prezzi ».	
Alto Commissariato per l'alimentazione: Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e dei melassi di produzione nazionale 1945-46	46

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1945 e di quelli del 1946 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 28 febbraio 1946

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Società. — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1946: Messa in liquidazione della Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi », con sede in Roma, e nomina del liquidatore 43

SOCIETA' EDITRICI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 1946: Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona 27

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1946: Proroga della gestione commissariale della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona 38

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1946: Proroga della gestione commissariale della Società editrice del giornale « Gazzetta dell'Emilia » di Modena 47

Tabacchi. — Vedi: « Società ».

Terreni. — Vedi: « Catasto, ecc. ».

Terremoti. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945: Nomina di un membro effettivo del Collegio speciale di secondo grado, con sede in Messina 38

Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945: Composizione del Collegio arbitrale di primo grado sedente in Reggio Calabria 50

Uffici giudiziari.

Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Ferrara . . 46

Università.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 8: Trasferimento dei professori universitari per l'anno accademico 1945-46 26

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 859: Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione 29

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 861: Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione 30

Revoca del trasferimento di professori della Regia università di Firenze 32

Revoca di trasferimento di professore della Regia università di Bologna 35

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 86: Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci od assimilati . . . 47

U.N.R.R.A. — Vedi: « Trattati e convenzioni internazionali ».

Zucchero. — Vedi anche: « Prezzi ».

Alto Commissariato per l'alimentazione: Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1945-46 50

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1945 e di quelli del 1946 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 28 febbraio 1946

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1945		866	32	879	35	892	46	**Raccolta 1946**		18	30	31	46
		867	32	880	36	893	47			19	39	32	47
		868	32	881	36	894	47			20	40	33	48
856	27	869	32	882	37	895	48	8	28	21	40	34	49
857	28	870	32	883	37	896	48	9	31	22	40	35	49
858	28	871	33	884	40	897	48	10	31	23	41	36	49
859	29	872	33	885	41	898	49	11	32	24	43	37	50
860	29	873	33	886	41	899	49	12	32	25	43	38	50
861	30	874	33	887	41	900	50	13	33	26	45	39	50
862	31	875	33	888	42	—	—	14	34	27	45	40	50
863	31	876	33	889	42	—	—	15	34	28	45	41	50
864	32	877	34	890	45	—	—	16	38	29	46	42	50
865	32	878	35	891	45	—	—	17	38	30	46	43	50

(2102230) Roma, 1946 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

27 MAY 1946

Conto corrente con Posta

Anno 87° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 25 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 336.

Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . . Pag. 1138

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 337.

Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici. Pag. 1140

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 338.

Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiate

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 341.

Indennità di carica ai consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al segretario del Consiglio stesso . . . . . Pag. 1143

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1946, n. 342.

Approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima trasporti interurbani (S.A.T.I.) per la proroga della concessione della tramvia Udine-S. Daniele, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra . . . . . Pag. 1144

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1946

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Il Giornale d'Italia». Pag. 1144

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946. . . . . . Pag. 1145

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 336.

Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 5 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . . Pag. 1138

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 337.

Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici. Pag. 1140

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 338.

Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiate da circostanze dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 1141

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 339.

Norme e premi per il conferimento ai « Granai del popolo » di alcuni cereali . . . . . Pag. 1142

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 340.

Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, contenente norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli . . . . . Pag. 1143

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 341.

Indennità di carica ai consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al segretario del Consiglio stesso . . . . . Pag. 1143

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1946, n. 342.

Approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima trasporti interurbani (S.A.T.I.) per la proroga della concessione della tramvia Udine-S. Daniele, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra . . . . . Pag. 1144

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1946

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia ». Pag. 1144

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946 . . . . . Pag. 1145

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti . Pag. 1145

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti . Pag. 1145

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. Pag. 1146

9119

2125

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.
Apertura di agenzie di città del Banco Ambrosiano in Milano e Torino . . . . . Pag. 1146

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Savona . Pag. 1146

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.
Convalida di provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana. Pag. 1146

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.
Nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna . . . . . Pag. 1147

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio della Valle di Aosta:

Riunione della frazione La Plantaz, del comune di Quart, al comune di Nus . . . . . Pag. 1147

Ricostituzione dei comuni di Champdepraz e Emarèse. Pag. 1147

Ricostituzione dei comuni di Saint Denis e di Verrayes. Pag. 1148

Ricostituzione del comune di Fenis . . . . Pag. 1148

Ricostituzione dei comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean . . . . . Pag. 1149

Ministero dell'interno:

Concessione di mutuo al comune di Prato (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1149

Concessione di mutuo al comune di Montespertoli (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945 . . . Pag. 1149

Concessione di mutuo al comune di Crotone (Catanzaro) per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1149

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termoelettrica prodotta nell'Italia settentrionale, le tariffe di sbarco nei porti e il prezzo delle trattrici americane. Pag. 1149

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1150

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 336.

Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, modificato dal R. decreto 25 novembre 1937, n. 2719;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che reca le tabelle del personale con contratto a termine e le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 999, e alla legge 18 aprile 1940, n. 288;

Vista la legge 18 aprile 1940, n. 288;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 321 del 2 giugno 1945, concernente il collocamento in ruolo del personale ausiliario delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni dei sottoindicati articoli del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, sono modificate o integrate come segue:

Art. 1. — Si aggiunge il seguente comma:

« Sono tuttavia mantenuti temporaneamente in servizio, come tali, gli ausiliari che, in applicazione del seguente art. 3, non conseguano la nomina in ruolo ».

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« Gli impiegati ausiliari fanno passaggio — secondo le mansioni esercitate — nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana. Pag. 1146

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna . . . . . Pag. 1147

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio della Valle di Aosta:

Riunione della frazione La Plantaz, del comune di Quart, al comune di Nus . . . . . Pag. 1147

Ricostituzione dei comuni di Champdepraz e Emarèse. Pag. 1147

Ricostituzione dei comuni di Saint Denis e di Verrayes. Pag. 1148

Ricostituzione del comune di Fenis . . . . Pag. 1148

Ricostituzione dei comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean . . . . . Pag. 1149

Ministero dell'interno:

Concessione di mutuo al comune di Prato (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1149

Concessione di mutuo al comune di Montespertoli (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945 . . . Pag. 1149

Concessione di mutuo al comune di Crotone (Catanzaro) per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1149

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termoelettrica prodotta nell'Italia settentrionale, le tariffe di sbarco nei porti e il prezzo delle trattrici americane. Pag. 1149

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1150

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1150

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1151

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 25 MAGGIO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1945, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(1456)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1753;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, modificato dal R. decreto 25 novembre 1937, n. 2719;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che reca le tabelle del personale con contratto a termine e le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 999, e alla legge 18 aprile 1940, n. 288;

Vista la legge 18 aprile 1940, n. 288;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 321 del 2 giugno 1945, concernente il collocamento in ruolo del personale ausiliario delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni dei sottoindicati articoli del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, sono modificate o integrate come segue:

Art. 1. — Si aggiunge il seguente comma:

« Sono tuttavia mantenuti temporaneamente in servizio, come tali, gli ausiliari che, in applicazione del seguente art. 3, non consegnano la nomina in ruolo ».

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« Gli impiegati ausiliari fanno passaggio — secondo le mansioni esercitate — nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria e sono inquadrati nei gradi 11°, 12° o 13°, rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 20 e di 8 anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2ª classe, di 1° commesso o di commesso, rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di 1° commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rispettivamente i suddetti limiti di 20 e di 8 anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di 8 e 20 anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente, in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perchè chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo aver superato la prova orale di concorsi già espletati o non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi 6 e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio il periodo di tempo decorrente dalla data in cui avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova.

Art. 3. — Il 2° comma è modificato come segue:

« Contro la esclusione prevista dai punti 2) e 3) gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

Il periodo di servizio prestato nella qualità di impiegato o di agente subalterno ausiliario da coloro che hanno ottenuto il collocamento in ruolo ai sensi del decreto citato nell'articolo precedente, è valutato per intero agli effetti della pensione.

In corrispettivo della valutazione di cui al precedente comma, l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici concorda all'Amministrazione delle

Tale contributo, ove non sia pagato in unica soluzione, verrà recuperato al massimo in un quadriennio sul trattamento di attività o, eventualmente, su quello di quiescenza, diretto o di riversibilità, complessivamente spettante.

Gli ausiliari già passati nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ottenere, alle stesse condizioni di cui sopra, la valutazione per intero del servizio da ausiliario agli effetti della pensione, debbono versare all'Amministrazione stessa quanto hanno liquidato dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici.

Art. 3.

L'art. 10 della legge 18 aprile 1940, n. 288, va inteso nel senso che i benefici contemplati si applicano, oltre che al personale di gruppo C di cui alla tabella n. 2 allegata alla stessa legge, anche al personale di 3ª categoria di cui alla tabella n. 3 della legge medesima, che nominato in ruolo ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, provenga dal personale per il quale era prevista la nomina in ruolo dall'art. 99 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

I benefici stessi sono applicabili al personale il quale trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 96 e 99 del citato Regio decreto-legge n. 1858, abbia conseguito la sistemazione in pianta stabile posteriormente al Regio decreto legge n. 2028, di cui sopra.

Art. 4.

Il personale femminile non di ruolo, attualmente in servizio con qualifica di avventizio, diurnista o cottimista, che a suo tempo venne licenziato a norme del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, perchè coniugato, e che al momento del licenziamento aveva titolo alla nomina in pianta stabile in base al R. decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1858, viene sistemato nel ruolo di gruppo C considerandolo in qualità di ausiliario dalla data di riassunzione in servizio agli effetti dell'applicazione del decreto menzionato nell'art. 1 del presente provvedimento legislativo.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 321.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stesso, è conservata a titolo [illegible] riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di 8 e 20 anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente, in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perchè chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo aver superato la prova orale di concorsi già espletati o non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi 6 e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio il periodo di tempo decorrente dalla data in cui avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova.

Art. 3. — Il 2° comma è modificato come segue:

« Contro la esclusione prevista dai punti 2) e 3) gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

Il periodo di servizio prestato nella qualità di impiegato o di agente subalterno ausiliario da coloro che hanno ottenuto il collocamento in ruolo ai sensi del decreto citato nell'articolo precedente, è valutato per intero agli effetti della pensione.

In corrispettivo della valutazione di cui al precedente comma, l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, verserà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'ammontare della riserva matematica complessiva della gestione assicurativa del personale ausiliario valutata alla data del collocamento in ruolo, data dalla quale viene ad estinguersi ogni obbligazione dell'Istituto suddetto verso il personale ausiliario.

Inoltre il personale che fa passaggio in ruolo sarà tenuto a versare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo pari al 3% sullo stipendio attribuito all'atto del collocamento in ruolo per quanti sono gli anni di servizio in qualità di ausiliario, che vengono riconosciuti ai fini della pensione.

Art. 3.

L'art. 10 della legge 18 aprile 1940, n. 288, va inteso nel senso che i benefici contemplati si applicano, oltrechè al personale di gruppo C di cui alla tabella n. 2 allegata alla stessa legge, anche al personale di 3ª categoria di cui alla tabella n. 3 della legge medesima, che nominato in ruolo ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, provenga dal personale per il quale era prevista la nomina in ruolo dall'art. 99 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

I benefici stessi sono applicabili al personale il quale trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 98 e 99 del citato Regio decreto-legge n. 1858, abbia conseguito la sistemazione in pianta stabile posteriormente al Regio decreto legge n. 2028, di cui sopra.

Art. 4.

Il personale femminile non di ruolo, attualmente in servizio con qualifica di avventizio, diurnista o cottimista, che a suo tempo venne licenziato a norme del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, perchè coniugato, e che al momento del licenziamento aveva titolo alla nomina in pianta stabile in base al R. decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1858, viene sistemato nel ruolo di gruppo C considerandolo in qualità di ausiliario dalla data di riassunzione in servizio agli effetti dell'applicazione del decreto menzionato nell'art. 1 del presente provvedimento legislativo.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 321.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 86. — FRASCA

2 | 2 9 |
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 337.

Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 28 giugno 1885, n. 3200;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Riconosciuta la necessità di adeguare al maggior costo dei materiali e della mano d'opera i canoni di manutenzione e di uso delle linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1945 i canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Dalla stessa data ogni altro canone relativo agli oggetti di cui al precedente articolo, comunque stabilito e non contemplato nella tabella di cui all'articolo stesso, si intende maggiorato nella misura del 300%.

Art. 3.

Per le società telefoniche concessionarie di zona, i canoni riportati nell'annessa tabella si applicano per le linee telegrafiche e telefoniche posate dopo il 1° luglio 1925.

Per quanto riguarda le linee posate anteriormente a tale data e cedute con convenzione, la misura dei canoni sarà stabilita con separato provvedimento.

Art. 4.

Per tutti i circuiti dell'Azienda per i servizi telefonici si applicano i canoni risultanti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in data odierna.

Art. 5.

Per le linee telegrafiche e telefoniche di proprietà dei Telegrafi, utilizzate da terzi, i canoni di fitto sono stabiliti nella misura di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in data odierna.

Art. 6.

Per le linee telegrafiche e telefoniche di proprietà di terzi, utilizzate dai Telegrafi, i canoni di fitto sono stabiliti nella misura di cui alla convenzione approvata con R. decreto 4 aprile 1941, n. 1, tra il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale dei telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

Art. 7.

I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200, sono elevati, rispettivamente, a L. 40 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a L. 80 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 88. — FRASCA

Tabella dei canoni

CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI

1. Per ogni km. di palificazione di proprietà di terzi	L. 1.200
2. Per ogni km. di filo posato su palificazioni di proprietà di terzi	» 80
3. Per ogni km. di filo posato su palificazione dei Telegrafi	» 400

CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI CORDA E GANCI PORTACAVI AEREI

4. Per ogni km. di sostegni, corda e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi	L. 1.480
5. Per ogni km. di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei Telegrafi	» [illegible]

CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI DI PROPRIETA' DEI TELEGRAFI UTILIZZATI DA TERZI

6. Per ogni km. di palificazione utilizzata esclusivamente dal terzo	L. 1.050
7. Per ogni km. di filo di ferro posato su detta palificazione	» 220
8. Per ogni km. di filo di bronzo posato su detta palificazione	» 280
9. Per ogni km. di filo di ferro posato su palificazione con comunicazioni promiscue	» 540
10. Per ogni km. di filo di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue	» 600
11. Per ogni km. di conduttore in cavo aereo o sotterrato	» 600
12. Per ogni km. di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (1)	» 4.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 391;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità di adeguare al maggior costo dei materiali e della mano d'opera i canoni di manutenzione e di uso delle linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1945 i canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Dalla stessa data ogni altro canone relativo agli oggetti di cui al precedente articolo, comunque stabilito e non contemplato nella tabella di cui all'articolo stesso, si intende maggiorato nella misura del 300%.

Art. 3.

Per le società telefoniche concessionarie di zona, i canoni riportati nell'annessa tabella si applicano per le linee telegrafiche e telefoniche posate dopo il 1° luglio 1925.

Per quanto riguarda le linee posate anteriormente a tale data e cedute con convenzione, la misura dei canoni sarà stabilita con separato provvedimento.

Art. 4.

Per tutti i circuiti dell'Azienda per i servizi telefonici si applicano i canoni risultanti dalla tabella annessa, ridotti della metà,

Art. 5.

Per le società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico si applicano i canoni di cui alla tabella annessa, ridotti di un quarto. Per le Amministrazioni statali i canoni stessi sono ridotti della metà.

Art. 6.

Nulla è variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato, previsti dall'art. 9 della Convenzione stipulata tra l'Amministrazione delle poste e [illegible] e pari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 88. — FRASCA

Tabella dei canoni

CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI

1. Per ogni km. di palificazione di proprietà di terzi	L.	1.200
2. Per ogni km. di filo posato su palificazioni di proprietà di terzi	»	80
3. Per ogni km. di filo posato su palificazione dei Telegrafi	»	400

CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI CORDA E GANCI PORTACAVI AEREI

4. Per ogni km. di sostegni, corda e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi	L.	1.[illegible]80
5. Per ogni km. di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei Telegrafi	»	[illegible]

CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI DI PROPRIETA' DEI TELEGRAFI UTILIZZATI DA TERZI

6. Per ogni km. di palificazione utilizzata esclusivamente dal terzo	L.	1.050
7. Per ogni km. di filo di ferro posato su detta palificazione	»	220
8. Per ogni km. di filo di bronzo posato su detta palificazione	»	280
9. Per ogni km. di filo di ferro posato su palificazione con comunicazioni promiscue	»	510
10. Per ogni km. di filo di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue . . .	»	500
11. Per ogni km. di conduttore in cavo aereo o sotterrato	»	600
12. Per ogni km. di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (1) .	»	4.000
13. Per ogni km. di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (1)	»	2.000

Nota: Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a piè di lista.

---

(1) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CANONI SIMULTANEE

14. Per ogni km. di simultanea telegrafica o telefonica	L.	80

CANONI APPARATI

15. Canoni manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi	L.	5.600
16. Canone d'uso e manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei Telegrafi ceduti a terzi .	»	8.000
17. Canone d'uso e manutenzione apparati Morse di proprietà dei Telegrafi ceduti a terzi . . .	»	720

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 338.

Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiate da circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di ruolo di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate in regime di concessione, sulle quali, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si prevede il ripristino del servizio, possono, a loro richiesta, essere collocati in una speciale posizione di aspettativa, durante la quale ad essi non compete alcun assegno.

Il periodo dell'aspettativa, per il quale non sono dovuti contributi di previdenza e delle altre assicurazioni obbligatorie, non è computabile agli effetti della anzianità di carriera.

Gli agenti che, in seguito alla riattivazione dell'esercizio riassumano servizio, potranno esservi mantenuti oltre i normali limiti per il collocamento in quiescenza, per un periodo di tempo pari alla aspettativa suindicata, limitatamente al quantitativo eccedente quello indispensabile per la custodia degli impianti e del materiale.

Agli esonerati che non abbiano maturato diritto a pensione spetta la liquidazione della indennità di buonuscita di cui ai comma 3° e 6° dello stesso art. 26.

In ogni caso quando l'esercizio sia ripristinato, gli esonerati in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità fisica hanno diritto ad essere riassunti in servizio e reintegrati nella qualifica precedentemente ricoperta, nei limiti delle nuove esigenze dell'esercizio ed in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 9, comma 3°, lettera *a*) ed all'art. 26, comma 4°, del richiamato regolamento.

Art. 3.

Le spese per il personale mantenuto in servizio per la custodia degli impianti e del materiale ai sensi del primo comma del precedente art. 2, sono considerate spese di esercizio ai fini dei sussidi integrativi di cui all'art. 27, lettera *b*) del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121.

Art. 4.

Le somme che saranno corrisposte ai sensi dell'art. 27, lettera *b*) del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, per sussidi integrativi di esercizio, sono ripetibili, con gli interessi, in misura non eccedente il cinque per cento, nel corso della concessione.

La decorrenza, il numero delle annualità, il tasso di interesse, entro il limite indicato nel precedente comma, e le altre condizioni e modalità per il rimborso verranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 316.

L'obbligo dei concessionari di iscrivere annualmente nei propri bilanci le corrispondenti partite di debito decorre dalla data di notifica dei decreti anzidetti.

I concessionari medesimi dovranno, tuttavia, annotare per memoria, nei bilanci di ciascun anno, i sussidi rimborsabili percepiti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 338.

Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiate da circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di ruolo di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate in regime di concessione, sulle quali, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si prevede il ripristino del servizio, possono, a loro richiesta, essere collocati in una speciale posizione di aspettativa, durante la quale ad essi non compete alcun assegno.

Il periodo dell'aspettativa, per il quale non sono dovuti contributi di previdenza e delle altre assicurazioni obbligatorie, non è computabile agli effetti della anzianità di carriera.

Gli agenti che, in seguito alla riattivazione dell'esercizio riassumano servizio, potranno esservi mantenuti oltre i normali limiti per il collocamento in quiescenza, per un periodo di tempo pari alla aspettativa suindicata, qualora ancora in possesso dei prescritti requisiti di idoneità fisica.

Art. 2.

Gli agenti che non presentino la richiesta di collocamento in aspettativa entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto e quelli addetti a linee per le quali, a giudizio del Ministero dei trasporti, non sia possibile il ripristino del servizio, possono essere esonerati in applicazione dell'art. 26, comma 3°, del regolamento allegato al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, lettera *a*) ed all'art. 25, comma 4°, del richiamato regolamento.

Art. 3.

Le spese per il personale mantenuto in servizio per la custodia degli impianti e del materiale ai sensi del primo comma del precedente art. 2, sono considerate spese di esercizio ai fini dei sussidi integrativi di cui all'art. 27, lettera *b*) del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121.

Art. 4.

Le somme che saranno corrisposte ai sensi dell'art. 27, lettera *b*) del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, per sussidi integrativi di esercizio, sono ripetibili, con gli interessi, in misura non eccedente il cinque per cento, nel corso della concessione.

La decorrenza, il numero delle annualità, il tasso di interesse, entro il limite indicato nel precedente comma, e le altre condizioni e modalità per il rimborso verranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 316.

L'obbligo dei concessionari di iscrivere annualmente nei propri bilanci le corrispondenti partite di debito decorre dalla data di notifica dei decreti anzidetti.

I concessionari medesimi dovranno, tuttavia, annotare per memoria, nei bilanci di ciascun anno, i sussidi rimborsabili percepiti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 94. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 339.

Norme e premi per il conferimento ai « Granai del popolo » di alcuni cereali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina, raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945, con il quale vennero determinate, fra l'altro, le quantità di cereali che i produttori potevano trattenere sul raccolto 1945, per le necessità aziendali e familiari;

Ritenuta la necessità di realizzare la consegna ai « Granai del popolo » di ulteriori quantitativi di grano, orzo, segale, granoturco e risone per far fronte al fabbisogno nazionale della corrente campagna;

Considerato altresì che, successivamente alla determinazione delle trattenute di cereali per i fabbisogni familiari ed aziendali, nelle misure attualmente in vigore, si è dovuto procedere, per effetto delle diminuite importazioni, alla decurtazione di fatto della razione dei generi da minestra alla popolazione tesserata, e che ragioni di equità impongono di adeguare le quote trattenute dai produttori agricoli alla nuova situazione del razionamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La trattenuta di q.li 2 di grano (o di corrispondenti quantitativi di altri cereali) consentita sul raccolto 1945 ai produttori elencati sotto il numero 1 della tabella allegata al decreto Ministeriale 28 aprile 1945, viene ridotta a q.li 1,88.

Parimenti viene ridotta da q.li 1,50 a q.li 1,41 la quantità trattenibile dai produttori agricoli, ai quali venne consentita una trattenuta di q.li 1,50 di grano (o di corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Art. 2.

Per i conferimenti dei cereali di cui ai precedenti articoli, che verranno effettuati dai produttori dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono stabiliti i seguenti premi, per quintale, oltre ai prezzi attualmente in vigore per la consegna dei cereali ai « Granai del popolo » nelle provincie rispettive:

grano duro	L.	1600	il quintale
grano tenero	»	1400	» »
orzo vestito	»	1050	» »
segale	»	1250	» »
granoturco	»	900	» »
risone	»	1000	» »

I suddetti premi faranno carico al bilancio dello Stato: di conseguenza i prezzi per la cessione dei cereali dai « Granai del popolo » restano invariati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del presente decreto legislativo possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali e all'Ente nazionale risi, anche in deroga al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 291, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Coloro che non ottemperino al conferimento dei cereali nei termini fissati dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, saranno puniti a termini del R. decreto-legge 22 aprile 1938, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 6.

I premi di cui all'art. 3 del presente decreto si intendono estesi altresì a tutti i conferimenti volontari di cereali che verranno effettuati dai produttori ai « Granai del popolo », dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 1946, sulle quote di grano, granoturco, orzo, segale e fino alla data del 30 giugno 1946 sulle quote di risone trattenute per i fabbisogni familiari ed aziendali.

Sono esclusi dalle corresponsioni dei premi i quantitativi di cereali già vincolati presso i produttori ma non ancora materialmente consegnati ai « Granai del popolo ».

Art. 7.

Il premio di L. 1000 per quintale di risone, di cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

disciplina, raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945, con il quale vennero determinate, fra l'altro, le quantità di cereali che i produttori potevano trattenere sul raccolto 1945, per le necessità aziendali e familiari;

Ritenuta la necessità di realizzare la consegna ai « Granai del popolo » di ulteriori quantitativi di grano, orzo, segale, granoturco e risone per far fronte al fabbisogno nazionale della corrente campagna;

Considerato altresì che, successivamente alla determinazione delle trattenute di cereali per i fabbisogni familiari ed aziendali, nelle misure attualmente in vigore, si è dovuto procedere, per effetto delle diminuite importazioni, alla decurtazione di fatto della razione dei generi da minestra alla popolazione tesserata, e che ragioni di equità impongono di adeguare le quote trattenute dai produttori agricoli alla nuova situazione del razionamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La trattenuta di q.li 2 di grano (o di corrispondenti quantitativi di altri cereali) consentita sul raccolto 1945 ai produttori elencati sotto il numero 1 della tabella allegata al decreto Ministeriale 28 aprile 1945, viene ridotta a q.li 1,88.

Parimenti viene ridotta da q.li 1,50 a q.li 1,41 la quantità trattenibile dai produttori agricoli, ai quali venne consentita una trattenuta di q.li 1,50 di grano (o di corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui all'art. 1, i produttori agricoli devono effettuare, entro e non oltre il 31 maggio p. v., la consegna ai « Granai del popolo »:

di kg. 12 di grano od equivalenti cereali se furono ammessi alla trattenuta di q.li 2 di grano;

di kg. 9 se furono ammessi alla trattenuta ridotta di q.li 1,50.

La consegna dovrà essere effettuata al magazzino di raccolta più vicino e con le modalità stabilite dal decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

risone . . . . . » 1000 » »

I suddetti premi faranno carico al bilancio dello Stato; di conseguenza i prezzi per la cessione dei cereali dai « Granai del popolo » restano invariati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del presente decreto legislativo possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali e all'Ente nazionale risi, anche in deroga al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Coloro che non ottemperino al conferimento dei cereali nei termini fissati dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, saranno puniti a termini del R. decreto-legge 22 aprile 1918, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 6.

I premi di cui all'art. 3 del presente decreto si intendono estesi altresì a tutti i conferimenti volontari di cereali che verranno effettuati dai produttori ai « Granai del popolo », dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 1946, sulle quote di grano, granoturco, orzo, segale e fino alla data del 30 giugno 1946 sulle quote di risone trattenute per i fabbisogni familiari ed aziendali.

Sono esclusi dalle corresponsioni dei premi i quantitativi di cereali già vincolati presso i produttori ma non ancora materialmente consegnati ai « Granai del popolo ».

Art. 7.

Il premio di L. 1000 per quintale di risone, di cui all'art. 3 — sempre a carico del bilancio dello Stato — verrà corrisposto anche per tutti i quantitativi di risone già conferiti o che verranno conferiti entro il 30 giugno 1946 dai produttori, in più dei 25 quintali per ettaro e al netto delle trattenute per usi aziendali e familiari.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 349.

Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, contenente norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Considerato che le limitate possibilità di produzione e di importazione di alcuni prodotti agricoli rendono il sistema di conferimento contingentato stabilito col decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 721, inadeguato a fronteggiare il fabbisogno per la distribuzione alla popolazione non produttrice;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per i conferimenti di alcuni prodotti agricoli, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 111. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 341.

Indennità di carica ai consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al segretario del Consiglio stesso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1561, concernente la indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e al segretario del Consiglio stesso;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, riguardante l'intervento al detto Consiglio del direttore tecnico dell'Azienda telefonica quando siano in trattazione affari telefonici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, sarà corrisposta la indennità annua di lire dieci-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 340.

Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, contenente norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Considerato che le limitate possibilità di produzione e di importazione di alcuni prodotti agricoli rendono il sistema di conferimento contingentato stabilito col decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 721, inadeguato a fronteggiare il fabbisogno per la distribuzione alla popolazione non produttrice;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per i conferimenti di alcuni prodotti agricoli, è abrogato.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione, è autorizzato a determinare, in relazione alle esigenze della alimentazione del Paese, i prodotti agricoli per i quali si renda necessaria la disciplina di vincolo e di conferimento e ad emanare le relative norme.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CORBINO — TOGLIATTI —

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 341.

Indennità di carica ai consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al segretario del Consiglio stesso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1561, concernente la indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e al segretario del Consiglio stesso;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, riguardante l'intervento al detto Consiglio del direttore tecnico dell'Azienda telefonica quando siano in trattazione affari telefonici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, sarà corrisposta la indennità annua di lire diecimila (L. 10.000), se appartenenti al personale dell'Amministrazione dello Stato, e l'indennità annua di lire venticinquemila (L. 25.000), se estranei all'Amministrazione dello Stato e liberi professionisti.

Art. 2.

A tutti i consiglieri componenti il Consiglio di amministrazione, al direttore tecnico dell'Azienda telefonica e al segretario spetta per ogni giornata di adunanza il gettone di presenza stabilito dalle norme in vigore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3.

Ai consiglieri che non risiedono a Roma sarà corrisposta la indennità di trasferta stabilita dalle disposizioni vigenti per i funzionari del grado 4° dell'ordinamento gerarchico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Eguale indennità è dovuta anche per i viaggi che i consiglieri eventualmente dovessero compiere per ragioni del loro ufficio.

Art. 4.

Le suddette indennità e competenze decorrono dalla data di nomina di ciascun consigliere.

Art. 5.

Al segretario del Consiglio di amministrazione sarà corrisposta la indennità annua di lire novemila (L. 9000).

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1945.

La spesa farà carico al capitolo 5 del bilancio per l'esercizio 1945-46 dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi; spesa che si presume ammonti a lire 170.000 (centosettantamila) per l'esercizio 1945-46 e successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 87. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1946, n. 342.

Approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima trasporti interurbani (S.A.T.I.) per la proroga della concessione della tramvia Udine-S. Daniele, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Considerato che con atto 12 aprile 1940, n. 11201, di repertorio notar Cavalieri Alfredo di Udine, la concessionaria ditta ing. Giacomo Cantoni si trasformava nella « Società Anonima Trasporti Interurbani » (S.A.T.I.), con sede in Udine;

Vista l'istanza in data 25 gennaio 1943, con la quale la Società Anonima Trasporti Interurbani chiese che l'esercizio della tramvia fosse protratto fino ad un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra;

Vista la convenzione addizionale all'atto di concessione dell'esercizio della tramvia Udine-S. Daniele, stipulato il 30 agosto 1944 fra il delegato del Governo ed il rappresentante della Società Anonima Trasporti Interurbani;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 30 agosto 1944 fra il delegato del Ministro per le comunicazioni ed il legale rappresentante della Società Anonima Trasporti Interurbani (S.A.T.I.), con sede in Udine, per la proroga della concessione della tramvia Udine-S. Daniele fino ad un anno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1946.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

data di nomina di ciascun consigliere.

Art. 5.

Al segretario del Consiglio di amministrazione sarà corrisposta la indennità annua di lire novemila (L. 9000).

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1945.

La spesa farà carico al capitolo 5 del bilancio per l'esercizio 1945-46 dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi; spesa che si presume ammonti a lire 170.000 (centosettantamila) per l'esercizio 1945-46 e successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 87. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1946, n. 342.

Approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima trasporti interurbani (S.A.T.I.) per la proroga della concessione della tramvia Udine-S. Daniele, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 1126, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 18 aprile 1925 per la concessione al sig. Giacomo Cantoni dell'esercizio della tramvia a vapore da Udine a S. Daniele, per anni 18 a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visto il R. decreto legge 26 giugno 1927, n. 1570;

[illegible] interurbani;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato [redacted] i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 30 agosto 1944 fra il delegato del Ministro per le comunicazioni ed il legale rappresentante della Società Anonima Trasporti Interurbani (S.A.T.I.), con sede in Udine, per la proroga della concessione della tramvia Udine-S. Daniele fino ad un anno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1946 [redacted]

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1946.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 1944 con cui l'avv. Nicola Catalano fu nominato per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia »;

Vista la lettera di dimissioni presentata dall'avvocato Nicola Catalano in data 1° aprile 1946;

Ritenuto di accogliere le dimissioni suddette, provvedendo nello stesso tempo alla nomina di un nuovo commissario;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano cessa dall'incarico di commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia » ed, in sua sostituzione, viene nominato il dott. Gaspare Pignatelli.

Art. 2.

Il dott. Gaspare Pignatelli eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e ne sono stati determinati i compiti, gli organi e i mezzi occorrenti per il funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 marzo 1946, n. 3929;

Visto l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gen-

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 è ricostituito come segue:

Presidente: Flores dott. Fernando;

Membri: Coccia scult. Francesco; Marchi arch. Mario; Brozzi scult. Renato; Eroli pitt. Pio, in rappresentanza delle associazioni sindacali delle belle arti; Sanetta dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 dello statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e ne sono stati determinati i compiti, gli organi e i mezzi occorrenti per il funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 marzo 1946, n. 3929;

Visto l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1945, è composto come segue:

comm. dott. Enrico Lubrano - in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

comm. dott. Carlo Spagnoli - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

comm. Pierino Bellora - in rappresentanza degli industriali cotonieri;

comm. dott. Silvio Bocconi - delegato al riscontro in rappresentanza della Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1389)

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 è ricostituito come segue:

Presidente: Flores dott. Fernando;

Membri: Coccia scult. Francesco; Marchi arch. Mario; Brozzi scult. Renato; Eroli pitt. Pio, in rappresentanza delle associazioni sindacali delle belle arti; Saucetta dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 dello statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per l'anno 1946 è ricostituito come segue:

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: membro effettivo Roselli dott. Ferdinando; membro supplente Gasparri dott. Carlo;

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali delle belle arti: membri effettivi Bertoletti pitt. Nino; Matteoda rag. Giovanni; membro supplente Capogrossi pitt. Giuseppe.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1383)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) Tariffa 18-E relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 10 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Apertura di agenzie di città del Banco Ambrosiano in Milano e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 633, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Savona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Giambattista Pera è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha, inoltre, partecipato alla formazione del suo capitale;

Veduto l'art. 8 del citato decreto legislativo Luogo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nato 1925, n. 68, [illegible]
1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) Tariffa 18-E relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 10 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Apertura di agenzie di città del Banco Ambrosiano in Milano e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad istituire proprie agenzie di città in Milano, via Imbonati - angolo via Brivio - ed in Torino, corso Giulio Cesare - angolo corso Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1378)

ricostituzione delle Ca[illegible]
agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Giambattista Pera è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha, inoltre, partecipato alla formazione del suo capitale;

Veduto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Veduta la deliberazione adottata dal Collegio commissariale della Banca nazionale del lavoro in data 8 aprile 1946, con il quale si è chiesta la convalida di numerosi provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti viene giustificata col fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, quindi, è stata estranea ad essi ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti che il commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana ebbe ad adottare circa la nomina e la carriera del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate e che risultano elencati nella deliberazione del Collegio commissariale dell'istituto in data 8 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1946

Il Ministro: COMBINO

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Decreta:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Riunione della frazione La Plantaz, del comune di Quart, al comune di Nus

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, con cui la frazione La Plantaz, del comune di Nus, fu aggregata al comune di Quart;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

La frazione La Plantaz, aggregata con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Quart, è nuovamente riunita al comune di Nus, con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Nus e di Quart, in dipendenza dell'aggregazione della frazione La Plantaz al comune di Nus; o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Contro i decreti di cui all'art. 2 è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1400)

Ricostituzione dei comuni di Champdepraz e Emarèse

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 667;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

repubblica sociale italiana ebbe ad adottare circa la nomina e la carriera del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate e che risultano elencati nella deliberazione del Collegio commissariale dell'istituto in data 8 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo e il rag. Igino Santucci sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1393)

La Plantaz, del comune di Nus, fu aggregata al comune di Quart;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

La frazione La Plantaz, aggregata con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2115, al comune di Quart, è nuovamente riunita al comune di Nus, con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Nus e di Quart, in dipendenza dell'aggregazione della frazione La Plantaz al comune di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Contro i decreti di cui all'art. 2 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1460)

Ricostituzione dei comuni di Champdepraz e Emarèse

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 667;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Champdepraz e Emarèse, aggregati con R. decreto 15 marzo 1928, n. 667, al comune di Montjovet, sono ricostituiti con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Champdepraz e Emarèse e di Montjovet, o, in caso di dissenso, i progetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Montjovet, passa alle dipendenze del comune di Montjovet e dei nuovi comuni di Champdepraz e di Emarèse, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Champdepraz e di Emarèse e del comune di Montjovet, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1399)

Ricostituzione dei comuni di Saint Denis e di Verrayes

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066;

Visto l'art. 1° del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Saint Denis e di Verrayes, aggregati con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066, al comune di Chambave, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Saint Denis e di Verrayes e del comune di Chambave, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1396)

Ricostituzione del comune di Fenis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134;

Visto l'art. 1° del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Fenis, aggregato con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Nus, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fenis e di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Nus, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Fenis e di Nus, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Champdepraz e di Emarèse e del comune di Montjovet, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1399)

Ricostituzione dei comuni di Saint Denis e di Verrayes

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Saint Denis e di Verrayes, aggregati con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066, al comune di Chambave, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Saint Denis e di Verrayes e il comune di Chambave, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Chambave, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Saint Denis e di Verrayes e del comune di Chambave, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Saint Denis e del comune di Chambave, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1395)

Ricostituzione del comune di Fenis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Fenis, aggregato con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Nus, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fenis e di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Nus, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Fenis e di Nus, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Fenis e del comune di Nus, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1396)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

Ricostituzione dei comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1196;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, riuniti con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1196, in un unico Comune denominato Gressoney, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Gressoney, passa alle dipendenze dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per cessione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1397)

Concessione di mutuo al comune di Montespertoli (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montespertoli (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1386)

Concessione di mutuo al comune di Crotone (Catanzaro) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Crotone (provincia di Catanzaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1387)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia settentrionale, le tariffe di sbarco nei porti e il prezzo delle trattrici americane.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, ha disposto quanto appresso:

SOVRAPREZZO TEMPORANEO PER L'ENERGIA TERMO-ELETTRICA PRODOTTA NELL'ITALIA SETTENTRIONALE.

1. — In relazione alla produzione di energia termica disposta dalle competenti autorità, è stata consentita l'applicazione di un sovraprezzo temporaneo nei confronti degli utenti di energia elettrica per qualsiasi uso nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie e dell'Emilia sulle bollette e fatture dei mesi di dicembre 1945, gennaio e febbraio 1946, nella seguente misura:

cent. 30 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente i 15.000 Kwh mensili;

cent. 15 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i 15.000 Kwh sopradetti.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Il sovraprezzo non si applica nei confronti:

a) degli autoproduttori che utilizzano nei propri stabilimenti solo energia da essi prodotta;

b) degli utenti di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche, compresi gli utenti della Società industriale Trentina;

c) delle Ferrovie dello Stato per la sola energia destinata alla trazione;

d) delle utenze sottese per l'energia loro spettante a tale titolo.

2. — L'energia termo-elettrica che beneficia dell'integrazione

riuniti con R. decreto 30 maggio 1928, n. 1196, in un unico Comune denominato Gressoney, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Gressoney, passa alle dipendenze dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per cessione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1936

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di mutuo al comune di Prato (Firenze) per il pareggio del bilancio 1935

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1936 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Prato (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1935 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 17.470.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1935.

(1385)

mutuo di L. [illegible] per [illegible] nico del bilancio 1935.

(1387)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1936, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia settentrionale, le tariffe di sbarco nei porti e il prezzo delle trattrici americane.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1936, ha disposto quanto appresso:

SOVRAPREZZO TEMPORANEO PER L'ENERGIA TERMO-ELETTRICA PRODOTTA NELL'ITALIA SETTENTRIONALE.

1. — In relazione alla produzione di energia termica disposta dalle competenti autorità, è stata consentita l'applicazione di un sovraprezzo temporaneo nei confronti degli utenti di energia elettrica per qualsiasi uso nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie e dell'Emilia sulle bollette e fatture dei mesi di dicembre 1935, gennaio e febbraio 1936, nella seguente misura:

cent. 30 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente i 15.000 Kwh mensili;

cent. 15 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i 15.000 Kwh sopradetti.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Il sovraprezzo non si applica nei confronti:

a) degli autoproduttori che utilizzano nei propri stabilimenti solo energia da essi prodotta;

b) degli utenti di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche, compresi gli utenti della Società industriale Trentina;

c) delle Ferrovie dello Stato per la sola energia destinata alla trazione;

d) delle utenze soltese per l'energia loro spettante a tale titolo.

2. — L'energia termo-elettrica che beneficia dell'integrazione è quella prodotta, su disposizione degli organi competenti, nel periodo 1° dicembre 1935-15 marzo 1936, dalle seguenti imprese:

Società Adriatica di Elettricità, Venezia, centrale di Porto Marghera;

Società Edison, Milano, centrale di Genova;

Vizzola - Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica, Milano, centrale di Turbigo;

Società Montecatini, Milano, centrale di San Giuseppe di Cairo;

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, Milano, centrale di Sesto San Giovanni;

Azienda Elettrica Municipale di Milano, centrale di Milano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Azienda Elettrica Municipale di Torino, centrale di Torino;

Società anonima Vetrocoke, Venezia, centrale di Porto Marghera (limitatamente al consumo di 2000 tonn. di carbone).

Cartiere Burgo, Verzuolo, centrale di Verzuolo (limitatamente al consumo di 500 tonn. di combustibile);

Energia elettrica Alta Valle Seriana, Bergamo, centrale di Bergamo (limitatamente al consumo di 500 tonn. di combustibile);

Società anonima Fiat, Torino, centrale di Torino (limitatamente al consumo di 1000 tonn. di combustibile).

3. — Il sovraprezzo di cui all'art. 1 sarà versato dalle imprese distributrici al «Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia settentrionale» in uno speciale conto aperto presso un istituto di credito di interesse nazionale e destinato a rimborsare le imprese di cui all'art. 2 dell'onere per la produzione termo-elettrica.

A detto fondo affluiranno le somme già riscosse dall'Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica e dall'Associazione delle aziende industriali municipalizzate le quali sono autorizzate a concedere in forma conguanta, prima di effettuare il versamento, degli acconti alle ditte aventi diritto in misura non superiore al 60 % delle somme calcolate come al punto 4.

Entro il 31 maggio c. a. dovranno essere versate al fondo di cui sopra tutte le somme incassate dalle imprese elettriche per il sovraprezzo di cui al punto 1. Entro lo stesso termine le imprese stesse trasmetteranno al Comitato di gestione di cui al punto 5, una copia della denuncia periodica presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, specificando inoltre i quantitativi totali di Kwh assoggettati all'una o rispettivamente all'altra, delle due misure di sovraprezzo di cui all'art. 1.

4. — L'onere per la produzione di energia termo-elettrica soggetto a rivalsa è costituito dal costo in centrale del combustibile effettivamente consumato e da una quota di spese di esercizio di cent. 25 per ogni Kwh effettivamente prodotto termicamente e misurato nella centrale di produzione.

L'onere soggetto a rivalsa come sopra calcolato non potrà comunque essere superato; resta peraltro stabilito che le direzioni esercenti le centrali per la produzione termo-elettrica dovranno versare al Ministero del tesoro qualsiasi somma percepita in più nel caso che l'effettivo onere da rimborsare alle stesse ditte determinato in sede consuntiva da questo Ministero, fosse inferiore a quello risultante con l'applicazione del primo capoverso del presente articolo.

Le eventuali differenze di prezzo sul combustibile rimasto in giacenza presso le centrali termo-elettriche dovranno essere versate al Ministero del tesoro.

5. — Alla gestione ed amministrazione del «Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia settentrionale» è preposto un Comitato, composto di due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale industria e miniere e Direzione generale commercio interno); di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale; di tre delegati in rappresentanza delle imprese elettriche interessate e di due delegati in rappresentanza degli industriali consumatori.

Le persone designate dai Ministeri per il Comitato di gestione di cui alla circolare n. 56 del 15 marzo c. a. rappresentano, ove non sia altrimenti disposto, le rispettive Amministrazioni anche nel Comitato di gestione per il Fondo conguaglio

PREZZO DELLE TRATTRICI AMERICANE

I prezzi per le trattrici americane per la cessione da parte del consegnatario per mezzo su vagone o su automezzo (comprese le spese dei materiali per il fissaggio delle macchine) sono stabiliti come appresso:

Trattrici Minneapolis 25 HP . . L. 251.528 ognuna
Trattrici Minneapolis 35 HP . . » 301.475 »

I prezzi di vendita all'agricoltore assegnatario sono fissati come segue:

Trattrici Minneapolis 25 HP . . L. 240.000 ognuna
Trattrici Minneapolis 35 HP . . » 285.000 »

I prezzi all'agricoltore non comprendono l'imposta sull'entrata per l'ultimo passaggio ne le spese di trasporto, che lo stesso assegnatario dovrà rimborsare alla ditta incaricata della distribuzione in base ai documenti giustificativi. Quest'ultima ha peraltro l'obbligo di assistere al collaudo delle macchine sul terreno ed a concedere la garanzia per sei mesi.

(1401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 34

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1911, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 %, (1950), serie 34, n. 387, di L. 5000 cap.; serie 35, n. 357, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Francesco fu Paolo domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 15 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(140)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 62

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

A detto fondo affluiranno le somme [illegible] dell'esazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica e dall'Associazione delle aziende industriali municipalizzate le quali sono autorizzate a concedere in forma congruita, prima di effettuare il versamento, degli sconti alle ditte aventi diritto in misura non superiore al 60 % delle somme calcolate come al punto 4.

Entro il 31 maggio c. a. dovranno essere versate al fondo di cui sopra tutte le somme incassate dalle imprese elettriche per il sovraprezzo di cui al punto 1. Entro lo stesso termine le imprese stesse trasmetteranno al Comitato di gestione di cui al punto 5, una copia della denuncia periodica presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, specificando inoltre i quantitativi totali di Kwh assoggettati all'una o rispettivamente all'altra, delle due misure di sovraprezzo di cui all'art. 1.

4. — L'onere per la produzione di energia termo-elettrica soggetto a rivalsa è costituito dal costo in centrale del combustibile effettivamente consumato e da una quota di spese di esercizio di cent. 25 per ogni Kwh effettivamente prodotto termicamente e misurato nella centrale di produzione.

L'onere soggetto a rivalsa come sopra calcolato non potrà comunque essere superato; resta pertanto stabilito che le ditte esercenti le centrali per la produzione termo-elettrica dovranno versare al Ministero del tesoro qualsiasi somma percepita in più nel caso che l'effettivo onere da rimborsare alle stesse ditte determinato in sede costitutiva da questo Ministero, fosse inferiore a quello risultante con l'applicazione del primo capoverso del presente articolo.

Le eventuali differenze di prezzo sul combustibile rimasto in giacenza presso le centrali termo-elettriche dovranno essere versate al Ministero del tesoro.

5. — Alla gestione ed amministrazione del « Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia settentrionale » è preposto un Comitato, composto di due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale industria e miniere e Direzione generale commercio interno); di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale; di tre delegati in rappresentanza delle imprese elettriche interessate e di due delegati in rappresentanza degli industriali consumatori.

Le persone designate dai Ministeri per il Comitato di gestione di cui alla circolare n. 46 del 15 marzo c. a. rappresentano, ove non sia altrimenti disposto, le rispettive Amministrazioni anche nel Comitato di gestione per il Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia settentrionale.

6. — Per il funzionamento del Comitato e il riscontro di gestione si applicano le norme impartite con la circolare n. 46 del 15 marzo c. a. riguardante l'amministrazione del sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia centrale.

CARBONE FOSSILE - SPESE DI SBARCO

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 44 del 7 marzo 1936, si comunicano i seguenti aggiornamenti per le spese di sbarco del carbone fossile da stiva a vagone:

Savona per San Giuseppe di Cairo	L.	225 alla tonn.
Bagnoli	»	120 » »
Ancona	»	200 » »

ha peraltro l'obbligo [illegible] sul terreno ed a concedere la garanzia per sei mesi.

(1401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso n. 35

(2ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 %, (1950), serie 34, n. 387, di L. 5000 cap.; serie 35, n. 357, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Francesco fu Paolo domiciliato in Divona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(140)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico

Avviso n. 6[illegible]

(2ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 24 Debito pubblico n. 2, del 16 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bolzano alla signora La Torre Andreina ved. Santorito, per il deposito di L. 10.500 di buono del Tesoro novennale 1951 - 4 % presentato per operazione di intestazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1055)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A	10510	50 —	Nannuzzi *Mistica* fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente.	Nannuzzi *Maria-Onesta-Mistica* fu Giacomo, ecc. come contro.
Id.	10511	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10512	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10513	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10514	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10515	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10516	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2785	Capitale 71.300 —	Novaro *Angiola Ernesta Rosa* fu *Raffaele Edoardo*, moglie di Sailer Antonio Luigi Maria, vincolata.	Novaro *Rosa-Maria* fu *Edoardo*, ecc., come contro.
Id.	2836	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2865	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T. Nov. 4 % (1913) Serie C	265	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	33135	Rendita 2.000 —	Rizzi Eufinia di Antonio, moglie di Zorzoli *Alberto*, dom. in Milano, vincolata.	Come contro, moglie di Zorzoli *Giovanni Alberto*, ecc., come contro.
Red. 5 %	109709	2.000 —	Cavalieri Antonella di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario *Teanna* fu Giovanni, ved. Negro Antonio.	Come contro, con usufrutto a Macario *Teresa Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	93131	2.000 —	Scolaro *Adelina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina).	Scolaro *Margherita*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	75370	3.865 —	Dufour Berte *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Dufour Berte *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	75373	4.365 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	709423	1.249,50	Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellino Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A	10510	50 —	Nannuzzi *Mistica* fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente.	Nannuzzi *Maria-Onesta-Mistica* fu Giacomo, ecc. come contro.
Id.	10511	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10512	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10513	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10514	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10515	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10516	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2785	Capitale 71.500 —	Novaro *Angiola Ernesta Rosa* fu *Raffaele Edoardo*, moglie di Saller Antonio Luigi Maria, vincolata.	Novaro *Rosa-Maria* fu *Edoardo*, ecc., come contro.
Id.	2836	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2865	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie C	265	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	35135	Rendita 2.000 —	Rizzi Ernesta di Antonio, moglie di Zorzoli *Alberto*, dom. in Milano, vincolata.	Come contro, moglie di Zorzoli *Giovanni Alberto*, ecc., come contro.
Red. 5 %	109709	2.000 —	Civalleri Antonetta di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario *Jeanne* fu Giovanni, ved. Negro Antonio.	Come contro, con usufrutto a Macario *Teresa Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	95431	2.000 —	Scolaro *Adelina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina).	Scolaro *Margherita*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	75370	3.865 —	Dufour Berte *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Dufour Berte *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	75373	4.365 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	799428	1.249,50	Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellino Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799429	1.249,50	Vignolo Teresa fu Gaetano, ved. di Delleplane Francesco, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	799430	1.249,50	Vignolo Violantina fu Gaetano, moglie di Basevi Gustavo, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799431	1.249,50	Vignolo Antonietta fu Gaetano, moglie di Basevi Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	521200	367,50	Schiera Bruno di Francesco, dom. a Roma.	Schiera Bruno di Francesco, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.

2153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % (1935)	156575	340 —	Ricci Renato di Riccardo, dom. in Roma, con usufrutto a Olivetti Emma fu Pietro, ved. Pucci, dom. a Senigallia (Ancona).	Ricci Renato di Riccardo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma, con usufrutto come contro.
Id.	511334	591,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	123960	1.400 —	Audino *Ortensia* fu Giovanni, ved. di *Vaschetto* Michele, dom. in Torino.	Audino *Maria-Gioconda*, ved. di *Vaschetti* Michele, dom. in Torino.
Rend. 5 %	887	105 —	Murchio *Gian-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rebora Emilnia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro.
Id.	885	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	888	185 —	Murchio *Mario*, ecc., come sopra.	Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175 —	Ferrere *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Deutroux Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere *Maria-Anna-Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro.
Id.	522464	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	448459	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	503564	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Id.	849790	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849789	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	3826	35 —	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze.
Id.	169542	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	199612	70 —	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie G	108	Cap. nom. 1.000 —	Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi *Maria Catterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.
Red. 3,50 % (1934)	496427	280 —	Formaciari Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	246797	3.033,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Montrella Rosa fu Gaetano vedova Mirizio*, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.
Id.	104148	154 —	Canova *Giovanna* fu Giovanni, moglie di	Canova *Maria Giovanna*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Id.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Red. 3,50 % (1934)	123990	1.400 —	Audino *Orlensia* fu Giovanni, ved. di *Vaschetto* Michele, dom. in Torino.	Audino *Maria-Gioconda*, ved. di Vaschetto Michele, dom. in Torino.	
Rend. 5 %	887	105 —	Murchio *Gian-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bebora Erminia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro.	
Id.	885	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	888	185 —	Murchio *Mario*, ecc., come sopra.	Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra.	
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175 —	Ferrere *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Deutroux Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere *Maria-Anna-Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro.	
Id.	522464	175 —	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	448459	108,50	Come sopra.	Come sopra.	
Red. 3,50 % (1934)	503564	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Marina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.	
Id.	849790	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.	
Id.	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.	
Id.	849789	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.	
Cons. 3,50 % (1906)	3826	35 —	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze.	
Id.	169542	70 —	Come sopra.	Come sopra.	
Red. 3,50 % (1934)	199312	70 —	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.	
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie II	108	Cap. nom. 1.000 —	Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi *Maria Catterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.	
Red. 3,50 % (1934)	493427	280 —	Fornaciari Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	
Id.	240797	3.083,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Manfreda Rosa fu Gaetano vedova Mirizio*, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	
Id.	194146	154 —	Canova *Giovanna* fu Giovanni, moglie di Lenne Giovanni Battista, dom. in Vercelli, vincolata.	Canova *Maria Giovanna*, ecc., come contro.	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1052)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano cessa dall'incarico di commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia » ed. in sua sostituzione, viene nominato il dott. Gaspare Pignatelli.

Art. 2.

Il dott. Gaspare Pignatelli eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e ne sono stati determinati i compiti, gli organi e i mezzi occorrenti per il funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 marzo 1946, n. 3929;

Visto l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946, è costituito come segue:

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 è ricostituito come segue:

Presidente: Flores dott. Fernando;

Membri: Coccia scult. Francesco; Marchi arch. Mario; Brozzi scult. Renato; Eroli pitt. Pio, in rappresentanza delle associazioni sindacali delle belle arti; Sancetta dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 dello statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e ne sono stati determinati i compiti, gli organi e i mezzi occorrenti per il funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 marzo 1946, n. 3929;

Visto l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946, è composto come segue:

comm. dott. Enrico Lubrano - in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

comm. dott. Carlo Spagnoli - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

comm. Pierino Bellora - in rappresentanza degli industriali cotonieri;

comm. dott. Silvio Bocconi - delegato al riscontro in rappresentanza della Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1389)

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 è ricostituito come segue:

Presidente: Flores dott. Fernando;

Membri: Coccia scult. Francesco; Marchi arch. Mario; Brozzi scult. Renato; Eroli pitt. Pio, in rappresentanza delle associazioni sindacali delle belle arti; Sanecita dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 dello statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per l'anno 1946 è ricostituito come segue:

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: membro effettivo Roselli dott. Ferdinando; membro supplente Gasparri dott. Carlo;

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali delle belle arti: membri effettivi Bertoletti pitt. Nino; Matteoda rag. Giovanni; membro supplente Capogrossi pitt. Giuseppe.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1383)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) Tariffa 18-E relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 10 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Apertura di agenzie di città del Banco Ambrosiano in Milano e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Savona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Giambattista Pera è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha, inoltre, partecipato alla formazione del suo capitale;

Veduto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 460;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) Tariffa 18-E relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 10 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Apertura di agenzie di città del Banco Ambrosiano in Milano e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad istituire proprie agenzie di città in Milano, via Imbonati - angolo via Brivio - ed in Torino, corso Giulio Cesare - angolo corso Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1378)

agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria:

Decreta:

L'avv. Giambattista Pera è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha, inoltre, partecipato alla formazione del suo capitale;

Veduto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Veduta la deliberazione adottata dal Collegio commissariale della Banca nazionale del lavoro in data 8 aprile 1946, con il quale si è chiesta la convalida di numerosi provvedimenti adottati dal commissario dell'istituto, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti viene giustificata col fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, quindi, è stata estranea ad essi ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti che il commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana ebbe ad adottare circa la nomina e la carriera del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate e che risultano elencati nella deliberazione del Collegio commissariale dell'istituto in data 8 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Decreta:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Riunione della frazione La Plantaz, del comune di Quart, al comune di Nus

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, con cui la frazione La Plantaz, del comune di Nus, fu aggregata al comune di Quart;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1928, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

La frazione La Plantaz, aggregata con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Quart, è nuovamente riunita al comune di Nus, con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Nus e di Quart, in dipendenza dell'aggregazione della frazione La Plantaz al comune di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati in ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Contro i decreti di cui all'art. 2 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1409)

Ricostituzione dei comuni di Champdepraz e Emarèse

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 667;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 192[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 1 6 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

coro, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana ebbe ad adottare circa la nomina e la carriera del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate e che risultano elencati nella deliberazione del Collegio commissariale dell'istituto in data 8 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo e il rag. Igino Santucci sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1393)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, con cui la frazione La Plantaz, del comune di Nus, fu aggregata al comune di Quart;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 535, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

La frazione La Plantaz, aggregata con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Quart, è nuovamente riunita al comune di Nus, con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Nus e di Quart, in dipendenza dell'aggregazione della frazione La Plantaz al comune di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Contro i decreti di cui all'art. 2 è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1400)

Ricostituzione dei comuni di Champdepraz e Emarèse

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 667;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 535, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Champdepraz e Emarèse, aggregati con R. decreto 15 marzo 1928, n. 667, al comune di Montjovet, sono ricostituiti con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Champdepraz e Emarèse e di Montjovet, o, in caso di dissenso, i progetti

compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Montjovet, passa alle dipendenze del comune di Montjovet e dei nuovi comuni di Champdepraz e di Emarese, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Champdepraz e di Emarèse e del comune di Montjovet, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1399)

Ricostituzione dei comuni di Saint Denis e di Verrayes

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Saint Denis e di Verrayes, aggregati con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066, al comune di Chambave, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Saint Denis e di Verrayes e il comune di Chambave, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Chambave, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Saint Denis e di Verrayes e del comune di Chambave, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Saint Denis e di Verrayes e del comune di Chambave, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1396)

Ricostituzione del comune di Fenis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Fenis, aggregato con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Nus, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fenis e di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Nus, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Fenis e di Nus, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente

2162
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Champdepraz e di Emarèse e del comune di Montjovet, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1936

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1393)

Ricostituzione dei comuni di Saint Denis e di Verrayes

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066;

Visto l'art. 1° del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1936 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Saint Denis e di Verrayes, aggregati con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066, al comune di Chambave, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Saint Denis e di Verrayes e il comune di Chambave, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Chambave, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Saint Denis e di Verrayes e del comune di Chambave, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Saint Denis e di Verrayes e del comune di Chambave, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1936

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1396)

Ricostituzione del comune di Fenis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134;

Visto l'art. 1° del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1936 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Fenis, aggregato con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Nus, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fenis e di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Nus, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Fenis e di Nus, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Fenis e del comune di Nus, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1936

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1395)

2163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ricostituzione dei comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 29 maggio 1928, n. 1196;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, riuniti con R. decreto 29 maggio 1928, n. 1196, in un unico Comune denominato Gressoney, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Gressoney, passa alle dipendenze dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per cessione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1397)

Concessione di mutuo al comune di Montespertoli (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montespertoli (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1386)

Concessione di mutuo al comune di Cretone (Catanzaro) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cretone (provincia di Catanzaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1387)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia settentrionale, le tariffe di sbarco nei porti e il prezzo delle trattrici americane.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, ha disposto quanto appresso:

SOVRAPREZZO TEMPORANEO PER L'ENERGIA TERMO-ELETTRICA PRODOTTA NELL'ITALIA SETTENTRIONALE.

1. — In relazione alla produzione di energia termica disposta dalle competenti autorità, è stata consentita l'applicazione di un sovraprezzo temporaneo nei confronti degli utenti di energia elettrica per qualsiasi uso nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie e dell'Emilia sulle bollette e fatture dei mesi di dicembre 1945, gennaio e febbraio 1946, nella seguente misura:

cent. 30 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente i 15.000 Kwh mensili;

cent. 15 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i 15.000 Kwh sopradetti.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Il sovraprezzo non si applica nei confronti:

a) degli autoproduttori che utilizzano nei propri stabilimenti solo energia da essi prodotta;

b) degli utenti di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche, compresi gli utenti della Società Industriale Trentina;

c) delle Ferrovie dello Stato per la sola energia destinata alla trazione;

d) delle utenze soltese per l'energia loro spettante a tale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, riuniti con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1196, in un unico Comune denominato Gressoney, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'unione in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Gressoney passa alle dipendenze dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per cessione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di mutuo al comune di Prato (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Prato (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 17.470.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1385)

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Crotone (provincia di Catanzaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1387)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia settentrionale, le tariffe di sbarco nei porti e il prezzo delle trattrici americane.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria e commercio con provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, ha disposto quanto appresso:

SOVRAPREZZO TEMPORANEO PER L'ENERGIA TERMO-ELETTRICA PRODOTTA NELL'ITALIA SETTENTRIONALE.

1. — In relazione alla produzione di energia termica disposta dalle competenti autorità, è stata consentita l'applicazione di un sovraprezzo temporaneo nei confronti degli utenti di energia elettrica per qualsiasi uso nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie e dell'Emilia sulle bollette e fatture dei mesi di dicembre 1945, gennaio e febbraio 1946, nella seguente misura:

cent. 30 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente i 15.000 Kwh mensili;

cent. 15 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i 15.000 Kwh sopradetti.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Il sovraprezzo non si applica nei confronti:

a) degli autoproduttori che utilizzano nei propri stabilimenti solo energia da essi prodotta;

b) degli utenti di imprese dietriburrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche, compresi gli utenti della Società industriale Trentina;

c) delle Ferrovie dello Stato per la sola energia destinata alla trazione;

d) delle utenze sottese per l'energia loro spettante a tale titolo.

2. — L'energia termo-elettrica che beneficia dell'integrazione è quella prodotta, su disposizione degli organi competenti, nel periodo 1° dicembre 1945-15 marzo 1946, dalle seguenti imprese:

Società Adriatica di Elettricità, Venezia, centrale di Porto Marghera;

Società Edison, Milano, centrale di Genova;

Vizzola - Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica, Milano, centrale di Turbigo;

Società Montecatini, Milano, centrale di San Giuseppe di Cairo;

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, Milano, centrale di Sesto San Giovanni;

Azienda Elettrica Municipale di Milano, centrale di Milano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % (1935)	156575	340 —	Ricci Renato di Riccardo, dom. in Roma, con usufrutto a Olivetti Emma fu Pietro, ved. Pucci, dom. a Senigallia (Ancona).	Ricci Renato di Riccardo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma, con usufrutto come contro.
Id.	511324	591,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	123990	1.400 —	Audino *Ortensia* fu Giovanni, ved. di *Vaschetto* Michele, dom. in Torino.	Audino *Maria-Gioconda*, ved. di *Vaschetti* Michele, dom. in Torino.
Rend. 5 %	887	105 —	Murchio *Gian-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rebora Erminia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro.
Id.	885	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	888	185 —	Murchio *Mario*, ecc., come sopra.	Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175 —	Ferrere *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Demroux Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere *Maria-Anna-Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro.
Id.	522464	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	448459	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	503564	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Id.	849790	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849789	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	3826	35 —	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze.
Id.	169542	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	139612	70 —	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie G	108	Cap. nom. 1.000 —	Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi *Maria Catterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.
Red. 3,50 % (1934)	495427	280 —	Formisani Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	246797	3.083,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Monfreda Rosa fu Gaetano* ... Mirizio, dom. in Casamassima

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795681
21661

Id.	511334	501,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	123900	1.400 —	Audino *Orlensia* fu Giovanni, ved. di *Vaschetto* Michele, dom. in Torino.	Audino *Maria-Gioconda*, ved. di *Vaschetti* Michele, dom. in Torino.
Rend. 5 %	887	105 —	Murchio *Gian-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rebora Erminia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro.
Id.	885	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	888	185 —	Murchio *Mario*, ecc., come sopra.	Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175 —	Ferrere *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Deutroux Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere *Maria-Anna-Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro.
Id.	522464	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	448459	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	503564	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Id.	849790	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849789	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	3826	35 —	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze.
Id.	169542	70 —	Come sopra	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	199512	70 —	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.
B.T. Nov. 4% (1943) Serie G	108	Cap. nom. 1.000 —	Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi *Maria Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.
Red. 3,50 % (1934)	495427	280 —	Fornaciari Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	246797	3.033,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Monfreda Rosa fu Gaetano vedova Mirizio*, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.
Id.	194146	154 —	Canova *Giovanna* fu Giovanni, moglie di Lenge Giovanni Battista, dom. in Vercelli, vincolata.	Canova *Maria Giovanna*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: CONTI

Roma, addì 11 aprile 1946

(1052)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

27 MAY 1946

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 24 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-933 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 321.

Liquidazione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) . . . . . Pag. 1130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 325.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni per gli accertamenti sanitari per la concessione delle pensioni di guerra . . . . . Pag. 1130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 326.

Disposizioni transitorie per gli scrutini per le promozioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Pag. 1131

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327.

Termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie [illegible] Pag. 1131

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946, n. 330.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 1132

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 331.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del commercio con l'estero . . . . . Pag. 1134

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1946, n. 332.

Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . Pag. 1134

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 333.

Decima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46. . Pag. 1134

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 334.

Undicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46. . Pag. 1135

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 335.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, detto del Monte Carmelo, con sede in Vetralla (Viterbo) . . . . . Pag. 1135

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

21681

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari. | ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 324.
Liquidazione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) . . . . . Pag. 1130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 325.
Modificazioni alla composizione delle Commissioni per gli accertamenti sanitari per la concessione delle pensioni di guerra . . . . . Pag. 1130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 326.
Disposizioni transitorie per gli scrutini per le promozioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Pag. 1131

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327.
Termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata . . . . . Pag. 1131

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 328.
Conferimento della pensione alle persone di famiglia dei pensionati di guerra scomparsi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra . . . . . Pag. 1132

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 329.
Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1945-46, per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . . Pag. 1133

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 330.
Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 1133

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 331.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del commercio con l'estero . . . . . Pag. 1134

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1946, n. 332.
Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . Pag. 1134

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 333.
Decima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46. . Pag. 1134

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 334.
Undicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46. . Pag. 1135

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 335.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, detto del Monte Carmelo, con sede in Vetralla (Viterbo) . . . . . Pag. 1135

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1946.
Conferma, pel 1946, del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) . . Pag. 1135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio della Valle di Aosta: Ricostituzione dei comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan . . . . . Pag. 1136

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1136

9118

2169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 324.

Liquidazione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 agosto 1940, n. 1415, sulla costituzione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.), nonchè le successive modificazioni apportate con legge 14 dicembre 1942, n. 1754;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che istituisce l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.);

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana e Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) è messo in liquidazione.

Art. 2.

La liquidazione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E). è affidata all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.). L'Istituto procederà, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a prendere in consegna i beni, gli archivi, i libri contabili e i documenti dell'E.C.I.E., inviando copia degli atti relativi alla consegna al Ministro per il tesoro entro i quindici giorni successivi.

Art. 3.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'E.C.I.E. passano all'Istituto liquidatore, che li eserciterà secondo le norme del presente decreto. Spetteranno, in particolare, all'Istituto liquidatore tutti i poteri che la legge costitutiva dell'E.C.I.E. attribuisce al presidente, al Consiglio di presidenza e al Consiglio tecnico, ferma restando la competenza dei sindaci.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 325.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni per gli accertamenti sanitari per la concessione delle pensioni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo unico del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 150, sulla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, è sostituito dal seguente:

« I membri del Comitato sono scelti fra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se già a riposo: magistrati aventi grado non inferiore a consigliere o [illegible] generale di Corte di appello,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.), nonchè le successive modificazioni apportate con legge 14 dicembre 1942, n. 1754;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che istituisce l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.);

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana e Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) è messo in liquidazione.

Art. 2.

La liquidazione dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) è affidata all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.). L'Istituto procederà, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a prendere in consegna i beni, gli archivi, i libri contabili e i documenti dell'E.C.I.E., inviando copia degli atti relativi alla consegna al Ministro per il tesoro entro i quindici giorni successivi.

Art. 3.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'E.C.I.E. passano all'Istituto liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto. Spetteranno, in particolare, all'Istituto liquidatore tutti i poteri che la legge costitutiva dell'E.C.I.E. attribuisce al presidente, al Consiglio di presidenza e al Consiglio tecnico, ferma restando la competenza dei sindaci.

Art. 4.

Soddisfatti tutti i creditori dell'Ente, l'Istituto liquidatore formerà il bilancio di liquidazione che sarà sottoposto per l'approvazione ai Ministri per l'Africa Italiana, per gli affari esteri e per il tesoro, e successivamente pubblicato a cura dell'Istituto liquidatore, nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale pubblicazione dispensa l'Istituto liquidatore dal compimento di ogni altra formalità.

Art. 5.

L'attivo netto che risulterà dal bilancio di liquidazione di cui al precedente articolo è devoluto all'Erario.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1946

Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 325.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni per gli accertamenti sanitari per la concessione delle pensioni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo unico del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 150, sulla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, è sostituito dal seguente:

« I membri del Comitato sono scelti fra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se già a riposo: magistrati aventi grado non inferiore a consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, primi referendari e referendari della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, professori ordinari e liberi docenti delle facoltà di medicina delle Regie università, direttori generali e funzionari di grado non inferiore al quinto ».

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono sostituiti dai seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Gli accertamenti sanitari, relativi alle cause ed all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica dei militare, vengono eseguiti mediante visita diretta, da una Commissione composta di ufficiali medici del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica, di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra. Almeno uno dei commissari sarà chirurgo. La Commissione giudica con l'intervento di due membri militari e di uno civile ».

« Il Ministro per il tesoro determina con suo decreto, d'intesa con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, le sedi delle Commissioni, e ne nomina i componenti ».

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono sostituiti dai seguenti:

« Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, d'intesa con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, composta di ufficiali generali e superiori medici del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, del servizio permanente o anche delle categorie in congedo, di cui almeno uno insegnante universitario della specialità a cui si riferiscono le ferite, lesioni o infermità per le quali fu iniziato il procedimento di liquidazione. Gli insegnanti universitari ed i primari medici che siano pure liberi docenti, potranno anche avere il grado di capitano ».

« La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico del Regio esercito o della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 95. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 326.

Termini per la restituzione del materiale

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgbiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto dispone l'art. 41 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per le promozioni da conferirsi per merito comparativo al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, lo scrutinio, da indirsi dopo la entrata in vigore del presente decreto, potrà comprendere i posti vacanti fino al 30 novembre 1945.

Art. 2.

Il servizio prestato dai funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, in qualunque ufficio giudiziario, è parificato, ai fini delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, ad effettivo servizio prestato quale dirigente di cancelleria di pretura.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327.

Termini per la restituzione del materiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

intesa con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, le sedi delle Commissioni, e ne nomina i componenti ».

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono sostituiti dai seguenti:

« Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, d'intesa con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, composta di ufficiali generali e superiori medici del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, del servizio permanente o anche delle categorie in congedo, di cui almeno uno insegnante universitario della specialità a cui si riferiscono le ferite, lesioni o infermità per le quali fu iniziato il procedimento di liquidazione. Gli insegnanti universitari ed i primari medici che siano pure liberi docenti, potranno anche avere il grado di capitano ».

« La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 326.

Disposizioni transitorie per gli scrutini per le promozioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

In deroga a quanto dispone l'art. 41 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per le promozioni da conferirsi per merito comparativo al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, lo scrutinio, da indirsi dopo la entrata in vigore del presente decreto, potrà comprendere i posti vacanti fino al 30 novembre 1945.

Art. 2.

Il servizio prestato dai funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, in qualunque ufficio giudiziario, è parificato, ai fini delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, ad effettivo servizio prestato quale dirigente di cancelleria di pretura.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327.

Termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo:

24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza;

36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno;

72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente;

24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contatto;

24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno.

Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo espletamento di eventuali formalità doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.

Art. 2.

Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie e tramvie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le maggiori tasse di ritardata resa del carro:

L. 100 per il primo giorno di ritardo;
L. 200 per il secondo giorno di ritardo;
L. 400 per il terzo giorno di ritardo;
L. 800 per il quarto giorno di ritardo;
L. 1600 per il quinto giorno di ritardo;
L. 3200 per il sesto giorno di ritardo;
L. 5000 per il settimo giorno di ritardo e pure
L. 5000 per ogni giorno successivo al settimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 328.

Conferimento della pensione alle persone di famiglia dei pensionati di guerra scomparsi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, numero 151 e 5 settembre 1944, n. 292;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle persone di famiglia di coloro che, già provvisti di pensione od assegno di guerra, non abbiano più dato notizia di sè e non abbiano pertanto riscosso la pensione o l'assegno da almeno sei mesi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, è concessa la pensione o l'assegno a cui avrebbero diritto se il pensionato fosse morto per causa di guerra.

La pensione o l'assegno viene liquidato nella misura prevista per i congiunti degli infortunati civili salvo risulti che, quando il pensionato scomparve, era in servizio militare, nel qual caso si applicano le disposizioni vigenti per i militari.

Agli effetti dei precedenti commi si considerano persone di famiglia quelle che avrebbero diritto alla pensione o all'assegno di guerra.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle persone di famiglia di coloro a cui siano stati concessi assegni non rinnovabili, a' termini degli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dell'art. 13 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 2.

Nel caso che venga accertato che il pensionato è tuttora in vita, la pensione o l'assegno già liquidato ai congiunti è revocato con decreto del Ministro per il tesoro e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al pensionato medesimo e dimi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna all'altra amministrazione a contatto;

21 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno.

Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo espletamento di eventuali formalità doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.

Art. 2.

Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie e tramvie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le maggiori tasse di ritardata resa del carro:

L. 100 per il primo giorno di ritardo;
L. 200 per il secondo giorno di ritardo;
L. 400 per il terzo giorno di ritardo;
L. 800 per il quarto giorno di ritardo;
L. 1600 per il quinto giorno di ritardo;
L. 3200 per il sesto giorno di ritardo;
L. 5000 per il settimo giorno di ritardo e pure
L. 5000 per ogni giorno successivo al settimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 84. — FRASCA

Vista la deliberazione [illegible]
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle persone di famiglia di coloro che, già provvisti di pensione od assegno di guerra, non abbiano più dato notizia di sè e non abbiano pertanto riscosso la pensione o l'assegno da almeno sei mesi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, è concessa la pensione o l'assegno a cui avrebbero diritto se il pensionato fosse morto per causa di guerra.

La pensione o l'assegno viene liquidato nella misura prevista per i congiunti degli infortunati civili salvo risulti che, quando il pensionato scomparve, era in servizio militare, nel qual caso si applicano le disposizioni vigenti per i militari.

Agli effetti dei precedenti commi si considerano persone di famiglia quelle che avrebbero diritto alla pensione o all'assegno di guerra.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle persone di famiglia di coloro a cui siano stati concessi assegni non rinnovabili, a' termini degli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dell'art. 13 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 2.

Nel caso che venga accertato che il pensionato è tuttora in vita, la pensione o l'assegno già liquidato ai congiunti è revocato con decreto del Ministro per il tesoro e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al pensionato medesimo e limitatamente all'ammontare delle rate dovute per lo stesso periodo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Art. 3.

La mancanza di notizie del pensionato da almeno sei mesi deve essere attestata mediante la produzione di atti giudiziali di notorietà, salvo all'Amministrazione la facoltà di esperire tutti gli accertamenti che ritenga necessari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 4.

La pensione o l'assegno conferito a norma dell'articolo 1, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 329.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1945-46, per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 487;
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 330.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	L.	500.000.000
Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	4.500.000.000
Cap. n. 63. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc.	»	5.000.000.000
Totale . . .	L.	10.000.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 329.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1945-46, per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 487;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1945-46, è istituito il capitolo n. 121 *septies* « Contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220) » con lo stanziamento di L. 86.000.000.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 330.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 492;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	L.	500.000.000
Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	4.500.000.000
Cap. n. 63. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc.	»	5.000.000.000
Totale . . .	L.	10.000.000.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 98. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 331.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del commercio con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, che istituisce il Ministero del commercio con l'estero;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le ragionerie delle Amministrazioni centrali e successive disposizioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del commercio con l'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 85 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1946, n. 332.
Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una nona prelevazione di L. 3.800.000 (lire tremilioniottocentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti per l'indicato esercizio:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 188 *ter.* — Assegnazione straordinaria per occorrenze relative alla gestione delle Regie terme di Castrocaro L. 2.800.000

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 24. — Spese politiche segrete » 1.000.000

L. 3.800.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 333.
Decima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

lente le ragionerie delle Amministrazioni centrali e successive disposizioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del commercio con l'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1946, n. 332.
Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 485 e 490;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, sono disponibili L. 32.530.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Cap. n. 24. — Spese politiche segrete » 1.000.000

L. 3.800.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 333.
Decima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 28.730.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una decima prelevazione di L. 9.600.000 (lire novemilioniseicentomila) che si in-

21761
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 181. — Spese per la gestione del magazzino principale di Roma. .	L.	2.600.000
Cap. n. 341-*ter*. — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti d'America.	»	7.000.000
Totale . . .	L.	9.600.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 334.
Undicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 487, 490 e 7 settembre 1945, n. 606;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 19.130.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 è assegnata la somma di L. 3.930.750 da ripartire in aumento dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:		
Cap. n. 163. — Spese per il Collegio dei periti doganali, ecc., contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di Istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale, ecc.	L.	430.750
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 21. — Spese casuali	»	100.000
Ministero per la Costituente:		
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo. .	»	900.000
	L.	3.930.750

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 335.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, detto del Monte Carmelo, con sede in Vetralla (Viterbo).

N. 335. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, detto del Monte Carmelo, con sede in Vetralla (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1946.
Conferma, pel 1946, del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 334.
Undicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 487, 490 e 7 settembre 1945, n. 606;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 19.130.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una undicesima prelevazione di L. 3.930.750 (lire tremilioninovecentotrentamilasettecentocinquanta) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . L. 2.500.000
Cap. n. 187. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . » 930.750
Cap. n. 188. — Assegni fissi al personale non di ruolo. . . . . » 500.000

L. 3.930.750

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 333.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, detto del Monte Carmelo, con sede in Vetralla (Viterbo).

N. 333. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane, detto del Monte Carmelo, con sede in Vetralla (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1946.
Conferma, pel 1946, del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 12 della legge 21 maggio 1937, n. 817;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;
Visto il decreto presidenziale 21 aprile 1945 con cui è stato provveduto alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, già Opera Nazionale Dopolavoro, per l'anno 1945 nelle persone dei signori:
rag. Silvio Giove membro effettivo e rag. Antonio Gualdi membro supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

rag. Eugenio Colosimo membro effettivo e dottor Contini Aldo membro supplente designati dal Ministero del tesoro;

dott. Carmelo Sancetta membro effettivo e dottor Rosario Purpura membro supplente designati dal Ministero del tesoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL), nella composizione risultante come sopra, è confermato per l'anno 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1875)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Ricostituzione dei comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 321;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan, aggregati con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 321, al comune di Aosta, sono ricostituiti con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan e il comune di Aosta, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Aosta, passa alle dipendenze del comune di Aosta e dei nuovi Comuni di cui agli articoli precedenti, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan e del comune di Aosta, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

(1393) *Il Presidente*: FEDERICO CHABOD

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1946 - N. 114

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,90	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2847	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,969	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	. . . . .	95,725
Id 3,50 % 1902	. . . . .	89 —
Id 3 % lordo	. . . . .	75 —
Id 5 % 1935	. . . . .	90,35
Redimibile 3,50 % 1934	. . . . .	85,30
Id 5 % 1936	. . . . .	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	. . . . .	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	. . . .	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	. . . .	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	. . . .	99,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	. . . .	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	. . . .	99,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	. . .	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	. . .	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	. . .	99,825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, addì 14 maggio 1946

P. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1875)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Ricostituzione dei comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 321;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1928, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan, aggregati con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 321, al comune di Aosta, sono ricostituiti con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan e il comune di Aosta, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan e del comune di Aosta, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministero per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

(1398) *Il Presidente:* FEDERICO CHABOD

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PRATAGGIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1946 - N. 114

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,725
Id 3,50 % 1902	89 —
Id 3 % lordo	75 —
Id 5 % 1935	99,35
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 22 maggio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 59-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 317.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in località Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 1114

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1946.
Rigetto del ricorso straordinario proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 1114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.
Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti dei sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste «misti ebraici 50 %» . . . . . Pag. 1114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.
Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente na-

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.
Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo) . . . . . Pag. 1116

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1946.
Nomina di un revisore dei conti della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Sezione di credito agrario, con sede in Milano . . . . . Pag. 1116

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.
Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno . . . . Pag. 1116

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore. Pag. 1117

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Inefficacia della delega fatta dal Ministro per le finanze della sedicente repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea del 20 febbraio 1945 dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) . . . . . Pag. 1117

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 317.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in località Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 1114

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946.
Rigetto del ricorso straordinario proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 1114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.
Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti dei sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste «misti ebraici 50 %» . . . . . Pag. 1114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.
Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale delle Tre Venezie . . . . . Pag. 1115

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Autorizzazione al commissario governativo della Società anonima editrice dell'ex «Solco fascista» di Reggio Emilia ad alienare, mediante asta pubblica, il pacchetto azionario della Società stessa . . . . . Pag. 1115

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima «La Doratura Mirella», con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1115

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.
Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo) . . . . . Pag. 1116

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1946.
Nomina di un revisore dei conti della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Sezione di credito agrario, con sede in Milano . . . . . Pag. 1116

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.
Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno . . . . Pag. 1116

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore. Pag. 1117

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Inefficacia della delega fatta dal Ministro per le finanze della sedicente repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea del 20 febbraio 1945 dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) . . . . . Pag. 1117

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, nei confronti di alcuni impiegati, sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana. Pag. 1118

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico della foresta che si estende a monte del capoluogo di Courmayeur, dalla frazione Villair all'Ermitage . . Pag. 1118

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Sottoposizione al vincolo di notevole interesse paesistico della zona denominata «La Badia Alta» nel comune di Brescia, frazione Fiumicello . . . . . Pag. 1119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9093

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: 171° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 1120

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1120

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma Agricola - S.A.C.R.A. », con sede in Roma. . Pag. 1120

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia . . . . . Pag. 1120

CONCORSI

Ministero della marina:

Comunicato riguardante il concorso a 72 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capitecnici della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1942 . . . . . Pag. 1120

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo. Pag. 1120

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 317.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in località Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 317. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in località Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946.

Rigetto del ricorso straordinario proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il ricorso proposto da De Luca Raponi Olinto

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ricorso straordinario proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti, è rigettato.

Il Ministro per l'assistenza post-bellica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946
Registro n. 1, foglio n. 56. — LASCIALFA

(1352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.

Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti dei sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste « misti ebraici 50 % ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approva la legge di guerra;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, numero 1902, che accorda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ordinare che le disposizioni della legge di guerra, concernenti le persone di nazionalità nemica, non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone tra quelle indicate dall'art. 3 della legge di guerra;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del-l'11 gennaio 1945;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 7 maggio 1945, con il quale si ordina che le disposizioni della legge di guerra non sono applicabili nei confronti di apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;

Ritenuto che la situazione particolare in cui sono venuti a trovarsi in Italia gli apolidi per motivi razziali di cui al citato decreto Presidenziale 7 maggio 1945, è sostanzialmente identica a quella in cui si sono venuti a trovare i sudditi tedeschi già classificati dalle leggi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero della marina:

Comunicato riguardante il concorso a 72 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capitecnici della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1942 . . . . . Pag. 1120

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo. Pag. 1120

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 317.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in località Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 317. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in località Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946.

Rigetto del ricorso straordinario proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il ricorso proposto da De Luca Raponi Olinto avverso il provvedimento 15 gennaio 1945 del commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti, con il quale De Luca Raponi è stato destituito dal posto di commesso alle dipendenze della Associazione medesima, per motivi disciplinari;

Visti gli atti ed il regolamento del personale dell'Associazione approvato con decreto del Capo del Governo 29 aprile 1935;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 4 aprile 1946 e le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Registro n. 1, *foglio n.* 56. — LAURICELLA

(1352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.

Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti dei sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste « misti ebraici 50 % ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approva la legge di guerra;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, numero 1992, che accorda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ordinare che le disposizioni della legge di guerra, concernenti le persone di nazionalità nemica, non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone tra quelle indicate dall'art. 3 della legge di guerra;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'11 gennaio 1945;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 7 maggio 1945, con il quale si ordina che le disposizioni della legge di guerra non sono applicabili nei confronti di apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;

Ritenuto che la situazione particolare in cui sono venuti a trovarsi in Italia gli apolidi per motivi razziali di cui al citato decreto Presidenziale 7 maggio 1945, è sostanzialmente identica a quella in cui si sono venuti a trovare i sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste « misti ebraici 50 % »;

Decreta:

Le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e successive modificazioni, concernenti le persone di nazionalità nemica, non sono applicabili nei confronti dei sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste « misti ebraici 50 % ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 maggio 1946

DE GASPERI

(1353)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1946.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale delle Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente rinascita agraria in « Ente nazionale delle Tre Venezie »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dell'Ente predetto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori per il riscontro della gestione dell'Ente nazionale delle Tre Venezie per il triennio 1946-1948 è composto come segue:

1) rag. Salvatore Nardelli, ragioniere capo del Ministero dell'interno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) dott. Biagio Barlassina, direttore capo del ruolo della Ragioneria generale dello Stato;

3) dott. Guido Ausenda, consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 maggio 1946

DE GASPERI

(1336)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.

Autorizzazione al commissario governativo della Società anonima editrice dell'ex « Solco fascista » di Reggio Emilia ad alienare, mediante asta pubblica, il pacchetto azionario della Società stessa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale viene disposta la soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e conferito al Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incarico della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato stesso;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

Art. 1.

Il commissario governativo della Società anonima editrice dell'ex « Solco fascista » di Reggio Emilia, di proprietà del soppresso Ente stampa, è autorizzato a procedere all'alienazione del pacchetto azionario costituente l'intero capitale della Società stessa, mediante asta pubblica.

Art. 2.

Il ricavato della vendita sarà versato sul conto corrente della Banca nazionale del lavoro di Roma, intestato all'Ufficio liquidazione Ente stampa, presso il disciolto Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Doratura Mirella », con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che « La Doratura Mirella Società anonima » con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Collegio dei revisori per il riscontro della gestione dell'Ente nazionale delle Tre Venezie per il triennio 1946-1948 è composto come segue:

1) rag. Salvatore Nardelli, ragioniere capo del Ministero dell'interno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) dott. Biagio Barbassina, direttore capo del ruolo della Ragioneria generale dello Stato;

3) dott. Guido Ausenda, consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 maggio 1946

DE GASPERI

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.

Autorizzazione al commissario governativo della Società anonima editrice dell'ex « Solco fascista » di Reggio Emilia ad alienare, mediante asta pubblica, il pacchetto azionario della Società stessa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale viene disposta la soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e conferito al Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incarico della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato stesso;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 1945 e 7 dicembre 1945, relativi alla nomina del dott. Alberto De Monte a commissario per la temporanea gestione della Società editrice dell'ex quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa;

Vista la relazione del predetto commissario in data 14 febbraio 1946, sulla situazione della Società di cui sopra e la richiesta dello stesso in pari data, intesa ad ottenere l'autorizzazione a procedere alla vendita in unico lotto del pacchetto azionario costituente l'intero capitale della Società editrice dell'ex « Solco fascista » di Reggio Emilia, di proprietà del soppresso Ente stampa, a mezzo di asta pubblica;

Il ricavato della vendita sarà versato sul conto corrente della Banca nazionale del lavoro di Roma, intestato all'Ufficio liquidazione Ente stampa, presso il disciolto Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Doratura Mirella », con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che « La Doratura Mirella Società anonima » con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « La Doratura Mirella », con sede legale in Milano e sede amministrativa e tecnica in Rivanazzano (Pavia), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Mario Paleari.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1354)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 6 dicembre 1944, con il quale l'avv. Antonio Gullo di Diego, venne nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che il predetto avv. Gullo ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Gullo, l'avv. Vincenzo Restivo fu Liborio è nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena, con sede in Roccamena (Palermo), ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1946.

Nomina di un revisore dei conti della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Sezione di credito agrario, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi Espagnet è nominato revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 2 giugno 1945 del Prefetto della provincia di Verona, con il quale i signori avvocato Arturo Frinzi e avv. Alfonso Balis Crema sono stati nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il sig. avv. Arturo Frinzi è nominato presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 6 dicembre 1944, con il quale l'avv. Antonio Gullo di Diego, venne nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che il predetto avv. Gullo ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Gullo, l'avv. Vincenzo Restivo fu Liborio è nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena, con sede in Roccamena (Palermo), ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1946.

Nomina di un revisore dei conti della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Sezione di credito agrario, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 2 giugno 1945 del Prefetto della provincia di Verona, con il quale i signori avvocato Arturo Frinzi e avv. Alfonso Balis Crema sono stati nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il sig. avv. Arturo Frinzi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, ente morale con sede in Verona, ed i signori avv. Alfonso Balis Crema fu Nicola e avv. Zillo Grandi fu Agostino sono nominati vice presidenti della Cassa medesima, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1377)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 768121

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

1 - Vita intera a premio vitalizio,

2 - Vita intera a premio temporaneo,

1 (2-t) - Vita intera su due teste a premio vitalizio,

26 - Vita intera a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno,

3 - Mista a premio annuo,

3 (2-t) - Mista su due teste,

18-C - Mista a premio decrescente del 2,50 % dal 4° anno,

18-D - Mista a premio decrescente del 4 % dal 2° anno,

2-19 - Mista crescente a capitale raddoppiato,

3-19 - Mista crescente,

4 - Termine fisso,

5 - Effetti multipli,

20 - Capitale e rendita 3,50 %, 4 %, 5 %, 6 %,

12 - Doppia mista,

23 - Dotale con controassicurazione,

25 - Temporanea con controassicurazione.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato ad includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'art. 1 la seguente clausola:

« La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L. 100.000 è stipulata senza visita medica.

« Qualora la morte avvenga per suicidio rimangono immutate le norme fissate nell'art. 2 delle condizioni generali di polizza purchè le prestazioni in esso previste non superino quelle stabilite per il periodo di carenza.

« Qualora l'assicurato intenda ottenere la copertura immediata del rischio il costo della visita medica sarà a suo carico ».

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1335)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

Inefficacia della delega fatta dal Ministro per le finanze della sedicente repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea del 20 febbraio 1945 dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di inefficacia degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) figura tra le consistenze del Demanio mobiliare, in quanto lo Stato è proprietario di azioni dell'Ente predetto per L. 3.000.000 su 24.000.000 costituenti il capitale sociale;

Viste le deliberazioni prese in data 20 febbraio 1945 dall'assemblea generale degli azionisti dell'Ente predetto;

Considerato che nell'assemblea predetta il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal Ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detto atto può essere dichiarato inefficace a norma delle citate disposizioni (secondo comma art. 4 decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia della delega fatta dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 2 0 9 8 4

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

1 - Vita intera a premio vitalizio,

2 - Vita intera a premio temporaneo,

1 (2-t) - Vita intera su due teste a premio vitalizio,

26 - Vita intera a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno,

3 - Mista a premio annuo,

3 (2-t) - Mista su due teste,

18-C - Mista a premio decrescente del 2,50 % dal 4° anno,

18-D - Mista a premio decrescente del 4 % dal 2° anno,

2-19 - Mista crescente a capitale raddoppiato,

3-19 - Mista crescente,

4 - Termine fisso,

5 - Effetti multipli,

20 - Capitale e rendita 3.50 %, 4 %, 5 %, 6 %,

12 - Doppia mista,

23 - Dotale con controassicurazione,

25 - Temporanea con controassicurazione.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato ad includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'art. 1 la seguente clausola:

« La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L. 100.000 è stipulata senza visita medica.

« In caso di decesso dell'assicurato nel primo anno dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà la metà dei premi pagati; in caso di morte nel primo semestre del 2° anno, sarà corrisposto un capitale pari alla metà di quello assicurato ed in caso di morte nel 2° semestre del 2° anno un capitale pari ai 3/4 di quello assicurato.

« Tali limitazioni non avranno effetto nel caso in cui la morte avvenga per infortunio, esclusa ogni concausa.

sentanza dello Stato azionista nell'assemblea del 20 febbraio 1945 dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di inefficacia degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) figura tra le consistenze del Demanio mobiliare, in quanto lo Stato è proprietario di azioni dell'Ente predetto per L. 3.000.000 su 21.000.000 costituenti il capitale sociale;

Viste le deliberazioni prese in data 20 febbraio 1945 dall'assemblea generale degli azionisti dell'Ente predetto;

Considerato che nell'assemblea predetta il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal Ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detto atto può essere dichiarato inefficace a norma delle citate disposizioni (secondo comma art. 4 decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia della delega fatta dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea del 20 febbraio 1945 dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1356)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, nei confronti di alcuni impiegati, sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 2347 del 24 aprile 1946, con la quale l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 8 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'imperio del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da esigenze amministrative dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento degli 8 impiegati sotto indicati, disposti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, sotto l'imperio del sedicente governo repubblicano:

1) Dal Vecchio Edda; 2) Masciadri De Causis Giuseppina; 3) Guarnerio Alba; 4) ing. Angelo Nicola; 5) Malerba Angelo; 6) Marlani Adino; 7) Grassi Marziano; 8) Faggianini Ottavio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

(1345) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico della foresta che si estende a monte del capoluogo di Courmayeur, dalla frazione Villair all'Ermitage.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Aosta per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza 12 agosto 1941, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 1 della legge predetta, la foresta che si estende a monte del capoluogo di Courmayeur dalla frazione Villair all'Ermitage, per il notevole interesse pubblico che essa presenta;

Decreta:

La foresta che si estende a monte del capoluogo di Courmayeur dalla frazione Villair all'Ermitage, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con l'elenco nel quale sono indicati i mappali sotto i quali la foresta in questione figura ripartita in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Courmayeur.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 15 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Verbale dell'adunanza tenutasi il giorno 12 agosto 1941, dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta, in territorio del comune di Cormaiore.

Previa apposita convocazione, il giorno 12 agosto 1941, alle ore 16, in regione capoluogo del comune di Cormaiore, ha avuto luogo una riunione della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta, allo scopo di constatare la bellezza di quella stessa località e gli aspetti della vegetazione che conferisce al complesso panoramico particolare valore estetico.

Alla riunione sono intervenuti:

l'avv. Giorgio Anselmi, Senatore del Regno, presidente della Commissione;

il cav. uff. arch. Vittorio Mesturino, Soprintendente ai monumenti del Piemonte, vice presidente;

il cav. di gran croce Bonfandino Donzelli, Senatore del Regno;

il cav. di gran croce Gian Luca Tondani, presidente dell'Ente provinciale del turismo;

il conte Giovanni Passerin D'Entreves, in rappresentanza del comune di Cormaiore e della Azienda soggiorno di Cormaiore;

il cav. Fausto Guillet, rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

l'ing. Gaetano Rusconi, in rappresentanza della Proprietà edilizia ed industriale.

Assisteva, in qualità di segretario, il vice ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale di Aosta, ing. Florio Trono Bernardo.

La Commissione previo effettuato sopraluogo, ha all'unanimità rilevato il particolare valore estetico della vegetazione arborea nel quadro generale panoramico della zona, ed ha riconosciuto l'interesse alla conservazione integrale della sua attuale consistenza esprimendo voto anche sia posto il divieto all'abbattimento di piante in tutta la foresta che si estende a monte del capoluogo di Cormaiore dalla frazione Villair all'Ermitage e che si identifica negli appezzamenti di terreno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785521

quale l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 8 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'imperio del soliciente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da esigenze amministrative dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento degli 8 impiegati sotto indicati, disposti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, sotto l'imperio del soliciente governo repubblicano:

1) Dal Vecchio Edda; 2) Masciadri De Causis Giuseppina; 3) Guarnerio Alba; 4) ing. Angelo Nicola; 5) Malerba Angelo; 6) Mariani Adino; 7) Grassi Marziano; 8) Faggianini Ottavio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

(1345) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico della foresta che si estende a monte del capoluogo di Courmayeur, dalla frazione Villair all'Ermitage.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Aosta per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza 12 agosto 1941, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della legge sopracitata, la foresta che si stende a monte del capoluogo di Courmayeur dalla frazione Villair all'Ermitage;

Riconosciuto che la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale per la vegetazione arborea e per l'aspetto paesistico d'insieme;

Considerato infine che l'elenco degli immobili della località predetta venne a suo tempo regolarmente pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Sentito il parere della Commissione provinciale di Aosta per la tutela delle bellezze naturali;

Decreta:

Art. 1.

La foresta che si estende a monte del capoluogo di Courmayeur dalla frazione Villair all'Ermitage, descritta in premessa, è sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Courmayeur.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 15 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MANAZZ[illegible]

Verbale dell'adunanza tenutasi il giorno 12 agosto 1941, dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta, in territorio del comune di Cormatore.

Previa apposita convocazione, il giorno 12 agosto 1941, alle ore 16, in regione capoluogo del comune di Cormatore, ha avuto luogo una riunione della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta, allo scopo di constatare la bellezza di quella stessa località e gli aspetti della vegetazione che conferisce al complesso panoramico particolare valore estetico.

Alla riunione sono intervenuti:

l'avv. Giorgio Anselmi, Senatore del Regno, presidente della Commissione;

il cav. uff. arch. Vittorio Mesturino, Soprintendente ai monumenti del Piemonte, vice presidente;

il cav. di gran croce Beniamino Donzelli, Senatore del Regno;

il cav. di gran croce Gian Luca Tondani, presidente dell'Ente provinciale del turismo;

il conte Giovanni Passerin D'Entreves, in rappresentanza del comune di Cormatore e della Azienda soggiorno di Cormatore;

il cav. Fausto Gullet, rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

l'ing. Gaetano Rusconi, in rappresentanza della Proprietà edilizia ed industriale.

Assisteva, in qualità di segretario, il vice ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale di Aosta, ing. Fiorio Trono Bernardo.

La Commissione previo effettuato sopraluogo, ha all'unanimità rilevato il particolare valore estetico della vegetazione arborea nel quadro generale panoramico della zona, ed ha riconosciuto l'interesse alla conservazione integrale della sua attuale consistenza esprimendo voto anche sia posto il divieto all'abbattimento di piante in tutta la foresta che si estende a monte del capoluogo di Cormatore dalla frazione Villair all'Ermitage e che si identifica negli appezzamenti di terreno di cui ai sotto richiamati numeri particellari del foglio di mappa del comune di Cormatore:

foglio XXXV nn. 281, 285, 301, 305, 283, 306, 42, 41, 36, 35, 211, 212.

In deroga di tale vincolo la Commissione ha tuttavia stabilito potersi da parte del comune di Cormatore abbattere le piante già in precedenza marcellate dalla competente autorità per la tutela del patrimonio forestale.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: GIORGIO ANSELMI

Il segretario: FIORIO TRONO BERNARDO

(1367)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse paesistico della zona denominata « La Badia Alta » sita nel comune di Brescia, frazione Fiumicello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza 7 luglio 1943, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della legge sopracitata, la zona denominata « La Badia Alta » sita nel comune di Brescia, frazione Fiumicello;

Riconosciuto che la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale per la vegetazione arborea e per l'aspetto paesistico d'insieme;

Considerato infine che l'elenco degli immobili della località predetta venne a suo tempo regolarmente pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Decreta:

Gli immobili costituenti la zona denominata « La Badia Alta » nel comune di Brescia in frazione Fiumicello, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con l'elenco nel quale sono indicati i mappali sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il predetto decreto verrà trasmessa, a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Milano, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Brescia.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva applicazione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del comune interessato.

Roma, addì 15 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MARAZZA

COMUNE DI BRESCIA

« LA BADIA ALTA »

Proposta di vincolo a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche nella seduta del 7 luglio 1943.

La località della Badia Alta, detta più propriamente dai bresciani « La Badia », è posta sulle pendici meridionali del piccolo colle di Sant'Anna, che sorge a circa tre chilometri ad occidente della città. E' un piccolo gruppo di case, dominate da una chiesetta del secolo XVII, fra le quali è intercalata una vegetazione arborea di vetusti cipressi e abeti. Fin dalla prima metà del secolo XVI esisteva quivi un convento di Cappuccini (del quale esiste tuttora qualche resto) che vi costruirono una chiesetta, trasformata in seguito (1669) in quella che si vede attualmente. Nel 1797 i beni del Convento passarono in proprietà allo Stato, che vendette i rustici adiacenti alla chiesa a privati che li sistemarono ad abitazioni. Fatta eccezione per la chiesa, che all'interno ed all'esterno subì una inadatta decorazione pittorica di gusto gotico, e per un piccolo fabbricato scolastico costruito di recente, la località conserva in generale l'aspetto originario impressogli nei primi anni dell'800, all'epoca cioè della trasformazione degli edifici rustici e dell'impianto dei giardini. La sua posizione leggermente sopraelevata e ascendente sul fianco della collina le visibile da parecchi chilometri di distanza; l'alta, sebbene relativamente modesta, vegetazione arborea, l'effetto coloristico dei toni chiari delle case sui toni verdi-scuri dei cipressi e degli abeti, tutto ciò dà alla località un suo particolare aspetto pittorico, e si direbbe quasi « romantico » difficilmente rintracciabile in altri luoghi del territorio bresciano.

Per questi motivi ritiene la Commissione che « La Badia Alta » abbia i requisiti per essere sottoposta al vincolo di tutela previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497; e ciò, oltre che con l'intento di difendere la conservazione del suo aspetto naturale, anche per incoraggiare l'iniziativa privata al miglioramento del complesso della vegetazione arborea.

N.	DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI		CONFINI
		Comune censuario	Mappali	
1	Longinotti Gian Maria fu Roberto e Zinelli Virginia fu Alessandro	Brescia Fiumicello	854, 855	A mattina strada comunale [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 956021

pli[illegible]zione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza 7 luglio 1943, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della legge sopracitata, la zona denominata « La Badia Alta » sita nel comune di Brescia, frazione Fiumicello;

Riconosciuto che la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale per la vegetazione arborea e per l'aspetto paesistico d'insieme;

Considerato infine che l'elenco degli immobili della località predetta venne a suo tempo regolarmente pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Decreta:

Gli immobili costituenti la zona denominata « La Badia Alta » nel comune di Brescia in frazione Fiumicello, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con l'elenco nel quale sono indicati i mappali sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Milano, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Brescia.

COMUNE DI BRESCIA

« LA BADIA ALTA »

Proposta di vincolo a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche nella seduta del 7 luglio 1943.

La località della Badia Alta, detta più propriamente dai bresciani « La Badia », è posta sulle pendici meridionali del piccolo colle di Sant'Anna, che sorge a circa tre chilometri ad occidente della città. E' un piccolo gruppo di case, dominate da una chiesetta del secolo XVII, fra le quali è intercalata una vegetazione arborea di vetusti cipressi e abeti. Fin dalla prima metà del secolo XVI esisteva quivi un convento di Cappuccini (del quale esiste tuttora qualche resto) che vi costruirono una chiesetta, trasformata in seguito (1630) in quella che si vede attualmente. Nel 1797 i beni del Convento passarono in proprietà allo Stato, che vendette i rustici adiacenti alla chiesa a privati che li sistemarono ad abitazioni. Fatta eccezione per la chiesa, che all'interno ed all'esterno subì una inadatta decorazione pittorica di gusto gotico, e per un piccolo fabbricato scolastico costruito di recente, la località conserva in generale l'aspetto originario impressogli nei primi anni dell'800, all'epoca cioè della trasformazione degli edifici rustici e dell'impianto dei giardini. La sua posizione leggermente sopraelevata e ascendente sul fianco della collina (è visibile da parecchi chilometri di distanza); l'alta, sebbene relativamente modesta, vegetazione arborea, l'effetto coloristico dei toni chiari delle case sui toni verdi-scuri dei cipressi e degli abeti, tutto ciò dà alla località un suo particolare aspetto pittorico, e si direbbe quasi « romantico » difficilmente rintracciabile in altri luoghi del territorio bresciano.

Per questi motivi ritiene la Commissione che « La Badia Alta » abbia i requisiti per essere sottoposta al vincolo di tutela previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497; e ciò, oltre che con l'intento di difendere la conservazione del suo aspetto naturale, anche per incoraggiare l'iniziativa privata al miglioramento del complesso della vegetazione arborea.

N.	DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI		CONFINI
		Comune censuario	Mappali	
1	Longinotti Gian Maria fu Roberto e Zinelli Virginia fu Alessandro	Brescia Fiumicello	854, 855 853, 860 1143 sub. 2	a mattina strada comunale della Cucca e mappali 816, 819; a mezzodì strada comunale della Badia, a sera mappale 849 e salita alla Badia, a monte mappali 849, 850, 819.
2	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Fiumicello	id	856	a mattina la chiesa della Badia, a mezzodì mappale 857, a sera mappali 859, 849, a monte mappale 855.
3	Id. id	id	1143 sub. 1	a mattina mappale 855, a mezzodì Demanio dello Stato, a sera mappale 855, a monte mappale 1143, sub. 2.
4	Demanio dello Stato	id	Chiesa della Badia	a mattina mappale 855, a mezzodì mappale 857, a sera mappale 856, a monte mappale 857

(1366)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

171° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1946, registro n. 6 Ind. e comm., foglio n. 92, con il quale è revocato il decreto Ministeriale 4 novembre 1944 con il quale l'ex Ministero dell'economia corporativa ha accordato al sig. Gamba Alfredo, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera, sita in località denominata « Covazzolo », in territorio del comune di Gambara, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1946, registro n. 6 Ind. e comm., foglio n. 93, con il quale è revocato il decreto Ministeriale 12 novembre 1944 con il quale l'ex Ministero dell'economia corporativa ha accordato al sig. Gamba Alfredo, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera, sita in località denominata « Campagne », in territorio del comune di Gambara, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1946, registro n. 6 Ind. e comm. foglio n. 91, con il quale la concessione della torbiera « Oris », sita in territorio del comune di Luisa, provincia di Bolzano, accordata per la durata di anni tre alla S. A. Miniere Ligniti Italiane (S.A.M.I.I.) col decreto Ministeriale 17 maggio 1943, è trasferita ed intestata alla ditta Vona Vincenzo e Arcari, con sede in Milano.

(1379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 maggio 1946 - N. 112

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,009	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,675
id. 3,50 % 1902	89 —
id. 3 % lordo	75 —
id. 5 % 1935	99,20
[illegible]	85,30

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma Agricola - S.A.C.R.A. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1946, si nomina il dott. Prosperi Franco Renzo liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma Agricola - S.A.C.R.A. », con sede in Roma.

(1370)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale 10 maggio 1946, il sig. gr. uff. Roberto Ferrari è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

(1347)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicato riguardante il concorso a 72 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capitecnici della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1942.

Il Ministero della marina, dovendo procedere alla emanazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a 72 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capitecnici della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 27 aprile stesso anno, invita i candidati che sostennero con esito favorevole le prove scritte ed orali a comunicare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* il loro attuale domicilio alla Direzione generale personali civili ed affari generali, facendo contemporaneamente presente se accettano o meno la nomina e, per coloro che concorsero a diverse specialità, quella per la quale optano.

(1358)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 26 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 52 del 2 marzo 1946, con il quale è stata approvata la notificazione di concorso per la nomina di n. 25 tenenti in servizio perma-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

con il quale è revocato il decreto Ministeriale 4 novembre 1941 con il quale l'ex Ministero dell'economia corporativa ha accordato al sig. Gamba Alfredo, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera, sita in località denominata « Covazzolo », in territorio del comune di Gambara, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1946, registro n. 6 Ind. e comm., foglio n. 93, con il quale è revocato il decreto Ministeriale 12 novembre 1941 con il quale l'ex Ministero dell'economia corporativa ha accordato al sig. Gamba Alfredo, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera, sita in località denominata « Campagne », in territorio del comune di Gambara, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1946, registro n. 6 Ind. e comm. foglio n. 94, con il quale la concessione della torbiera « Oris », sita in territorio del comune di Lasa, provincia di Bolzano, accordata per la durata di anni tre alla S. A. Minière Lignite Italiane (S.A.M.I.L.) col decreto Ministeriale 17 maggio 1943, è trasferita ed intestata alla ditta Vona Vincenzo e Arcuri, con sede in Milano.

(1379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 maggio 1946 - N. 112

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8535	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,675
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	98,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale 10 maggio 1946, il sig. gr. uff. Roberto Ferrari è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

(1347)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicato riguardante il concorso a 72 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capitecnici della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1942.

Il Ministero della marina, dovendo procedere alla emanazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a 72 posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capitecnici della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale in data 1° marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 27 aprile stesso anno, invita i candidati che sostennero con esito favorevole le prove scritte ed orali a comunicare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* il loro attuale domicilio alla Direzione generale personali civili ed affari generali, facendo contemporaneamente presente se accettano o meno la nomina e, per coloro che concorsero a diverse specialità, quella per la quale optano.

(1358)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 26 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 52 del 2 marzo 1946, con il quale è stata approvata la notificazione di concorso per la nomina di n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di n. 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, è prorogato a tutto il 2 luglio 1946.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 aprile 1946

(1373) *Il Ministro*: DE COURTEN

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 21 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 312.

Autorizzazione della spesa di 120 milioni di lire per l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio di controllo ai «granai del popolo». . . . . . Pag. 1098

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 313.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. Pag. 1098

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 314.

Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio . . . . . Pag. 1100

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 315.

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla applicazione del prezzo politico del pane e della pasta. Pag. 1102

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro) . . . . . Pag. 1103

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Fossombrone (Pesaro) e di Anguillara Sabazia (Roma) . . . . . Pag. 1103

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, relativi alle deliberazioni di nomina di alcuni suoi dipendenti, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . Pag. 1109

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto commissariato per l'alimentazione: Provvedimento relativo al prezzo della marmellata da immettere al consumo, in forma controllata, sia nelle provincie dell'Italia settentrionale (marmellata con il 40 % di zucchero) che in quella dell'Italia centro-meridionale e insulare (marmellata con il 50 % di zucchero) e al prezzo dello zucchero impiegato nella marmellata con il 40 % di zucchero . . . . . Pag. 1109

Ministero di grazia e giustizia:

2200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 312.
Autorizzazione della spesa di 120 milioni di lire per l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio di controllo ai «granai del popolo». . . . . . Pag. 1098

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 313.
Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. Pag. 1098

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 314.
Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio . . . . . Pag. 1100

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 315.
Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla applicazione del prezzo politico del pane e della pasta. Pag. 1102

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 316.
Ulteriore aumento di stanziamento di fondi per la lotta contro le cavallette . . . . . Pag. 1102

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.
Approvazione dello statuto dell'Ufficio italiano dei cambi. Pag. 1103

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti dai consorzisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1946. . . . . . Pag. 1105

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro) . . . . . Pag. 1103

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Fossombrone (Pesaro) e di Anguillara Sabazia (Roma) . . . . . Pag. 1108

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Convalida dei provvedimenti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, relativi alle deliberazioni di nomina di alcuni suoi dipendenti, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . Pag. 1109

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto commissariato per l'alimentazione: Provvedimento relativo al prezzo della marmellata da immettere al consumo, in forma controllata, sia nelle provincie dell'Italia settentrionale (marmellata con il 40 % di zucchero) che in quella dell'Italia centro-meridionale e insulare (marmellata con il 50 % di zucchero) e al prezzo dello zucchero impiegato nella marmellata con il 40 % di zucchero . . . . . Pag. 1109

Ministero di grazia e giustizia:
Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 1110
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1110
Assegnazione temporanea di notaio in esercizio. Pag. 1110

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina del liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia . . . . . Pag. 1110

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1110
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1111

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 312.

Autorizzazione della spesa di 120 milioni di lire per l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio di controllo ai « granai del popolo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento ai « granai del popolo » del grano e dei cereali minori prodotti nella campagna 1944-45, è autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di L. 120.000.000.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura anticipazioni, prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate al Tesoro dello Stato mediante aliquota di maggiorazione da applicare sul prezzo di uscita dei cereali dai « granai del popolo ».

Il commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assume per la presentazione dei rendiconti la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro, saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni occorrenti [illegible] del presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 313.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernente il trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo e il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che approva il regolamento per il Fondo di previdenza del personale predetto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, col quale fu provveduto all'aumento delle pensioni e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è aumentato del 2,50 % dell'intera retribuzione corrisposta al personale, determinata secondo le norme dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, fatta eccezione di quanto sia dovuto a favore del personale di cui al comma seguente.

Il contributo dovuto a favore del personale, che, in base all'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è aumentato del 3,35 %.

Tali aumenti sono a carico del datore di lavoro.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è stabilito nella misura del 10 % della retribuzione.

Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma dello stesso art. 11, è stabilito nella mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

ai « granai del popolo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento ai « granai del popolo » del grano e dei cereali minori prodotti nella campagna 1944-45, è autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di L. 120.000.000.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura anticipazioni, prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate al Tesoro dello Stato mediante aliquota di maggiorazione da applicare sul prezzo di uscita dei cereali dai « granai del popolo ».

Il commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assume per la presentazione dei rendiconti la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro, saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 74. — FRASCA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernente il trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo e il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che approva il regolamento per il Fondo di previdenza del personale predetto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, col quale fu provveduto all'aumento delle pensioni e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è aumentato del 2,50 % dell'intera retribuzione corrisposta al personale, determinata secondo le norme dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, fatta eccezione di quanto sia dovuto a favore del personale di cui al comma seguente.

Il contributo dovuto a favore del personale, che, in base all'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è aumentato del 3,33 %.

Tali aumenti sono a carico del datore di lavoro.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è stabilito nella misura del 10 % della retribuzione.

Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma dello stesso art. 11, è stabilito nella misura del 5 % della retribuzione quando la indennità di anzianità corrisponde a quella di legge ed è aumentato del 0,18 % delle retribuzioni per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più, quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia a favore degli iscritti, che a norma dell'articolo 35 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, hanno optato per le prestazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è stabilito nella misura del 13,35 % della retribuzione.

Per tali iscritti il contributo da investire in capitalizzazione finanziaria è stabilito nella misura del 2,50 % della retribuzione quando l'indennità di anzianità corrisponde a quella di legge, ed è aumentato del 0,18 % della retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge.

Art. 4.

Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25 % del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943, o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

L'aumento di cui al primo comma non si applica alla quota di concorso dello Stato.

Art. 5.

Ai soli effetti del calcolo della misura della pensione per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data e assegnati alle assicurazioni di pensioni saranno considerati aumentati di un terzo.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il primo e il secondo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono rispettivamente così modificati:

« La misura annua della pensione per anzianità o per invalidità è calcolata nel modo seguente:

a) il 26,25 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione nei primi dieci anni di assicurazione;

b) il 13,125 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione oltre il decimo anno;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera il contributo totale fino all'8 luglio 1938, quello del 7,50 % della retribuzione assegnato alle assicurazioni di pensioni dal 9 luglio 1938 al 31 dicembre 1944, e quello del 10 % per il periodo successivo a tale data ».

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il secondo comma, dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« La misura annua della pensione è calcolata come

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« In caso di morte di un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, prima che per gli aventi diritto di cui all'art. 16, sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità per una volta tanto pari al 75 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione e in ogni caso non inferiore a L. 500 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« I contributi versati a norma dell'art. 4 sono attribuiti alle date di versamento:

a) per il 7,50 % della retribuzione per il periodo fino al 31 dicembre 1944 e per il 10 % per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della mutualità;

b) per il residuo alla capitalizzazione finanziaria, al tasso del 4,50 % all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 11 ».

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1945, il primo comma, lettera *a*) dell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10 % della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio ».

Al terzo comma dello stesso articolo è sostituito il seguente:

« La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del tredicesimo e non dopo il ventiquattresimo mese della cessazione del servizio presso gestioni di imposte di consumo; trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale fino all'8 luglio 1938 e con quello assegnato alle assicurazioni dirette o di famiglia per il periodo successivo a tale data, è trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruoli dei contributi riversati), dedotta la parte corrispondente alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25 % del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943, o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

L'aumento di cui al primo comma non si applica alla quota di concorso dello Stato.

Art. 5.

Ai soli effetti del calcolo della misura della pensione per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data e assegnati alle assicurazioni di pensioni saranno considerati aumentati di un terzo.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il primo e il secondo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono rispettivamente così modificati:

« La misura annua della pensione per anzianità o per invalidità è calcolata nel modo seguente:

a) il 26,25 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione nei primi dieci anni di assicurazione;

b) il 13,125 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione oltre il decimo anno;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera il contributo totale fino all'8 luglio 1938, quello del 7,50 % della retribuzione assegnato alle assicurazioni di pensioni dal 9 luglio 1938 al 31 dicembre 1944, e quello del 10 % per il periodo successivo a tale data ».

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il secondo comma, dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« La misura annua della pensione è calcolata come segue:

a) il 33,75 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi dieci anni di assicurazione;

b) il 16,875 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dopo il decimo anno di assicurazione;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ».

Il secondo comma del [illegible] approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« I contributi versati a norma dell'art. 4 sono attribuiti alle date di versamento:

a) per il 7,50 % della retribuzione per il periodo fino al 31 dicembre 1944 e per il 10 % per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della mutualità;

b) per il residuo alla capitalizzazione finanziaria, al tasso del 4,50 % all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 11 ».

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1945, il primo comma, lettera *a*) dell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10 % della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio ».

Al terzo comma dello stesso articolo è sostituito il seguente:

« La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del tredicesimo e non dopo il ventiquattresimo mese della cessazione del servizio presso gestioni di imposte di consumo: trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale fino all'8 luglio 1938 e con quello assegnato alle assicurazioni dirette o di famiglia per il periodo successivo a tale data, è trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruoli dei contributi riversati), dedotta la parte corrispondente alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ».

Art. 11.

Al secondo e terzo comma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito il seguente:

« Il Comitato predetto è presieduto dal presidente dell'Istituto, o, in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce, ed è composto:

a) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

2205
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) da due rappresentanti degli appaltatori delle imposte di consumo;

d) da due rappresentanti dei lavoratori delle imposte di consumo;

e) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

f) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui alle lettere *c)* e *d)*, le rispettive associazioni nazionali ».

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 314.

Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regolamento per l'esecuzione di tale legge [illegible] 1914, n. 1326;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga alla disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di provvedere mediante concorso per titoli al conferimento di non oltre un terzo dei posti notarili che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili per i notai di prima nomina ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è riservato a coloro che siano compresi nelle seguenti categorie:

1) mutilati, invalidi o combattenti delle guerre 1915-1918 e 1940-1943, della guerra d'Africa e della guerra di liberazione; mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; partigiani combattenti; reduci dalla prigionia o dalla deportazione; orfani e vedove di caduti;

2) condannati o confinati per attività antifascista;

3) aspiranti che non poterono partecipare a precedenti concorsi per nomina a notaio per effetto esclusivo della mancata iscrizione al partito fascista o delle disposizioni razziali;

4) aspiranti che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

5) aspiranti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio;

6) coadiutori permanenti, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando.

Art. 4.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di cui alle lettere a) e b); le rispettive Commissioni nazionali ».

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 314.

Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regolamento per l'esecuzione di tale legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per la nomina e i trasferimenti di notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;

Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

la grazia e giustizia di provvedere mediante concorso per titoli al conferimento di non oltre un terzo dei posti notarili che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili per i notai di prima nomina ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è riservato a coloro che siano compresi nelle seguenti categorie:

1) mutilati, invalidi o combattenti delle guerre 1915-1918 e 1940-1943, della guerra d'Africa e della guerra di liberazione; mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; partigiani combattenti; reduci dalla prigionia o dalla deportazione; orfani e vedove di caduti;

2) condannati o confinati per attività antifascista;

3) aspiranti che non poterono partecipare a precedenti concorsi per nomina a notaio per effetto esclusivo della mancata iscrizione al partito fascista o delle disposizioni razziali;

4) aspiranti che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

5) aspiranti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio;

6) coadiutori permanenti, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando.

Art. 4.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata;

dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la grazia e giustizia.

La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 10 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, ad eccezione di quello previsto dal n. 9, e nell'art. 10 del presente decreto. Debbono anche essere prodotti i documenti che comprovino il possesso del titolo per partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 del presente decreto, e quello degli altri titoli dei quali il candidato intenda avvalersi.

Sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'articolo 10, n. 11, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello e coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento della tassa erariale e delle altre somme di cui all'art. 10 del presente decreto debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando al procuratore del Regno presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo dell'aspirante e ad essa deve unirsi un duplice elenco in carta libera dei documenti prodotti. Il procuratore del Regno, riscontrata l'esattezza degli elenchi, li munisce del visto, con la data e la firma e ne restituisce uno all'interessato a titolo di ricevuta.

Entro quaranta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il procuratore del Regno invia al Ministero tutti gli atti del concorso unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica ed il certificato generale del casellario giudiziale di cui all'art. 606 del codice di procedura penale. Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il procuratore del Regno trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.

Il Ministro delibera sulla ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 7.

Per la costituzione e per il funzionamento della Commissione esaminatrice si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28, 35 e 36 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, con le successive modificazioni, e del

Art. 8.

Si applicano al concorso per titoli, anche per quanto riguarda il conferimento dei posti, le disposizioni relative ai concorsi notarili per esame, in quanto non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro per la grazia e giustizia, nel disporre il concorso per titoli a norma degli articoli precedenti, ha facoltà di accantonare una parte dei posti sulla quota di un terzo prevista dall'art. 1, allo scopo di indire, non oltre il termine di due anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, un separato concorso per titoli per i posti così accantonati.

A quest'ultimo concorso potranno soltanto prendere parte i reduci dalla prigionia o dalla deportazione che si siano trovati nella impossibilità di partecipare a quello precedente perchè ancora prigionieri o deportati ovvero per non aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile. Saranno osservate per il concorso medesimo tutte le altre disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

L'art. 10, n. 12, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue:

« 12) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di L. 500 di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 450 per contributo alle spese del concorso ».

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 21 gennaio 1943, n. 102, relative all'abbreviazione della pratica notarile sono estese a favore di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 numeri 1 e 2 del presente decreto.

Le stesse disposizioni si applicano anche a favore di coloro che per effetto della legge 29 giugno 1939, numero 1054, contenente norme di carattere razziale, non abbiano potuto ottenere in precedenza l'iscrizione fra i praticanti notai, o non abbiano potuto proseguire la pratica già iniziata.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge 21 gennaio 1943, n. 102.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'articolo 10, n. 11, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità e di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello e coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento della tassa erariale e delle altre somme di cui all'art. 10 del presente decreto debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando al procuratore del Regno presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo dell'aspirante e ad essa deve unirsi un duplice elenco in carta libera dei documenti prodotti. Il procuratore del Regno, riscontrata l'esattezza degli elenchi, li munisce del visto, con la data e la firma e ne restituisce uno all'interessato a titolo di ricevuta.

Entro quaranta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il procuratore del Regno invia al Ministero tutti gli atti del concorso unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica ed il certificato generale del casellario giudiziale di cui all'art. 606 del Codice di procedura penale. Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il procuratore del Regno trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.

Il Ministro delibera sulla ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 7.

Per la costituzione e per il funzionamento della Commissione esaminatrice si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28, 35 e 36 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, con le successive modificazioni, e del R. decreto 2 maggio 1932, n. 496.

Ogni commissario dispone di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto definitivo con il quale egli è collocato in graduatoria. La Commissione in base al punto definitivo di ciascun concorrente forma la graduatoria generale dei concorrenti. A parità di voti la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme in vigore per i concorsi nell'Amministrazione dello Stato.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

quota di un terzo prevista dall'art. 1, allo scopo di indire, non oltre il termine di due anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, un separato concorso per titoli per i posti così accantonati.

A quest'ultimo concorso potranno soltanto prendere parte i reduci dalla prigionia o dalla deportazione che si siano trovati nella impossibilità di partecipare a quello precedente perchè ancora prigionieri o deportati ovvero per non aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile. Saranno osservate per il concorso medesimo tutte le altre disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

L'art. 10, n. 12, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue:

« 12) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di L. 500 di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 450 per contributo alle spese del concorso ».

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 21 gennaio 1943, n. 102, relative all'abbreviazione della pratica notarile sono estese a favore di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 numeri 1 e 2 del presente decreto.

Le stesse disposizioni si applicano anche a favore di coloro che per effetto della legge 29 giugno 1939, numero 1054, contenente norme di carattere razziale, non abbiano potuto ottenere in precedenza l'iscrizione fra i praticanti notai, o non abbiano potuto proseguire la pratica già iniziata.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge 21 gennaio 1943, n. 102.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 71. — FRASCA

2209
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 315.

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla applicazione del prezzo politico del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, relativo al prezzo del pane e della pasta;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, relativo ai nuovi prezzi del pane e della pasta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sugli stanziamenti disposti o da disporre per effetto del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, riguardante la determinazione del prezzo del pane e della pasta al consumatore, possono essere concesse, con le modalità da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, somministrazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali in conto del pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei « granai del popolo », e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 38.

Art. 2.

La spesa di cinque miliardi di lire autorizzata con l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259, è destinata a provvedere al pagamento dell'onere di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 316.

Ulteriore aumento di stanziamento di fondi per la lotta contro le cavallette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, con il quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 222, con il quale la spesa predetta è stata aumentata di altre L. 150.000.000;

Considerata la necessità e l'urgenza di aumentare ulteriormente tale stanziamento per adeguare i mezzi finanziari alle crescenti esigenze di lotta contro un'incombente infestione acridica di insuitata violenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La spesa di L. 300.000.000, complessivamente autorizzata con i decreti legislativi Luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806 e 19 aprile 1946, n. 222, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette, è ulteriormente aumentata di L. 500.000.000. Essa verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per le spese previste nei citati decreti legislativi Luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806, 19 aprile 1946, n. 222, e nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, ed in conformità del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 244.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

braio 1945, n. 38, relativo ai nuovi prezzi del pane e della pasta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sugli stanziamenti disposti o da disporre per effetto del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, riguardante la determinazione del prezzo del pane e della pasta al consumatore, possono essere concesse, con le modalità da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, somministrazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali in conto del pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei « granai del popolo », e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 38.

Art. 2.

La spesa di cinque miliardi di lire autorizzata con l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259, è destinata a provvedere al pagamento dell'onere di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 72. — FRASCA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, con il quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 222, con il quale la spesa predetta è stata aumentata di altre L. 150.000.000;

Considerata la necessità e l'urgenza di aumentare ulteriormente tale stanziamento per adeguare i mezzi finanziari alle crescenti esigenze di lotta contro un'incombente infestione acridica di inusitata violenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La spesa di L. 300.000.000, complessivamente autorizzata con i decreti legislativi Luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806 e 19 aprile 1946, n. 222, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette, è ulteriormente aumentata di L. 500.000.000. Essa verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per le spese previste nei citati decreti legislativi Luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806, 19 aprile 1946, n. 222, e nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, ed in conformità del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 244.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 75. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Approvazione dello statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto lo statuto dell'Ufficio predetto, predisposto dal proprio Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi, conforme al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

Statuto dell'Ufficio italiano dei cambi

TITOLO I

NATURA, SEDE E SCOPO DELL'UFFICIO

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi, istituito con il decreto legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, è un istituto di diritto pubblico avente personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ufficio ha sede in Roma.

Esso effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie. Le filiali della Banca d'Italia assumono la qualifica di rappresentante dell'« Ufficio ».

Il Consiglio di amministrazione può, per casi particolari, autorizzare l'Ufficio a compiere direttamente determinate operazioni.

Per lo studio dei mercati esteri, per la raccolta di tutte le notizie ad essi relative, nonchè per ogni altra attività connessa con gli scopi dell'Ufficio, questo può costituire all'estero uffici di rappresentanza, in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 3.

L'Ufficio ha lo scopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri e italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire, in genere, tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, l'Ufficio esercita, in esclusività, il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha, inoltre, il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite di oro

TITOLO III

ORGANI DELL'UFFICIO

Art. 5.

Sono organi dell'Ufficio:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato;
d) la Direzione;
e) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

a) *Presidente.*

Presidente dell'Ufficio italiano dei cambi è, di diritto, il Governatore della Banca d'Italia.

Al presidente, oltre alla rappresentanza di cui al successivo art. 14, spetta l'alta direzione dell'Ufficio. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato ed ha, in genere, tutti i poteri non specificatamente riservati a questi ultimi dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i suoi poteri sono esercitati da chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia.

Art. 7.

b) *Consiglio di amministrazione.*

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente, di chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia, di due funzionari del Ministero del tesoro e di un impiegato della Banca d'Italia di grado superiore, rispettivamente scelti dal Ministro per il tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, e di quattro membri nominati, fra le persone di maggiore competenza e non interessate professionalmente in materia di cambi, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria e per il commercio, uno dal Governatore della Banca d'Italia e uno dal Ministro per il tesoro d'intesa col Governatore della Banca d'Italia.

Quando se ne manifesti l'opportunità, il Consiglio può invitare a partecipare alle proprie riunioni, anche con carattere continuativo, con voto consultivo, persone particolarmente esperte in determinate materie.

I consiglieri di scelta o di nomina ministeriale o del Governatore della Banca d'Italia durano in carica due anni e possono essere confermati.

Quando nel corso del biennio vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede, nei tre mesi, alla loro sostituzione. I nuovi consiglieri compiono il biennio inconiinciato dal consigliere che rispettivamente sostituiscono.

Art. 8.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta scritta.

L'avviso di convocazione è inviato in tempo utile all'ultima residenza, comunque nota, di ciascun consigliere o revisore effettivo, mediante lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma.

Per la validità dell'adunanza occorre l'intervento di almeno quattro consiglieri oltre chi presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Interviene pure, con voto consultivo, il direttore dell'Uf-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cambi, conforme al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1916

Il Ministro: CORBINO

Statuto dell'Ufficio italiano dei cambi

TITOLO I

NATURA, SEDE E SCOPO DELL'UFFICIO

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi, istituito con il decreto legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, è un istituto di diritto pubblico avente personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ufficio ha sede in Roma.

Esso effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie. Le filiali della Banca d'Italia assumono la qualifica di rappresentante dell'« Ufficio ».

Il Consiglio di amministrazione può, per casi particolari, autorizzare l'Ufficio a compiere direttamente determinate operazioni.

Per lo studio dei mercati esteri, per la raccolta di tutte le notizie ad essi relative, nonchè per ogni altra attività connessa con gli scopi dell'Ufficio, questo può costituire all'estero uffici di rappresentanza, in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 3.

L'Ufficio ha lo scopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri e italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire, in genere, tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, l'Ufficio esercita, in esclusività, il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha, inoltre, il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite di oro all'estero.

Esso esercita, infine, tutti i compiti e le funzioni che gli vengono demandati dalle disposizioni legislative valutarie.

TITOLO II

PATRIMONIO DELL'UFFICIO

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ufficio è costituito dal fondo di dotazione di L. 100.000.000 conferito dalla Banca d'Italia, nonchè dalle riserve formatesi secondo quanto disposto con il successivo art. 16 e dagli accantonamenti destinati a copertura di determinati rischi.

TITOLO III

ORGANI DELL'UFFICIO

Art. 5.

Sono organi dell'Ufficio:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo.

Art. 6.

a) *Presidente.*

Al presidente, oltre alla rappresentanza di cui al successivo art. 14, spetta l'alta direzione dell'Ufficio. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato ed ha, in genere, tutti i poteri non specificatamente riservati a questi ultimi dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i suoi poteri sono esercitati da chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia.

Art. 7.

b) *Consiglio di amministrazione.*

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia, da due funzionari del Ministero del tesoro e da un impiegato della Banca d'Italia di grado superiore, rispettivamente scelti dal Ministro per il tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, e da quattro membri nominati, fra le persone di maggiore competenza e non interessate professionalmente in materia di cambi, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria e per il commercio, uno dal Governatore della Banca d'Italia e uno dal Ministro per il tesoro d'intesa col Governatore della Banca d'Italia.

Quando se ne manifesti l'opportunità, il Consiglio può invitare a partecipare alle proprie riunioni, anche con carattere continuativo, con voto consultivo, persone particolarmente esperte in determinate materie.

I consiglieri di scelta o di nomina ministeriale o del Governatore della Banca d'Italia durano in carica due anni e possono essere confermati.

Quando nel corso del biennio vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede, nei tre mesi, alla loro sostituzione. I nuovi consiglieri compiono il biennio incominciato dal consigliere che rispettivamente sostituiscono.

Art. 8.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta scritta.

L'avviso di convocazione è inviato in tempo utile all'ultima residenza, comunque nota, di ciascun consigliere o revisore effettivo, mediante lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma.

Per la validità dell'adunanza occorre l'intervento di almeno quattro consiglieri oltre chi presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Interviene pure, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio. Il segretario è designato dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Il presidente può autorizzare il segretario a rilasciare copie ed estratti dei processi verbali.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Ufficio.

Spetta, fra l'altro, allo stesso:

a) di predisporre lo statuto ed il regolamento per il personale dell'Ufficio e di promuovere le eventuali modificazioni di essi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) di istituire il Comitato di cui all'art. 10;

c) di determinare le direttive generali che l'Ufficio deve seguire nella esplicazione delle sue funzioni;

d) di costituire uffici di rappresentanza all'estero;

e) di designare i corrispondenti esteri ai quali fare affluire le disponibilità in valuta estera di proprietà dell'Ufficio;

f) di dare disposizioni di massima sull'impiego del fondo di dotazione, delle riserve e degli accantonamenti ed in genere delle disponibilità liquide dell'Ufficio;

g) di deliberare sul bilancio annuale;

h) di provvedere, su proposta del presidente, alla nomina e alla revoca o al licenziamento del direttore, nonchè all'assunzione, nomina, promozione, revoca o licenziamento dei condirettori, vice direttori e procuratori dell'Ufficio, determinandone la facoltà di firma ed il trattamento economico.

i) di provvedere, su proposta del direttore dell'Ufficio, all'assunzione, alla promozione ed alla revoca o al licenziamento del rimanente personale;

l) di fissare l'ammontare degli assegni e delle medaglie di presenza da corrispondersi ai consiglieri ed ai membri del Comitato;

m) di dare alle autorità competenti pareri sulle iniziative e proposte che vengano sottoposte al suo esame nonchè suggerimenti utili al conseguimento delle finalità demandate all'Ufficio;

n) di proporre al Ministro per il tesoro norme inerenti al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

Art. 10.

c) Comitato.

Il Comitato è composto del presidente e di due membri scelti in seno al Consiglio, di cui uno fra i rappresentanti del Tesoro.

Il presidente può deferire, a chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia, la presidenza del Comitato.

Il direttore dell'Ufficio interviene alle riunioni con voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione. Si applicano i comma 5 e 6 dell'art. 8.

Spetta al Comitato di preparare le materie da sottoporre al Consiglio di amministrazione, di presiedere all'attuazione delle deliberazioni di questo, nonchè di adottare, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio stesso riferendone ad esso nella prossima adunanza.

Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, mediante avviso di convocazione da inviarsi con le norme di cui all'art. 8, comma 2.

L'adunanza è valida solo quando vi sia l'intervento di tutti i tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 11.

d) Direzione.

La direzione dell'Ufficio è affidata ad un direttore, che può essere coadiuvato ed assistito da uno o più condirettori e vice direttori.

Il direttore ha potestà gerarchica su tutti i funzionari e dipendenti dell'Ufficio ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione ed al Comitato, dell'andamento tecnico-amministrativo dei servizi.

Qualora, in vista di particolari necessità, ciò sia consentito, gli emolumenti percepiti dai funzionari ed impiegati per le suddette cariche debbono, di massima, essere riversati all'Ufficio, salvo deroghe da consentirsi dal presidente.

L'Ufficio può valersi, per specifiche attribuzioni, anche dell'opera di professionisti e di persone particolarmente esperte in materia.

Art. 13.

e) Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori è nominato dal Ministro per il tesoro e si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Uno dei revisori effettivi è nominato su designazione del presidente della Corte dei conti.

I revisori durano in carica due anni e possono essere confermati. La misura delle retribuzioni dei revisori è fissata dal Ministro per il tesoro.

I revisori esercitano presso l'Ufficio analoghe funzioni a quelle determinate per i sindaci delle società dal Codice civile.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA - FIRMA - FORO COMPETENTE

Art. 14.

La rappresentanza dell'Ufficio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la facoltà di conferire le necessarie procure, spetta al presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, a chi lo sostituisce a norma dell'art. 6, comma 3; la firma di quest'ultimo fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

L'Ufficio è validamente impegnato dalla firma singola delle predette persone e da quella abbinata del direttore e degli altri funzionari della Direzione autorizzati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

Il Consiglio di amministrazione, per determinate operazioni, può autorizzare la firma unica da parte del direttore o degli altri funzionari della Direzione o quella abbinata dei procuratori.

Art. 15.

Unico foro competente per tutte le controversie in cui l'Ufficio sia convenuto è quello di Roma. Tuttavia gli atti possono essere notificati all'Ufficio anche presso le singole sue rappresentanze nello Stato italiano, senza che ciò implichi deroga alla competenza territoriale del foro di Roma.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI E RISERVA

Art. 16.

L'esercizio annuale si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Direzione predispone il relativo bilancio, che, dopo l'esame del Collegio dei revisori e l'approvazione del Consiglio di amministrazione, viene trasmesso con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori al Ministro per il tesoro.

Gli utili netti, detratte le somme che il Consiglio deliberi di devolvere a scopi di previdenza per il personale, sono assegnati: per i primi cinque anni alla riserva; successivamente, per metà alla riserva e, per l'altra metà, in parti uguali al Tesoro ed alla Banca d'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

l) di fissare l'ammontare degli assegni e delle medaglie di presenza da corrispondersi ai consiglieri ed ai membri del Comitato;

m) di dare alle autorità competenti pareri sulle iniziative e proposte che vengano sottoposte al suo esame nonchè suggerimenti utili al conseguimento delle finalità demandate all'Ufficio;

n) di proporre al Ministro per il tesoro norme inerenti al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

Art. 10.

c) *Comitato.*

Il Comitato è composto del presidente e di due membri scelti in seno al Consiglio, di cui uno fra i rappresentanti del Tesoro.

Il presidente può deferire, a chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia, la presidenza del Comitato.

Il direttore dell'Ufficio interviene alle riunioni con voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione. Si applicano i comma 5 e 6 dell'art. 8.

Spetta al Comitato di preparare le materie da sottoporre al Consiglio di amministrazione, di presiedere all'attuazione delle deliberazioni di questo, nonchè di adottare, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio stesso riferendone ad esso nella prossima adunanza.

Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, mediante avviso di convocazione da inviarsi con le norme di cui all'art. 8, comma 2.

L'adunanza è valida solo quando vi sia l'intervento di tutti i tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 11.

d) *Direzione.*

La direzione dell'Ufficio è affidata ad un direttore, che può essere coadiuvato ed assistito da uno o più condirettori e vice direttori.

Il direttore ha potestà gerarchica su tutti i funzionari e dipendenti dell'Ufficio ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione ed al Comitato, dell'andamento tecnico-amministrativo dei servizi.

Gli altri funzionari della Direzione sono corresponsabili con il direttore, ciascuno per i servizi a cui è preposto.

Art. 12.

Il regolamento per il personale stabilisce lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati dell'Ufficio.

Le disposizioni di esso regolano obbligatoriamente i rapporti giuridici fra l'Ufficio ed il personale.

Per i funzionari ed impiegati dell'Ufficio è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio ed industria.

I funzionari ed impiegati, salva espressa concessione del presidente, ratificata dal Consiglio, non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione, di sindaci e di liquidatori di società.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA - FIRMA - FORO COMPETENTE

Art. 14.

La rappresentanza dell'Ufficio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la facoltà di conferire le necessarie procure, spetta al presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, a chi lo sostituisce a norma dell'art. 6, comma 3; la firma di quest'ultimo fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

L'Ufficio è validamente impegnato dalla firma singola delle predette persone e da quella abbinata del direttore e degli altri funzionari della Direzione autorizzati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

Il Consiglio di amministrazione, per determinate operazioni, può autorizzare la firma unica da parte del direttore e degli altri funzionari della Direzione o quella abbinata dei procuratori.

Art. 15.

Unico foro competente per tutte le controversie in cui l'Ufficio sia convenuto è quello di Roma. Tuttavia gli atti possono essere notificati all'Ufficio anche presso le singole sue rappresentanze nello Stato italiano, senza che ciò implichi deroga alla competenza territoriale del foro di Roma.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI E RISERVA

Art. 16.

L'esercizio annuale si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Direzione predispone il relativo bilancio, che, dopo l'esame del Collegio dei revisori e l'approvazione del Consiglio di amministrazione, viene trasmesso con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori al Ministro per il tesoro.

Gli utili netti, detratte le somme che il Consiglio deliberi di devolvere a scopi di previdenza per il personale, sono assegnati: per il primo cinque alla riserva; successivamente, per metà alla riserva e, per l'altra metà, in parti uguali al Tesoro ed alla Banca d'Italia.

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE DELL'UFFICIO

Art. 17.

In caso di liquidazione dell'Ufficio, previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia, l'attività netta dell'Ufficio sarà devoluta al Tesoro.

Le eventuali perdite eccedenti le riserve e il fondo di dotazione conferito dalla Banca predetta saranno a carico del Tesoro.

Alle operazioni di liquidazione sarà preposto un liquidatore nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(1328)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1916.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1916.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1321, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2329;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1945, registro n. 3, foglio n. 55, che ha recato modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945, dovuti dai consortisti dell'Associazione medesima;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per l'amministrazione della menzionata Associazione;

Vista la deliberazione commissariale n. 34 in data 10 novembre 1945;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure della tassa d'iscrizione (quota fissa e quota variabile) e della tassa di voltura stabilite agli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, modificate con l'art. 1 del decreto Ministeriale 10 maggio 1945, sono ulteriormente modificate come appresso:

Tassa d'iscrizione.

Quota fissa:

a) L. 800 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 400 per gli utenti di generatori semifissi, di

Art. 2.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, è modificato come appresso:

« Agli effetti dell'articolo precedente le zone sono distinte come segue:

Prima zona: comprendente i Comuni ove hanno sedi le Sezioni e gli Uffici distaccati (Sottosezioni) dell'Associazione fino a cinque chilometri dalla cinta daziaria cessata o dalla estremità della rete tramviaria del Comune o, in difetto dei termini di riferimento predetti, fino a cinque chilometri dall'abitato.

Seconda zona: comprendente ogni altra località ».

Art. 3.

Sono approvate, per l'anno 1916, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A*, *B*, *C*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1916

Il Ministro per l'industria e commercio
GROSCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TABELLA *A*

Tariffa per la prevenzione (1)
(Titolo I del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Sulle quote si applica l'aumento del 100% e sul totale gli aumenti di zona di cui alla nota (1).

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondersi obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 45 a 72 del regolamento).

Paragr. 1°) Generatori:	
a) fissi:	
fino a 25 m² di superficie riscaldata (2)	L. 510
b) fissi, semifissi, locomobili:	
oltre 25 m² e fino a 100 m² (3)	» 720
per ogni 100 m² in più o frazione	» 140
c) locomobili industr. e semifissi sotto i 25 m²	» 360
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 m² (4)	» 320
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 220
f) per generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri di capacità totale	» 240
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 340
per 1000 litri o frazione, oltre 3000, in più	» 120

(1) In relazione all'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, modificato con l'art. 2 del decreto Ministeriale di approvazione delle presenti tariffe, le quote indicate nella pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1945 0221

con R. decreto 28 dicembre [illegible];

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1945, registro n. 3, foglio n. 55, che ha recato modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945, dovuti dai consortisti dell'Associazione medesima;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per l'amministrazione della menzionata Associazione;

Vista la deliberazione commissariale n. 34 in data 10 novembre 1945;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure della tassa d'iscrizione (quota fissa e quota variabile) e della tassa di voltura stabilite agli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, modificate con l'art. 1 del decreto Ministeriale 10 maggio 1945, sono ulteriormente modificate come appresso:

Tassa d'iscrizione.

Quota fissa:

a) L. 800 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 400 per gli utenti di generatori semifissi, di locomobili, termosifoni e motrici;

c) L. 160 per gli utenti di macchine da caffè o di recipienti a pressione, escluse le bombole.

Quota variabile:

a) L. 100 per ogni generatore fisso o per ogni apparecchio o impianto di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 120 per ogni generatore semifisso, locomobile, termosifone, motrici;

c) L. 80 per ogni macchina da caffè o recipiente a pressione, escluse le bombole.

Tassa di voltura. — L. 80 per ogni apparecchio o impianto volturato.

buti dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A, B, C,* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TABELLA A

Tariffa per la prevenzione (1)
(Titolo I del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Sulle quote si applica l'aumento del 100% e sul totale gli aumenti di zona di cui alla nota (1).

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondersi obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 45 a 72 del regolamento).

Paragr. 1°) Generatori:

a) fissi: fino a 25 m² di superficie riscaldata (2)	L. 540
b) fissi, semifissi, locomobili: oltre 25 m² e fino a 100 m² (3)	» 720
per ogni 100 m² in più o frazione	» 140
c) locomobili industr. e semifissi sotto i 25 m²	» 360
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 m² (4)	» 320
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 220
f) per generatori a riscaldamento elettrico: fino a 1000 litri di capacità totale	» 240
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 360
per 1000 litri o frazione, oltre 3000, in più	» 120

(1) In relazione all'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, modificato con l'art. 2 del decreto Ministeriale di approvazione delle presenti tariffe, le quote indicate nella presente tabella *A* sono maggiorate delle percentuali seguenti a titolo di rimborso delle spese vive inerenti ai sopraluoghi di servizio compiuti dai tecnici dell'Associazione presso il consortista:

10% per gli apparecchi ed impianti ubicati in 1ª zona;
70% per gli apparecchi ed impianti ubicati in 2ª zona.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Paragr. 2°) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, od un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (1):

fino a 300 litri di capacità (2)	L.	152
oltre 300 fino a 1000	»	236
oltre 1000 fino a 5000	»	320
oltre 5000	»	420

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	L.	236
oltre 2 sino a 4	»	320
oltre 4 sino a 6	»	428
oltre 6 sino a 10	»	520
oltre 10 sino a 20	»	620
oltre 20 sino a 40	»	780
oltre 40	»	1000

Paragr. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio (3):

fino a 300 litri di capacità totale (4)	L.	88
oltre 300 fino a 1000	»	152
oltre 1000 fino a 5000	»	196
oltre 5000	»	280

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25%; per ogni apparecchio successivo al quinto, la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50%.

Paragr. 4°) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi	ciascuno L.	24
dal 6° apparecchio in poi	»	16

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne o le prove idrauliche eseguite presso di essi (art. 52 del regolamento) per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 m²	L.	380
da 25 a 100 m²	»	580
per ogni 100 m² o frazione, in più	»	100
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	»	220
generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	L.	240
oltre 1000 litri	»	340

b) Recipienti (5):

fino a 1000 litri o a 2 corpi	L.	180
oltre	»	280

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il terzo apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 100 per le caldaie da caffè e a L. 80 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 60 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

TARIFFA III.

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (art. 73 del regolamento):

generatori fino a 25 m²	L.	100
generatori oltre 25 m²	»	200
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	20

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, o verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio o per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero (articoli 67, 69, 7 e 8 del regolamento):

bollo di prova	L.	12
libretto regolamentare	»	
libretto di continuazione	»	
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	»	40

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disolfatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapori, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1912, n. 1312.

(2) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza.

TABELLA *B*.

Tariffe per il controllo termico (1)

(Titolo II del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

» 1000

Paragr. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio (3):

fino a 300 litri di capacità totale (4)	L.	88
oltre 300 fino a 1000	»	152
oltre 1000 fino a 5000	»	196
oltre 5000	»	280

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25%; per ogni apparecchio successivo al quinto, la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50%.

Paragr. 4°) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi ciascuno	L.	24
dal 6° apparecchio in poi	»	16

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne o le prove idrauliche eseguite presso di essi (art. 32 del regolamento) per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 m²	L.	380
da 25 a 100 m²	»	580
per ogni 100 m² o frazione, in più	»	100
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	»	220
generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	L.	240
oltre 1000 litri	»	360

b) Recipienti (5):

fino a 1000 litri o a 2 corpi	L.	180
oltre	»	280

(1) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disolitatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapori, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(2) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(3) Sono assimilati a questi recipienti considerati come apparecchi singoli gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(4) V. nota 2.

(5) Ivi compresi gli apparecchi ad acetilene di cui al decreto Ministeriale 23 ottobre 1935; i desurriscaldatori, gli scaricatori o separatori di condense, i disolitatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore o di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli alimentatori automatici, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 32 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori [illegible] stazioni che in questi casi dovranno essere date dal tecnico dell'Associazione.

TARIFFA III.

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (art. 73 del regolamento):

generatori fino a 25 m²	L.	100
generatori oltre 25 m²	»	200
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	20

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, o verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio o per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero (articoli 67, 69, 7 e 8 del regolamento):

bollo di prova	L.	12
libretto regolamentare	»	[illegible]
libretto di continuazione	»	[illegible]
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	»	40

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA *B*.

Tariffe per il controllo termico (1)

(Titolo II del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Sulle quote si applica l'aumento del 100 % fatta eccezione per le somme, che, a sensi della tariffa III, ultimo comma, il consortista è tenuto a rifondere all'Associazione per le spese vive di viaggio e il trattamento di missione del tecnico incaricato del sopraluogo.

---

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica di presa in consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni impianto soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite a sensi degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 431.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TARIFFA I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista alla Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico (art. 92 del regolamento) (1). Vale la nota 1 a pag. 1105 della tabella A:

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa:

fino a 50 CV . . . . . L. 60
oltre a 50 CV . . . . . » 100
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60

c) per ogni forno da calce . . . . . » 100

d) per ogni fornace da laterizi . . . . . » 420

e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 530
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 300
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 300
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 140
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . . » 300
se a camere contigue e fuoco continuo . » 500
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . . » 140
se a camere contigue e fuoco continuo . » 280

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . . » 420
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60

i) per un forno da cemento . . . . . » 300
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 140

l) per un impianto di riscaldamento . . . » 200

m) per ogni altro impianto termico . . . . » 300
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 60

TARIFFA II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli impianti termici presi in consegna, attivi o di riserva (2) sottoposti a sorveglianza (articoli 93 e seguenti del regolamento):

a) per un generatore di vapore . . . . L. 80

b) per una motrice fissa . . . . . » 80

c) per un forno da calce . . . . . » 40

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . L. 80
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . . » 80
a camere contigue e fuoco continuo . . . » 160

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . . » 120

i) per un forno da cemento . . . . . » 80

l) per un impianto di riscaldamento . . . » 60

m) per ogni altro impianto termico . . . . » 80

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

TARIFFA III.

Quote per indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 480

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . . » 360

c) per analisi del combustibile (1) . . . . » 480

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote *a*) e *b*) sono ridotte del 50 % (2).

Per prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote *a*) e *b*) sono aumentate del 50 %.

Oltre alle quote *a*) e *b*), come sopra stabilite salvo la riduzione o l'aumento sopra previsti, il consortista è tenuto a rifondere all'Associazione le spese vive di viaggio ed il trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle indagini e prove.

TARIFFA IV.

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza di controllo termico (art. 84 del regolamento).

Per ogni dichiarazione di esonero (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . L. 40

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(2) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

TABELLA *C*.

Servizio della prevenzione

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta di obbligo del consortista (1), questi deve all'Associazione, oltre le quote indicate nella presente tabella *C* aumentate del 100 %, il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico inca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oltre a 50 CV . . . . . »

per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60

c) per ogni forno da calce . . . . . » 100

d) per ogni fornace da laterizi . . . . . » 420

e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 550

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 300

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 300

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 140

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

se a camere sovrapposte . . . . . » 300

se a camere contigue e fuoco continuo . » 580

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:

se a camere sovrapposte . . . . . » 140

se a camere contigue e fuoco continuo . » 280

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . . » 420

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60

i) per un forno da cemento . . . . . » 300

per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 140

l) per un impianto di riscaldamento . . . » 200

m) per ogni altro impianto termico . . . » 300

per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 60

TARIFFA II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli impianti termici presi in consegna, attivi o di riserva (2) sottoposti a sorveglianza (articoli 93 e seguenti del regolamento):

a) per un generatore di vapore . . . . L. 80

b) per una motrice fissa . . . . . » 80

c) per un forno da calce . . . . . » 40

d) per una fornace da laterizi . . . . . » 120

e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 160

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 80

(1) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

(2) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

m) per ogni altro impianto termico . . . . » 60

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

TARIFFA III.

Quote per indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 480

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . . » 360

c) per analisi del combustibile (1) . . . . . » 480

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote *a*) e *b*) sono ridotte del 50 % (2).

Per prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote *a*) e *b*) sono aumentate del 50 %.

Oltre alle quote *a*) e *b*), come sopra stabilite salvo la riduzione o l'aumento sopra previsti, il consortista è tenuto a rifondere all'Associazione le spese vive di viaggio ed il trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle indagini e prove.

TARIFFA IV.

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza di controllo termico (art. 84 del regolamento).

Per ogni dichiarazione di esonero (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . L. 40

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(2) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

TABELLA *C*.

Servizio della prevenzione

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta di obbligo del consortista (1), questi deve all'Associazione, oltre le quote indicate nella presente tabella *C* aumentate del 100 %, il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle visite straordinarie.

TARIFFA I.

Paragrafo *A*. — Visita interna e prova idraulica (per ogni operazione):

a) generatori:

fino a 25 m² . . . . . L. 400

da 25 a 100 m² . . . . . » 600

per ogni 100 m² o frazione in più . . . » 120

macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m² . . . . . » 240

(1) Verifiche obbligatorie oltre quelle di normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . . L. 240
oltre 1000 litri . . . . . » 360
b) recipienti:
sino a 300 litri . . . . . » 120
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi » 200
oltre . . . . . » 300

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente, per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Paragrafo *B*. — Visite per cessioni (art. 101 del regolamento):

si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II.

Paragrafo *A*. — Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (art. 44 del regolamento) (1):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti:
se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . . L. 1,40
se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri, per ogni bombola . . . . . » 2 —
per capacità superiore a 5 litri:
per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . . » 10 —
dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita, per ogni bombola . . . . . » 6 —
dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola . . . . . » 4 —
per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola . . . . . » 2 —

Le retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota seguente, è pari a L. 360 per mezza giornata, oppure a L. 720 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota 2 in calce alla tabella *B* a pag. 1107;

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 60 per ogni apparecchio fino al numero di quattro, e di L. 20 per ogni apparecchio in più oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui ai precedenti paragrafi, le spese eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nello stesso sopraluogo l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza per conto di più consortisti:

c) per prove di gabinetto:
per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . . L. 80

Paragrafo *B*. — Per prove di materiali (art. 11 del regolamento) (2):
prelievo provini . . . . . L. 360
per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata (3) . . . . . » 360

N.B. — Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonature di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 120.

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito di Urbino (Pesaro) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fossombrone (Pesaro) e di Anguillara Sabazia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Paragrafo *B*. — Visite per cessioni (art. 101 del regolamento):

si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II.

Paragrafo *A*. — Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (art. 44 del regolamento) (1):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti:

se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . . L. 1,40

se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri, per ogni bombola . . . . . » 2 —

per capacità superiore a 5 litri:

per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . . » 10 —

dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita, per ogni bombola . . . . . » 6 —

dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola . . . . . » 4 —

per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola . . . . . » 2 —

Le retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota seguente, è pari a L. 360 per mezza giornata, oppure a L. 720 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota 2 in calce alla tabella *B* a pag. 1107;

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 60 per ogni apparecchio fino al numero di quattro, e di L. 20 per ogni apparecchio in più oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui ai precedenti paragrafi, le spese eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nello stesso sopraluogo l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza per conto di più consortisti:

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . . L. 80

Paragrafo *B*. — Per prove di materiali (art. 11 del regolamento) (2):

prelievo provini . . . . . L. 360

per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata (3) . . . . . » 360

N.B. — Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonature di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 120.

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione sulle valvole previste dal R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(3) Vedi nota 2 in calce alla tabella *B* a pag. 1107.

(1337)

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito di Urbino (Pesaro) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fossombrone (Pesaro) e di Anguillara Sabazia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Elpidio Ricciardini fu Elpidio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fossombrone (Pesaro).

L'ing. Carlo Jacometti fu Bernardino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1330)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, relativi alle deliberazioni di nomina di alcuni suoi dipendenti, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione della Commissione amministrativa dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in data 8 marzo 1946, n. 3/3146, con la quale si confermano a tutti gli effetti i provvedimenti di nomina in pianta stabile adottati dalla stessa Amministrazione durante il periodo del sedicente Governo repubblicano nei confronti del dott. Alberto Chierici, del prof. dott. Adelchi Simonini, del dott. Guido Stefanini, dei signori Annita Mammi, Bruno Bagnoli, Prospero Bertani, Abele Mettadelli, Pierino Barbieri e Aldo Iotti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il rapporto del Prefetto di Siena;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse dell'Istituto, i provvedimenti predetti, e che le nomine furono determinate dai meriti e dal lungo e lodevole servizio di tutti indistintamente i dipendenti in parola senza alcuna intromissione dell'autorità politica del tempo;

Ritenuto che, pertanto, le citate deliberazioni possono essere convalidate;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio nell'Emilia, relativi alla nomina in pianta organica dei seguenti dipendenti del Pio luogo:

Chierici dott. Alberto a medico primario del reparto di chirurgia settica;

Simonini prof. dott. Adelchi a medico primario del reparto di pediatria;

Stefanini dott. Guido a medico primario del reparto di dermosifilopatia;

Mammi Annita ad aggiunto degli uffici d'amministrazione esterna del Pio luogo;

Bagnoli Bruno ad impiegato degli uffici d'amministrazione esterna del Pio luogo;

Bertani Prospero ad infermiere dell'ospedale;

Mettadelli Abele ad infermiere dell'ospedale;

Barbieri Pierino ad infermiere dell'ospedale;

Iotti Aldo ad inserviente dell'ospedale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: ROMITA

(1332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo al prezzo della marmellata da immettere al consumo, in forma controllata, sia nelle provincie dell'Italia settentrionale (marmellata con il 40 % di zucchero) che in quella dell'Italia centro-meridionale e insulare (marmellata con il 50 % di zucchero) e al prezzo dello zucchero impiegato nella marmellata con il 40 % di zucchero.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411 e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 858,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Il sig. Elpidio Ricciardini fu Elpidio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fossombrone (Pesaro).

L'ing. Carlo Jacometti fu Bernardino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1330)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, relativi alle deliberazioni di nomina di alcuni suoi dipendenti, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione della Commissione amministrativa dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in data 8 marzo 1946, n. 3/3146, con la quale si confermano a tutti gli effetti i provvedimenti di nomina in pianta stabile adottati dalla stessa Amministrazione durante il periodo del sedicente Governo repubblicano nei confronti del dott. Alberto Chierici, del prof. dott. Adelchi Simonini, del dott. Guido Stefanini, dei signori Annita Mammi, Bruno Bagnoli, Prospero Bertani, Abele Mettadelli, Pierino Barbieri e Aldo Iotti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data del trasferimento;

Considerato che la provincia di Reggio nell'Emilia fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 5 agosto 1945;

alla nomina in pianta organica dei seguenti dipendenti del Pio luogo:

Chierici dott. Alberto a medico primario del reparto di chirurgia settica;

Simonini prof. dott. Adelchi a medico primario del reparto di pediatria;

Stefanini dott. Guido a medico primario del reparto di dermosifilopatia;

Mammi Annita ad aggiunto degli uffici d'amministrazione esterna del Pio luogo;

Bagnoli Bruno ad impiegato degli uffici d'amministrazione esterna del Pio luogo;

Bertani Prospero ad infermiere dell'ospedale;

Mettadelli Abele ad infermiere dell'ospedale;

Barbieri Pierino ad infermiere dell'ospedale;

Iotti Aldo ad inserviente dell'ospedale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: ROMITA

(1332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo al prezzo della marmellata da immettere al consumo, in forma controllata, sia nelle provincie dell'Italia settentrionale (marmellata con il 40 % di zucchero) che in quella dell'Italia centro meridionale e insulare (marmellata con il 50 % di zucchero) e al prezzo dello zucchero impiegato nella marmellata con il 40 % di zucchero.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411 e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, emana le seguenti disposizioni in merito ai prezzi della marmellata da immettere al consumo, in forma controllata, sia nelle provincie dell'Italia settentrionale (marmellata con il 40 % di zucchero) che in quelle dell'Italia centro-meridionale e insulare (marmellata con il 50 % di zucchero):

1. — I prezzi di vendita alla produzione della marmellata prodotta col 40 % di zucchero (residuo secco non inferiore al 67-68 %) sono fissati come segue:

in mastelli di legno da kg. 10 netti: L. 14.400 al q.le;

in scatole di legno da kg. 1 netto: L. 14.700 al q.le;

in scatole di lamierino da kg. 5 (tara per merce): lire 15.500 al q.le;

in scatole di lamierino da kg. 1 (tara per merce: lire 16.300 al q.le;

in vasetti UNI da gr. 400 netti: L. 8800 per 100 pezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

2. — I prezzi di vendita alla produzione della marmellata prodotta col 50 % di zucchero sono fissati come segue:

marmellata in mastelli o cassette non superiori a kg. 5 di peso lordo (residuo secco non inferiore al 65 %): L. 13.700 al q.le netto;

marmellata in barattoli con chiusura ermetica (residuo secco non inferiore al 62 %): L. 13.100 al q.le tara per merce.

I suddetti prezzi s'intendono franco stabilimento di produzione, imballo incluso; l'imposta generale sull'entrata esclusa.

3. — In parziale deroga di quanto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 27 dicembre 1945, comma 3 e 6, per lo zucchero destinato alla fabbricazione della marmellata con l'impiego del 50 % di zucchero, non sarà dato luogo al versamento della differenza tra il prezzo della nuova e quello della vecchia campagna: dovrà essere, quindi, ceduto agli industriali marmellatieri a L. 4815 al quintale (base cristallino, compresa l'imposta di fabbricazione).

4. — La marmellata resta vincolata a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione per un periodo di 45 giorni dalla data di comunicazione, da parte della ditta produttrice, di merce pronta per la consegna: entro il suddetto periodo la merce dovrà essere ritirata o pagata.

Trascorsi i 45 giorni la eventuale marmellata residua passa a disposizione del produttore, il quale potrà immetterla al consumo senza vincoli di prezzo o di destinazione, previo versamento all'Erario della differenza fra i prezzi dello zucchero corrisposti dai produttori di marmellate (Italia settentrionale L. 4815 al q.le base cristallino, e Italia centro-meridionale e insulare: L. 7000 al q.le, base cristallino; compresa l'imposta di fabbricazione) e quello stabilito per lo zucchero della campagna 1945-46.

Le ditte produttrici dovranno sottostare ai controlli che saranno effettuati da parte del Ministero delle finanze per assicurarsi della destinazione dello zucchero e non hanno diritto alle facilitazioni fiscali previste per la fabbricazione della marmellata.

5. — I prezzi della marmellata per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti.

(1350)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti luogotenenziali del 30 aprile u. s., in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bocchini Gustavo, residente nel comune di San Giorgio del Sannio, distretto notarile di Benevento, 25 marzo 1946;

Quidacciolu Gio. Maria, residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, 28 marzo 1946;

Guarna Pietro, residente nel comune di Salerno, 2 maggio 1946.

Roma, addì 13 maggio 1946

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 14 maggio 1946, il dott. Benardelli Angelo, notaio in esercizio, titolare della sede di Senosecchia, nei distretti notarili riuniti di Trieste e Capodistria, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Schio, nel distretto notarile di Vicenza.

(1361)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa di lavoro e consumo « Il Rinnovamento », con sede in Isca sul Ionio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1946, si nomina il rag. Domenico Giuffrè commissario della Società anonima cooperativa di lavoro e consumo « Il Rinnovamento », con sede in Isca sul Ionio, in sostituzione del dott. Placido Cardile, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(1351)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia.

Con decreto Ministeriale n. 1678 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ing. Antonio Berlucchi è stato nominato liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia, in sostituzione del dimissionario ing. Mario Spada.

(1348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 maggio 1946 - N. 111

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	99,900	Spagna	9,43
Danimarca	20,855	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906 95,75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

merce dovrà essere ritirata o pagata.

Trascorsi i 45 giorni la eventuale marmellata residua passa a disposizione del produttore, il quale potrà immetterla al consumo senza vincoli di prezzo o di destinazione, previo versamento all'Erario della differenza fra i prezzi dello zucchero corrisposti dai produttori di marmellate (Italia settentrionale L. 4815 al q.le base cristallino, e Italia centro-meridionale e insulare: L. 7000 al q.le, base cristallino; compresa l'imposta di fabbricazione) e quello stabilito per lo zucchero della campagna 1945-46.

Le ditte produttrici dovranno sottostare ai controlli che saranno effettuati da parte del Ministero delle finanze per assicurarsi della destinazione dello zucchero e non hanno diritto alle facilitazioni fiscali previste per la fabbricazione della marmellata.

5. — I prezzi della marmellata per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti.

(1330)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti Luogotenenziali del 30 aprile u. s., in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bocchini Gustavo, residente nel comune di San Giorgio del Sannio, distretto notarile di Benevento, 25 marzo 1946;

Quidaciolu Gio. Maria, residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, 28 marzo 1946;

Guarna Pietro, residente nel comune di Salerno, 2 maggio 1946.

Roma, addì 13 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(1359)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1946:

Badala Andrea, notaio residente nel comune di Limina, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania;

La Bruna Nicolò, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Comiso, distretto notarile di Ragusa;

Acerbo Angelo, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Penne, stesso distretto.

(1360)

Ionio, in sostituzione del dott. Placido Cardile, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(1351)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia.

Con decreto Ministeriale n. 1658 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ing. Antonio Bertucchi è stato nominato liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia, in sostituzione del dimissionario ing. Mario Spada.

(1348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STA

Media dei cambi e dei titoli del 17 maggio 1946 - N. 111

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		95,75
Id. 3,50 % 1902		89 —
Id. 3 % lordo		75 —
Id. 5 % 1935		99,275
Redimibile 3,50 % 1934		85,30
Id. 5 % 1936		98,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		99,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)		99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)		99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)		93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)		99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)		99,90

R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

articoli 93 e seguenti del regolamento 13 maggio 1937, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

striali marmellatieri a L. 4815 al quintale (base cristallino, compresa l'imposta di fabbricazione).

4. — La marmellata resta vincolata a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione per un periodo di 45 giorni dalla data di comunicazione, da parte della ditta produttrice, di merce pronta per la consegna: entro il suddetto periodo la merce dovrà essere ritirata o pagata.

Trascorsi i 45 giorni la eventuale marmellata residua passa a disposizione del produttore, il quale potrà immetterla al consumo senza vincoli di prezzo o di destinazione, previo versamento all'Erario della differenza fra i prezzi dello zucchero corrisposti dai produttori di marmellate (Italia settentrionale L. 4815 al q.le base cristallino, e Italia centro-meridionale e insulare: L. 7000 al q.le, base cristallino; compresa l'imposta di fabbricazione) e quello stabilito per lo zucchero della campagna 1945-46.

Le ditte produttrici dovranno sottostare ai controlli che saranno effettuati da parte del Ministero delle finanze per assicurarsi della destinazione dello zucchero e non hanno diritto alle facilitazioni fiscali previste per la fabbricazione della marmellata.

5. — I prezzi della marmellata per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti.

(1339)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti Luogotenenziali del 30 aprile u. s., in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bocchini Gustavo, residente nel comune di San Giorgio del Sannio, distretto notarile di Benevento, 25 marzo 1946;

Quiliaciolo Gio. Maria, residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, 28 marzo 1946;

Guarna Pietro, residente nel comune di Salerno, 2 maggio 1946.

Roma, addì 13 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(1359)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1946:

Badalà Andrea, notaio residente nel comune di Limina, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania;

La Bruna Nicolò, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Comiso, distretto notarile di Ragusa;

Acerbo Angelo, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Penne, stesso distretto.

(1360)

rativa di lavoro e consumo « Il Rinnovamento », con sede in Isca sul Ionio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1946, si nomina il rag. Domenico Giuffrè commissario della Società anonima cooperativa di lavoro e consumo « Il Rinnovamento », con sede in Isca sul Ionio, in sostituzione del dott. Placido Cardile, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(1351)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia.

Con decreto Ministeriale n. 1658 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ing. Antonio Berlucchi è stato nominato liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia, in sostituzione del dimissionario ing. Mario Spada.

(1348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 maggio 1946 - N. 111

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8565	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8395	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		95,75
id. 3,50 % 1902		89 —
id. 3 % lordo		75 —
id. 5 % 1935		99,275
Redimibile 3,50 % 1934		85,30
id. 5 % 1936		98,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,625
id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,525
id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,50
id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,50
id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,55
id. 4 %	(15 settembre 1951)	93,625
id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 % (1935)	6876	Casavecchia Ernesto fu Antonio, dom. a La Spezia (Genova)	585 —
Id.	122207	Stante Francesco Paolo fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luciani Giovanna di Nicola, ved. di Stante Antonio	155 —
Red. 3,50 % (1934)	509483	De Rosa Domenico di Luigi, alienato sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Cafarelli Margherita di Luigi, dom. in Napoli	472,50
Id.	208591	Palone Costantino fu Cesare, dom. ad Ariena (Roma), con vincolo cauzionale	185,50
Id.	277065	Bartolomeo Cecilia fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Valeriano Giuseppina, ved. di Bartolomeo Tommaso, dom. in Formia	220,50
Id.	277066	Bartolomeo Antonio, etc., come sopra	220,50
Id.	51661	Venerabile Oratorio di Gesù e Maria di Reggio Calabria	31,50
Id.	359892	Come sopra	31,50
Id.	408400	Casas Giuseppina di Pirro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	525,50
Id.	106005	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	14 —
Id.	303794	Parrocchia della SS.ma Concezione, in Colle Licino frazione del comune di Terni	10,50
Id.	10372	Parrocchia della Cattedrale di Terni	14 —
Id.	212910	Come sopra	10,50
Id.	397323	Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, in Terni	21,50
Id.	410318	Parrocchia di Santa Maria degli Spazzi e delle Fornaci di Terni	1.687 —
Id.	134011	Parrocchia di San Giovanni di Piedimonte (Perugia)	70 —
Id.	237371	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Papigno (Terni)	105 —
Id.	76099	Mensa vescovile di Terni	315 —
		Come sopra	105 —

2229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	Ammontare della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 % (1935)	6876	Casavecchia Ernesto fu Antonio, dom. a La Spezia (Genova)	585 —
Id.	122207	Stante Francesco Paolo fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luciani Giovanna di Nicola, ved. di Stante Antonio	155 —
Red. 3,50 % (1934)	509483	De Rosa Domenico di Luigi, minore sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Cafarelli Margherita di Luigi, dom. in Napoli	472,50
Id.	208591	Palone Costantino fu Cesare, dom. ad Artena (Roma), con vincolo cauzionale	185,50
Id.	277065	Bartolomeo Cecilia fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Valeriano Giuseppina, ved. di Bartolomeo Tommaso, dom. in Formia	220,50
Id.	277066	Bartolomeo Antonio, etc., come sopra	220,50
Id.	51661	Venerabile Oratorio di Gesù e Maria di Reggio Calabria	31,50
Id.	359892	Come sopra	31,50
Id.	408400	Cases Giuseppina di Pirro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	525,50
Id.	106605	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	14 —
Id.	303794	Parrocchia della SSma Concezione, in Colle Licino frazione del comune di Terni	10,50
Id.	10372	Parrocchia della Cattedrale di Terni	14 —
Id.	212910	Come sopra	10,50
Id.	397322	Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, in Terni	21,50
Id.	410318	Parrocchia di Santa Maria degli Spazzi e delle Fornaci di Terni	1.687 —
Id.	134011	Parrocchia di San Giovanni di Piedimonte (Perugia)	70 —
Id.	237371	Beneficio parrocchiale della SSma Annunziata di Papigno (Terni)	105 —
Id.	76699	Mensa vescovile di Terni	315 —
Id.	249844	Come sopra	105 —
Id.	339993	Come sopra	52,50
Id.	262881	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	7 —
Id.	405229	Come sopra	3,50
Id.	381223	Come sopra	14 —
Id.	243714	Parrocchia di Santa Maria del Colle, in Piediluco	98 —
Id.	243715	Come sopra	430,50
Id.	271722	Come sopra	28 —
Id	477349	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, San Filippo e San Giacomo, in Terni	3.465 —

2230
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	106604	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	35 —
Id.	262882	Parrocchia di Santa Croce, in Terni	17,50
Id.	57156	Seminario vescovile di Terni	101,50
Id.	57157	Come sopra	14 —
Id.	57158	Come sopra	14 —
Id.	71495	Come sopra	7 —
Id.	125994	Come sopra	28 —
Id.	131780	Come sopra	21 —
Id.	205899	Come sopra	21 —
Id.	256403	Come sopra	24,50
Id.	368564	Come sopra	14 —
Id.	368948	Come sopra	56 —
Cons. 3,50 % (1902)	11324	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	28 —
Id.	4493	Parrocchia della SS.ma Annunziata, in Passigno	364 —
Id.	13154	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Passigno	17,50
Id.	2747	Seminario vescovile di Terni	17,50
Id.	14895	Come sopra	70 —
Id.	15171	Cappellania del Crocefisso annessa alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	12653	Parrocchia di San Cristoforo, in Terni	21 —
Id.	15172	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	13431	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo, in Terni	17,50
Id.	17285	Come sopra	101,50
Id.	17286	Come sopra	14 —
Red. 3,50 % (1934)	234728	Zati Emilio fu Desiderio, dom. a Firenze, con vincolo cauzionale	105 —
Id.	250271	Come sopra	87,50
Id.	290861	Luciani Italia di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Orbona a Mare (Caleti), con vincolo dotale	1.645 —
Id.	443305	Come sopra	2.415 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

223

... avrà luogo, salvo opposizione, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblica-

Id.	125994	Come sopra	—
Id.	131780	Come sopra	21 —
Id.	205899	Come sopra	21 —
Id.	250403	Come sopra	24,50
Id.	368504	Come sopra	14 —
Id.	368948	Come sopra	56 —
Cons. 3,50 % (1902)	11324	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	28 —
Id.	4493	Parrocchia della SS.ma Annunziata, in Passigno	364 —
Id.	13154	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Passigno	17,50
Id.	2747	Seminario vescovile di Terni	17,50
Id.	14895	Come sopra	70 —
Id.	15171	Cappellania del Crocefisso annessa alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	12653	Parrocchia di San Cristoforo, in Terni	21 —
Id.	15172	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	13431	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo, in Terni	17,50
Id.	17285	Come sopra	101,50
Id.	17286	Come sopra	14 —
Red. 3,50 % (1934)	234728	Zati Emilio fu Desiderio, dom. a Firenze, con vincolo cauzionale	105 —
Id.	250271	Come sopra	87,50
Id.	290861	Luciani Itala di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Ortona a Mare (Chieti), con vincolo dotale	1.645 —
Id.	443305	Come sopra	2.415 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1283)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 116 del 20 maggio 1946

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

ELEZIONE DEI DEPUTATI ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LISTE DEI CANDIDATI

AL COLLEGIO UNICO NAZIONALE

2233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELEZIONE DEI DEPUTATI ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LISTE DEI CANDIDATI

AL COLLEGIO UNICO NAZIONALE

9095

2234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

N. 1

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

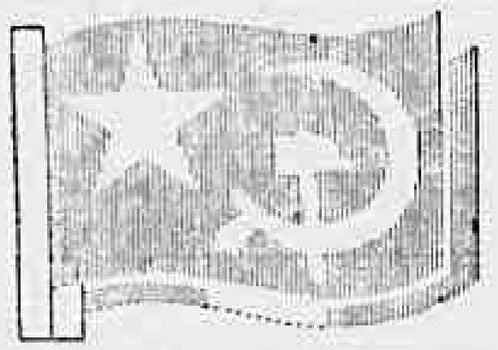

1 TOGLIATTI *Palmiro* fu Antonio, da Genova
2 LONGO *Luigi* di Giuseppe, da Fubine Monferrato
3 SCOCCIMARRO *Mauro* fu Antonio, da Udine
4 SECCHIA *Pietro* di Giovanni, da Occhieppo Superiore
5 AMENDOLA *Giorgio* di Giovanni, da Roma
6 NOBILE *Umberto* fu Vincenzo, da Lauro
7 MASSOLA *Umberto* fu Giovanni, da Pinerolo
8 PRATOLONGO *Giordano* fu Aldo, da Trieste
9 SERENI *Emilio* fu Samuele, da Roma
10 LI CAUSI *Girolamo* fu Salvatore, da Termini Imerese
11 SPANO *Velio* fu Attilio, da Teulada
12 DI VITTORIO *Giuseppe* fu Michele, da Cerignola
13 NEGARVILLE *Celeste Carlo* fu Angelo, da Avigliana
14 D'ONOFRIO *Edoardo* fu Pietro, da Roma
15 GULLO *Fausto* fu Luigi, da Catanzaro
16 MARCHESI *Concetto* fu Gaetano, da Catania
17 ROVEDA *Giovanni* fu Francesco, da Mortara
18 PICOLATO *Caterina* di Adriano, da Torino
19 REALE *Eugenio* di Federico, da Napoli
20 PAJETTA *Giancarlo* di Carlo, da Torino
21 NOVELLA *Agostino* di Luigi, da Genova
22 COLOMBI *Arturo* di Luigi, da Massa Carrara
23 FLOREANINI *Gisella* in DELLA PORTA di Renato, da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

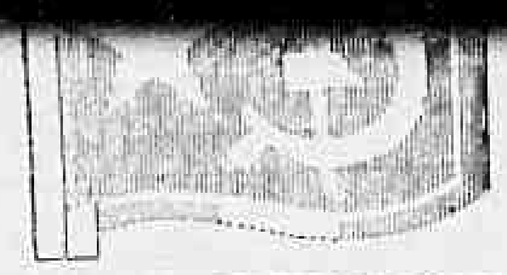

1 TOGLIATTI *Palmiro* fu Antonio, da Genova
2 LONGO *Luigi* di Giuseppe, da Fubine Monferrato
3 SCOCCIMARRO *Mauro* fu Antonio, da Udine
4 SECCHIA *Pietro* di Giovanni, da Occhieppo Superiore
5 AMENDOLA *Giorgio* di Giovanni, da Roma
6 NOBILE *Umberto* fu Vincenzo, da Lauro
7 MASSOLA *Umberto* fu Giovanni, da Pinerolo
8 PRATOLONGO *Giordano* fu Aldo, da Trieste
9 SERENI *Emilio* fu Samuele, da Roma
10 LI CAUSI *Girolamo* fu Salvatore, da Termini Imerese
11 SPANO *Velio* fu Attilio, da Teulada
12 DI VITTORIO *Giuseppe* fu Michele, da Cerignola
13 NEGARVILLE *Celeste Carlo* fu Angelo, da Avigliana
14 D'ONOFRIO *Edoardo* fu Pietro, da Roma
15 GULLO *Fausto* fu Luigi, da Catanzaro
16 MARCHESI *Concetto* fu Gaetano, da Catania
17 ROVEDA *Giovanni* fu Francesco, da Mortara
18 PICOLATO *Caterina* di Adriano, da Torino
19 REALE *Eugenio* di Federico, da Napoli
20 PAJETTA *Giancarlo* di Carlo, da Torino
21 NOVELLA *Agostino* di Luigi, da Genova
22 COLOMBI *Arturo* di Luigi, da Massa Carrara
23 FLOREANINI *Gisella* in DELLA PORTA di Renato, da Milano
24 GRIECO *Ruggero* fu Giuseppe, da Foggia
25 TERRACINI *Umberto* fu Jair, da Genova
26 PESENTI *Antonio* di Romeo, da Verona
27 MAFFI *Fabrizio* fu Francesco, da San Zenone Pò
28 BARONDINI *Ilio* di Turildo, da Cecina
29 BOLDRINI *Arrigo* di Carlo, da Ravenna
30 DOZZA *Giuseppe* fu Achille, da Bologna
31 PALERMO *Mario* fu Giovanni, da Napoli

2236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 2

MOVIMENTO UNIONISTA ITALIANO

1	DAMIANI *Ugo* fu Rocco, da Accumoli
2	PALADINO *Santi* fu Antonio, da Scilla
3	SPERANZA *Carlo* fu Ferruccio, da Baranello
4	CASTELLI *Antonio* di Bonaventura, da Rionero in Vulture
5	CARUSO *Ettore* fu Roberto, da Velletri
6	CORRADINI *Pirro* fu Giovanni, da Petriolo
7	CESAREO *Oscar* di Francesco, da Pizzo
8	LOPREIATO *Domenico* di Giovan Battista, da Stefanaconi
9	ARCURI *Ignazio* fu Angelo, da Montecelio
10	LO TURCO *Giovanni Battista* fu Giovanni, da Vibo Valentia
11	ROCCA *Saverio* di Saverio, da Altamo
12	COZZA *Francesco* di Agostino, da S. Pietro in Guarano
13	ATTENDOLI *Galeazzo* fu Gian Francesco, da Modena
14	PAGLIETTI *Luigi* di Francesco, da Quartu S. Elena
15	MAGNO *Napoleone* fu Ippazio, da Gallipoli
16	D'AMBROSIO *Vincenzo* fu Saverio, da Sicignano
17	LA ROVERE *Angelo* di Ignazio, da Chieti
18	GATTO *Angelo* fu Benedetto, da Roccasecca
19	BARBATI *Corradino* fu Vincenzo, da Sora
20	DELLA ROCCA *Giuseppe* di Antonio, da Gragnano
21	ADRAGNA *Vincenzo* fu Giuseppe, da Palermo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	DAMIANI *Ugo* fu Rocco, da Accumoli
2	PALADINO *Santi* fu Antonio, da Scilla
3	SPERANZA *Carlo* fu Ferruccio, da Baranello
4	CASTELLI *Antonio* di Bonaventura, da Rionero in Vulture
5	CARUSO *Ettore* fu Roberto, da Velletri
6	CORRADINI *Pirro* fu Giovanni, da Petriolo
7	CESAREO *Oscar* di Francesco, da Pizzo
8	LOPREIATO *Domenico* di Giovan Battista, da Stefanaconi
9	ARCURI *Ignazio* fu Angelo, da Montecelio
10	LO TURCO *Giovanni Battista* fu Giovanni, da Vibo Valentia
11	ROCCA *Saverio* di Saverio, da Altamo
12	COZZA *Francesco* di Agostino, da S. Pietro in Guarano
13	ATTENDOLI *Galeazzo* fu Gian Francesco, da Modena
14	PAGLIETTI *Luigi* di Francesco, da Quartu S. Elena
15	MAGNO *Napoleone* fu Ippazio, da Gallipoli
16	D'AMBROSIO *Vincenzo* fu Saverio, da Sicignano
17	LA ROVERE *Angelo* di Ignazio, da Chieti
18	GATTO *Angelo* fu Benedetto, da Roccasecca
19	BARBATI *Corradino* fu Vincenzo, da Sora
20	DELLA ROCCA *Giuseppe* di Antonio, da Gragnano
21	ADRAGNA *Vincenzo* fu Giuseppe, da Palermo
22	CAROCCI BUZI *Vincenzo* fu Sesto, da Spoleto
23	TORRENTE *Giacomo* fu Giuseppe, da Palermo
24	GIGLIOTTI *Gregorio* di Ernesto, da Mongiana
25	ANGIONI *Antonio* di Gavino, da Cagliari
26	MASTROBUONO *Nicola* fu Filippo da Castellaneta

2 2 3.8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 3

FRONTE DELL'UOMO QUALUNQUE

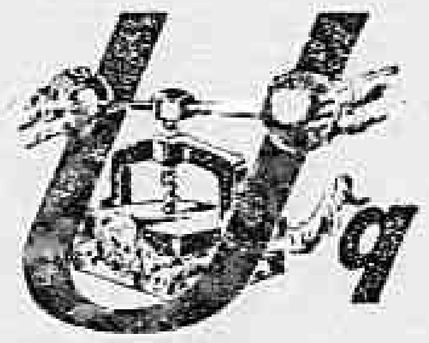

1	GIANNINI *Guglielmo* fu Federico, da Pozzuoli
2	PATRISSI *Emilio* fu Michele, da Palermo
3	FRESA *Armando* fu Nicolò, da Palmi
4	MARINA *Mario* fu Antonio, da Milano
5	TIERI *Vincenzo* fu Francesco, da Corigliano Calabro
6	VENDITTI *Milziade* fu Federico, da Napoli
7	ROGNONI *Arturo* fu Luigi, da Milano
8	CORSINI *Tommaso* di Filippo, da Firenze
9	PATRICOLO *Gennaro* fu Giuseppe, da Palermo
10	MAFFIOLI *Catullo* fu Darvino, da Busto Arsizio
11	NISI *Gino* fu Luigi, da Lecce
12	APRA' *Renato* di Luigi, da Parigi
13	REGGIANI *Alberto* fu Policarpo, da Nonantola
14	MARENCO *Silvio* fu Giuseppe, da Torino
15	LANZA *Michele* fu Domenico, da Roma
16	CAPUA *Antonio* fu Giuseppe, da Melicuccà
17	BRAMBILLA *Angelo* fu Paolo, da Milano
18	BIANCO *Aldo* fu Annibale, da Genova
19	FINOCCHI *Aldo* fu Pacifico Enrico, da Roma
20	VECCHIO *Cesare* fu Carmelo, da Linguaglossa
21	JOANNES *Giuseppe* di Pietro, da Torino
22	SPANEDDA *Antonio* fu Giuseppe, da Pinerolo
23	ZAMPAGLIONE *Gerardo* fu Arturo, da Roma
24	STRAZZERA *Amedeo* fu Salvatore, da Cagliari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	GIANNINI *Guglielmo* fu Federico, da Pozzuoli
2	PATRISSI *Emilio* fu Michele, da Palermo
3	FRESA *Armando* fu Nicolò, da Palmi
4	MARINA *Mario* fu Antonio, da Milano
5	TIERI *Vincenzo* fu Francesco, da Corigliano Calabro
6	VENDITTI *Milziade* fu Federico, da Napoli
7	ROGNONI *Arturo* fu Luigi, da Milano
8	CORSINI *Tommaso* di Filippo, da Firenze
9	PATRICOLO *Gennaro* fu Giuseppe, da Palermo
10	MAFFIOLI *Catullo* fu Darvino, da Busto Arsizio
11	NISI *Gino* fu Luigi, da Lecce
12	APRA' *Renato* di Luigi, da Parigi
13	REGGIANI *Alberto* fu Policarpo, da Nonantola
14	MARENCO *Silvio* fu Giuseppe, da Torino
15	LANZA *Michele* fu Domenico, da Roma
16	CAPUA *Antonio* fu Giuseppe, da Melicuccà
17	BRAMBILLA *Angelo* fu Paolo, da Milano
18	BIANCO *Aldo* fu Annibale, da Genova
19	FINOCCHI *Aldo* fu Pacifico Enrico, da Roma
20	VECCHIO *Cesare* fu Carmelo, da Linguaglossa
21	JOANNES *Giuseppe* di Pietro, da Torino
22	SPANEDDA *Antonio* fu Giuseppe, da Pinerolo
23	ZAMPAGLIONE *Gerardo* fu Arturo, da Roma
24	STRAZZERA *Amedeo* fu Salvatore, da Cagliari
25	LOMBARDO *Ester* fu Bruto, da Trapani
26	SALAORNI *Aldo* fu Attilio, da Terrazzo
27	GIAQUINTO *Donato* di Pasquale, da Minturno
28	GRAMIGNANI *Marcello* di Luigi, da Perugia
29	MAZZUCCO *Renato* fu Marziano, da Sassuolo
30	FERRERI *Fiorentino* di Bernardo, da Torino

2240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 4

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

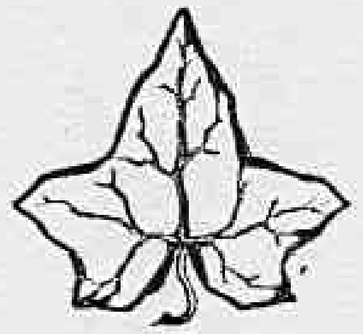

1	SFORZA *Carlo* fu Giovanni, da Montignoso
2	FACCHINETTI *Cipriano* fu Giovanni, da Campobasso
3	AZZI *Arnaldo* fu Napoleone, da Ceneselli (Rovigo)
4	MAGRINI *Luciano* fu Enrico, da Trieste
5	PERASSI *Tommaso* fu Giuseppe, da Intra
6	MARTINO *Enrico* di Enrico, da La Spezia
7	NATOLI LAMANTEA *Aurelio* fu Luigi, da Roma
8	DE MERCURIO *Ugo* fu Vittorio, da Napoli
9	SARDIELLO *Gaetano* fu Raffaele, da Catania
10	MAGRASSI *Eliseo Giovanni* di Domenico, da Livorno
11	CHIOSTERGI *Giuseppe* di Adolfo, da Senigallia
12	RE *Ernesto* fu Giovanni, da Milano
13	CONTI RICCIOLI *Lisa* di Menotti, da Firenze
14	MANCI *Sigismondo* fu Massimiliano, da Trento
15	SOMMOVIGO *Amedeo* fu Francesco, da Pitelli (La Spezia)
16	ACQUARONE *Vittorio Bartolomeo* fu Giuseppe, da Voltri (Genova)
17	BRUZZONE *Francesco* fu Girolamo, da Savona
18	RONFINI *Raimondo* fu Giovanni, da Treviso
19	PAGANI *Umberto* fu Francesco, da Parma
20	CAMPRINI *Vitaliano Arturo* fu Valeriano, da Forlì
21	MILIOCCHI *Guglielmo* fu Giuseppe, da Perugia
22	GRANDI *Terenzio* fu Tranquillo, da Valenza Pò
23	GUGLIOTTA *Melchiorre* fu Antonino, da Messina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	SFORZA *Carlo* fu Giovanni, da Montignoso
2	FACCHINETTI *Cipriano* fu Giovanni, da Campobasso
3	AZZI *Arnaldo* fu Napoleone, da Ceneselli (Rovigo)
4	MAGRINI *Luciano* fu Enrico, da Trieste
5	PERASSI *Tommaso* fu Giuseppe, da Intra
6	MARTINO *Enrico* di Enrico, da La Spezia
7	NATOLI LAMANTEA *Aurelio* fu Luigi, da Roma
8	DE MERCURIO *Ugo* fu Vittorio, da Napoli
9	SARDIELLO *Gaetano* fu Raffaele, da Catania
10	MAGRASSI *Eliseo Giovanni* di Domenico, da Livorno
11	CHIOSTERGI *Giuseppe* di Adolfo, da Senigallia
12	RE *Ernesto* fu Giovanni, da Milano
13	CONTI RICCIOLI *Lisa* di Menotti, da Firenze
14	MANCI *Sigismondo* fu Massimiliano, da Trento
15	SOMMOVIGO *Amedeo* fu Francesco, da Pitelli (La Spezia)
16	ACQUARONE *Vittorio Bartolomeo* fu Giuseppe, da Voltri (Genova)
17	BRUZZONE *Francesco* fu Girolamo, da Savona
18	RONFINI *Raimondo* fu Giovanni, da Treviso
19	PAGANI *Umberto* fu Francesco, da Parma
20	CAMPRINI *Vitaliano Arturo* fu Valeriano, da Forlì
21	MILIOCCHI *Guglielmo* fu Giuseppe, da Perugia
22	GRANDI *Terenzio* fu Tranquillo, da Valenza Pò
23	GUGLIOTTA *Melchiorre* fu Antonino, da Messina
24	AMADEO *Ezio* fu Giuseppe, da Milano
25	CORVAGLIA *Luigi* fu Felice, da Melissano
26	PESCE *Vittorio Delfino* fu Angelo Raffaele, da Mola di Bari
27	AVAGLIANO *Vincenzo* fu Luigi, da Salerno
28	CASTELLANI *Robesio* fu Cesare, da Pisa
29	GROBERT *Carlo* fu Enrico, da Tricarico
30	PISTILLI *Luigi Onorato* di Giuseppe, da S. Giuliano del Sannio
31	DATTILO *Vincenzo* fu Bruno, da Cirò

2242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 5

PARTITO CRISTIANO SOCIALE

1	BRUNI *Giraldo* fu Pietro, da Cascia (Perugia)
2	CAPPELLOTTO *Italico Corradino* fu Giuseppe, da Martirano (Catanzaro)
3	BETTOLO *Alfredo* fu Emilio, da La Spezia.
4	FRANCESCAGLIA *Francesco* di Giuseppe, da Perugia
5	SPADA *Alfredo* di Francesco, da Firenze
6	TISEI *Felice* fu Nazzareno, da Marino (Roma)
7	PANIZZA *Gino* fu Carlo, da Firenze

2243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 6

DEMOCRAZIA CRISTIANA

LIBERTAS

1	MICHELI *Giuseppe* fu Michele da Parma
2	PICCIONI *Attilio* fu Giuseppe, da Poggio Bustone
3	PECORARI *Fausto* fu Domenico, da Trieste
4	RESTAGNO *Pier Carlo* fu Gabriele, da Torino
5	PASTORE *Giulio* fu Pietro, da Genova
6	CHATRIAN *Luigi* fu Giuseppe, da Aosta
7	FUSCHINI *Giuseppe* fu Luigi, da Ravenna
8	DE NUTERRICHTER *Maria* in JERVOLINO di Arturo, da Ossana
9	FEDERICI *Maria* di Alfredo, da Aquila
10	STORCHI *Ferdinando* di Silvio, da Verona
11	MORTATI *Costantino* fu Tommaso, da Napoli
12	TOSATO *Egidio* fu Domenico, da Vicenza
13	AMORTH *Antonio* di Giulio, da Parma
14	CHIRI *Ercole* fu Giuseppe, da Pavia
15	MORELLI *Luigi* fu Giuseppe, da Castellanza
16	RESTIVO *Francesco* fu Francesco Empedocle, da Palermo
17	RAPELLI *Giuseppe* fu Bartolomeo, da Castelnuovo Don Bosco
18	MAXIA *Antonio* fu Francesco, da Roma

2244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735021

1	MICHELI *Giuseppe* fu Michele da Parma
2	PICCIONI *Attilio* fu Giuseppe, da Poggio Bustone
3	PECORARI *Fausto* fu Domenico, da Trieste
4	RESTAGNO *Pier Carlo* fu Gabriele, da Torino
5	PASTORE *Giulio* fu Pietro, da Genova
6	CHATRIAN *Luigi* fu Giuseppe, da Aosta
7	FUSCHINI *Giuseppe* fu Luigi, da Ravenna
8	DE NUTERRICHTER *Maria* in JERVOLINO di Arturo, da Ossana
9	FEDERICI *Maria* di Alfredo, da Aquila
10	STORCHI *Ferdinando* di Silvio, da Verona
11	MORTATI *Costantino* fu Tommaso, da Napoli
12	TOSATO *Egidio* fu Domenico, da Vicenza
13	AMORTH *Antonio* di Giulio, da Parma
14	CHIRI *Ercole* fu Giuseppe, da Pavia
15	MORELLI *Luigi* fu Giuseppe, da Castellanza
16	RESTIVO *Francesco* fu Francesco Empedocle, da Palermo
17	RAPELLI *Giuseppe* fu Bartolomeo, da Castelnuovo Don Bosco
18	MAXIA *Antonio* fu Francesco, da Roma
19	VACCHI *Alberto* fu Alfonso, da Bologna
20	ERMINI *Giuseppe* fu Filippo, da Roma
21	FORMIS *Angelo* fu Francesco, da S. Giovanni in Croce
22	MINNUCCI *Amilcare* fu Giuseppe, da Alatri

2245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 7

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITÀ PROLETARIA

1	NENNI *Pietro* fu Giuseppe, da Faenza
2	LOMBARDO *Matteo Ivan* di Giuseppe Antonio, da Milano
3	MODIGLIANI *Emanuele Giuseppe* fu Flaminio, da Livorno
4	LIZZADRI *Oreste* fu Canio, da Gragnano
5	MERLIN *Angelina* detta Lina, di Fruttuoso, da Pozzonovo
6	PERTINI *Alessandro* fu Alberto, da Stella
7	MORANDI *Rodolfo* fu Enrico, da Milano
8	CACCIATORE *Luigi* fu Pietro, da Mercato S. Severino
9	VERNOCCHI *Olindo* fu Archimede, da Forlimpopoli
10	MATTEOTTI *Giammatteo* fu Giacomo, da Roma
11	DELLA GIUSTA *Piero* fu Fausto, da Fossano
12	MORIGI *Giorgio* di Giuseppe, da Forlì
13	BUDA *Giorgio* fu Giuseppe, da Trieste
14	BATTISTI *Luigi* fu Cesare, da Trento
15	LOMBARDI *Foscolo* fu Fulvio, da Firenze
16	BASSO *Lelio* di Ugo, da Varazze
17	ROMITA *Giuseppe* fu Guglielmo, da Tortona
18	BARBARESCHI *Gaetano* fu Stefano, da Genova
19	SARAGAT *Giuseppe* fu Giovanni, da Torino
20	MANCINI *Pietro* fu Giacomo, da Malito (Cosenza)
21	CANEVARI *Emilio* di Luigi, da Pieve Porto Morone
22	MAZZALI *Guido* di Vittorio, da Suzzara
23	TRANQUILLI *Secondino* fu Paolo, da Pescina

2246

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTITO SOCIALISTA

1	NENNI *Pietro* fu Giuseppe, da Faenza
2	LOMBARDO *Matteo Ivan* di Giuseppe Antonio, da Milano
3	MODIGLIANI *Emanuele Giuseppe* fu Flaminio, da Livorno
4	LIZZADRI *Oreste* fu Canio, da Gragnano
5	MERLIN *Angelina* detta Lina, di Fruttuoso, da Pozzonovo
6	PERTINI *Alessandro* fu Alberto, da Stella
7	MORANDI *Rodolfo* fu Enrico, da Milano
8	CACCIATORE *Luigi* fu Pietro, da Mercato S. Severino
9	VERNOCCHI *Olindo* fu Archimede, da Forlimpopoli
10	MATTEOTTI *Giammatteo* fu Giacomo, da Roma
11	DELLA GIUSTA *Piero* fu Fausto, da Fossano
12	MORIGI *Giorgio* di Giuseppe, da Forlì
13	BUDA *Giorgio* fu Giuseppe, da Trieste
14	BATTISTI *Luigi* fu Cesare, da Trento
15	LOMBARDI *Foscolo* fu Fulvio, da Firenze
16	BASSO *Lelio* di Ugo, da Varazze
17	ROMITA *Giuseppe* fu Guglielmo, da Tortona
18	BARBARESCHI *Gaetano* fu Stefano, da Genova
19	SARAGAT *Giuseppe* fu Giovanni, da Torino
20	MANCINI *Pietro* fu Giacomo, da Malito (Cosenza)
21	CANEVARI *Emilio* di Luigi, da Pieve Porto Morone
22	MAZZALI *Guido* di Vittorio, da Suzzara
23	TRANQUILLI *Secondino* fu Paolo, da Pescina
24	CORSI *Angelo* fu Gabriele, da Capestrano
25	PERROTTI *Nicola* fu Massimo, da Penne
26	PRIOLO *Antonio* fu Luigi, da Reggio Calabria
27	SANSONE *Luigi Renato* fu Edoardo, da Lucera
28	GREPPI *Antonio* fu Ulisse, da Angera
29	FARALLI *Vannuccio* di Pasquale, da Cortona
30	GULLO *Rocco* di Diego, da Salaparuta
31	DI NAPOLI *Attilio* fu Vincenzo, da Melfi

2247

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 8

CONCENTRAZIONE DEMOCRATICA REPUBBLICANA

1	PARRI *Ferruccio* di Fedele, da Pinerolo
2	LA MALFA *Ugo* di Vincenzo, da Palermo
3	CALVI *Antonio* di Evaristo, da Milano
4	ANTONICELLI *Franco* di Donato, da Voghera
5	DE RUGGIERO *Guido* fu Eugenio, da Napoli
6	SALVATORELLI *Luigi* fu Salvatore, da Marsciano
7	MANCINI *Augusto* fu Natale, da Livorno
8	AMMENDOLA *Gabriele* fu Gennaro, da Torre Annunziata
9	PATRIGNANI *Leonida* di Raffaele, da S. Polo D'Enza

2248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 9

PARTITO D'AZIONE

REPUBBLICA
GIUSTIZIA E LIBERTÀ

1	CIANCA *Alberto* fu Francesco, da Roma
2	LOMBARDI *Riccardo* fu Gustavo, da Regalbuto
3	CALAMANDREI *Piero* fu Rodolfo, da Firenze
4	SCHIAVETTI *Fernando* di Ercole, da Roma
5.	VAGLIANI *Leo* fu Adolfo, da Fiume
6	FOA *Vittorio* di Ettore, da Torino
7	CODIGNOLA *Tristano* di Ernesto, da Assisi
8	CALOGERO *Guido* di Giorgio, da Pisa
9	ROSSI *Ernesto* di Antonio, da Caserta
10	MENEGHETTI *Egidio* fu Umberto, da Verona
11	PROSPERO *Ada* ved. GOBETTI in MARCHESINI fu Giacomo, da Torino
12	APPONI *Alberto* fu Vittore, da Roma
13	ARMINO *Antonio* di Lorenzo, da Palmi
14	BATTAGLIA *Roberto* fu Dante, da Roma
15	BOLIS *Luciano* di Riccardo, da Milano
16	BRUNO *Giuseppe* fu Francesco, da S. Giovanni in Fiore
17	BUTTICCI *Giulio* di Massimo, da Ovindoli
18	CANNETTA *Arturo* di Alberto, da Milano
19	COLAJANNI *Luigi* fu Napoleone, da Enna
20	DE MARTINO *Francesco* fu Armando, da Napoli
21	FALLACI *Edoardo* di Antonio, da Firenze
22	FASOLO *Margherita* di Oreste, da Torino
23	GAROSCI *Aldo* fu Antonio, da Meana di Susa

2249
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

GIUSTIZIA E LIBERTÀ

1	CIANCA *Alberto* fu Francesco, da Roma
2	LOMBARDI *Riccardo* fu Gustavo, da Regalbuto
3	CALAMANDREI *Piero* fu Rodolfo, da Firenze
4	SCHIAVETTI *Fernando* di Ercole, da Roma
5.	VAGLIANI *Leo* fu Adolfo, da Fiume
6	FOA *Vittorio* di Ettore, da Torino
7	CODIGNOLA *Tristano* di Ernesto, da Assisi
8	CALOGERO *Guido* di Giorgio, da Pisa
9	ROSSI *Ernesto* di Antonio, da Caserta
10	MENEGHETTI *Egidio* fu Umberto, da Verona
11	PROSPERO *Ada* ved. GOBETTI in MARCHESINI fu Giacomo, da Torino
12	APPONI *Alberto* fu Vittore, da Roma
13	ARMINO *Antonio* di Lorenzo, da Palmi
14	BATTAGLIA *Roberto* fu Dante, da Roma
15	BOLIS *Luciano* di Riccardo, da Milano
16	BRUNO *Giuseppe* fu Francesco, da S. Giovanni in Fiore
17	BUTTICCI *Giulio* di Massimo, da Ovindoli
18	CANNETTA *Arturo* di Alberto, da Milano
19	COLAJANNI *Luigi* fu Napoleone, da Enna
20	DE MARTINO *Francesco* fu Armando, da Napoli
21	FALLACI *Edoardo* di Antonio, da Firenze
22	FASOLO *Margherita* di Oreste, da Torino
23	GAROSCI *Aldo* fu Antonio, da Meana di Susa
24	MAZZOLANI *Ulderico* fu Giulio, da Frascati
25	PALADIN *Giovanni* fu Matteo, da Visignano d'Istria
26	ROLLIER *Mario Alberto* di Enrico, da Milano
27	SCHIANO *Pasquale* di Ernesto, da Bacoli
28	TRAQUANDI *Nello* fu Francesco, da Firenze
29	VENTURI *Franco* di Lionello, da Roma
30	WODITZKA *Nino* fu Leone, da Zara

2250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 10

UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE

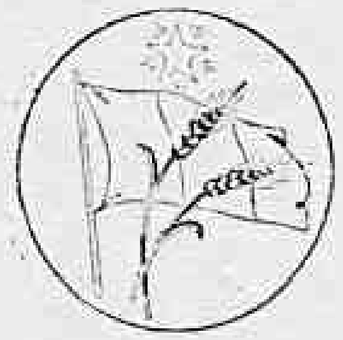

1	ORLANDO *Vittorio Emanuele* fu Camillo, da Palermo
2	CROCE *Benedetto* fu Pasquale, da Pescasseroli
3	NITTI *Francesco Saverio* fu Vincenzo, da Melfi
4	BONOMI *Ivanoe* fu Pietro, da Mantova
5	CARANDINI *Nicolò* di Francesco, da Como
6	RUINI *Meuccio* fu Antonio, da R. Emilia
7	PARATORE *Giuseppe* di Cosimo, da Palermo
8	EINAUDI *Luigi* fu Lorenzo, da Carrù (Cuneo)
9	GASPAROTTO *Luigi* fu Leopoldo, da Sacile (Udine)
10	PORZIO *Giovanni* fu Luigi, da Portici (Napoli)
11	CEVOLOTTO *Mario* di Aurelio, da Treviso
12	DE CARO *Raffaele* fu Paolo, da Benevento
13	VERONI *Dante* fu Augusto, da Velletri
14	AMOROSO *Francesco* fu Giacomo, da Parenzo
15	PARESCE *Enrico* fu Stefano, da Palmi
16	MANES *Antonio* fu Giovanni, da S. Lucido
17	DE PIETRO *Michele* fu Pasquale, da Cursi
18	SAITTA *Vincenzo* di Giuseppe, da Bronte
19	ARA *Fabio* di Angelo, da Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	ORLANDO *Vittorio Emanuele* fu Camillo, da Palermo
2	CROCE *Benedetto* fu Pasquale, da Pescasseroli
3	NITTI *Francesco Saverio* fu Vincenzo, da Melfi
4	BONOMI *Ivanoe* fu Pietro, da Mantova
5	CARANDINI *Nicolò* di Francesco, da Como
6	RUINI *Meuccio* fu Antonio, da R. Emilia
7	PARATORE *Giuseppe* di Cosimo, da Palermo
8	EINAUDI *Luigi* fu Lorenzo, da Carrù (Cuneo)
9	GASPAROTTO *Luigi* fu Leopoldo, da Sacile (Udine)
10	PORZIO *Giovanni* fu Luigi, da Portici (Napoli)
11	CEVOLOTTO *Mario* di Aurelio, da Treviso
12	DE CARO *Raffaele* fu Paolo, da Benevento
13	VERONI *Dante* fu Augusto, da Velletri
14	AMOROSO *Francesco* fu Giacomo, da Parenzo
15	PARESCE *Enrico* fu Stefano, da Palmi
16	MANES *Antonio* fu Giovanni, da S. Lucido
17	DE PIETRO *Michele* fu Pasquale, da Cursi
18	SAITTA *Vincenzo* di Giuseppe, da Bronte
19	ARA *Fabio* di Angelo, da Trieste
20	CORSINI *Umberto* di Giovanni, da Trento
21	DE CATALDO *Riccardo* di Francesco, da Napoli
22	COCCO ORTU *Francesco* di Giuseppe, da Cagliari

2252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 11

BLOCCO NAZIONALE DELLA LIBERTÀ

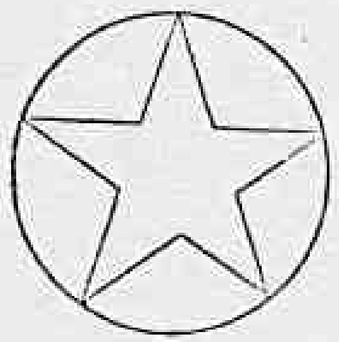

1	BENEDETTI *Tullio* fu Vittorio, da Pescia
2	BENCIVENGA *Roberto* fu Zenobio, da Roma
3	BERGAMINI *Alberto* fu Luigi, da Persiceto (Bologna)
4	SELVAGGI *Vincenzo* di Carlo, da S. Massimo di Campobasso
5	FABBRI *Gustavo* fu Giuseppe, da Forlì
6	ALLARA *Mario* fu Giacomo, da Torino
7	MISURI *Alfredo* fu Giovanni, da Perugia
8	VIOLA DI CAMPALDO *Guido* di G. Battista, da Venezia
9	COVELLI *Alfredo* di Fortunato, da Bonito
10	LUCIFERO *Roberto* fu Alfonso, da Roma
11	GOTTI PORCINARI *Giulio Cesare* fu Leopoldo, da Firenze
12	BENEDETTINI *Luigi Filippo* fu Orlando, da Roma
13	GUIDONE *Marcello* di Luigi, da Campobasso
14	TROMBETTI *Roberto* di Giulio, da Roma
15	CARAFFA *Tullio* fu Giuseppe, da Roma
16	DEGLI OCCHI *Luigi* fu Adamo, da Milano
17	FAZZARI *Spartaco* fu Achille, da Catanzaro
18	MARRAZZINI *Giuseppe* fu Romeno, da Pisa
19	CUBITOSI *Pietro* fu Stanislao, da Latronico
20	SOZZANI *Giulio* (*Gino*) fu Luigi, da Salsomaggiore
21	PREMOLI *Augusto* di Camillo, da Almenno S. Bartolomeo
22	CASAMASSIMA *Domenico* fu Emanuele, da Toritto
23	DI PALMA *Vincenzo* fu Giosuè, da Sicignano degli Alburni
24	STAGNO D'ALCONTRES *Carlo* fu Alberto, da Messina
25	COSTANZO *Cristoforo* fu Giuseppe, da Valguarnera
26	GIARRACA' *Emanuele* fu Francesco, da Siracusa

2253

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	BENEDETTI *Tullio* fu Vittorio, da Pescia
2	BENCIVENGA *Roberto* fu Zenobio, da Roma
3	BERGAMINI *Alberto* fu Luigi, da Persiceto (Bologna)
4	SELVAGGI *Vincenzo* di Carlo, da S. Massimo di Campobasso
5	FABBRI *Gustavo* fu Giuseppe, da Forlì
6	ALLARA *Mario* fu Giacomo, da Torino
7	MISURI *Alfredo* fu Giovanni, da Perugia
8	VIOLA DI CAMPALDO *Guido* di G. Battista, da Venezia
9	COVELLI *Alfredo* di Fortunato, da Bonito
10	LUCIFERO *Roberto* fu Alfonso, da Roma
11	GOTTI PORCINARI *Giulio Cesare* fu Leopoldo, da Firenze
12	BENEDETTINI *Luigi Filippo* fu Orlando, da Roma
13	GUIDONE *Marcello* di Luigi, da Campobasso
14	TROMBETTI *Roberto* di Giulio, da Roma
15	CARAFFA *Tullio* fu Giuseppe, da Roma
16	DEGLI OCCHI *Luigi* fu Adamo, da Milano
17	FAZZARI *Spartaco* fu Achille, da Catanzaro
18	MARRAZZINI *Giuseppe* fu Romeno, da Pisa
19	CUBITOSI *Pietro* fu Stanislao, da Latronico
20	SOZZANI *Giulio* (*Gino*) fu Luigi, da Salsomaggiore
21	PREMOLI *Augusto* di Camillo, da Almenno S. Bartolomeo
22	CASAMASSIMA *Domenico* fu Emanuele, da Toritto
23	DI PALMA *Vincenzo* fu Giosuè, da Sicignano degli Alburni
24	STAGNO D'ALCONTRES *Carlo* fu Alberto, da Messina
25	COSTANZO *Cristoforo* fu Giuseppe, da Valguarnera
26	GIARRACA' *Emanuele* fu Francesco, da Siracusa
27	ADDAMIANO *Natale* fu Antonio, da Barletta
28	SANGUIGNO *Nicola* fu Edoardo, da Casalnuovo di Napoli
29	LEONE-MARCHESANO *Tommaso* di Ignazio, da Palermo
30	DAMIANI *Vincenzo* fu Giuseppe, da Naro (Agrigento)
31	IANNACCONE *Michele* di Natale, da Mercogliano

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2104204) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 20

2254

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 20 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-553
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 50-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 309.
Autorizzazione al Beneficio parrocchiale di San Rocco, in Voghera (Pavia), ad accettare una donazione. Pag. 1090

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 310.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Arbi del comune di Sale delle Langhe (Cuneo) . . . Pag. 1090

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 311.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di San Giuseppe Jato (Palermo) . . . . . Pag. 1090

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.
Apertura di dipendenze della Banca popolare di Novara. Pag. 1092

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza in Corbetta (Milano) della Banca popolare di Abbiategrasso . . . . . Pag. 1092

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.
Modificazioni alle norme costruttive per autocarri, autobus e rimorchi di nuova produzione . . . . Pag. 1092

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.
Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma . . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.
Autorizzazione alla Società anonima «Riunione Adriatica di Sicurtà», con sede in Trieste, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica . . . . . Pag. 1095

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 309.
Autorizzazione al Beneficio parrocchiale di San Rocco, in Voghera (Pavia), ad accettare una donazione. Pag. 1090

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 310.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Arbi del comune di Sale delle Langhe (Cuneo) . . . Pag. 1090

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 311.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo) . . . . . Pag. 1090

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946.
Nomina dell'on. Tito Zaniboni a commissario straordinario dell'« U.N.U.C.I. . . . . . Pag. 1090

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . Pag. 1090

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, a concedere mutui agli Enti locali a pareggio dei loro bilanci. Pag. 1091

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1946.
Nomina del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma . . . . . Pag. 1091

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.
Apertura di dipendenze della Banca popolare di Novara. Pag. 1092

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza in Corbetta (Milano) della Banca popolare di Abbiategrasso . . . . . Pag. 1092

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.
Modificazioni alle norme costruttive per autocarri, autobus e rimorchi di nuova produzione . . . . Pag. 1092

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.
Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma . . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.
Autorizzazione alla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica . . . . . Pag. 1095

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto Commissariato per l'alimentazione: Provvedimento relativo ai prezzi del melasso e del lievito per panificazione . . . . . Pag. 1095

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1095
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1095
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1096

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 20 MAGGIO 1946:

Elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente - Lista dei candidati al Collegio unico nazionale.

(1374)

218

9094

2256

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 309.
Autorizzazione al Beneficio parrocchiale di San Rocco, in Voghera (Pavia), ad accettare una donazione.

N. 309. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, l'erigendo Beneficio parrocchiale di San Rocco, in Voghera (Pavia), viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da monsignor Egisto Domenico Melchiori, consistente in un fabbricato situato in Voghera (Pavia), del valore di L. 81.360 (ottantunmilatrecentosessanta), e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tortona, in data 11 luglio 1929, integrato da postille 9 ottobre 1941 e 8 agosto 1942, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in Voghera (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 310.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Arbi del comune di Sale delle Langhe (Cuneo).

N. 310. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì, in data 11 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Arbi del comune di Sale delle Langhe (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 311.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo).

N. 311. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale, in data 4 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 312.
Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;
Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 730;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, riguardante la nomina del generale di corpo d'armata nella riserva Giacchi Nicolò a commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'onorevole Tito Zaniboni è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in sostituzione del generale di corpo d'armata nella riserva Nicolò Giacchi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Registro Guerra n. 5, foglio n. 213. — VENTURINO

(1310)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e spe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

donazione disposta da monsignor Egisto Domenico Melchiori, consistente in un fabbricato situato in Voghera (Pavia), del valore di L. 81.000 (ottantunmilanovecento), e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tortona, in data 11 luglio 1929, integrato da postille 9 ottobre 1941 e 8 agosto 1942, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in Voghera (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 310.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Arbi del comune di Sale delle Langhe (Cuneo).

N. 310. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì, in data 11 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Arbi del comune di Sale delle Langhe (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 311.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo).

N. 311. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale, in data 4 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1[illegible]

Nomina dell'on. Tito Zaniboni a commissario straordinario dell'« U.N.U.C.I. ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

nario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'onorevole Tito Zaniboni è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in sostituzione del generale di corpo d'armata nella riserva Nicolò Giacchi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1946
Registro Guerra n. 5, *foglio n.* 213. — VENTRIGLIA

(1310)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Nuovo S. Vincenzo », stazza lorda tonn. 20,74, inscritto al n. 417 di matricola del Compartimento marittimo di Gaeta: dalle ore 8 del 28 luglio 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Motopeschereccio « Elisa », stazza lorda tonnellate 14, inscritto al n. 404 del registro galleggianti dell'Ufficio marittimo locale di Camogli; dalle ore 8 del 17 agosto 1943;

Motopeschereccio « Elina », stazza lorda tonnellate 18.74, inscritto nelle matricole del Compartimento marittimo di Roma; dalle ore 8 del 30 novembre 1945;

Motopeschereccio « Maria di Porto Salvo », stazza lorda tonn. 12.41, inscritto al n. 951 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle; dalle ore 12 del 14 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Domenico Padre », stazza lorda tonn. 26,21, inscritto al n. 95 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco; dalle ore 12 del 14 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Medusa », stazza lorda tonnellate 79.12; inscritto al n. 750 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona; dalle ore 12 del 14 gennaio 1946.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 179. — CILLO

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, a concedere mutui agli Enti locali a pareggio dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, riguardante la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Enti locali a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1945-46, anche il Monte dei Paschi di Siena, che potrà effettuare tali operazioni di credito, anche in deroga alle proprie norme statutarie, con ammortamento in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni mediante annualità costanti, comprensive di capitale e di interessi calcolati ad un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1355)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1946.

Nomina del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Reg. decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Decreta:

Il dott. Arturo Rossignoli, il dott. Ignazio Capuano e l'avv. Gian Luigi Dones, in qualità di effettivi, ed il prof. Paolo Ricaldone e l'ing. Imbriani Longo, in qualità di supplenti, sono nominati membri del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per gli esercizi 1946, 1947, 1948 e 1949.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

Motopeschereccio « Domenico [illegible] tonn. 26,21, iscritto al n. 95 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco; dalle ore 12 del 14 dicembre 1915.

Motopeschereccio « Medusa », stazza lorda tonnellate 79,12, iscritto al n. 750 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona; dalle ore 12 del 14 gennaio 1916.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 179. — CIULLO

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, a concedere mutui agli Enti locali a pareggio dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, riguardante la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 1, lettera *b*, del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visti i decreti Ministeriali 28 giugno 1945, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 98 del 16 agosto stesso anno, con i quali il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Casse di risparmio italiane furono designati per l'esercizio finanziario 1945-46, a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di estendere tale designazione al Monte dei Paschi di Siena;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a

---

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1946.

Nomina del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Reg. decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Decreta:

Il dott. Arturo Rossignoli, il dott. Ignazio Capuano e l'avv. Gian Luigi Bones, in qualità di effettivi, ed il prof. Paolo Ricaldone e l'ing. Imbriani Longo, in qualità di supplenti, sono nominati membri del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per gli esercizi 1946, 1947, 1948 e 1949.

Il dott. Pietro Luppino ed il dott. Vittorio Marini sono nominati sindaci del citato Consorzio e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1320)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Apertura di dipendenze della Banca popolare di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Cecconato e in Castagnole Lanze (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: COSMINO

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza in Corbetta (Milano) della Banca popolare di Abbiategrasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Abbiategrasso, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Abbiategrasso (Milano);

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.

Modificazioni alle norme costruttive per autocarri, autobus e rimorchi di nuova produzione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela della strada e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809;

Viste le norme costruttive per autocarri, autobus e rimorchi di nuova produzione, emanate con i decreti del Ministro per le comunicazioni in data 8 novembre 1937, n. 4896, ed in data 13 novembre 1941, n. 6408/650 R;

Ritenuta la necessità di adeguare dette norme alle mutate esigenze della tecnica costruttiva degli autocarri, autobus e rimorchi, per consentire alle fabbriche nazionali di detti tipi di autoveicoli di mettere in produzione autocarri, autobus e rimorchi meglio rispondenti alle esigenze degli autotrasporti civili;

Decreta:

Art. 1.

Le norme emanate con i decreti del Ministro per le comunicazioni in data 8 novembre 1937, n. 4896, ed in data 13 novembre 1941, n. 6408/650 R, restano abrogate.

L'immatricolazione e la circolazione di autocarri, autobus e rimorchi è subordinata all'osservanza delle norme costruttive di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Le dimensioni massime d'ingombro degli autocarri, autobus e rimorchi di nuova costruzione debbono rispettare i limiti fissati dalle vigenti norme per la tutela della strada e per la circolazione, con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Il peso massimo a pieno carico non deve, in alcun caso, superare i limiti fissati dalle norme suddette.

Il carico gravante su ciascun asse non deve superare la portata massima dei tipi di pneumatici con i quali il veicolo è stato omologato.

Art. 4.

Il meccanismo dello sterzo deve consentire un an-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Cocconato e in Castagnole Lanze (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza in Corbetta (Milano) della Banca popolare di Abbiategrasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Abbiategrasso, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Abbiategrasso (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Abbiategrasso, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Abbiategrasso (Milano), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Corbetta (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1316)

Viste le norme costruttive per autocarri, autobus e rimorchi di nuova produzione, emanate con i decreti del Ministro per le comunicazioni in data 8 novembre 1937, n. 4896, ed in data 13 novembre 1941, n. 6408/650 R;

Ritenuta la necessità di adeguare dette norme alle mutate esigenze della tecnica costruttiva degli autocarri, autobus e rimorchi, per consentire alle fabbriche nazionali di detti tipi di autoveicoli di mettere in produzione autocarri, autobus e rimorchi meglio rispondenti alle esigenze degli autotrasporti civili;

Decreta:

Art. 1.

Le norme emanate con i decreti del Ministro per le comunicazioni in data 8 novembre 1937, n. 4896, ed in data 13 novembre 1941, n. 6408/650 R, restano abrogate.

L'immatricolazione e la circolazione di autocarri, autobus e rimorchi è subordinata all'osservanza delle norme costruttive di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Le dimensioni massime d'ingombro degli autocarri, autobus e rimorchi di nuova costruzione debbono rispettare i limiti fissati dalle vigenti norme per la tutela della strada e per la circolazione, con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Il peso massimo a pieno carico non deve, in alcun caso, superare i limiti fissati dalle norme suddette.

Il carico gravante su ciascun asse non deve superare la portata massima dei tipi di pneumatici con i quali il veicolo è stato omologato.

Art. 4.

Il meccanismo dello sterzo deve consentire un angolo di sterzo almeno di 40° (misurato sulla ruota interna), se le ruote anteriori sono soltanto direttrici, almeno di 38° se sono motrici e direttrici, di almeno 35° se trattasi di autocarri od autobus derivati da autovetture.

Art. 5.

La lunghezza delle parti in sbalzo rispetto agli assi non deve superare la metà del passo.

Per gli autobus, se la sagoma della carrozzeria è tale da non dar luogo ad un ingombro in curva superiore a quello che si avrebbe rispettando per lo sbalzo il limite anzidetto, può consentirsi un adeguato aumento della lunghezza dello sbalzo posteriore della carrozze-

2262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ria, sempre che venga riconosciuto ammissibile dal l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve in ogni caso provvedere alla preventiva approvazione del disegno, tenendo conto anche della ripartizione del carico sugli assi.

S'intende per passo la distanza fra l'asse anteriore e quello posteriore per gli autoveicoli a due assi, e fra l'asse anteriore e la mezzeria dei due assi posteriori, per gli autoveicoli a tre assi.

Per questi ultimi lo sbalzo si misura dal 3° asse.

Per gli autobus debbono essere rispettate tutte le vigenti prescrizioni riguardanti l'altezza interna, gli accessi per i viaggiatori, i montatoi, i sedili, il pavimento, il tetto e gli accessori esterni.

Art. 6.

L'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, esclusi i tamburi dei freni, dell'autoveicolo a pieno carico, non deve essere inferiore a mm. 200.

Eccezionalmente per gli autobus, per gli autofurgoni e per gli autocarri derivati da autovetture, può consentirsi che tale limite sia ridotto, fino ad un minimo di mm. 150.

Art. 7.

Il motore deve essere suscettibile di sviluppare una potenza sufficiente perchè l'autocarro o l'autobus sia in grado di superare a pieno carico la pendenza del 16 %, e di spuntare, partendo da fermo, su tale pendenza.

Art. 8.

Gli autocarri e gli autobus debbono essere provvisti dei due sistemi di frenatura a comandi indipendenti, prescritti dall'art. 61 del Codice stradale. Uno di essi, a comando irreversibile, deve essere tale da assicurare l'immobilità dell'autoveicolo, a pieno carico, sulla pendenza massima superabile, anche in assenza del conducente.

Detta V la velocità massima in km./h dell'autoveicolo a pieno carico, ed S lo spazio di frenatura in metri, l'autoveicolo isolato, su strada orizzontale, asfaltata, deve potersi arrestare nello spazio massimo dato dalla formula

$$S = \frac{V^2}{70}$$

Se l'autocarro o l'autobus traina un rimorchio, l'autotreno a pieno carico, nelle condizioni di cui sopra deve potersi arrestare nello spazio massimo dato dalla

b) se l'autotreno non è provvisto di impianto di freno continuo automatico, il peso massimo complessivo a pieno carico del rimorchio non deve superare l'80 % del peso massimo a pieno carico della motrice;

c) i rimorchi per trasporto di persone debbono essere del tipo a volta corretta.

Art. 10.

E' ammesso l'impiego di semi-rimorchie, il cui carico sia in parte sopportato dall'avantreno motore. Il semi-rimorchio deve rispondere alle seguenti condizioni:

a) a pieno carico la ripartizione del peso sull'avantreno motore e sulle ruote posteriori deve risultare distribuito razionalmente anche in rapporto al carico sui pneumatici;

b) l'iscrizione in curva dell'autoveicolo non deve dar luogo ad inconvenienti tali da compromettere la sicurezza di circolazione.

Art. 11.

Gli autocarri e gli autobus, per essere atti al traino di rimorchio debbono essere provvisti di gancio di traino di tipo unificato, appropriato al peso massimo complessivo a pieno carico del rimorchio, e di giunti, pure di tipo unificato, per il collegamento tanto dell'impianto elettrico di segnalazione, quanto delle tubazioni del freno continuo del rimorchio, in quei casi in cui detto sistema di freno sia prescritto.

Art. 12.

Per i rimorchi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 4 tonnellate, l'impianto di freno continuo automatico non è obbligatorio.

Però, se non sono provvisti di impianto di freno continuo automatico, debbono avere un dispositivo autofrenante tale da assicurare in ogni caso il rispetto della formula

$$S = \frac{V^2}{65}$$

Debbono inoltre essere provvisti di un idoneo e sicuro dispositivo di bloccaggio, manovrabile a mano, dal veicolo o da terra, che assicuri la frenatura del rimorchio a pieno carico, anche sulla massima pendenza.

Art. 13.

Per i rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 tonnellate è obbligatorio l'impianto di freno

2263
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

vigenti prescrizioni riguardanti l'altezza interna, gli accessi per i viaggiatori, i montatoi, i sedili, il pavimento, il tetto e gli accessori esterni.

Art. 6.

L'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, esclusi i tamburi dei freni, dell'autoveicolo a pieno carico, non deve essere inferiore a mm. 200.

Eccezionalmente per gli autobus, per gli autofurgoni e per gli autocarri derivati da autovetture, può consentirsi che tale limite sia ridotto, fino ad un minimo di mm. 150.

Art. 7.

Il motore deve essere suscettibile di sviluppare una potenza sufficiente perchè l'autocarro o l'autobus sia in grado di superare a pieno carico la pendenza del 16 %, e di spuntare, partendo da fermo, su tale pendenza.

Art. 8.

Gli autocarri e gli autobus debbono essere provvisti dei due sistemi di frenatura a comandi indipendenti, prescritti dall'art. 61 del Codice stradale. Uno di essi, a comando irreversibile, deve essere tale da assicurare l'immobilità dell'autoveicolo, a pieno carico, sulla pendenza massima superabile, anche in assenza del conducente.

Detta V la velocità massima in km./h dell'autoveicolo a pieno carico, ed S lo spazio di frenatura in metri, l'autoveicolo isolato, su strada orizzontale, asfaltata, deve potersi arrestare nello spazio massimo dato dalla formula

$$S = \frac{V^2}{70}$$

Se l'autocarro o l'autobus traina un rimorchio, l'autotreno a pieno carico, nelle condizioni di cui sopra deve potersi arrestare nello spazio massimo dato dalla formula

$$S = \frac{V^2}{65}$$

Art. 9.

Salvo l'osservanza di tutte le altre prescrizioni vigenti, gli autocarri e gli autobus possono trainare un rimorchio alle seguenti condizioni:

a) la dimensione massima trasversale d'ingombro del rimorchio non deve essere superiore a quella della motrice;

a) a pieno carico la ripartizione del peso sull'avantreno motore e sulle ruote posteriori deve risultare distribuito razionalmente anche in rapporto al carico sui pneumatici;

b) l'iserizione in curva dell'autoveicolo non deve dar luogo ad inconvenienti tali da compromettere la sicurezza di circolazione.

Art. 11.

Gli autocarri e gli autobus, per essere atti al traino di rimorchio debbono essere provvisti di gancio di traino di tipo unificato, appropriato al peso massimo complessivo a pieno carico del rimorchio, e di giunti, pure di tipo unificato, per il collegamento tanto dell'impianto elettrico di segnalazione, quanto delle tubazioni del freno continuo del rimorchio, in quei casi in cui detto sistema di freno sia prescritto.

Art. 12.

Per i rimorchi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 4 tonnellate, l'impianto di freno continuo automatico non è obbligatorio.

Però, se non sono provvisti di impianto di freno continuo automatico, debbono avere un dispositivo autofrenante tale da assicurare in ogni caso il rispetto della formula

$$S = \frac{V^2}{65}$$

Debbono inoltre essere provvisti di un idoneo e sicuro dispositivo di bloccaggio, manovrabile a mano, dal veicolo o da terra, che assicuri la frenatura del rimorchio a pieno carico, anche sulla massima pendenza.

Art. 13.

Per i rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 tonnellate è obbligatorio l'impianto di freno continuo automatico rispondente alle prescrizioni in vigore per detti tipi di freno.

Oltre al freno continuo è obbligatorio anche il dispositivo di bloccaggio di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

I rimorchi provvisti di impianti di freno continuo possono raggiungere un peso complessivo a pieno carico superiore a quello della motrice.

In nessun caso però il peso complessivo a pieno carico del rimorchio può superare 1,3 volte il peso a pieno carico della motrice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Art. 15.

Tutti gli autocarri, gli autobus ed i rimorchi debbono essere provvisti di ganci di manovra di tipo unificato.

Art. 16.

E' prescritta l'osservanza delle tabelle di unificazione UNI-CUNA, aventi carattere definitivo.

Art. 17.

Le fabbriche nazionali di autocarri, autobus e rimorchi, prima di mettere in produzione nuovi tipi di autoveicoli debbono ottenere l'omologazione del tipo da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A tal uopo la fabbrica costruttrice deve presentare all'Ispettorato suddetto regolare domanda in bollo, corredata dai documenti seguenti:

a) disegni quotati, in scala 1:10, in triplice copia, di cui due regolarmente bollate, del tipo di autoveicolo di cui si chiede l'omologazione, visto di fianco e di fronte, nonchè dei particolari costruttivi più importanti;

b) breve relazione tecnica, in triplice copia di cui due regolarmente bollate, dalla quale si rilevino tutte le principali caratteristiche costruttive dell'autoveicolo, con particolare riguardo al motore, al cambio di velocità, alla trasmissione, al ponte, alle dimensioni, ai pesi ed agli elementi costituenti oggetto dei controlli e delle prove di omologazione.

Gli autocarri, autobus e rimorchi di fabbricazione estera che si intenda importare ed immatricolare in Italia, debbono avere caratteristiche costruttive che non siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 18.

Le domande di omologazione debbono essere completate con il deposito di una somma, per spese ed indennità degli ingegneri dell'Ispettorato che effettueranno le prove, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Ispettorato stesso, in base all'art. 108 del Codice stradale.

Art. 19.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, esaminati i documenti presentati, nonchè tutti quegli altri che ritenga necessario richiedere alla ditta costruttrice, provvede alla omologazione del tipo, eseguendo i controlli e le prove che

Art. 21.

Ottenuta l'omologazione del tipo, la ditta costruttrice provvede alla compilazione di un prospetto (di tipo unificato) contenente tutte le caratteristiche costruttive dell'autoveicolo omologato, e ne trasmette n. 300 esemplari all'Ispettorato generale.

Art. 22.

All'atto della visita e prova l'ingegnere dell'Ispettorato accerta la rispondenza delle caratteristiche dell'esemplare presentato alla visita con quelle indicate nel prospetto.

Art. 23.

L'omologazione di un tipo di autoveicolo resta valevole anche se la fabbrica costruttrice apporta modifiche non sostanziali al tipo medesimo.

A tale effetto la fabbrica stessa deve però stabilire quali caratteristiche costruttive definiscono il tipo principale del proprio autoveicolo per la omologazione, con che resta in facoltà della fabbrica stessa di apportare modifiche alle caratteristiche costruttive non essenziali, per tipi secondari o speciali, definiti come da unificazione UNI-CUNA.

Art. 24.

Le presenti norme entrano in vigore dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1946

(1287) *Il Ministro*: LOMBARDI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del R. decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Viste le designazioni del Presidente della Corte dei conti e dei Ministri per il tesoro, per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 995021

Le fabbriche nazionali di autocarri, autobus e rimorchi, prima di mettere in produzione nuovi tipi di autoveicoli debbono ottenere l'omologazione del tipo da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A tal uopo la fabbrica costruttrice deve presentare all'Ispettorato suddetto regolare domanda in bollo, corredata dai documenti seguenti:

a) disegni quotati, in scala 1:10, in triplice copia, di cui due regolarmente bollate, del tipo di autoveicolo di cui si chiede l'omologazione, visto di fianco e di fronte, nonchè dei particolari costruttivi più importanti;

b) breve relazione tecnica, in triplice copia di cui due regolarmente bollate, dalla quale si rilevino tutte le principali caratteristiche costruttive dell'autoveicolo, con particolare riguardo al motore, al cambio di velocità, alla trasmissione, al ponte, alle dimensioni, ai pesi ed agli elementi costituenti oggetto dei controlli e delle prove di omologazione.

Gli autocarri, autobus e rimorchi di fabbricazione estera che si intenda importare ed immatricolare in Italia, debbono avere caratteristiche costruttive che non siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 18.

Le domande di omologazione debbono essere completate con il deposito di una somma, per spese ed indennità degli ingegneri dell'Ispettorato che effettueranno le prove, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Ispettorato stesso, in base all'art. 108 del Codice stradale.

Art. 19.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, esaminati i documenti presentati, nonchè tutti quegli altri che ritenga necessario richiedere alla ditta costruttrice, provvede alla omologazione del tipo, eseguendo i controlli e le prove che riterrà necessari.

Del risultato viene redatto apposito verbale, sottoscritto anche dai rappresentanti della ditta costruttrice.

Art. 20.

A seguito dell'esito favorevole dei controlli e delle prove di cui al precedente art. 19, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riconosce la ammissibilità alla circolazione di tutti gli esemplari del tipo di autoveicolo omologato e dà le necessarie disposizioni ai dipendenti Ispettorati compartimentali per l'ammissione alla visita e prova degli esemplari stessi.

nel prospetto.

Art. 23.

L'omologazione di un tipo di autoveicolo resta valevole anche se la fabbrica costruttrice apporta modifiche non sostanziali al tipo medesimo.

A tale effetto la fabbrica stessa deve però stabilire quali caratteristiche costruttive definiscono il tipo principale del proprio autoveicolo per la omologazione, con che resta in facoltà della fabbrica stessa di apportare modifiche alle caratteristiche costruttive non essenziali, per tipi secondari o speciali, definiti come da unificazione UNI-CUNA.

Art. 24.

Le presenti norme entrano in vigore dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1946

(1287) *Il Ministro*: LOMBARDI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del R. decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1941, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Viste le designazioni del Presidente della Corte dei conti e dei Ministri per il tesoro, per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale con sede in Roma, per il quadriennio 1946-1949, è composto come segue:

Merlino dott. Federico, in rappresentanza della Corte dei conti, presidente;

D'Amico dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Franco rag. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Guerrisi dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 aprile 1946

(1312) *Il Ministro*: BARBARESCHI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Autorizzazione alla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1929, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 463;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe *C* e *D* - mista a termine fisso senza visita medica - approvate con decreto Ministeriale 10 ottobre 1937, e con la tariffa *E* - assicurazione per il caso di morte a premi temporanei - approvata con decreto Ministeriale 29 dicembre 1937.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi del melasso e del lievito per panificazione.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e con riferimento alla disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155, del 27 dicembre 1945, art. 8, riguardante il prezzo del melasso, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, emana le seguenti disposizioni in merito ai prezzi

3. — I prezzi del lievito da valere per le provincie centro-meridionali sono i seguenti:

Lazio - lievito compresso . . . . . L. 72 al kg.
Campania - lievito compresso . . . . . » 78 al kg.
Puglie - lievito compresso . . . . . » 80 al kg.

I suddetti prezzi s'intendono per merce posta su veicolo franco stabilimento produzione, imballo escluso, imposta generale sull'entrata esclusa.

I prezzi del lievito per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti.

Il presente provvedimento ha vigore a decorrere dal 1° aprile 1946.

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

Avviso n. 68.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartella al portatore del certificato del Cons. 3,50% n. 176195, dell'annua rendita di L. 532, intestato a Bruno Lidia di Vincenzo, moglie di Trabucchi Cherubino, domiciliata in Torino e vincolato per reddito militare e per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà provveduto, ai termini degli articoli 75 e seguenti del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 maggio 1946 - N. 110

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,657
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1920, n. 81, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 460;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe *C* e *D* - mista a termine fisso senza visita medica - approvate con decreto Ministeriale 10 ottobre 1937, e con la tariffa *E* - assicurazione per il caso di morte a premi temporanei - approvata con decreto Ministeriale 29 dicembre 1937.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi del melasso e del lievito per panificazione.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e con riferimento alla disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155, del 27 dicembre 1945, art. 8, riguardante il prezzo del melasso, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, emana le seguenti disposizioni in merito ai prezzi del melasso e del lievito per panificazione:

1. — Il prezzo del melasso prodotto nella campagna 1944-45 viene stabilito in L. 225 a quintale, base 50 % di contenuto di saccarosio: per ogni grado in più o in meno sarà applicato un aumento o, rispettivamente, una riduzione in proporzione.

Tale prezzo — che si riferisce a merce alla rinfusa, resa franco stabilimento — vale anche per le giacenze di melasso di vecchia produzione.

2. — I prezzi del lievito da valere per le provincie dell'Italia settentrionale, comprese nelle regioni del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, delle Tre Venezie e dell'Emilia sono i seguenti:

a) lievito compresso . . . . . L. 70 al kg.
b) lievito secco (umidità massima 7 %) . . » 280 al kg.

I suddetti prezzi s'intendono per merce posta su veicolo stabilimento di produzione, imballo incluso, imposta generale sull'entrata esclusa.

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

AVVISO n. 63.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % n. 17890, dell'annua rendita di L. 952, intestato a Bruno Lidia di Vincenzo, moglie di Trabucchi Ciemblino, domiciliata in Torino e vincolato per reddito militare e per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà provveduto, ai termini degli articoli 75 e seguenti del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 maggio 1946 - N. 110

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,875
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	74,90
Id. 5 % 1935	99,35
Redimibile 3,50 % 1934	85,375
Id. 5 % 1936	98,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925

2268
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	625623	94,50 —	Cerè Alessandro di *Carlo-Sante*, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato per cauzione notarile.	Cerè Alessandro di *Sante Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	174186	350 —	Pace *Aldo* di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Pace *Italo* di Umberto, minore, ecc., come contro.
Pr. Red. 3,50 %	181175	490 —	Alessio *Giuseppina-Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moisio* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto di Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria).	Alessio *Giuseppina-Angela-Enrica*, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro.
Id.	181176	784 —	*Moisio Margherita* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moisio* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto fu Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato.	*Moiso Giuseppina-Margherita*, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Angela Enrica* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro.
Id.	181177	784 —	*Moisio Angiolina* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato, con usufrutto come sopra.	*Moiso Anna-Angela-Maria* fu Carlo, ecc., come sopra.
Rend. 5 %	131387	400 —	Schiantarelli *Gina* fu Giovanni Battista, vedova Balgera, dom. in Semlo (Sondrio).	Schiantarelli *Giuseppina* fu Giovanni Battista o Battista, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	731049	164,50	Bertoldi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Edoardo*, dom. a Novara, vincolata.	Bertoldi *Angela-Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Secondo Edoardo*, dom. a Novara, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 2[illegible] e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1946

(1297)

Il direttore generale: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 18 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 861-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 304.
Modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette . . . . . Pag. 1052

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 305.
Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia . . . Pag. 1051

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 306.
Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275, relativo al divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose . . . Pag. 1055

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Leonforte (Enna) . . . . . Pag. 1056

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1056

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1057

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.
Costituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma . . . . . Pag. 1057

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.
Composizione del Collegio dei sindaci della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma . . . . . Pag. 1057

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 304.
Modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette . . . . . Pag. 1082

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 305.
Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia . . . Pag. 1084

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 306.
Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275, relativo al divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose . . . Pag. 1085

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 aprile 1946, n. 307.
Proroga del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali . . Pag. 1085

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 308.
Istituzione di un posto di grado 4° nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . . Pag. 1085

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
Aumento del 30 per cento dell'indennità di carovita di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dal 1° aprile 1946 . . . . Pag. 1086

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Leonforte (Enna) . . . . . Pag. 1086

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1086

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1087

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.
Costituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma . . . . . Pag. 1087

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.
Composizione del Collegio dei sindaci della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma . . . . . Pag. 1087

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo . . . . . Pag. 1087

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1088
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1088
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1088

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola e di consumo «Unione Proletaria», con sede in Strongoli, e nomina del commissario. Pag. 1088
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti «Fondazione Campagnoli», con sede in Novara, e nomina del commissario. . Pag. 1088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 9093

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 304.

Modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, e il regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, concernenti il trattamento di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette iscritti al fondo di previdenza sociale;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, col quale fu provveduto all'aumento delle pensioni e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visti il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, è aumentato del 2,50 % dell'intera retribuzione corrisposta al personale, determinata secondo le norme dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, fatta eccezione di quanto è dovuto a favore del personale di cui al comma seguente.

Il contributo dovuto a favore del personale che in base all'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, è aumentato del 3,33 %.

Tali aumenti sono a carico delle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato;

« Il contributo di cui all'art. 5 s'intende assegnato per il 7,50 % della retribuzione per il periodo dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1944 e, per il 10 % della retribuzione, per il periodo successivo alle prestazioni di cui al n. 1 e per il residuo a quello di cui al n. 2 ».

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia a favore degli iscritti che a norma dell'art. 34 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, è stabilito nella misura del 13,33 % della retribuzione.

Per tali iscritti il contributo da investire in capitalizzazione finanziaria resta fermo nella misura del 2,50 % della retribuzione quando l'indennità di anzianità corrisponde a quella di legge ed è aumentato del 9,18 % della retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità superiore a quella di legge.

Art. 4.

Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25 % del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943 o dalla data di decorrenza della pensione se questa è posteriore.

L'aumento di cui al 1° comma non si applica alle quote di concorso dello Stato.

Art. 5.

Ai soli effetti del calcolo della misura delle pensioni, per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data e assegnati alle assicurazioni di pensioni saranno considerati aumentati di un terzo.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il comma primo dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione per anzianità e per invalidità è calcolata nel modo seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visti il R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, e il regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, concernenti il trattamento di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette iscritti al fondo di previdenza sociale;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, col quale fu provveduto all'aumento delle pensioni e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, è aumentato del 2,50 % dell'intera retribuzione corrisposta al personale, determinata secondo le norme dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, fatta eccezione di quanto è dovuto a favore del personale di cui al comma seguente.

Il contributo dovuto a favore del personale che in base all'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, è aumentato del 3,33 %.

Tali aumenti sono a carico delle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è stabilito nella misura del 10 % della retribuzione.

Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma dello stesso art. 12, resta fermo con la stessa decorrenza nella misura del 5 % della retribuzione quando la indennità di anzianità è corrispondente a quella di legge, ed è aumentato del 0,18 % della retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge.

del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, è stabilito nella misura del 13,33 % della retribuzione.

Per tali iscritti il contributo da investire in capitalizzazione finanziaria resta fermo nella misura del 2,50 % della retribuzione quando l'indennità di anzianità corrisponde a quella di legge ed è aumentato del 0,18 % della retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità superiore a quella di legge.

Art. 4.

Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25 % del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943 o dalla data di decorrenza della pensione se questa è posteriore.

L'aumento di cui al 1° comma non si applica alle quote di concorso dello Stato.

Art. 5.

Ai soli effetti del calcolo della misura delle pensioni, per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data e assegnati alle assicurazioni di pensioni saranno considerati aumentati di un terzo.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il comma primo dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione per anzianità o per invalidità è calcolata nel modo seguente:

a) il 26,25 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi 10 anni di assicurazione;

b) il 13,125 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni oltre il decimo anno;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ».

Il comma 2° dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è abrogato.

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 il secondo comma dell'art. 37 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

2 2 7 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

« La misura annua della pensione è calcolata come segue:

a) il 33,75 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi 10 anni di assicurazione;

b) il 16,875 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dopo il decimo anno di assicurazione;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« In caso di morte di un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, prima che per gli aventi diritto di cui all'art. 17 sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità per una volta tanto pari al 45 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni ed in ogni caso non inferiore alle L. 500 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« I contributi versati a norma dell'art. 5 sono attribuiti alle date di versamento:

a) per il 7,50 % delle retribuzioni, per il periodo dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1941, e, per il 10 % per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nella assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della capitalità;

b) per il residuo, alla capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 % all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 12 ».

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1945, il primo comma, lettera *a*) dell'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo invalidità e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'iscritto fu soggetto a tale assicurazione e che vengono alla stessa assegnati. Tale facoltà è estesa anche al personale iscritto a norma dell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528.

La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del 13° e non dopo il 24° mese dalla cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle Imposte dirette; trascorso tale termine la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale sino al 31 dicembre 1936 e con quello assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, per il periodo successivo a tale data, è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, dedotta la parte corrispondente alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« Il Comitato predetto è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce, ed è composto come segue:

a) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da due rappresentanti degli esattori e ricevitori delle Imposte dirette e Tesorerie comunali;

d) da due rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette;

e) da un rappresentante delle Casse di risparmio;

f) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite per i rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), le rispettive associazioni nazionali ».

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 1827, e successive modificazioni ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« In caso di morte di un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, prima che per gli aventi diritto di cui all'art. 17 sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità per una volta tanto pari al 5 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni ed in ogni caso non inferiore alle L. 500 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« I contributi versati a norma dell'art. 5 sono attribuiti alle date di versamento:

a) per il 7,50 % delle retribuzioni, per il periodo dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1944, e, per il 10 % per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nella assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della nazionalità;

b) per il residuo, alla capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 % all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 12 ».

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1945, il primo comma, lettera *a*) dell'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10 % della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio ».

Al secondo e terzo comma, dello stesso articolo, sono sostituiti i seguenti:

« L'iscritto che cessa dal prestare servizio presso esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette, o sospende, dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera *a*) del presente articolo, qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio presso esattorie o ricevitorie delle Imposte dirette, può richiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 30 % senza interessi, dei contributi assegnati alla assicurazione di pensione diretta o di famiglia, previa deduzione da tale somma dei contributi dovuti per assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, dedotta la parte corrispondente alla assicurazione facoltativa.

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« Il Comitato predetto è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce, ed è composto come segue:

a) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da due rappresentanti degli esattori e ricevitori delle Imposte dirette e Tesorerie comunali;

d) da due rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette;

e) da un rappresentante delle Casse di risparmio;

f) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite per i rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), le rispettive associazioni nazionali ».

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 66. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 305.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, che approva il regolamento per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, numero 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo dovuto a favore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in base all'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, a decorrere dal 1° gennaio 1945 è aumentato al 13,20 % delle paghe, stipendi, assegni e indennità.

Quando la somma delle paghe, stipendi, assegni e indennità supera le L. 24.000 annue, l'aumento predetto sarà corrisposto soltanto fino alla concorrenza di detto limite.

Il contributo è per un terzo a carico dell'iscritto e per il rimanente a carico della azienda.

Art. 2.

Le pensioni dirette e di famiglia liquidate in base alle disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, dal Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con [illegible] dal 1° gennaio 1945, sono aumentate

Art. 4.

All'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, le parole: « ed in ogni caso non inferiore alle lire 300 », sono sostituite con le parole: « e in ogni caso non inferiore alle lire 500 ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, le parole: « e versi un contributo annuo pari all'ammontare dei contributi versati a suo favore durante gli ultimi dodici mesi di servizio », sono sostituite con le parole: « e versi un contributo annuo pari al 13,20 delle paghe, stipendi, assegni e indennità percepite negli ultimi 12 mesi di servizio ».

Art. 6.

Il personale cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, che ha continuato l'iscrizione volontariamente a norma dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, rimane iscritto in base alle norme di quel regolamento nel caso che non opti per l'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il diritto di opzione deve essere esercitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

In caso di opzione l'obbligo del versamento del contributo nella misura stabilita dall'art. 1 del presente decreto decorre dal 1° gennaio 1945.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è così modificato:

« Il Comitato amministratore del fondo è costituito come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede o in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce;

b) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecommunicazioni;

e) da due rappresentanti del personale;

f) da due rappresentanti delle società concessionarie telefoniche;

[illegible] dell'Istituto nazionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge [illegible] numero 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo dovuto a favore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in base all'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, a decorrere dal 1° gennaio 1945 è aumentato al 13,20 % delle paghe, stipendi, assegni e indennità.

Quando la somma delle paghe, stipendi, assegni e indennità supera le L. 24.000 annue, l'aumento predetto sarà corrisposto soltanto fino alla concorrenza di detto limite.

Il contributo è per un terzo a carico dell'iscritto e per il rimanente a carico della azienda.

Art. 2.

Le pensioni dirette e di famiglia liquidate in base alle disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, dal Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25 % del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943, o dalla data di decorrenza della pensione se questa è posteriore.

L'aumento di cui al primo comma non si applica alla quota di concorso dello Stato.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il primo comma dell'art. 9 del regolamento approvato col R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è così modificato:

« La misura della pensione è uguale a tanti quarantesimi dello stipendio base indicato all'art. 8, non superiore alle L. 24.000, quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati ».

stipendi, assegni e indennità per [illegible] 12 mesi di servizio ».

Art. 6.

Il personale cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, che ha continuato l'iscrizione volontariamente a norma dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, rimane iscritto in base alle norme di quel regolamento nel caso che non opti per l'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il diritto di opzione deve essere esercitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

In caso di opzione l'obbligo del versamento del contributo nella misura stabilita dall'art. 1 del presente decreto decorre dal 1° gennaio 1945.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è così modificato:

« Il Comitato amministratore del fondo è costituito come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede o in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce;

b) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) da due rappresentanti del personale;

f) da due rappresentanti delle società concessionarie telefoniche;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui alle lettere *c*) ed *f*), le rispettive associazioni nazionali ».

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del ritorno all'Amministrazione italiana.

2271
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — SCELBA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 306.

Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275, relativo al divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che istituisce l'Ente nazionale autotrasporti cose;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275, relativo al divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 aprile 1946, n. 307.

Proroga del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 308.

Istituzione di un posto di grado 4° nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del la-

2278
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 306.

Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275, relativo al divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che istituisce l'Ente nazionale autotrasporti cose;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275, relativo al divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — TOGLIATTI — CORBINO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 69. — FRASCA

...decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 308.

Istituzione di un posto di grado 4° nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituito un posto di grado 4°, in aggiunta a quelli di cui alla tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 30, *foglio n.* 68. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

Aumento del 30 per cento dell'indennità di carovita di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dal 1° aprile 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista la lettera n. 1685 in data 11 aprile 1946 dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre gennaio-marzo 1946 di 132,6, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722,

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Silvestro Ingrassia di Antonino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

4°, in aggiunta a quelli di cui alla tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 68. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

Aumento del 30 per cento dell'indennità di carovita di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dal 1° aprile 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista la lettera n. 4685 in data 11 aprile 1946 dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre gennaio-marzo 1946 di 122,6, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita fino-mando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari spettante, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, al 31 dicembre 1945, è aumentato del 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1306)

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Silvestro Ingrassia di Antonino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1940, col quale il sig. Ramella Edoardo di Francesco venne nominato rappresentante del sig. Ramella Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 13 giugno 1945, a rogito notaio Valagussa di Milano, col quale il sig. Ramella Edoardo ha rinunziato al mandato di rappresentante come sopra conferitogli;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Ramella Edoardo di Francesco a rappresentante del sig. Ramella Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 3 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1318)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1937, col quale il sig. Dell'Acqua Luigi fu Giacomo venne nominato rappresentante del sig. Magnoni Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 13 giugno 1945, a rogito notaio Valagussa di Milano, col quale il sig. Dell'Acqua ha rinunziato al mandato di rappresentante come sopra conferitogli;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Dell'Acqua Luigi fu Giacomo a rappresentante del sig. Magnoni Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 3 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri con sede in Roma, è costituito come segue:

Romoli ing. dott. Felice, presidente;

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri con sede in Roma, per l'anno 1946, è composto come segue:

Membri effettivi:

Rossi dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Genzini dott. ing. Carlo e Nusiner dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza degli ingegneri.

Membri supplenti:

Barletta dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Drago dott. ing. Roberto e Fantò dott. ing. Cesare, in rappresentanza degli ingegneri.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rappresentante del sig. Magnoni Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 13 giugno 1945, a rogito notaio Valagussa di Milano, col quale il sig. Dell'Acqua ha rinunziato al mandato di rappresentante come sopra conferitogli;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Dell'Acqua Luigi fu Giacomo a rappresentante del sig. Magnoni Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 3 maggio 1946

(1312) *Il Ministro*: COMBINO

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri con sede in Roma, è costituito come segue:

Romoli ing. dott. Felice, presidente;
Gineclo ing. Arnaldo, vice presidente;
Battista dott. ing. Emilio, Rampolla del Tindaro dott. ing. Emilio, Salvagni dott. ing. arch. Rodolfo, Baroni dott. ing. Alberto, Dragotti dott. ing. Silvestro, Lattanzi dott. ing. Paolo, Brunner dott. ing. Tito, membri in rappresentanza degli ingegneri;
Presti dott. Guido, membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Nicoli dott. ing. Tullio, membro in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 6 maggio 1946

(1313) *Il Ministro*: BARBARESCHI

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri con sede in Roma, per l'anno 1946, è composto come segue:

Membri effettivi:

Rossi dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Genzini dott. ing. Carlo e Nusiner dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza degli ingegneri.

Membri supplenti:

Barletta dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Drago dott. ing. Roberto e Fantò dott. ing. Cesare, in rappresentanza degli ingegneri.

Roma, addì 6 maggio 1946

(1314) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuto che il dott. Giulio Massetti, commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, ha rassegnato le dimissioni dell'incarico;

Decreta:

Il sig. Morvilli Lelo è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, a termini dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 9 maggio 1946

(1341) *Il Ministro*: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 del Debito pubblico n. 276, rilasciata il 19 aprile 1943 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccinilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 20.000 di buoni del Tesoro novennali 1939-1948, presentati per il reimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

Sono stati presentati per una operazione di Debito pubblico i certificati di rendita Cons. 3,50% (1906) n. 646425, di L. 35, e n. 646426 di L. 35, intestati a Oldoni Elvira fu Enrico vedova di Follinea Roberto fu Tommaso, dom. in Napoli.

Essendo tali certificati privi del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 maggio 1946 - N. 109

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,90
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3,5 % lordo	74,90
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	85,425
Id. 5 % 1936	98,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola e di consumo « Unione Proletaria », con sede in Strongoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 maggio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Catanzaro, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola e di consumo « Unione Proletaria », con sede in Strongoli, e alla nomina del dott. Luciano Foresta a commissario della cooperativa stessa.

(1349)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 aprile 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Novara in data 25 marzo 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, ed alla nomina del sig. Mario Campiglio a commissario della cooperativa stessa.

(1350)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Detto prospetto di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 233 del Debito pubblico n. 276, rilasciata il 19 aprile 1913 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccinilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 20.000 di buoni del Tesoro novennali 1963-1°, presentati per il reimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

Sono stati presentati per una operazione di Debito pubblico i certificati di rendita Cons. 3,50% (1906) n. 696425, di L. 35, e n. 656126 di L. 35, intestati a Oldoni Elvira fu Enrico vedova di Folinea Roberto fu Tommaso, dom. in Napoli.

Essendo tali certificati privi del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1325)

Rendita 3,50 % 1906		95,90
Id. 3,50 % 1902		89 —
Id. 3 % lordo		74,90
Id. 5 % 1935		99,30
Redimibile 3,50 % 1934		85,425
Id. 5 % 1936		98,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	99,625
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	99,875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola e di consumo « Unione Proletaria », con sede in Strongoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 maggio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Catanzaro, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola e di consumo « Unione Proletaria », con sede in Strongoli, e alla nomina del dott. Luciano Foresta a commissario della cooperativa stessa.

(1349)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 aprile 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Novara in data 25 marzo 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, ed alla nomina del sig. Mario Campiglio a commissario della cooperativa stessa.

(1350)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 17 maggio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 296.
Approvazione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione Italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 . . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 297.
Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi . . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 298.
Proroga dei termini relativi al versamento al Fondo indennità impiegati privati degli accantonamenti prescritti e all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione per le prestazioni dovute in caso di risoluzione del rapporto d'impiego . . . . . Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1946, n. 299

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 302.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca . . . Pag. 1077

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 303.
Riconoscimento della personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli . . . . . Pag. 1077

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Regolamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi . . . . . Pag. 1077

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1079

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «S. Gaetano» di Enna . . . . Pag. 1079

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1079

2286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 296.
Approvazione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione Italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 . . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 297.
Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi . . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 298.
Proroga dei termini relativi al versamento al Fondo indennità impiegati privati degli accantonamenti prescritti e all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione per le prestazioni dovute in caso di risoluzione del rapporto d'impiego . . . . . Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1946, n. 299.
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra . . . . . Pag. 1076

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 300.
Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano . . . . . Pag. 1077

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 301.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Scandolaro di Foligno (Perugia). Pag. 1077

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 302.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca . . . Pag. 1077

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 303.
Riconoscimento della personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli . . . . . Pag. 1077

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Regolamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi . . . . . Pag. 1077

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1079

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «S. Gaetano» di Enna . . . . Pag. 1079

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1079

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1080

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 114 DEL 17 MAGGIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Venezia.

216

2 2 8 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n 296.

Approvazione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione Italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato italo sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 per la revisione e l'adeguamento del canone corrisposto alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione medesima.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 62. — FRASCA

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma al più presto possibile.
In fede di che i Plenipotenziari italiano e sammarinese hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 16 luglio 1945

p. *L'Italia*: DE GASPERI

p. *La Repubblica di San Marino*: GINO GIACOMINI

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n 297.

Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 marzo 1895, n. 110, concernente l'istituzione di un Istituto sperimentale e di tirocinio per le coltivazioni dei tabacchi;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, che attribuisce la personalità giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano ed approva il relativo statuto;
Visto il R. decreto 4 luglio 1935, n. 2265, ed il R. decreto 12 gennaio 1942, n. 362, che approvano alcune modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per il tabacco;
Visto il R. decreto 25 maggio 1936, n. 1161, che istituisce l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento »;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito con sede in Roma l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze ed equiparato, agli effetti tributari, alle Amministrazioni dello Stato.
L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto sono [illegible] dall'annesso statuto approvato con decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato italo sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 per la revisione e l'adeguamento del canone corrisposto alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione medesima.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 62. — FRASCA

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino hanno convenuto di modificare l'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, già modificato con l'Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione firmato a Roma il 12 aprile 1942, come segue:

« In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, il Governo stesso riceverà dal Governo Italiano otto milioni per il 1943, dodici milioni per il 1944 e quindici milioni di lire annue dal 1945 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza ».

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 297.

Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 marzo 1895, n. 110, concernente l'istituzione di un Istituto sperimentale e di tirocinio per le coltivazioni dei tabacchi;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, che attribuisce la personalità giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano ed approva il relativo statuto;
Visto il R. decreto 4 luglio 1935, n. 2265, ed il R. decreto 12 gennaio 1942, n. 362, che approvano alcune modifiche allo statuto dell'Ente nazionale per il tabacco;
Visto il R. decreto 25 maggio 1936, n. 1161, che istituisce l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento »;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito con sede in Roma l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze ed equiparato, agli effetti tributari, alle Amministrazioni dello Stato.
L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto sono regolati dall'annesso statuto approvato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi ha lo scopo:
1° — di promuovere studi ed esperimenti interessanti la coltivazione, la lavorazione e l'impiego dei tabacchi, assumendo all'uopo, ove necessario, concessioni dirette;
2° — di eseguire ricerche scientifiche e sperimentali in campo agrario ed industriale intese al progressivo miglioramento della produzione dei tabacchi, sia per le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

esigenze delle Manifatture nazionali, sia per l'esportazione;

3° — di istituire corsi teorico-pratici per l'addestramento del personale dei Monopoli e di quello delle aziende produttrici nelle materie attinenti alla coltivazione, cura, manipolazione e impiego dei tabacchi;

4° — di prestare assistenza ai produttori di tabacco ai fini della migliore organizzazione tecnica ed economica delle loro aziende;

5° — di diffondere con pubblicazioni periodiche e monografie gli studi di tabaccologia;

6° — di stabilire relazioni culturali con Istituti similari esteri.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede con un contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da determinarsi annualmente, di concerto con il Ministero del tesoro, in base alle necessità risultanti dal bilancio dell'Istituto ed entro la misura massima di L. 800.000; e con contributi a carico delle ditte concessionarie di coltivazioni di tabacco nella misura che sarà stabilita anno per anno, con decreto del Ministero delle finanze e che in nessun caso potrà superare il 5 per mille dell'importo dei tabacchi ceduti al Monopolio od esportati, a decorrere dal raccolto 1944.

Art. 4.

L'Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi « Leonardo Angeloni », dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Ente nazionale per il tabacco e l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento » sono soppressi.

Le dotazioni di strumenti scientifici e di materiale didattico costituenti il patrimonio mobiliare tenuto in consegna dall'Istituto « Leonardo Angeloni » sono dati in uso all'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, al quale è altresì devoluto l'intero patrimonio degli altri due Enti soppressi.

Art. 5.

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente nazionale per il tabacco ed all'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento », salvo quanto disposto dai successivi commi, cessa dal servizio dalla data medesima, ed ha diritto al trattamento di licenziamento stabilito dai rispettivi regolamenti dei predetti organismi, o, in mancanza di tali regolamenti, a quello previsto dalla legge sull'impiego privato.

Al funzionamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi sarà provveduto, temporaneamente, fino alla emanazione del regolamento organico previsto [illegible] dell'Istituto medesimo, me-

Il personale trattenuto ai sensi del precedente comma, non acquisisce alcun diritto al collocamento nei ruoli organici da istituire con il suindicato regolamento e, in caso di cessazione dal servizio, ad esso compete il trattamento previsto dal 1° comma del presente articolo.

Il personale appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato ed addetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto sperimentale per la coltivazione dei tabacchi « Leonardo Angeloni » cessa dalla destinazione presso l'Istituto medesimo.

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, alla nomina del direttore dell'Istituto ed alla determinazione del relativo trattamento sarà provveduto dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 298.

Proroga dei termini relativi al versamento al Fondo indennità impiegati privati degli accantonamenti prescritti e all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione per le prestazioni dovute in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del Fondo per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925081

6° — di stabilire relazioni contrattuali con Istituti similari esteri.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede con un contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da determinarsi annualmente, di concerto con il Ministero del tesoro, in base alle necessità risultanti dal bilancio dell'Istituto ed entro la misura massima di L. 800.000; e con contributi a carico delle ditte concessionarie di coltivazioni di tabacco nella misura che sarà stabilita anno per anno, con decreto del Ministero delle finanze e che in nessun caso potrà superare il 5 per mille dell'importo dei tabacchi ceduti al Monopolio od esportati, a decorrere dal raccolto 1944.

Art. 4.

L'Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi « Leonardo Angeloni », dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Ente nazionale per il tabacco e l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento » sono soppressi.

Le dotazioni di strumenti scientifici e di materiale didattico costituenti il patrimonio mobiliare tenuto in consegna dall'Istituto « Leonardo Angeloni » sono dati in uso all'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, al quale è altresì devoluto l'intero patrimonio degli altri due Enti soppressi.

Art. 5.

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente nazionale per il tabacco ed all'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento », salvo quanto disposto dai successivi commi, cessa dal servizio dalla data medesima, ed ha diritto al trattamento di licenziamento stabilito dai rispettivi regolamenti dei predetti organismi, o, in mancanza di tali regolamenti, a quello previsto dalla legge sull'impiego privato.

Al funzionamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi sarà provveduto, temporaneamente, fino alla emanazione del regolamento organico previsto dall'art. 14 dello statuto dell'Istituto medesimo, mediante personale contemplato dal 1° comma che a giudizio del presidente dell'Istituto, sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi.

Tale personale, ferma restando la posizione giuridica ed economica d'impiego da esso rivestita alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli Enti di cui al 1° comma, verrà trattenuto alla dipendenza dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, in via provvisoria e comunque non oltre l'emanazione del predetto regolamento organico, dalla cui data cesserà dal servizio qualora il regolamento stesso non statuisca diversamente.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, alla nomina del direttore dell'Istituto ed alla determinazione del relativo trattamento sarà provveduto dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 298.

Proroga dei termini relativi al versamento al Fondo indennità impiegati privati degli accantonamenti prescritti e all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione per le prestazioni dovute in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del Fondo per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'anno 1946 è prorogato al 31 agosto il termine previsto dall'art. 8 del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 otto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bre 1942, n. 1231, per il versamento al Fondo indennità impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti dal decreto stesso.

Art. 2.

E' prorogato altresì alla data del 31 agosto 1946 il termine di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione diretti a garantire alle condizioni richieste dall'art. 4 del decreto-legge predetto, le prestazioni dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto dal 1° aprile 1946 nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1946, n. 299.

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 12 aprile 1945, n. 193, è istituita una indennità mensile di contingenza di lire seimila lorde.

Per gli invalidi di prima categoria forniti di assegno supplementare tale indennità è fissata in lire duemila lorde.

Per gli invalidi forniti di pensione o assegno di guerra non privilegiato nella misura della tabella *D* allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, l'indennità di contingenza, di cui ai precedenti commi è ridotta di un quarto.

L'importo della indennità di contingenza è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

L'importo della indennità di contingenza sarà aumentato o diminuito dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nell'ultimo trimestre dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre ottobre-dicembre 194[illegible] che si considera uguale a 100.

In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

Art. 2.

La norma contenuta nell'art. 1 — 4° comma — della legge 18 agosto 1940, n. 1196, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico spettante per fatto di guerra, si applica anche ai casi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939.

Art. 3.

L'integrazione temporanea, prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è, per quanto riguarda le pensioni o assegni di guerra, elevata alle seguenti misure:

cento per cento sulle prime lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

novanta per cento sulle seconde lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

settanta per cento sulle terze lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

cinquanta per cento sulla rimanente somma.

L'indennità di contingenza di cui al precedente articolo 1 non si computa ai fini della determinazione dell'integrazione temporanea.

Art. 4.

Nei casi di cumulo di pensioni o assegni di guerra con altro trattamento di quiescenza, sul quale spetti

2292
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto dal 1° aprile 1946 nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1946, n. 299.

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A favore degli invalidi di prima categoria forniti di assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, modificata dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

L'importo della indennità di contingenza sarà aumentato o diminuito dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nell'ultimo trimestre dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre ottobre-dicembre 194[illegible] che si considera uguale a 100.

In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

Art. 2.

La norma contenuta nell'art. 1 — 4° comma — della legge 18 agosto 1940, n. 1196, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico spettante per fatto di guerra, si applica anche ai casi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939.

Art. 3.

L'integrazione temporanea, prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è, per quanto riguarda le pensioni o assegni di guerra, elevata alle seguenti misure:

cento per cento sulle prime lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

novanta per cento sulle seconde lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

settanta per cento sulle terze lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

cinquanta per cento sulla rimanente somma.

L'indennità di contingenza di cui al precedente articolo 1 non si computa ai fini della determinazione dell'integrazione temporanea.

Art. 4.

Nei casi di cumulo di pensioni o assegni di guerra con altro trattamento di quiescenza, sul quale spetti l'integrazione temporanea, ai sensi del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e successive modificazioni, è dovuta per intero l'integrazione temporanea stabilita per le pensioni o assegni di guerra dall'articolo precedente.

Per l'applicazione dell'integrazione temporanea sull'altro trattamento di quiescenza dovranno essere tenute presenti le percentuali stabilite nell'art. 1 del citato decreto n. 85 considerando, nell'applicazione delle aliquote stesse, anche l'ammontare della pensione o dell'assegno di guerra, e avendo riguardo alla limitazione sancita dall'art. 13 del suddetto decreto n. 85.

Art. 5.

I maggiori benefici, derivanti dal presente decreto, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° novembre 1945.

2263
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i pensionati residenti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 300.
Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 301.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Scandolaro di Foligno (Perugia).

N. 301. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Scandolaro di Foligno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 302.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca.

N. 302. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 303.
Riconoscimento della personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli.

N. 303. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Regolamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

n. 103, ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 300.
Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 58. — FRASCA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 302.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca.

N. 302. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Padri Certosini, con sede in località Farneta del comune di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 303.
Riconoscimento della personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli.

N. 303. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Basilica di San Gennaro, in località Antignano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Regolamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, istituito con il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, è regolato dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dalle attività di cui all'art. 4 del decreto istitutivo nonchè dagli altri beni che per acquisti, lasciti o donazioni pervengano in possesso dell'Istituto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021

Art. 3.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dall'annuo contributo a carico dell'Amministrazione dei monopoli e dai contributi a carico delle ditte concessionarie di coltivazione di tabacco previsti dall'art. 3 del decreto istitutivo. I contributi delle ditte concessionarie vengono trattenuti dal Monopolio all'atto del pagamento dell'importo dei tabacchi e versati all'Istituto o corrisposti direttamente dai concessionari all'Istituto per i tabacchi esportati;

b) da eventuali proventi delle attività dell'Istituto e da eventuali sovvenzioni volontarie di enti e di privati.

Art. 4.

La riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese sono effettuate in base ad ordinativi d'incasso e a mandati di pagamento firmati all'atto dell'emissione dal presidente dell'Istituto.

Il servizio di cassa è affidato a un istituto bancario di diritto pubblico.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;
2) il Consiglio direttivo;
3) il direttore;
4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni del Consiglio direttivo in caso di urgenza, riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza successiva. Sovraintende al funzionamento dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dal presente statuto e dal Consiglio direttivo.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è nominato dal Ministro per le finanze ed è composto:

a) del direttore generale dei Monopoli, presidente;

b) del ragioniere generale dello Stato o di un suo delegato;

c) del direttore dell'Istituto;

d) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Ministro;

e) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, designato dal Ministro;

f) di due funzionari del Monopolio, designati dal direttore generale dei Monopoli;

[illegible] due rappresentanti dei produttori di tabacco

Art. 8.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto ha le seguenti attribuzioni:

1) determina i programmi di attività dell'Istituto e stabilisce le direttive per il loro svolgimento;

2) delibera il regolamento del personale di cui al successivo art. 14 e le eventuali sue modificazioni;

3) provvede all'organizzazione interna dell'Istituto e all'andamento dei vari servizi;

4) delibera, previa intesa con il Ministero del tesoro, sulla istituzione di sezioni staccate dell'Istituto e di campi sperimentali;

5) delibera sui bilanci di previsione, sulle eventuali variazioni di essi e sui conti consuntivi e provvede alla gestione amministrativa dell'Istituto;

6) nomina e licenzia il personale secondo le norme del regolamento di cui al successivo art. 14;

7) istituisce i corsi di addestramento e ne disciplina il funzionamento secondo le norme del regolamento di cui al successivo art. 14;

8) delibera sulle spese di qualsiasi natura per somme eccedenti le L. 50.000;

9 delibera sull'acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, sulle accettazioni di donazioni e legati e sulle azioni giudiziarie e transazioni per valori superiori alle L. 50.000.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato, di regola, una volta al mese e quando il presidente lo ritenga opportuno o gliene facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei revisori dei conti.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se intervengano almeno cinque consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto è responsabile del buon andamento dell'Istituto stesso e ne disciplina l'attività d'intesa con il presidente ed in esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo. Ordina le spese di ogni natura per somme non superiori alle L. 50.000, provvede all'amministrazione dell'Istituto ed esercita le funzioni di capo del personale.

Art. 11.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, uno dei capi servizio dell'Istituto può essere incaricato di coa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 4.

La riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese sono effettuate in base ad ordinativi d'incasso e a mandati di pagamento firmati all'atto dell'emissione dal presidente dell'Istituto.

Il servizio di cassa è affidato a un istituto bancario di diritto pubblico.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;
2) il Consiglio direttivo;
3) il direttore;
4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni del Consiglio direttivo in caso di urgenza, riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza successiva. Sovraintende al funzionamento dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dal presente statuto e dal Consiglio direttivo.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è nominato dal Ministro per le finanze ed è composto:

a) del direttore generale dei Monopoli, presidente;

b) del ragioniere generale dello Stato o di un suo delegato;

c) del direttore dell'Istituto;

d) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Ministro;

e) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, designato dal Ministro;

f) di due funzionari del Monopolio, designati dal direttore generale dei Monopoli;

g) di due rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle rispettive Associazioni di categoria.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Istituto scelto dal Consiglio.

I consiglieri di cui alle lettere *d*) e seguenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati dalla carica prima della scadenza del triennio, durano in carica per il residuo periodo di tempo in cui sarebbero durati i consiglieri da essi sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un vice presidente che sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

variazioni di essi e sui conti consuntivi e provvede alla gestione amministrativa dell'Istituto;

6) nomina e licenzia il personale secondo le norme del regolamento di cui al successivo art. 14;

7) istituisce i corsi di addestramento e ne disciplina il funzionamento secondo le norme del regolamento di cui al successivo art. 14;

8) delibera sulle spese di qualsiasi natura per somme eccedenti le L. 50.000;

9 delibera sull'acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, sulle accettazioni di donazioni e legati e sulle azioni giudiziarie e transazioni per valori superiori alle L. 50.000.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato, di regola, una volta al mese e quando il presidente lo ritenga opportuno o gliene facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei revisori dei conti.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se intervengano almeno cinque consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto è responsabile del buon andamento dell'Istituto stesso e ne disciplina l'attività d'intesa con il presidente ed in esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo. Ordina le spese di ogni natura per somme non superiori alle L. 50.000, provvede all'amministrazione dell'Istituto ed esercita le funzioni di capo del personale.

Art. 11.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, uno dei capi servizio dell'Istituto può essere incaricato di coadiuvare il direttore in ogni sua attribuzione e sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12.

Un Collegio di revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Il Collegio è nominato dal Ministro per le finanze ed è composto di tre revisori effettivi e due supplenti. Il Ministro per il tesoro designa un revisore effettivo, con funzioni di presidente del Collegio, ed un supplente;

2297

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'Amministrazione dei monopoli designa un revisore effettivo ed un supplente; le Associazioni dei produttori di tabacco designano un revisore effettivo.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno è sottoposto all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio successivo.

Le spese dell'Istituto devono essere contenute negli stanziamenti approvati nei corrispondenti capitoli del bilancio; qualsiasi eventuale variazione negli stanziamenti stessi deve essere preventivamente approvata dal Consiglio direttivo e dal Ministro per le finanze.

Entro il mese di agosto di ciascun anno il presidente presenta alla approvazione del Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio direttivo, devono essere assoggettati all'approvazione del Ministro per le finanze e del Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale proprio dell'Istituto, compreso il direttore, nonchè le norme per il conferimento a persone estranee di particolari incarichi di carattere tecnico e quelle concernenti il funzionamento dei corsi di addestramento, devono essere stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, mediante apposito regolamento da assoggettare all'approvazione del Ministro per le finanze e del Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Presso l'Istituto possono essere distaccati, nella posizione di comando, funzionari, impiegati ed operai dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

I limiti numerici e di grado del personale comandato presso l'Istituto ai sensi del precedente comma, devono essere fissati dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

L'Istituto deve rimborsare all'Amministrazione dei monopoli l'importo lordo del trattamento economico

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento prezzi n. 51 del 1° aprile 1946, riguardante i prezzi dei pneumatici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile u. s., alla pagina n. 851 « pneumatici per biciclette » sotto la categoria superflex è stato omesso il seguente rigo:

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere senza valvola
—	—	—	—
26 × 1½ × 1¾	Ul. legg.	891	173

(1342)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna

Il giorno 26 marzo del 1946, nella riunione tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna, l'ing. Mario Perna è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(1323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 65.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1112123 — Data: 30 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lo Russo Urbinio fu Erminio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7583 — Data: 20 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Finesso Natale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22062 — Data: 30 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: Di Donato Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

posto all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio successivo.

Le spese dell'Istituto devono essere contenute negli stanziamenti approvati nei corrispondenti capitoli del bilancio; qualsiasi eventuale variazione negli stanziamenti stessi deve essere preventivamente approvata dal Consiglio direttivo e dal Ministro per le finanze.

Entro il mese di agosto di ciascun anno il presidente presenta alla approvazione del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio direttivo, devono essere assoggettati all'approvazione del Ministro per le finanze e del Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale proprio dell'Istituto, compreso il direttore, nonchè le norme per il conferimento a persone estranee di particolari incarichi di carattere tecnico e quelle concernenti il funzionamento dei corsi di addestramento, devono essere stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, mediante apposito regolamento da assoggettare all'approvazione del Ministro per le finanze e del Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Presso l'Istituto possono essere distaccati, nella posizione di comando, funzionari, impiegati ed operai dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

I limiti numerici e di grado del personale comandato presso l'Istituto ai sensi del precedente comma, devono essere fissati dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

L'Istituto deve rimborsare all'Amministrazione dei monopoli l'importo lordo del trattamento economico del personale comandato, e versare all'Amministrazione stessa il 10 per cento degli stipendi ed eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.

Roma, addì 26 marzo 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1340)

---

dei pel medesimo » sotto la categoria superfici è stato omesso il seguente rigo:

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camere senza valvola
$26 \times 1^1/_2 \times 1^3/_4$	Ul. legg.	891	173

(1342)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna

Il giorno 26 marzo del 1946, nella riunione tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna, l'ing. Mario Perna è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(1323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 65.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11121/23 — Data: 30 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lo Russo Urbinio fu Erminio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7583 — Data: 20 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Finesso Natale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 988.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22992 — Data: 30 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: Di Donato Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3043 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3044 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3045 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Gio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

vanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3918 — Data: 29 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Cherubini Giulio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cottone Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38719 — Data: 21 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Ponzo Carlo di Giovenale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 6 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Porta Armando fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 26 — Rendita: L. 9650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 29 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: La Licata Diego fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 7 — Rendita: L. 14.825.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 Mod. A — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Cabibbo Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Bracci Ester fu Enrico ved. de Turris — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208/28739 — Data: 4 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Erculiani rag. Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 129,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 20 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: La Porta Rocco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 213,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Gianj Gaetano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 328 Mod. A — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bergamo — Intestazione: Marconi Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Falcinio Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1955,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 25 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Hermance Boyer fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 36.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 22 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Cattaneo Donato fu Francesco o Franco — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 27 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Otolenghi Arturo Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni delle Venezie 3,50 %, nominativi 23 — Capitale: L. 681.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 14 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Giordanelli Giuseppe fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1.560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3353 — Data: 8 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellandi Postella fu Anselmo vedova Massari — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1950-I, al portatore 6 — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2020 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Capitano Camillo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 108.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1946 - N. 10

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,90
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	85,70
Id. 5 % 1936	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

finanza di Alessandria — Intestazione: Porta Armando fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 26 — Rendita: L. 9650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 29 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: La Licata Diego fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 7 — Rendita: L. 14 825.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 Mod. A — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Cubibbo Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 980.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Bracci Ester fu Enrico ved. de Turris — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208/28739 — Data: 4 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Erculiani rag. Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 129,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 20 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: La Porta Rocco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 213,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Giani Gaetano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 Mod. A — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bergamo — Intestazione: Marconi Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Falconio Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1995,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 13 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Toro Giuseppe fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 31 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Caiati Letizia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2100.

nativi 1 — Capitale: L. 1.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3353 — Data: 8 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellandi Postella fu Anselmo vedova Massari — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1950-I, al portatore 6 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2020 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Capitano Camillo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 108.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1946 - N. 10

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,90
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	85,70
Id. 5 % 1936	98,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 16 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 292.
Sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1065

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 293.
Riconoscimento della personalità giuridica della Pia associazione «Opera di Santa Serafina», in Torino Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 294.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria La Bruna, nel comune di Torre del Greco (Napoli) . . . . . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 295.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, nel comune di Torre del Greco (Napoli) . . . . . Pag. 1067

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Pontassieve (Firenze) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1069
Autorizzazione al comune di Francofonte (Siracusa) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1069
Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di clinica medica nella Università di Pavia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1069
Ministero del tesoro:
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950 Pag. 1069
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1070
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1070
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1070
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1071

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 292.

2302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788184

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 [illegible]
Un fascicolo Prezzi vari.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 292.
Sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1065

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 293.
Riconoscimento della personalità giuridica della Pia associazione «Opera di Santa Serafina», in Torino Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 294.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria La Bruna, nel comune di Torre del Greco (Napoli) . . . . . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 295.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, nel comune di Torre del Greco (Napoli) . . . . . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946.
Nomina di Consultori e loro assegnazione alle Commissioni della Consulta Nazionale, nonchè assegnazione di Consultori alle Commissioni predette . . . . Pag. 1068

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1946.
Composizione dei Consigli del lavoro portuale. Pag. 1068

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1946.
Nomina del commissario liquidatore della «Compagnia fondiaria regionale» società anonima in liquidazione speciale, con sede in Milano . . . . . Pag. 1069

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Pontassieve (Firenze) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1069

Autorizzazione al comune di Francoforte (Siracusa) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1069

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di clinica medica nella Università di Pavia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1069

Ministero del tesoro:
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950 Pag. 1069
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1070
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1070
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1070
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1071

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 292.

Sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597 e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, numero 325;

215

9066

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2303

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1945;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 325, è abrogato.

Art. 2.

La categoria dei sussidiari nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è abolita.

Sono soppressi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ed aggiunte.

Negli articoli 1, 14, 15, 23 e 24 del citato regolamento è soppressa la parte riguardante gli agenti sussidiari.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a sistemare a ruolo gli agenti sussidiari, presenti in servizio fra il 1° dicembre 1938 ed il 1° gennaio 1945, che a quest'ultima data abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo, compreso quello prestato come straordinario, con un minimo di 300 giornate di effettiva presenza e che non siano ritenuti demeritevoli.

Nel computo di cui sopra dovrà essere escluso il servizio eventualmente prestato prima del compimento del 18° anno di età.

Tale trattamento dovrà essere fatto anche a coloro che interruppero il servizio ferroviario per quello militare, purchè non abbiano fatto parte di formazioni della cosidetta repubblica sociale e precisamente:

se richiamati o trattenuti sotto le armi, il periodo trascorso come militari in tale qualità sarà computato agli effetti della anzianità di servizio e la nomina verrà loro conferita dalla decorrenza normale che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio, dopo però avere effettuato le giornate di presenza sopra richieste;

se militari di leva, il periodo di servizio ferroviario effettuato anteriormente alla chiamata alle armi si riallaccerà a quello prestato dopo il congedo dal servizio militare, considerando pure utile agli effetti dell'anzianità di servizio quello militare eventualmente prestato nella posizione di trattenuto. Anche per questi

Art. 4.

La designazione degli agenti da sistemare a ruolo sarà fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro per i trasporti e nelle quali saranno compresi i rappresentanti del personale.

Gli agenti non designati per la sistemazione saranno licenziati.

Art. 5.

La sistemazione a ruolo nella posizione di stabile avrà la decorrenza, agli effetti di anzianità e carriera, dal 1° dicembre 1938 se a tale data gli interessati avranno compiuto almeno due anni di servizio con 600 giornate di effettiva presenza.

Per i rimanenti la nomina in prova decorrerà dal compimento di un anno di servizio con 300 giornate di effettiva presenza, il passaggio a stabile decorrerà dal compimento di un altro anno di servizio con altre 300 giornate di effettiva presenza.

Per coloro che non abbiano compiuto nei periodi di cui innanzi le 300 giornate di effettiva presenza, la nomina in prova o a stabile decorrerà dal compimento di tale presenza.

La posizione di coloro che sono già stati nominati stabili in base all'art. 20 del regolamento del personale sarà regolarizzata agli effetti di anzianità e carriera in relazione ai criteri di cui innanzi, ma la decorrenza della nomina a stabile ai detti effetti non potrà essere anteriore al 1° dicembre 1938.

Art. 6.

I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto avranno una decorrenza non anteriore al 1° luglio 1945: per coloro però che per effetto del decreto interministeriale 23 aprile 1944, n. 274, del cosidetto governo della repubblica sociale, hanno già goduto il trattamento del personale di ruolo, le somme eventualmente riscosse in più non saranno recuperate.

Art. 7.

I sussidiari sistemati a ruolo in forza del presente decreto sono iscritti al fondo pensioni dalla data della nomina a ruolo.

Le ritenute per il fondo pensioni si inizieranno dal mese successivo a quello della cessazione dell'assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni.

Il servizio prestato precedentemente alla nomina a ruolo è riconoscibile o riscattabile ai sensi e con le norme degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 8.

2304
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

è abrogato.

Art. 2.

La categoria dei sussidiari nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è abolita.

Sono soppressi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ed aggiunte.

Negli articoli 1, 14, 15, 23 e 24 del citato regolamento è soppressa la parte riguardante gli agenti sussidiari.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a sistemare a ruolo gli agenti sussidiari, presenti in servizio fra il 1° dicembre 1938 ed il 1° gennaio 1945, che a quest'ultima data abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo, compreso quello prestato come straordinario, con un minimo di 300 giornate di effettiva presenza e che non siano ritenuti demeritevoli.

Nel computo di cui sopra dovrà essere escluso il servizio eventualmente prestato prima del compimento del 18° anno di età.

Tale trattamento dovrà essere fatto anche a coloro che interruppero il servizio ferroviario per quello militare, purchè non abbiano fatto parte di formazioni della cosidetta repubblica sociale e precisamente:

se richiamati o trattenuti sotto le armi, il periodo trascorso come militari in tale qualità sarà computato agli effetti della anzianità di servizio e la nomina verrà loro conferita dalla decorrenza normale che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio, dopo però avere effettuato le giornate di presenza sopra richieste;

se militari di leva, il periodo di servizio ferroviario effettuato anteriormente alla chiamata alle armi si riallaccerà a quello prestato dopo il congedo dal servizio militare, considerando pure utile agli effetti dell'anzianità di servizio quello militare eventualmente prestato nella posizione di trattenuto. Anche per questi la sistemazione a ruolo è subordinata alla effettuazione delle giornate di presenza sopra richieste.

Sarà esaminata caso per caso la posizione di coloro che interruppero il servizio ferroviario perchè deportati dai tedeschi o per prendere parte alla guerra di liberazione.

Coloro che abbiano compiuto un anno di servizio anche dopo il 1° gennaio 1945, ma non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno pure sistemati a ruolo, se, oltre ad essere ritenuti non demeritevoli, siano reduci dalla guerra 1940-1945 o dalla guerra di liberazione, reduci dalla prigionia o deportazione, orfani di guerra o di agenti ferroviari, oppure che abbiano dimostrato particolare attaccamento al servizio e attitudine alle mansioni cui furono adibiti.

compimento di un altro anno di servizio con altre 300 effettiva presenza, il passaggio a stabile decorrerà dal giornate di effettiva presenza.

Per coloro che non abbiano compiuto nei periodi di cui innanzi le 300 giornate di effettiva presenza, la nomina in prova o a stabile decorrerà dal compimento di tale presenza.

La posizione di coloro che sono già stati nominati stabili in base all'art. 20 del regolamento del personale sarà regolarizzata agli effetti di anzianità e carriera in relazione ai criteri di cui innanzi, ma la decorrenza della nomina a stabile ai detti effetti non potrà essere anteriore al 1° dicembre 1938.

Art. 6.

I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto avranno una decorrenza non anteriore al 1° luglio 1945; per coloro però che per effetto del decreto interministeriale 23 aprile 1944, n. 274, del cosidetto governo della repubblica sociale, hanno già goduto il trattamento del personale di ruolo, le somme eventualmente riscosse in più non saranno recuperate.

Art. 7.

I sussidiari sistemati a ruolo in forza del presente decreto sono iscritti al fondo pensioni dalla data della nomina a ruolo.

Le ritenute per il fondo pensioni si inizieranno dal mese successivo a quello della cessazione dell'assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni.

Il servizio prestato precedentemente alla nomina a ruolo è riconoscibile o riscattabile ai sensi e con le norme degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 8.

In seguito alla sistemazione a ruolo dei sussidiari, sarà provveduto al recupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Tale ricupero sarà effettuato, per tener conto anche degli interessi in ragione della metà dei contributi complessivi per tutte le assicurazioni versati sia dall'agente che dall'Amministrazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale durante il periodo di ruolo con assicurazione.

Si provvederà pure al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nei confronti dei sussidiari inscritti alla Cassa stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 9.

Quando occorra provvedere al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, tale ricupero sarà effettuato mediante trattenuta mensile sullo stipendio in un periodo di tempo che non dovrà superare la metà di quello di assicurazione ai predetti enti.

Art. 10.

Per gli agenti già sistemati a ruolo nella posizione di stabile, in base all'art. 20 del regolamento del personale e successivamente regolarizzati in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, la metà del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni; della rimanente metà la quota proporzionale al periodo di retrodatazione della stabilità, arrotondando ad anni interi la frazione di anno e considerati come 10 gli anni di assicurazione, viene pure incamerata dal Fondo pensioni e la residua quota viene utilizzata di ufficio per il riconoscimento del servizio non di ruolo ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto 2590/1923.

L'eventuale periodo di servizio non di ruolo non riconosciuto di ufficio potrà essere riconosciuto o riscattato a domanda ai sensi e con le norme dei citati articoli 1 e 2 del R. decreto 2590/1923.

Sono pertanto revocati, a tutti gli effetti, nei riguardi dei predetti agenti, i provvedimenti adottati in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento del personale.

Art. 11.

I articoli 8 e 9 sono applicabili anche agli agenti di cui all'art. 10.

Art. 12.

Gli agenti sistemati in base al presente decreto sono iscritti d'ufficio all'opera di previdenza dalla data di decorrenza della nomina a ruolo. Le ritenute per l'opera medesima afferenti al periodo intercorrente fra la data di nomina a ruolo ed il 1° luglio 1945, da calcolarsi sulla base degli stipendi effettivamente riscossi nel periodo suddetto, saranno ricuperate in tante rate mensili quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso.

Per gli agenti già sistemati a ruolo in base all'art. 20 del regolamento del personale e regolarizzati, in base all'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, le ritenute per l'opera di previdenza da ricuperare debbono intendersi riferibili al periodo compreso fra la data della nuova sistemazione a ruolo a quella

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 293.
Riconoscimento della personalità giuridica della Pia associazione « Opera di Santa Serafina », in Torino.

N. 293. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia associazione « Opera di Santa Serafina », in Torino, ne viene approvato lo statuto per il governo dell'Ente stesso, in data 6 gennaio 1944, composto di 11 articoli, e viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta dalla Società per azioni « Famulato Cristiano », consistente in beni immobili, situati in località Madonna del Pilone del comune di Torino e in comune Dogliani (Cuneo), piazza del Teatro n. 1, del valore complessivo di L. 340.000 (trecentoquarantamila).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 294.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria La Bruna, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 294. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 aprile 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria La Bruna, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 10.

Per gli agenti già sistemati a ruolo nella posizione di stabile, in base all'art. 29 del regolamento del personale e successivamente regolarizzati in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto la metà del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni; della rimanente metà la quota proporzionale al periodo di retrodatazione della stabilità, arrotondando ad anni interi la frazione di anno e considerati come 10 gli anni di assicurazione, viene pure incamerata dal Fondo pensioni e la residua quota viene utilizzata di ufficio per il riconoscimento del servizio non di ruolo ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto 2590/1923.

L'eventuale periodo di servizio non di ruolo non riconosciuto di ufficio potrà essere riconosciuto o riscattato a domanda ai sensi e con le norme dei citati articoli 1 e 2 del R. decreto 2590/1923.

Sono pertanto revocati, a tutti gli effetti, nei riguardi dei predetti agenti, i provvedimenti adottati in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento del personale.

Art. 11.

Gli articoli 8 e 9 sono applicabili anche agli agenti di cui all'art. 10.

Art. 12.

Gli agenti sistemati in base al presente decreto sono iscritti d'ufficio all'opera di previdenza dalla data di decorrenza della nomina a ruolo. Le ritenute per l'opera medesima afferenti al periodo intercorrente fra la data di nomina a ruolo ed il 1° luglio 1945, da calcolarsi sulla base degli stipendi effettivamente riscossi nel periodo suddetto, saranno ricuperate in tante rate mensili quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso.

Per gli agenti già sistemati a ruolo in base all'art. 20 del regolamento del personale e regolarizzati, in base all'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, le ritenute per l'opera di previdenza da ricuperare debbono intendersi riferibili al periodo compreso fra la data della nuova sistemazione a ruolo a quella precedentemente assegnata.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che l'agente abbia saldato il debito di cui sopra, le quote residue verranno ricuperate sull'indennità di buonuscita.

Art. 13.

Per i sussidiari che passano a ruolo l'inquadramento nei quadri di classificazione ha luogo nella qualifica rivestita alla data della nomina a ruolo con le norme stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1262.

Le qualifiche conseguite successivamente alla data predetta saranno confermate nella posizione di ruolo con la stessa decorrenza già stabilita nella posizione di sussidiario.

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 293.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia associazione « Opera di Santa Serafina », in Torino.

N. 293. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia associazione « Opera di Santa Serafina », in Torino, ne viene approvato lo statuto per il governo dell'Ente stesso, in data 6 gennaio 1944, composto di 11 articoli, e viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta dalla Società per azioni « Famulato Cristiano », consistente in beni immobili, situati in località Madonna del Pilone del comune di Torino e in comune Dogliani (Cuneo), piazza del Teatro n. 1, del valore complessivo di L. 340.000 (trecentoquarantamila).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 294.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria La Bruna, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 294. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 aprile 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria La Bruna, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 295.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 295. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 11 febbraio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946.

Nomina di Consultori e loro assegnazione alle Commissioni della Consulta Nazionale, nonchè assegnazione di Consultori alle Commissioni predette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, relativo alla nomina di componenti della Consulta stessa;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale e rispettivamente assegnati alle seguenti commissioni della Consulta stessa:

Aldisio Salvatore, già Alto Commissario per la Sicilia - Commissione per gli affari politici e amministrativi;

Cellino Gilberto, designato dal Partito Democratico del Lavoro - Commissione per l'industria ed il commercio;

Manfredonia Enzo, designato dal Partito Democratico del Lavoro - Commissione per l'industria ed il commercio;

Viotto Domenico ex deputato della XXVII legislatura dichiarato decaduto dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 - Commissione per il lavoro e la previdenza sociale;

Vitale Ruggero, designato dal Partito Democratico del Lavoro - Commissione per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

I seguenti consultori sono assegnati alle Commisioni a fianco indicate:

Bassano Carlo - Commissione per gli affari politici e amministrativi;

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1946.

Composizione dei Consigli del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1945, concernente la composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale;

Uditi i Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I direttori degli Uffici del lavoro portuale di Ancona, Bari, Barletta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Civitavecchia, Imperia, La Spezia, Livorno, Messina, Molfetta, Palermo, Porto Empedocle, Porto Santo Stefano, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani e Torre Annunziata sono assistiti da un Consiglio da essi presieduto e del quale fanno parte:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o un funzionario da lui delegato;

il direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria o un funzionario da lui delegato;

un rappresentante, rispettivamente, degli armatori, degli industriali e dei commercianti, designato dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente è designato un egual numero di rappresentanti degli armatori, degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle suddette categorie durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale o che riportino una delle condanne per le quali è prevista la cancellazione dai ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

1945, n. 146, sulla istituzione [illegible]
nale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, relativo alla nomina di componenti della Consulta stessa;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale e rispettivamente assegnati alle seguenti commissioni della Consulta stessa:

Aldisio Salvatore, già Alto Commissario per la Sicilia - Commissione per gli affari politici e amministrativi;

Cellino Gilberto, designato dal Partito Democratico del Lavoro - Commissione per l'industria ed il commercio;

Manfredonia Enzo, designato dal Partito Democratico del Lavoro - Commissione per l'industria ed il commercio;

Viotto Domenico ex deputato della XXVII legislatura dichiarato decaduto dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 - Commissione per il lavoro e la previdenza sociale;

Vitale Ruggero, designato dal Partito Democratico del Lavoro - Commissione per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

I seguenti consultori sono assegnati alle Commisioni a fianco indicate:

Bassano Carlo - Commissione per gli affari politici e amministrativi;

Uberti Giovanni - Commissione per le finanze e tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 46. — FERRARI

(1311)

nente la composizione degli organi [illegible]
agli Uffici del lavoro portuale;

Uditi i Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I direttori degli Uffici del lavoro portuale di Ancona, Bari, Barletta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Civitavecchia, Imperia, La Spezia, Livorno, Messina, Molfetta, Palermo, Porto Empedocle, Porto Santo Stefano, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani e Torre Annunziata sono assistiti da un Consiglio da essi presieduto e del quale fanno parte:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o un funzionario da lui delegato;

il direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria o un funzionario da lui delegato;

un rappresentante, rispettivamente, degli armatori, degli industriali e dei commercianti, designato dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente è designato un egual numero di rappresentanti degli armatori, degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle suddette categorie durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale o che riportino una delle condanne per le quali è prevista la cancellazione dai ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 4.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana.

Roma, addì 1° maggio 1946

Il Ministro: DE COURTEN

(1296)

2306
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1946.

Nomina del commissario liquidatore della « Compagnia fondiaria regionale » società anonima in liquidazione speciale, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
I MINISTRI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - I.R.I., convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, contenente provvedimenti relativi al predetto Istituto, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, contenente norme per l'organizzazione permanente dell'I.R.I., convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, contenente provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 dello stesso giorno, con il quale fu decretata la messa in liquidazione speciale della « Compagnia fondiaria regionale », anonima in liquidazione con sede in Milano - piazza Duomo, 25, e furono nominati commissari liquidatori della detta Società i signori avv. Carlo Bonardi, avvocato prof. Agostino Lanzillo e dott. Armando Morini;

Considerato che per le dimissioni dell'avv. Carlo Bonardi e del dott. Armando Morini il Collegio dei commissari liquidatori della predetta Società non è più in grado di funzionare, e tenuto conto dell'attuale stato della liquidazione in oggetto;

Decreta:

1. — Il Collegio dei commissari liquidatori della « Compagnia fondiaria regionale », società anonima in liquidazione speciale con sede in Milano, piazza Duomo, 25, è sciolto e conseguentemente decade dalle due funzioni con decorrenza dalla data odierna.

2. — Con eguale decorrenza viene nominato nuovo commissario liquidatore della anzidetta « Compagnia fondiaria regionale », in sostituzione del predetto Collegio, il prof. Ettore Moiraghi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pontassieve (Firenze) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pontassieve (provincia di Firenze), con uno degli Istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1308)

Autorizzazione al comune di Francoforte (Siracusa) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Francoforte (provincia di Siracusa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 300.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1309)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica nella Università di Pavia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Pavia è vacante la cattedra di clinica medica, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Pavia, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1327)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

tutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - I.R.I., convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, contenente provvedimenti relativi al predetto Istituto, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, contenente norme per l'organizzazione permanente dell'I.R.I., convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, contenente provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 dello stesso giorno, con il quale fu decretata la messa in liquidazione speciale della « Compagnia fondiaria regionale », anonima in liquidazione con sede in Milano - piazza Duomo, 25, e furono nominati commissari liquidatori della detta Società i signori avv. Carlo Bonardi, avvocato prof. Agostino Lanzillo e dott. Armando Morini;

Considerato che per le dimissioni dell'avv. Carlo Bonardi e del dott. Armando Morini il Collegio dei commissari liquidatori della predetta Società non è più in grado di funzionare, e tenuto conto dell'attuale stato della liquidazione in oggetto;

Decreta:

1. — Il Collegio dei commissari liquidatori della « Compagnia fondiaria regionale », società anonima in liquidazione speciale con sede in Milano, piazza Duomo, 25, è sciolto e conseguentemente decade dalle due funzioni con decorrenza dalla data odierna.

2. — Con eguale decorrenza viene nominato nuovo commissario liquidatore della anzidetta « Compagnia fondiaria regionale », in sostituzione del predetto Collegio, il prof. Ettore Moiraghi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1303)

tuo di L. [illegible] per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1308)

Autorizzazione al comune di Francoforte (Siracusa) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Francoforte (provincia di Siracusa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 300.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1309)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica nella Università di Pavia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Pavia è vacante la cattedra di clinica medica, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Pavia, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1327)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950

Si notifica che il giorno 11 giugno 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 11ª (e successivamente la 10ª e la 9ª) estrazione, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle diciannove serie scadenti il 15 febbraio 1950, emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di giugno, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1336)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 52

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3516 Mod. A — Data: 23 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Barletta Alba fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita L. 530.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Mascetti Enrico fu Rodolfo. — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativo 1 — Rendita L. 7210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data 23 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Andriano Silvio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 43.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2634 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Arienzo Michele fu Gennaro - Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Apuania — Intestazione: Brunelli Gioconda fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1675 — Data: 26 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cecora Raffaele fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 — Data: 22 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Montano Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 Mod. A — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Spinicchia Cirino fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. A — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Rostivo Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 108,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1339 Mod. A — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Levi Gustavo fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 26 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cassata Mauro fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Capitale L. 13.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 23 di Roma — Intestazione: Onori Ferdinando fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1945, nominativi 6 — Capitale L. 126.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 marzo 1946

(706) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950 - I -, serie 1ª, n. 4573, di lire 20.500; serie 2ª, n. 1006, di L. 119.000; serie 3ª, n. 1020, di L. 38 mila; serie 4ª, n. 1030, di L. 11.500; serie 5ª, n. 588, di L. 7000; serie 6ª, n. 836, di L. 18.000; serie 7ª, n. 862, di L. 50.500; serie 10ª, n. 200, di L. 10.000; serie 11ª, n. 325, di L. 10.000; serie 12ª, n. 275, di L. 7000; serie 13ª, n. 270, di L. 2000; serie 14ª, n. 280, di L. 40.000, e serie 15ª, n. 246, di L. 10.000, intestati a Ferrara Pignatelli di Strongoli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo di Presenzano Antonio, dom. in Napoli, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria provinciale di Napoli, senza che siano presentate opposizioni ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 8 marzo 1946

(722) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 maggio 1946 - N. 107

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8705	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0121

sentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3516 Mod. A — Data: 23 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Barletta Alba fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita L. 530.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Masetti Enrico fu Rodolfo. — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativo 1 — Rendita L. 7210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data 23 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Andriano Silvio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 43.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2034 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Arienzo Michele fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Apuania — Intestazione: Brunelli Gioconda fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 7900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1675 — Data: 26 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cecora Raffaele fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 — Data: 22 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Montano Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 Mod. A — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Spinicchia Cirino fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. A — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Restivo Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 108,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1339 Mod. A — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Levi Gustavo fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 26 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cassata Mauro fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 3 — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Alagna Giuseppina fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1813 Mod. A — Data: 12 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Marchesiello Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 360,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2523 — Data: 13 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Onori Ferdinando fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: Pr. Red. 3,50%, nominativo 1 — Capitale L. 25.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2324 — Data 13 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria

Roma, addì 7 marzo 1946

(706) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 19, è stato denunziato lo smarrimento di buoni del Tesoro nov. 5 % 1950 - I -, serie 1ª, n. 4573, di lire 20.500; serie 2ª, n. 1006, di L. 110.000; serie 3ª, n. 1020, di L. 98 mila; serie 4ª, n. 1035, di L. 11.500; serie 5ª, n. 588, di L. 7000; serie 6ª, n. 836, di L. 18.000; serie 7ª, n. 862, di L. 50.500; serie 10ª, n. 299, di L. 10.000; serie 11ª, n. 335, di L. 10.000; serie 12ª, n. 275, di L. 7000; serie 13ª, n. 270, di L. 3000; serie 14ª, n. 280, di L. 40.000, e serie 15ª, n. 245, di L. 10.000, intestati a Ferrara Pignatelli di Strongoli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo di Presenzano Antonio, dom. in Napoli, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria provinciale di Napoli, senza che siano presentate opposizioni ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 8 marzo 1946

(722) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 maggio 1946 - N. 107

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8765	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,75
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,45
Redimibile 3,50 % 1934	85,70
Id. 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936031

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	423753	213,50	Menna Alfredo fu Aniello, dom. a Napoli, con usufrutto a *Liccardi Anna* fu Andrea, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a *Liccardo Marianna* fu Andrea, dom. a Napoli.
Id.	423754	213,50	Menna Michelina fu Aniello, nubile, dom. a Napoli con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	423755	427 —	Menna Giulio, Maria nubile, Vincenzo Antonio, Giovanni, Aniello, Amelia nubile, Vincenzina e Federico di Crisoforo, i due ultimi minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, eredi indivisi di Menna Antonio fu Giuliano, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	423756	427 —	Menna Aniello e Giovannina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre d'Aniello Italia fu Francesco vedova Menna, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	674868	126 —	Mornacchi Giuseppa Maria Esterina fu Felice, moglie di Capitini *Giacomo-Carlo-Angelo*, comunemente chiamato Angelo, di Alessandro, dom. a Lomello (Pavia).	Mornacchi Giuseppa Maria Esterina fu Felice, moglie di Capitini *Giovanni-Carlo-Angelo*, ecc., come contro.
Id.	780156	3.773 —	Binda Teresa di *Flaminio*, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Verdello (Bergamo) dotale, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Flaminio*, dom. a Milano.	Binda Teresa di *Ermenegildo Flaminio*, ecc., come contro, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Ermenegildo Flaminio*, dom. a Milano.
Id.	826614	3.773 —	Binda Teresa fu *Flaminio*, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Bergamo, con vincolo dotale.	Binda Teresa fu *Ermenegildo Flaminio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	408510	203 —	Binda Teresa, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	80317	203 —	Binda Teresa, ecc., come sopra, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Flaminio*, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Ermenegildo Flaminio*, dom. a Milano.
Rend. 5%	24822	5.085 —	Merlo *Andrea* fu Bartolomeo, interdetto sot-	Merlo *Enrico* fu Bartolomeo, ecc., come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	423753	213,50	Menna Alfredo fu Aniello, dom. a Napoli, con usufrutto a *Liccardi Anna* fu Andrea, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a *Liccardi Marianna* fu Andrea, dom. a Napoli.
Id.	423754	213,50	Menna Michelina fu Aniello, nubile, dom. a Napoli con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	423755	427 —	Menna Giulio, Maria nubile, Vincenzo Antonio, Giovanni, Aniello, Amelia nubile, Vincenzina e Federico di Crisoforo, i due ultimi minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, eredi indivisi di Menna Antonio fu Giuliano, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	423756	427 —	Menna Aniello e Giovannina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre d'Aniello Palia fu Francesco vedova Menna, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	674868	126 —	Mornacchi Giuseppa Maria Esterina fu Felice, moglie di Capitini *Giacomo-Carlo-Angelo*, comunemente chiamato Angelo, di Alessandro, dom. a Lomello (Pavia).	Mornacchi Giuseppa Maria Esterina fu Felice, moglie di Capitini *Giovanni-Carlo-Angelo*, ecc., come contro.
Id.	786456	3.773 —	Binda Teresa di *Flaminio*, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Verdello (Bergamo) dotale, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Flaminio*, dom. a Milano.	Binda Teresa di *Ermenegildo Flaminio*, ecc., come contro, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Ermenegildo Flaminio*, dom. a Milano.
Id.	826614	3.773 —	Binda Teresa fu *Flaminio*, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Bergamo, con vincolo dotale.	Binda Teresa fu *Ermenegildo Flaminio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	408510	203 —	Binda Teresa, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	80517	203 —	Binda Teresa, ecc., come sopra, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Flaminio*, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Ermenegildo Flaminio*, dom. a Milano.
Rend 5%	24822	5.085 —	Merlo *Andrea* fu Bartolomeo, interdetto sotto la tutela di Masnari Cesira fu Carlo, dom. a Genova Sampierdarena.	Merlo *Enrico* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	87567	140 —	Bestagno *Costanza* di Giovanni, nubile, domiciliata in Sanremo (Porto Maurizio).	Bestagno *Maria Costanza* di Giovanni, ecc., come contro.
Rend. 5%	143862	1.295 —	Scarnecchia *Sara* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Rea Anna fu Francesco, dom. a Foggia.	Scarnecchia *Rosaria Maria Emilia* fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	263108	560 —	Accame *Marianna* di Vincenzo, moglie di Isnardi Pietro, dom. a Loano (Genova), dotale.	Accame *Anna Maria* di Vincenzo, ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	336083	157,50	*Molino Giuseppina* fu Sebastiano, domente moglie di Durante Giovanni Michele fu Matteo, sotto l'amministrazione provvisoria del marito, dom. in Torino.	*Molino Colla Francesca Giuseppa* fu Sebastiano, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50% (1906)	843067	105 —	Negro Etna fu *Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli).	Negro Etna fu *Andrea Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli).
Id.	843070	105 —	Negro Etna, Maria ed Italo fu *Carlo*, minori sotto la patria postestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli), con usufrutto a Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Carlo*, dom. come sopra.	Negro Etna, Maria ed Italo fu *Andrea Carlo*, minori sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli), con usufrutto a Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. come sopra.
B.T. nov. 5% (1949) Serie C	1000	Capitale 20.000 —	Tubere Roberto-Alberto, Mario e Mirko di *Antonio*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Tubere *Antonio* fu Alberto, dom. in Aosta, con usufrutto a Tubere *Antonio* fu Alberto.	Tubere Roberto-Alberto, Mario e Mirko di *Giovanni Antonio*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Tubere *Giovanni Antonio* fu Alberto, dom. in Aosta, con usufrutto a Tubere *Giovanni Antonio* fu Alberto.
Red. 3,5 % (1934)	123813	549,50	Pizzo Gaetano, Salvatore, *Vincenza*, Filippo I e Filippo II fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre Randazzo Vincenza fu Giuseppe, dom. a Cinisi (Palermo), in parti uguali.	Pizzo Gaetano, Salvatore, *Vincenzo*, Filippo I e Filippo II fu Filippo, ecc. come contro.
Rend. 5%	123376	4.000 —	Amaranti Claudia, minore sotto la tutela di *Eberle Teresa fu Luigi*, dom. a Verona, con usufrutto a *Eberle Teresa fu Luigi*, dom. a Verona.	Amaranti Claudia, minore sotto la tutela di *Dinghi Teresa fu Luigi in Erberle*, domiciliata a Verona, con usufrutto a *Dinghi Teresa fu Luigi in Eberle*, dom. a Verona.
Red. 3,50 %	519914	2.100 —	Taddei Franca fu Angelo e di Martinelli Tullia, dom. a Roma.	Taddei Franca fu Angelo, *minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Tullia*, dom. a Roma.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(610)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 15 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 287.

Norme per la sistemazione dei sorteggi effettuati dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali . . . . . Pag. 1059

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 288.

Collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo di uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito . . . . . Pag. 1059

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 289.

Approvazione del bilancio della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1944-1945. Pag. 1061

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi tipo «Minerva» . . . . . Pag. 1060

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina). Pag. 1060

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1946.

Sostituzione del sequestratario della società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento). Pag. 1061

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza dei venditori ambulanti e dei giornalai. Pag. 1061

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1061

Autorizzazione al comune di Piacenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1061

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946121

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 287.

Norme per la sistemazione dei sorteggi effettuati dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali . . . . . Pag. 1050

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 288.

Collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo di uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito . . . . . Pag. 1050

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 289.

Approvazione del bilancio della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1944-1945. Pag. 1051

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 290.

Approvazione del bilancio della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1945-1946. Pag. 1056

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 291.

Provvedimenti a favore del personale impiegatizio dell'Amministrazione dello Stato addetto agli stabilimenti di produzione carte-valori ed alle cartiere . . . Pag. 1059

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi tipo «Minerva» . . . . . Pag. 1060

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina). Pag. 1060

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Sostituzione del sequestratario della società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento). Pag. 1061

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza dei venditori ambulanti e dei giornalai. Pag. 1061

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1061

Autorizzazione al comune di Piacenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1061

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1061

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1061

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1062

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1064

Diffida pe rsmarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1064

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1064

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Diffida per smarrimento di certificati nominativi . . . Pag. 1064

214

9065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 287.

Norme per la sistemazione dei sorteggi effettuati dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i provvedimenti di emissione dei debiti redimibili dello Stato, compresi i buoni del Tesoro poliennali, attualmente vigenti, e le relative norme di attuazione;

Veduto il decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, concernente la costituzione della Commissione, cui sono affidate le operazioni di sorteggio per l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme, sia nei riguardi delle estrazioni eseguite o pubblicate dal governo illegale, dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per il conferimento dei premi ai buoni del Tesoro poliennali in circolazione, sia per quanto concerne il rimborso dei titoli e il pagamento dei premi sorteggiati;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I numeri dei titoli sorteggiati o pubblicati dopo l'8 settembre 1943, dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, per l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali in circolazione, verranno pubblicati in appositi supplementi straordinari della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il capitale, rappresentato dai titoli estratti per l'ammortamento, sarà rimborsabile a partire dal giorno successivo alla scadenza della rata di interessi in corso [illegible] pubblicazione anzidetta. Dal giorno

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 288.

Collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo di uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con compensi forfettari, da stabilire con propri decreti, al rimborso delle spese inerenti ai servizi svolti e da svolgere dagli uffici postali negli esercizi 1943-44, 1944-45 e 1945-46, e dall'Istituto di emissione e da aziende di credito negli esercizi 1944-45 e 1945-46 per il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 845021

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti i provvedimenti di emissione dei debiti redimibili dello Stato, compresi i buoni del Tesoro poliennali, attualmente vigenti, e le relative norme di attuazione;
Veduto il decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, concernente la costituzione della Commissione, cui sono affidate le operazioni di sorteggio per l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, sia nei riguardi delle estrazioni eseguite o pubblicate dal governo illegale, dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per il conferimento dei premi ai buoni del Tesoro poliennali in circolazione, sia per quanto concerne il rimborso dei titoli e il pagamento dei premi sorteggiati;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I numeri dei titoli sorteggiati o pubblicati dopo l'8 settembre 1943, dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, per l'ammortamento dei prestiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali in circolazione, verranno pubblicati in appositi supplementi straordinari della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il capitale, rappresentato dai titoli estratti per l'ammortamento, sarà rimborsabile a partire dal giorno successivo alla scadenza della rata di interessi in corso alla data della pubblicazione anzidetta. Dal giorno medesimo cesserà di avere effetto la disposizione dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173.
I premi assegnati ai buoni del Tesoro saranno esigibili dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione eseguita a norma del primo comma.

Art. 2.

Le norme, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, sono applicabili anche per il rimborso dei titoli e per il pagamento dei premi dipendenti dai sorteggi, che saranno effettuati durante l'anno 1946, in rapporto a precedenti scadenze.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 288.

Collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo di uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con compensi forfettari, da stabilire con propri decreti, al rimborso delle spese inerenti ai servizi svolti e da svolgere dagli uffici postali negli esercizi 1943-44, 1944-45 e 1945-46, e dall'Istituto di emissione e da aziende di credito negli esercizi 1944-45 e 1945-46 per il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione del presente decreto e di introdurre nei bilanci della spesa le variazioni inerenti a quanto disposto nel precedente articolo e necessarie per le altre spese che potranno occorrere per l'allestimento ed il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

2320
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 54 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 289.

Approvazione del bilancio della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1944-1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, che istituisce il monopolio statale delle banane;
Considerato che occorre provvedere alla approvazione del bilancio, per l'esercizio 1944-45 della Regia Azienda del Monopolio suddetto;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato il bilancio della Regia Azienda Monopolio Banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, in conformità della tabella annessa, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 52. — FRASCA

TABELLA

Regia Azienda Monopolio Banane
dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

O. I. I		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	PARTE ORDINARIA	
	BANANE	
	Banane nel Regno	*per memoria*
	Banane nelle colonie	*per memoria*
	Banane all'estero	*per memoria*
	Fondi	*per memoria*
		—
	PASSIVITÀ	
	Passaporti	*per memoria*
	»	*per memoria*
	»	*per memoria*
	»	*per memoria*
	Magazzino merci	*per memoria*
	Fondi	*per memoria*
		7.999.651,80
		7.999.651,80
	BANANE E DEI SOTTOPRODOTTI	
	Reale banane	*per memoria*
	Reale sottoprodotti	*per memoria*
	Fondi	*per memoria*
		—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 289.

Approvazione del bilancio della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1944-1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, che istituisce il monopolio statale delle banane;

polio banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, in conformità della tabella annessa, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 52. — FRASCA

TABELLA

Bilancio della Regia Azienda Monopolio Banane
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

ARTICOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.		
	ENTRATA	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	COMMERCIO BANANE	
1	Provento della vendita delle banane nel Regno	*per memoria*
2	Provento della vendita delle banane nelle colonie	*per memoria*
3	Provento della vendita delle banane all'estero	*per memoria*
4	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		—
	SERVIZIO TRASPORTI	
5	Provento trasporti banane	*per memoria*
6	Provento trasporti merci	*per memoria*
7	Provento trasporti persone	*per memoria*
8	Provento della gestione del magazzino merci	7.999.651,80
9	Proventi diversi e ricupero fondi	7.999.651,80
	LAVORAZIONE INDUSTRIALE DELLE BANANE E DEI SOTTOPRODOTTI	
10	Proventi lavorazione industriale banane	*per memoria*
11	Proventi lavorazione industriale sottoprodotti	*per memoria*
12	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

2323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATE DIVERSE	
13	Ricupero di somme inscritte in articoli di spesa compresi nella rubrica « Spese generali »	100.000—
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	VENDITA DI BENI	
14	Proventi della alienazione degli immobili già adibiti ai vari servizi della Regia Azienda e resi disponibili in seguito all'acquisto ed alla costruzione di nuovi edifici o per altre ragioni	*per memoria*
15	Provento della alienazione di navi	*per memoria*
16	Provento della alienazione di materiali vari . . .	*per memoria*
		—
	ENTRATE DIVERSE	
17	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste	*per memoria*
18	Entrate derivanti dal miglioramento dei residui dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione	2.000.000—
19	Ricupero di somme inscritte in articoli di spesa della parte straordinaria	*per memoria*
		2.000.000—

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA
	Commercio banane . . . . .
	Servizio trasporti . . . . .
	Lavorazione industriale delle banane e dei sottopr
	Entrate diverse . . . . .
	Totale delle entrate ordinarie .
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
	Vendita di beni . . . . .
	Entrate diverse . . . . .
	Totale delle entrate straordinarie .
	Totale generale dell'entrata .

2324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 1		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ne		
SE		
articoli di spesa com- herali		100.000 —
STRAORDINARIA		
ENI		
immobili già adibiti al da e resi disponibili in ostruzione di nuovi edi-		*per memoria*
navi		*per memoria*
materiali vari . . .		*per memoria*
		—
ERSE		
rva per le spese impre-		*per memoria*
mento dei residui del pre- da versare allo Stato ad gestione		2.000.000 —
n articoli di spesa della		*per memoria*
		2.000.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Commercio banane	—
	Servizio trasporti	7.909.651,80
	Lavorazione industriale delle banane e dei sottoprodotti	—
	Entrate diverse	100.000 —
	Totale delle entrate ordinarie . . .	8.009.651,80
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	Vendita di beni	—
	Entrate diverse	2.000.000 —
	Totale delle entrate straordinarie . . .	2.000.000 —
	Totale generale dell'entrata . . .	10.009.651,80

2325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESA	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	SPESE GENERALI	
1	Retribuzioni al personale addetto ai servizi della Regia Azienda	2.400.000 —
2	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio della Regia Azienda	500.000 —
3	Compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse della Regia Azienda	20.000 —
4	Indennità di missione, di tramutamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute al Presidente - Compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo	100.000 —
5	Sussidi al personale, impiegati e salariati in servizio o già appartenenti all'Azienda ed alle relative famiglie.	20.000 —
6	Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22)	*per memoria*
7	Contributi per il trattamento di quiescenza del personale.	*per memoria*
8	Oneri per le assicurazioni sociali	225.000 —
9	Spese diverse e casuali	20.000 —
10	Spese per la biblioteca, per abbonamenti a giornali, per acquisto di pubblicazioni tecniche, scientifiche e per le biblioteche di bordo	5.000 —
11	Spese di ufficio - Materiali e mobili di ufficio - Illuminazione e riscaldamento - Spese postali e telegrafiche - Cancelleria, stampati ed affini - Manutenzione dei mobili, pulizia dei locali e biancheria - Spese di esercizio automobili	70.000 —
12	Contributi vari e spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di pubblicità, propaganda e rappresentanza	
13	Fitto di locali di proprietà privata	
14	Assicurazione furti, incendi, automezzi e varie riguardanti il materiale dell'Azienda	
15	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie	
16	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati	
17	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri da imputari a carico della Regia Azienda	
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	COMMERCIO BANANE	
19	Acquisto banane e relative spese accessorie	
20	Spese di carattere commerciale relative alla rivendita di banane	
21	Noli per trasporto di banane	
22	Spese per trasporti terrestri di banane	
23	Assicurazione del carico sulle navi	
24	Rimborso ai rivenditori della differenza tra il prezzo base e il prezzo effettivo di vendita per le banane di scelta inferiore	
25	Spese per la riconfezione delle gabbie e la selezione delle banane allo sbarco	
26	Spese per studi di carattere commerciale	
27	Restituzioni e rimborsi	

2326

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O L I nzione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
SA	
PARTE ORDINARIA	
ENERALI	
detto ai servizi della Regia	2.400.000 —
dimento al personale in ser-	550.000 —
carichi, studi e servizi nel- lenda	20.000 —
amutamento, di giro e varie, te al Presidente - Compenso o di amministrazione ed il	100.000 —
mi e salariati in servizio o du ed alle relative famiglie.	20.000 —
le di previdenza ed assisten- di (art. 2 della legge 19 gen-	*per memoria*
di quiescenza del personale.	*per memoria*
sociali	225.000 —
. . . . .	20.000 —
abbonamenti a giornali, per tecniche, scientifiche e per	5.000 —
e mobili di ufficio - Illumi- - Spese postali e telegrafiche d affini - Manutenzione dei e biancheria - Spese di eser-	70.000 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
12	Contributi vari e spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di pubblicità, propaganda e rappresentanza	*per memoria*
13	Fitto di locali di proprietà privata	200.000 —
14	Assicurazione furti, incendi, automezzi e varie riguardanti il materiale dell'Azienda	*per memoria*
15	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie.	*per memoria*
16	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati	*per memoria*
17	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri tributari a carico della Regia Azienda	145.000 —
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . .	*per memoria*
		3.755.000 —
	SPESE D'ESERCIZIO	
	COMMERCIO BANANE	
19	Acquisto banane e relative spese accessorie . . .	*per memoria*
20	Spese di carattere commerciale relative alla ricezione di banane	*per memoria*
21	Noli per trasporto di banane	*per memoria*
22	Spese per trasporti terrestri di banane	*per memoria*
23	Assicurazione del carico sulle navi	*per memoria*
24	Rimborso ai rivenditori della differenza fra il prezzo base e il prezzo effettivo di vendita per le banane di scelta inferiore	*per memoria*
25	Spese per la riconfezione delle gabbie e la selezione delle banane allo sbarco	*per memoria*
26	Spese per studi di carattere commerciale	*per memoria*
27	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		—

2327

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SERVIZIO TRASPORTI	
28	Noleggio navi	*per memoria*
29	Spese per l'imbarco e lo sbarco delle banane	*per memoria*
30	Spese portuali	*per memoria*
31	Tasse per passaggio nel canale di Suez	*per memoria*
32	Spese relative allo stivaggio ed al distivaggio delle merci non monopolizzate e trasbordi	*per memoria*
33	Acquisto combustibili e lubrificanti	*per memoria*
34	Acquisto materiale di consumo di macchine e frigoriferi, di materiale di coperta e di camera	*per memoria*
35	Spese di manutenzione ordinaria delle navi	*per memoria*
36	Provvigione agli spedizionieri e premi ai caricatori	*per memoria*
37	Provvigioni e compensi agli assuntori delle agenzie marittime	*per memoria*
38	Stipendi e paghe, compensi straordinari e premi al personale di bordo	350.000 —
39	Contributi di previdenza ed assicurazione del personale di bordo	6.000 —
40	Panatiche - Vitto ai passeggeri	*per memoria*
41	Spese varie per la gestione del magazzino merci	*per memoria*
42	Assicurazioni varie delle navi e delle responsabilità civili degli armatori	*per memoria*
43	Canone e rimborso alla radio marittima	*per memoria*
44	Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937	1.330.547 —
45	Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938	1.423.976,63
46	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		3.110.523,63

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	LAVORAZIONE INDUSTRIALE DELLE BANANE E DEI SOTTOP
47	Spesa per acquisto di macchine e attrezzi
48	Spesa per acquisto di materie prime, materiali sumo, utensili e accessorie
49	Canone di affitto locali
50	Assicurazioni varie di cose e di persone
51	Energia elettrica, illuminazione, acqua, combu altre spese di esercizio
52	Paghe ed altri assegni agli operai.
53	Restituzioni e rimborsi
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
	SERVIZI DIVERSI
54	Assegni e sussidi di licenziamento agli impi agli operai della Regia Azienda
55	Spese per acquisto e costruzione di edifici civili striali per i servizi della Regia Azienda
56	Spese d'impianto dell'Azienda sperimentale pe nizzazione della produzione diretta e per il mento della produzione dei terzi
57	Spese per avarie e salvataggi in mare.
58	Spese per riclassifica quadriennale e per grand zioni delle navi e acquisto pezzi di rispetto
59	Spese d'impianto e per esperimenti per la la Industriale delle banane e sottoprodotti
60	Contributo straordinario della Regia Azienda pianto di negozi-tipo

2328

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O L I zione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ASPORTI	
. . . . .	*per memoria*
co delle banane . . .	*per memoria*
. . . . .	*per memoria*
le di Suez	*per memoria*
al distivaggio delle merci ndi	*per memoria*
canti	*per memoria*
di macchine e frigoriferi, camera	*per memoria*
ria delle navi . . .	*per memoria*
e premi ai caricatori .	*per memoria*
suntori delle agenzie ma-	*per memoria*
raordinari e premi al per-	350.000 —
sicurazione del personale	6.000 —
. . . . .	*per memoria*
magazzino merci . .	*per memoria*
e delle responsabilità ci-	*per memoria*
marittima	*per memoria*
mento del mutuo di lire nsorzio di credito per le di navi, decorrente dal	1.330.547 —
mento del mutuo di lire nsorzio di credito per le di navi, decorrente dal	1.423.976,63
. . . . .	*per memoria*
	3.110.523,63

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	LAVORAZIONE INDUSTRIALE DELLE BANANE E DEI SOTTOPRODOTTI	
47	Spesa per acquisto di macchine e attrezzi	*per memoria*
48	Spesa per acquisto di materie prime, materiali di consumo, utensili e accessorie	*per memoria*
49	Canone di affitto locali	*per memoria*
50	Assicurazioni varie di cose e di persone	*per memoria*
51	Energia elettrica, illuminazione, acqua, combustibili ed altre spese di esercizio	*per memoria*
52	Paghe ed altri assegni agli operai.	*per memoria*
53	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	SERVIZI DIVERSI	
54	Assegni e sussidi di licenziamento agli impiegati ed agli operai della Regia Azienda	800.000 —
55	Spese per acquisto e costruzione di edifici civili e industriali per i servizi della Regia Azienda . . .	*per memoria*
56	Spese d'impianto dell'Azienda sperimentale per l'organizzazione della produzione diretta e per il miglioramento della produzione dei terzi	*per memoria*
57	Spese per avarie e salvataggi in mare.	*per memoria*
58	Spese per riclassifica quadriennale e per grandi riparazioni delle navi e acquisto pezzi di rispetto . .	*per memoria*
59	Spese d'impianto e per esperimenti per la lavorazione industriale delle banane e sottoprodotti	*per memoria*
60	Contributo straordinario della Regia Azienda per l'impianto di negozi-tipo	*per memoria*
		800.000 —

2329

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ESTINZIONE DI DEBITI	
61	Rimborso allo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1937, in dieci annualità, senza interessi, dell'anticipazione di L. 15.000.000 per la requisizione di navi ed impianti (art. 9 del R. decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086) . . .	*per memoria*
62	Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937	1.242.568 —
63	Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938	1.191.560,17
		2.434.128,17
	FONDI DI RISERVA	
64	Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle varie gestioni dell'azienda .	*per memoria*
65	Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio	*per memoria*
		—
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE	
66	Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA
	Spese generali . . . . .
	Commercio banane . . . . .
	Servizio trasporti . . . . .
	Lavorazione industriale delle banane e dei sottopr
	Totale delle spese ordinarie .
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
	Servizi diversi . . . . .
	Estinzione di debiti . . . . .
	Totale delle spese straordinarie .
	Totale delle spese ordinarie e straord
	Fondi di riserva . . . . .
	Totale delle spese ordinarie e straord e dei fondi di riserva. . .
	Avanzo finanziario di gestione .
	Totale generale come all'entrata .

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente G

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

2330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	1° gennaio 1937, dell'anticipazione navi ed impianti 1938, n. 237, con- n. 2086) . . .	*per memoria*
	el mutuo di lire di credito per le vi, decorrente dal	1.242.568 —
	el mutuo di lire di credito per le vi, decorrente dal	1.191.560,17
		2.434.128,17
	o col Tesoro dello di riserva per le ni dell'azienda .	*per memoria*
	e col Tesoro dello o di riserva per il	*per memoria*
		—
	ESTIONE	
	ell'avanzo finanzia-	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Spese generali	8.755.000 —
	Commercio banane	—
	Servizio trasporti	3.110.523,63
	Lavorazione industriale delle banane e dei sottoprodotti	—
	Totale delle spese ordinarie	6.865.523,63
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	Servizi diversi	800.000 —
	Estinzione di debiti	2.434.128,17
	Totale delle spese straordinarie	3.234.128,17
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	10.099.651,80
	Fondi di riserva	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie e dei fondi di riserva	10.099.651,80
	Avanzo finanziario di gestione	—
	Totale generale come all'entrata	10.099.651,80

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 290.

Approvazione del bilancio della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme per l'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, che istituisce il monopolio statale delle banane;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione del bilancio, per l'esercizio 1945-46, della Regia Azienda Monopolio Banane;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato il bilancio della Regia Azienda Monopolio Banane, per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità della tabella annessa, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946

Atti del Governo, registro n. 16, *foglio* n. 53. — FRASCA

TABELLA

Regia Azienda Monopolio Banane

Esercizio dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Denominazione	
ENTRATA	
PARTE ORDINARIA	
Fondo trasporti	9.959.651,80
Altri fondi	9.959.651,80
PARTE DIVERSE	
Entrate in articoli di spesa compensate in spese generali	180.000 —
PARTE STRAORDINARIA	
QUOTA DI BENI	
Alienazione degli immobili già adibiti a servizi della Regia Azienda e resi disponibili per acquisto ed alla costruzione di altre ragioni	*per memoria*
Alienazione di navi	*per memoria*
Alienazione di materiali vari	1.000.000 —
	1.000.000 —
ENTRATE DIVERSE	
Fondo di riserva per le spese impreviste	*per memoria*
Recupero per miglioramento dei residui del bilancio finanziari, da versare allo Stato	2.000.000 —
Avanzo di gestione	
Entrate in articoli di spesa della	*per memoria*
	2.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA

Bilancio della Regia Azienda Monopolio Banane per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	ENTRATA	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	SERVIZIO TRASPORTI	
1	Proventi diversi e ricupero fondi	9.959.651,80
		9.959.651,80
	ENTRATE DIVERSE	
2	Ricupero di somme inscritte in articoli di spesa compresi nella rubrica « Spese generali »	180.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	VENDITA DI BENI	
3	Proventi della alienazione degli immobili già adibiti ai vari servizi della Regia Azienda e resi disponibili in seguito all'acquisto ed alla costruzione di nuovi edifici o per altre ragioni	*per memoria*
4	Provento della alienazione di navi	*per memoria*
5	Provento della alienazione di materiali vari . . .	1.000.000 —
		1.000.000 —
	ENTRATE DIVERSE	
6	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste	*per memoria*
7	Entrate derivanti dal miglioramento dei residui dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione	2.000.000 —
8	Ricupero di somme inscritte in articoli di spesa della parte straordinaria	*per memoria*
		2.000.000 —

del bilancio, per l'esercizio 1945-46, della Regia Azienda Monopolio Banane;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 33. — FINZI

DE GASPERI — CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2332

2333

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Servizio trasporti	9.959.651,80
	Entrate diverse	180.000—
	Totale delle entrate ordinarie	10.139.651,80
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Vendita di beni	1.000.000—
	Entrate diverse	2.000.000—
	Totale delle entrate straordinarie	3.000.000—
	Totale generale dell'entrata	13.139.651,80

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	SPESA
	TITOLO I. — Parte ordinaria
	Spese generali
1	Retribuzioni al personale addetto ai servizi d gia Azienda
2	Premi di operosità e di rendimento al perso servizio della Regia Azienda
3	Compensi ad estranei per incarichi, studi e ser l'interesse della Regia Azienda
4	Indennità di missione, di tramutamento, di varie, comprese quelle fisse dovute al Pres Compenso ai componenti il Consiglio di strazione ed il Comitato direttivo
5	Sussidi al personale, impiegati e salariati in o già appartenenti all'Azienda ed alle relativ glie
6	Oneri per le assicurazioni sociali
7	Spese diverse e casuali
8	Spese per la biblioteca, per abbonamenti a per acquisto di pubblicazioni tecniche, scien per le biblioteche di bordo
9	Spese di ufficio - Materiali e mobili di ufficio nazione e riscaldamento - Spese postali e tele - Cancelleria, stampati ed affini - Manutenzi mobili, pulizia dei locali e biancheria - Spese cizio automobili
10	Fitto di locali di proprietà privata
11	Assicurazione furti, incendi, automezzi e varie danti il materiale dell'Azienda
12	Spese per liti civili e di giustizia penale ed ac

2334

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Num.	Denominazione		
		SPESA		
		TITOLO I. — Parte ordinaria		
		Spese generali		
9.939.651,80	1	Retribuzioni al personale addetto ai servizi della Regia Azienda	3.500.000 —	
180.000 —	2	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio della Regia Azienda	550.000 —	
10.139.651,80	3	Compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse della Regia Azienda	20.000 —	
1.000.000 —	4	Indennità di missione, di tramutamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute al Presidente - Compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo	300.000 —	
2.000.000 —	5	Sussidi al personale, impiegati e salariati in servizio o già appartenenti all'Azienda ed alle relative famiglie	50.000 —	
3.000.000 —	6	Oneri per le assicurazioni sociali	225.000 —	
15.139.651,80	7	Spese diverse e casuali	20.000 —	
	8	Spese per la biblioteca, per abbonamenti a giornali, per acquisto di pubblicazioni tecniche, scientifiche e per le biblioteche di bordo	5.000 —	
	9	Spese di ufficio - Materiali e mobili di ufficio - Illuminazione e riscaldamento - Spese postali e telegrafiche - Cancelleria, stampati ed affini - Manutenzione dei mobili, polizia dei locali e biancheria - Spese di esercizio automobili	70.000 —	
	10	Fitto di locali di proprietà privata	200.000 —	
	11	Assicurazione furti, incendi, automezzi e varie riguardanti il materiale dell'Azienda	10.000 —	
	12	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie.	*per memoria*	

2335

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
13	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri tributari a carico della Regia Azienda	145.000 —
14	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori .	*per memoria*
		5.005.000 —
	SERVIZIO TRASPORTI	
	SERVIZIO TRASPORTI	
15	Stipendi e paghe, compensi straordinari e premi al personale di bordo	350.000 —
16	Contributi di previdenza ed assicurazione del personale di bordo	6.000 —
17	Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937	1.255.992,92
18	Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938	1.352.483,02
19	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		2.964.475,94
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	SERVIZI DIVERSI	
20	Assegni e sussidi di licenziamento agli impiegati ed agli operai della Regia Azienda	2.500.000 —

Num.	ARTICOL — Denominazione
	ESTINZIONE DI DE
21	Rimborso allo Stato, a decorrere d dieci annualità, senza interessi, L. 15.000.000 per la requisizione (art. 9 del R. decreto-legge 7 gen vertito nella legge 30 dicembre
22	Quota capitale per l'ammortamen 30 milioni, contratto col Conso opere pubbliche per acquisto d 1° gennaio 1937 . . .
23	Quota capitale per l'ammortamen 30 milioni, contratto col Conso opere pubbliche per acquisto d 1° gennaio 1938 . . .
	FONDI DI RISER
24	Quota da versare nel conto cor Stato per la costituzione del f spese impreviste delle varie ge
25	Quota da versare nel conto cor Stato per la costituzione del f rinnovamento del naviglio .
	AVANZO FINANZIARIO
26	Versamento al Tesoro dello Sta rio della gestione . . .

2336

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O L I nazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
, livelli ed altri oneri tri- Azienda	145.000 —
senso dell'articolo 36 del 1923, n. 2440, sulla conta- e reclamati dai creditori ,	*per memoria*
	5.095.000 —
TRASPORTI	
TRASPORTI	
i straordinari e premi al	350.000 —
i assicurazione del perso-	6.000 —
rtamento del mutuo di lire Consorzio di credito per le isto di navi, decorrente dal	1.255.992,92
rtamento del mutuo di lire Consorzio di credito per le isto di navi, decorrente dal	1.352.483,02
. . . . .	*per memoria*
	2.964.475,94
PARTE STRAORDINARIA	
DIVERSI	
mento agli impiegati ed agli	2.500.000 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	ESTINZIONE DI DEBITI	
21	Rimborso allo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1937, in dieci annualità, senza interessi, dell'anticipazione di L. 15.000.000 per la requisizione di navi ed impianti (art. 9 del R. decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086). . .	*per memoria*
22	Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937	1.317.122,08
23	Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938	1.263.053,78
		2.580.175,86
	FONDI DI RISERVA	
24	Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle varie gestioni dell'azienda. .	*per memoria*
25	Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio	*per memoria*
		—
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE	
26	Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione	*per memoria*

ARTICOLI		
N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Spese generali	5.095.000 —
	Servizio trasporti	2.964.475,04
	Totale delle spese ordinarie . . .	8.059.475,04
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	Servizi diversi	2.500.000 —
	Estinzione di debiti	2.580.175,86
	Totale delle spese straordinarie . . .	5.080.175,86
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	13.139.651,80
	Fondi di riserva	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie e dei fondi di riserva	13.139.651,80
	Avanzo finanziario di gestione . . .	—
	Totale generale come all'entrata . . .	13.139.651,80

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

COSSINO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 291.

Provvedimenti a favore del personale impiegatizio dell'Amministrazione dello Stato addetto agli stabilimenti di produzione carte-valori ed alle cartiere.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063;

Visto il R. decreto 23 agosto 1929, n. 1892;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 luglio 1945,

stabilimenti di produzione carte-valori ed alle cartiere, sarà corrisposto, per il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario normale, ed in ragione della maggiore durata del lavoro stesso, un compenso orario ragguagliato ad un settimo della retribuzione giornaliera individuale.

La retribuzione giornaliera è determinata sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo (esclusa ogni altra competenza fondamentale od accessoria, ancorchè commisurata allo stipendio) determinato in base al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Il suddetto compenso orario non potrà comunque essere inferiore alla misura stabilita per ciascun gruppo di funzionari dall'art. 8 del R. decreto-legge 29 ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLI	
Num.	Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA
	Spese generali . . . . .
	Servizio trasporti . . . . .
	Totale delle spese ordinarie
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
	Servizi diversi . . . . .
	Estinzione di debiti . . . . .
	Totale delle spese straordinarie
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie
	Fondi di riserva . . . . .
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie e fondi di riserva . . .
	Avanzo finanziario di gestione
	Totale generale come all'entrata

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente
Il Ministro per il tesoro
COBBINO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 291.

Provvedimenti a favore del personale impiegatizio dell'Amministrazione dello Stato addetto agli stabilimenti di produzione carte-valori ed alle cartiere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063;
Visto il R. decreto 23 agosto 1929, n. 1892;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 451;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale impiegatizio di ruolo, di grado non superiore al settimo, nonchè a quello non di ruolo, dipendente dalla Amministrazione dello Stato, addetto agli stabilimenti di produzione carte-valori ed alle cartiere, sarà corrisposto, per il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario normale, ed in ragione della maggiore durata del lavoro stesso, un compenso orario ragguagliato ad un settimo della retribuzione giornaliera individuale.

La retribuzione giornaliera è determinata sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo (esclusa ogni altra competenza fondamentale od accessoria, ancorchè commisurata allo stipendio) determinato in base al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Il suddetto compenso orario non potrà comunque essere inferiore alla misura stabilita per ciascun gruppo di funzionari dall'art. 8 del R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1011, convertito nella legge 3 gennaio 1943, n. 8, e successive variazioni.

Art. 3.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° aprile 1945.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

2238
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 55. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi tipo « Minerva ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa Convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la determinazione del Governo Italiano, d'intesa con la Commissione Alleata, con la quale, a decorrere dal 17 giugno 1944, veniva modificato il prezzo ufficiale di vendita vigente per effetto dell'anzidetto decreto;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, col quale il prezzo suddetto veniva variato con decorrenza 1° gennaio 1945;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, numero 03/20077, col quale veniva nuovamente variato il prezzo con decorrenza dal 16 marzo 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, che riduce a periodi minori la revisione di cui all'art. 6 del suddetto R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Considerato che per l'assoluta mancanza di moneta divisionale i rivenditori non sono in grado di dare il resto di centesimi 80 agli acquirenti di fiammiferi Minerva da 28 e Minerva da 48;

Che i rivenditori tendono ad arrotondare in aumento i prezzi di detti fiammiferi, determinando un illegittimo lucro a loro vantaggio;

Determina:

A decorrere dal 1° maggio 1946 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi Minerva da 28 e Minerva da 48 è stabilito come segue:

bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . . . . L. 3

bustina doppia con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . . . . » 5

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il geom. Francesco Campo si è dimesso dalla carica di commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Rocco Corti fu Francesco è nominato commis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi tipo « Minerva ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa Convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la determinazione del Governo Italiano, d'intesa con la Commissione Alleata, con la quale, a decorrere dal 17 giugno 1944, veniva modificato il prezzo ufficiale di vendita vigente per effetto dell'anzidetto decreto;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, col quale il prezzo suddetto veniva variato con decorrenza 1° gennaio 1945;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, numero 03/20977, col quale veniva nuovamente variato il prezzo con decorrenza dal 16 marzo 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, che riduce a periodi minori la revisione di cui all'art. 6 del suddetto R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Considerato che per l'assoluta mancanza di moneta divisionale i rivenditori non sono in grado di dare il resto di centesimi 80 agli acquirenti di fiammiferi Minerva da 28 e Minerva da 48;

Che i rivenditori tendono ad arrotondare in aumento i prezzi di detti fiammiferi, determinando un illegittimo lucro a loro vantaggio;

Che per ciò la vendita di tali prodotti è limitatissima, ed in alcune regioni addirittura minima o nulla, causando uno spostamento del consumo verso prodotti gravati da imposta più modesta;

Che per ovviare ai suddetti inconvenienti l'unico rimedio è quello di arrotondare il prezzo di vendita al pubblico sulla base più bassa, dato che l'arrotondamento sulla base più alta renderebbe eccessivo il prezzo di vendita in confronto agli altri prodotti;

Ritenuta la necessità di provvedere in tal senso per assicurare all'Erario un maggior gettito dell'imposta;

Viste le proposte della competente Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo [illegible], n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il geom. Francesco Campo si è dimesso dalla carica di commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Rocco Conti fu Francesco è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina), in sostituzione del geom. Francesco Campo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1293)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Sostituzione del sequestratario della società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945 con cui la società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, e nominato sequestratario il signor Romolo Crosina;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto sequestratario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), il sig. Camillo Lutteri, in sostituzione del sig. Romolo Crosina.

Il sig. Camillo Lutteri è autorizzato alla continuazione delle attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza dei venditori ambulanti e dei giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 1161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Visti i propri decreti 20 settembre 1945 e 25 gennaio 1946 concernenti la nomina del sig. Becattini Bruno a commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai;

Considerato che i poteri conferiti al predetto signor Becattini sono scaduti con la data del 31 marzo 1946 e che si rende opportuno sostituire lo stesso sig. Becattini con altro commissario straordinario;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Roma, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, di un mutuo di L. 256.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1338)

Autorizzazione al comune di Piacenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Piacenza è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945 il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 20 dicembre 1945, n. 1781; importo del mutuo: L. 9.000.000; estremi registrazione Corte dei conti: 3 aprile 1946, registro n. 4 Interno, foglio n. 138.

(1299)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Gioia Tauro (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.310.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 maggio 1946 - N. 105

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413 50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,60
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto sequestratario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), il sig. Camillo Lutteri, in sostituzione del sig. Romolo Crosina.

Il sig. Camillo Lutteri è autorizzato alla continuazione delle attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro: COMBINO

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza dei venditori ambulanti e dei giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 1161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Visti i propri decreti 20 settembre 1945 e 25 gennaio 1946 concernenti la nomina del sig. Becattini Bruno a commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai;

Considerato che i poteri conferiti al predetto signor Becattini sono scaduti con la data del 31 marzo 1946 e che si rende opportuno sostituire lo stesso sig. Becattini con altro commissario straordinario;

Decreta:

Il rag. Amedeo Fracassi, è nominato commissario straordinario fino al 31 luglio 1946 dell'Ente nazionale di assistenza dei venditori ambulanti e dei giornalai in sostituzione del sig. Bruno Becattini con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dell'Ente.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1304)

(1338)

Autorizzazione al comune di Piacenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Piacenza è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945 il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 29 dicembre 1945, n. 1781; importo del mutuo: L. 9.000.000; estremi registrazione Corte dei conti: 3 aprile 1946, registro n. 4 Interno, foglio n. 138.

(1259)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Gioia Tauro (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.340.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 maggio 1946 - N. 105

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	99,900	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413 50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		95,60
Id. 3,50 % 1902		88,50
Id. 3 % lordo		75 —
Id. 5 % 1935		99,20
Redimibile 3,50 % 1934		85,525
Id. 5 % 1936		98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,20
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,60
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,60
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,60
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	97,70
Id. 5 % quinq. 1950	(3ª serie)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950	(4ª serie)	99,875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5%	117785 (solo per la proprietà)	Mannati Luigi fu Filippo, dom. a Milano, con usufrutto a Pennati Alessandro Francesco detto Alessandro fu Enrico, dom. a Milano	7.300 —
Id.	201670	Zaccarelli Enrico di Tito Livio, dom. a Cagli (Pesaro), ipotecata	550 —
Id.	14503	Giorgianni Rosaria fu Aurelio, dom. a Messina	30 —
Id.	113934 (solo per l'usufrutto)	Barberis Lorenzo fu Francesco, dom. a None (Torino), con usufrutto a favore di Cairola Anna fu Lorenzo	50 —
Id.	117584 (solo per l'usufrutto)	Barberis Michele fu Francesco, dom. in Carmagnola (Torino), con usufrutto come il precedente	50 —
Id.	117585 (solo per l'usufrutto)	Barberis Giacomo fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117586 (solo per l'usufrutto)	Barberis Domenico fu Francesco, dom. in Nichelino (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117587 (solo per l'usufrutto)	Barberis Ottavio fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117588 (solo per l'usufrutto)	Barberis Giuseppe fu Francesco, dom. in Vigone (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117589 (solo per l'usufrutto)	Barberis Dionigi fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117590 (solo per l'usufrutto)	Barberis Benigio fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117591 (solo per l'usufrutto)	Barberis Margherita fu Francesco, maritata Borghese, domiciliata in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	31305	Guaglielini Carlotta fu Giuseppe Leopoldo, moglie di Pignatti Giuseppe, dom. in Mirandola (Modena), vincolata	600 —
Id.	20970	De Carolis Angela di Giovanni, moglie di Gazzoni Valentino fu Francesco, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio), vincolata	660 —
Id.	37018 (solo per la proprietà)	Allevi Romeo di Luigi, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Allevi Luigia di Luigi, dom. a Milano	2.000 —
Id.	137700	Moccia Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	4.725 —
Id.	137701	Moccia Mario di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	137702	Moccia Franco di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5%	117785 (solo per la proprietà)	Mannati Luigi fu Filippo, dom. a Milano, con usufrutto a Pennati Alessandro Francesco detto Alessandro fu Enrico, dom. a Milano	7.300 —
Id.	201670	Zaccarelli Enrico di Tito Livio, dom. a Cagli (Pesaro), ipotecata	550 —
Id.	14503	Giorgianni Rosaria fu Aurelio, dom. a Messina	30 —
Id.	113934 (solo per l'usufrutto)	Barberis Lorenzo fu Francesco, dom. a None (Torino), con usufrutto a favore di Cairola Anna fu Lorenzo	50 —
Id.	117584 (solo per l'usufrutto)	Barberis Michele fu Francesco, dom. in Carmagnola (Torino), con usufrutto come il precedente	50 —
Id.	117585 (solo per l'usufrutto)	Barberis Giacomo fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117586 (solo per l'usufrutto)	Barberis Domenico fu Francesco, dom. in Nichelino (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117587 (solo per l'usufrutto)	Barberis Ottavio fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117588 (solo per l'usufrutto)	Barberis Giuseppe fu Francesco, dom. in Vigone (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117589 (solo per l'usufrutto)	Barberis Dionigi fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117590 (solo per l'usufrutto)	Barberis Remigio fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117591 (solo per l'usufrutto)	Barberis Margherita fu Francesco, maritata Borghese, domiciliata in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	31305	Guagnelini Carlotta fu Giuseppe Leopoldo, moglie di Pignatti Giuseppe, dom. in Mirandola (Modena), vincolata	500 —
Id.	20970	De Carolis Angela di Giovanni, moglie di Gazzoni Valentino fu Francesco, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio), vincolata	660 —
Id.	37013 (solo per la proprietà)	Allevi Romeo di Luigi, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Allevi Luigia di Luigi, dom. a Milano	2.000 —
Id.	137700	Moccia Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	4.725 —
Id.	137701	Moccia Mario di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	137702	Moccia Franco di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	137703	Moccia Giuseppina di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	173142	Carbone Gilda di Salvatore, moglie di Pandolfi Francesco, domiciliata a Napoli, vincolata	750 —
Id.	124142	Vaccaro Vincenzo fu Ferdinando, dom. a Sutera (Caltanissetta)	2.500 —
Id.	121725	Pasquarosa Michele fu Paolo, dom. a Newark N. J. (U.S.A.)	530 —
Id.	202276	Giardina Ada Maria Benita fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Asciuto Antonina di Giuseppe, domiciliata in Palermo	500 —
Id.	202277	Come sopra	100 —
Id.	202278	Giardina Anna Maria fu Stefano, ecc., come sopra	100 —
Id.	202279	Come sopra	50 —

2344

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	508266	Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Odoardo Coffrini, dom. in Bardi (Parma), ipotecata	70 —
Id.	508267	Come sopra	1.312,50
Cons. 3,50 % (1906)	852227	Come sopra	1.540 —
Cons. 3,50 % (1902)	44231	Come sopra	35 —
Pr. Red. 3,50 %	481067 (solo per l'usufrutto)	Morghen Francesco di Annina, minore sotto la tutela legale della madre Morghen Annina, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto a favore di Vasta Pietro fu Francesco . . .	1.750 —
Id.	500965 (solo per l'usufrutto)	Morghen Francesco, minore sotto la tutela di Morghen Annina fu Guglielmo, moglie di Scarpati Domenico, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto come sopra	1.750 —
Id.	504610	Navone Francisca Angela fu Giovanni, domiciliata a Genova .	262,50
Id.	65827	De Luca Maria fu Luca-Luigi, nubile, domiciliata ad Acerra (Caserta)	301 —
Id.	510310 (solo per la proprietà)	Gariglio Cesare fu Albino, dom. a Buenos Ayres (Argentina), con usufrutto a favore di Coalova Clemente Celso fu Carlo	3.500 —
Id.	510375 (solo per la proprietà)	Gariglio Edvige fu Albino, nubile, ecc., come sopra . . .	3.500 —
Id.	510446 (solo per la proprietà)	Gariglio Paolo fu Albino, ecc., come sopra	3.500 —
Id.	65690	De Luca Giuseppina fu Luca-Luigi, dom. ad Acerra (Caserta).	301 —
Cons. 3,50 % (1906)	737408	Lucciola Costantino fu Silvestro, dom. a S. Giorgio a Liri (Napoli)	161 —
Id.	772295	Adipietro Erminia fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Tommaso di Nicola, dom. in S. Croce del Sannio (Benevento) .	245 —
Id.	772296	Come sopra	17,50
Id.	772297	Come sopra	175 —
Id.	772298	Come sopra	87,50
Id.	412950	Iona Ines di Salvatore, moglie di Benedetti Ugo, dom. a Novara, vincolata	1.554 —
Id.	194334 (solo per la proprietà)	Tortora Carlotta di Alfonso, minore amministrata dal padre e dei figli nascituri da Felicia Barra fu Giuseppe, moglie del detto Tortora Alfonso, dom. in Napoli, con usufr. a Barra Felicia fu Giuseppe	70 —
Pr. Red. 3,50 %	100692	Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino . .	14 —
Id.	93202	Carazzari Pietro di Francesco, dom. a Salvatonica (Ferrara)	14 —
Id.	507514	Ente comunale di assistenza di Atina (Frosinone) . . .	700 —
Id.	66027	Congregazione di carità di Atina	17,50
Id.	253509	Come sopra	252 —
Id.	269876	Come sopra	287 —

2345
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cons. 3,50 % (1906)	852227	Come sopra	1.540 —
Cons. 3,50 % (1902)	44231	Come sopra	35 —
Pr. Rel. 3,50 %	481067 (solo per l'usufrutto)	Morghen Francesco di Annina, minore sotto la tutela legale della madre Morghen Annina, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto a favore di Vasta Pietro fu Francesco	1.750 —
Id.	500965 (solo per l'usufrutto)	Morghen Francesco, minore sotto la tutela di Morghen Annina fu Guglielmo, moglie di Scarpati Domenico, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto come sopra	1.750 —
Id.	504610	Navone Francisca Angela fu Giovanni, domiciliata a Genova	262,50
Id.	65827	De Luca Maria fu Luca-Luigi, nubile, domiciliata ad Acerra (Caserta)	301 —
Id.	510310 (solo per la proprietà)	Gariglio Cesare fu Albino, dom. a Buenos Ayres (Argentina), con usufrutto a favore di Coalova Clemente Celso fu Carlo	3.500 —
Id.	510375 (solo per la proprietà)	Gariglio Edvige fu Albino, nubile, ecc., come sopra	3.500 —
Id.	510446 (solo per la proprietà)	Gariglio Paolo fu Albino, ecc., come sopra	3.500 —
Id.	65690	De Luca Giuseppina fu Luca-Luigi, dom. ad Acerra (Caserta).	301 —
Cons. 3,50 % (1906)	737408	Lucciola Costantino fu Silvestro, dom. a S. Giorgio a Liri (Napoli)	161 —
Id.	772295	Adipietro Erminia fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Tommaso di Nicola, dom. in S. Croce del Sannio (Benevento)	245 —
Id.	772296	Come sopra	17,50
Id.	772297	Come sopra	175 —
Id.	772298	Come sopra	87,50
Id.	412950	Iona Ines di Salvatore, moglie di Benedetti Ugo, dom. a Novara, vincolata	1.554 —
Id.	194334 (solo per la proprietà)	Tortora Carlotta di Alfonso, minore amministrata dal padre e dei figli nascituri da Felicia Barra fu Giuseppe, moglie del detto Tortora Alfonso, dom. in Napoli, con usufr. a Barra Felicia fu Giuseppe	70 —
Pr. Rel. 3,50 %	100692	Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino	14 —
Id.	93202	Carazzari Pietro di Francesco, dom. a Salvatonica (Ferrara)	14 —
Id.	507514	Ente comunale di assistenza di Atina (Frosinone)	700 —
Id.	66027	Congregazione di carità di Atina	17,50
Id.	253509	Come sopra	252 —
Id.	209876	Come sopra	287 —
Id.	477679	Come sopra	1.260 —
Id.	344930	Come sopra	1.477 —
Id.	368536	Come sopra	2.268 —
Id.	370486	Come sopra	5.582,50
Rendita 5 %	176353	Ente comunale di assistenza di Atina	115 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(609)

2346

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Negrini Cesare fu Battista di Alessandria, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 5, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Alessandria, in data 23 dicembre 1943, a favore del predetto Negrini Cesare per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1943 4% per l'importo di L. 6000, presentati per il rimborso.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se la opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per il pagamento a chi di ragione dell'importo dei titoli da essa rappresentati.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stata chiesta la tramutazione del certificato di rendita Consolidato 3,50% (1906) n. 177072, di L. 21, intestato a Rossi Giuseppe fu Arcangelo, domiciliato in Ferentino (Frosinone) annotato d'ipoteca per cauzione del titolare quale conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile mandamentale di Ferentino.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 100 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(60)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5% 1950, serie 4ª n. 1191, di L. 5000, e serie 13ª n. 305, di L. 20.000, intestati a Rosato Rosina fu Francesco, moglie di Mazzarella Vincenzo, con vincolo dotale col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione dei nuovi bu[illegible] al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(61)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(2ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi nn. 12 e 13 intestati alla Cassa ufficiali della Regia marina, rappresentanti complessivamente n. 270 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma », e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità pres[illegible] vengano rilasciati dei nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(1337)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di buoni del Tesoro novennali 1943 4% per l'importo di L. 6000, presentati per il rimborso.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se la opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per il pagamento a chi di ragione dell'importo dei titoli da essa rappresentati.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stata chiesta la trasiazione del certificato di rendita Consolidato 3,50% (1906) n. 177072, di L. 21, intestato a Rossi Giuseppe fu Arcangelo, domiciliato in Ferentino (Frosinone) annotato d'ipoteca per cauzione del titolare quale conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile mandamentale di Ferentino.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 160 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CENTI

(60)

---

quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione dei nuovi bu[illegible] al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(61)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(2ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi nn. 12 e 13 intestati alla Cassa ufficiali della Regia marina rappresentanti complessivamente n. 270 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma », e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità prescr[illegible] vengano rilasciati dei nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(1337)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 14 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 59-133 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 859-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 282.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Castellana (Bari). Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 283.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Isidoro, in Umbertide (Perugia) . . . . Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 284.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti) . . . . . Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 285.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Nicolosi (Ca-

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . Pag. 1035

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1946.
Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi in materia di invenzioni, di modelli e di marchi . . . . . Pag. 1035

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa . . . . . Pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli . . . . . Pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona) . . . Pag. 1037

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona) . . . . . Pag. 1037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 282.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Castellana (Bari). Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 283
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Isidoro, in Umbertide (Perugia) . . . . Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 284.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti) . . . . . Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 285.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Nicolosi (Catania) . . . . . Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 286.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria, in Napoli. Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946.
Nomina del presidente e dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 1034

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . Pag. 1035

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1946.
Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi in materia di invenzioni, di modelli e di marchi . . . . . Pag. 1035

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa . . . . . Pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli . . . . . Pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona) . . . Pag. 1037

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona) . . . . . Pag. 1037

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campi Salentina (Lecce) . . . . Pag. 1037

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari) . . . . . Pag. 1038

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calitri (Avellino), Morrone del Sannio (Campobasso), Pietradefusi (Avellino) . . . . . Pag. 1038

212

9064

2350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795083

gnato le dimissioni a seguito di delibera presa alla unanimità nella riunione del 1° febbraio 1946;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nominato con i decreti Luogotenenziali 8 febbraio 1945 e 4 gennaio 1946.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione suddetto è ricostituito con i seguenti componenti:

Micheli on. dott. Giuseppe, presidente;
Comandini avv. Federico, membro;
Di Napoli on. avv. Attilio, membro;
Molle avv. Giacomo, membro;
Papi prof. dott. Giuseppe Ugo, membro;
Donati avv. Manlio, membro;
Chiri avv. Ercole, membro;
Castelli ing. Leone, membro;
Fanelli prof. Giuseppe, membro;
Rossetti dott. Alfonso, membro;
Ventura dott. Giuseppe, membro;
Cau dott. Giommaria, membro.

Fanno inoltre parte del Consiglio i membri di cui all'art. 7 lettera *a*) del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e di cui al R. decreto-legge 7 novembre 1935, n. 2115.

Il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio ha facoltà di partecipare senza voto al Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, modificato in sede di conversione nella legge 12 febbraio 1935, n. 303.

Il Consiglio di amministrazione costituito col presente decreto durerà in carica fino al 31 dicembre 1947.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Registro Industria e commercio n. 6, foglio n. 80. — BRUNO

(1305)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per le esigenze delle Forze armate.

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave « Lazzaro Mocenigo », di stazza lorda tonn. 1403, inscritta al n. 85 delle matricole del Compartimento marittimo di Fiume: dalle ore zero del 1° aprile 1944;

Motoveliero « Thetis », di stazza lorda tonnellate 344,08, inscritto al n. 170 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 16 del 21 maggio 1943;

Motoveliero « Antonio Padre », di stazza lorda tonn. 118,02, inscritto al n. 189 delle matricole del Compartimento marittimo di Salerno: dalle ore 8 del 13 dicembre 1942;

Motobilancella « Giovanni Battista Padre », di stazza lorda tonn. 15,75, inscritta al n. 618 del registro galleggiante del Compartimento marittimo di La Maddalena: dalle ore zero del 25 luglio 1943;

Nave traghetto « Messina », di stazza lorda tonnellate 1342,68, inscritta al n. 17 delle matricole del Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 10 del 9 settembre 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 178

(1301

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1946.

Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Micheli on. dott. Giuseppe, presidente;
Comandini avv. Federico, membro;
Di Napoli on. avv. Attilio, membro;
Molle avv. Giacomo, membro;
Papi prof. dott. Giuseppe Ugo, membro;
Donati avv. Manlio, membro;
Chiri avv. Ercole, membro;
Castelli ing. Leone, membro;
Fanelli prof. Giuseppe, membro;
Rossetti dott. Alfonso, membro;
Ventura dott. Giuseppe, membro;
Can dott. Giommaria, membro.

Fanno inoltre parte del Consiglio i membri di cui all'art. 7 lettera *a*) del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e di cui al R. decreto-legge 7 novembre 1935, n. 2115.

Il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio ha facoltà di partecipare senza voto al Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, modificato in sede di conversione nella legge 12 febbraio 1935, n. 303.

Il Consiglio di amministrazione costituito col presente decreto durerà in carica fino al 31 dicembre 1947.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Registro Industria e commercio n. 6, foglio n. 80. — BRUNO

(1305)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

34,08, inscritto al n. 110 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 16 del 21 maggio 1943;

Motoveliero « Antonio Padre », di stazza lorda tonn. 118,02, inscritto al n. 189 delle matricole del Compartimento marittimo di Salerno: dalle ore 8 del 13 dicembre 1942;

Motobilancella « Giovanni Battista Padre », di stazza lorda tonn. 15,75, inscritta al n. 618 del registro galleggiante del Compartimento marittimo di La Maddalena: dalle ore zero del 25 luglio 1943;

Nave traghetto « Messina », di stazza lorda tonnellate 1342,68, inscritta al n. 17 delle matricole del Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 10 del 9 settembre 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 178

(1301

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1946.

Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad una apposita Commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti, in detta materia, dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, pel quale il richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega anche effetto, in quanto applicabile nella materia di brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del R. decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa;

Visti gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

2352
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Decreta:

Art. 1.

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui agli articoli 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 53 del R. decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così costituita, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1946:

Messina dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;

Pennetta dott. Antonio, consigliere della Corte di cassazione, vice presidente;

Zappulli dott. Carlo, consigliere della Corte di cassazione, membro;

Fragali dott. Michele, consigliere della Corte di appello, membro;

Ghiron avv. prof. Mario, docente di diritto industriale presso l'Università di Roma, membro;

Pastorello dott. Leonida, ispettore generale del Ministero, direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, membro di diritto.

Art. 2.

Sono chiamati a rappresentare il direttore dell'anzidetto Ufficio centrale brevetti:

il dott. Paolo Marchetti, esaminatore superiore e l'ing. Renato Briganti, esaminatore superiore, per la materia di cui ai Regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, e 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali;

il dott. Marcello Roscioni, capo divisione reggente del Ministero, per la materia di cui al R. decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa.

Art. 3.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita come appresso:

dott. Mario Gattoni Celli, primo segretario;

ing. Bruno Petri, esaminatore di terza classe.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1235)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 5 ottobre 1945, con il quale il Prefetto della provincia di Pisa ha nominato l'avvocato Arnaldo Dello Sbarba commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Pisa;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

L'avv. Arnaldo Dello Sbarba e l'avv. Carlo Boni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa, ente morale con sede in Pisa, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 7 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 2 giugno 1945, n. 198, con il quale il Prefetto della provincia di Vercelli ha nominato il dott. Carlemilio Ferraris commissario della Cassa di risparmio di Vercelli;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori Luigi Carlo Caron fu Francesco e geom. Anselmo Guidetti fu Francesco sono nominati, rispetti-

2353
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Pennetta dott. Antonio, consigliere della Corte di cassazione, vice presidente;

Zappulli dott. Carlo, consigliere della Corte di cassazione, membro;

Fragali dott. Michele, consigliere della Corte di appello, membro;

Ghiron avv. prof. Mario, docente di diritto industriale presso l'Università di Roma, membro;

Pastorello dott. Leonida, ispettore generale del Ministero, direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, membro di diritto.

Art. 2.

Sono chiamati a rappresentare il direttore dell'anzidetto Ufficio centrale brevetti:

il dott. Paolo Marchetti, esaminatore superiore e l'ing. Renato Briganti, esaminatore superiore, per la materia di cui ai Regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, e 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali;

il dott. Marcello Roscioni, capo divisione reggente del Ministero, per la materia di cui al R. decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa.

Art. 3.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita come appresso:

dott. Mario Gattoni Celli, primo segretario;

ing. Bruno Petri, esaminatore di terza classe.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni o facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 2 giugno 1945, n. 198, con il quale il Prefetto della provincia di Pisa ha nominato il dott. Carlo Bonaccorsi commissario della Cassa di risparmio di Pisa;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

L'avv. Arnaldo Dello Sbarba e l'avv. [illegible] nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa, ente morale con sede in Pisa, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni o facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 2 giugno 1945, n. 198, con il quale il Prefetto della provincia di Vercelli ha nominato il dott. Carlemilio Ferraris commissario della Cassa di risparmio di Vercelli;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori Luigi Carlo Caron fu Francesco e geom. Anselmo Guidetti fu Francesco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, ente morale con sede in Vercelli, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1269)

2354

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Verona in data 28 maggio 1945, con cui il sig. dottore Giovanni Tronchet venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona);

Considerata l'opportunità di ricostituire l'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

I signori notaio Salvatore Luigi fu Enrico e il ragioniere Arcego Marcello sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: COMBINO

(1270)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e [illegible]

straordinario del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona);

Considerata l'opportunità di ricostituire l'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

Il sig. Trombin Giacinto fu Sante è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona) per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: COMBINO

(1271)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campi Salentina (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Campi Salentina (Lecce) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campi Salentina (Lecce) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Verona in data 28 maggio 1945, con cui il sig. dottore Giovanni Tronchet venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona);

Considerata l'opportunità di ricostituire l'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

I signori notaio Salvatore Luigi fu Enrico e il ragioniere Arpego Marcello sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: COSMINO

(1270)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Verona in data 28 maggio 1945, con cui il sig. dottore Giovanni Tronchet venne nominato commissario

Il Ministro: COSMINO

(1271)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campi Salentina (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Campi Salentina (Lecce) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campi Salentina (Lecce) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
COSMINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1289)

2356
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945124

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Francesco Bua fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1291)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calitri (Avellino), Morrone del Sannio (Campobasso), Pietradefusi (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione del credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Michele Rigilio fu Pierangelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calitri (Avellino).

Il sig. Luigi Mastromonaco fu Angelantonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso).

Il sig. Federico Ambrosini fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietradefusi (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Nomina di un altro membro della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il proprio decreto 30 novembre 1945, con il quale veniva nominata una Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guasco Romolo del Regio istituto sperimen-
[illegible] delle ferrovie dello Stato è nominato membro della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Francesco Bua fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1291)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calitri (Avellino), Morrone del Sannio (Campobasso), Pietradefusi (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Michele Rigilio fu Pierangelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calitri (Avellino).

Il sig. Luigi Mastromonaco fu Angelantonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso).

Il sig. Federico Ambrosini fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietradefusi (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Nomina di un altro membro della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il proprio decreto 30 novembre 1945, con il quale veniva nominata una Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guasco Romolo del Regio istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato è nominato membro della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1252)

2358

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Prezzo della legna da ardere e del carbone vegetale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale predetto il quale prescrive, fra l'altro, che i provvedimenti relativi alle determinazioni prese dal Comitato interministeriale, in materia dei prezzi, debbano essere emanati dai Ministeri competenti;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1945, n. 47, con cui vennero fissati, per alcune provincie, i prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale;

Vista la lettera 30 marzo 1946, n. 1267, con cui il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi comunica che il Comitato stesso nell'adunanza del 23 marzo 1946, attese le difficoltà di fissare dal centro i prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, ha deliberato di demandare ai Comitati provinciali dei prezzi il compito della fissazione dei prezzi di detti combustibili, in tutte le fasi dalla produzione al consumo, richiedendo a questo Ministero di provvedere all'emissione del relativo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, in tutte le fasi dalla produzione al consumo, è demandata ai Comitati provinciali dei prezzi istituiti con l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 2.

Fino a quando, in base a quanto disposto col precedente articolo, i Comitati provinciali non avranno fissato i nuovi prezzi dei combustibili vegetali, rimarranno in vigore quelli determinati col decreto 26 marzo 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: GULLO

(1288)

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Padova, con il quale i signori conte Novello Papafava dei Carraresi, dott. Ettore Da Molino e avv. Carlo Zanella sono stati nominati, il primo commissario straordinario della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e gli altri due vice commissari della Cassa stessa, rispettivamente, preposti alle sedi provinciali di Padova e Rovigo;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il sig. nob. avv. Andrea De Besi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede centrale in Padova, e i signori cav. uff. Marco Prosdocimi e avv. Carlo Zanella vice presidenti della Cassa medesima, rispettivamente, per le sedi provinciali di Padova e di Rovigo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: COMBONO

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Scioglimento della Giunta provvisoria della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli e nomina del commissario straordinario della Camera stessa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il provvedimento col quale il dott. Aurelio Frattangelo è stato destinato a reggere l'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Vercelli;

Atteso che la Giunta provvisoria della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli si è opposta all'esecuzione del provvedimento di cui sopra, impedendo il regolare funzionamento dell'Ufficio;

Decreta:

La Giunta provvisoria della Camera di commercio, [illegible] agricoltura di Vercelli è esonerata dalle sue

2356
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

interministeriale, in materia dei prezzi, debbano essere emanati dai Ministeri competenti;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1945, n. 47, con cui vennero fissati, per alcune provincie, i prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale;

Vista la lettera 30 marzo 1946, n. 1267, con cui il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi comunica che il Comitato stesso nell'adunanza del 23 marzo 1946, attese le difficoltà di fissare dal centro i prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, ha deliberato di demandare ai Comitati provinciali dei prezzi il compito della fissazione dei prezzi di detti combustibili, in tutte le fasi dalla produzione al consumo, richiedendo a questo Ministero di provvedere all'emissione del relativo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, in tutte le fasi dalla produzione al consumo, è demandata ai Comitati provinciali dei prezzi istituiti con l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 2.

Fino a quando, in base a quanto disposto col precedente articolo, i Comitati provinciali non avranno fissato i nuovi prezzi dei combustibili vegetali, rimarranno in vigore quelli determinati col decreto 26 marzo 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

(1288) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il sig. nob. avv. Andrea De Besi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede centrale in Padova, e i signori cav. uff. Marco Prosdocimi e avv. Carlo Zanella vice presidenti della Cassa medesima, rispettivamente, per le sedi provinciali di Padova e di Rovigo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

(1235) *Il Ministro*: COMANDO

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Scioglimento della Giunta provvisoria della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli e nomina del commissario straordinario della Camera stessa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il provvedimento col quale il dott. Aurelio Evangelo è stato destinato a reggere l'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Vercelli;

Atteso che la Giunta provvisoria della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli si è opposta all'esecuzione del provvedimento di cui sopra, impedendo il regolare funzionamento dell'Ufficio;

Decreta:

La Giunta provvisoria della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è esonerata dalle sue funzioni.

Il Prefetto della provincia di Vercelli assume le funzioni di commissario straordinario della Camera stessa, in attesa della nomina della nuova Giunta ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1281)

2360
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2
dal 16 al 31 gennaio 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Avellino	Caposele	C	—	3
Brescia	Cigole	B	1	—
Id.	Seniga	B	—	1
Catanzaro	San Vito sul Jonio	B	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Boville Ernica	B	1	—
Lecce	Lecce	B	1	—
Napoli	Massalubrense	B	—	1
Id.	Pozzuoli	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Soriso	B	—	1
Nuoro	Sorgono	B	—	1
Id.	Lodè	O	—	1
Pistoia	Larciano	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Montesano sulla Marcellana	B	—	2
Id.	Angri	B	1	—
Id.	Salerno	B	1	1
Id.	Polla	B	—	1
Sassari	Thiesi	B	—	1
Taranto	Castellaneta	O	—	1
Torino	Monastero di Lanzo	B	1	—
Id.	Pollino	B	—	1
			6	21
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	4	—
Id.	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Bosco Marengo	B	5	—
Id.	Brignano Frascata	B	1	—
Id.	Camagna	B	1	—
Id.	Casalcermelli	B	1	2
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Casalnoceto	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Serrina	B	1	—
Id.	Comune	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Gamalero	B	1	—
Id.	Mandrogne	B	1	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Pecetto di Valenza	B	1	—
Id.	Pietra Marazzi	B	1	—
Id.	Pontestura	B	1	—
Id.	Quargnento	B	1	—
Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	Rivarone	B	1	—
Id.	Rosignano Monferrato	B	1	—
Id.	Sala Monferrato	B	1	—
Id.	Solero	B	1	—
Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Villadeati	B	1	—
Id.	Villamiroglio	B	1	—
Id.	Villanova Monferrato	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Volpedo	B	1	—
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Villanuova d'Asti	B	—	1
Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	—	1
Id.	Antignano	B	—	1
Id.	San Damiano	B	—	2
Id.	Colle Enomondo	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Scandeluzza	B	—	1
Id.	San Marzano Moasca	B	—	1
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Castelnuovo Belbo	B	4	—
Id.	Robella	B	3	—
Avellino	Ariano Irpino	B	—	1
Id.	Monteforte Irpino	B	2	—
Bari	Minervino	Cap	—	2
Id.	Molfetta	B	3	17
Belluno	Borca Cadore	B	2	—
Id.	Pieve Cadore	B	3	—
Id.	Santa Giustina	B	7	—
Bergamo	Almè con Villa	B	2	—
Id.	Almenno San Salvatore	B	—	1
Id.	Azzano San Paolo	B	2	—
Id.	Barbata	B	4	1
Id.	Bergamo	B	5	3
Id.	Botate Sopra	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	—	1
Id.	Bracca di Costa Serina	B	1	—
Id.	Brembate Sotto	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	5	12
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	5	6
Id.	Cisano Bergamasco	B	4	—
Id.	Ciserano	B	3	4
Id.	Cividate al Piano	B	2	—
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Cologno al Serio	B	1	—
Id.	Comun Nuovo	B	1	—
Id.	Cortenuova	B	3	—
Id.	Costa di Mezzelli	B	—	3
Id.	Curdomo	B	2	3
Id.	Dalmine	B	3	1
Id.	Fornovo di San Giovanni	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

		Specie	Rimasti quindici precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Avellino	Caposele	C	—	3
Brescia	Cigole	B	1	—
Id.	Seniga	B	—	1
Catanzaro	San Vito sul Jonio	B	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Boville Ernica	B	1	—
Lecce	Lecce	B	1	—
Napoli	Massalubrense	B	—	1
Id.	Pozzuoli	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Soriso	B	—	1
Nuoro	Sorgono	O	—	1
Id.	Lodè	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Montesano sulla Marcellana	B	—	2
Id.	Angri	B	1	—
Id.	Salerno	B	1	1
Id.	Polla	B	—	1
Sassari	Thiesi	B	—	1
Taranto	Castellaneta	O	—	1
Torino	Monastero di Lanzo	B	1	—
Id.	Perrero	B	—	1
			6	21
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	4	—
Id.	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Bosco Marengo	B	5	—
Id.	Brignano Frascata	B	1	—
Id.	Camagna	B	1	—
Id.	Casalcermelli	B	1	2
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Casalnoceto	B	—	1
Id.	Castelnuovo Bormida	B	1	—
Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Conzano	B	6	—
Id.	Cremolino	B	1	—
Id.	Fresonara	B	1	—
Id.	Giarole	B	6	—
Id.	La Monferrato	BS	6	—
Id.	Masio	B	11	—
Id.	Id.	C	1	—
Id.	Mirabello Monferrato	C	—	1
Id.	Moncestino	B	—	2
Id.	Montemarzino	B	1	—
Id.	Murisengo	BS	5	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	5	1
Id.	Ponzaro Monferrato	B	—	1
Id.	Viguzzolo	B	—	8
Id.	Volpedo	B	—	1
Asti	Asti	B	1	1
Id.	Villanuova d'Asti	B	1	7
Id.	Revigliasco	B	1	1
Id.	Moncalvo	B	—	1
Id.	Antignano	B	—	1
Id.	San Damiano	B	—	2
Id.	Celle Enomondo	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	1	1
Id.	Scandeluzza	B	—	1
Id.	San Marzano Monasca	B	—	1
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Castelnuovo Belbo	B	4	—
Id.	Robella	B	3	—
Avellino	Ariano Irpino	B	—	1
Id.	Monteforte Irpino	B	2	—
Bari	Minervino	Cap	—	2
Id.	Molfetta	B	3	17
Belluno	Borca Cadore	B	2	—
Id.	Pieve Cadore	B	3	—
Id.	Santa Giustina	B	7	—
Bergamo	Almè con Villa	B	2	—
Id.	Almenno San Salvatore	B	—	1
Id.	Azzano San Paolo	B	2	—
Id.	Barbata	B	4	1
Id.	Bergamo	B	5	3
Id.	Bonate Sopra	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	—	1
Id.	Brucca di Costa Serina	B	1	—
Id.	Brembate Sotto	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	5	12
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	5	6
Id.	Cisano Bergamasco	B	4	—
Id.	Ciserano	B	3	4
Id.	Cividate al Piano	B	3	—
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Cologno al Serio	B	1	—
Id.	Comun Nuovo	B	1	—
Id.	Cortenuova	B	3	—
Id.	Costa di Monticelli	B	—	3
Id.	Curdomo	B	2	3
Id.	Dalmine	B	3	1
Id.	Fornovo di San Giovanni	B	—	1
Id.	Gorle	B	2	1
Id.	Gorno	B	2	—
Id.	Isso	B	—	5
Id.	Mapello	B	—	1
Id.	Misano di Gera d'Adda	B	1	—
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Osio Sopra	B	1	—
Id.	Osio Sotto	B	4	—
Id.	Paladina	B	1	—
Id.	Paboseo	B	1	2
Id.	Pedrengo	B	2	1
Id.	Pognano	B	—	1
Id.	Ponlida	B	—	1
Id.	Presezzo	B	1	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bergamo	Pumenengo	B	—	1
Id.	Ranica	B	—	—
Id.	Riviera d'Adda	B	1	—
Id.	Rocca del Colle	B	—	2
Id.	Romano Lombardo	B	2	4
Id.	Rovetta con Fino	B	—	3
Id.	Scanzorosciate	B	1	—
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Sovere	B	—	1
Id.	Stezzano	B	1	1
Id.	Treviglio	B	2	—
Id.	Treviolo	B	3	—
Id.	Valbrembo	B	—	5
Id.	Verdello	B	—	4
Id.	Villa d'Adda	B	—	1
Id.	Villa d'Ogna	B	—	1
Id.	Villa di Serio	B	2	—
Bologna	Argelato	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	—	2
Id.	Bologna	B	1	2
Id.	Budrio	B	1	12
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Gaggio Montano	B	3	14
Id.	Galliera	B	—	1
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Pieve di Cento	B	2	—
Id.	Porretta Terme	B	1	3
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	San Giorgio al Piano	B	—	2
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	—	4
Id.	San Pietro in Casale	B	1	5
Brescia	Brescia	B	1	6
Id.	Nave	B	1	4
Id.	Delio	B	2	1
Id.	Gottolengo	B	4	9
Id.	Bassano Bresciano	B	1	6
Id.	Orzinuovi	B	2	2
Id.	Capriano Azzano	B	8	1
Id.	Cologne	B	2	—
Id.	Villachiara	B	1	—
Id.	Cigole	B	8	1
Id.	Isorella	B	2	1
Id.	Borgo San Giacomo	B	1	—
Id.	Pompiano	B	6	15
Id.	Roncadelle	B	1	2
Id.	Castelmella	B	1	—
Id.	Ospitaletto	B	1	2
Id.	Maiano	B	—	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Brescia	Torbole Casaglia	B	3	3
Id.	Pozzolengo	B	—	2
Id.	Pavone del Mella	B	—	3
Id.	Calvisano	B	—	2
Id.	Quinzano	B	—	4
Id.	Pedergnaga	B	—	12
Id.	Visano	B	—	1
Id.	Orzivecchi	B	—	1
Id.	Rezzato	B	—	1
Id.	Isco	B	—	1
Id.	San Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Cazzago San Martino	B	—	1
Id.	San Felice del Benaco	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Barbariga	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	1
Catania	Acireale	B	—	1
Id.	Belpasso	B	—	1
Id.	Calatabiano	B	—	1
Id.	Catania	B	4	—
Id.	Fiumefreddo	B	1	—
Chieti	Chieti	B	1	1
Id.	Guardiagrele	B	2	2
Id.	San Giovanni Lipioni	B	1	1
Como	Alserio	B	4	—
Id.	Barzanò	B	2	—
Id.	Bregnano	B	2	3
Id.	Brenna	B	1	1
Id.	Cadorago	B	3	1
Id.	Carimate	B	2	—
Id.	Cassago	B	—	1
Id.	Cermenate	B	2	—
Id.	Como	B	3	1
Id.	Cucciago	B	12	—
Id.	Figino Serenza	B	3	3
Id.	Lecco	B	—	3
Id.	Merate	B	9	1
Id.	Montano Lucino	B	4	—
Id.	Monguzzo	B	1	1
Id.	Nibionno	B	—	1
Id.	Paderno Robbiate	B	—	1
Id.	Turate	B	—	2
Id.	Verrienate con Minoprio	B	5	2
Cosenza	Scalea	B	4	—
Id.	Longobucco	S	1	—
Cremona	Azzanello	B	10	—
Id.	Bagnolo Cremasco	B	1	—
Id.	[illegible]	B	4	—

2363
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rgamo	Pumenengo	B	—	1	Brescia	Torbole Casaglia	B	3	3
Id.	Ranica	B	1	—	Id.	Pozzolengo	B	—	2
Id.	Riviera d'Adda	B	—	2	Id.	Pavone del Mella	B	—	3
Id.	Rocca del Colle	B	2	4	Id.	Calvisano	B	—	2
Id.	Romano Lombardo	B	—	3	Id.	Quinzano	B	—	4
Id.	Rovetta con Fino	B	1	—	Id.	Fedegnaga	B	—	12
Id.	Scanzorosciate	B	1	—	Id.	Visano	B	—	1
Id.	Seriate	B	1	1	Id.	Orzivecchi	B	—	1
Id.	Sovere	B	—	1	Id.	Rezzato	B	—	1
Id.	Siezzano	B	2	—	Id.	Iseo	B	—	1
Id.	Treviglio	B	3	—	Id.	San Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Treviolo	B	—	5	Id.	Cazzago San Martino	B	—	1
Id.	Valbrembo	B	—	4	Id.	San Felice del Benaco	B	—	1
Id.	Verdello	B	—	1	Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Villa d'Adda	B	—	1	Id.	Barbariga	B	—	1
Id.	Villa d'Ogna	B	2	—	Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Villa di Serio	B	1	—	Catania	Acireale	B	—	1
Bologna	Argelato	B	—	2	Id.	Belpasso	B	4	—
Id.	Bentivoglio	B	—	2	Id.	Calatabiano	B	1	1
Id.	Bologna	B	1	12	Id.	Catania	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	1	Id.	Fiumefreddo	B	2	2
Id.	Crevalcore	B	3	14	Chieti	Chieti	B	1	1
Id.	Gaggio Montano	B	—	1	Id.	Guardiagrele	B	4	—
Id.	Galliera	B	1	—	Id.	San Giovanni Lipioni	B	2	3
Id.	Imola	B	—	1	Como	Alserio	B	2	1
Id.	Molinella	B	2	—	Id.	Barzanò	B	3	1
Id.	Pieve di Cento	B	1	3	Id.	Bregnano	B	2	—
Id.	Porretta Terme	B	—	1	Id.	Brenna	B	1	3
Id.	Sala Bolognese	B	—	2	Id.	Cadorago	B	3	1
Id.	San Giorgio al Piano	B	—	4	Id.	Carimate	B	2	1
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	—	5	Id.	Casnago	B	—	1
Id.	San Pietro in Casale	B	1	6	Id.	Cermenate	B	2	—
Brescia	Brescia	B	1	4	Id.	Como	B	3	1
Id.	Nave	B	2	1	Id.	Cucciago	B	12	—
Id.	Dello	B	4	9	Id.	Figino Serenza	B	3	3
Id.	Gottolengo	B	1	6	Id.	Lecco	B	—	3
Id.	Bassano Bresciano	B	2	2	Id.	Merate	B	9	1
Id.	Orzinuovi	B	8	1	Id.	Montano Lucino	B	4	—
Id.	Capriano Azzano	B	2	—	Id.	Monguzzo	B	1	1
Id.	Cologne	B	1	1	Id.	Niblonno	B	—	1
Id.	Villachiara	B	8	—	Id.	Paderno Robbiate	B	—	1
Id.	Cigole	B	2	1	Id.	Turate	B	—	2
Id.	Isorella	B	1	—	Id.	Verlemate con Minoprio	B	5	2
Id.	Borgo San Giacomo	B	6	15	Cosenza	Scalea	B	4	—
Id.	Pompiano	B	1	2	Id.	Longobucco	B	1	—
Id.	Roncadelle	B	1	—	Cremona	Azzanello	S	10	—
Id.	Castelmella	B	1	2	Id.	Bagnolo Cremasco	B	1	—
Id.	Ospitaletto	B	1	—	Id.	Capralba	B	4	3
Id.	Mairano	B	3	2	Id.	Casalmaggiore	B	4	—
Id.	Carzano	B	1	—	Id.	Casteldidone	B	—	3
Id.	Pralboino	B	1	2	Id.	Castelleone	B	—	3
Id.	Pontevico	B	1	1	Id.	Cella Dati	B	—	4
Id.	Verolanuova	B	3	7	Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Gussago	B	1	—	Id.	Cremosano	B	2	2
Id.	Breno	B	2	1	Id.	Drizzona	B	1	—
Id.	Pontoglio	B	4	—	Id.	Formigara	B	1	—
Id.	Bagnolo Mella	B	1	2	Id.	Gabbioneta	B	1	3
Id.	Alfianello	B	2	—	Id.	Isola Dovarese	B	—	4
Id.	Rodengo Saiano	B	1	1	Id.	Moscazzano	B	1	—
Id.	San Gervasio	B	1	3	Id.	Motta Baluffi	B	—	2
Id.	Leno	B	1	3	Id.	Paderno	B	—	—
Id.	Gambara	B	3	1	Id.	Ossolaro	B	—	2
Id.	Poncavale	B	2	2	Id.	Palvareto	B	—	7
Id.	Rovato	B	1	2	Id.	Pescarolo	B	—	2

211

2364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Cremona	Piadena	B	2	—
Id.	Pozzaglio	B	—	1
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	—
Id.	Robecco d'Oglio	B	1	—
Id.	San Martino del Lago	B	1	—
Id.	Scandolara Ravara	B	1	—
Id.	Sergnano	B	2	—
Id.	Soncino	B	5	3
Id.	Ticengo	B	1	—
Id.	Torre Picenardi	B	5	6
Id.	Ternata	B	1	—
Id.	Vescovato	B	—	2
Id.	Voltido	B	1	—
Cuneo	Alba	B	3	—
Id.	La Morra	B	2	—
Id.	Mango	B	2	—
Id.	Racconigi	B	2	—
Id.	Savigliano	B	2	—
Id.	Sant'Albano Stura	B	1	1
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	1	3
Id.	Cento	B	1	15
Id.	Ferrara	B	11	3
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Poggio Renatico	B	4	2
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Id.	Sant'Agostino	B	3	—
Firenze	Barberino	B	—	1
Id.	Calenzano	B	—	1
Id.	Campi Bisenzio	B	—	1
Id.	Carmignano	B	—	2
Id.	Cerreto	B	—	1
Id.	Fiesole	B	—	2
Id.	Fucecchio	B	—	6
Id.	Palazzuolo	B	—	1
Id.	Prato	B	—	4
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	2
Id.	Vicchio	B	—	2
Id.	Vinci	B	—	8
Forlì	Forlimpopoli	B	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Anagni	B	—	4
Id.	Arce	B	—	2
Genova	Campomorone	B	3	1
Id.	Casella	B	1	—
Id.	Genova	B	1	4
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Mele	B	—	1
Id.	Sori	B	1	1
Id.	Uscio	B	1	1
L'Aquila	Avezzano	B	4	—
	Tione	Cap	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Mantova	Canneto sull'Oglio	B	4	1
Id.	Castellucchio	B	2	1
Id.	Castiglione delle Stiviere	B	—	1
Id.	Curtatone	B	2	2
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	1	—
Id.	Mantova	B	2	4
Id.	Marcaria	B	3	1
Id.	Medole	B	—	1
Id.	Ostiglia	B	2	3
Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Poggio Rusco	B	1	—
Id.	Porto Mantovano	B	—	2
Id.	Redondesco	B	—	1
Id.	Roncoferraro	B	3	1
Id.	San Giorgio di Mantova	B	—	1
Id.	San Martino dall'Argine	B	—	2
Id.	Sabbioneta	B	—	2
Id.	Suzzara	B	—	1
Id.	Solferino	B	—	2
Id.	Virgilio	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Arluno	B	—	1
Id.	Bertonico	B	—	1
Id.	Binasco	B	—	1
Id.	Camairago	B	—	1
Id.	Carpiano	B	—	7
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Covenago d'Adda	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Carate Brianza	B	—	1
Id.	Carnate	B	—	1
Id.	Caselle Landi	B	—	7
Id.	Covernago d'Adda	B	—	1
Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Dresano	B	—	1
Id.	Giussano	B	—	1
Id.	Ossago	B	—	1
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	3
Id.	Maleo	B	—	1
Id.	Marcallo con Casone	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Ossago Lodigiano	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	2
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Id.	San Martino in Strada	B	—	2
Id.	San Rocco al Porto	B	—	1
				3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	Sant'Olcese Ravera	B	1	—	Id.	Mantova	B	2	4
Id.	Sergnano	B	2	—	Id.	Marcaria	B	3	1
Id.	Soncino	B	5	3	Id.	Medola	B	—	1
Id.	Ticengo	B	1	—	Id.	Ostiglia	B	2	3
Id.	Torre Picenardi	B	5	6	Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Tornata	B	1	—	Id.	Poggio Rusco	B	1	—
Id.	Vescovato	B	—	2	Id.	Porto Mantovano	B	—	2
Id.	Voltido	B	1	—	Id.	Redondesco	B	—	1
Cuneo	Alba	B	3	—	Id.	Roncoferraro	B	3	1
Id.	La Morra	B	2	—	Id.	San Giorgio di Mantova	B	—	1
Id.	Mango	B	2	—	Id.	San Martino dall'Argine	B	—	1
Id.	Racconigi	B	2	—	Id.	Sabbioneta	B	—	2
Id.	Savigliano	B	2	—	Id.	Suzzara	B	—	2
Id.	Sant'Albano Stura	B	1	1	Id.	Solferino	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	2	—	Id.	Virgilio	B	—	2
Id.	Bondeno	B	1	3	Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Cento	B	1	15	Id.	Arluno	B	—	1
Id.	Ferrara	B	11	3	Id.	Bertonico	B	—	1
Id.	Copparo	B	—	1	Id.	Binasco	B	—	1
Id.	Poggio Renatico	B	4	2	Id.	Camairago	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	2	Id.	Carpiano	B	—	7
Id.	Sant'Agostino	B	3	—	Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Firenze	Barberino	B	—	1	Id.	Covenago d'Adda	B	—	1
Id.	Calenzano	B	—	1	Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Campi Bisenzio	B	—	1	Id.	Carate Brianza	B	—	1
Id.	Carmignano	B	—	2	Id.	Carnate	B	—	1
Id.	Cerreto	B	—	1	Id.	Casella Landi	B	—	7
Id.	Fiesole	B	—	2	Id.	Covernago d'Adda	B	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	6	Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Palazzuolo	B	—	1	Id.	Dresano	B	—	1
Id.	Prato	B	—	4	Id.	Giussano	B	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	2	Id.	Ossago	B	—	1
Id.	Vicchio	B	—	2	Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Vinci	B	—	8	Id.	Mairago	B	—	3
Forlì	Forlimpopoli	B	—	1	Id.	Maleo	B	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1	Id.	Marcallo con Casone	B	—	1
Id.	Anagni	B	—	4	Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Arce	B	—	2	Id.	Milano	B	—	1
Genova	Campomorone	B	3	1	Id.	Ossago Lodigiano	B	—	1
Id.	Casella	B	1	—	Id.	Parabiago	B	—	2
Id.	Genova	B	1	4	Id.	Piotello	B	—	1
Id.	Masone	B	1	—	Id.	Rodano	B	—	1
Id.	Meig	B	—	1	Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Sori	B	1	1	Id.	San Fiorano	B	—	1
Id.	Uscio	B	1	1	Id.	San Martino in Strada	B	—	2
L'Aquila	Avezzano	B	4	—	Id.	San Rocco al Porto	B	—	1
Id.	Tione	Cap	1	—	Id.	Settala	B	—	3
Latina	Terracina	B	1	—	Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	San Felice Circeo	B	—	1	Id.	Turano Lodigiano	B	—	3
Lecce	Galatina	B	1	—	Id.	Villavesco	B	—	1
Livorno	Livorno	SB	2	1	Modena	Camposanto	B	1	—
Id.	Cecina	B	—	3	Id.	Carpi	B	—	1
Id.	Castagneto Carducci	B	—	1	Id.	Castelvetro di Modena	B	—	3
Lucca	Camaiore	B	1	1	Id.	Finale nell'Emilia	B	2	10
Id.	Capannori	B	1	—	Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Viareggio	B	—	1	Id.	Modena	B	3	4
Mantova	Acquanegra	B	2	1	Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Bagnolo San Vito	B	2	—	Id.	Novi di Modena	B	2	—
Id.	Bozzolo	B	—	2	Id.	San Cesario	B	—	1
Id.	Casalromano	B	—	1					

2366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Modena	San Possidonio	B	1	3
Id.	Savignano	B	—	3
Id.	Spilamberto	B	—	12
Id.	Vignola	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Caltignaga	B	2	1
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	—	2
Id.	Cerano	B	2	2
Id.	Fara	B	—	1
Id.	Galliate	B	9	9
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	Momentino	B	11	12
Id.	Sozzago	B	2	—
Id.	Tornaco	B	1	—
Padova	Abano	B	—	2
Id.	Bagnoli	B	—	1
Id.	Boara Pisani	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	—	4
Id.	Campodarsego	B	—	2
Id.	Limena	B	—	1
Id.	Monselice	B	1	4
Id.	Padova	B	4	7
Id.	Ponte San Nicolò	B	—	3
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	San Martino di Lupari	B	—	6
Id.	Teolo	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	—	5
Id.	Vigodarzere	B	—	2
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Parma	Mezzani	B	2	—
Id.	Modesano	B	2	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Parma	B	—	1
Id.	Soragna	B	—	2
Id.	Busseto	B	—	2
Id.	Colorno	B	—	2
Pavia	Pavia	B	8	—
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Vigevano	B	4	—
Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Mortara	B	4	2
Id.	Cortegiona	B	1	1
Id.	Buscajè	B	2	—
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	1	—
Id.	Olevano di Lomellina	B	1	—
Id.	Parona	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Landriano	B	3	—
Id.	Casoinovo	B	2	—
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Cilavegna	B	1	1
Id.	Albuzzano	B	[illegible]	[illegible]

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Pavia	Castelletto Branduzzo	B	1	1
Id.	Roncaro	B	1	—
Id.	Bornasco	B	1	—
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Gerenzago	B	1	—
Id.	Costa de' Nobili	B	1	—
Id.	Mede	B	1	—
Id.	Villa Biscossi	B	—	1
Id.	Casteggio	B	—	3
Id.	Santa Giulietta	B	—	2
Id.	Torrazza Coste	B	—	2
Id.	Varzi	B	—	2
Id.	Pinarolo Po	B	—	1
Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Sommo	B	—	2
Id.	Broni	B	—	1
Id.	Corvino San Quirico	B	—	2
Id.	Tromello	B	—	4
Id.	Rivanazzano	B	—	3
Id.	Magherno	B	—	1
Id.	Redavalle	B	—	1
Id.	Vistarino	B	—	1
Id.	San Martino Siccomario	B	—	1
Id.	Carbonara Ticino	B	—	1
Id.	Bereguardo	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Val di Nizza	B	—	1
Id.	Ferrera Erbognone	B	—	3
Id.	Mezzana Bigli	B	—	2
Id.	Mezzana Rabattone	B	—	1
Id.	Zavattarello	B	—	1
Id.	Romagnese	B	—	1
Id.	Valle Salimbene	B	—	2
Id.	Santa Margherita Staffora	B	—	1
Id.	Pregola	B	—	1
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Fortunago	B	—	1
Id.	Menconico	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Piacenza	Besenzone	B	—	2
Id.	Cadeo	B	3	3
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Calendasco	B	1	3
Id.	Castelvetro	BS	1	3
Id.	Castel San Giovanni	B	1	2
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	—	1
Id.	Piacenza	B	1	1
Pisa	San Giuliano Terme	B	2	5
Id.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2 3 6 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784621

Id.	Spiramberto	B	1	—	Id.	Lardirago	B	1	—		
Id.	Vigmola	B	—	1	Id.	Gerenzago	B	1	—		
Napoli	Napoli	B	1	—	Id.	Cosia de' Nobili	B	1	—		
Novara	Borgolavezzaro	B	2	1	Id.	Mede	B	1	—		
Id.	Caltignaga	B	—	2	Id.	Villa Biscossi	B	—	1		
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	—	2	Id.	Casteggio	B	—	3		
Id.	Cerano	B	—	1	Id.	Santa Giulietta	B	—	2		
Id.	Fara	B	9	9	Id.	Torrazza Coste	B	—	2		
Id.	Galliate	B	—	1	Id.	Varzi	B	—	3		
Id.	Granozzo	B	11	12	Id.	Pinarolo Po	B	—	1		
Id.	Romentino	B	2	—	Id.	Stradella	B	—	1		
Id.	Sozzago	B	1	—	Id.	Valle Lomellina	B	—	1		
Id.	Tornaco	B	—	2	Id.	Sommo	B	—	2		
Padova	Abano	B	—	1	Id.	Broni	B	—	1		
Id.	Bagnoli	B	1	—	Id.	Corvino San Quirico	B	—	2		
Id.	Boara Pisani	B	—	4	Id.	Tromello	B	—	4		
Id.	Cadoneghe	B	—	2	Id.	Rivanazzano	B	—	3		
Id.	Campodarsego	B	—	1	Id.	Magherno	B	—	1		
Id.	Limena	B	1	4	Id.	Redavalle	B	—	1		
Id.	Monselice	B	4	7	Id.	Vistarino	B	—	1		
Id.	Padova	B	—	3	Id.	San Martino Siccomario	B	—	1		
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—	Id.	Carbonara Ticino	B	—	1		
Id.	Rubano	B	—	6	Id.	Bereguardo	B	—	1		
Id.	San Martino di Lupari	B	—	1	Id.	Scaldasole	B	—	1		
Id.	Teolo	B	—	5	Id.	Zeme	B	—	1		
Id.	Trebaseleghe	B	—	2	Id.	Val di Nizza	B	—	1		
Id.	Vigodarzere	B	—	1	Id.	Ferrera Erbognone	B	—	3		
Id.	Villafranca Padovana	B	2	—	Id.	Mezzana Bigli	B	—	2		
Parma	Mezzani	B	2	—	Id.	Mezzana Rabattone	B	—	1		
Id.	Medesano	B	1	—	Id.	Zavattarello	B	—	1		
Id.	Noceto	B	—	1	Id.	Romagnese	B	—	1		
Id.	Parma	B	—	3	Id.	Valle Salimbene	B	—	2		
Id.	Soragna	B	—	2	Id.	Santa Margherita Staffora	B	—	1		
Id.	Busseto	B	—	2	Id.	Pregola	B	—	1		
Id.	Colorno	B	8	—	Id.	Confienza	B	—	1		
Pavia	Pavia	B	—	1	Id.	Fortunago	B	—	1		
Id.	Montebello	B	4	—	Id.	Menconico	B	—	1		
Id.	Vigevano	B	1	—	Id.	Borgo Priolo	B	—	1		
Id.	Siziano	B	2	—	Id.	Besenzone	B	—	2		
Id.	Zerbolò	B	4	2	Piacenza	Cadeo	B	3	3		
Id.	Mortara	B	1	1	Id.	Caorso	B	—	1		
Id.	Cortcolona	B	2	—	Id.	Calendasco	B	1	3		
Id.	Rascapè	B	1	—	Id.	Castelvetro	B	1	3		
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	1	—	Id.	Castel San Giovanni	B	1	2		
Id.	Olevano di Lomellina	B	1	—	Id.	Cortemaggiore	B	—	1		
Id.	Parona	B	1	—	Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	—	1		
Id.	Villanterio	B	1	—	Id.	Piacenza	B	1	1		
Id.	Landriano	B	3	—	Id.	San Giuliano Terme	B	2	5		
Id.	Casolnovo	B	2	—	Pisa	San Miniato	B	—	4		
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—	Id.	Serravalle Pistoiese	B	1	3		
Id.	Cilavegna	B	1	1	Pistoia	Borgo Buggiano	B	—	1		
Id.	Albuzzano	B	3	2	Id.	Montale	B	—	2		
Id.	Marcignago	B	2	—	Id.	Pistoia	B	—	1		
Id.	Belgioioso	B	3	—	Id.	Tizzana	B	—	2		
Id.	San Damiano al Colle	B	2	—	Id.	Fusignano	B	—	1		
Id.	Pizzale	B	1	—	Ravenna	Massa Lombarda	B	—	1		
Id.	Cura Carpignano	B	1	2	Id.	Bagnara Calabra	B	3	2		
Id.	Travacò Siccomario	B	1	—	Reggio Calabria	Brancaleone	B	1	2		
Id.	Ponte Nizza	B	1	—	Id.	Ferruzzano	B	1	—		
Id.	Gravellona	B	1	1	Id.	Riace	B	2	1		
Id.	Voghera	B	1	3	Id.						
Id.	Bastida Pancarana	B	2	—							
Id.	Carana	B	1	—							

2.3.6.8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Reggio Calabria	Roccella Jonica	B	8	2
Id.	San Procopio	B	4	3
Reggio Emilia	Cadelbosco di Sopra	B	1	—
Id.	Correggio	B	—	3
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Rieti	Rieti	B	2	2
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Moricone	B	4	—
Id.	Roma	B	—	5
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Rovigo	Badia Polesine	B	—	1
Id.	Canaro	B	1	1
Id.	Castelmassa	B	—	1
Id.	Fratta Polesine	B	1	2
Id.	Occhiobello	B	1	2
Id.	Melara	B	—	1
Id.	Rovigo	B	—	3
Id.	Villamarzana	B	—	1
Salerno	Castelnuovo Cilento	B	2	—
Savona	Albissola Superiore	B	—	1
Id.	Loano	B	1	—
Teramo	Teramo	B	—	1
Torino	Torino	B	1	—
Id.	Leini	B	1	—
Id.	Poirino	B	13	—
Id.	Rivoli	B	3	—
Id.	Grugliasco	B	2	—
Id.	Airasca	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	1	—
Id.	Beinasco	B	1	—
Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	—	3
Id.	Caluso	B	—	1
Id.	Villastellone	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	—	1
Trento	Avio	B	1	2
Id.	Ton	B	—	2
Id.	Trento	B	2	—
Id.	Tuenno	B	—	1
Treviso	Asolo	B	7	—
Id.	Crespano del Grappa	B	1	—
Id.	Vedelago	B	1	2
Id.	San Biagio di Callalta	B	—	4
Id.	Mogliano Veneto	B	—	1
Id.	Villarba	B	—	2
Id.	Spresiano	B	—	1
Id.	Mansuè	B	—	1
Id.	Silea	B	—	1
Id.	Zero Branco	B	—	1
Id.	Castello di Godego	B	—	1
Varese	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Lonate Ceppino	B	1	—
Id.	Caronno Milanese	B	1	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Cadrezzate	B	4	—
Id.	Arsago	B	2	—
Id.	Albizzate	B	1	—
Id.	Gazzada Schianno	B	1	—
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Ispra	B	3	—
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Galliate Lombardo	B	1	1
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Id.	Angera	B	1	1
Id.	Tradate	B	1	—
Id.	Brebbia	B	1	1
Id.	Castronno	B	—	1
Id.	Ternate	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Marchirolo	B	—	1
Id.	Azzate	B	—	2
Id.	Cadegliano Viconago	B	—	1
Id.	Ponte Tresa	B	—	1
Id.	Masciago	B	—	1
Venezia	Campofongo Maggiore	B	—	1
Id.	Martellago	B	—	1
Id.	Musile di Piave	B	—	1
Id.	Noale	B	—	1
Id.	Scorzè	B	—	1
Id.	Venezia	B	—	1
Vercelli	Candelo	B	1	—
Id.	Caresana	B	1	—
Id.	Roasio	B	—	1
Verona	Erbè	B	—	1
Id.	Gazzo Veronese	B	1	2
Id.	Villafranca di Verona	B	2	5
Vicenza	Fara Vicentina	B	—	1
Id.	Mason Vicentino	B	—	2
			675	879
Malrossino dei suini				
Agrigento	Agrigento	S	—	1
Alessandria	Alessandria	S	1	—
Ancona	Osimo	S	—	1
Ascoli Piceno	Magliano di Tenna	S	—	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Bari	Noci	S	2	—
Caltanissetta	San Cataldo	S	—	1
Cosenza	Longobucco	S	10	—
Ferrara	Portomaggiore	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Reggio Calabria			B	4	3		Id.		B	1	—				
Id.	San Procopio		B	1	—		Id.	Lonate Ceppino	B	1	—				
Reggio Emilia	Cadelbosco di Sopra		B	—	3		Id.	Caronno Milanese	B	1	—				
Id.	Correggio		B	—	1		Id.	Lozza	B	1	—				
Id.	Reggio nell'Emilia		B	2	2		Id.	Cadrezzate	B	4	—				
Rieti	Rieti		B	1	—		Id.	Arsago	B	2	—				
Roma	Capena		B	6	—		Id.	Albizzate	B	1	—				
Id.	Manziana		B	4	—		Id.	Gazzada Schianno	B	1	—				
Id.	Moricone		B	—	5		Id.	Bardello	B	1	—				
Id.	Roma		B	1	—		Id.	Ispra	B	3	—				
Id.	Tivoli		B	3	—		Id.	Malnate	B	1	—				
Id.	Vallepietra		B	—	1		Id.	Galliate Lombardo	B	1	—				
Rovigo	Badia Polesine		B	1	1		Id.	Sobiate Olona	B	1	—				
Id.	Canaro		B	—	1		Id.	Angera	B	1	—				
Id.	Castelmassa		B	1	2		Id.	Tradate	B	1	—				
Id.	Fratta Polesine		B	1	2		Id.	Brebbia	B	—	1				
Id.	Occhiobello		B	—	1		Id.	Castronno	B	—	1				
Id.	Melara		B	—	3		Id.	Ternate	B	—	1				
Id.	Rovigo		B	—	1		Id.	Saronno	B	—	1				
Id.	Villamarzana		B	2	—		Id.	Marchirolo	B	—	2				
Salerno	Castelnuovo Cilento		B	—	1		Id.	Azzate	B	—	1				
Savona	Albissola Superiore		B	1	—		Id.	Cadegliano Viconago	B	—	1				
Id.	Loano		B	—	1		Id.	Ponte Tresa	B	—	1				
Teramo	Teramo		B	1	—		Id.	Masciago	B	—	1				
Torino	Torino		B	1	—		Venezia	Campofongo Maggiore	B	—	1				
Id.	Leini		B	13	—		Id.	Martellago	B	—	1				
Id.	Poirino		B	3	—		Id.	Musile di Piave	B	—	1				
Id.	Rivoli		B	2	—		Id.	Noale	B	—	1				
Id.	Grugliasco		B	1	—		Id.	Scorzè	B	—	1				
Id.	Airasca		B	1	—		Id.	Venezia	B	—	1				
Id.	Settimo Torinese		B	1	—		Vercelli	Camdelo	B	1	—				
Id.	Beinasco		B	1	—		Id.	Caresana	B	1	—				
Id.	Pralormo		B	—	3		Id.	Rossio	B	—	1				
Id.	Carmagnola		B	—	1		Verona	Erbè	B	—	1				
Id.	Caluso		B	—	1		Id.	Gazzo Veronese	B	1	2				
Id.	Villastellone		B	—	1		Id.	Villafranca di Verona	B	2	—				
Id.	Moncalieri		B	—	2		Vicenza	Fara Vicentina	B	—	2				
Trento	Avio		B	1	—		Id.	Mason Vicentino	B	—	1				
Id.	Ton		B	—	2					675	879				
Id.	Trento		B	2	—										
Id.	Tuenno		B	—	1			*Malrossino dei suini*							
Treviso	Asolo		B	7	—		Agrigento	Agrigento	S	—	1				
Id.	Crespano del Grappa		B	1	—		Alessandria	Alessandria	S	1	—				
Id.	Vedelago		B	1	2		Ancona	Osimo	S	—	1				
Id.	San Biagio di Callalta		B	—	4		Ascoli Piceno	Magliano di Tenna	S	—	2				
Id.	Mogliano Veneto		B	—	1		Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1				
Id.	Villarba		B	—	2		Bari	Noci	S	2	—				
Id.	Spresiano		B	—	1		Caltanissetta	San Cataldo	S	—	1				
Id.	Mansuè		B	—	1		Cosenza	Longobucco	S	10	—				
Id.	Silca		B	—	1		Ferrara	Portomaggiore	S	—	1				
Id.	Zero Branco		B	—	1		L'Aquila	Carsoli	S	4	—				
Id.	Castello di Godego		B	—	1		Id.	Fossa	S	1	—				
Id.	Istrana		B	—	4		Id.	L'Aquila	S	4	—				
Id.	Povegliano		B	—	1		Id.	Pescina	S	3	—				
Id.	Roncade		R	—	1		Id.	Rocca di Mezzo	S	1	—				
Id.	Castelfranco Veneto		B	—	3		Id.	San Demetrio ne' Vestini	S	3	—				
Id.	Carbonera		B	—	1		Id.	Sulmona	S	1	—				
Varese	Besozzo		B	1	—		Matera	Accettura	S	6	—				
Id.	Vedano Olona		B	1	—		Id.	Bernalda	S	6	—				
Id.	Casale Litta		B	1	—		Id.	Ferrandina	S	6	—				
Id.	Arcisate		B	1	—		Id.	Grassano	S	11	—				
Id.	Solbiate Arno		B	1	—		Id.	Grottole	S	20	—				
Id.	Cassano Magnago		B	2	—		Id.	Matera	S	40	—				
Id.	Busto Arsizio		B	1	—										
Id.	Varese		B	1	—										

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Catera	Pomarico	S	2	—
Id.	Tricarico	S	3	—
Messina	Sant'Angelo di Brolo	S	—	1
Id.	Brolo	S	—	2
Napoli	Pozzuoli	S	—	1
Padova	Piacenza d'Adige	S	8	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	S	1	—
Piacenza	San Giorgio Piacentino	S	—	1
Potenza	Venosa	S	—	2
Id.	Vietri di Potenza	S	—	2
Id.	Viggiano	S	—	2
Ragusa	Modica	S	1	—
Id.	Ragusa	S	2	1
Id.	Vittoria	S	—	1
Reggio Emilia	Bibbiano	S	2	2
Id.	Boviso	S	—	1
Id.	Montecchio Emilia	S	—	1
Rovigo	Trecenta	S	4	—
Salerno	Valva	S	2	—
Id.	Scafati	S	—	2
Id.	Agropoli	S	1	2
Teramo	Bisenti	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	1
Torino	Vinovo	S	—	2
Id.	Candiolo	S	—	1
Treviso	Cappella Maggiore	S	1	—
Id.	Spresiano	S	1	—
Udine	Azzano Decimo	S	3	—
Id.	Spilimbergo	S	2	—
Id.	Cividale del Friuli	S	4	—
Id.	Coseano	S	2	—
Id.	Fagagna	S	1	1
Venezia	Fossalta di Portogruaro	S	—	1
Id.	Gruaro	S	—	1
Vicenza	Polana Maggiore	S	—	1
			159	38
Peste e setticimia dei suini				
Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Ostra	S	1	1
Id.	Senigallia	S	2	2
Arezzo	Bucine	S	1	1
Id.	Ortignano Raggiolo	S	2	—
Bari	Altamura	S	1	—
Id.	Putignano	S	1	—
Id.	Triggiano	S	1	1
Bergamo	Brignano Gera d'Adda	S	—	1
Id.	Viadanica	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Calvisano	S	1	—
Id.	Colleberto	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
L'Aquila	Sulmona	S	1	—
Lucca	Massarosa	S	—	1
Modena	Ravarino	S	—	1
Napoli	Portici	S	—	1
Padova	Baone	S	1	—
Id.	Correzzola	S	3	—
Id.	Padova	S	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	3	—
Ravenna	Alfonsine	S	1	—
Reggio Calabria	Bruzzano	S	2	—
Id.	Cimina	S	2	—
Id.	Caulonia	S	3	3
Id.	Ferruzzano	S	2	1
Id.	Monasterace	S	3	1
Id.	Reggio Calabria	S	3	1
Reggio Emilia	Sizzara	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Roma	Roma	S	5	—
Rovigo	Adria	S	4	2
Id.	Ariano Polesine	S	4	—
Id.	Frassinelle Polesine	S	2	—
Id.	Frata Polesine	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	11	—
Id.	Rovigo	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Acerno	S	3	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	1	—
Id.	Scafati	S	—	1
Sassari	Bonnanaro	S	—	1
Id.	Chiaramonti	S	1	—
Id.	Villanova Marchesana	S	7	8
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Radicondoli	S	1	—
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	2	—
Id.	Monteroni	S	1	1
Torino	Usseglio	S	—	1
Trento	Pedollo	S	3	—
Id.	Pieve Tesino	S	—	1
Treviso	Villorba	S	—	1
Udine	Spilimbergo	S	1	—
Id.	Rivignano	S	1	—
Venezia	Cona	S	2	—
Id.	Gruaro	S	—	1
Id.	Vigonovo	S	1	—
Vicenza	Dueville	S	—	1
Viterbo	Caprarola	S	1	—
			151	46
Morva				
Bergamo	Brignano Gera d'Adda	E	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 123784

Padova	Piacenza d'Adige	S	8	—		
Id.	San Giorgio delle Pertiche	S	1	—		
Piacenza	San Giorgio Piacentino	S	—	1		
Potenza	Venosa	S	—	2		
Id.	Vietri di Potenza	S	—	2		
Id.	Viggiano	S	—	2		
Ragusa	Modica	S	1	—		
Id.	Ragusa	S	2	1		
Id.	Vittoria	S	—	1		
Reggio Emilia	Bibbiano	S	2	2		
Id.	Boviso	S	—	1		
Id.	Montecchio Emilia	S	—	1		
Rovigo	Trecenta	S	4	—		
Salerno	Valva	S	2	—		
Id.	Scafati	S	—	2		
Id.	Agropoli	S	1	2		
Teramo	Bisenti	S	—	2		
Id.	Teramo	S	—	1		
Torino	Vinovo	S	—	2		
Id.	Candiolo	S	—	1		
Treviso	Cappella Maggiore	S	1	—		
Id.	Spresiano	S	1	—		
Udine	Azzano Decimo	S	3	—		
Id.	Spilimbergo	S	2	—		
Id.	Cividale del Friuli	S	4	—		
Id.	Coseano	S	2	—		
Id.	Faugna	S	1	1		
Venezia	Fossalta di Portogruaro	S	—	1		
Id.	Gruaro	S	—	1		
Vicenza	Poiana Maggiore	S	—	1		
			159	38		

Peste e setticimia dei suini

Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Ostra	S	1	1
Id.	Senigallia	S	2	2
Arezzo	Bucine	S	1	1
Id.	Ortignano Raggiolo	S	2	—
Bari	Altamura	S	1	—
Id.	Putignano	S	1	—
Id.	Triggiano	S	1	1
Bergamo	Brignano Gera d'Adda	S	—	1
Id.	Vladanica	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Calvisano	S	1	—
Id.	Colleberto	S	1	—
Chieti	Colle di Mezzo	S	1	—
Id.	San Martino sulla Marruccina	S	1	—
Id.	Vasto	S	7	4
Cosenza	Campana	S	5	—
Id.	Scala Coeli	S	2	—
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	1	—
Id.	Firenze	S	1	1
Id.	Vicchio	S	—	1
Forlì	Forlì	S	—	2
Grosseto	Campagnatico	S	—	1
L'Aquila	Carsoli	S	3	—
Id.	L'Aquila	S	15	—
Id.	Correzzola	S	3	—
Id.	Padova	S	3	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Ravenna	Alfonsine	S	7	—
Reggio Calabria	Bruzzano	S	2	—
Id.	Cimina	S	3	—
Id.	Caulonia	S	8	3
Id.	Ferruzzano	S	2	2
Id.	Monasterace	S	5	1
Id.	Reggio Calabria	S	3	1
Reggio Emilia	Sazzara	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Roma	Roma	S	5	—
Rovigo	Adria	S	4	2
Id.	Ariano Polesine	S	4	—
Id.	Frassinelle Polesine	S	2	—
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	11	—
Id.	Rovigo	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Acerno	S	3	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	1	—
Id.	Scafati	S	—	1
Sassari	Bonnanaro	S	—	1
Id.	Chiaramonti	S	1	—
Id.	Villanova Marchesana	S	7	8
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Radicondoli	S	1	—
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	2	—
Id.	Monteroni	S	1	1
Torino	Usseglio	S	—	1
Trento	Bedollo	S	3	—
Id.	Pieve Tesino	S	—	1
Treviso	Villorba	S	—	1
Udine	Spilimbergo	S	1	—
Id.	Rivignano	S	1	—
Venezia	Cona	S	2	—
Id.	Gruaro	S	—	1
Id.	Vigonovo	S	1	—
Vicenza	Dueville	S	—	1
Viterbo	Caprarola	S	1	—
			151	46

Morva

Bergamo	Brignano Gera d'Adda	E	—	1
Id.	Palazzago	E	1	—
			1	1

Farcino criptococcico

Avellino	Montoro Inferiore	E	1	2
Bari	Altamura	E	—	1
Id.	Bari	E	6	—
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Modugno	E	2	—
Id.	Noicattaro	E	2	—
Id.	Palo del Colle	E	—	1
Id.	Putignano	E	1	—

2 3 7 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Bari	Triggiano	E	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Catania	Aci Sant'Antonio	E	1	—
Id.	Catania	E	13	3
Catanzaro	Nicastro	E	—	1
Cremona	Sesto Cremonese	E	1	—
Cuneo	Cherasco	E	1	—
L'Aquila	Lecce de' Marsi	E	—	1
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Messina	Messina	E	—	3
Napoli	Napoli	E	1	1
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	3	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	10	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	San Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Sassari	Sassari	E	5	—
Siracusa	Carlentini	E	—	2
Taranto	Carosino	E	1	—
Id.	Ginosa	E	9	—
Id.	Maruggio	E	—	1
Trapani	Camporeale	E	2	—
Id.	Marsala	E	9	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	Castellammare	E	—	5
Id.	Calatafimi	E	—	2
Udine	San Vito al Tagliamento	E	2	—
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—
Id.	Bianzè	E	—	1
Verona	Gazzo Veronese	E	—	1
Id.	Sorgà	E	1	—
			81	28
Rabbia				
Agrigento	Agrigento	Can	1	—
Arezzo	Sansepolcro	Can	—	1
Id.	Castiglion Fiorentino	Can	—	1
Caltanissetta	Riesi	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	1
Id.	Licodia Eubea	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	2
Grosseto	Roccastrada	Can	—	1
Ragusa	Ragusa	Can	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Rieti	Rieti	Can	—	1
Teramo	Sant'Omero	Can	—	1
			1	12
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Bergamo	Ciserano	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Grosseto	Sorano	O	93	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	—	1
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Latina	Terracina	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Potenza	Balvano	O	—	1
Id.	Calvello	O	—	1
Id.	Potenza	O	—	1
Ravenna	Ravenna	O	1	—
Rieti	Labro	O	1	—
Id.	Posta	O	1	—
Id.	Petrescia	O	—	1
Roma	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Roma	O	16	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Taranto	Laterza	O	—	2
Udine	Pasiano	O	1	—
Id.	Tarvisio	O	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	O	1	—
Viterbo	Monte Romano	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			218	43
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Roma	Gorga	Cap	—	1
Id.	Velletri	O	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
			2	1
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Grosseto	Massa Marittima	B	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	2	—
Id.	Battipaglia	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Catanzaro	Nicastro	E	—	1		
Cremona	Sesto Cremonese	E	1	—		
Cuneo	Cherasco	E	1	—		
L'Aquila	Lecce de' Marsi	E	—	1		
Lecce	Campi Salentina	E	1	—		
Messina	Messina	E	—	3		
Napoli	Napoli	E	1	1		
Ragusa	Comiso	E	1	—		
Id.	Vittoria	E	3	—		
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	10	—		
Salerno	Serre	E	1	1		
Id.	San Marzano sul Sarno	E	1	—		
Id.	Pontecagnano	E	—	1		
Sassari	Sassari	E	5	—		
Siracusa	Carlentini	E	—	2		
Taranto	Carosino	E	1	—		
Id.	Ginosa	E	9	—		
Id.	Maruggio	E	—	1		
Trapani	Camporeale	E	2	—		
Id.	Marsala	E	9	—		
Id.	Santa Ninfa	E	2	—		
Id.	Castellammare	E	—	5		
Id.	Calatafimi	E	—	2		
Udine	San Vito al Tagliamento	E	2	—		
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—		
Id.	Bianzè	E	—	1		
Verona	Gazzo Veronese	E	—	1		
Id.	Sorgà	E	1	—		
			81	28		

Rabbia

Agrigento	Agrigento	Can	1	—		
Arezzo	Sansepolcro	Can	—	1		
Id.	Castiglion Fiorentino	Can	—	1		
Caltanissetta	Riesi	Can	—	1		
Catania	Catania	Can	—	1		
Id.	Licodia Eubea	Can	—	2		
Firenze	Firenze	Can	—	1		
Grosseto	Roccastrada	Can	—	1		
Ragusa	Ragusa	Can	—	1		
Id.	Id.	F.	—	1		
Rieti	Rieti	Can	—	1		
Teramo	Sant'Omero	Can	—	1		
			1	12		

Rogna

Ancona	Fabriano	O	6	—		
Bergamo	Ciserano	O	—	1		
Bologna	Bologna	E	1	—		
Catanzaro	Malda	O	1	—		
Chieti	Castiglione Messer Marino	O	—	3		
Ferrara	Portomaggiora	E	—	1		
Frosinone	Arce	O	—	30		
Grosseto	Arcidosso	O	8	—		
Id.	Castell'Azzara	O	50	—		
Id.	Gamorrano	O	1	—		
Id.	Grosseto	O	2	—		
Id.	Orbetello	O	2	—		
Id.	Pitigliano	O	1	—		
Id.	Carapelle	O	—	1		
Id.	Carsoli	O	1	—		
Id.	L'Aquila	O	1	—		
Id.	Montereale	O	1	—		
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—		
Id.	Scoppito	O	1	—		
Id.	Sulmona	O	1	—		
Id.	Torninparte	O	1	—		
Latina	Terracina	O	1	—		
Matera	Ferrandina	O	—	1		
Potenza	Balvano	O	—	1		
Id.	Calvello	O	—	1		
Id.	Potenza	O	—	1		
Ravenna	Ravenna	O	1	—		
Rieti	Labro	O	1	—		
Id.	Posta	O	1	—		
Id.	Petrella	O	—	1		
Roma	Nazzano	O	1	—		
Id.	Percile	O	2	—		
Id.	Poli	O	1	—		
Id.	Pomezia	O	5	—		
Id.	Rignano	O	1	—		
Id.	Roma	O	16	1		
Id.	Sacrofano	O	1	—		
Id.	Sant'Oreste	O	2	—		
Id.	Tolfa	O	2	—		
Taranto	Laterza	O	—	2		
Udine	Pasiano	O	1	—		
Id.	Tarvisio	O	1	—		
Id.	San Vito al Tagliamento	O	1	—		
Viterbo	Monte Romano	O	2	—		
Id.	Tuscania	O	1	—		
			218	43		

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

Roma	Gorga	Cap	—	1		
Id.	Velletri	O	1	—		
Viterbo	Canino	O	1	—		
			2	1		

Aborto epizootico

Alessandria	Alessandria	B	1	—		
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—		
Grosseto	Massa Marittima	B	1	—		
Salerno	Pontecagnano	B	2	—		
Id.	Battipaglia	B	—	1		
Siena	Asciano	B	1	—		
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	1	—		
Udine	Aquileia	B	3	—		
Id.	Cervignano	B	1	—		
Id.	Fontanafredda	B	5	1		
Id.	Montereale Cellina	B	1	—		
Id.	Pasiano	B	1	—		
Id.	Rigolato	B	5	—		
Id.	Comeglians	B	1	—		
Id.	Lauco	B	1	—		
Id.	Udine	B	1	—		
Id.	Aiello	B	—	1		

2374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico*				
Udine	Tolmezzo	B	—	1
Id.	Pavia d'Udine	Cap	1	—
Venezia	Portogruaro	B	1	—
			28	4
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	2	—
Id.	Cellino San Marco	O	2	—
Id.	Latiano	O	3	—
Taranto	Crispiano	O	1	—
Id.	Taranto	O	1	2
			9	2
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	9	—
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa Monticelli	E	1	—
Id.	Cono	E	4	—
Id.	Ghisalba	E	3	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornigo al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano Lombardo	E	7	—
Id.	Verdello	E	—	1
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Padova	Sant'Angelo di Piove	E	1	—
Id.	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	1	—
Id.	Soreggia	E	1	—
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Id.	Sesto al Reghena	E	1	—
			97	1
Tubercolosi bovina				
Napoli	Vico Equense	B	—	3
Influenza equina				

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Colera dei polli*				
Reggio Calabria	Camini	P	—	2
Id.	Placanica	P	1	—
Id.	Riace	P	2	2
Id.	Stignano	P	3	2
Id.	Samo di Calabria	P	4	3
Reggio Emilia	Rolo	P	—	3
Siena	Radicofani	P	1	—
			20	21
Peste aviaria				
L'Aquila	Campotosto	P	—	2
Id.	Capitignano	P	—	3
Id.	Montereale	P	—	6
Id.	Sulmona	P	1	2
Venezia	Venezia	P	—	1
			1	14
Laringo trachelite infettiva dei polli				
Alessandria	Tortona	P	—	3
Arezzo	Bibbiena	P	2	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	4
Id.	Altidona	P	—	3
Id.	Amandola	P	6	6
Id.	Ascoli Piceno	P	2	1
Id.	Comunanza	P	—	5
Id.	Falerone	P	4	4
Id.	Fermo	P	11	2
Id.	Magliano di Tenna	P	4	—
Id.	Massa Fermana	P	1	—
Id.	Montappone	P	2	—
Id.	Montegiberto	P	18	—
Id.	Petritoli	P	7	—
Id.	Ponzano di Fermo	P	3	—
Id.	Torre San Patrizio	P	2	—
Id.	Vennarotta	P	1	—
Bologna	Crevalcore	P	—	1
Caltanissetta	Campofranco	P	—	18
Catania	Bronte	P	1	—
Id.	Maletto	P	1	—
Imperia	Taggia	P	—	1
Id.	Imperia	P	1	—
Lucca	Massarosa	P	—	1
Matera	Grassano	P	2	—
Reggio Emilia	Montecchio Emilia	P	—	2
Salerno	Battipaglia	P	1	2
Id.	Castelnuovo Cilento	P	—	2
Id.	Salento	P	—	2
Id.	Salerno	P		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Venezia	Portogruaro	B	1	—					
			28	4					

Vaiuolo ovino

Brindisi	Brindisi	O	2	—
Id.	Cellino San Marco	O	2	—
Id.	Latiano	O	3	—
Taranto	Crispiano	O	1	—
Id.	Taranto	O	1	2
			9	2

Morbo cottale maligno

Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	9	—
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa Monticelli	E	1	—
Id.	Cono	E	4	—
Id.	Ghisalba	E	3	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornigo al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano Lombardo	E	7	—
Id.	Verdello	E	—	1
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Padova	Sant'Angelo di Piove	E	1	—
Id.	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	1	—
Id.	Soragga	E	1	—
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Id.	Sesto al Reghena	E	1	—
			97	1

Tubercolosi bovina

Napoli	Vico Equense	B	—	3

Influenza equina

Vicenza	Noventa Vicentina	E	—	2

Colera dei polli

Arezzo	Bibbiena	P	2	—
Id.	Chiusi della Verna	P	2	—
Nuoro	Orani	P	2	5
Id.	Sarule	P	—	4
Ravenna	Ravenna	P	1	—
Id.	Ilace	P	2	—
Id.	Stignano	P	3	2
Id.	Sano di Calabria	P	4	3
Reggio Emilia	Rolo	P	—	3
Siena	Radicofani	P	1	—
			20	21

Peste aviaria

L'Aquila	Campotosto	P	—	2
Id.	Capitignano	P	—	3
Id.	Montereale	P	—	6
Id.	Sulmona	P	1	2
Venezia	Venezia	P	—	1
			1	14

Laringo trachelite infettiva dei polli

Alessandria	Tortona	P	—	3
Arezzo	Bibbiena	P	2	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	4
Id.	Altidona	P	—	3
Id.	Amandola	P	6	6
Id.	Ascoli Piceno	P	2	1
Id.	Comunanza	P	—	5
Id.	Falerone	P	4	4
Id.	Fermo	P	11	2
Id.	Magliano di Tenna	P	4	—
Id.	Massa Fermana	P	1	—
Id.	Montappone	P	2	—
Id.	Montegiberto	P	18	—
Id.	Petritoli	P	7	—
Id.	Ponzano di Fermo	P	3	—
Id.	Torre San Patrizio	P	2	—
Id.	Venarotta	P	1	—
Bologna	Crevalcore	P	—	1
Caltanissetta	Campofranco	P	—	18
Catania	Bronte	P	1	—
Id.	Maletto	P	1	—
Imperia	Taggia	P	—	1
Id.	Imperia	P	1	—
Lucca	Massarosa	P	—	1
Matera	Grassano	P	2	—
Reggio Emilia	Montecchio Emilia	P	—	2
Salerno	Battipaglia	P	1	2
Id.	Castelnuovo Cilento	P	—	2
Id.	Salerno	P	—	2
Id.	Salerno	P	—	1
Id.	Omignano	P	—	2
Siena	Siena	P	—	5
Id.	San Gimignano	P	—	1
Id.	Poggibonsi	P	—	4
Viterbo	Montefiascone	P	—	1
Id.	Soriano	P	—	1
Id.	Tuscania	P	—	1
Id.	Valentano	P	—	1
Id.	Viterbo	P	—	1
			69	75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

RIEPILOGO
dal 16 al 31 gennaio 1946 - N. 2

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	14	23	27
2	Afta epizootica	52	577	1554
3	Malrossino dei suini	25	57	197
4	Peste e setticimia dei suini	30	73	197
5	Morva	1	2	2
6	Farcino criptococcico	21	40	109
7	Rabbia	9	11	13
8	Rogna	18	50	261
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
10	Aborto epizootico	6	20	32
11	Vaiuolo ovino	2	5	11
12	Morbo coitale maligno	4	26	93
13	Tubercolosi bovina	1	1	1
14	Influenza del cavallo	1	1	2
15	Colera dei polli	6	12	[illegible]
16	Peste aviaria	2	5	
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	13	39	144

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1020)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 maggio 1946 - N. 104

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,90
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75,40
Id. 5 % 1935	98,725
Redimibile 3,50 % 1934	85,275
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99 45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,75

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 maggio 1946 - N. 105

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,10
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	85,40
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

23771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 maggio 1946 - N. 104

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,90
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75,40
Id. 5 % 1935	98,725
Redimibile 3,50 % 1934	85,275
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99 45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,75

MINISTERO DEL

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 maggio 1946 - N. 105

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,84[illegible]
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,10
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	85,40
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,53
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 13 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 921.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ponze di Trevi (Perugia) . Pag. 1026

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 272.
Disposizioni per la ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 273.
Autorizzazione della spesa di lire 270.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche di interesse della città di Roma. Pag. 1027

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 274.
Modificazioni alla legge 24 maggio 1943, n. 452, sulla disciplina della produzione e del commercio dei concimi . . . . Pag. 1027

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 275.
Modificazioni alla legge 24 maggio 1943, n. 452, sulla disciplina della produzione e del commercio dei concimi . . . . Pag. 1028

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 276.
Approvazione dell'Accordo firmato a Roma fra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946 per le modificazioni degli articoli 5 e 6 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato . . . . Pag. 1029

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 277.
Norme per agevolare la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico compresi i buoni del Tesoro poliennali . . . . Pag. 1030

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 278.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno) . . . . Pag. 1030

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 279.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto «Leonarda Vaccari» per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, in Roma . . . . Pag. 1030

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 280.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Monte Carmelo, con sede in Palermo. Pag. 1031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950128

Il versamento degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 921.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ponze di Trevi (Perugia) . Pag. 1026

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 272.
Disposizioni per la ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 273.
Autorizzazione della spesa di lire 270.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche di interesse della città di Roma. Pag. 1027

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 274.
Provvedimenti per rimettere immediatamente in funzione nella città di Torre Annunziata l'attrezzatura produttiva distrutta o danneggiata dallo scoppio verificatosi nel gennaio 1946 . . . . . Pag. 1027

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 275.
Autorizzazione al Ministro per la guerra a delegare ai Sottosegretari di Stato parte delle sue attribuzioni. Pag. 1029

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 276.
Approvazione dell'Accordo firmato a Roma fra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946 per le modificazioni degli articoli 5 e 6 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato . . . . . Pag. 1029

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 277.
Norme per agevolare la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico compresi i buoni del Tesoro poliennali . . . . . Pag. 1030

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 278.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1030

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 279.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto «Leonarda Vaccari» per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, in Roma . . . . . Pag. 1030

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 280.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Monte Carmelo, con sede in Palermo. Pag. 1031

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 281.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Grammichele (Catania) . . . . . Pag. 1031

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione coloniale, disposti sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . . . Pag. 1031

210

9063

23801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.
Apertura di dipendenze del Credito Varesino in Gallarate, Lonate Pozzolo e Sesto Calende (Varese). Pag. 1031

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata «Energie Gesellschaft», con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1031

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1032

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per il conferimento di n. 100 posti gratuiti di studio nei convitti nazionali . . . . . Pag. 1032

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 921.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ponze di Trevi (Perugia).

N. 921. Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ponze di Trevi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 272.
Disposizioni per la ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Udito il parere del Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

La Commissione prevista dall'art. 1 è nominata dal prefetto ed è composta:

a) di un magistrato, anche a riposo, designato dal primo presidente della Corte d'Appello, che la presiede;

b) da due membri designati rispettivamente dal prefetto e dal sindaco del Comune interessato.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'art. 1 direttamente o attraverso un membro da essa delegato, per il conseguimento dei suoi fini, ha facoltà di esentare testi, di chiedere atti e documenti alla pubblica amministrazione ed ai privati e di compiere ogni altra indagine, richiedendo, ove occorra, l'opera dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4.

La ricostituzione degli atti e documenti sarà fatta dalla Commissione con deliberazione, che dev'essere affissa all'albo comunale per la durata di venti giorni, durante i quali il pubblico ministero e gli interessati possono fare opposizione al Tribunale.

Trascorso detto termine senza opposizione, gli atti ed i documenti ricostituiti terranno luogo degli originali ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità, con una copia autentica dell'originale andato distrutto.

Art. 5.

Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 6.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, e successive modificazioni.

Le spese relative sono a carico dei Comuni interessati.

Art. 7.

Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

2381
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei valori . . . . . Pag. 1032

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per il conferimento di n. 100 posti gratuiti di studio nei convitti nazionali . . . . . Pag. 1032

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 921.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ponze di Trevi (Perugia).

N. 921. Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ponze di Trevi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 272.
Disposizioni per la ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso tutti i Comuni, nei quali, a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità, siano andati distrutti o dispersi in tutto od in parte atti o documenti esistenti negli archivi comunali, è istituita una Commissione con l'incarico di provvedere alla ricostituzione degli atti e dei documenti stessi.

guimento dei suoi fini, ha facoltà di [illegible] chiedere atti e documenti alla pubblica amministrazione ed ai privati e di compiere ogni altra indagine, richiedendo, ove occorra, l'opera dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4.

La ricostituzione degli atti e documenti sarà fatta dalla Commissione con deliberazione, che dev'essere affissa all'albo comunale per la durata di venti giorni, durante i quali il pubblico ministero e gli interessati possono fare opposizione al Tribunale.

Trascorso detto termine senza opposizione, gli atti ed i documenti ricostituiti terranno luogo degli originali ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità, con una copia autentica dell'originale andato distrutto.

Art. 5.

Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 6.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, e successive modificazioni.

Le spese relative sono a carico dei Comuni interessati.

Art. 7.

Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 45. — FRASCA

2382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 273.

Autorizzazione della spesa di lire 270.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche di interesse della città di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di L. 270.000.000 per provvedere a carico dello Stato nella città di Roma:

al riassetto della viabilità comunale e delle altre opere pubbliche comunali deteriorate in conseguenza dell'uso straordinario fattone per necessità occasionate dalla guerra;

all'esecuzione di opere pubbliche comunali e al completamento di quelle dirette a tutelare l'igiene pubblica e ad assicurare il normale funzionamento di altri indispensabili servizi cittadini;

al ripristino di opere pubbliche comunali danneggiate da azioni belliche, salva restando l'applicazione delle disposizioni delle leggi 9 luglio 1940, n. 938, e 26 ottobre 1940, n. 1543, per quelle fra le dette opere che non siano finanziate in base al presente decreto.

La suindicata somma di L. 270.000.000, sarà inscritta con decreti del Ministro per il tesoro in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a misura del fabbisogno occorrente.

Art. 2.

Alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente, provvede il comune di Roma, che presenterà al Ministro per i lavori pubblici il relativo programma di massima e, nei limiti dell'approvazione ministeriale, predisporrà a mezzo del proprio ufficio tecnico i progetti esecutivi.

Il pagamento dei lavori è effettuato dagli uffici del Genio civile in base a stati di avanzamento riconosciuti regolari dagli Uffici medesimi.

Il collaudo delle opere è eseguito da funzionari statali con le norme del regolamento 25 maggio 1895, numero 350.

La esecuzione delle opere pubbliche di cui al presente decreto sarà, a parità di condizioni, affidata con preferenza alle cooperative attrezzate, con particolare riguardo a quelle costituite da ex combattenti e da partigiani, fermi restando i limiti previsti dalle leggi sulle cooperative.

Art. 4.

Il Comune sottopone all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici le perizie di variante e quelle suppletive, gli atti relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, le proposte di risoluzione e rescissione di contratti, di transazione con le imprese appaltatrici e di esonero di penalità stipulate.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 274.

Provvedimenti per rimettere immediatamente in funzione nella città di Torre Annunziata l'attrezzatura preventiva distrutta o danneggiata dallo scoppio verificatosi nel gennaio 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di L. 270.000.000 per provvedere a carico dello Stato nella città di Roma:

al riassetto della viabilità comunale e delle altre opere pubbliche comunali deteriorate in conseguenza dell'uso straordinario fattone per necessità occasionate dalla guerra;

all'esecuzione di opere pubbliche comunali e al completamento di quelle dirette a tutelare l'igiene pubblica e ad assicurare il normale funzionamento di altri indispensabili servizi cittadini;

al ripristino di opere pubbliche comunali danneggiate da azioni belliche, salva restando l'applicazione delle disposizioni delle leggi 9 luglio 1940, n. 938, e 26 ottobre 1940, n. 1543, per quelle fra le dette opere che non siano finanziate in base al presente decreto.

La suindicata somma di L. 270.000.000, sarà inscritta con decreti del Ministro per il tesoro in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a misura del fabbisogno occorrente.

Art. 2.

Alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente, provvede il comune di Roma, che presenterà al Ministro per i lavori pubblici il relativo programma di massima e, nei limiti dell'approvazione ministeriale, predisporrà a mezzo del proprio ufficio tecnico i progetti delle singole opere, forniture e prestazioni.

In deroga alle vigenti disposizioni, l'approvazione di detti progetti, qualunque ne sia l'importo e il sistema di esecuzione è demandata al Ministro per i lavori pubblici.

Con lo stesso decreto che approva il progetto il Ministro impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori e delle forniture.

Art. 3.

Il Comune provvede alla gestione dei lavori indicati nell'art. 1 sotto la vigilanza dei competenti uffici del Genio civile, uniformandosi alle disposizioni vigenti per le opere pubbliche di conto dello Stato.

Art. 4.

Il Comune sottopone all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici le perizie di variante e quelle suppletive, gli atti relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, le proposte di risoluzione e rescissione di contratti, di transazione con le imprese appaltatrici e di esonero di penalità stipulate.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 274.

Provvedimenti per rimettere immediatamente in funzione nella città di Torre Annunziata l'attrezzatura produttiva distrutta o danneggiata dallo scoppio verificatosi nel gennaio 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia, per la marina, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

Allo scopo di contribuire a rimettere immediatamente in condizione di funzionalità l'attrezzatura produttiva danneggiata o distrutta dallo scoppio di munizioni verificatosi il 21 gennaio 1946 nel comune di Torre Annunziata, è autorizzata la spesa di L. 200 milioni.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

A carico della somma di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) alla riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti del porto di Torre Annunziata, compresi i magazzini generali, il capannone deposito merci e la casa del portuale;

b) alla concessione di sussidi e di anticipazioni per la riparazione e ricostruzione di stabilimenti industriali danneggiati o distrutti e per il ripristino dei relativi impianti, nonchè per la ricostituzione dei natanti e degli attrezzi per l'esercizio della pesca e per il carico e scarico delle merci;

c) agli interventi di pronto soccorso per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto e per altre opere urgenti.

Art. 3.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a dare in concessione, per l'esercizio, i magazzini generali e il capannone deposito merci ed in concessione, per l'uso, la casa del portuale, dopo la loro riparazione o ricostruzione a termini della lettera *a*) dell'art. 2.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i sussidi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 in misura non superiore al terzo della spesa riconosciuta ammissibile, in base a perizie approvate dal Genio civile, per la riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati o distrutti e per il ripristino dei relativi impianti.

Il Ministero stesso è autorizzato a concedere sussidi in misura non superiore al 25 per cento della spesa, come sopra accertata, per la ricostituzione dei natanti e degli attrezzi per l'esercizio della pesca e per la ricostituzione delle chiatte adibite al carico e scarico delle merci.

I sussidi sono concessi dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, su parere di un Comitato composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei

Art. 5.

Su parere del Comitato previsto al precedente articolo, può essere concessa, sul fondo autorizzato con l'art. 1 del presente decreto, l'anticipazione della parte di spesa non coperta dal sussidio, nel caso che sia riconosciuta l'impossibilità di provvedervi direttamente da parte del proprietario dello stabilimento da riparare o ricostruire, ovvero da parte del proprietario del natante da ricostituire per l'esercizio della pesca o per il carico o scarico delle merci.

La somma anticipata sarà restituita in 10 rate annuali al tasso di interesse del 3 per cento.

Tanto i sussidi che le anticipazioni sono somministrati anche in corso di esecuzione dei lavori e delle forniture, in base a certificati del Genio civile attestanti lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6.

A garanzia della restituzione delle somme anticipate a termini del precedente articolo, sarà iscritta a favore dell'Amministrazione dello Stato ipoteca sui fabbricati riparati o ricostruiti, ovvero sul natante ricostituito.

Delle somme concesse a titolo di sussidio o di anticipazione sarà data dal Genio civile comunicazione all'Intendenza di finanza di Napoli ai fini del conguaglio con eventuali indennizzi per danni di guerra.

Art. 7.

Gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto esclusi quelli previsti dall'art. 3 sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

2385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

del portuale;

b) alla concessione di sussidi e di anticipazioni per la riparazione e ricostruzione di stabilimenti industriali danneggiati o distrutti e per il ripristino dei relativi impianti, nonchè per la ricostituzione dei natanti e degli attrezzi per l'esercizio della pesca e per il carico e scarico delle merci;

c) agli interventi di pronto soccorso per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto e per altre opere urgenti.

Art. 3.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a dare in concessione, per l'esercizio, i magazzini generali e il capannone deposito merci ed in concessione, per l'uso, la casa del portuale, dopo la loro riparazione o ricostruzione a termini della lettera *a*) dell'art. 2.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i sussidi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 in misura non superiore al terzo della spesa riconosciuta ammissibile, in base a perizie approvate dal Genio civile, per la riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati o distrutti e per il ripristino dei relativi impianti.

Il Ministero stesso è autorizzato a concedere sussidi in misura non superiore al 25 per cento della spesa, come sopra accertata, per la ricostituzione dei natanti e degli attrezzi per l'esercizio della pesca e per la ricostituzione delle chiatte adibite al carico e scarico delle merci.

I sussidi sono concessi dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, su parere di un Comitato composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale e di due estranei all'Amministrazione statale scelti dal prefetto tra gli industriali ed i lavoratori.

Nel caso che un proprietario possegga più stabilimenti per la stessa industria, il sussidio è concesso limitatamente a quello tra essi che più contribuisca alla ripresa dell'attrezzatura produttiva.

Nel caso che uno stesso proprietario debba ricostituire più natanti, la concessione del sussidio è limitata a quelli indispensabili per la ripresa dell'attività produttiva.

[illegible] stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6.

A garanzia della restituzione delle somme anticipate a termini del precedente articolo, sarà iscritta a favore dell'Amministrazione dello Stato ipoteca sui fabbricati riparati o ricostruiti, ovvero sul natante ricostituito.

Delle somme concesse a titolo di sussidio o di anticipazione sarà data dal Genio civile comunicazione all'Intendenza di finanza di Napoli ai fini del conguaglio con eventuali indennizzi per danni di guerra.

Art. 7.

Gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto esclusi quelli previsti dall'art. 3 sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — DE COURTEN — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 48. — FRASCA

2389
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 275.

Autorizzazione al Ministro per la guerra a delegare ai Sottosegretari di Stato parte delle sue attribuzioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di delegare ai Sottosegretari di Stato parte delle sue attribuzioni anche se dalle norme vigenti riservate all'esclusiva competenza dello stesso Ministro per la guerra, ad eccezione della partecipazione al Consiglio dei Ministri e della firma degli atti di Governo.

Nelle materie che riguardano il bilancio occorrerà, di volta in volta, la preventiva intesa col Ministro per il tesoro.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 276.

Approvazione dell'Accordo firmato a Roma fra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946 per le modificazioni degli articoli 5 e 6 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulato in Roma, il 28 febbraio 1946, che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 43. — FRASCA

Accordo che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino hanno convenuto di modificare gli articoli 5 e 6 (ultimo comma) della Convenzione di amicizia e buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939 come segue:

Art. 5. — Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;

2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata;

3° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

braio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di delegare ai Sottosegretari di Stato parte delle sue attribuzioni anche se dalle norme vigenti riservate all'esclusiva competenza dello stesso Ministro per la guerra, ad eccezione della partecipazione al Consiglio dei Ministri e della firma degli atti di Governo.

Nelle materie che riguardano il bilancio occorrerà, di volta in volta, la preventiva intesa col Ministro per il tesoro.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 276.

Approvazione dell'Accordo firmato a Roma fra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946 per le modificazioni degli articoli 5 e 6 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 45. — FRASCA

Accordo che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino hanno convenuto di modificare gli articoli 5 e 6 (ultimo comma) della Convenzione di amicizia e buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939 come segue:

Art. 5. — Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;

2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata;

3° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata;

4° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia;

5° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata.

Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato, in cui è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 non concorre se tutte le parti avevano il domicilio e la residenza nel detto Stato.

2388
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

Art. 6 (*ultimo comma*). — La decisione della Corte di appello o del giudice di appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge alle parti ed ai terzi interessati contro le sentenze pronunziate in grado di appello.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma al più presto possibile. Esso si applicherà alle decisioni che saranno pronunciate posteriormente alla sua firma.

In fede di che, i Plenipotenziari italiano e sanmarinese hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due originali, il 28 febbraio 1946

p. *San Marino*: GISO GIACOMINI

p. *l'Italia*: DE GASPERI

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 277.

Norme per agevolare la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico compresi i buoni del Tesoro poliennali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Veduto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduto il regolamento sul servizio dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, approvato con R. decreto 14 aprile 1912, n. 444;

Veduto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuta l'opportunità di facilitare la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico, limitatamente alle cedole presentate da aziende di credito, aventi determinati requisiti, sostituendo, alle distinte di presentazione, semplici riepiloghi;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

[illegible] decretato e decretiamo:

tanti, contenente l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per ciascun taglio, che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola dovrà essere apposto un bollo, da cui risultino indicati l'azienda di credito presentatrice, la data e il luogo di pagamento.

Prima di dar corso al pagamento, le tesorerie accerteranno che siano state osservate le suddette modalità ed eseguiranno gli ordinari riscontri.

L'azienda di credito risponderà direttamente, verso le casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico, degli indebiti pagamenti eventualmente eseguiti su cedole, portanti sul rovescio il bollo dell'azienda esibitrice.

Art. 2.

La Direzione generale del tesoro, comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico ed alle Sezioni di tesoreria provinciale, l'elenco delle aziende di credito, all'infuori di quelle riconosciute di diritto pubblico e d'interesse nazionale, ammesse a fruire della facilitazione di cui al presente decreto, e ne segnalerà, successivamente, le eventuali variazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 278.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

N. 278. Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

2390

...rato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due originali, il 28 febbraio 1946

P. *San Marino*: GINO GIACOMINI

P. *l'Italia*: DE GASPERI

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 277.

Norme per agevolare la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico compresi i buoni del Tesoro poliennali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Veduto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduto il regolamento sul servizio dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, approvato con R. decreto 14 aprile 1912, n. 444;

Veduto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuta l'opportunità di facilitare la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico, limitatamente alle cedole presentate da aziende di credito, aventi determinati requisiti, sostituendo, alle distinte di presentazione, semplici riepiloghi;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, è consentito agli istituti di credito di diritto pubblico, alle banche d'interesse nazionale, nonchè alle altre aziende di credito, aventi un patrimonio non inferiore ai trecento milioni di lire, ovvero, trattandosi di casse di risparmio, non inferiore ai cinquanta milioni di lire, di presentare le cedole della stessa scadenza, distintamente per specie di prestito e di emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da semplice lettera, a firma dei legali rappresentanti o di persone a ciò delegate, diretta alla Direzione generale del debito pubblico, degli indebiti pagamenti eventualmente eseguiti su cedole, portanti sul rovescio il bollo dell'azienda esibitrice.

Art. 2.

La Direzione generale del tesoro, comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico ed alle Sezioni di tesoreria provinciale, l'elenco delle aziende di credito, all'infuori di quelle riconosciute di diritto pubblico e d'interesse nazionale, ammesse a fruire della facilitazione di cui al presente decreto, e ne segnalerà, successivamente, le eventuali variazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 278.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

N. 278. Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 279.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto « Leonarda Vaccari » per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, in Roma.

N. 279. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto « Leonarda Vaccari » per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 280.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Monte Carmelo, con sede in Palermo.

N. 280. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Monte Carmelo, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 281.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Grammichele (Catania).

N. 281. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 25 luglio 1942, integrato da postilla 18 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Grammichele (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione coloniale, disposti sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione del servizio dei dipendenti dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, termine prorogato al 30 giugno 1946 dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Considerato che tutti i licenziamenti del personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione coloniale, avvenuti sotto l'impero del sedicente governo di cui sopra, furono determinati esclusivamente da circostanze connesse alla riduzione della attività di detta Amministrazione che impediscono anche attualmente di riassumere in servizio il personale

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.
Apertura di dipendenze del Credito Varesino in Gallarate, Lonate Pozzolo e Sesto Calende (Varese).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Varesino, società per azioni con sede in Varese;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Varesino, società per azioni con sede in Varese, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Gallarate, Lonate Pozzolo e Sesto Calende (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Energie Gesellschaft », con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Energie Gesellschaft », con sede in Bolzano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 281.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Grammichele (Catania).

N. 281. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 25 luglio 1942, integrato da postilla 18 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Grammichele (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione coloniale, disposti sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione del servizio dei dipendenti dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, termine prorogato al 30 giugno 1946 dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Considerato che tutti i licenziamenti del personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione coloniale, avvenuti sotto l'impero del sedicente governo di cui sopra, furono determinati esclusivamente da circostanze connesse alla riduzione della attività di detta Amministrazione che impediscono anche attualmente di riassumere in servizio il personale di cui trattasi, mentre nei provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati, tutti i provvedimenti di licenziamento del personale non di ruolo, comunque denominato, avvenuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1946

p. *Il Ministro*: MORELLI

(1286)

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Varesino, società per azioni con sede in Varese;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Varesino, società per azioni con sede in Varese, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Gallarate, Lonate Pozzolo e Sesto Calende (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Energie Gesellschaft », con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Energie Gesellschaft », con sede in Bolzano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Energie Gesellschaft », con sede in Bolzano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. ing. Maestranzi Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1295)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 maggio 1946 - N. 103

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,575
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75,50
Id. 5 % 1935	98,575
Redimibile 3,50 % 1934	85,225
Id. 5 % 1936	98,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di n. 100 posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 165 e seguenti del R. decreto 1° settembre 1925, n. 2003, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 posti gratuiti di studio nei convitti nazionali.

Art. 2.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati di guerra, ai figli dei decorati al valore.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica - div. V) non oltre il 10 luglio 1946.

La data di presentazione della domanda, sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione fisica, legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno 1945-46 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa, legalizzato;

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal comune di origine occorre analogo certificato anche per detto comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie;

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semi convittori mediante certificato del rettore del convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano alunni di convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,575
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75,50
Id. 5 % 1935	98,575
Redimibile 3,50 % 1934	85,225
Id. 5 % 1936	98,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di n. 100 posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 161 e seguenti del R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 posti gratuiti di studio nei convitti nazionali.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1946.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei convitti nazionali o nei convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica - div. V) non oltre il 10 luglio 1946.

La data di presentazione della domanda, sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione fisica, legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno 1945-46 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa, legalizzato;

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal comune di origine occorre analogo certificato anche per detto comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie;

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semi convittori mediante certificato del rettore del convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano alunni di convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 2 maggio 1946

(1279)

P. *Il Ministro*: MARAZZA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 87° — Numero 109

ROMA - Sabato, 11 maggio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 263.
Indennità militare speciale per i militari della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 1010

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 264.
Proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 1010

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 265.
Autorizzazione della spesa di lire sedici miliardi per la riparazione dei danni di guerra alle opere ed agli impianti portuali . . . . . Pag. 1011

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 266.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento di Besanigo di Coriano (Forlì). Pag. 1012

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 267.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della [illegible]

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 270.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Annunziata, in frazione Trappeto del comune di Balestrate (Palermo). Pag. 1012

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Fossaragna del comune di Povolenta (Padova) . . Pag. 1012

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1946.
Inclusione del comune di Grosseto tra quelli cui sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . . . Pag. 1012

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni) . . . . . Pag. 1013

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana (Treviso) . Pag. 1013

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 294 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 263.
Indennità militare speciale per i militari della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 1010

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 264.
Proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 1010

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 265.
Autorizzazione della spesa di lire sedici miliardi per la riparazione dei danni di guerra alle opere ed agli impianti portuali . . . . . Pag. 1011

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 266.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento di Besanigo di Coriano (Forlì). Pag. 1012

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 267.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Agrigento . . Pag. 1012

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 268.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e San Simone Apostolo, nel comune di Vallada (Belluno) . . . Pag. 1012

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 269.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Erasmo, nel comune di Naro (Agrigento) . . . . . Pag. 1012

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 270.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Annunziata, in frazione Trappeto del comune di Balestrate (Palermo). Pag. 1012

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Fossaragna del comune di Fovolenta (Padova) . . Pag. 1012

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1946.
Inclusione del comune di Grosseto tra quelli cui sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . . . Pag. 1012

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni) . . . . . Pag. 1013

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana (Treviso) . Pag. 1013

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata «Rob. M. Sloman Jr. - Società marittima M.R.H.» di Amburgo, con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1013

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.
Convalida di taluni provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . . . Pag. 1014

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia . . . . . Pag. 1015

209

9043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Diffida per smarrimento di certificati nominativi. . . . Pag. 1016

Ministero dell'industria e del commercio: Nomina del commissario del Comitato « Pro Roma Marittima ». Pag. 1016

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1016

Ministero delle finanze: Primo elenco degli iscritti all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo istituito con la legge 30 novembre 1939, n. 1886. Pag. 1016

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio in istituti di educazione femminile . . . . . Pag. 1023

Revoca dei concorsi per le cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, banditi con decreto Ministeriale 21 novembre 1945 . . . . . Pag. 1024

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 263.

Indennità militare speciale per i militari della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, concernente le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, sul trattamento economico dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

colonnello	L.	4500
tenente colonnello	»	4000
maggiore e 1° capitano	»	3750
capitano	»	3500
tenente	»	3000
sottotenente	»	2500
maresciallo maggiore	»	2250
maresciallo capo	»	2000
maresciallo ordinario	»	1750
brigadiere	»	1500
sottobrigadiere	»	1250
appuntato	»	1000
finanziere raffermato	»	750

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è altresì corrisposta al Comandante generale della Regia guardia di finanza ed agli ufficiali generali del Corpo nella misura annua di L. 6000 al netto delle riduzioni indicate nello stesso articolo.

Art. 3.

L'indennità spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza per spese di domestico è stabilita nella misura mensile di lire sessanta, al netto delle riduzioni citate nell'art. 1. Per gli ufficiali provvisti di cavallo l'indennità è fissata in lire centocinquanta mensili.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto e decorrere dal 29 ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BRUSCO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 264.

Proroga di termini in materia di tasse e imposte indi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio in istituti di educazione femminile . . . . . Pag. 1023

Revoca dei concorsi per le cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, banditi con decreto Ministeriale 21 novembre 1945 . . . . . Pag. 1024

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 263.

Indennità militare speciale per i militari della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, concernente le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, sul trattamento economico dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità militare speciale pensionabile di cui all'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, spettante agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri raffermati della Regia guardia di finanza, è stabilita nelle seguenti misure annue, al netto delle riduzioni previste dal R. decreto 20 novembre 1939, n. 1491, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561:

finanziere raffermato . . . . . » 750

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è altresì corrisposta al Comandante generale della Regia guardia di finanza ed agli ufficiali generali del Corpo nella misura annua di L. 6000 al netto delle riduzioni indicate nello stesso articolo.

Art. 3.

L'indennità spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza per spese di domestico è stabilita nella misura mensile di lire sessanta, al netto delle riduzioni citate nell'art. 1. Per gli ufficiali provvisti di cavallo l'indennità è fissata in lire centocinquanta mensili.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto e decorrere dal 29 ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — PESCIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 264.

Proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, recante proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia tributaria;

Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, recante modifiche all'imposta di successione e donazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, i termini di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari che sono scaduti o vengono a scadere dal 1° aprile 1943 in poi sono prorogati di diritto, nei confronti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 1946.

La stessa proroga può essere invocata dai contribuenti, oltre che per i termini di decadenza, anche per quelli relativi al pagamento ed alla presentazione della domanda di opzione di cui ai Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737, fermo restando in tutti i casi l'obbligo di dimostrare che si sono trovati, alla scadenza dei rispettivi termini, nella impossibilità di osservarli.

Art. 2.

I termini per presentare la denunzia, stabiliti dagli articoli 55, 56, 57 e 58 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, sono prorogati fino a un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto quando coloro che sono tenuti alla presentazione dimostrano di non avere, allo scadere dei termini, avuto conoscenza del fatto che avevano l'obbligo di denunziare, perchè dimoranti all'estero o in territorio oltremare, o in località del territorio nazionale che, a differenza di quella in cui il fatto si è verificato, era occupata dal nemico, ovvero perchè il fatto stesso è avvenuto in paese estero o in territorio oltremare o in località del territorio nazionale che, a differenza di quella in cui essi dimoravano, era occupata dal nemico.

Art. 3.

Le penalità conseguenti alla omessa o tardiva denunzia non sono dovute quando ricorre e sia dimostrata la sussistenza delle circostanze considerate nell'articolo precedente e, se riscosse, saranno restituite a domanda degli interessati, da presentarsi entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 36. — URSCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 265.

Autorizzazione della spesa di lire sedici miliardi per la riparazione dei danni di guerra alle opere ed agli impianti portuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, i termini di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari che sono scaduti o vengono a scadere dal 1° aprile 1943 in poi sono prorogati di diritto, nei confronti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 1946.

La stessa proroga può essere invocata dai contribuenti, oltre che per i termini di decadenza, anche per quelli relativi al pagamento ed alla presentazione della domanda di opzione di cui ai Regi decreti-legge 12 aprile 1936, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737, fermo restando in tutti i casi l'obbligo di dimostrare che si sono trovati, alla scadenza dei rispettivi termini, nella impossibilità di osservarli.

Art. 2.

I termini per presentare la denunzia, stabiliti dagli articoli 55, 56, 57 e 58 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, sono prorogati fino a un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto quando coloro che sono tenuti alla presentazione dimostrano di non avere, allo scadere dei termini, avuto conoscenza del fatto che avevano l'obbligo di denunziare, perchè dimoranti all'estero o in territorio oltremare, o in località del territorio nazionale che, a differenza di quella in cui il fatto si è verificato, era occupata dal nemico, ovvero perchè il fatto stesso è avvenuto in paese estero o in territorio oltremare o in località del territorio nazionale che, a differenza di quella in cui essi dimoravano, era occupata dal nemico.

Eguale proroga è accordata quando coloro che sono tenuti alla denunzia dimostrano di essersi trovati, allo scadere del termine, nella impossibilità di presentarla, perchè l'ufficio competente a riceverla o l'autorità chiamata a rilasciare i documenti necessari per comprovare la sussistenza del fatto oggetto di denunzia obbligatoria, avevano sede in località che, a differenza di quella nella quale essi dimoravano, era occupata dal nemico, ovvero in località con la quale erano interrotte le comunicazioni.

Sono tuttavia valide e restano ferme a tutti gli effetti le denunzie che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state presentate.

zione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 265.

Autorizzazione della spesa di lire sedici miliardi per la riparazione dei danni di guerra alle opere ed agli impianti portuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire sedici miliardi per la esecuzione dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti portuali.

La somma predetta sarà stanziata per lire due miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1945-1946, per lire cinque miliardi in ciascuno degli esercizi 1946-1947 e 1947-1948, e per lire quattro miliardi nell'esercizio 1948-1949.

24001
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 49. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 266.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento di Besanigo di Coriano (Forlì).

N. 266. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento di Besanigo di Coriano (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 267.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Agrigento.

N. 267. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento, in data 10 novembre 1933, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 269.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Erasmo, nel comune di Naro (Agrigento).

N. 269. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento, in data 21 novembre 1939, integrato con postilla 24 marzo 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Erasmo, nel comune di Naro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 270.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Annunziata, in frazione Trappeto del comune di Balestrate (Palermo).

N. 270. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 20 gennaio 1944, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Annunziata, in frazione Trappeto del comune di Balestrate (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Fossaragna del comune di Bovolenta (Padova).

N. 271. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 15 agosto 1920, integrato con postilla 30 novembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Fossaragna del comune di Bovolenta (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1946.
Inclusione del comune di Grosseto tra quelli cui sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924121

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 49. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 265.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento di Besanigo di Coriano (Forlì).

N. 265. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento di Besanigo di Coriano (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 267.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Agrigento.

N. 267. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento, in data 10 novembre 1923, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 268.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e San Simone Apostolo, nel comune di Vallada (Belluno).

N. 268. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno, in data 1° agosto 1938, integrato da postilla 4 settembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e San Simone Apostolo, nel comune di Vallada (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 270.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Annunziata, in frazione Trappeto del comune di Balestrate (Palermo).

N. 270. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 20 gennaio 1944, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Annunziata, in frazione Trappeto del comune di Balestrate (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Fossaragna del comune di Bovolenta (Padova).

N. 271. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 15 agosto 1920, integrato con postilla 30 novembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Fossaragna del comune di Bovolenta (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1946.
Inclusione del comune di Grosseto tra quelli cui sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nel comune di Grosseto le riparazioni dei fabbricati privati già iniziate e che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari e del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra nell'abitato e per la elevata percentuale dei senza tetto in rapporto alla popolazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755021

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detto Comune le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni a totale spesa dello Stato, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nel comune di Grosseto sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Roma, addì 5 marzo 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1247)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 giugno 1943, con il quale il sig. dott. Domenico Cipiccia veniva confermato nella carica di vice presidente della Cassa di risparmio di Narni;

Considerato che il predetto sig. dott. Cipiccia ha rassegnato le dimissioni dalla carica suaccennata e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana (Treviso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Treviso, con il quale i signori rag. Ernesto Cason, Carlo Fassetta e Co Alvise Venezze sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 1946, la provincia di Treviso è stata restituita alla giurisdizione del Governo italiano;

Decreta:

I signori rag. Ernesto Cason, Carlo Fassetta e Co Alvise Venezze sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Rob. M. Sloman Jr. - Società marittima M.R.H. » di Amburgo, con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942,

2403
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Roma, addì 5 marzo 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1247)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 giugno 1943, con il quale il sig. dott. Domenico Cipiccia veniva confermato nella carica di vice presidente della Cassa di risparmio di Narni;

Considerato che il predetto sig. dott. Cipiccia ha rassegnato le dimissioni dalla carica suaccennata e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Domenico Cipiccia il signor Giovanni Grassi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, ente morale con sede in Narni (Terni), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1253)

risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Treviso, con il quale i signori rag. Ernesto Cason, Carlo Fassetta e Co Alvise Venezze sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 1946, la provincia di Treviso è stata restituita alla giurisdizione del Governo italiano;

Decreta:

I signori rag. Ernesto Cason, Carlo Fassetta e Co Alvise Venezze sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Rob. M. Sloman Jr. - Società marittima M.B.H. » di Amburgo, con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « Rob. M. Sloman Jr. - Società marittima M. B. H. », di Amburgo, con sede in Genova, piazza della Sabina n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

2404
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Rob. M. Sloman Jr. - Società marittima M.B.H. » di Amburgo, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ferruccio Bardelloni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1946

Il Ministro: Cremino

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Convalida di taluni provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 45187 in data 28 novembre 1945, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone la convalida di taluni provvedimenti concernenti la nomina e la carriera degli impiegati, adottati dall'Istituto stesso sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla convalida dei soli provvedimenti che rispondono ad effettive esigenze dei servizi dell'Istituto e che non furono determinati da motivi di carattere politico o da benemerenze demogratiche o fasciste;

Decreta:

Sono convalidate le seguenti deliberazioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

1. — Deliberazioni del 22 settembre 1943, 29 dicembre 1943, 17 febbraio 1944, 29 febbraio 1944, 11 marzo 1944, 28 aprile 1944, 17 maggio 1944, 24 luglio 1944, 14 dicembre 1944, 4 gennaio 1945, 23 febbraio 1945, concernenti la nomina ad applicato nel ruolo temporaneo di 3ª categoria delle gestioni speciali dei seguenti impiegati ed inservienti fuori ruolo in servizio alla data del 30 giugno 1940, aventi i requisiti di legge per la nomina ad applicato:

2. — Deliberazioni del 22 settembre 1943, 21 giugno 1944, 27 giugno 1944, 11 luglio 1944, 4 agosto 1944, 23 febbraio 1945, con le quali vengono confermate le nomine ad applicato nel ruolo delle gestioni speciali dei seguenti impiegati ed inservienti fuori ruolo per avvenuto superamento del periodo di prova:

Montanari Antonio, Marchi Giovanni, Facco Mario, Mameli Lazzaro, Bellinazzi Attilio, Ferrigni Paolo, Galeffi Florindo, Misici Umberto, Scipioni Edoardo, Allegro Giuseppe, Jurilli Rocco, Gelmi Aldo, Battista Nicola, Gatti Vittorio.

3. — Deliberazione del 22 settembre 1943, con cui viene confermata la nomina — per concorso — a vice segretario del dott. Annabile Carmine per avvenuto superamento del periodo di prova.

4. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente il passaggio del sig. Peggioni Valentino dal ruolo degli economi delle case di cura al ruolo del personale amministrativo di 2ª categoria a norma dell'art. 18 del regolamento per il personale.

5. — Deliberazione del 22 settembre 1943, con la quale vengono modificati l'art. 9, lettera *b*), della deliberazione dell'8 maggio 1940 e l'art. 44 del regolamento per il personale concernenti l'anzianità minima di servizio necessaria per le promozioni ai gradi 8°, 7° e 6° della 2ª categoria.

6. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la deroga all'art. 44 del regolamento per il personale (temporanea limitazione ai primi applicati (grado 9°, categoria 3ª) provenienti dai concorsi del 1930 e 1933 per il passaggio alla categoria 2ª, onde ripristinare il distacco con quelli provenienti da concorsi successivi).

7. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente le promozioni al grado 4° della 1ª categoria (ruolo statistico attuariale) della signora Garzaroli Maria; al grado 5° della 1ª categoria (ruolo statistico attuariale) dei signori Coppini Mario, Petrini Giuseppe, Miarelli Luigi; al grado 6° della 1ª categoria (ruolo amministrativo) dei signori Trinchera Vittorio, Catalano Benedetto, Candela Luigi, Zepponi Gianni, Francescoli Francesco; al grado 6° della 1ª categoria (ruolo sanitario) dei signori Orlandi Aldo, Serra Pasquale, Lucii Vincenzo, Tataflore Pietro, Battaglini Secondo; al grado 6° della 1ª categoria (ruolo statistico attuariale) del sig. Santacroce Carlo; al grado 6° della 1ª categoria (ruolo legale) dei signori Mari Luigi, Cognetti Francesco Saverio, Pittoni Arturo, Perrone Capano Pasquale.

8. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la promozione al grado 7°, categoria 1ª (ruolo amministrativo) del sig. De Eccher Roberto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Convalida di taluni provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 45187 in data 28 novembre 1945, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone la convalida di taluni provvedimenti concernenti la nomina e la carriera degli impiegati, adottati dall'Istituto stesso sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla convalida dei soli provvedimenti che rispondono ad effettive esigenze dei servizi dell'Istituto e che non furono determinati da motivi di carattere politico o da benemerenze demogratiche o fasciste;

Decreta:

Sono convalidate le seguenti deliberazioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

1. — Deliberazioni del 22 settembre 1943, 29 dicembre 1943, 17 febbraio 1944, 29 febbraio 1944, 11 marzo 1944, 28 aprile 1944, 17 maggio 1944, 24 luglio 1944, 14 dicembre 1944, 4 gennaio 1945, 23 febbraio 1945, concernenti la nomina ad applicato nel ruolo temporaneo di 3ª categoria delle gestioni speciali dei seguenti impiegati ed inservienti fuori ruolo in servizio alla data del 30 giugno 1940, aventi i requisiti regolamentari:

Verarchi Salvatore, Biagetti Pacifico, Bon Oscarre, Facco Mario, Ferrara Vincenzo, Genitrini Gino, Guadagnoli Orlando, Manedi Lazzaro, Mastrantonio Pietro, Pescatori Giuseppe, Pompamea Enrico, Sigismondi Alessandro, Sironi Natale, Solito Giuseppe, Vai Antonio, Visconti Pietro, Battista Nicola, Pastore Emilio, Conti Mariano, Valentini Giovanni, Rozzo Romeo, Altamura Giuseppe, Gatti Vittorio, Riva Giancarlo, Ricci Corrado, Lazzoni Cesare, Merlo Aldo, Manfredi Frattarelli Marcello, Buse Amelio, Panzecchi Luigi, Panzali Antonio, Perinotto Angelo, Cresinari Massimiliano, Castelli Bruno, Cavedagna Lino.

peramento del periodo di prova.

4. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente il passaggio del sig. Peggioni Valentino dal ruolo degli economi delle case di cura al ruolo del personale amministrativo di 2ª categoria a norma dell'art. 18 del regolamento per il personale.

5. — Deliberazione del 22 settembre 1943, con la quale vengono modificati l'art. 9, lettera *b*), della deliberazione dell'8 maggio 1940 e l'art. 44 del regolamento per il personale concernenti l'anzianità minima di servizio necessaria per le promozioni ai gradi 8°, 7° e 6° della 2ª categoria.

6. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la deroga all'art. 41 del regolamento per il personale (temporanea limitazione ai primi applicati (grado 9°, categoria 3ª) provenienti dai concorsi del 1930 e 1933 per il passaggio alla categoria 2ª, onde ripristinare il distacco con quelli provenienti da concorsi successivi).

7. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente le promozioni al grado 4° della 1ª categoria (ruolo statistico attuariale) della signora Garzaroli Maria; al grado 5° della 1ª categoria (ruolo statistico attuariale) dei signori Coppini Mario, Petrini Giuseppe, Miarelli Luigi; al grado 6° della 1ª categoria (ruolo amministrativo) dei signori Trinchera Vittorio, Catalano Benedetto, Candela Luigi, Zepponi Gianni, Francesconi Francesco; al grado 6° della 1ª categoria (ruolo sanitario) dei signori Orlandi Aldo, Serra Pasquale, Lucii Vincenzo, Tataflore Pietro, Battaglini Secondo; al grado 6° della 1ª categoria (ruolo statistico attuariale) del sig. Santacroce Carlo; al grado 6° della 1ª categoria (ruolo legale) dei signori Mari Luigi, Cognetti Francesco Saverio, Pirtoni Arturo, Perrone Capano Pasquale.

8. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la promozione al grado 7°, categoria 1ª (ruolo amministrativo) del sig. De Eccher Roberto.

9. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la promozione al grado 4° della 2ª categoria dei signori Cappucci Guglielmo, Polidori Carlo, Malgarini Fernando.

10. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la promozione al grado 5° della 2ª categoria, ruolo ragioneria del sig. Milizia Gerlando.

11. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la promozione al grado 5° della 2ª categoria (ruolo cassa) del sig. Ricci Teodorico; al grado 7° della 2ª categoria (ruolo cassa) dei signori Degrandi Giovanni, Ventura Italo, Delerba Giuseppe; al grado 8° della 2ª categoria (ruolo cassa) dei signori Lappa Ennio,

2406
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pacino Franz, Dani Italo, Terra Luigi, Scherini Bruno, Palei Stanislao, Pampanini Vittorio, Rosso Angelo, Del Santo Vittorio.

12. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la normale promozione al grado di economo di 3ª classe del sig. Pozzo Vittorio.

13. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la promozione al grado 8° della 3ª categoria (ruolo amministrativo) dei signori Guglielmini Guglielmo, Nichelatti Ezio, Comparini Aldo, Visentini Romano, Paz Carlo, Covelli Gualtiero, Montanari Ugo, Zanfretta Florio, Folesani Nino, Grosa Aldo, Ribero Giovanni.

14. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la normale promozione al grado di primo commesso dei signori Lo Porto Gaetano, Nevi Emilio, Lelli Mario, Ferrara Vincenzo, Zuccari Enzo, Bovatti Vittorio, Bosetti Mario, Romano Francesco, Del Monte Enrico.

15. — Deliberazione 22 settembre 1943, concernente promozioni al grado 8° della 2ª categoria (ruolo amministrativo) limitatamente ai signori Jodini Francesco, Ferrati Federico, Tozzoli Michele, Chiodaroli Erminio, Sichera Giuseppe, Lo Due Giusto, Onori Pietro.

16. — Deliberazione 22 settembre 1943, concernente promozioni al grado 8° della 2ª categoria (ruolo ragioneria) limitatamente ai signori Scomparin Cesare, Gradoli Mario, Tofanelli Lelio.

17. — Deliberazione 22 settembre 1943, concernente promozioni al grado 9° della 3ª categoria (ruolo amministrativo) limitatamente ai signori Duca Giuseppe, D'Alessandro Pasquale, Mannarini Aldo, Amadori Luca, Zarlenga Nicola, D'Angelo Francesco.

18. — Deliberazione 22 settembre 1943, concernente promozioni alla qualifica di commesso nel ruolo del personale subalterno limitatamente ai signori Pozzan Ambrogio, Ragusini Paolo, Niti Giuseppe.

19. — Deliberazione del 29 dicembre 1943, concernente la concessione dell'aumento del 30 % sulle retribuzioni del personale, in applicazione del decreto 6 dicembre 1943, n. 18 R.

20. — Deliberazione del 18 gennaio 1944, concernente la promozione al grado 5° della 1ª categoria (ruolo ragioneria) del rag. Ugo Tomassini.

21. — Deliberazione del 18 gennaio 1944, concernente la promozione al grado 5° della 1ª categoria (ruolo sanitario) del dott. Catarsi Ottorino.

22. — Deliberazione del 16 febbraio 1944, concernente la conferma della nomina ad alunno di segreteria, per concorso interno, del sig. Virgilio Giovanni.

23. — Deliberazione 12 maggio 1944, concernente promozioni alla qualifica di vice economo limitatamente ai signori Pierino Giovanni, Schenbari Cesare, Cane Pietro, Bisconti Guglielmo, Pentiglione Filippo, Riccardo, Campeti Mario, Piccinino Gino, Zingoni Emilio.

24. — Deliberazione del 24 giugno 1944, concernente la conferma della nomina per superamento del periodo di prova ai posti di vice segretario e di applicato dei seguenti impiegati: Arbinolo Francesco, Clarkson Ugo, Menichini Alessandro.

25. — Deliberazione del 22 novembre 1944, concernente la conferma della nomina al posto di procuratore legale dell'avv. Giorgi Antonio.

26. — Deliberazione 25 luglio 1944, concernente la riammissione in servizio dell'impiegata ausiliaria Monformoso Bianca nata Picco.

27. — Deliberazione 4 gennaio 1945, concernente la riassunzione in servizio del vice cassiere Casassa Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

(1249) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 6 novembre 1944 del Governo Militare Alleato con il quale il gr. uff. Gino Salocchi è stato nominato commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 ottobre 1945, con il quale il predetto gr. uff. Salocchi è stato confermato nella carica di commissario straordinario ed il N. H. Clemente Rospigliosi è stato nominato vice commissario della Cassa medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

14. — Deliberazione del 22 settembre 1943, concernente la normale promozione al grado di primo commesso dei signori Lo Porto Gaetano, Nevi Emilio, Lelli Mario, Ferrara Vincenzo, Zuccari Enzo, Bevatti Vittorio, Rosetti Mario, Romano Francesco, Del Monte Enrico.

15. — Deliberazione 22 settembre 1943, concernente promozioni al grado 8° della 2ª categoria (ruolo amministrativo) limitatamente ai signori Jodini Francesco, Ferrati Federico, Tozzoli Michele, Chiodaroli Erminio, Sichera Giuseppe, Lo Bue Giusto, Onori Pietro.

16. — Deliberazione 22 settembre 1943, concernente promozioni al grado 8° della 2ª categoria (ruolo ragioneria) limitatamente ai signori Scomparin Cesare, Gradoli Mario, Tofanelli Lelio.

17. — Deliberazione 22 settembre 1943, concernente promozioni al grado 9° della 3ª categoria (ruolo amministrativo) limitatamente ai signori Duca Giuseppe, D'Alessandro Pasquale, Mannarini Aldo, Amadori Enrica, Zarlenga Nicola, D'Angelo Francesco.

18. — Deliberazione 22 settembre 1943, concernente promozioni alla qualifica di commesso nel ruolo del personale subalterno limitatamente ai signori Pozzan Ambrogio, Pagnini Paolo, Niti Giuseppe.

19. — Deliberazione del 29 dicembre 1943, concernente la concessione dell'aumento del 30 % sulle retribuzioni del personale, in applicazione del decreto 6 dicembre 1943, n. 1813.

20. — Deliberazione del 18 gennaio 1944, concernente la promozione al grado 5° della 1ª categoria (ruolo ragioneria) del rag. Ugo Tomassini.

21. — Deliberazione del 18 gennaio 1944, concernente la promozione al grado 5° della 1ª categoria (ruolo sanitario) del dott. Catarsi Ottorino.

22. — Deliberazione del 16 febbraio 1944, concernente la conferma della nomina ad alunno di segreteria, per concorso interno, del sig. Virgilio Giovanni.

23. — Deliberazione 12 maggio 1944, concernente promozioni alla qualifica di vice cerimoniere limitatamente ai signori Pierino Giovanni, Schenkari Cesare, Cane Ettore, Biancani Guglielmo, Prestipino Filippo, Fiorani Luciano, Sofietti Giovanni, De Simone Felice, Chiaradossa Augusto, Fischetti Francesco, Basso Luigi, De Simone Eugenio, Matteucci Averardo, Schiavo Cesare, Cubla Evandro, Conti Giuseppe, Giuliani Aldo, Nardini Goffredo, Mezzacapo Domenico, Parodi Gaetano, Bonadonna Angelo, Berti Giovanni, D'Ercole Osvaldo, Marchi Lucio, Mechi Gaddo, Giordano Mario, Fiocinelli Antonio, D'Andrea Natale, Francois Vittorio, Isoardi Oreste, Di Paul Otello, Malagoni Angelo, Gaubini Vito Renato, Innocenti Aldo, Cavalletto Giovanni, Marcantoni Gilberto, Morgantini Alfredo, Ellero Bruno, Rossi Pietro, Salvini Virgilio, Maltese formoso Bianca nata Picco.

27. — Deliberazione 4 gennaio 1945, concernente la riassunzione in servizio del vice cassiere Casassa Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1946

(1249) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 922 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 6 novembre 1944 del Governo Militare Alleato con il quale il gr. uff. Gino Salocchi è stato nominato commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 ottobre 1945, con il quale il predetto gr. uff. Salocchi è stato confermato nella carica di commissario straordinario ed il N. H. Clemente Rospigliosi è stato nominato vice commissario della Cassa medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori N. H. Clemente Rospigliosi e Rinaldo Cantini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, ente morale con sede in Pistoia, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

(1264) *Il Ministro*: COMANDINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021
24081

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi n. 264 e n. 263 intestati rispettivamente a « Duca Dusmet de Smour Marino » e « Duca Dusmet de Smour Giovanni » domiciliati a Napoli, rappresentanti complessivamente n. 5 obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (Iller) è fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati due nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19 — applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 — si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1229) *Il presidente*: BONFATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina del commissario del Comitato « Pro Roma Marittima »

Con decreto 24 aprile 1946 la contessa Alda Piola Caselli, vedova del Senatore Paolo Orlando, è stata nominata commissario del Comitato « Pro Roma Marittima » con i poteri di cui al R. decreto 2 gennaio 1937.

(1232)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 maggio 1946 - N. 102

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	99,999	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8203	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE

Primo elenco degli iscritti all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, istituito con la legge 30 novembre 1939, n. 1866.

Istituto Nazionale Gestioni Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), Roma, via Zucchelli n. 16, numero d'iscrizione 730;

A.C.R.I.C. - Azienda Comense Riscossione Imposte Consumo - S. A., Como, via Perti n. 9, numero d'iscrizione 72;

A.M.P.R.I.C.A. - Azienda Mantovana per la Riscossione Imposte Consumo ed Affini, Mantova, numero d'iscrizione 749;

Angeli Luigi & Francesco - Società in nome collettivo, S. Polo di Piave (Treviso), numero d'iscrizione 29;

Basaglia Vittorio - Società di fatto, Venezia, S. Polo n. 2017, numero d'iscrizione 207;

Battilana Attilio & Fratelli - Società di fatto, S. Margherita Ligure (Genova), numero d'iscrizione 950;

Bertoni Cesare & Fratelli - Società di fatto, Rimini, via Bengasi n. 7, numero d'iscrizione 158;

Bozzini & Gionchetti - Società a garanzia limitata, Gorizia, via Mazzini n. 7, numero d'iscrizione 634;

Buonaccorsi Ferdinando - Società Gestioni Tributarie - Anonima, Roma, via del Tritone n. 102, numero d'iscrizione 889;

Buonaccorsi Ferdinando - Società di fatto, Roma, via del Tritone n. 102, numero d'iscrizione 907;

Cagnoni Alberto - S. A. appalti imposte consumo e plateatici, Piacenza, via Legnano n. 13, numero d'iscrizione 783;

Calatroni Arlenio & C. - Società in nome collettivo, Ziano Piacentino (Piacenza), numero d'iscrizione 910;

Calcaterra Salvatore & Vincenzo - Società di fatto, Paternò (Catania), numero d'iscrizione 660;

Calfabiano Giovanni Battista & Pichera Francesco - Società di fatto, Trecastagni (Catania), numero d'iscrizione 835;

Chipa Giuseppe fu Nazzareno - Società di fatto, Perugia, via Fani n. 2, numero d'iscrizione 616;

Colombo Luigi & Girolamo - Società di fatto, Vigevano (Pavia), numero d'iscrizione 670;

Esercizi del Sestiere - Società Anonima, Torino, via Nizza n. 158, numero d'iscrizione 481;

F.A.R.I. - Finanziaria Appalti Riscossioni Imposte - Società Anonima, Roma, via Cavour n. 151, numero d'iscrizione 979;

Grantondo & Cresta - Società di fatto, Dego (Savona), numero d'iscrizione 328;

Lovelli Angelo Raffaele & Figli Vitantonio e Alfredo - Società in nome collettivo, Massafra (Taranto), numero d'iscrizione 1120;

Maganza & Albanesi - Società di fatto, Costa dei Nobili (Pavia), numero d'iscrizione 1017;

Papi Giuseppe & C. - Società Anonima, Roma, via S. Erasmo n. 14, numero d'iscrizione 994;

S.A.C.A.G.I.C.A. - Società Anonima Cooperativa Appalti Gestioni Imposte Consumo Asti, Asti, corso V. Alfieri n. 97, numero d'iscrizione 959;

S.A.G.I.C.A. - « Cav. Uff. Guido De Job » - S. A. Gestioni Imposte Consumo Affini, Bologna, via Galliera n. 24, numero d'iscrizione 766;

S.A.G.T. - Società Anonima Gestioni Tributarie, Legnano, via della Vittoria n. 2, numero d'iscrizione 1069;

S.A.I.C. - Società Anonima Imposte Consumo, Busto Arsizio, via S. Michele n. 18, numero d'iscrizione 1108;

S.A.I.C.A. - Società Anonima Imposte Consumo ed Affini,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

...ione per quanto ...
...lire 1919, n. 1627 — si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: BORRI

(1229)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina del commissario del Comitato « Pro Roma Marittima »

Con decreto 24 aprile 1935 la contessa Alda Viola Caselli, vedova del Senatore Paolo Orlando, è stata nominata commissario del Comitato « Pro Roma Marittima » con i poteri di cui al R. decreto 2 gennaio 1927.

(1232)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 maggio 1935 - N. 102

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,957
Canadà	9,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8305	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,50
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75,50
Id. 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	85,05
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,525

ne 980;

Buonaccorsi Ferdinando - Società di fatto, Roma, via del Tritone n. 102, numero d'iscrizione 997;

Cagnoni Alberto - S. A. appalti imposte consumo e piazzatici, Piacenza, via Legnano n. 13, numero d'iscrizione 788;

Calatroni Artemio & C. - Società in nome collettivo, Ziano Piacentino (Piacenza), numero d'iscrizione 910;

Calcaterra Salvatore & Vincenzo - Società di fatto, Palagonia (Catania), numero d'iscrizione 693;

Calfabiano Giovanni Battista & Pichera Francesco - Società di fatto, Trecastagni (Catania), numero d'iscrizione 835;

Chipa Giuseppe fu Nazzareno - Società di fatto, Perugia, via Faul n. 2, numero d'iscrizione 616;

Colombo Luigi & Girolamo - Società di fatto, Vigevano (Pavia), numero d'iscrizione 676;

Esercizi del Sestiere - Società Anonima, Torino, via Nizza n. 148, numero d'iscrizione 481;

F.A.R.I. - Finanziaria Appalti Riscossioni Imposte - Società Anonima, Roma, via Cavour n. 151, numero d'iscrizione 929;

Gramondo & Cresta - Società di fatto, Dego (Savona), numero d'iscrizione 328;

Lovelli Angelo Raffaele & Figli Vitantonio e Alfredo - Società in nome collettivo, Massafra (Taranto), numero d'iscrizione 1120;

Maganza & Albanesi - Società di fatto, Costa dei Nobili (Pavia), numero d'iscrizione 1017;

Papi Giuseppe & C. - Società Anonima, Roma, via S. Erasmo n. 14, numero d'iscrizione 994;

S.A.C.A.G.I.C.A. - Società Anonima Cooperativa Appalti Gestioni Imposte Consumo Asti, Asti, corso V. Alfieri n. 97, numero d'iscrizione 999;

S.A.G.I.C.A. - « Cav. Uff. Guido De Job » - S. A. Gestioni Imposte Consumo Affini, Bologna, via Galliera n. 24, numero d'iscrizione 766;

S.A.G.T. - Società Anonima Gestioni Tributarie, Legnano, via della Vittoria n. 2, numero d'iscrizione 1009;

S.A.I.C. - Società Anonima Imposte Consumo, Busto Arsizio, via S. Michele n. 18, numero d'iscrizione 1018;

S.A.I.C.A. - Società Anonima Imposte Consumo ed Affini, Bergamo, via Monte Grappa n. 7, numero d'iscrizione 983;

S.A.I.C.A. - Società Appalti Imposte Consumo e Tributi Affini - Società Commerciale in nome collettivo, Cuneo, piazza Vittorio Emanuele n. 19, numero d'iscrizione 717;

Santi F.lli Aristide & Giuseppe - Società di fatto, Bologna, via Zamboni n. 8, numero d'iscrizione 726;

S.A.P.A.I. - Società Anonima Piemontese Appalti Imposte, Saluzzo (Cuneo), numero d'iscrizione 1005;

S.A.P.R.I.C. - Società Anonima per la Riscossione Imposte Consumo, Roma, corso Umberto I n. 173, numero d'iscrizione 630;

S.A.R.I. Daziaria - Società Riunite - Società Anonima Riscossione Imposte, Firenze, piazza S. Francesco di Paola n. 7, numero d'iscrizione 739;

S.A. Riscossione Imposte Consumo, Sesto S. Giovanni, viale Monza n. 19, numero d'iscrizione 1005;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Società Finanziaria Appalti Comunali «S.F.A.C.», Cuneo, numero d'iscrizione 1174;
Sirch ing Giuseppe - Società di fatto, Udine, via Savorgnana n. 18, numero d'iscrizione 712;
Tabor Michele - Ditta di Tabor Giulio & Giuliano - Società di fatto, Novi Ligure (Alessandria), numero d'iscrizione 830;
«Trezza» Società Anonima per Azioni, Verona, numero d'iscrizione 785;
Verando & Pieropan - Società di fatto, Savona, corso P. Amedeo n. 8, numero d'iscrizione 869;
Abossio Francesco Antonio di Pasquale Gennaro, Crosia (Cosenza), numero d'iscrizione 1067;
Accettura Achille fu Arbace, Torremaggiore (Foggia), numero d'iscrizione 95;
Adamo Carlo fu Nicolo, Vita (Trapani), numero d'iscrizione 305;
Agostino Francesco fu Vincenzo, Grotteria (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 206;
Ameri Carlo fu Giovanni, Mondovì (Cuneo), via Altipiano n. 5, numero d'iscrizione 1067;
Allani Emilio fu Giuseppe Francesco, Settimo Torinese (Torino), numero d'iscrizione 652;
Alberti Quintilio fu Ruggero, Umbertide (Perugia) numero d'iscrizione 27;
Alberti Saverio fu Alessandro, Fraselneto (Cosenza), numero d'iscrizione 114;
Alessandroni Emidio, Roccamassima (Latina), numero d'iscrizione 929.
Alessandroni Armateo Vincenzo di Achille, Rocca di Mezzo (L'Aquila), numero d'iscrizione 472;
Alfaia Giovandomenico fu Giovanni, Arzachena (Sassari), numero d'iscrizione 891;
Alvino Vito fu Francesco, Bella (Potenza), numero d'iscrizione 797;
Amidio Vincenzo di Luigi, Pimonte (Napoli), numero d'iscrizione 457;
Andò Giovanni fu Pancrazio, Letojanni (Messina), numero d'iscrizione 687;
Angelini Guglielmo fu Vincenzo, Fermo (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 43;
Angelini Amerigo fu Antonio, L'Aquila, numero d'iscrizione 1125;
Anselmi Giovanni fu Guglielmo, Badia Calavena (Verona), numero d'iscrizione 1164;
Antonelli Ferdinando fu Amilcare, Monte S. Giovanni in Sabina (Rieti), numero d'iscrizione 318;
Anzovino Luigi di Nicola, S. Croce del Sannio (Benevento), numero d'iscrizione 257;
Apicella Giovanni Oreste di Emilio, Dipignano (Cosenza), numero d'iscrizione 34;
Argela Domenico Andrea fu Agostino, Podenzana (Massa Carrara), numero d'iscrizione 65;
Arioli Francesco fu Giuseppe, Magliano dei Marsi (Aquila), numero d'iscrizione 1;
Armentano Francesco fu Salvatore, Mormanno (Cosenza), numero d'iscrizione 405;
Arnieri Ercole, Torino, corso C. Cesare, numero d'iscrizione 64;
Arsie Agostino fu Bortolo, Treviso, via Orsoline n. 1, numero d'iscrizione 669;
Ragnato Angelo fu Carlo, Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 426;
Baldassare Antonino fu Giorgio, Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 565;
Balestrieri Camillo di Luigi, Busca (Cuneo), numero d'iscrizione 686;
Ballestra Leonardo fu [illegible]

Battiliana Virgilio fu Angelo, S. Margherita Ligure (Genova), numero d'iscrizione 943;
Bava Giuseppe, Robella (Asti), numero d'iscrizione 795;
Begalli Davide fu Sante, San Pietro in Cariano (Verona), numero d'iscrizione 786;
Beggio Antonio fu Luigi, Schio - via da Schio n. 4, numero d'iscrizione 1028;
Bellavia Angelo fu Antonio, Calascibetta (Enna), numero d'iscrizione 320;
Benedetti Germano fu Federico, Monticchiari (Brescia), numero d'iscrizione 1053;
Benedini Umberto di Giuseppe, Delio (Brescia), numero d'iscrizione 698;
Benedusi Mamante fu Marsilio, Laigueglia (Savona), numero d'iscrizione 789;
Benedusi Marsilio di Mamante, Pietra Ligure (Savona), numero d'iscrizione 893;
Bernasconi Giuseppe fu Marino, Palestrina (Roma), numero d'iscrizione 972;
Bianchi Antonio di Francesco, Levanto (La Spezia), numero d'iscrizione 277;
Bianchi Zeit Cesare di Zelfado, Tuscania (Viterbo), numero d'iscrizione 1111;
Bianchi Mario di Bartolomeo, Voghera, via Emilia n. 55, numero d'iscrizione 695;
Bianchini Paolo di Michele, Cetraro (Cosenza), numero d'iscrizione 248;
Bianciardi Ugo di Aristodemo, Castellina in Chianti (Siena), numero d'iscrizione 588;
Bientinesi Perseo di Silvio Vittorio, Cascina (Pisa), numero d'iscrizione 574;
Bignotti Giuseppe fu Paolo, Brescia, numero d'iscrizione 116;
Biondi Pasquale fu Luigi, Sepino (Campobasso), numero d'iscrizione 1136;
Biondo Giuseppe fu Gaspare, Santa Ninfa (Trapani), numero d'iscrizione 54;
Biscaglia Leopoldo fu Luigi, S. Benedetto Ullano (Cosenza), numero d'iscrizione 904;
Bleiari Giuseppe fu Eugenio, Cropalati (Cosenza), numero d'iscrizione 92;
Bocca Osvaldo fu Antonio, Occimiano (Alessandria), numero d'iscrizione 759;
Bodini Maria di Francesco, Gussola (Cremona), numero d'iscrizione 881;
Bologna Giuseppe Felice fu Giuseppe, Cairo Montenotte (Savona), numero d'iscrizione 985;
Bonica Salvatore, Lipari (Messina), numero d'iscrizione 1145;
Bontempo Alfredo di Giuseppe, Istonio (Chieti), numero d'iscrizione 54;
Borgnolo Giulio di Giovanni, Faedis (Udine), numero d'iscrizione 181;
Bortolon Adolfo fu Domenico, Formia (Latina), numero d'iscrizione 407;
Bravo Giovanni di Raffaele, Vietri di Potenza (Potenza), numero d'iscrizione 321;
Bressi Francesco fu Domenico, Sirongoli (Catanzaro), numero d'iscrizione 1158;
Bria Giuseppe fu Pietro, Rose (Cosenza), numero d'iscrizione 511;
Brunetti Antonio fu Antonio, S. Vito al Tagliamento (Udine), numero d'iscrizione 280;
Bruni Nicola Eurico di Nicola, Dasà (Catanzaro), numero d'iscrizione 985;
Bruni Vincenzo fu Domenicantonio, Acquaro (Catanzaro), numero d'iscrizione 720;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alboni Emilio fu Giuseppe, Fraccesco, [illegible]
(Torino), numero d'iscrizione 672;

Alberti Quintilio fu Ruggero, Umbertide (Perugia), numero d'iscrizione 27;

Alberti Saverio fu Alessandro, Frascineto (Cosenza), numero d'iscrizione 114;

Alessandroni Emidio, Roccamassima (Latina), numero d'iscrizione 983.

Alotsantoni Armateo Vincenzo di Achille, Rocca di Mezzo (L'Aquila), numero d'iscrizione 272.

Altana Giovantomenico fu Giovanni, Arzachena (Sassari), numero d'iscrizione 821;

Alvino Vito fu Francesco, Bella (Potenza), numero d'iscrizione 797.

Amodio Vincenzo di Luigi, Pimonte (Napoli), numero d'iscrizione 457;

Ando Giovanni fu Pancrazio, Letojanni (Messina), numero d'iscrizione 687;

Angelici Guglielmo fu Vincenzo, Fermo (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 43.

Angelini Amerigo fu Antonio, L'Aquila, numero d'iscrizione 1125;

Anselmi Giovanni fu Guglielmo, Badia Calavena (Verona), numero d'iscrizione 1054;

Antonelli Ferdinando fu Antonio, Monte S. Giovanni in Sabina (Rieti), numero d'iscrizione 518;

Anzovino Luigi di Nicola, S. Croce del Sannio (Benevento), numero d'iscrizione 257;

Apicella Giovanni Oreste di Emilio, Dipignano (Cosenza), numero d'iscrizione 74;

Argela Domenico Andrea fu Agostino, Podenzana (Massa Carrara), numero d'iscrizione 65;

Arioli Francesco fu Giuseppe, Magliano dei Marsi (Aquila), numero d'iscrizione 1;

Armentano Francesco fu Salvatore, Mormanno (Cosenza), numero d'iscrizione 406;

Armieri Ercole, Torino, corso C. Cesare, numero d'iscrizione 64;

Arsie Agostino fu Bortolo, Treviso, via Orsoline n. 1, numero d'iscrizione 620;

Bagnato Angelo fu Carlo, Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 426;

Baldassare Antonino fu Giorgio, Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 505;

Balestrieri Camillo di Luigi, Busca (Cuneo), numero d'iscrizione 686;

Balestrino Lorenzo fu Luigi, Nizza Monferrato (Asti), numero d'iscrizione 262;

Barletta Rodolfo di Luigi, Villapiana (Cosenza), numero d'iscrizione 659.

Bassani Ernesto Silvio fu Giovanni, Albano Laziale (Roma), numero d'iscrizione 1161;

Bassetti Giovanni fu Tommaso, Campo Tures (Bolzano), numero d'iscrizione 575;

Bastone Domenico di Giuseppe, Carolei (Cosenza), numero d'iscrizione 214;

Battilana Attilio fu Angelo, S. Margherita Ligure (Genova), numero d'iscrizione 941;

Battilana Cesare fu Angelo, S. Margherita Ligure (Genova), numero d'iscrizione 942;

Bianchi Mario di Bartolomeo, Voghera, via Emilia n. 53, numero d'iscrizione 694;

Bianchini Paolo di Michele, Cetraro (Cosenza), numero d'iscrizione 248.

Bianciardi Ugo di Aristodemo, Castellina in Chianti (Siena), numero d'iscrizione 588;

Bientinesi Perseo di Silvio Vittorio, Cascina (Pisa), numero d'iscrizione 671;

Bigiotti Giuseppe fu Paolo, Brescia, numero d'iscrizione 446.

Biondi Pasquale fu Luigi, Sepino (Campobasso), numero d'iscrizione 1156;

Biondo Giuseppe fu Gaspare, Santa Ninfa (Trapani), numero d'iscrizione 451;

Bisoglia Leopoldo fu Luigi, S. Benedetto Ullano (Cosenza), numero d'iscrizione 904;

Blefari Giuseppe fu Eugenio, Cropalati (Cosenza), numero d'iscrizione 92;

Bocca Osvaldo fu Antonio, Occimiano (Alessandria), numero d'iscrizione 756;

Bodini Maria di Francesco, Gussola (Cremona), numero d'iscrizione 963;

Bologna Giuseppe Felice fu Giuseppe, Cairo Montenotte (Savona), numero d'iscrizione 981;

Bonfira Salvatore, Lipari (Messina), numero d'iscrizione 1148;

Bontempo Alfredo di Giuseppe, Istonio (Chieti), numero d'iscrizione 54;

Borgnolo Giulio di Giovanni, Faedis (Udine), numero d'iscrizione 181;

Bortolon Adolfo fu Domenico, Formia (Latina), numero d'iscrizione 407;

Bravo Giovanni di Raffaele, Vietri di Potenza (Potenza), numero d'iscrizione 361;

Bressi Francesco fu Domenico, Sirongoli (Catanzaro), numero d'iscrizione 1158;

Bria Giuseppe fu Pietro, Rose (Cosenza), numero d'iscrizione 511;

Brunetti Antonio fu Antonio, S. Vito al Tagliamento (Udine), numero d'iscrizione 280;

Bruni Nicola Enrico di Nicola, Dasà (Catanzaro), numero d'iscrizione 985;

Bruni Vincenzo fu Domenicantonio, Acquaro (Catanzaro), numero d'iscrizione 430;

Brunori Sesto fu Stefano, Acquasanta (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 10;

Buglioni Filippo fu Gaspare, Tarquinia (Viterbo), numero d'iscrizione 165;

Buonanno Amelio Filiberto fu Antonio, Conca della Campania (Napoli), numero d'iscrizione 86;

Buonanno Pasquale fu Michele, Contrada (Avellino), numero d'iscrizione 1150;

Burzio Giov. Battista di Andrea, Torino, corso Oporto n. 2, numero d'iscrizione 725;

Cadeddu Danilo Oreste di Tommaso, Gonnosfanadiga (Cagliari), numero d'iscrizione 383;

Calabrese Giovanni di Luigi, Rionero Sannitico (Campobasso), numero d'iscrizione 850;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Calabrese Michele fu Antonio, Trivigno (Potenza), numero d'iscrizione 1079;
Calandrella Giuseppe fu Domenico, Morcone (Benevento), numero d'iscrizione 245;
Calatroni Artemio di Pietro, Ziano Piacentino (Piacenza), numero d'iscrizione 912;
Calcagni Mario fu Giuseppe, Roma, viale Regina Margherita n. 278, numero d'iscrizione 394;
Calicchio Giuseppe fu Andrea, Torre Orsaia (Salerno) numero d'iscrizione 1063;
Califano Ettore fu Bernardino, Montichiari (Brescia), numero d'iscrizione 1149;
Calomico Luigi Antonio fu Giuseppe, S. Sosti (Cosenza), numero d'iscrizione 388;
Caltabiano Alfio fu Giuseppe, Saat'Alfio (Catania), numero d'iscrizione 5;
Camilnale Luigi Mario fu Costanzo, Saluzzo (Cuneo), numero d'iscrizione 689;
Cammarota Carlo fu Alfonso, Casal Velino (Salerno), numero d'iscrizione 1913;
Canapa Angelo fu Carlo, Osimo (Ancona) numero d'iscrizione 902;
Candrina Luigi di Giuseppe, Tremosine (Brescia), numero d'iscrizione 723;
Capalbo Antonio di Luigi, Grisolia Cipollina (Cosenza), numero d'iscrizione 671;
Capitoli Giuseppe di Eraclio, Montefalco (Perugia), numero d'iscrizione 724;
Capocasale Nicola fu Francesco, Dipignano (Cosenza), numero d'iscrizione 47;
Caporaso Angelo Mario di Antonio, Cautano (Benevento), numero d'iscrizione 927;
Capozzi Antonio fu Antonio, Salza Irpina (Avellino), numero d'iscrizione 14;
Capponi Necessario di Emilio, Cantagallo (Firenze), numero d'iscrizione 6;
Capra Antonio di Sebastiano, Urzulei (Nuoro), numero d'iscrizione 697;
Caputo Giovanni fu Pietro, Nardò (Lecce), numero d'iscrizione 143;
Caputo Rubarnetro Giuseppe fu Giorgio, Cesarò (Messina), numero d'iscrizione 534;
Carbone Giuseppe fu Pasquale, Arienzo S. Felice (Caserta), numero d'iscrizione 1144;
Carboni Francesco fu Costantino, Villamar (Cagliari), numero d'iscrizione 122;
Carcone Pasquale fu Federico, Minturno (Latina), numero d'iscrizione 709;
Cardamone Antonio fu Francesco, Monte S. Giacomo (Salerno), numero d'iscrizione 1084;
Cardosi Giuseppe fu Luigi, Sonnino (Latina), numero d'iscrizione 956;
Carente Giovanni fu Pietro, Benetutti (Sassari), numero d'iscrizione 529;
Carnevale Emilio di Vincenzo, Paola (Cosenza), numero d'iscrizione 1068;
Carra Severo fu Giulio, Verona, via Emilio Salgari n. 1, numero d'iscrizione 702;
Carrella Emilio di Enrico, Domicella (Avellino), numero d'iscrizione 1121;
Caruso Salvatore fu Giuseppe, Sant'Agata li Battiati (Catania), numero d'iscrizione 813;
Caselli Giovanni fu Giovanni, Roccavaldina (Messina), numero d'iscrizione 666;
Caserta Carlo fu Nicola, Troia (Foggia), numero d'iscri-

Cerale Serafino fu Placido, Siresa Borromeo, viale Regina n. 1, numero d'iscrizione 271;
Cerchiaro Nicola di Antonio, S. Donato Ninea (Cosenza), numero d'iscrizione 429;
Cerocchi Riccardo fu Giuseppe, Sezze Romano (Latina), numero d'iscrizione 284;
Chiacchio Giovanni fu Raffaele, S. Giorgio a Cremano (Napoli), numero d'iscrizione 373;
Chiacchio Giuseppe fu Alfonso, Trecchina (Potenza), numero d'iscrizione 816;
Chiaveti Edoardo fu Giona, Cerreto di Spoleto (Perugia), numero d'iscrizione 477;
Chiodi Giovanni fu Pasqualino, Pagno (Cuneo), numero d'iscrizione 695;
Chiurco Vincenzo fu Angelo Maria, Spezzano Albanese (Cosenza), numero d'iscrizione 115;
Ciccarese Piacentino fu Vincenzo, Cavallino (Lecce), numero d'iscrizione 598;
Ciarrocchi Luigi fu Filippo, Campofilone (Ascoli-Piceno), numero d'iscrizione 1088;
Cicala Carlo di Carlo, Melito di Napoli (Napoli), numero d'iscrizione 38;
Ciliberti Rosario Lorenzo Francesco fu Annibale, San Lorenzo del Vallo (Cosenza), numero d'iscrizione 55;
Cinti Gualtiero fu Rosolino, Serra San Quirico (Ancona), numero d'iscrizione 982;
Ciocca Leonida fu Aristide, L'Aquila, via Cavour n. 54, numero d'iscrizione 610;
Cipolla Luigi di Santo, Cervicati (Cosenza), numero d'iscrizione 356;
Cipollini Italo fu Ernesto, Segni (Roma), numero d'iscrizione 1165;
Cirella Giuseppe fu Cirella Luigia, Ostiglia (Mantova), numero d'iscrizione 629;
Cirelli Domenico fu Beniamino, Fragneto Monforte (Benevento), numero d'iscrizione 681;
Cirimele Orlando fu Biagio, Verbicaro (Cosenza), numero d'iscrizione 23;
Cito Lorenzo fu Luigi, Taurisano (Lecce), numero d'iscrizione 867;
Civardi Cesare fu Vincenzo, Pavia (frazione Mirabello), numero d'iscrizione 364;
Clemente Luigi fu Giuseppe, Carife (Avellino), numero d'iscrizione 32;
Clemente Salvatore fu Francesco Antonio, Sant'Agata di Puglia (Foggia), numero d'iscrizione 581;
Colaci Vincenzo di Francesco, Acquaro (Catanzaro), numero d'iscrizione 680;
Colantoni Serafino Amato fu Giovanbattista, Tione degli Abruzzi (L'Aquila), numero d'iscrizione 563;
Colzi Giovanni, Somma Lombardo (Varese), numero d'iscrizione 1115;
Compare Antonio di Ferdinando, Mendesarchio (Benevento), numero d'iscrizione 258;
Consorti Saverio di Bartolomeo, Colonnella (Teramo), numero d'iscrizione 661;
Costini Giulio fu Vito, Altavilla Silentina (Salerno), numero d'iscrizione 71;
Cortemiglia Camillo fu Luigi, Sarezzano (Alessandria), numero d'iscrizione 959;
Cosenza Gaetano di Vincenzo, Tarsia (Cosenza), numero d'iscrizione 366;
Cossio Alberto fu Arnaldo, Civita Castellana (Viterbo), numero d'iscrizione 685;
Cotrino Antonio fu Salvatore, Saranica (Lecce), numero d'iscrizione 1123;
Crezzo Carmelo fu Bernardino, Molochio (Reggio Cala-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Calonico Luigi Antonio fu Giuseppe, S. Sosti (Cosenza), numero d'iscrizione 288;

Caltabiano Alfio fu Giuseppe, Sant'Alfio (Catania), numero d'iscrizione 5;

Cantonale Luigi Mario fu Costanzo, Saluzzo (Cuneo), numero d'iscrizione 689;

Cammarota Carlo fu Alfonso, Casal Velino (Salerno), numero d'iscrizione 1043;

Campa Angelo fu Carlo, Osimo (Ancona) numero d'iscrizione 882;

Candrina Luigi di Giuseppe, Tremosine (Brescia), numero d'iscrizione 723;

Capalbo Antonio di Luigi, Grisolia Cipollina (Cosenza), numero d'iscrizione 671;

Capitoli Giuseppe di Eraclio, Montefalco (Perugia), numero d'iscrizione 724;

Capocasale Nicola fu Francesco, Diamante (Cosenza), numero d'iscrizione 47;

Caporaso Angelo Mario di Antonio, Cautano (Benevento), numero d'iscrizione 927;

Capozzi Antonio fu Antonio, Salza Irpina (Avellino), numero d'iscrizione 14;

Cappoli Necessario di Emilio, Cantagallo (Firenze), numero d'iscrizione 6;

Capra Antonio di Sebastiano, Urzulei (Nuoro), numero d'iscrizione 697;

Caputo Giovanni fu Pietro, Nardò (Lecce), numero d'iscrizione 133;

Caputo Rubinetto Giuseppe fu Giorgio, Cesarò (Messina), numero d'iscrizione 334;

Carbone Giuseppe fu Pasquale, Arienzo S. Felice (Caserta), numero d'iscrizione 1118.

Carboni Francesco fu Costantino, Villamar (Cagliari), numero d'iscrizione 122;

Carcone Pasquale fu Federico, Minturno (Latina), numero d'iscrizione 749;

Cardamone Antonio fu Francesco, Monte S. Giacomo (Salerno), numero d'iscrizione 1084;

Cardosi Giuseppe fu Luigi, Sonnino (Latina), numero d'iscrizione 946;

Careddu Giovanni fu Pietro, Benetutti (Sassari), numero d'iscrizione 529;

Carnevale Emilio di Vincenzo, Paola (Cosenza), numero d'iscrizione 1068;

Carra Severo fu Giulio, Verona, via Emilio Salgari n. 1, numero d'iscrizione 502;

Carrella Emilio di Enrico, Domicella (Avellino), numero d'iscrizione 1121;

Carrao Salvatore fu Giuseppe, Sant'Agata li Battiati (Catania), numero d'iscrizione 813;

Caselli Giovanni fu Giovanni, Roccavaldina (Messina), numero d'iscrizione 668;

Caserta Carlo fu Nicola, Troia (Foggia), numero d'iscrizione 1142;

Castelli Vincenzo fu Luigi, Rocchetta S. Antonio (Foggia), numero d'iscrizione 1005;

Catanzaro Emilio di Bonifacio, Cerchiara di Calabria (Cosenza), numero d'iscrizione 479;

Catapano Aldino fu Giuseppe, Canna (Cosenza), numero d'iscrizione 811;

Catrambone Domenico di Paolo, Montauro (Catanzaro) numero d'iscrizione 510;

Cavaliere Alessandro di Tommaso, Fasano (Brindisi), numero d'iscrizione 1178;

Cavarra Sebastiano fu Giuseppe, Pachino (Siracusa), numero d'iscrizione 1039;

Carion Alessandro di Napoleone L., Novara, viale Alighieri n. 43, numero d'iscrizione 1170;

Ceci Enrico di Giustino, Montalto Uffugo (Cosenza), numero d'iscrizione 1108;

Chiodi Giovanni fu Pasqualino, Pagno (Cuneo), numero d'iscrizione 625;

Chirico Vincenzo fu Angelo Maria, Spezzano Albanese (Cosenza), numero d'iscrizione 115;

Ciccarese Piacentino fu Vincenzo, Cavallino (Lecce), numero d'iscrizione 350;

Ciarrocchi Luigi fu Filippo, Campofilone (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 1088;

Cicala Carlo di Carlo, Melito di Napoli (Napoli), numero d'iscrizione 58;

Ciliberti Rosario Lorenzo Francesco fu Annibale, San Lorenzo del Vallo (Cosenza), numero d'iscrizione 55;

Cinti Gualtiero fu Rosolino, Serra San Quirico (Ancona), numero d'iscrizione 282;

Ciocca Leonida fu Aristide, L'Aquila, via Cavour n. 51, numero d'iscrizione 616;

Cipolla Luigi di Santo, Cervicati (Cosenza), numero d'iscrizione 336;

Cipollini Italo fu Ernesto, Segni (Roma), numero d'iscrizione 1165;

Cirella Giuseppe fu Cirella Luigia, Ostiglia (Mantova), numero d'iscrizione 629;

Cirelli Domenico fu Beniamino, Fragneto Monforte (Benevento), numero d'iscrizione 684;

Cirimele Orlando fu Biagio, Verbicaro (Cosenza), numero d'iscrizione 93;

Cito Lorenzo fu Luigi, Taurisano (Lecce), numero d'iscrizione 807;

Civardi Cesare fu Vincenzo, Pavia (frazione Mirabello), numero d'iscrizione 364;

Clemente Luigi fu Giuseppe, Carife (Avellino), numero d'iscrizione 32.

Clemente Salvatore fu Francesco Antonio, Sant'Agata di Puglia (Foggia), numero d'iscrizione 581;

Colaci Vincenzo di Francesco, Acquaro (Catanzaro), numero d'iscrizione 680;

Colantoni Serafino Amato fu Giovandemisia, Tione degli Abruzzi (L'Aquila), numero d'iscrizione 260;

Colzi Giovanni, Somma Lombardo (Varese), numero d'iscrizione 1115;

Comparo Antonio di Ferdinando, Montesarchio (Benevento), numero d'iscrizione 298;

Consorti Saverio di Bartolomeo, Colonnella (Teramo), numero d'iscrizione 664;

Contini Guido fu Vito, Altavilla Silentina (Salerno), numero d'iscrizione 71.

Corleniglia Camillo fu Luigi, Sarezzano (Alessandria), numero d'iscrizione 959;

Cossitta Gaetano di Vincenzo, Tarsia (Cosenza), numero d'iscrizione 266;

Cossio Alberto fu Arnaldo, Civita Castellana (Viterbo), numero d'iscrizione 681;

Cotrino Antonio fu Salvatore, Sternatia (Lecce), numero d'iscrizione 1123;

Crenzo Carmelo fu Bernardino, Molochio (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 744;

Cremonese Flaviano di Michele, Pescara, via Emanuele n. 104, numero d'iscrizione 795;

Cremolini Giovanni fu Giulio, Senigallia (Ancona), numero d'iscrizione 729;

Cremonini Guglielmo fu Giulio, Senigallia (Ancona), numero d'iscrizione 473;

Crispo Francesco fu Pasquale, Cicciano (Napoli), numero d'iscrizione 85;

Cristofaro Luca fu Raffaele, S. Marco Argentano (Cosenza), numero d'iscrizione 61;

Crpelli Ernesto fu Emidio, Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 366;

Curcio Marino di Curcio Francesca, Belmonte Calabro (Cosenza), numero d'iscrizione 66;

24141

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

Curzu Antonio di Lorenzo, Pattada (Sassari), numero d'iscrizione 488;

D'Agosto Rocco, Gagliano del Capo (Lecce), numero d'iscrizione 129;

Daidone Michele di Salvatore, Alimena (Palermo), numero d'iscrizione 554;

D'Alessandro Antonio fu Vincenzo, Torella del Sannio (Campobasso), numero d'iscrizione 577;

D'Alessio Domenico di Nicola, Paolisi (Avellino), numero d'iscrizione 121;

D'Alessio Elide fu Bartolomeo, Civitacastellana (Viterbo), numero d'iscrizione 29;

Daniele Giuseppe fu Simone, Torino, via A. Vespucci, 57, numero d'iscrizione 575;

Datilla Giuseppe di Giuseppe, Scaletta Zanclea (Messina), numero d'iscrizione 1052;

D'Avola Gesualdo fu Giuseppe, Scordia (Catania), numero d'iscrizione 1103;

Deana Giovanni fu Giovanni Battista, Talmassons (Udine), numero d'iscrizione 125;

De Angelis Vincenzo di Antonio, Sassinoro (Benevento), numero d'iscrizione 1056;

De Batilsis Domenico fu Angelo, Mirabello (Alessandria), numero d'iscrizione 1089;

De Ciancio Gaetano di Alessandro, Cerreto Sannita (Benevento), numero d'iscrizione 251;

De Feo Ottorino fu Filippo, Serino (Avellino), numero di iscrizione 624;

De Giuli Attilio Cesare di Giovanni, Leno (Brescia), numero d'iscrizione 161;

De Lob Guido fu Cesare, Bologna, via Galliera, 24, numero d'iscrizione 923;

Delida Salvatore Angelo di Stefano, Dosulo (Nuoro), numero d'iscrizione 740;

De Lonso Angelo fu Giuseppe, Pertosa (Salerno), numero d'iscrizione 727;

De Lone Alfonso fu Carmine, Pontelatone (Napoli), numero d'iscrizione 815;

De Leo Vincenzo fu Antonio, San Procopio (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 663;

Dellarole Evasio fu Giuseppe, Asti, via Battisti, 13, numero d'iscrizione 583;

Delli Colli Giovanni fu Arduino, Castrocielo (Frosinone), numero d'iscrizione 8;

Della Vecchia Pietro fu Giuseppe, Fiuille (Terni), numero d'iscrizione 324;

De Magistris Luigi Leone fu Alfonso, Candida (Avellino), numero d'iscrizione 721;

De Matteis Nicola di Carlo, S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), numero d'iscrizione 504;

De Miglio Giuseppe fu Gaetano, Aprigliano (Cosenza), numero d'iscrizione 215;

Denina Bartolomeo fu Giuseppe, Rocca Canavese (Torino), numero d'iscrizione 179;

De Paola Antonio d. Ferdinando, S. Giovanni in Fiore (Cosenza), numero d'iscrizione 578;

De Piano Giuseppe di Valentino, Seuni (Nuoro), numero di iscrizione 635;

De Sanctis Pellegrino di Raffaele, San Nicola Manfredi (Benevento), numero d'iscrizione 252;

Di Angelantonio Ermanno di Giacomo, Campli (Teramo), numero d'iscrizione 1151;

Di Fazio Filippo Emilio fu Loreto, Arpino (Frosinone), numero d'iscrizione 222;

Di Francesco Umberto di Mattia, Tortoreto (Teramo), numero d'iscrizione 25;

Di Gioia Ingenuale di Rocco, Cellamare (Bari), numero di

Doni Alfredo fu Domenico, Mandatoriccio (Cosenza), numero d'iscrizione 192;

Durante Giuseppe fu Donato, Aquara (Salerno), numero di iscrizione 673;

Emanuele Carmelo di Giuseppe, S. Salvatore Fitalia (Messina), numero d'iscrizione 675;

Epifanio Vincenzo di Antonio, Acquaformosa (Cosenza), numero d'iscrizione 261;

Esposito Gaetano fu Innocenzo, Circello (Benevento), numero d'iscrizione 250;

Fabrizio Raimondo di Pasquale, Filignano (Campobasso), numero d'iscrizione 826;

Faitcher Fabiano fu Giuseppe, Montalcino (Siena), numero d'iscrizione 310;

Falcani Pietrangelo fu Alfonso, Torricella Sicura (Teramo), numero d'iscrizione 46;

Faleri Antonio fu Antonio, Edolo (Brescia), numero d'iscrizione 1157;

Farabegoli Enrichetta fu Davide, Gambettola (Forlì), numero d'iscrizione 133;

Farinelli Vittore fu Oddone, Castel Sant'Elia (Viterbo), numero d'iscrizione 888;

Farsetani Emanuele di Mariano, Montalcino (Siena), numero d'iscrizione 426;

Fascione Guido fu Antonio, Roccadevandro (Napoli), numero d'iscrizione 96;

Fattorisi Scipione fu Gaetano, Boville Ernica (Frosinone), numero d'iscrizione 586;

Fazio Gennaro fu Pasquale, Taggia (Imperia), numero di iscrizione 882;

Ferrando Secondo fu Giuseppe, Roma, corso Vittorio Emanuele, 323, numero d'iscrizione 1150;

Ferrara Antonio fu Vincenzo, Aci S. Antonio (Catania), numero d'iscrizione 208;

Ferrari Domenico fu Giovanni, Gottolengo (Brescia), numero d'iscrizione 770;

Ferraro Gaetano fu Salvatore, Sommatino (Caltanissetta), numero d'iscrizione 4;

Ferraro Giovanni fu Alfonso, Casalbuono (Salerno), numero d'iscrizione 658;

Ferrero Ernesto di Giovanni, Perosa Argentina (Torino), numero d'iscrizione 410;

Ferretti Francesco fu Luigi, Pontasacco (Pisa), numero di iscrizione 219;

Finiani Giovannino fu Angelantonio, Morrone nel Sannio (Campobasso), numero d'iscrizione 350;

Finotto Giovanni fu Ercole, Recco (Genova), numero d'iscrizione 1094;

Fiore Salvatore fu Stanislao, Montella (Avellino), numero d'iscrizione 587;

Fiori Giovanni Battista fu Luigi, Comelico Superiore (Belluno), numero d'iscrizione 3;

Follesa Giovanni fu Niccolò, Perdasdefogu (Nuoro), numero d'iscrizione 539;

Fracella Antonio di Angelo, Nardò (Lecce), numero d'iscrizione 336;

Franceschini Gino di Silvio, Reggio nell'Emilia, piazza S. Domenico n. 2, numero d'iscrizione 839;

Frola Francesco fu Giuseppe, Davoli (Catanzaro), numero d'iscrizione 1154;

Frontoni Gabriele fu Nicola, Massa Fermana (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 866;

Fusco Francesco di Antonio, Caserta, Villa Salomone, 3, numero d'iscrizione 1131;

Gaeta Lorefo fu Salvatore, Vallelunga (Caltanissetta), numero d'iscrizione 105;

Gagnoli Giuseppe fu Pio, Mondragone (Caserta), numero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

D'Avola Gesualdo fu Giuseppe, Scordia (Catania), numero d'iscrizione 1143;

Deana Giovanni fu Giovanni Battista, Talmassons (Udine), numero d'iscrizione 125;

De Angelis Vincenzo di Antonio, Sassinoro (Benevento), numero d'iscrizione 1068;

De Battista Domenico fu Angelo, Mirabello (Alessandria), numero d'iscrizione 1039;

De Ciancio Gaetano di Alessandro, Cerreto Sannita (Benevento), numero d'iscrizione 294;

De Feo Ottorino fu Filippo, Serino (Avellino), numero di iscrizione 624;

De Giuli Attilio Cesare di Giovanni, Leno (Brescia), numero d'iscrizione 151;

De Job Guido fu Cesare, Bologna, via Galliera, 24, numero d'iscrizione 923;

Deidda Salvatore Angelo di Stefano, Desulo (Nuoro), numero d'iscrizione 710;

De Lucia Angelo fu Giuseppe, Perosa (Salerno), numero d'iscrizione 727;

Del Bene Alfonso fu Carmine, Pontelatone (Napoli), numero d'iscrizione 815;

De Leo Vincenzo fu Antonio, San Procopio (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 663;

Dellarole Evasio fu Giuseppe, Asti, via Battisti, 13, numero d'iscrizione 383;

Delli Colli Giovanni fu Ardulino, Castrocielo (Frosinone), numero d'iscrizione 8;

Della Vecchia Pietro fu Giuseppe, Fiuille (Terni), numero d'iscrizione 324;

De Magistris Luigi Leone fu Alfonso, Candida (Avellino), numero d'iscrizione 721;

De Matteis Nicola di Carlo, S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), numero d'iscrizione 461;

De Miglio Giuseppe fu Gaetano, Aprigliano (Cosenza), numero d'iscrizione 215;

Denina Bartolomeo fu Giuseppe, Rueca Canavese (Torino), numero d'iscrizione 179;

De Paola Antonio di Ferdinando, S. Giovanni in Fiore (Cosenza), numero d'iscrizione 578;

De Piano Giuseppe di Valentino, Seuni (Nuoro), numero di iscrizione 53;

De Santis Pellegrino di Raffaele, San Nicola Manfredi (Benevento), numero d'iscrizione 252;

Di Angelantonio Ermanno di Giacomo, Campli (Teramo), numero d'iscrizione 1151;

Di Fazio Filippo Emilio fu Loreto, Arpino (Frosinone), numero d'iscrizione 222;

Di Francesco Umberto di Mattia, Tortoreto (Teramo), numero d'iscrizione 28;

Di Gioia Arcangelo di Rocco, Cellamare (Bari), numero di iscrizione 908;

Di Lucantonio Carlo fu Giuseppe Antonio, Cortino (Teramo), numero d'iscrizione 62;

Di Malo Gioacchino di Gioacchino, Altofonte (Palermo), numero d'iscrizione 831;

Di Marco Antonio di Giuseppe, Pietracatella (Campobasso), numero d'iscrizione 754;

Di Tosto Santo di Giuseppe, Bagnoli del Trigno (Campobasso), numero d'iscrizione 1061;

Dolci Giuseppe di Adelmo, Monsmarciano (Ancona), numero d'iscrizione 585;

Dollorenzo Giovanni di Carmine Antonio, Sogliano Cavour (Lecce), numero d'iscrizione 345;

Dona Giovanni di Ernesto, Borgosesia (Vercelli), numero d'iscrizione 1119;

Fabri Antonio fu Angelo, Sabbio (Brescia), numero d'iscrizione 1157;

Farabegoli Enrichetta fu Davide, Gambettola (Forlì), numero d'iscrizione 136;

Farinelli Vittore fu Oddone, Castel Sant'Elia (Viterbo), numero d'iscrizione 860;

Farinetti Emanuele di Mariano, Montalcino (Siena), numero d'iscrizione 396;

Fascione Guido fu Antonio, Roccadevandro (Napoli), numero d'iscrizione 36;

Fattorasi Seipione fu Gaetano, Roville Ernice (Frosinone), numero d'iscrizione 508;

Feola Gennaro fu Pasquale, Faggia (Imperia), numero di iscrizione 882;

Ferrande Secondo fu Giuseppe, Roma, corso Vittorio Emanuele, 323, numero d'iscrizione 1150;

Ferrara Antonio fu Vincenzo, Aci S. Antonio (Catania), numero d'iscrizione 508;

Ferrari Domenico fu Giovanni, Gottolengo (Brescia), numero d'iscrizione 770;

Ferraro Gaetano fu Salvatore, Sommatino (Caltanissetta), numero d'iscrizione 4;

Ferraro Giovanni fu Alfonso, Casalbuono (Salerno), numero d'iscrizione 658;

Ferrero Ernesto di Giovanni, Perosa Argentina (Torino), numero d'iscrizione 450;

Ferretti Francesco fu Luigi, Ponsacco (Pisa), numero di iscrizione 210;

Fimiani Giovannino fu Angelantonio, Morrone nel Sannio (Campobasso), numero d'iscrizione 350;

Finotto Giovanni fu Ercole, Recco (Genova), numero d'iscrizione 1096;

Fiore Salvatore fu Stanislao, Montella (Avellino), numero d'iscrizione 587;

Fiori Giovanni Battista fu Luigi, Comelico Superiore (Belluno), numero d'iscrizione 3;

Follesa Giovanni fu Niccolò, Perdasdefogu (Nuoro), numero d'iscrizione 669;

Fracella Antonio di Angelo, Nardò (Lecce), numero d'iscrizione 286;

Franceschini Gino di Silvio, Reggio nell'Emilia, piazza S. Domenico n. 2, numero d'iscrizione 859;

Frelo Francesco fu Giuseppe, Davoli (Catanzaro), numero d'iscrizione 1154;

Frontoni Gabriele fu Nicola, Massa Fermana (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 895;

Fusco Francesco di Antonio, Caserta, Villa Salomone, 3, numero d'iscrizione 1131;

Gueta Lorenzo fu Salvatore, Vallelunga (Caltanissetta), numero d'iscrizione 105;

Gagnoli Giuseppe fu Pio, Mondragone (Caserta), numero d'iscrizione 1177;

Galeota Basilio di Antonio, Poggio Picenze (L'Aquila), numero d'iscrizione 142;

Galioto Gioacchino, Santa Flavia (Palermo), numero d'iscrizione 1173;

Galli Antonio di Giuseppe, Offlaga (Brescia), numero d'iscrizione 369;

Gallo Vincenzo di Giovanni, Laurito (Salerno), numero di iscrizione 617;

Gallus Lorenzo di Raffaele, Cagliari (Fraz. Sariargius), numero d'iscrizione 82;

Gargagliano Giuseppe di Giovanni, Carini (Palermo), numero d'iscrizione 132;

Garigliotti Dante fu Benedetto Enrico, Castel Verres (Aosta), numero d'iscrizione 173;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 956021

Gasparini Emilio di Luigi, Castelletto Sopra Ticino (Novara), numero d'iscrizione 856;
Gatti Carlo fu Luciano, Borgofranco d'Ivrea (Aosta), numero d'iscrizione 563;
Ghisolfi Emilio Guido fu Giovanni, Borgo S. Martino (Alessandria), numero d'iscrizione 435;
Giacinti Manlio di Tito, Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 11;
Giannetti Luigi di Ulisse, Pienza (Siena), numero d'iscrizione 731;
Giannotti Oreste di Cesare, Subiaco (Roma), numero di iscrizione 667;
Gigante Domenico fu Giuseppe, Alberobello (Bari), numero d'iscrizione 242;
Gilardi Vincenzo fu Luigi, Montefiavio (Roma), numero di iscrizione 473;
Giordano Michele fu Ignazio, Barrafranca (Enna), numero d'iscrizione 1160;
Giraudi Luigi fu Giuseppe, Calamandrana (Asti), numero di iscrizione 573;
Glinico Attilcare di Giovanni, Campli (Teramo), numero d'iscrizione 153;
Gogna Giovanni fu Gerardo, Torre Annunziata (Napoli), numero d'iscrizione 436;
Grande Vincenzo di Francesco, Roseiano (Pescara), numero d'iscrizione 746;
Grandi Enrico fu Anselmo, Marcaria (Mantova), numero d'iscrizione 95;
Greco Alfonso fu Francesco, Corleto (Cosenza), numero di iscrizione 83;
Greco Ernesto fu Giuseppe, Scigliano (Cosenza), numero d'iscrizione 168;
Greco Francesco di Francesco, Lizzanello (Lecce), numero d'iscrizione 130;
Guglielmi Umberto fu Federico, Napoli, salita Trinità degli Spagnoli, 6, numero d'iscrizione 102;
Guglielmi Edoardo fu Enrico, Rimini, numero d'iscrizione 219;
Iantomasi Tommaso di Vincenzo, Santa Croce di Magliano (Campobasso), numero d'iscrizione 300;
Ierunno Pasquale di Biagio, Pietrastornina (Avellino), numero d'iscrizione 280;
Iezzoni Domenico fu Giovanni, Pineto (Teramo), numero di iscrizione 58;
Impegno Michele fu Domenico, Sant'Agata di Puglia (Foggia), numero d'iscrizione 37;
Jorio Amedeo fu Donato, Montecorvino Pugliano (Salerno), numero d'iscrizione 781;
Jurlo Giuseppe fu Francesco, Lagonegro (Potenza), numero d'iscrizione 711;
Isoni Mario di Antonio, Monti (Sassari), numero d'iscrizione 926;
Izzo Giacinto fu Agostino, Formicola (Napoli), numero di iscrizione 894;
Lala Carmelo fu Francesco, Cianciana (Agrigento), numero d'iscrizione 1128;
Lampis Guido di Carlo, Escalaplano (Nuoro), numero di iscrizione 120;
Landoni Carlo di Antonio, Cessato (Vercelli), numero di iscrizione 173;
Langiotte Carlo di Oreste, Porto Civitanova (Macerata), numero d'iscrizione 1129;
Langiotte Elisa di Oreste in Morandi, Roma, via Nomentana, 247, numero d'iscrizione 247;
Langiotte Giustina di Oreste in Guglielmetti, Roma, via Clmone, 11, numero d'iscrizione 151;
Langiotte Oreste fu Nicola, Roma, via Nomentana, 317, numero d'iscrizione 280;
Leonetti Raffaele di Giocondino, Limatola (Benevento), numero d'iscrizione 662;
Leporace Antonio fu Michele, Buonvicino (Cosenza), numero d'iscrizione 975;
Letizia Arturo fu Vincenzo, Albaneva (Napoli), numero di iscrizione 468;
Leviani Ferruccio di Antonio, Illiri (Nuoro), numero d'iscrizione 1030;
Liberati Secondo fu Giuseppe, Pesaro, numero d'iscrizione 370;
Liberati Umberto fu Bernardino, Civita Castellana (Viterbo), numero d'iscrizione 1151;
Licheri Battista fu Raffaele, Nuragus (Nuoro), numero di iscrizione 929;
Lodi Fe Enrico di Luigi, Bologna, via S. Stefano, 11, numero d'iscrizione 570;
Lorasso Guido di Cirillo, Roma, via Cherubini, 16, numero di iscrizione 1156;
Loria Enrico di Pasquale, Pallagorio (Catanzaro), numero d'iscrizione 707;
Lovero Francesco fu Girolamo, Giovinazzo (Bari), numero d'iscrizione 372;
Luci Armando, Biella, via Cavour, 11 (Vercelli), numero d'iscrizione 725;
Lunabrici Elio fu Vittore, Cagli (Pesaro), numero d'iscrizione 780;
Luna Angelo di Nicola, Salve (Lecce), numero d'iscrizione 1047;
Macchi Angelo di Enrico, Cantiro di Vergiate (Varese), numero d'iscrizione 288;
Macchi Enrico fu Giuseppe, Vergiate (Varese), numero di iscrizione 715;
Macchi Giuseppe Mario di Enrico, Vergiate (Varese), numero d'iscrizione 257;
Maganza Luigi di Giuseppe, Costa de' Nobili (Pavia), numero d'iscrizione 1018;
Magaro Romolo di Giuseppe, Castiglione Cosentino (Cosenza), numero d'iscrizione 91;
Magri Gaetano fu Luigi, Bagno a Ripoli (Firenze), numero d'iscrizione 612;
Maglianani Antonio fu Vincenzo, Montalcino (Siena), numero d'iscrizione 94;
Majello Emilio fu Angelo, Retondi (Avellino), numero di iscrizione 2;
Malaguglie Antonino di Ferdinando, Giffone (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 853;
Malgararo Natale fu Fortunato, Scaletta Zanclea (Messina), numero d'iscrizione 1163;
Malnelli Carlo di Primo, Gargnano (Brescia), numero di iscrizione 1138;
Marchetto Carmine fu Giorgio, S. Giorgio la Molara (Benevento), numero d'iscrizione 253;
Marchionni Giuseppe di Giulio, Urbania (Pesaro), numero d'iscrizione 565;
Marino Giovanni fu Giovenale, S. Secondo di Pinerolo (Torino), numero d'iscrizione 264;
Marrocco Giuseppe fu Francescantonio, S. Mauro Cilento (Salerno), numero d'iscrizione 885;
Martinelli Astorre fu Giuseppe, Apecchio (Pesaro Urbino), numero d'iscrizione 385;
Marzanna Vincenzo fu Vincenzo, Cianciana (Agrigento), numero d'iscrizione 1127;
Marruscelli Giuseppe fu Salvatore, Pisciotta (Salerno), numero d'iscrizione 422;
Marzano Cosimo fu Pantaleone, Salice Salentino (Lecce), numero d'iscrizione 362;
Mascia Teodosio fu Vincenzo, Rotello (Campobasso), nu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788128

d'iscrizione 153;

Gegna Giovanni fu Gerardo, Torre Annunziata (Napoli), numero d'iscrizione 406;

Grande Vincenzo di Francesco, Rosciano (Pescara), numero d'iscrizione 736;

Granli Enrico fu Anselmo, Marcaria (Mantova), numero d'iscrizione 94;

Greco Alfonso fu Francesco, Carolei (Cosenza), numero di iscrizione 83;

Greco Ernesto fu Giuseppe, Scigliano (Cosenza), numero d'iscrizione 106;

Greco Francesco di Francesco, Lizzanello (Lecce), numero d'iscrizione 130;

Guglielmi Umberto fu Federico, Napoli, salita Trinità degli Spagnoli, 6, numero d'iscrizione 198;

Guglioni Edoardo fu Enrico, Biella, numero d'iscrizione 219;

Iaromasi Tommaso di Vincenzo, Santa Croce di Magliano (Campobasso), numero d'iscrizione 300;

Iermano Pasquale di Biagio, Pietrastornina (Avellino), numero d'iscrizione 280;

Iezzoni Domenico fu Giovanni, Pineto (Teramo), numero di iscrizione 58;

Ingegno Michele fu Domenico, Sant'Agata di Puglia (Foggia), numero d'iscrizione 27;

Jorio Amedeo fu Donato, Montecorvino Pugliano (Salerno), numero d'iscrizione 784;

Jorio Giuseppe fu Francesco, Lagonegro (Potenza), numero d'iscrizione 711;

Iscni Mario di Antonio, Monti (Sassari), numero d'iscrizione 950;

Izzo Giacinto fu Agostino, Formicola (Napoli), numero di iscrizione 681;

Lala Carmelo fu Francesco, Cianciana (Agrigento), numero d'iscrizione 1128;

Lampis Guido di Carlo, Escalaplano (Nuoro), numero di iscrizione 420;

Landoni Carlo di Antonio, Cossato (Vercelli), numero di iscrizione 172;

Langione Carla di Oreste, Porto Civitanova (Macerata), numero d'iscrizione 1129;

Langione Elisa di Oreste in Morandi, Roma, via Nomentana, 247, numero d'iscrizione 217;

Langione Giustina di Oreste in Guglielmetti, Roma, via Cimone, 11, numero d'iscrizione 141.

Langione Oreste fu Nicola, Roma, via Nomentana, 317, numero d'iscrizione 728;

Langione Ugo di Oreste, Roma, via Veltore, 2, numero di iscrizione 731;

Laureta Mola Emanuele fu G. Battista, Vittoria (Ragusa), numero d'iscrizione 610;

Legati Antonio - Eredi - Torino, piazza Lagrange, 2 (sfollato a Fossano (Cuneo), numero d'iscrizione 642;

Lentini Raffaele fu Giuseppe, Soverato (Catanzaro), numero d'iscrizione 714;

Leoncini Eugenio fu Antonio, Forlimpopoli (Forlì), numero d'iscrizione 833;

Leone Francesco di Lorenzo, Civita (Cosenza), numero di iscrizione 556;

Leone Pietro fu Giovanni, Avezzano (L'Aquila), numero d'iscrizione 290;

Lovero Francesco fu Girolamo, Giovinazzo (Bari), numero d'iscrizione 372;

Lucci Armando, Biella, via Cavour, 11 (Vercelli), numero d'iscrizione 729;

Lumbrieri Elio fu Vittore, Cagli (Pesaro), numero d'iscrizione 780;

Luna Angelo di Nicola, Salve (Lecce), numero d'iscrizione 1117;

Macchi Angelo di Enrico, Cimbro di Vergiate (Varese), numero d'iscrizione 288;

Marchi Enrico fu Giuseppe, Vergiate (Varese), numero di iscrizione 713;

Macchi Giuseppe Mario di Enrico, Vergiate (Varese), numero d'iscrizione 287;

Mazanza Luigi di Giuseppe, Costa de' Nobili (Pavia), numero d'iscrizione 1018;

Maggio Romolo di Giuseppe, Castiglione Cosentino (Cosenza), numero d'iscrizione 91;

Magi Gaetano fu Luigi, Lagno a Rupoli (Firenze), numero d'iscrizione 612;

Magliocchi Antonio fu Vincenzo, Montalcino (Siena), numero d'iscrizione 93;

Maiello Emilio fu Angelo, Rotondi (Avellino), numero di iscrizione 2;

Mariliglio Antonino di Ferdinando, Giffone (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 343;

Mangannro Natale fu Fortunato, Scaletta Zanclea (Messina), numero d'iscrizione 1165;

Manielli Carlo di Primo, Gargnano (Brescia), numero di iscrizione 1138;

Marcheito Carmine fu Giorgio, S. Giorgio la Molara (Benevento), numero d'iscrizione 253;

Marchionni Giuseppe di Giulio, Urbania (Pesaro), numero d'iscrizione 365;

Marino Giovanni fu Giovenale, S. Secondo di Pinerolo (Torino), numero d'iscrizione 594;

Marrocco Giuseppe fu Francescantonio, S. Mauro Cilento (Salerno), numero d'iscrizione 885;

Martinelli Astorre fu Giuseppe, Apecchio (Pesaro Urbino), numero d'iscrizione 385;

Martorana Vincenzo fu Vincenzo, Cianciana (Agrigento), numero d'iscrizione 1127;

Marruscelli Giuseppe fu Salvatore, Pisciotta (Salerno), numero d'iscrizione 622;

Marzano Cosimo fu Pantaleone, Salice Salentino (Lecce), numero d'iscrizione 362.

Mascia Teodosio fu Vincenzo, Rotello (Campobasso), numero d'iscrizione 101.

Masi Angelo fu Giuseppe, Castelgrande (Potenza), numero d'iscrizione 638;

Massara Antonio di Giuseppe, Praia a Mare (Cosenza), numero d'iscrizione 889;

Mastragostino Nicola fu Vitantonio, Mafalda (Campobasso), numero d'iscrizione 114;

Mastrogiovanni Antonio fu Gabriele, Sessa Cilento (Salerno), numero d'iscrizione 917;

Maurizi Carlo fu Vincenzo, Camporotondo di Fiastrone (Macerata), numero d'iscrizione 304;

Mazza Antonio Francesco di Giuseppe, Sersale (Catanzaro), numero d'iscrizione 448;

Mazzaferro Pietro di Federico, Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 531;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Mazzeo Saverio Ferruccio di Francesco, Rombiolo (Catanzaro), numero d'iscrizione 442;

Muzzoni Guido fu Pilade, Torrita (Siena), numero d'iscrizione 493;

Mele Angelo fu Salvatore, Surbo (Lecce), numero d'iscrizione 475;

Menestò Giovambattista di Attilio, Assisi (Perugia), numero d'iscrizione 1021;

Merli Serafino fu Ladi, Cortona (Arezzo), numero d'iscrizione 431;

Messineo Giuseppe di Eduardo, Polizzi Generosa (Palermo), numero d'iscrizione 117;

Migliaccio Gregorio, Aprigliano (Cosenza), numero d'iscrizione 3.9;

Migliorati Alberto di Diamante, Macerata, via XX Settembre, 54, numero d'iscrizione 768;

Migliorati Diamante di Ernesto, Corropoli (Teramo), numero d'iscrizione 657;

Migliorati Ernesto fu Diamante, Corropoli (Teramo), numero d'iscrizione 158;

Migliorati Marcello Giuseppe fu Diamante, Roma, via Ravenna, 9 b, numero d'iscrizione 809;

Mignemi Gregorio fu Antonio, S. Gregorio di Catania (Catania), numero d'iscrizione 347;

Minicarelli Giuseppe fu Oreste, Corropoli (Teramo), numero d'iscrizione 50;

Miniscì Alessandro di Francesco, Vaccarizzo Albanese (Cosenza), numero d'iscrizione 304;

Mion Amalia fu Giuseppe, Roma, via della Maddalena, 42, numero d'iscrizione 151.

Mongiardi Nunziato Ernesto fu Giosuè, Piacanica (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 787;

Montanari Raoul di Ugo, Chiaravalle (Ancona), numero d'iscrizione 1020;

Montanari Ugo di Raffaele, Chiaravalle (Ancona), numero d'iscrizione 418;

Montesi Giuseppina di Saverio, Valbrevenna (Genova), numero d'iscrizione 582;

Montopoli Giovanni Crisostomo fu Luigi, Torre dei Passeri (Pescara), numero d'iscrizione 155;

Monzeri Luigi fu Pietro, Lassone (Milano), numero d'iscrizione 971;

Morano Fortunato di Raffaele, Palizzi (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 623;

Musini Francesco fu Michele, Udine, via A. Soziana, 13, numero d'iscrizione 577;

Musolino Francesco fu Palmerino, Cervaro (Frosinone), numero d'iscrizione 772;

Nanci Giuseppe fu Cosimo, Mormanno (Cosenza), numero d'iscrizione 1078;

Navarcita Giovanni di Giuseppe, Caiazzo (Benevento), numero d'iscrizione 765;

Niccolai Guglielmo fu Eugenio, Napoli, via Marrucci, 62, numero d'iscrizione 691;

Nicodemi Luigi di Raffaele, Avellino, Corso Umberto I, 68, numero d'iscrizione 1130;

Nicoletti Gaetano di Giovanni, Bisignano (Cosenza), numero d'iscrizione 169;

Nicolosi Salvatore fu Antonino, S. Giovanni la Punta (Catania), numero d'iscrizione 234;

Nigro Cosimo fu Salvatore, Eboli (Salerno), numero d'iscrizione 750;

Nipote Carmelo fu Bruno Giuseppe, Condofuri (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 1032;

Nocera Leopoldo di Leopoldo, Gesualdo (Avellino), numero d'iscrizione 154;

Onesti Alfredo fu Carlo, Firenze, via Salvi, 11, numero d'iscrizione 763.

Orlando Francesco fu Silvestro, Presicce (Lecce), numero d'iscrizione 102;

Pacenza Giuseppe fu Pasquale, Biella, via Umberto, 36, numero d'iscrizione 1102;

Poggiolo Giovanna fu Francesco Antonio, Santa Teresa Gallura (Sassari), numero d'iscrizione 458;

Palacino Liborio fu Vincenzo, Raddusa (Catania), numero d'iscrizione 444.

Pallavicino Carlo fu Giuseppe, Andora (Savona), numero d'iscrizione 470;

Pallavicino Domenico fu Giuseppe, Cortemilia (Cuneo), numero d'iscrizione 765.

Palmieri Generoso Alberto fu Felicita, Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), numero d'iscrizione 56;

Palopoli Luigi fu Domenico, Paludi (Cosenza), numero di iscrizione 67.

Palumbo Filippo di Carmelo, Butera (Caltanissetta), numero d'iscrizione 237;

Palumbo Salvatore di Carmelo, Mascalucia (Catania), numero d'iscrizione 107;

Palumbo Tommaso fu Giovanni, Foglianise (Benevento), numero d'iscrizione 331;

Panaja Domenico fu Nicola, Placanica (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 210;

Panaritì Francesco fu Giacomo, Briatico (Catanzaro), numero d'iscrizione 1126;

Pancetti Jacopo di Giovanni, Gorfigliano di Minucciano (Lucca), numero d'iscrizione 343;

Pandra Ottorino Vittorio & Figli, Milano, via Carducci, 34, numero d'iscrizione 771;

Pandera Umberto fu Ottorino, Milano, via Ludovico Ariosto, 12, numero d'iscrizione 1166;

Paone Raimondo fu Francesco, Casoria (Napoli), numero d'iscrizione 76;

Papi Giuseppe di Luigi, Roma, via S. Erasmo, 14, numero d'iscrizione 1016;

Papotti Adelelmo fu Augusto, Carpenedolo (Brescia), numero d'iscrizione 67;

Parri Antonio di Angelo, Piansano (Viterbo), numero di iscrizione 985;

Parri Pietro di Angelo, Piansano (Viterbo), numero d'iscrizione 112;

Parrotta Pietro Giovanni di Elisabetta, Campana (Cosenza), numero d'iscrizione 58;

Pasca Antonio fu Nicola, Desana (Vercelli), numero d'iscrizione 1155;

Pasquali Giuseppe Nicodemo fu Carlo, Casalmaggiore (Cremona), numero d'iscrizione 15;

Pasquini Gino di Cipriano, Monteleone d'Orvieto (Terni), numero d'iscrizione 236;

Pasquini Paolantonio fu Raffaele, Gissi (Chieti), numero d'iscrizione 248;

Passalacqua Giovanni fu Giuseppe, Rometta (Messina), numero d'iscrizione 782;

Pastori Ezio fu Enrico, Lovere (Bergamo), numero d'iscrizione 768;

Paternò Gesualdo fu Gaetano, S. Michele di Ganzaria (Catania), numero d'iscrizione 863;

Pau Cesare fu Francesco, Cabras (Cagliari), numero d'iscrizione 98;

Pellegrini Arnaldo fu Alessandro, Roncade (Treviso), numero d'iscrizione 756;

Pellegrini Gustavo di Luigi, Cleto (Cosenza), numero di iscrizione 73;

Pellegrini Luigi fu Alessandro, Udine, via Brenari, 29, nu-

2419
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

zione 339;

Migliorati Alberto di Diamante, Macerata, via XX Settembre, 54, numero d'iscrizione 708;

Migliorati Diamante di Ernesto, Corropoli (Teramo), numero d'iscrizione 637;

Migliorati Ernesto fu Diamante, Corropoli (Teramo), numero d'iscrizione 156;

Migliorati Marcello Giuseppe fu Diamante, Roma, via Ravenna, 9-b, numero d'iscrizione 865;

Mignemi Gregorio fu Antonio, S. Gregorio di Catania (Catania), numero d'iscrizione 347;

Minarelli Giuseppe fu Oreste, Corropoli (Teramo), numero d'iscrizione 58;

Minisci Alessandro di Francesco, Vaccarizzo Albanese (Cosenza), numero d'iscrizione 354;

Mion Amalia fu Giuseppe, Roma, via della Maddalena, 42, numero d'iscrizione 151;

Mongiardi Nunziato Ernesto fu Giosuè, Placanica (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 787;

Monnanni Raoul di Ugo, Chiaravalle (Ancona), numero di iscrizione 1070;

Montanari Ugo di Raffaele, Chiaravalle (Ancona), numero d'iscrizione 48;

Montesi Giuseppina, di Saverio, Valbrevenna (Genova), numero d'iscrizione 502;

Montopoli Giovanni Crisostomo fu Luigi, Torre dei Passeri (Pescara), numero d'iscrizione 115;

Mumari Luigi fu Pietro, Lissone (Milano), numero d'iscrizione 971;

Murolo Fortunato di Raffaele, Palizzi (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 633;

Muslini Francesco fu Michele, Udine, via A. Soldini, 13, numero d'iscrizione 317;

Musolino Francesco fu Palmerino, Cervaro (Frosinone), numero d'iscrizione 772;

Nacci Giuseppe fu Cosimo, Mormanno (Cosenza), numero d'iscrizione 1078;

Navarretta Giovanni di Giuseppe, Calazzo (Benevento), numero d'iscrizione 705;

Niceolai Guglielmo fu Eugenio, Napoli, via Martucci, 62, numero d'iscrizione 962;

Nicodemi Luigi di Raffaele, Avellino, Corso Umberto I, 68, numero d'iscrizione 1129;

Nicoletti Gaetano di Giovanni, Bisignano (Cosenza), numero d'iscrizione 103;

Nicolosi Salvatore fu Antonino, S. Giovanni la Punta (Catania), numero d'iscrizione 224;

Nigro Cosimo fu Salvatore, Eboli (Salerno), numero d'iscrizione 750;

Nipote Carmelo fu Bruno Giuseppe, Condofuri (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 1062;

Nocera Leopoldo di Leopoldo, Gesualdo (Avellino), numero d'iscrizione 154;

Noia Pietro Ernesto fu Vincenzo, Terranova da Sibari (Cosenza), numero d'iscrizione 36;

Norante Costanzo fu Luigi, Campomarino (Campobasso), numero d'iscrizione 817;

Notari Eugenio di Luigi, Ramiseto (Reggio Emilia), numero d'iscrizione 528;

Novelli Ermete fu Francesco, Roma, via Rovereto, 7 - via Gorizia, 52, numero d'iscrizione 357;

Nucci Eugenio fu Angelantonio, Mallto (Cosenza), numero d'iscrizione 124;

Obert Giovanni Domenico di Berardo, Forno Canavese (Torino), numero d'iscrizione 641;

Occelli Umberto di Giuseppe, Cuneo, corso Nizza, 2, numero d'iscrizione 719;

Olivero Giovanni di Giovanni Spirito, Sampeire (Cuneo), numero d'iscrizione 725;

numero d'iscrizione 705;

Palmieri Generoso Alberto fu Felicita, Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), numero d'iscrizione 56;

Palopoli Luigi fu Domenico, Paludi (Cosenza), numero di iscrizione 67;

Palumbo Filippo di Carmelo, Butera (Caltanissetta), numero d'iscrizione 277;

Palumbo Salvatore di Carmelo, Mascalucia (Catania), numero d'iscrizione 197;

Palumbo Tommaso fu Giovanni, Foglianise (Benevento), numero d'iscrizione 431;

Panaja Domenico fu Nicola, Placanica (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 210;

Panaroli Francesco fu Giacomo, Briatico (Catanzaro), numero d'iscrizione 1156;

Pancetti Jacopo di Giovanni, Gorfigliano di Minucciano (Lucca), numero d'iscrizione 343;

Pantera Ottorino Vittorio & Figli, Milano, via Carducci, 32, numero d'iscrizione 771;

Pantera Umberto fu Ottorino, Milano, via Ludovico Ariosto, 12, numero d'iscrizione 1166;

Paone Raimondo fu Francesco, Casoria (Napoli), numero d'iscrizione 76;

Papi Giuseppe di Luigi, Roma, via S. Erasmo, 14, numero d'iscrizione 1013;

Paponi Adelelmo fu Augusto, Carpenedolo (Brescia), numero d'iscrizione 67;

Parri Antonio di Angelo, Piansano (Viterbo), numero di iscrizione 193;

Parri Pietro di Angelo, Piansano (Viterbo), numero d'iscrizione 112;

Parrotta Pietro Giovanni di Elisabetta, Campana (Cosenza), numero d'iscrizione 90;

Pasca Antonio fu Nicola, Desana (Vercelli), numero d'iscrizione 1155;

Pasquali Giuseppe Nicodemo fu Carlo, Casalmaggiore (Cremona), numero d'iscrizione 15;

Pasquini Gino di Cipriano, Montelsone d'Orvieto (Terni), numero d'iscrizione 226;

Pasquini Paolantonio fu Raffaele, Gissi (Chieti), numero d'iscrizione 228;

Passalacqua Giovanni fu Giuseppe, Rometta (Messina), numero d'iscrizione 782;

Pasteri Ezio fu Enrico, Lovere (Bergamo), numero d'iscrizione 768;

Paternò Gesualdo fu Gaetano, S. Michele di Ganzaria (Catania), numero d'iscrizione 883;

Pau Cesare fu Francesco, Cabras (Cagliari), numero d'iscrizione 19;

Pellegrini Arnaldo fu Alessandro, Roncade (Treviso), numero d'iscrizione 756;

Pellegrini Gustavo di Luigi, Cleto (Cosenza), numero di iscrizione 73;

Pellegrini Luigi fu Alessandro, Udine, via Brenari, 29, numero d'iscrizione 617;

Peluso Carlo di Sabatantonio, S. Mango Piemonte (Salerno), numero d'iscrizione 608;

Pennatini Giovanni fu Uberto, Scansano (Grosseto), numero d'iscrizione 1013;

Perra Ottavio fu Emanuele, Bellanova (Cagliari), numero d'iscrizione 53?;

Perugini Emilio fu Giuseppe, Pontelandolfo (Benevento), numero d'iscrizione 718;

Peralli Corradino fu Ernesto, S. Vito al Tagliamento (Udine), numero d'iscrizione 159;

Pesiri Raffaele fu Rocco, Sturno (Avellino), numero d'iscrizione 213;

Pezzali Guido fu Domenico, Capriano Azzano (Brescia), numero d'iscrizione 277;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pezzati Adelmo di Antonio, Lecco (Como), numero d'iscrizione 761;
Piai Alessandro di Matteo, Chiuppano (Vicenza), numero d'iscrizione 438;
Piccioni Pablio Arturo di Adolfo, Vallerano (Viterbo), numero d'iscrizione 71;
Piemontese Giuseppe di Francesco, Montesantangelo (Foggia), numero d'iscrizione 804;
Pignataro Salvatore fu Giuseppe, Corigliano d'Otranto (Lecce), numero d'iscrizione 318;
Pilotti Andrea di Giuseppe, Felizzano (Alessandria), numero d'iscrizione 631;
Pingitore Attilio fu Salvatore, Luzzi (Cosenza), numero d'iscrizione 60;
Piras Giovanni, Gairo (Nuoro), numero d'iscrizione 1139;
Pisano Romano di Giovanni, Sant'Elena (Padova), numero d'iscrizione 915;
Pisticelli Potrasso di Valerio, Durazzano (Benevento), numero d'iscrizione 637;
Platania Vito fu Giovanni, S. Pietro Clarenza (Catania), numero d'iscrizione 1171;
Polifroni Domenico fu Filippo, Cinquà (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 755;
Ponti Costantino fu Ottavio, S. Pietro in Guarano (Cosenza), numero d'iscrizione 263;
Ponticelli Domenico di Giuseppe, Fragnano (Taranto), numero d'iscrizione 1115;
Poponcini Vittore fu Antonio, Bassina (Arezzo), numero d'iscrizione 59;
Porco Antonio Giovanni di Pietro, Domanico (Cosenza), numero d'iscrizione 108;
Presti Filippo Gaetano fu Ignazio, Ceraini (Enna), numero d'iscrizione 315;
Prezioso Antonio di Giuseppe, Campobasso, numero d'iscrizione 1072;
Proverbio Giuseppe fu Luigi, Cerro Maggiore (Milano), numero d'iscrizione 104;
Prudenzi Tommaso Marsilio, Castel Giorgio (Terni), numero d'iscrizione 268;
Puddu Mario di Salvatore, Senis (Nuoro), numero d'iscrizione 1137;
Putzolu Cleto, Onifai (Nuoro) numero d'iscrizione 1133;
Raddi Giulio fu Ferdinando, Reggiano Gravina (Cosenza), numero d'iscrizione 35;
Ramelli Claudio Mario fu Abramo, Scerni (Chieti), numero d'iscrizione 34;
Rasero Felice Domenico fu Giovanni, Torino, via Silvio Pellico, 8, numero d'iscrizione 352;
Reda Giovannina di Antonio, Dipignano (Cosenza), numero d'iscrizione 468;
Rezzi Alfredo fu Pietro, Roma, via degli Artisti, 26, numero d'iscrizione 471;
Ricci Enzo fu Giovanni, Civitanova Marche (Macerata), numero d'iscrizione 704;
Ricci Giuseppe fu Laurindo, Poppi (Arezzo), numero di iscrizione 492;
Ricci Andrea fu Laurindo, Poppi (Arezzo), numero d'iscrizione 13;
Ridolfi Francesco fu Luigi, Senigallia (Ancona), numero d'iscrizione 188;
Rienzo Lorenzo fu Giuseppe, Pollica (Salerno), numero di iscrizione 699;
Rizzuti Luigi di Vincenzo, Pietrapaola (Cosenza), numero d'iscrizione 1054;
Rodio Pietro fu Giuseppe, Guagnano (Lecce), numero di iscrizione 26;
Rossilli Tommaso di Antonio, S. Domenica Talao (Cosenza), numero d'iscrizione 253;
Rubini Giulio di Annibale, Gazzuolo (Mantova), numero d'iscrizione 413;
Rucco Oreste Donato fu Alessandro, Trepuzzi (Lecce), numero d'iscrizione 320;
Ruggieri Ruggero fu Federle, Rimini, numero d'iscrizione 68;
Rundo Antonino di Antonino, Meri (Messina), numero di iscrizione 961;
Russo Domenico fu Gabriele, Civitella del Tronto, numero d'iscrizione 1175;
Russo Raffaele fu Angelantonio, Montoro Inferiore (Avellino), numero d'iscrizione 1135;
Russo Rosario di Ignazio, Catania, via Attanasio, 15, numero d'iscrizione 351;
Saccani Francesco fu Luigi, Gazzuolo (Mantova), numero d'iscrizione 140;
Saccardo Erminia fu Francesco, Badia Calavena (Verona), numero d'iscrizione 635;
Salaris Amerigo fu Antonio, Bottida (Sassari), numero di iscrizione 1032;
Salutto Antonio di Potito, Ascoli Satriano (Foggia), numero d'iscrizione 962;
Salvati Felice fu Giuseppe, Rivodutri (Rieti), numero di iscrizione 1011;
Salvatore Mario di Giovanni, Civitanova Marche (Macerata), numero d'iscrizione 1013;
Sambo Vincenzo di Domenico, Nimis (Udine), numero di iscrizione 283;
Sanfilippo Santo fu Giovanni, Gravina di Catania (Catania), numero d'iscrizione 33;
Santamaria Vincenzo di Filippo, Furnari (Messina), numero d'iscrizione 1057;
Santarelli Umberto fu Vincenzo, Ascoli Piceno, numero di iscrizione 818;
Santi Aristide fu Giulio, Bologna, via Zamboni, 8, numero d'iscrizione 777;
Santomastasi Alfredo fu Francesco, Sant'Agata dei Goti (Benevento), numero d'iscrizione 259;
Santoro Biagio fu Sabatino, Torre dei Passeri (Pescara), numero d'iscrizione 1028;
Saporito Bruno di Domenico, Longobucco (Cosenza), numero d'iscrizione 84;
Sardella Gennaro di Giacomo, Teano (Caserta), numero di iscrizione 1176;
Sargiotto Giuseppe fu Antonio, Caluso (Aosta), numero di iscrizione 184;
Sarra Giuseppe di Giacomo, Capizzi (Messina), numero di iscrizione 938;
Sarro Romolo fu Camillo, Cerzeto (Cosenza), numero di iscrizione 123;
Sbeghen Virgilio di Vittorio, Ponzano Veneto (Treviso), numero d'iscrizione 170;
Sbocca Antonio fu Erminio, Matrice (Campobasso), numero d'iscrizione 102;
Scala Giovanni fu Nicola, San Paolo Bel Sito (Napoli), numero d'iscrizione 77;
Scaramuzza Domenico di Saverio, Isola Caporizzuto (Catanzaro), numero d'iscrizione 936;
Scarcella Vincenzo fu Calogero, San Cataldo (Caltanissetta), numero d'iscrizione 33;
Scarpati Casimiro fu Pietro, Monte Romano (Viterbo), numero d'iscrizione 275;
Schettino Biagio fu Angelo, Maratea (Potenza), numero d'iscrizione 1087;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

numero d'iscrizione 455;

Ponti Costantino fu Ottavio, S. Pietro in Guarano (Cosenza), numero d'iscrizione 263;

Ponticelli Domenico di Giuseppe, Fragnano (Taranto), numero d'iscrizione 1145;

Poponcini Vittore fu Antonio, Bassina (Arezzo), numero d'iscrizione 56;

Porco Antonio Giovanni di Pietro, Domanico (Cosenza), numero d'iscrizione 108;

Prestifilippo Gaetano fu Ignazio, Ceramì (Enna), numero d'iscrizione 315;

Prezioso Antonio di Giuseppe, Campobasso, numero d'iscrizione 1072;

Proverbio Giuseppe fu Luigi, Cerro Maggiore (Milano), numero d'iscrizione 104;

Prudenzi Tommaso Marsilio, Castel Giorgio (Terni), numero d'iscrizione 298;

Puddu Mario di Salvatore, Scalo (Nuoro), numero d'iscrizione 1137;

Putzolu Cleto, Onifferi (Nuoro), numero d'iscrizione 1139;

Raddi Giulio fu Ferdinando, Rogliano Gravina (Cosenza), numero d'iscrizione 35;

Ranalli Claudio Mario fu Abramo, Scerni (Chieti), numero d'iscrizione 37;

Rasero Felice Domenico fu Giovanni, Torino, via Silvio Pellico, 8, numero d'iscrizione 352;

Reda Giovannina di Antonio, Dipignano (Cosenza), numero d'iscrizione 168;

Rezzi Alfredo fu Pietro, Roma, via degli Artisti, 26, numero d'iscrizione 471;

Ricci Enzo fu Giovanni, Civitanova Marche (Macerata), numero d'iscrizione 765;

Ricci Giuseppe fu Laurindo, Poppi (Arezzo), numero di iscrizione 402;

Ricci Andrea fu Laurindo, Poppi (Arezzo), numero d'iscrizione 13;

Ridolfi Francesco fu Luigi, Senigallia (Ancona), numero d'iscrizione 188;

Rienzo Lorenzo fu Giuseppe, Pollica (Salerno), numero di iscrizione 252;

Rizzuti Luigi di Vincenzo, Pietrapaola (Cosenza), numero d'iscrizione 1054;

Rodio Pietro fu Giuseppe, Guagnano (Lecce), numero di iscrizione 29;

Romeo Salvatore fu Alfredo, Cesa (Caserta), numero di iscrizione 1021;

Rosa Giovanni fu Giovanni, Roma, via Duilio, 7, numero d'iscrizione 539;

Rosato Pantaleo di Donato, Calimera (Lecce), numero di iscrizione 705;

Rosetti Antonio fu Ermanno, Latisana (Udine), numero d'iscrizione 306;

Rossi Angela di Giuseppe, Gazzaniga (Bergamo), numero d'iscrizione 201;

Rossi Giuseppe fu Pietro, Morro Reatino (Rieti), numero d'iscrizione 177;

Rossi Giuseppe di Paolo, Alessandria del Carretto (Cosenza), numero d'iscrizione 325;

numero d'iscrizione [illegible];

Salvati Felice fu Giuseppe, Rivodutri (Rieti), numero di iscrizione 1011;

Salvatore Mario di Giovanni, Civitanova Marche (Macerata), numero d'iscrizione 1013;

Samma Vincenzo di Domenico, Nimis (Udine), numero di iscrizione 263;

Sanfilippo Santo fu Giovanni, Gravina di Catania (Catania), numero d'iscrizione 53;

Santamaria Vincenzo di Filippo, Furnari (Messina), numero d'iscrizione 1067;

Santarelli Umberto fu Vincenzo, Ascoli Piceno, numero di iscrizione 88;

Santi Aristide fu Giulio, Bologna, via Zamboni, 8, numero d'iscrizione 777;

Santomauro Alfredo fu Francesco, Sant'Agata dei Goti (Benevento), numero d'iscrizione 253;

Saraceno Biagio fu Sabatino, Torre dei Passeri (Pescara), numero d'iscrizione 1028;

Sapello Bruno di Domenico, Longobucco (Cosenza), numero d'iscrizione 84;

Sardella Gennaro di Giacomo, Teano (Caserta), numero di iscrizione 1178;

Sarpietro Giuseppe fu Antonio, Caltuso (Nosta), numero di iscrizione 184;

Sacra Giuseppe di Ginemio, Capizzi (Messina), numero di iscrizione 588;

Sarro Romolo fu Camillo, Cerzeto (Cosenza), numero di iscrizione 123;

Sbeglien Virgilio di Vittorio, Conzano Veneto (Treviso), numero d'iscrizione 170;

Sbocca Antonio fu Erminio, Matrice (Campobasso), numero d'iscrizione 182;

Scala Giovanni fu Nicola, San Paolo Bel Sito (Napoli), numero d'iscrizione 77;

Scaramuzza Domenico di Saverio, Isola Caporizzato (Catanzaro), numero d'iscrizione 950;

Scarfoletta Vincenzo fu Calogero, San Cataldo (Caltanissetta), numero d'iscrizione 53;

Scarpati Casimiro fu Pietro, Monte Romano (Viterbo), numero d'iscrizione 275;

Schettino Biagio fu Angelo, Maratea (Potenza), numero d'iscrizione 1087;

Schiava Giuseppe fu Rocco, Siderno Marina (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 334;

Scipioni Sante fu Nazzareno, Ischia di Castro (Viterbo), numero d'iscrizione 126;

Sciubba Valente fu Ansovino, Poggio Moiano (Rieti), numero d'iscrizione 164;

Scorpecci Lello di Innocenzo, Petriolo (Macerata), numero d'iscrizione 937;

Selano Giovanni di Giacinto, Stornarella (Foggia), numero d'iscrizione 826;

Sella Ubaldo di Ugo, Torre S. Patrizio (Ascoli Piceno), numero d'iscrizione 205;

Semplicini Giorgio di Aldo, Sarteano (Siena), numero di iscrizione 211;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Sepinoci Paola fu Raffaele, Arezzo, numero di iscrizione 1050;

Serpente Agostino fu Giustino, Canzano (Teramo), numero d'iscrizione 256;

Serra Giovanni fu Francesco, Borgo S. Dalmazzo, numero d'iscrizione 614;

Settecasi Salvatore fu Francesco, Alessandria della Rocca (Agrigento), numero d'iscrizione 9;

Signori Narciso fu Gaspare, Ponzano Veneto (Treviso), numero d'iscrizione 532;

Sindaculco Raffaele di Filippo, Girifalco (Catanzaro), numero d'iscrizione 516;

Sitzia Rodolfo fu Giuseppe, Gonnosfanadiga (Cagliari), numero d'iscrizione 1113;

Spadafora Francesco di Salvatore, S. Giovanni in Fiore (Cosenza), numero d'iscrizione 431;

Spadaro Maria Cristina fu Vincenzo, S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 861;

Spagnuolo Domenico fu Giuseppe, Lauria Superiore (Potenza), numero d'iscrizione 1153;

Spitaleri Giovanni di Giuseppe, Cefalù (Palermo), numero di iscrizione 1132;

Staffiere Domenico di Euplio, Anzano di Puglia (Foggia), numero d'iscrizione 966;

Stella Adolfo fu Raffaele, Isola del Gran Sasso (Teramo), numero d'iscrizione 79;

Sulis Carlo di Giuseppe, Tonara (Nuoro), numero d'iscrizione 930;

Talarico Luigi Costantino Dario fu Giuseppe, Scigliano, (Cosenza), numero d'iscrizione 155;

Tallarico Santo fu Ferdinando, Verzino (Catanzaro), numero d'iscrizione 1122;

Tartara Luigi fu Alessandro, Cornaia (Pavia), numero d'iscrizione 238;

Tavano Erminio fu Camillo, Lestizza (Udine), numero di iscrizione 158;

Tavernini Libero fu Salvatore, Pazzano (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 888;

Terraroli Aldo, Polpenazze (Brescia), numero d'iscrizione 888;

Terreni Alfredo fu Orlando, Pistoia, via Atto Vannucci, 3, numero d'iscrizione 1092;

Testa Felice di Angelantonio, Castellana (Bari), numero d'iscrizione 206;

Timpone Pasquale fu Antonio, Torregrotta (Messina), numero d'iscrizione 524;

Torres Nicola fu Leonardo, Adelfia (Bari), numero d'iscrizione 128;

Tozzi Amilcare di Pilade, Lugo (Ravenna), numero di iscrizione 137;

Trapasso Enrico di Giuseppe, Gimigliano (Catanzaro), numero d'iscrizione 1186;

Tulliani Tullio fu Vincenzo, Adro (Brescia), numero di iscrizione 1118;

Tumeo Luigi, Ficarra (Messina), numero d'iscrizione 991;

Turchi Domenico fu Ottavio, Lago (Cosenza), numero di iscrizione 317;

Vacalebre Umberto di Vincenzo, Taranto, via Anfiteatro 9, numero d'iscrizione 558;

Valente Arcangelo di Domenico, Monticchiari (Brescia), numero d'iscrizione 685;

Vannelli Italo fu Virgilio, Trino Vercellese (Vercelli), numero d'iscrizione 358;

Vattolo Giovanni Battista fu Pietro, Tarcento (Udine), numero d'iscrizione 24;

Vaccia Modesto di Simeone, Baia e Latina (Napoli), numero

Vetro Giuseppe, Vallelonga (Catanzaro), numero d'iscrizione 1173;

Velloretti Giovanni Battista fu Benjamino, Maser (Treviso), numero d'iscrizione 386;

Vicari Settesanti Luigi fu Antonino, Assoro (Enna), numero d'iscrizione 775;

Vincelli Saulle di Serafino, Mesoraca (Catanzaro), numero d'iscrizione 837;

Vinci Angela fu Antonio, Furtei (Cagliari), numero d'iscrizione 196;

Vinci Santa Luigi fu Salvatore, Sanluri (Cagliari), numero d'iscrizione 279;

Vitagliano Ernesto fu Giuseppe, Lustra (Salerno), numero d'iscrizione 956;

Vitale Salvatore fu Isidoro, Lecce, via Bonaventura Mazzarella, 8, numero d'iscrizione 131;

Vivolo Antonio di Giuseppe, Bagnoli Irpino (Avellino), numero d'iscrizione 1134;

Voso Nicola fu Domenico, Torchiara (Salerno), numero d'iscrizione 1074;

Zampetti Giovanni fu Nazzareno, Serra San Quirico (Ancona), numero d'iscrizione 1169;

Zanna Nicola di Angelico, Isernia (Chieti), numero d'iscrizione 31;

Zanlini Wladimiro fu Domenico, S. Giorgio Albense (Cosenza), numero d'iscrizione 116;

Zannella Giovanni fu Luigi, Campodimele (Latina), numero d'iscrizione 205;

Zappone Antonino fu Giuseppe, Palmi (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 200;

Zavarise Ernesto fu Giuseppe, Gandino (Bergamo), numero d'iscrizione 186;

Zilioli Bernardo di Battista, Bassano Bresciano (Brescia), numero d'iscrizione 89;

Zucco Francesco fu Domenico, Cinisia (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 483.

Roma, addì 30 aprile 1946

Il direttore generale: GIORDANO

(1274)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio in istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

Vedato l'art. 23 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative di R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femmi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Cosenza), numero d'iscrizione 431;

Spadar; Maria Cristina fu Vincenzo, S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 861;

Spagnuolo Domenico fu Giuseppe, Lauria Superiore (Potenza), numero d'iscrizione 1153;

Spinosa Giovanni di Giuseppe, Cefalù (Palermo), numero di iscrizione 1132;

Staffiere Domenico di Eupilio, Anzano di Puglia (Foggia), numero d'iscrizione 965;

Stella Adolfo fu Raffaele, Isola del Gran Sasso (Teramo), numero d'iscrizione 70;

Sulis Carlo di Giuseppe, Tonara (Nuoro), numero d'iscrizione 930;

Talarico Luigi Costantino Dario fu Giuseppe, Scigliano (Cosenza), numero d'iscrizione 155;

Talarico Santo fu Ferdinando, Verzino (Catanzaro), numero d'iscrizione 1122;

Tariara Luigi fu Alessandro, Cornale (Pavia), numero d'iscrizione 258;

Tavano Erminio fu Camillo, Lestizza (Udine), numero di iscrizione 158;

Taverniti Libero fu Salvatore, Pazzano (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 888;

Terraroli Aldo, Polpenazze (Brescia), numero d'iscrizione 988;

Terreni Alfredo fu Orlando, Pistoia, via Atto Vannucci, 3, numero d'iscrizione 1062;

Testa Felice di Angelantonio, Castellana (Bari), numero d'iscrizione 206;

Timpone Pasquale fu Antonio, Torregrotta (Messina), numero d'iscrizione 524;

Torres Nicola fu Leonardo, Adelfia (Bari), numero d'iscrizione 188;

Tozzi Amilcare di Filade, Lugo (Ravenna), numero di iscrizione 137;

Trapasso Enrico di Giuseppe, Gimigliano (Catanzaro), numero d'iscrizione 1163;

Tulliani Tullio fu Vincenzo, Adro (Brescia), numero di iscrizione 1118;

Tuoco Luigi, Ficarra (Messina), numero d'iscrizione 901;

Turchi Domenico fu Ottavio, Lago (Cosenza), numero di iscrizione 317;

Vacalebre Umberto di Vincenzo, Taranto, via Anfiteatro 9, numero d'iscrizione 558;

Valente Arcangelo di Domenico, Monticlitari (Brescia), numero d'iscrizione 685;

Vannelli Italo fu Virgilio, Trino Vercellese (Vercelli), numero d'iscrizione 258;

Vattolo Giovanni Battista fu Pietro, Tarcento (Udine), numero d'iscrizione 24;

Vecchia Modesto di Simeone, Itala e Latina (Napoli), numero d'iscrizione 840;

Ventola Vincenzo, Manocalzati (Avellino), numero d'iscrizione 1136;

Ventura Emilio di Celio, Marineo Lombardo (Catanzaro), numero d'iscrizione 999;

Verando Pietro fu Calosanzio, Savona, corso P. Amedeo n. 8, numero d'iscrizione 1159;

Verde Fortunato fu Giuseppe, Vemotene (Latina), numero d'iscrizione 737;

Vergari Luigi fu Michele, Scorrano (Lecce), numero di iscrizione 1060;

Versace Maria Eufemia fu Giuseppe, Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 485;

Vespa Giuseppa Rosa di Domenico, Capestrano (L'Aquila), numero d'iscrizione 635;

Zarella, 8, numero d'iscrizione 131;

Vivolo Antonio di Giuseppe, Bagnoli Irpino (Avellino), numero d'iscrizione 1134;

Voso Nicola fu Domenico, Forenzara (Salerno), numero d'iscrizione 1074;

Zampedri Giovanni fu Nazzareno, Serra San Quirico (Ancona), numero d'iscrizione 1169;

Zanna Nicola di Angelico, Isionio (Chieti), numero d'iscrizione 31;

Zanini Wladimiro fu Domenico, S. Giorgio Albense (Cosenza), numero d'iscrizione 116;

Zannella Giovanni fu Luigi, Campodimele (Latina), numero d'iscrizione 265;

Zappone Antonino fu Giuseppe, Palmi (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 200;

Zavarise Ernesto fu Giuseppe, Gandino (Bergamo), numero d'iscrizione 186;

Zilioli Bernardo di Battista, Bassano Bresciano (Brescia), numero d'iscrizione 80;

Zucco Francesco fu Domenico, Cinquà (Reggio Calabria), numero d'iscrizione 483.

Roma, addì 20 aprile 1936

Il direttore generale: GIORDANO

(1274)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio in istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 21 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sotto indicati:

1) Regio educandato «S. Benedetto» di Montagnana, n. 1 posto gratuito;

2) Regio conservatorio «S. Elisabetta» di Barga, n. 7 posti gratuiti da conferirsi in primo luogo a giovinette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Pegni di Lucca e di tutti i Comuni della Garfagnana;

3) Regio conservatorio «S. Giovanni Battista» di Pistoia, n. 5 posti gratuiti (qualora detto Istituto col prossimo anno scolastico non sarà in grado di poter riprendere la sua attività i posti potranno essere goduti presso altri collegi);

4) Regio conservatorio «Divina Provvidenza» di Roma, n. 6 posti gratuiti riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

2424
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

5) Collegio «S. Agostino» di Piacenza, n. 6 posti gratuiti (qualora detto Istituto col prossimo anno scolastico non sarà in grado di poter riprendere la sua attività i posti potranno essere goduti presso altri collegi);

6) Istituto «Beata Vergine Maria» di Vicenza, n. 4 posti gratuiti.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità, che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici anni al 31 dicembre 1946.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici dei convitti nazionali o di altro istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di guerra o di caduti per causa di guerra, alle figlie dei decorati al valore.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. Le orfane di guerra dovranno dimostrare il loro diritto a tale qualifica con apposito certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il 10 luglio 1946, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica - div. VI, apposita istanza nella quale potranno indicare la sede eventualmente preferita.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella e certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1945-46 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal comune di origine occorre analogo certificato anche per detto comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le italiane non regnicole attestato del console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga di pagare le spese accessorie;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne dei convitti nazionali o di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semi convittrici con un certificato della rettrice del convitto.

Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito, decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinata o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 2 maggio 1946

(1278) p. *Il Ministro*: MARAZZA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del concorso per le cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, banditi con decreto Ministeriale 21 novembre 1945.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, con il quale, tra gli altri, vennero banditi i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano nella Facoltà di giurisprudenza della Università di Urbino;

Riconosciuta l'opportunità di revocare il concorso per le cattedre anzidette;

Decreta:

I concorsi per le cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, banditi con decreto Ministeriale 21 novembre 1945, per la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Urbino, sono revocati.

Roma, addì 30 aprile 1946

(1277) *Il Ministro*: MOLÈ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0121

per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della nazionalità, che abbiano non meno di 6 e non più di dodici anni al 31 dicembre 1936.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici dei convitti nazionali o di altro istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di guerra e di caduti per causa di guerra, alle figlie dei decorati al valore.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. Le orfane di guerra dovranno dimostrare il loro diritto a tale qualifica con apposito certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il 10 luglio 1936, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica - div. V), apposita istanza nella quale potranno indicare la sede eventualmente preferita.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1935-36 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal comune di origine occorre analogo certificato anche per detto comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le italiane non regnicole attestato del console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) se la concorrente sia già alunna dei convitti nazionali o di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semi convittrici con un certificato della rettrice del convitto.

Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o in sede decisiva o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi nelli che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 2 maggio 1936

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(1278)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del concorso per le cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, banditi con decreto Ministeriale 21 novembre 1935.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1935, con il quale, tra gli altri, vennero banditi i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano nella Facoltà di giurisprudenza della Università di Urbino;

Riconosciuta l'opportunità di revocare il concorso per le cattedre anzidette;

Decreta:

I concorsi per le cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, banditi con decreto Ministeriale 21 novembre 1935, per la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Urbino, sono revocati.

Roma, addì 30 aprile 1936

Il Ministro: MELE

(1277)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

6

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 10 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 1946, n. 262.

Intestazione dei decreti da emanarsi dal Capo dello Stato, nonchè delle decisioni giudiziarie e degli atti da formarsi in suo nome.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto l'atto di abdicazione, in data 9 maggio 1946, del Re Vittorio Emanuele III;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, il giuramento del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ferme le disposizioni di cui al decreto 16 marzo 1946, n. 98, i decreti da emanarsi dal Capo dello Stato saranno intestati al nome di « UMBERTO II Re d'Italia ».

Analogamente le decisioni giudiziarie e tutti gli atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato saranno intestati al nome di « UMBERTO II Re d'Italia ».

Il presente decreto entra in vigore il 10 maggio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-787 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 1946, n. 262.

Intestazione dei decreti da emanarsi dal Capo dello Stato, nonchè delle decisioni giudiziarie e degli atti da formarsi in suo nome.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto l'atto di abdicazione, in data 9 maggio 1946, del Re Vittorio Emanuele III;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche all'anzidetto decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ferme le disposizioni di cui al decreto 16 marzo 1946, n. 98, i decreti da emanarsi dal Capo dello Stato saranno intestati al nome di «UMBERTO II RE D'ITALIA».

Analogamente le decisioni giudiziarie e tutti gli atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato saranno intestati al nome di «UMBERTO II RE D'ITALIA».

Il presente decreto entra in vigore il 10 maggio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 50. — FRASCA

9042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2429

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

405

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 10 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 252.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere in contanti il corrispettivo delle residue obbligazioni del prestito polacco 7 % 1924 già cedute per la conversione. Pag. 989

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 253.

Modificazioni alle norme concernenti l'avanzamento a scelta senza esami al grado di vice brigadiere dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 991

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 254.

Competenza per la riabilitazione in caso di sentenze pronunciate dai Tribunali militari stranieri in Italia e dai Tribunali militari italiani all'estero . . . . . Pag. 991

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 257.

Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori di completamento dell'ex sede del Ministero dell'Africa italiana e destinazione dell'edificio a sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di altre Amministrazioni statali . . . . . Pag. 992

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 258.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Petroia di Gubbio (Perugia) . . . . . Pag. 993

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 259.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Umbertide (Perugia). Pag. 993

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 260.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento, con sedi in Pietrafitta di Piegaro e in Migiano di Corciano (Perugia) . . . . . Pag. 993

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 261.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo, nel comune di Torre del Greco (Napoli) . . . . . Pag. 993

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

Trimestrale L. 800 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 252.
Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere in contanti il corrispettivo delle residue obbligazioni del prestito polacco 7 % 1924 già cedute per la conversione. Pag. 900

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 253.
Modificazioni alle norme concernenti l'avanzamento a scelta senza esami al grado di vice brigadiere dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 901

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 254.
Competenza per la riabilitazione in caso di sentenze pronunciate dai Tribunali militari stranieri in Italia e dai Tribunali militari italiani all'estero . . . . . Pag. 901

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 255.
Acceleramento della unificazione delle frequenze degli impianti elettrici . . . . . Pag. 901

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 256.
Proroga, fino al 15 aprile 1947, dell'applicabilità delle leggi 9 luglio 1940, n. 938, e 28 novembre 1940, n. 1772, concernenti, rispettivamente, interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche, e la sospensione durante lo stato di guerra, di opere pubbliche appaltate . . . Pag. 902

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1946, n. 257.
Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori di completamento dell'ex sede del Ministero dell'Africa Italiana e destinazione dell'edificio a sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di altre Amministrazioni statali . . . . . Pag. 902

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 258.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Petrola di Gubbio (Perugia) . . . . . Pag. 903

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 259.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Umbertide (Perugia). Pag. 903

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 260.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento, con sedi in Pietralitta di Piegaro e in Migiano di Corciano (Perugia) . . . . . Pag. 903

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 261.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo, nel comune di Torre del Greco (Napoli) . . . . . Pag. 903

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946.
Modificazioni allo statuto della «Fondazione Giuseppina Petazzi» . . . . . Pag. 903

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1946
Nomina del commissario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette. Pag. 904

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1946.
Modifiche allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia. Pag. 904

2431
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021
208
9041

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.
Accordo di pagamento con la Spagna . . . Pag. 995

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.
Accordo di pagamento con la Danimarca . . Pag. 997

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
Sostituzione del delegato governativo presso la Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946. Pag. 999

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 999

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di dipendenze della Banca mutua popolare di Verona in Soave e Belfiore (Verona) . . . . Pag. 999

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una agenzia di città in Padova (località Bassanello) della Banca cooperativa Antoniana, con sede in Padova . . . . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una agenzia di città in Monza della Banca popolare di Milano . . . . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Gemona in Buja (Udine) . . . . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Pieve S. Giacomo (Cremona) . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo nella frazione di Villanova di Bagnacavallo . . . . . Pag. 1001

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare Pesarese in Tavoleto (Pesaro) . . . . . Pag. 1001

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia . . . . . Pag. 1001

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Convalida di licenziamento di alcuni impiegati disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1001

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 252.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere in contanti il corrispettivo delle residue obbligazioni del prestito polacco 7 % 1924 già cedute per la conversione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102;

Vista la legge 14 marzo 1940, n. 239;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere in contanti l'ammontare dei buoni del Tesoro novennali serie speciale 1944 5 % di cui al R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, che avrebbero dovuto essere già consegnati ai possessori delle obbligazioni del prestito polacco 7 % in corrispettivo della cessione di dette obbligazioni da essi effettuata ai termini della legge 14 marzo 1940, n. 239.

Sull'ammontare di cui al comma precedente, vanno conteggiati in favore dell'avente diritto degli interessi al tasso 5 %, dal 1° marzo 1940 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato, con propri decreti, le necessarie variazioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

2432
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 486021

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 999

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di dipendenze della Banca mutua popolare di Verona in Soave e Bellbore (Verona) . . . . Pag. 999

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una agenzia di città in Padova (località Bassanello) della Banca cooperativa Antoniana, con sede in Padova . . . . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una agenzia di città in Monza della Banca popolare di Milano . . . . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Gemona in Buja (Udine) . . . . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Pieve S. Giacomo (Cremona) . . Pag. 1000

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo nella frazione di Villanova di Bagnacavallo . . . . . Pag. 1001

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare Pesarese in Tavoleto (Pesaro) . . . . . Pag. 1001

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia . . . . . Pag. 1001

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.
Convalida di licenziamento di alcuni impiegati disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1001

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Diffida per smarrimento di certificato nominativo . . . Pag. 1002

Ministero del tesoro:
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1002
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1002
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro Pag. 1002
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1003

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102;
Vista la legge 14 marzo 1940, n. 239;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere in contanti l'ammontare dei buoni del Tesoro novennali serie speciale 1944 5 % di cui al R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, che avrebbero dovuto essere già consegnati ai possessori delle obbligazioni del prestito polacco 7 % in corrispettivo della cessione delle dette obbligazioni da essi effettuata ai termini della legge 14 marzo 1940, n. 239.

Sull'ammontare di cui al comma precedente, vanno conteggiati in favore dell'avente diritto degli interessi al tasso 5 % dal 1° marzo 1940 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato, con propri decreti, le necessarie variazioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 27. — FRASCA

2433
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 253.

Modificazioni alle norme concernenti l'avanzamento a scelta senza esami al grado di vice brigadiere dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il periodo di comando di stazione di cui al 2° comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, è ridotto da un anno a sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 254.

Competenza per la riabilitazione in caso di sentenze pronunciate dai Tribunali militari stranieri in Italia e dai Tribunali militari italiani all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Art. 1.

La competenza a conoscere della domanda di riabilitazione, se la sentenza di condanna è stata pronunziata in territorio estero da un Tribunale militare italiano, ovvero, nel territorio del Regno, da un Tribunale militare straniero, appartiene alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'ufficio del casellario giudiziario presso il quale è conservato l'estratto della sentenza di condanna.

Nelle ipotesi previste dall'art. 603, capoverso, del Codice di procedura penale, la competenza appartiene alla Corte d'appello di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 255.

Acceleramento della unificazione delle frequenze degli impianti elettrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici;
Ritenuta la opportunità di provvedere sin da ora, in sede di ricostruzione degli impianti elettrici distrutti o danneggiati, alla loro trasformazione in modo da unificarne la frequenza nel senso voluto dalla predetta legge, nonchè di agevolare gli scambi di energia fra le varie regioni, specialmente centro meridionali;
Ritenuta pertanto la necessità di accelerare la unificazione delle frequenze previste dalla predetta legge;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il periodo di comando di stazione di cui al 2° comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, è ridotto da un anno a sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 254.

Competenza per la riabilitazione in caso di sentenze pronunciate dai Tribunali militari stranieri in Italia e dai Tribunali militari italiani all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 178 a 180 Codice penale; 597 e seguenti del Codice di procedura penale; 72, 73, 412 del Codice penale militare di pace; 42 e 46 del Codice penale militare di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Nelle ipotesi previste dall'art. 603, capoverso, del Codice di procedura penale, la competenza appartiene alla Corte d'appello di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 255.

Acceleramento della unificazione delle frequenze degli impianti elettrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici;

Ritenuta la opportunità di provvedere sin da ora, in sede di ricostruzione degli impianti elettrici distrutti o danneggiati, alla loro trasformazione in modo da unificarne la frequenza nel senso voluto dalla predetta legge, nonchè di agevolare gli scambi di energia fra le varie regioni, specialmente centro meridionali;

Ritenuta pertanto la necessità di accelerare la unificazione delle frequenze previste dalla predetta legge;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

duzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, è ridotto al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria).

Dopo tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a promuovere accordi fra gli interessati per la più rapida applicazione della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, nelle altre regioni ed a stabilire con successivi decreti, sentiti il Ministro per l'industria e commercio ed il Ministro per i trasporti, i termini di applicazione della legge predetta nelle regioni stesse entro il termine massimo da essa previsto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — GRONCHI — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 256.

Proroga, fino al 15 aprile 1947, dell'applicabilità delle leggi 9 luglio 1940, n. 938, e 28 novembre 1940, n. 1772, concernenti, rispettivamente, interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche, e la sospensione durante lo stato di guerra, di opere pubbliche appaltate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 938, concernente interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche;

Vista la legge 28 novembre 1940, n. 1772, concernente la sospensione durante lo stato di guerra di opere pubbliche appaltate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 feb-

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nelle leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 28 novembre 1940, n. 1772, sono applicabili fino al 15 aprile 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO — BOSCO LUCARELLI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 257.

Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori di completamento dell'ex sede del Ministero dell'Africa Italiana e destinazione dell'edificio a sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di altre Amministrazioni statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 maggio 1937, n. 1630;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a promuovere accordi fra gli interessati per la più rapida applicazione della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, nelle altre regioni ed a stabilire con successivi decreti, sentiti il Ministro per l'industria e commercio ed il Ministro per i trasporti, i termini di applicazione della legge predetta nelle regioni stesse entro il termine massimo da essa previsto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — GRONCHI — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 256.

Proroga, fino al 15 aprile 1947, dell'applicabilità delle leggi 9 luglio 1940, n. 938, e 28 novembre 1940, n. 1772, concernenti, rispettivamente, interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche, e la sospensione durante lo stato di guerra, di opere pubbliche appaltate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 938, concernente interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche;

Vista la legge 28 novembre 1940, n. 1772, concernente la sospensione durante lo stato di guerra di opere pubbliche appaltate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra e passaggio della legislazione di guerra a quella di pace;

Ritenuta la necessità di prorogare per un anno l'applicabilità delle disposizioni contenute nelle citate leggi 9 luglio 1940 e 28 novembre 1940, che cesseranno di avere effetto al 15 aprile 1946;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

n. 938 e 28 novembre 1940, n. 1772, [illegible] fino al 15 aprile 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GUELLO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 257.

Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori di completamento dell'ex sede del Ministero dell'Africa Italiana e destinazione dell'edificio a sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di altre Amministrazioni statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 maggio 1937, n. 1630;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 (centocinquanta milioni) per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'edificio dell'ex Ministero dell'Africa Italiana, la cui costruzione è rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2437
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 3.

L'edificio suddetto è destinato a sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè eventualmente di altre Amministrazioni dello Stato alla cui designazione provvederà la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO — SCOCCIMARRO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 258.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Petroia di Gubbio (Perugia).

N. 258. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Petroia di Gubbio (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 259.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Umbertide (Perugia).

N. 259. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 261.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 261. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 aprile 1942, relativo alla erezione della parrocchia di S. Vincenzo, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946.
Modificazioni allo statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 1882, con il quale venne eretta in ente morale la « Fondazione Giuseppina Petazzi » e ne venne approvato lo statuto;

Visto l'atto 19 luglio 1936, n. 2265-1946 di repertorio con il quale il gr. uff. dott. Ercole Petazzi allo scopo di onorare e perpetuare il ricordo della sua defunta consorte signora Giuseppina Petazzi ha proceduto alla costituzione di un premio biennale perpetuo di L. 5000 da intitolarsi « Fondazione Giuseppina Petazzi » e da assegnarsi al clinico o chirurgo o comunque al sanitario che nell'A.O.I. o in Libia, ed eventualmente in Italia, abbia nel frattempo fatto fare alla scienza progressi per prevenire o in qualche modo migliorare la cura dei tumori maligni o di altra malattia mal nota, particolarmente grave, insidiosa e di difficile diagnosi tempestiva;

Viste le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 21 giugno 1896, n. 218; 18 luglio 1904, n. 390 e i relativi regolamenti, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Vista la decisione del fondatore in data 4 novembre 1945 tendente ad ottenere la trasformazione del premio biennale in premio quadriennale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

Allo scopo di onorare la memoria della propria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dato a Roma, addì 21 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO — SCOCCIMARRO — SCELBA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 258.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Petroia di Gubbio (Perugia).

N. 258. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Petroia di Gubbio (Perugia).

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 259.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Umbertide (Perugia).

N. 259. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Umbertide (Perugia).

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 260.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento, con sedi in Pietrafitta di Piegaro e in Migiano di Corciano (Perugia).

N. 260. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento, con sedi in Pietrafitta di Piegaro e in Migiano di Corciano (Perugia).

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946.
Modificazioni allo statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 1882, con il quale venne eretta in ente morale la « Fondazione Giuseppina Petazzi » e ne venne approvato lo statuto;

Visto l'atto 19 luglio 1936, n. 2265-1946 di repertorio con il quale il gr. uff. dott. Ercole Petazzi allo scopo di onorare e perpetuare il ricordo della sua defunta consorte signora Giuseppina Petazzi ha proceduto alla costituzione di un premio biennale perpetuo di L. 5000 da intitolarsi « Fondazione Giuseppina Petazzi » e da assegnarsi al clinico o chirurgo o comunque al sanitario che nell'A.O.I. o in Libia, ed eventualmente in Italia, abbia nel frattempo fatto fare alla scienza progressi per prevenire o in qualche modo migliorare la cura dei tumori maligni o di altra malattia mal nota, particolarmente grave, insidiosa e di difficile diagnosi tempestiva;

Viste le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 21 giugno 1896, n. 218; 18 luglio 1904, n. 390 e i relativi regolamenti, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Vista la decisione del fondatore in data 4 novembre 1945 tendente ad ottenere la trasformazione del premio biennale in premio quadriennale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

Allo scopo di onorare la memoria della propria moglie Giuseppina, deceduta il 27 marzo 1936, il marito gr. uff. dott. Ercole Petazzi, ha costituito una « Fondazione Giuseppina Petazzi » per l'assegnazione di un premio quadriennale perpetuo di L. 10.000, da aggiudicarsi da apposita Commissione giudicatrice, al clinico o chirurgo o comunque al sanitario che in territorio italiano abbia nel frattempo fatto fare alla scienza positivi progressi per prevenire o in qualche modo migliorare il trattamento preventivo e curativo dei tumori maligni, o di altra malattia mal nota, particolarmente grave, insidiosa e di difficile diagnosi tempestiva.

2439
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 4 della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

I componenti la Commissione dureranno in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

L'art. 6 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

Qualora la Commissione ritenga di non potere assegnare il premio per difetto di opera meritevole, spetta al Ministero dell'Africa Italiana il decidere, sentito anche il parere del fondatore, finchè sarà in vita, se il concorso debba essere prorogato all'anno seguente, o se l'ammontare del premio debba essere destinato ad accumularsi con quello del successivo quadriennio, o se invece debba essere devoluto a riconoscere o favorire qualche opera di alta umanità compiuta anche al di fuori del campo sanitario nei territori italiani.

Le funzioni di membro della Commissione sono gratuite.

Art. 4.

L'art. 7 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

L'assegnazione del premio avrà luogo, ogni quadriennio, il 27 marzo, giorno anniversario della morte di Giuseppina Petazzi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Registro Africa Italiana n. 1, foglio n. 363

(1251)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1946

Nomina del commissario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. dott. Pietro Fazzi, direttore generale delle Imposte dirette, è nominato commissario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il commissario ha tutti i poteri che, a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

DE GASPERI

(1244)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1946.

Modifiche allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2481, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1927 - A.G., registro 258, foglio 91, col quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2029, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1928 - A.G., registro 276, foglio 66, col quale furono apportate modifiche al R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e fu approvato il nuovo statuto del Reale Automobile Club d'Italia;

Visto il R. decreto 14 novembre 1934, n. 2328, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1935, col quale fu approvato, in sostituzione del precedente, altro statuto del Reale Automobile Club d'Italia e fu altresì modificata la denominazione dell'Ente, con l'altra di: « Reale Automobile Circolo d'Italia »;

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2038, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

2441

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero dell'Africa Italiana il decidere, sentito anche il parere del fondatore, finchè sarà in vita, se il concorso debba essere prorogato all'anno seguente, o se l'ammontare del premio debba essere destinato ad accumularsi con quello del successivo quadriennio, o se invece debba essere devoluto a riconoscere o favorire qualche opera di alta umanità compiuta anche al di fuori del campo sanitario nei territori italiani.

Le funzioni di membro della Commissione sono gratuite.

Art. 4.

L'art. 7 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Petazzi » è modificato come segue:

L'assegnazione del premio avrà luogo, ogni quadriennio, il 27 marzo, giorno anniversario della morte di Giuseppina Petazzi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Registro Africa Italiana n. 1, foglio n. 303

(1251)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1946.

Nomina del commissario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette in data 3 aprile 1932;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Considerato che a causa delle attuali contingenze la amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del comm. dott. Carmine Maradei, nominato commissario della predetta Cassa con decreto 24 novembre 1944;

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

DE GASPERI

(1244)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1946.

Modifiche allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2481, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1927 - A.G., registro 258, foglio 91, col quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2029, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1928 - A.G., registro 276, foglio 66, col quale furono apportate modifiche al R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e fu approvato il nuovo statuto del Reale Automobile Club d'Italia;

Visto il R. decreto 14 novembre 1934, n. 2323, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1935, col quale fu approvato, in sostituzione del precedente, altro statuto del Reale Automobile Club d'Italia e fu altresì modificata la denominazione dell'Ente, con l'altra di: « Reale Automobile Circolo d'Italia »;

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2688, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1935 - A.G., registro 367, foglio 61, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 710, che approva alcune modifiche allo statuto dell'Ente;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 464, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1937 - A.G., registro 384, foglio 69, col quale furono conferiti speciali poteri al commissario straordinario del R.A.C.I. per la riforma dello statuto;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1938, che approva il provvedimento adottato in pari data dal commissario straordinario del R.A.C.I. e col quale il medesimo, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 464, succitato, apporta alcune modifiche allo statuto dell'Ente;

Visto il decreto interministeriale in data 15 aprile 1942, col quale furono approvati i provvedimenti adottati dal Consiglio generale dell'Ente, rispettivamente in data 20 febbraio 1941 e 29 novembre 1941, per la parziale modifica dello statuto del R.A.C.I.;

Visto il decreto Luogotenenziale, in data 6 novembre 1944, con il quale fu nominato il nuovo commissario straordinario del R.A.C.I. e fu ripristinata la precedente antica denominazione di « Reale Automobile Club d'Italia »;

Vista la delibera n. 178 in data 11 gennaio 1946 del commissario straordinario del R.A.C.I., con la quale l'antica tradizionale denominazione dell'Ente, già ripristinata con citato decreto Luogotenenziale del 6 novembre 1944, viene ora inserita nello statuto della istituzione;

Riconosciuta l'opportunità di approvare la modifica proposta nell'interesse dell'Ente;

Decreta:

E' approvato il provvedimento commissariale n. 178 dell'11 gennaio 1946, col quale vengono apportate alcune modifiche all'art. 1 dello statuto del Reale Automobile Club d'Italia, riportate nel testo unito al presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.
Accordo di pagamento con la Spagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto interministeriale in data 15 aprile 1942, col quale furono approvati i provvedimenti adottati dal Consiglio generale dell'Ente, rispettivamente in data 20 febbraio 1941 e 29 novembre 1941, per la parziale modifica dello statuto del R.A.C.I.;

Visto il decreto Luogotenenziale, in data 6 novembre 1944, con il quale fu nominato il nuovo commissario straordinario del R.A.C.I. e fu ripristinata la precedente antica denominazione di « Reale Automobile Club d'Italia »;

Vista la delibera n. 178 in data 11 gennaio 1946 del commissario straordinario del R.A.C.I., con la quale l'antica tradizionale denominazione dell'Ente, già ripristinata con citato decreto Luogotenenziale del 6 novembre 1944, viene ora inserita nello statuto della istituzione;

Riconosciuta l'opportunità di approvare la modifica proposta nell'interesse dell'Ente;

Decreta:

E' approvato il provvedimento commissariale n. 178 dell'11 gennaio 1946, col quale vengono apportate alcune modifiche all'art. 1 dello statuto del Reale Automobile Club d'Italia, riportate nel testo unito al presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.
Accordo di pagamento con la Spagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare a partire dal 15 febbraio 1946 di merci originarie e provenienti dalla Spagna, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 15 febbraio 1946 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Agli effetti del presente decreto si intende per Spagna, oltrechè il territorio peninsulare spagnolo, anche le Isole Baleari, le Isole Canarie, e i territori sottoposti alla sovranità o alla giurisdizione spagnola.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori della Spagna degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in pesetas esistenti nel conto dell'Ufficio italiano dei cambi presso l'Instituto español de moneda extranjera di Madrid seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in pesetas sarà effettuato al cambio fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e l'Instituto español de moneda extranjera di Madrid maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2. La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale fissato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente nel giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in pesetas o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

l'antica tradizionale denominazione dell'Ente, già ripristinata con citato decreto Luogotenenziale del 6 novembre 1944, viene ora inserita nello statuto della istituzione;

Riconosciuta l'opportunità di approvare la modifica proposta nell'interesse dell'Ente;

Decreta:

E' approvato il provvedimento commissariale n. 178 dell'11 gennaio 1946, col quale vengono apportate alcune modifiche all'art. 1 dello statuto del Reale Automobile Club d'Italia, riportate nel testo unito al presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.
Accordo di pagamento con la Spagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi;

portazioni effettuate o da effettuare a partire dal 15 febbraio 1946 di merci originarie e provenienti dalla Spagna, e al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 15 febbraio 1946 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Agli effetti del presente decreto si intende per Spagna, oltrechè il territorio peninsulare spagnolo, anche le Isole Baleari, le Isole Canarie, e i territori sottoposti alla sovranità o alla giurisdizione spagnola.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori della Spagna degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in pesetas esistenti nel conto dell'Ufficio italiano dei cambi presso l'Instituto español de moneda extranjera di Madrid seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in pesetas sarà effettuato al cambio fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e l'Instituto español de moneda extranjera di Madrid maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2. La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale fissato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente nel giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in pesetas o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1, non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

2443
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merci originarie e provenienti dalla Spagna è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza d'importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano espresso nella valuta in cui è convenuto il pagamento;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Spagna deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane,

Art. 7.

All'atto dell'esportazione verso la Spagna di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome, la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui è convenuto il pagamento e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero e all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Spagna, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza d'importazione già rilasciata dalle autorità competenti nei casi in cui essa è prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2445

della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza d'importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano espresso nella valuta in cui è convenuto il pagamento;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Spagna deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro 10 giorni dalla conclusa vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

nominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui è convenuto il pagamento e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero e all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Spagna, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza d'importazione già rilasciata dalle autorità competenti nei casi in cui essa è prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 10.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con l'Instituto español de moneda extranjera di Madrid sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento del Protocollo stipulato tra i Governi italiano e spagnolo il 16 gennaio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1946

Il Ministro per il tesoro
COSTANO

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SOLOMEMARO

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per la grazia e la giustizia
TOGLIATTI

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.

Accordo di pagamento con la Danimarca.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 613, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1916 di merci originarie e provenienti dalla Danimarca, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 1° aprile 1916 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Danimarca, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori danesi degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in lire sterline esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Danmarks Nationalbank di Copenaghen e derivanti dai versamenti in corone danesi eseguiti dai debitori danesi in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in sterline esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in corone danesi sarà effettuato al cambio ufficiale in lire della corona danese fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Danmarks Nationalbank e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in corone danesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in sterline dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Danmarks Nationalbank, sarà effettuato al cambio

2446
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per la grazia e la giustizia
TOGLIATTI

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.

Accordo di pagamento con la Danimarca.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 819, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 613, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare a partire dal 1° aprile del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in lire sterline esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Danmarks Nationalbank di Copenaghen e derivanti dai versamenti in corone danesi eseguiti dai debitori danesi in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in sterline esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in corone danesi sarà effettuato al cambio ufficiale in lire della corona danese fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Danmarks Nationalbank e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in corone danesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in sterline dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Danmarks Nationalbank, sarà effettuato al cambio ufficiale della lira sterlina in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale di adeguamento prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Danimarca, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Danimarca deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla-osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso la Danimarca di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Danimarca, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

rare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Danimarca deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Danimarca, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

2 4 4 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Danmarks Nationalbank di Copenaghen sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e danese il 2 marzo 1946.

Art. 12.

Per le merci originarie e provenienti dalla Danimarca, importate in Italia a partire dal 1° aprile 1946, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 24 ottobre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRACCI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Sostituzione del delegato governativo presso la Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1946, col quale, fra l'altro, venne provveduto alla nomina della Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del delegato governativo presso la detta Deputazione dottore Dall'Aglio Ennio, trasferito, nella propria qualità di intendente di finanza, ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla rettifica del nome del deputato supplente Dal Palù, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il quale si chiama Giuseppe e non Cesare;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale Guido Accame.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di dipendenze della Banca mutua popolare di Verona in Soave e Belfiore (Verona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per le merci originarie e provenienti dalla Danimarca, importate in Italia a partire dal 1° aprile 1946, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 24 ottobre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRACCI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Sostituzione del delegato governativo presso la Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1946, col quale, fra l'altro, venne provveduto alla nomina della Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del delegato governativo presso la detta Deputazione dottore Dall'Aglio Ennio, trasferito, nella propria qualità di intendente di finanza, ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla rettifica del nome del deputato supplente Dal Palù, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il quale si chiama Giuseppe e non Cesare;

Decreta:

In sostituzione del dott. Dall'Aglio Ennio, incaricato, con decreto Ministeriale del 1° marzo 1946, delle mansioni di delegato governativo presso la Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1946, viene nominato l'ispettore superiore di tesoreria Schiavoni Tullio.

Il nome del dott. Dal Palù, nominato deputato supplente col detto decreto Ministeriale, deve intendersi rettificato in Giuseppe in luogo di Cesare.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1272)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società immobiliare di Biella, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale Guido Aecame.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di dipendenze della Banca mutua popolare di Verona in Soave e Belfiore (Verona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Soave e Belfiore (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1257)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una agenzia di città in Padova (località Bassanello) della Banca cooperativa Antoniana, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa per azioni con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa per azioni con sede in Padova, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Padova, in località Bassanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una agenzia di città in Monza della Banca popolare di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dalla Banca popolare di Milano, società cooperativa per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Gemona in Buja (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Gemona, società cooperativa per azioni con sede in Gemona del Friuli (Udine);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Gemona, società cooperativa per azioni con sede in Gemona del Friuli (Udine), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Buja (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Pieve S. Giacomo (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa per azioni con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa per azioni con sede in Padova, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Padova, in località Bassanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una agenzia di città in Monza della Banca popolare di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dalla Banca popolare di Milano, società cooperativa per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Milano, società cooperativa per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Monza, via E. Arosio n. 1, contro contemporanea chiusura dello sportello operante al Foro boario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1256)

1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Gemona, società cooperativa per azioni con sede in Gemona del Friuli (Udine);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Gemona, società cooperativa per azioni con sede in Gemona del Friuli (Udine), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Buja (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Pieve S. Giacomo (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Pieve S. Giacomo (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1260)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo nella frazione di Villanova di Bagnacavallo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bagnacavallo (Ravenna);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza nella frazione di Villanova di Bagnacavallo (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: COSTANTINO

(1261)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare Pesarese in Tavoleto (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata,

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Venezia in data 30 luglio 1945, con il quale i signori avvocato Arduino Cerutti e dott. Antonio Ca' Zorzi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 1946, la provincia di Venezia è stata restituita alla giurisdizione del Governo italiano;

Decreta:

I signori avv. Arduino Cerutti e dott. Antonio Ca' Zorzi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: COSTANTINO

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Convalida di licenziamento di alcuni impiegati disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

... 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bagnacavallo (Ravenna);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza nella frazione di Villanova di Bagnacavallo (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

(261) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare Pesarese in Tavoleto (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pesaro;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pesaro, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Tavoleto (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

(1262) *Il Ministro*: CORBINO

3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Venezia in data 30 luglio 1945, con il quale i signori avvocato Arduino Cerutti e dott. Antonio Ca' Zorzi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 1946, la provincia di Venezia è stata restituita alla giurisdizione del Governo italiano;

Decreta:

I signori avv. Arduino Cerutti e dott. Antonio Ca' Zorzi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

(1266) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Convalida di licenziamento di alcuni impiegati disposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 289;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 2322/C.G. del 14 marzo 1946, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 25 impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto l'imperio del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico, essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da circostanze connesse al rapporto di servizio ed alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1986121

riduzione delle attività dell'Istituto, che impediscono anche attualmente all'Istituto di riassumere in servizio il personale di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 25 impiegati sotto indicati, disposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sotto l'imperio del sedicente governo repubblicano ed indicati nella lettera n. 2322/C.G. del 14 marzo 1946 dell'Istituto stesso:

1) Boiocchi Cesare; 2) Barzaghi Enrico; 3) Grillanda Giuseppe; 4) Gualandi Carmela; 5) Guastoni Ermelina; 6) Della Valle Pietro; 7) Marchesani Franco; 8) Rosalba Maria in Scazzola; 9) Dal Bello Pierina; 10) Reffo Romolo; 11) Tessitore Giuseppe; 12) Farina dott. Angelo; 13) Gentilini dott. Giuseppe; 14) Tarozzi dott. Giovanni; 15) Ticozzi dott. Dante; 16) Maffioretti dott. Cesare; 17) De Vecchi dott. Rodolfo; 18) Vissi prof. Francesco; 19) Pozzi Mucchi dott. Riccardo; 20) Cordiale dott. Celeste; 21) Mastrosimone dott. Giovanni; 22) Bacca dott. Giuseppe; 23) Rivera dott. Paolo; 24) Oldoini dott. Franco; 25) Gallavresi prof. Luigi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificato nominativo

(*2ª pubblicazione*)

Si notifica che è stata denunziata la perdita del certificato nominativo n. 150 intestato a Irene Gazzardi fu Giuseppe in Busso, domiciliata a Canina, rappresentante n. 20 obbligazioni 4.50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato (ELFES)» e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le for-

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 38 del 14 febbraio 1946, l'intestatario del certificato Consolidato 3.50 %, n. 488173, deve intendersi rettificato in *Pisanello* Michelina anzichè *Pisanello* come è stato erroneamente pubblicato.

(1282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STA

Media dei cambi e dei titoli del 4 maggio 1946 - N. 101

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	99,999	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3.50 % 1906	95 —
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,50
Id. 5 % 1935	98,575
Redimibile 3.50 % 1934	85,525
Id. 5 % 1936	98,05
Obbligazioni Venezie 3.50 %	97,2[illegible]
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,65

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro.

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 49.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 706, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950-1, se-

2456
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

male per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo repubblicano ed indicati nella lettera n. 2322/C.G. del 14 marzo 1946 dell'Istituto stesso:

1) Boiocchi Cesare; 2) Barzaghi Enrico; 3) Grillanda Giuseppe; 4) Gualandi Carmela; 5) Guastoni Ernelina; 6) Della Valle Pietro; 7) Marchesani Franco; 8) Rosalba Maria in Scazzola; 9) Dal Bello Pierina; 10) Reffo Romolo; 11) Tessitore Giuseppe; 12) Farina dott. Angelo; 13) Gentilini dott. Giuseppe; 14) Tarozzi dott. Giovanni; 15) Ticozzi dott. Dante; 16) Maffioretti dott. Cesare; 17) De Vecchi dott. Rodolfo; 18) Vissi prof. Francesco; 19) Pozzi Mucelli dott. Riccardo; 20) Cordiale dott. Celeste; 21) Mastrosimone dott. Giovanni; 22) Bacca dott. Giuseppe; 23) Rivera dott. Paolo; 24) Oldoini dott. Franco; 25) Gallavresi prof. Luigi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificato nominativo

(3ª *pubblicazione*)

Si notifica che è stata denunziata la perdita del certificato nominativo n. 150 intestato a Irene Guzzardi fu Giuseppe in luogo, domiciliata a Catania, rappresentante n. 20 obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato (El.Fs.II) » e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, venga rilasciato un nuovo certificato.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascerà il nuovo certificato, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOSNA

(1284)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STA

Media dei cambi e dei titoli del 4 maggio 1946 - N. 101

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95 —
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 3 % lordo	75,50
Id. 5 % 1935	98,575
Redimibile 3,50 % 1934	85,525
Id. 5 % 1936	98,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,2
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,65

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950-I, serie I, n. 3738, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Coffrini Odoardo, domiciliato a Bardi (Parma), annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(611)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*)

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	413411	329 —	Giampiccoli Ines fu *Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. in Torino.	Giampiccoli Ines fu *Arminio Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celle Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Arminio Emilio*, dom. a Torino.
Rend. 5 %	114977	135 —	Pappalardo Francesco di *Antonio*, dom. a Noto (Siracusa), vincolato.	Pappalardo Francesco di *Antonino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	808488	105 —	Sicardi *Brigida* fu Giovanni Andrea, moglie di Roverio Antonio, dom. a San Remo (Imperia).	Sicardi *Maria Brigida* fu Giovanni Andrea, ecc., come contro.
Id.	119085	143,50	*Spaluti Gillo Sventurato Arsenio* fu Michele, dom. in Gravina (Bari), interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Raffaele Tomacci fu Gerardo.	*Spalluti Arsenio Gillo Sventurato* fu Miche, ecc., come contro.
Id.	302191	1.050 —	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Carlo Simone* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Simone Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	188575	3.040 —	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Emilio*, dom. in Genova, vincolata per dote.	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Giovanni Emilio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	239562	1.750 —	Rippa Giuliana di *Franco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con vincolo d'inalienabilità fino alla maggiore età.	Rippa Giuliana di *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	146631	9.152,50	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Ezechiele*, vincolata per dote.	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Zaccaria*, vincolata per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	775917	150,50	Momigliano Alessandro fu Emilio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Giacinta* e *Caterina* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Maria Luigia Giacinta Giovanna* e *Maria Caterina Vincenza* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom in Torino.
Id.	775918	143,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775919	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775920	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 %	489750	10.804,50	Carraro Mario di Carlo, minore, sotto la	Come contro, con usufrutto a Mazzetti *Ag-*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	413411	329 —	Giampiccoli Ines fu *Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. in Torino.	Giampiccoli Ines fu *Arminio Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celle Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Arminio Emilio*, dom. a Torino.
Rend. 5 %	114977	135 —	Pappalardo Francesco di *Antonio*, dom. a Noto (Siracusa), vincolato.	Pappalardo Francesco di *Antonino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	808488	105 —	Sicardi *Brigida* fu Giovanni Andrea, moglie di Roverio Antonio, dom. a San Remo (Imperia).	Sicardi *Maria Brigida* fu Giovanni Andrea, ecc., come contro.
Id.	119685	143,50	*Spaluti Gilio Sventurato Arsenio* fu Michele, dom. in Giavina (Bari), interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Raffaele Tomacci fu Gerardo.	*Spalluti Arsenio Gilio Sventurato* fu Miche, ecc., come contro.
Id.	302121	1.050 —	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Carlo Simone* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Simone Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	188575	3.040 —	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Emilio*, dom. in Genova, vincolata per dote.	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Giovanni Emilio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	239562	1.750 —	Rippa Giuliana di *Franco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con vincolo d'inalienabilità fino alla maggiore età.	Rippa Giuliana di *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	146631	9.152,50	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Radaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Ezechiele*, vincolata per dote.	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Radaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Zaccaria*, vincolata per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	775917	150,50	Momigliano Alessandro fu Emilio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Giacinta* e *Caterina* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Maria Luigia Giacinta Giovanna* e *Maria Caterina Vincenza* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.
Id.	775918	143,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775919	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775920	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	489760	10.304,50	Carraro Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto a Mazzetti *Amalia* fu Carlo vedova De Persiis, dom. in Roma.	Come contro, con usufrutto a Mazzetti *Anna Maria*, ecc., come contro.
B.T. Nov. 5 % (1950) Serie I	2317	Capitale 30.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	169377	520 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Altri.	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Altri.
B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A	8237	Capitale 10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.
Id.	8738	10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

2 4 5 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	156674	857,50	Anzolato Arabella fu Carlo ved. di Pironti *Carlo*, dom. in Napoli.	Anzolato Arabella fu Carlo vedova di Pironti *Giacomo*, dom. in Napoli.
Id.	324809	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	51693	40.000 —	*Nasini Tesino* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Giuseppina Emilia* ved. *Nasini Tesino*, dom. in Torino.	*Tesino Nasini* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Emilia Giuseppina* ved. *Tesino Nasini*, dom. in Torino.
Id.	171142	175 —	Rossi *Maria-Rosa* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Ester* fu Fortunato ved. Rossi, dom. a Camogli (Genova).	Rossi *Rosa-Maria* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Maria Antonia Ester*, ecc. come contro.
Id.	171143	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171146	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	327045	213,50	Allisio *Clotilde* o *Tilde* fu Giuseppe, moglie di Camosso Giovanni, dom. a Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a favore di Allisio Luigia o Luisa fu Giuseppe vedova Almonetti.	Allisio *Angela Clotilde*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	642023	203 —	Gigliani *Gemma* di *Antonino*, moglie di *Vincenzino di Pietro* di Elia, dom. in Agnone (Campobasso), con vincolo dotale.	Gigliani *Maria Ersilia Gemma-Italia* di *Giovanni, Antonino*, moglie di *Di Pietro Vincenzo* di Elia, ecc., come contro.
Red. 5 %	3892	275 —	Miranda *Giovanna Amalia* fu Luciano, moglie di Cozzolino Gaetano, dom. in Napoli, vincolata per dote.	Miranda *Amalia Giovanna*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	71351	35 —	Mulattieri *Catterina* di Giovanni Battista, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo).	Mulattieri *Luigia Maria*, ecc., come contro.
Id.	209995	105 —	Albasio Cesare fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cusani Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cusani Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	295605	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384022	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384118	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401661	402,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401765	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	295606	28 —	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	128727	2.310 —	*Tajano* Adele di Pasquale, nubile, dom. a Como.	*Taiana Adele*, ecc., come contro.

2460
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			dom. in Torino.	
Id.	171142	175 —	Rossi *Maria-Rosa* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Ester* fu Fortunato ved. Rossi, dom. a Camogli (Genova).	Rossi *Rosa-Maria* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Maria Antonia Ester*, ecc. come contro.
Id.	171143	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171146	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	327045	213,50	Allisio *Clotilde* o *Tilde* fu Giuseppe, moglie di Camosso Giovanni, dom. a Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a favore di Allisio Luigia o Luisa fu Giuseppe vedova Almoneiti.	Allisio *Angela Clotilde*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	642023	203 —	Gigliani *Gemma* di *Antonino*, moglie di *Vincenzino di Pietro* di Elia, dom. in Agnone (Campobasso), con vincolo dotale.	Gigliani *Maria-Fesilia-Gemma-Italia* di *Giovanni, Antonino*, moglie di *Di Pietro Vincenzo* di Elia, ecc., come contro.
Red. 5 %	3892	275 —	Miranda *Giovanna Amalia* fu Luciano, moglie di Cozzolino Gaetano, dom. in Napoli, vincolata per dote.	Miranda *Amalia Giovanna*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	71351	35 —	Mulattieri *Catterina* di Giovanni Battista, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo).	Mulattieri *Luigia Maria*, ecc., come contro.
Id.	206995	105 —	Albasio Cesare fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cusani Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cusani Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	293605	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384022	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384118	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401661	402,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401765	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	295606	28 —	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	128727	2.310 —	*Tajano* Adele di Pasquale, nubile, dom. a Como.	*Tajana Adele*, ecc., come contro.
Id.	435156	1.981 —	Nenci Romano di *Ugo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.	Nenci Romano di *Stefano Ugo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(907)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755621

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 9 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 241.

Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese relative alla lotta contro le cavallette . . . . . Pag. 982

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 245.

Abolizione dell'affissione degli atti in materia commerciale nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina . . . . . Pag. 982

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1946, n. 246.

Credito di 25 milioni di dollari della Export Import Bank di Washington . . . . . Pag. 982

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 249.

Nuovo termine per le espropriazioni nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . . Pag. 984

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 250.

Proroga fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al temporaneo passaggio dei servizi della Marina mercantile alle dipendenze del Ministero della marina . . . . . Pag. 985

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 251.

Elevazione dell'indennità carovita per il personale con sede di servizio in comuni di importanza turistica. Pag. 985

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.

Aumento del prezzo dei prodotti sintetici: Atebrina, Italchina e Chemiochin . . . . . Pag. 986

2462

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938021

... doppio dei prezzi per l'Italia. Trimestrale L. 300 - ... Semestrale L. 600 -
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Alla «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 244.

Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese relative alla lotta contro le cavallette . . . . . Pag. 982

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 245.

Abolizione dell'affissione degli atti in materia commerciale nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina . . . . . Pag. 982

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1946, n. 246.

Credito di 25 milioni di dollari della Export Import Bank di Washington . . . . . Pag. 982

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 247.

Modificazioni alla competenza per valore dei giudici conciliatori e dei pretori . . . . . Pag. 983

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 248.

Modificazione dei contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato. Pag. 984

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 249.

Nuovo termine per le espropriazioni nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . . Pag. 984

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 250.

Proroga fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4-B, relativo al temporaneo passaggio dei servizi della Marina mercantile alle dipendenze del Ministero della marina . . . . . Pag. 985

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 251.

Elevazione dell'indennità carovita per il personale con sede di servizio in comuni di importanza turistica. Pag. 985

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.

Aumento del prezzo dei prodotti sintetici: Atebrina, Italchina e Chemiochin. . . . . . Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo . . . . . Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna . . . . . Pag. 987

DECRETO MINISTERIALE 2[illegible] aprile 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia . . . . . Pag. 987

206

9040

2463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935121

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di cattedre universitarie cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 987

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 987

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario delle associazioni dei lavoratori della Libia . Pag. 987

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 52 del 26 aprile 1946 riguardante la revisione delle tariffe di pubblici servizi . . Pag. 988

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 244.

Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese relative alla lotta contro le cavallette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 293, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Fino al 30 giugno 1946, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette, potranno essere emessi ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, uno alla concorrenza di

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 245.

Abolizione dell'affissione degli atti in materia commerciale nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134;

Visto l'art. 100 delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice civile, approvate con R. decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'abolizione dell'affissione nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina, disposta dall'art. 2 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, si intende estesa a tutti gli atti per i quali il primo comma dell'art. 100 delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice civile prescrive che siano temporaneamente osservate le forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori al Codice medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1944, n. 246.

Credito di 25 milioni di dollari della Export Import Bank

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 244.

Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese relative alla lotta contro le cavallette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Fino al 30 giugno 1946, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette, potranno essere emessi ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, fino alla concorrenza di L. 29.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 245.

Abolizione dell'affissione nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina, disposta dall'art. 2 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'abolizione dell'affissione nella sala del Tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina, disposta dall'art. 2 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, si intende estesa a tutti gli atti per i quali il primo comma dell'art. 100 delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice civile prescrive che siano temporaneamente osservate le forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori al Codice medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1944, n. 246.

Credito di 25 milioni di dollari della Export Import Bank di Washington.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni ed alle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costitu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

zione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il commercio con l'estero ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati a garantire il rimborso, per capitale ed interessi, del credito che la Export Import Bank di Washington accorderà, fino all'importo complessivo di 25 milioni di dollari degli Stati Uniti, tramite le banche italiane all'uopo designate, a coloro che saranno ammessi dall'Ufficio italiano dei cambi ad utilizzare quote di tale credito per il pagamento di importazioni di cotone dagli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Per essere ammesso ad utilizzare, con le modalità e garanzie che saranno stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e con il Ministero del tesoro, determinate quote del credito di cui all'articolo precedente, l'importatore deve preventivamente impegnarsi a rimborsare in dollari degli Stati Uniti la banca italiana tramite la quale ha ottenuto il credito, entro il termine che per ogni quota verrà fissato dall'Ufficio italiano dei cambi e con utilizzo delle valute estere messe a disposizione nei conti in valuta istituiti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

L'importatore che, alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma precedente, non abbia adempiuto in tutto o in parte all'obbligo di rimborso di cui sopra, è punito con una pena pecuniaria fino a cinque volte il controvalore in lire della divisa estera non rimborsata,

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRACCI — CORBINO — TOGLIATTI — CRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 247.

Modificazioni alla competenza per valore dei giudici conciliatori e dei pretori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire cinquemila.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire cinquantamila.

Art. 2.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente avanti ad essi, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] 1946, n. 139, riguardante la determinazione del cambio del commercio con l'estero.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il commercio con l'estero ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati a garantire il rimborso, per capitale ed interessi, del credito che la Export Import Bank di Washington accorderà, fino all'importo complessivo di 25 milioni di dollari degli Stati Uniti, tramite le banche italiane all'uopo designate, a coloro che saranno ammessi dall'Ufficio italiano dei cambi ad utilizzare quote di tale credito per il pagamento di importazioni di cotone dagli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Per essere ammesso ad utilizzare, con le modalità e garanzie che saranno stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e con il Ministero del tesoro, determinate quote del credito di cui all'articolo precedente, l'importatore deve preventivamente impegnarsi a rimborsare in dollari degli Stati Uniti la banca italiana tramite la quale ha ottenuto il credito, entro il termine che per ogni quota verrà fissato dall'Ufficio italiano dei cambi e con utilizzo delle valute estere messe a disposizione nei conti in valuta istituiti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

L'importatore che, alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma precedente, non abbia adempiuto in tutto o in parte all'obbligo di rimborso di cui sopra, è punito con una pena pecuniaria fino a cinque volte il controvalore in lire della divisa estera non rimborsata, al cambio ufficiale vigente nel giorno di tale scadenza, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Per l'accertamento e l'applicazione della pena stabilita nel comma precedente si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, e del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRACCI — CORBINO — TOGLIATTI — CRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 247.

Modificazioni alla competenza per valore dei giudici conciliatori e dei pretori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire cinquemila.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire cinquantamila.

Art. 2.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente avanti ad essi, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 8. — FRASCA

2467
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 248.

Modificazione dei contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 novembre 1945;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sono modificati in conformità della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 novembre 1945, come segue:

1) collaudo di primo impianto sugli ascensori adibiti al trasporto di persone (categ. *A*) L. 350

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 250

2) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categ. *B*) . . . . . » 350

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 250

3) collaudo di primo impianto dei montacarichi (categ. *C*) . . . . . L. 350

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 250

4) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *D*) . . . . L. 500

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 300

5) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*) . . . . L. 500

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) . . . . » 300

Quando per il collaudo di primo impianto o per le ispezioni periodiche e straordinarie il funzionario incaricato debba recarsi fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto, in aggiunta a quanto sopra stabilito, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe a tariffa intera per il percorso in ferrovia, tranvia o autoservizi in servizio pubblico e l'indennità di L. 3 per ogni chilometro di percorso su strade ordinarie, stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320. Qualora il funzionario sia obbligato per la esecuzione del collaudo o della ispezione a pernottare fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto inoltre, sempre a carico dei privati, il trattamento di missione a norma del citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, se trattisi di dipendenti statali e quello previsto per i funzionari statali di grado 6°, se trattisi di ingegnere estraneo alle Amministrazioni dello Stato.

Se in occasione di una gita al di fuori del capoluogo di provincia di residenza il funzionario incaricato collauda od ispeziona più di un ascensore o montacarico, i rimborsi spese e le indennità di cui al precedente comma vanno ripartiti tra i vari proprietari interessati in un numero di quote di uguale importo, pari al numero degli impianti collaudati od ispezionati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 249.

Nuovo termine per le espropriazioni nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924681

in servizio privato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 novembre 1945;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sono modificati in conformità della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 novembre 1945, come segue:

1) collaudo di primo impianto sugli ascensori adibiti al trasporto di persone (categ. *A*)	L.	350
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	»	250
2) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categ. *B*)	»	350
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	»	250
3) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categ. *C*)	»	300
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	»	200
4) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a kg. 25 (categoria *D*)	»	250
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	»	150

autoservizi in servizio pubblico e l'indennità di L. 3 per ogni chilometro di percorso su strade ordinarie, stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320. Qualora il funzionario sia obbligato per la esecuzione del collaudo o della ispezione a pernottare fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto inoltre, sempre a carico dei privati, il trattamento di missione a norma del citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, se trattisi di dipendenti statali e quello previsto per i funzionari statali di grado 6°, se trattisi di ingegnere estraneo alle Amministrazioni dello Stato.

Se in occasione di una gita al di fuori del capoluogo di provincia di residenza il funzionario incaricato collauda od ispeziona più di un ascensore o montacarico, i rimborsi spese e le indennità di cui al precedente comma vanno ripartiti tra i vari proprietari interessati in un numero di quote di ugnale importo, pari al numero degli impianti collaudati od ispezionati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 249.

Nuovo termine per le espropriazioni nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 815;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

2469
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata fino al 15 aprile 1951 l'applicazione della speciale procedura di espropriazione di cui all'articolo 173 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 250.

Proroga fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al temporaneo passaggio dei servizi della Marina mercantile alle dipendenze del Ministero della marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, riguardante il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 251.

Elevazione dell'indennità carovita per il personale con sede di servizio in Comuni di importanza turistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, riguardante la concessione di indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, può disporre che ai dipendenti statali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 250.

Proroga fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al temporaneo passaggio dei servizi della Marina mercantile alle dipendenze del Ministero della marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, riguardante il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra ed al passaggio della legislazione di guerra a quella di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia del R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, è prorogata sino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 251.

Elevazione dell'indennità carovita per il personale con sede di servizio in Comuni di importanza turistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, riguardante la concessione di indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, può disporre che ai dipendenti statali, aventi sede normale di servizio nei comuni di grande importanza turistica o classificati fra le principali stazioni climatiche o di cura e nei quali il costo della alimentazione risulti particolarmente elevato, l'indennità di carovita e le eventuali quote complementari vengano, dalla data che sarà indicata nel relativo decreto, corrisposte nella misura spettante al personale avente sede normale di servizio in comuni con popolazione superiore.

L'indennità di carovita e le eventuali quote complementari di cui al precedente comma non possono essere corrisposte in misura superiore a quella prevista per il personale avente sede normale di servizio nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935681

capoluogo della regione ed in ogni caso non possono superare l'importo previsto per il personale avente sede in comuni con popolazione da 500.000 a 599.999 abitanti.

Art. 2.

La maggiorazione di cui al precedente articolo non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.

Aumento del prezzo dei prodotti sintetici: Atebrina, Italchina e Chemiochin.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 416, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto legge 8 marzo 1931, n. 736, riguardante l'impiego di preparati sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno per legge

Riconosciuta la necessità di aumentare tali prezzi, per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Con effetto dal 1° maggio 1946 il prezzo di vendita dei prodotti antimalarici sintetici, Atebrina, Italchina e Chemiochin, viene portato a L. 30.000 il chilogrammo per la vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici, ed a L. 36.000 il chilogrammo per la vendita al pubblico fermo restando l'aggio fissato in ragione del 5 % sul prezzo di vendita ai rivenditori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 1° agosto 1943, con cui il conte avvocato Filippo Maria Marenzi venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo;

Considerato che il predetto avv. Marenzi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

giati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.

Aumento del prezzo dei prodotti sintetici: Atebrina, Italchina e Chemiochin.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto legge 8 marzo 1934, n. 736, riguardante l'impiego di preparati sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno per legge l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Visto il decreto interministeriale del 3 ottobre 1939, n. 63-6220, che estende ai preparati sintetici — che il Consiglio superiore di sanità designa come utili per la cura della malaria — le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, sopramenzionato;

Visto il decreto interministeriale n. 63-2218 del 20 giugno 1945, che stabilisce in L. 15.000 il chilogrammo il prezzo di vendita dei prodotti antimalarici sintetici per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici, ed a L. 18.000 il chilogrammo i medesimi prodotti per la vendita al pubblico;

5 % sul prezzo di vendita ai rivenditori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 1° agosto 1943, con cui il conte avvocato Filippo Maria Marenzi venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo;

Considerato che il predetto avv. Marenzi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi Mondini fu Giacomo è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1227)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il dott. Mario Romanelli, il prof. dott. Mariano Vacirca ed il rag. Francesco Temussi sono nominati revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1230)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 27 luglio 1945, col quale il prof. Colombo Colzolari è stato nominato commis-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre universitarie cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università seguenti, sono vacanti le cattedre per ciascuna indicate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

REGIA UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Patologia generale.

(1250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 maggio 1946 - N. 100

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,85
Id. 3,50 % 1902	89,15
Id. 3 % lordo	76,60
Id. 5 % 1935	98,875
Redimibile 3,50 % 1934	85,50
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (5ª serie)	99,85

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 2 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il dott. Mario Romanelli, il prof. dott. Mariano Vacirca ed il rag. Francesco Temussi sono nominati revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1230)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 27 luglio 1945, col quale il prof. Colombo Calzolari è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Antonino Gianquinto;

Decreta:

L'avv. Antonino Gianquinto è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia, in sostituzione del prof. Colombo Calzolari.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: GULLO

(1223)

Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università seguenti, sono vacanti le cattedre per ciascuna indicate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

REGIA UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Patologia generale.

(1250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 maggio 1946 - N. 100

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,969	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,85
Id. 3,50 % 1902	89,15
Id. 3 % lordo	70,60
Id. 5 % 1935	98,875
Redimibile 3,50 % 1934	85,50
Id. 5 % 1936	98,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	9,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario delle associazioni dei lavoratori della Libia

Con decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, il dott. Carlo Pirro è stato nominato commissario per l'amministrazione nel Regno delle attività e dei crediti pertinenti alle associazioni dei lavoratori dell'agricoltura, dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato e dei lavoratori del commercio, del credito e dell'assicurazione, costituite in Libia ai sensi del decreto del Governatore generale 7 ottobre 1941, n. 151858

(1233)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 52 del 26 aprile 1946 riguardante la revisione delle tariffe di pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 52 del 26 aprile c. a., ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *L'Impresa Elettrica Cosentino di Rocca Imperiale* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il prezzo temporaneo di L. 12 al Kwh per l'energia termica a contatore e L. 2 per candela nolle mensile.

Il nuovo prezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e lascia inalterati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *L'Industria Idroelettrica di P. Strajaci e C. e M. Clausi e C. di Cariati Marina* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *L'Azienda Elettrica F.lli Frascella di Petrella Tifernina* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla azienda per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La S. A. «L'Energia» Ing. Piombini & C. di Cosenza* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 150 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

e) *La Soc. Imprese Elettriche e Commerciali - Coop. An. S. Pietro in Guarano* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 150 % concesso dal Comitato provinciale dei prezzi di Cosenza, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne

tariffe per la vendita dell'energia elettrica alle utenze della distribuzione urbana nei centri serviti direttamente:

illuminazione privata	L. 7 —	Kwh
forza motrice sulla bassa tensione .	» 4 —	»
illuminazione pubblica: Cagliari, Sassari, Oristano e centri minori	» 2,53	»

Restano invariate le tariffe per l'illuminazione privata ad alta tensione, per le applicazioni domestiche, per la media e grande forza motrice e per i subdistributori.

L'aumento di tariffe per l'illuminazione pubblica si applicherà soltanto sui consumi effettivi, restando invariata la percentuale di canone che i Comuni versano per la parte d'impianto lasciata spenta.

Detti prezzi saranno applicati sulle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1946, restando invariati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Ferrara* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 360 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *La Compagnia Imprese Condotte di Acqua - Gestione Acquedotto Vesuviano - Resina* (Napoli) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 421 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello già concesso con circolare n. 10 del 27 marzo 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° settembre 1945-31 marzo 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Verona* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto di Castelfiorentino* (Firenze) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto di Rapallo* (Genova) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto di Modena* è autorizzato ad applicare il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021

a) *L'Impresa Elettrica Cosentino di Rocca Imperiale* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il prezzo temporaneo di L. 12 al Kwh per l'energia termica a contatore e L. 2 per cadeda notte mensile.

Il nuovo prezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e lascia inalterati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *L'Industria Idroelettrica di P. Strajaci e C. e M. Clausi e C. di Cariati Marina* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 %, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 250 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946 salvo proroga.

c) *L'Azienda Elettrica F.lli Fruscella di Petrella Tifernina* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla azienda per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La S. A. « L'Energia » Ing. Piombini & C. di Cosenza* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 150 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

e) *La Soc. Imprese Elettriche e Commerciali - Coop. An. S. Pietro in Guarano* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 %, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 150 % concesso dal Comitato provinciale dei prezzi di Cosenza, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *Soc. Elettrica Sarda* - Cagliari. — Ad integrazione del provvedimento prezzi n. 45 dell'8 marzo 1946, la Società Elettrica Sarda - Cagliari, è autorizzata ad applicare le seguenti

Detti prezzi saranno applicati sulle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1946, restando invariati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Ferrara* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 360 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *La Compagnia Imprese Condotte di Acqua - Gestione Acquedotto Vesuviano - Resina* (Napoli) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 421 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello già concesso con circolare n. 19 del 27 marzo 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° settembre 1945-31 marzo 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Verona* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto di Castelfiorentino* (Firenze) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto di Rapallo* (Genova) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto di Modena* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 415 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

(1275)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 7 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 231.
Soppressione dell'intitolazione al nome di Italo Balbo della Regia università di Ferrara . . . . . Pag. 963

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 232.
Disposizioni per la foraitura delle pagelle scolastiche. Pag. 966

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 233.
Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . . . Pag. 967

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 234.
Concessione di nuovo apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano . . . . . Pag. 967

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946 n. 235.
Scadenza dei termini perentori stabiliti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 238.
Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Pag. 979

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 239.
Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per la costruzione di alloggi per le persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici e per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario . . . . Pag. 971

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 240.
Provvidenze a favore dei reduci . . . . . Pag. 972

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 241.
Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Arezzo. Pag. 974

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 242.
Aggregazione della Facoltà d'ingegneria mineraria con quella d'ingegneria presso la Regia università di Roma. Pag. 974

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 243.
Inclusione dell'abitato di S. Severo in provincia di Fog

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Il prezzo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 231.
Soppressione dell'intitolazione al nome di Italo Balbo della Regia università di Ferrara . . . . . Pag. 965

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 232.
Disposizioni per la fornitura delle pagelle scolastiche. Pag. 966

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 233.
Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . . . Pag. 967

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 234.
Concessione di nuovo apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano . . . . . Pag. 967

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946 n. 235.
Scadenza dei termini perentori stabiliti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità . . . . . Pag. 968

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 236.
Norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. . . . . . Pag. 969

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 237.
Indagini statistiche straordinarie per la raccolta di dati numerici sulla distribuzione del capitale delle società per azioni . . . . . Pag. 969

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 238.
Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Pag. 970

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 239.
Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per la costruzione di alloggi per le persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici e per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario . . . . Pag. 971

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 240.
Provvidenze a favore dei reduci . . . . . Pag. 972

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 241.
Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Arezzo. Pag. 974

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 242.
Aggregazione della Facoltà d'ingegneria mineraria con quella d'ingegneria presso la Regia università di Roma. Pag. 974

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 243.
Inclusione dell'abitato di S. Severo in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato. Pag. 975

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «La Piana» sito nel comune di Castelvolturno . . . . . Pag. 975

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi «Monsieur Perrie» e «San Benedetto Grande» siti nel comune di Castelvolturno Pag. 976

205

9012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

24761

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramanna » sito nel comune di Castelvolturno . . . . . Pag. 976

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova . . . . . Pag. 977

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lucca . . . . . Pag. 977

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo) . . . . . Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sig. Magnani Egidio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sig. Eridani Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sig. Casanova Raffaele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sig. Rossena Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta . . . . . Pag. 979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Giovinazzo (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980
Autorizzazione al comune di Ariano Irpino (Avellino) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980
Autorizzazione al comune di Cortona (Arezzo) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 980
Autorizzazione al comune di Signa (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della pastorizia Pag. 980

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 231.
Soppressione dell'intitolazione al nome di Italo Balbo della Regia università di Ferrara.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1036;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' soppressa l'intitolazione al nome di Italo Balbo della Regia università di Ferrara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 191. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 232.
Disposizioni per la fornitura delle pagelle scolastiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

2480
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo) . . . . . Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sig. Magnani Egidio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sig. Eridani Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sig. Casanova Raffaele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del sig. Rossena Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 979

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta . . . . . Pag. 979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Giovinazzo (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980
Autorizzazione al comune di Ariano Irpino (Avellino) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980
Autorizzazione al comune di Cortona (Arezzo) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 980
Autorizzazione al comune di Signa (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 980

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della pastorizia Pag. 980

Ministero dei lavori pubblici: Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania e nomina del presidente dell'Istituto stesso . . . . . Pag. 980

Ministero della marina: Sclassifica di un'area demaniale marittima a Porto Marghera . . . . . Pag. 980

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 980

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 7 MAGGIO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1945, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia

(1280)

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1096;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' soppressa l'intitolazione al nome di Italo Balbo della Regia università di Ferrara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 191. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 252.
Disposizioni per la fornitura delle pagelle scolastiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 193 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli istituti di istruzione media e per la disciplina della relativa fornitura;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1945-46 le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, concernente la fornitura di un tipo unico di pagella scolastica agli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, sono estese alla fornitura delle pagelle scolastiche agli alunni delle scuole elementari.

Art. 2.

Ogni anno, avvenuta la chiusura delle iscrizioni, tutti gli istituti e le scuole di cui al precedente articolo comunicheranno all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, che è incaricato di provvedere alla fornitura, il quantitativo di pagelle occorrenti per i rispettivi alunni.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le norme atte a regolare il servizio di fornitura delle pagelle e il prezzo di vendita delle medesime.

Con lo stesso decreto saranno determinate, sul prezzo di ciascuna pagella, la quota da devolvere a titolo di contributo alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, ai consorzi per l'istruzione tecnica, alle istituzioni che provvedono all'assistenza degli alunni delle scuole elementari, nonchè la quota spettante all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per il servizio di fornitura.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 190. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n 233.

Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno ha la facoltà di trattenere in servizio, fino a sei mesi dalla data della cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, entro tale termine, raggiungono i limiti dell'età fissati per il collocamento a riposo a termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sempre quando nei gradi inferiori a quelli ricoperti dagli ufficiali suddetti non vi siano altri elementi che si trovino in possesso dei requisiti prescritti per la promozione.

Art. 2.

La permanenza in servizio, di cui all'articolo precedente, è disposta con decreto Ministeriale nei riguardi degli ufficiali permanenti che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art. 3.

Gli ufficiali trattenuti possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo, e particolarmente quando, nei gradi inferiori a quelli trattenuti, si verifichi la condizione di cui alla seconda parte del precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 192. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 mar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

municheranno all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, che è incaricato di provvedere alla fornitura, il quantitativo di pagelle occorrenti per i rispettivi alunni.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le norme atte a regolare il servizio di fornitura delle pagelle e il prezzo di vendita delle medesime.

Con lo stesso decreto saranno determinate, sul prezzo di ciascuna pagella, la quota da devolvere a titolo di contributo alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, ai consorzi per l'istruzione tecnica, alle istituzioni che provvedono all'assistenza degli alunni delle scuole elementari, nonchè la quota spettante all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per il servizio di fornitura.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 190. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n 233.

Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il R. decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

in servizio, fino a sei mesi dalla data della cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, entro tale termine, raggiungono i limiti dell'età fissati per il collocamento a riposo a termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sempre quando nei gradi inferiori a quelli ricoperti dagli ufficiali suddetti non vi siano altri elementi che si trovino in possesso dei requisiti prescritti per la promozione.

Art. 2.

La permanenza in servizio, di cui all'articolo precedente, è disposta con decreto Ministeriale nei riguardi degli ufficiali permanenti che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art. 3.

Gli ufficiali trattenuti possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo, e particolarmente quando, nei gradi inferiori a quelli trattenuti, si verifichi la condizione di cui alla seconda parte del precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 192. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 234.

Concessione di nuovo apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano;

Visto l'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1940, n. 247;

Visto l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'apporto statale al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, determinato in L. 75.000.000 nell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1940, n. 247, è elevato a L. 120.000.000.

La maggiore somma di L. 45.000.000 sarà versata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di L. 15.000.000 per ciascuno degli esercizi 1945-46, 1946-47 e 1947-48, mediante prelievo dal fondo autorizzato con l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Una quota del nuovo apporto è attribuita alle spese di funzionamento dell'Ente per gli esercizi 1945-46, 1946-47 e 1947-48.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno determinate le somme da destinarsi a tale scopo.

Art. 2.

All'atto della concessione all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano di opere di bonifica le quali risultino già eseguite dallo stesso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà accordare a detto Ente acconti fino al 70 per cento della spesa, sulla base di un attestato, rilasciato dal competente organo tecnico governativo, dal quale risulti l'importo dei singoli appalti e la ditta appaltatrice, l'ammontare della contabilità dei lavori e delle spese generali presentate dall'Ente e che i lavori eseguiti rientrano in quelli previsti dal progetto a base della concessione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946 n. 235.

Scadenza dei termini perentori stabiliti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'autorità che ha dichiarato un'opera di pubblica utilità, ha facoltà di assegnare un nuovo termine per compiere le espropriazioni ed i lavori, quando l'interessato, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbia potuto presentare tempestiva domanda di proroga del termine fissato nell'atto relativo a detta dichiarazione e non siano venute meno le ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato dal Ministro per i lavori pubblici nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità è stata fatta su sua proposta mediante decreto Reale o Luogotenenziale.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere la concessione del nuovo termine dovranno essere presentate alla competente autorità amministrativa entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

2 4 8 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

le foreste, di concerto col [illegible]
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'apporto statale al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, determinato in L. 75.000.000 nell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1940, n. 247, è elevato a L. 120.000.000.

La maggiore somma di L. 45.000.000 sarà versata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di L. 15.000.000 per ciascuno degli esercizi 1945-46, 1946-47 e 1947-48, mediante prelievo dal fondo autorizzato con l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Una quota del nuovo apporto è attribuita alle spese di funzionamento dell'Ente per gli esercizi 1945-46, 1946-47 e 1947-48.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno determinate le somme da destinarsi a tale scopo.

Art. 2.

All'atto della concessione all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano di opere di bonifica le quali risultino già eseguite dallo stesso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà accordare a detto Ente acconti fino al 70 per cento della spesa, sulla base di un attestato, rilasciato dal competente organo tecnico governativo, dal quale risulti l'importo dei singoli appalti e la ditta appaltatrice, l'ammontare della contabilità dei lavori e delle spese generali presentate dall'Ente e che i lavori eseguiti rientrano in quelli previsti dal progetto a base della concessione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 24. — FRASCA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per i trasporti e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'autorità che ha dichiarato un'opera di pubblica utilità, ha facoltà di assegnare un nuovo termine per compiere le espropriazioni ed i lavori, quando l'interessato, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbia potuto presentare tempestiva domanda di proroga del termine fissato nell'atto relativo a detta dichiarazione e non siano venute meno le ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato dal Ministro per i lavori pubblici nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità è stata fatta su sua proposta mediante decreto Reale o Luogotenenziale.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere la concessione del nuovo termine dovranno essere presentate alla competente autorità amministrativa entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — TOGLIATTI — BROSIO — LOMBARDI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 201. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2485

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 236.

Norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I programmi di assistenza e di riabilitazione, che verranno concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., ai sensi dell'annesso III, sezione 2ª, capoverso III, dell'Accordo dell'8 marzo 1945, approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79 e dell'art. 5 lettera *C* dell'Accordo del 19 gennaio 1946, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, sono attuati, in via normale, dalle Amministrazioni interessate in ragione delle rispettive competenze. Le Amministrazioni predette, per assicurare la piena realizzazione dei programmi medesimi, agiranno d'intesa con la Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e con la Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

Qualora la natura e le finalità dei programmi previsti nel comma precedente lo consiglino, i presidenti della Delegazione del Governo italiano e della Missione italiana dell'U.N.R.R.A., anche in ragione di una più facile esecuzione di essi, potranno disporre che questa sia direttamente attuata dalla Delegazione o dalla Missione.

Art. 2.

La Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. per l'esecuzione dei programmi ad esse rispettivamente demandati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 possono avvalersi dell'opera di Comitati al-

Art. 3.

La Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., per la realizzazione dei programmi che, in base al secondo comma dell'art. 1 vengano affidati sia ad essa sia alla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., può avvalersi dell'opera degli uffici e dei servizi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 237.

Indagini statistiche straordinarie per la raccolta di dati numerici sulla distribuzione del capitale delle società per azioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del Servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, circa la istituzione e le attribuzioni del Ministero per la Costituente, i cui articoli 2 e 5 prevedono la formazione di commissioni per predisporre gli elementi di studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I programmi di assistenza e di riabilitazione, che verranno concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., ai sensi dell'annesso III, sezione 2ª, capoverso III, dell'Accordo dell'8 marzo 1945, approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79 e dell'art. 5 lettera *C* dell'Accordo del 19 gennaio 1946, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, sono attuati, in via normale, dalle Amministrazioni interessate in ragione delle rispettive competenze. Le Amministrazioni predette, per assicurare la piena realizzazione dei programmi medesimi, agiranno d'intesa con la Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e con la Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

Qualora la natura e le finalità dei programmi previsti nel comma precedente lo consiglino, i presidenti della Delegazione del Governo italiano e della Missione italiana dell'U.N.R.R.A., anche in ragione di una più facile esecuzione di essi, potranno disporre che questa sia direttamente attuata dalla Delegazione o dalla Missione.

Art. 2.

La Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. per l'esecuzione dei programmi ad esse rispettivamente demandati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 possono avvalersi dell'opera di Comitati all'uopo costituiti.

I Comitati di cui al precedente comma sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la loro composizione sarà fissata in rapporto ai singoli programmi. In ogni caso di essi fanno parte un rappresentante del Consiglio di Stato, uno della Corte dei conti ed uno del Ministero del tesoro.

I Comitati amministrano i fondi necessari per la realizzazione dei programmi, presentando alla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. i relativi rendiconti per l'approvazione da darsi ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 237.

Indagini statistiche straordinarie per la raccolta di dati numerici sulla distribuzione del capitale delle società per azioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del Servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, circa la istituzione e le attribuzioni del Ministero per la Costituente, i cui articoli 2 e 5 prevedono la formazione di commissioni per predisporre gli elementi di studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Costituente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per iniziativa del Ministro per la Costituente, su segnalazione della Commissione economica, di cui all'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945,

2487
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

n. 435, saranno compiute mediante l'Istituto centrale di statistica indagini statistiche intese alla raccolta di dati numerici sulla distribuzione del capitale delle società per azioni con capitale superiore ad un milione.

Art. 2.

E' fatto obbligo a coloro, ai quali saranno rivolti gli appositi questionari, di rispondere con precisione ed esattezza a tutte le domande contenute in detti questionari.

In caso di rifiuto od omissione o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete, i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, aumentate a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679.

Art. 3.

Le notizie raccolte sono vincolate dal più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere ufficialmente note per nessun titolo se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

E' vietato a quanti abbiano in qualunque modo e per qualsiasi ragione partecipato ai lavori di raccolta delle notizie o vengano comunque a conoscenza dei dati rilevati di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I trasgressori sono puniti ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 4.

Possono essere compiute ispezioni per controllare l'esattezza e completezza delle notizie fornite e, in tal caso, coloro che siano obbligati per legge alla tenuta di registri e libri contabili, debbono dare, a richiesta scritta, visione del libro dei soci.

La consultazione da parte degli ispettori può avvenire, a scelta degli interessati, anzichè nella sede sociale, presso la cancelleria del competente Tribunale, ove gli interessati dovranno depositare il libro dei soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta degli ispettori medesimi.

In caso di rifiuto, decorso infruttuosamente detto termine, si procederà al sequestro del libro dei soci.

Art. 5.

Per l'espletamento delle operazioni previste nel presente decreto e per tutta la durata di esse potrà essere

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 238.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visti gli articoli 39, 40, 41 e 42 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visti gli articoli 15, 37, 71 e 72 del regolamento relativo al Regio decreto precitato, approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200;

Visto l'art. 1, paragrafo VI, della legge 1° giugno 1939, n. 1012, che reca modifiche al predetto R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per la marina, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

E' fatto obbligo a coloro, ai quali saranno rivolti gli appositi questionari, di rispondere con precisione ed esattezza a tutte le domande contenute in detti questionari.

In caso di rifiuto od omissione o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete, i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, ammentate a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679.

Art. 3.

Le notizie raccolte sono vincolate dal più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere ufficialmente note per nessun titolo se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

E' vietato a quanti abbiano in qualunque modo e per qualsiasi ragione partecipato ai lavori di raccolta delle notizie o vengano comunque a conoscenza dei dati rilevati di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I trasgressori sono puniti ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 4.

Possono essere compiute ispezioni per controllare l'esattezza e completezza delle notizie fornite e, in tal caso, coloro che siano obbligati per legge alla tenuta di registri e libri contabili, debbono dare, a richiesta scritta, visione del libro dei soci.

La consultazione da parte degli ispettori può avvenire, a scelta degli interessati, anzichè nella sede sociale, presso la cancelleria del competente Tribunale, ove gli interessati dovranno depositare il libro dei soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta degli ispettori medesimi.

In caso di rifiuto, decorso infruttuosamente detto termine, si procederà al sequestro del libro dei soci.

Art. 5.

Per l'espletamento delle operazioni previste nel presente decreto e per tutta la durata di esse potrà essere assunto personale diurnista ai sensi e con il trattamento economico di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, per non oltre 40 unità.

Art. 6.

Le spese per le operazioni previste nel presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero per la Costituente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

Mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 228.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visti gli articoli 39, 40, 41 e 42 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visti gli articoli 15, 37, 71 e 72 del regolamento relativo al Regio decreto precitato, approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200;

Visto l'art. 1, paragrafo VI, della legge 1° giugno 1939, n. 1012, che reca modifiche al predetto R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per la marina, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applicano, per la determinazione della retribuzione dei lavoratori assicurati, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le indennità dell'assicurazione predetta assorbono e sostituiscono gli assegni o le indennità che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto dal giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI — DE COURTEN — SCELBA — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 239.

Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per la costruzione di alloggi per le persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici e per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517;

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire quattordici miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di amministrazioni provinciali e comunali, istituzioni pubbliche di beneficenza ed enti pubblici di assistenza.

A carico della somma autorizzata, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei sottoindicati limiti:

a) per la costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . . . L. 9.000.000.000

b) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario » 5.000.000.000

Art. 2.

Sul fondo autorizzato come alla lettera *a*) del precedente articolo si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di case anche in comuni nei quali, per effetto di contingenze di guerra, si è verificato un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 3.

Con i fondi assegnati in base ai decreti legislativi Luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 637, 1° marzo 1946, n. 97, e 12 aprile 1946, n. 229, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), gli Istituti autonomi per le case popolari e l'Ente edilizio di Reggio Calabria possono essere autorizzati dal Ministro per i lavori pubblici ad eseguire nuove costruzioni nelle località dove queste siano necessarie per dare ricovero ai senza tetto.

Anche per i lavori di nuova costruzione si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 4.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

avrà a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto dal giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI — DE COURTEN — SCELBA — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 239.

Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per la costruzione di alloggi per le persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici e per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alla costruzione di alloggi per le persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici e per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario, il Ministro per i lavori pubblici potrà assumere impegni per i seguenti limiti:

a) per la costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305	L. 9.000.000.000
b) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario	» 5.000.000.000

Art. 2.

Sul fondo autorizzato come alla lettera *a*) del precedente articolo si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di case anche in comuni nei quali, per effetto di contingenze di guerra, si è verificato un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 3.

Con i fondi assegnati in base ai decreti legislativi Luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 637, 1° marzo 1946, n. 97, e 12 aprile 1946, n. 229, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), gli Istituti autonomi per le case popolari e l'Ente edilizio di Reggio Calabria possono essere autorizzati dal Ministro per i lavori pubblici ad eseguire nuove costruzioni nelle località dove queste siano necessarie per dare ricovero ai senza tetto.

Anche per i lavori di nuova costruzione si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 4.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

2491
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 249.
Provvidenze a favore dei reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Costruzione e assegnazione di case per uso di abitazione.

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'approntamento di alloggi da assegnarsi, a cura del Ministero dell'assistenza post-bellica, ai reduci sinistrati senza tetto e in condizioni di indigenza.

La somma di cui al precedente comma sarà destinata alla costruzione di nuovi edifici ad uso di abitazione e al completamento, a totale carico dello Stato, di edi-

Art. 3.

Il piano dei lavori sarà stabilito dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici dovrà preferire, a parità di condizioni, le cooperative, con precedenza quelle dei reduci. Nei capitolati d'appalto potrà esser fatto obbligo alle imprese di impiegare personale composto almeno del 30 % di reduci e vittime civili della guerra.

Art. 5.

Le modalità dell'assegnazione dell'alloggio sono stabilite su proposta del Ministero dell'assistenza post-bellica, il quale, inoltre, di concerto con il Ministero del tesoro e dei lavori pubblici, fissa i criteri per la determinazione dei canoni ed emana ogni altra norma relativa alla disciplina della utilizzazione degli edifici.

L'assegnazione degli alloggi e la fissazione dei fitti, in conformità dei suddetti criteri, sono di competenza del Ministero dell'assistenza post-bellica, di concerto col Ministero dei lavori pubblici e del tesoro.

CAPO II.

Riparazione e ricostruzione di casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra.

Art. 6.

Per la riparazione e ricostruzione delle casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra in poderi di piccola estensione, può essere concesso a favore dei reduci in condizioni di bisogno e che comprovino di essere, da epoca anteriore al danneggiamento od alla distruzione, proprietari, enfiteuti o usufruttuari dei poderi stessi e di esserne inoltre coltivatori diretti, un contributo fino al 60 % della spesa di ripristino.

Art. 7.

Sono ammessi a beneficiare del contributo coloro che iniziano i lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e li conducano a compimento entro sei mesi dal loro inizio.

Se i lavori vengono ultimati entro il 30 giugno 1947, è concesso un premio pari al decimo del contributo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788521

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 240.
Provvidenze a favore dei reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Costruzione e assegnazione di case per uso di abitazione.

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'approntamento di alloggi da assegnarsi, a cura del Ministero dell'assistenza post-bellica, ai reduci sinistrati senza tetto e in condizioni di indigenza.

La somma di cui al precedente comma sarà destinata alla costruzione di nuovi edifici ad uso di abitazione e al completamento, a totale carico dello Stato, di edifici di proprietà degli Istituti delle case popolari, iniziati e non finiti a causa degli eventi bellici.

La somma suddetta sarà stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per 100 milioni di lire nell'esercizio 1945-1946 e per un miliardo e 900 milioni di lire nell'esercizio 1946-1947.

Art. 2.

Le opere previste nell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità e successive modificazioni.

[illegible] meno del 30 % di reddito effettivo [illegible]

Art. 5.

Le modalità dell'assegnazione dell'alloggio sono stabilite su proposta del Ministero dell'assistenza post-bellica, il quale, inoltre, di concerto con il Ministero del tesoro e dei lavori pubblici, fissa i criteri per la determinazione dei canoni ed emana ogni altra norma relativa alla disciplina della utilizzazione degli edifici.

L'assegnazione degli alloggi e la fissazione dei fitti, in conformità dei suddetti criteri, sono di competenza del Ministero dell'assistenza post-bellica, di concerto col Ministero dei lavori pubblici e del tesoro.

CAPO II.

Riparazione e ricostruzione di casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra.

Art. 6.

Per la riparazione e ricostruzione delle casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra in poderi di piccola estensione, può essere concesso a favore dei reduci in condizioni di bisogno e che comprovino di essere, da epoca anteriore al danneggiamento od alla distruzione, proprietari, enfiteuti o usufruttuari dei poderi stessi e di esserne inoltre coltivatori diretti, un contributo fino al 60 % della spesa di ripristino.

Art. 7.

Sono ammessi a beneficiare del contributo coloro che iniziano i lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e li conducano a compimento entro sei mesi dal loro inizio.

Se i lavori vengono ultimati entro il 30 giugno 1947, è concesso un premio pari al decimo del contributo.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi e dei premi previsti nel presente capo, è autorizzata la spesa di un miliardo.

I relativi stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura con decreti del Ministro per il tesoro a misura del bisogno.

Art. 9.

Il piano di ripartizione alle varie provincie del fondo di cui all'articolo precedente sarà fatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

2493
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789181

Le domande di concessione saranno presentate all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, tramite l'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, il quale accerterà lo stato di bisogno del richiedente. La domanda, nonchè il progetto tecnico, il preventivo e tutti gli altri atti dei quali essa dovrà essere corredata, sono esenti dalle tasse di bollo e dall'imposta di registro.

CAPO III.

Concessione di terreni.

Art. 10.

Per l'acquisto di terreni da parte di reduci singoli o associati o costituiti in cooperativa può essere concesso dallo Stato un contributo fino al 3 % nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di 30 anni sino a L. 100.000 se contratti da reduci singoli, e sino a lire due milioni e mezzo negli altri casi.

Art. 11.

Non possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo precedente i reduci che siano proprietari o enfiteuti di terreni.

I beneficiari decadono dal contributo già concesso:

a) nel caso che non coltivino direttamente la terra acquistata;

b) ove alienino prima di dieci anni dalla contrazione del mutuo il terreno stesso.

Art. 12.

Delle provvidenze di cui all'art. 10 può beneficiare l'Opera nazionale per i combattenti per l'acquisto di terreni da concedersi in enfiteusi ai reduci. Valgono per tali concessioni le norme contenute nel precedente articolo.

Art. 13.

Per gli scopi di cui al presente capo il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad assumere impegni fino a 10 milioni di lire annui in ciascuno degli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49.

I relativi stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste con decreti del Ministro per il tesoro in relazione al bisogno.

Art. 14.

Il piano di riparto dei contributi previsti dal presente capo sarà redatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

[illegible] del contributo saranno

l'istruzione, l'addestramento e l'avviamento professionale dei reduci;

b) alla istituzione di borse di studio a favore dei reduci.

Art. 16.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente saranno stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'assistenza post-bellica per gli esercizi 1946-47 e 1947-48 le somme occorrenti.

CAPO V.

Assegnazione di residuati di guerra ai reduci.

Art. 17.

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica è stanziata la somma di un miliardo di lire ripartita nei due esercizi finanziari 1945-46 e 1946-47, per l'acquisto di materiali dalla Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) da assegnare a reduci sia singoli che associati in cooperative, secondo modalità da stabilirsi dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello per il tesoro.

CAPO VI.

Credito alla cooperazione e all'artigianato.

Art. 18.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica è stanziata la somma di 900 milioni di lire, ripartita nei tre esercizi finanziari 1945-46, 1946-47, 1947-48, per il credito a favore di reduci artigiani e di reduci costituiti in cooperative, secondo le condizioni e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto con quello per il tesoro.

CAPO VII.

Ricostruzione delle case distrutte o danneggiate per atti di rappresaglia contro la lotta di liberazione.

Art. 19.

Sulle disponibilità provenienti dai contributi al Fondo di solidarietà nazionale e sino al limite di 500 milioni di lire, il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato ad assegnare contributi, nei limiti dell'ammontare delle spese effettive dei lavori, per la ricostruzione [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924941

Concessione di terreni.

Art. 10.

Per l'acquisto di terreni da parte di reduci singoli o associati o costituiti in cooperativa può essere concesso dallo Stato un contributo fino al 3 % nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di 30 anni sino a L. 100.000 se contratti da reduci singoli, e sino a lire due milioni e mezzo negli altri casi.

Art. 11.

Non possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo precedente i reduci che siano proprietari o enfiteuti di terreni.

I beneficiari decadono dal contributo già concesso:

a) nel caso che non coltivino direttamente la terra acquistata;

b) ove alienino prima di dieci anni dalla contrazione del mutuo il terreno stesso.

Art. 12.

Delle provvidenze di cui all'art. 10 può beneficiare l'Opera nazionale per i combattenti per l'acquisto di terreni da concedersi in enfiteusi ai reduci. Valgono per tali concessioni le norme contenute nel precedente articolo.

Art. 13.

Per gli scopi di cui al presente capo il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad assumere impegni fino a 10 milioni di lire annui in ciascuno degli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49.

I relativi stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste con decreti del Ministro per il tesoro in relazione al bisogno.

Art. 14.

Il piano di riparto dei contributi previsti dal presente capo sarà redatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

Le domande per la concessione del contributo saranno inoltrate agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura tramite gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, i quali accerteranno i requisiti di reduci e di lavoratori dell'agricoltura dei richiedenti.

Capo IV.

Istruzione e rieducazione professionale.

Art. 15.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica provvede:

a) alla erogazione di contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni, istituti e comitati che curano

Capo V.

Assegnazione di residuati di guerra ai reduci.

Art. 17.

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica è stanziata la somma di un miliardo di lire ripartita nei due esercizi finanziari 1945-46 e 1946-47, per l'acquisto di materiali dalla Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) da assegnare a reduci sia singoli che associati in cooperative, secondo modalità da stabilirsi dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello per il tesoro.

Capo VI.

Credito alla cooperazione e all'artigianato.

Art. 18.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica è stanziata la somma di 960 milioni di lire, ripartita nei tre esercizi finanziari 1945-46, 1946-47, 1947-48, per il credito a favore di reduci artigiani e di reduci costituiti in cooperative, secondo le condizioni e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto con quello per il tesoro.

Capo VII.

Ricostruzione delle case distrutte o danneggiate per atti di rappresaglia contro la lotta di liberazione.

Art. 19.

Sulle disponibilità provenienti dai contributi al Fondo di solidarietà nazionale e sino al limite di 500 milioni di lire, il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato ad assegnare contributi, nei limiti dell'ammontare delle spese effettive dei lavori, per la ricostruzione o la riparazione di case di abitazione distrutte o danneggiate dai nazi-fascisti per atti di rappresaglia contro i partigiani.

Disposizioni comuni.

Art. 20.

Ai fini del presente decreto la denominazione « reduci » si riferisce ai reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi delle guerre suddette, ai partigiani ed ai civili deportati dal nemico oltre confine dopo l'8 settembre 1943.

2495
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO — SCOCCIMARRO — CORBINO — CATTANI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 241.
Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Arezzo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Arezzo pei lavori di rimboschimento nella provincia medesima (scheda partitaria 7320) col quale venne fissato in L. 6100 il concorso dello Stato per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della provincia un eguale contributo di L. 6100;

Visto il successivo Nostro decreto 17 dicembre 1931, n. 1746, col quale il contributo suddetto venne elevato a L. 20.000 corrispondente al contributo stabilito dalla provincia per un periodo di dieci anni decorrente dal-

Ritenuto che per il decorso quadriennio 1941-42 - 1944-45 l'Amministrazione provinciale di Arezzo ha versato a favore del Consorzio predetto la somma complessiva di L. 80.000, mentre i contributi versati dallo Stato ammontano, per lo stesso periodo, a L. 60.000 e cioè L. 6100 + 3900 con mandati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e L. 50.000 erogate dal Comando Militare Alleato (A.M.G.);

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Arezzo, determinato fino alla somma di L. 6100 col R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, è così elevato: per l'esercizio 1945-46 a L. 45.000 e per gli esercizi futuri, fino al 1950-51 incluso, a L. 25.000.

Art. 2.

Fermo restando l'impegno assunto con R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, per L. 6100, le occorrenti somme di L. 45.000 e L. 25.000 graveranno rispettivamente: per L. 38.900 sul fondo stanziato sul capitolo 50 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1945-46 e per L. 18.900 sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 293. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 242.
Aggregazione della Facoltà d'ingegneria mineraria con quella d'ingegneria presso la Regia università di Roma.

24691
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO — SCOCCIMARRO — CORBINO — CATTANI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 20. — ERASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 241.
Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Arezzo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Arezzo pei lavori di rimboschimento nella provincia medesima (scheda partitaria 7320) col quale venne fissato in L. 6100 il concorso dello Stato per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della provincia un eguale contributo di L. 6100;
Visto il successivo Nostro decreto 17 dicembre 1931, n. 1746, col quale il contributo suddetto venne elevato a L. 20.000 corrispondente al contributo stabilito dalla provincia per un periodo di dieci anni decorrente dall'esercizio finanziario 1931-32 a tutto l'esercizio finanziario 1940-41;
Vista la deliberazione 13 gennaio 1942, n. 514, approvata in data 20 maggio 1943, n. 15200/7/3 dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze, con la quale l'Amministrazione provinciale di Arezzo stabiliva di elevare il proprio contributo annuo a L. 25.000 a favore del Consorzio suddetto, per un altro decennio e cioè dall'esercizio finanziario 1941-42 fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51;
Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha potuto finora promuovere il corrispondente aumento del contributo statale per sopravvenute difficoltà dovute allo stato di guerra;
Considerata la necessità di provvedere, in attesa della ripresa dei lavori, alla sistemazione dei cantieri già esistenti;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aumento del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1945-46 e per gli esercizi futuri, fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51, in modo da consentire la ripresa dei lavori di rimboschimento nella provincia di Arezzo e la loro regolare esecuzione;
Visto il R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, sulla bonifica montana e sulla sistemazione idraulico-forestale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Arezzo, determinato fino alla somma di L. 6100 col R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, è così elevato: per l'esercizio 1945-46 a L. 45.000 e per gli esercizi futuri, fino al 1950-51 incluso, a L. 25.000.

Art. 2.

Fermo restando l'impegno assunto con R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, per L. 6100, le occorrenti somme di L. 45.000 e L. 25.000 graveranno rispettivamente: per L. 38.900 sul fondo stanziato sul capitolo 50 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1945-46 e per L. 18.900 sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 203. — ERASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 242.
Aggregazione della Facoltà d'ingegneria mineraria con quella d'ingegneria presso la Regia università di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1935, n. 2153;
Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 882;
Considerata l'opportunità di aggregare, come distinta sezione, alla Facoltà di ingegneria, la Facoltà d'ingegneria mineraria presso la Regia università di Roma;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46 la Facoltà d'ingegneria mineraria presso la Regia università di Roma è aggregata — come distinta sezione — alla Facoltà d'ingegneria, che comprenderà, pertanto, tre sezioni: ingegneria civile, industriale e mineraria.

Art. 2.

In conseguenza della fusione, di cui all'art. 1 del presente decreto, le dotazioni e le attrezzature relative alle cattedre ed agli istituti propri della soppressa Facoltà d'ingegneria mineraria rimarranno immutate e di pertinenza della sezione mineraria, salvo gli adattamenti dello statuto e del regolamento, a cui sarà provveduto con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 183. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 243.
Inclusione dell'abitato di S. Severo in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 202. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana » sito nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Noviello Arturo fu Carmine, al foglio di mappa 37, particella 10, per la superficie complessiva di Ha. 5.94.54 e con l'imponibile di L. 356,72.

Il fondo confina con i fondi di proprietà Chianese Francesco Saverio fu Luciano ed altri, Pavoncelli Giuseppe di Nicola ed altri, Coppola Achille fu Mattia ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1831;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post bellica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924621

coltà d'ingegneria, che comprenderà, pertanto, tre sezioni: ingegneria civile, industriale e mineraria.

Art. 2.

In conseguenza della fusione, di cui all'art. 1 del presente decreto, le dotazioni e le attrezzature relative alle cattedre ed agli istituti propri della soppressa Facoltà d'ingegneria mineraria rimarranno immutate e di pertinenza della sezione mineraria, salvo gli adattamenti dello statuto e del regolamento, a cui sarà provveduto con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 184. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 243.
Inclusione dell'abitato di S. Severo in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Bari;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 7, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, numero 16, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minacciauti abitati) quello di S. Severo, in provincia di Foggia.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 202. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana » sito nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la decisione in data 2 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:
Fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Noviello Arturo fu Carmine, al foglio di mappa 37, particella 10, per la superficie complessiva di Ha. 5.94.54 e con l'imponibile di L. 356,72.
Il fondo confina con i fondi di proprietà Chianese Francesco Saverio fu Luciano ed altri, Pavoncelli Giuseppe di Nicola ed altri, Coppola Achille fu Mattia ed altri;
Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1831;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post bellica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 21.000 (ventiquattromila), da essa offerta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 259. — FERRARI

(1220)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Monsieur Perrie » e « San Benedetto Grande » siti nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso descritti si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondi denominati « Monsieur Perrie » e « S. Benedetto Grande », riportati nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Noviello Filippo fu Domenico, livellario al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 43, particelle 11, 14, 52, 54, 55; foglio di mappa 46, particella 6, per la superficie complessiva di Ha. 6.01.39, e con l'imponibile di L. 504,42.

Detti fondi confinano rispettivamente:

il fondo « Monsieur Perriè », corrispondente alle particelle 11 e 14 del foglio di mappa 43, con la proprietà Noviello Rocco e altri; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe ed altri; Campanella Giacinta di Giacomo, Di Lorenzo Rosa e con la strada Monsieur Perriè;

il fondo « S. Benedetto Grande », corrispondente alle particelle 52, 54, 55 del foglio di mappa 43 e particella 6 del foglio di mappa 46, con la proprietà Noviello Filippo fu Domenico, comune di Castelvolturno, Diana Saverio fu Francesco e con la strada vicinale S. Bene-

Art. 1.

I fondi « Monsieur Perrie » e « S. Benedetto Grande », sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 27.000 (ventisettemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

VITTORIO EMANUELE

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 262. — FERRARI

(1217)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramanna » sito nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 5 dicembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « Caramanna », di pertinenza come dagli atti, dei signori Miglaccio Ermenegildo, Oreste ed Arturo fu Pasquale; Miglaccio Pasquale ed Immacolata fu Gioacchino; Di Lorenzo Angelina di Giuseppe ved. Miglaccio; Miglaccio Immacolata, Gilda, Pasquale, Giovanna e Vincenzo fu Ludovico; Russo Maria Domenica fu Luigi ved. Miglaccio e parrocchia di Tutti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 259. — FERRARI

(1226)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Monsieur Perrie » e « San Benedetto Grande » siti nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 39 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso descritti si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondi denominati « Monsieur Perrie » e « S. Benedetto Grande », riportati nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Noviello Filippo fu Domenico, livellario al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 43, particelle 11, 14, 52, 54, 55; foglio di mappa 46, particella 6, per la superficie complessiva di Ha. 6.04.39, e con l'imponibile di L. 501,42.

Detti fondi confinano rispettivamente:

il fondo « Monsieur Perrie », corrispondente alle particelle 11 e 14 del foglio di mappa 43, con la proprietà Noviello Rocco e altri; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe ed altri; Campanella Giacinta di Giacomo, Di Lorenzo Rosa e con la strada Monsieur Perrie;

il fondo « S. Benedetto Grande », corrispondente alle particelle 52, 54, 55 del foglio di mappa 43 e particella 6 del foglio di mappa 46, con la proprietà Noviello Filippo fu Domenico, comune di Castelvolturno, Diana Saverio fu Francesco e con la strada vicinale S. Benedetto-Diana;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 27.000 (ventisettemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

VITTORIO EMANUELE

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 253. — FERRARI

(1217)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramanna » sito nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 5 dicembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 39 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « Caramanna », di pertinenza come dagli atti, dei signori Migliaccio Ermenegildo, Oreste ed Arturo fu Pasquale; Migliaccio Pasquale ed Immacolata fu Gioacchino; Di Lorenzo Angelina di Giuseppe ved. Migliaccio; Migliaccio Immacolata, Gilda, Pasquale, Giovanna e Vincenzo fu Ludovico; Russo Maria Domenica fu Luigi ved. Migliaccio e parrocchia di Tutti i Santi di Cancello Arnone, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Liccardo-Tessitore Emilia ved. Eboli e Matilde maritata Sasso, sorelle fu Biagio, livellarie alla parrocchia di Tutti i Santi di Cancello Arnone, foglio di mappa 6, particelle 19 e 20, per la superficie di Ha. 14.67.38 e con l'imponibile di L. 3321,72.

Detto fondo confina con le proprietà di Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo, di Liccardo Tessitore Emilia e Matilde fu Biagio, con la strada vicinale dei fieni;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caramanna » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 60.000 (sessantamila), da essa offerta quale indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 286. — FERRARI

(721)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 370;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1281;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 183;

Visto che, con successive autorizzazioni ministeriali, il numero dei posti messi a concorso venne elevato da due a tre e, quindi, da tre a quattro; ma che, peraltro, non venne provveduto per siffatte modificazioni alle pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Vista la deliberazione, in data 16 febbraio 1941, dell'allora Consiglio provinciale dell'economia, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso suddetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori occupati;

Visto che, a causa delle contingenze belliche, il concorso non venne portato a compimento;

Riconosciuta l'opportunità di non ritardare oltre la nomina ai posti di agente di cambio messi a concorso col citato bando, limitandone, peraltro, il numero a due;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Vicini Vincenzo fu Giacomo e Parodi Francesco fu Andrea, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1946
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 326 - GRANATELLI

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 633 e [illegible] novembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il fondo « Caramanna » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 60.000 (sessantamila), da essa offerta quale indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 228. — FERRARI

(821)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1281;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° settembre 1932, n. 202, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per le singole Borse valori;

Visto il bando in data 3 luglio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1942, n. 175, con cui venne indetto un concorso per la copertura di due posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso la Borsa di Genova;

Vista la notifica in data 13 novembre 1942, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1942, numero 281, concernente alcune modificazioni al bando di concorso sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori occupati;

Visto che, a causa delle contingenze belliche, il concorso non venne portato a compimento;

Riconosciuta l'opportunità di non ritardare oltre la nomina ai posti di agente di cambio messi a concorso col citato bando, limitandone, peraltro, il numero a due;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Vicini Vincenzo fu Giacomo e Parodi Francesco fu Andrea, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1946
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 336 - GRIMALDI

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1938, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Veduto il provvedimento del Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Lucca, in data 28 settembre 1944, con il quale conseguentemente venne nominato commissario straordinario del Monte predetto l'avv. Umberto Giannini;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato in data 24 novembre 1944, con cui i signori avvocato Eugenio Borelli Baroni, avv. Enrico Decanini e rag. Ugo Ulemi, sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso;

Considerata l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria dell'azienda;

Decreta:

Il rag. Ugo Ulemi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946.

Il Ministro: CORBINO

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 12 giugno 1942, con cui il notaio dott. Antonio Leto venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo);

Considerato che il predetto dott. Leto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi provve-

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Magnani Egidio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Magnani Egidio di Luigi;

Visto il relativo atto di procura in data 1° agosto 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Magnani Egidio di Luigi è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1199)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Eridani Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Eridani Emilio;

Visto il relativo atto di procura in data 1° agosto 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Eridani Emilio è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1200)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

strazione ordinaria dell'azienda;

Decreta:

Il rag. Ugo Ulemi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946.

Il Ministro: Corbino

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 12 giugno 1942, con cui il notaio dott. Antonio Leto venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo);

Considerato che il predetto dott. Leto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il geom. Giuseppe Leto è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo) per la durata stabilita dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro: Corbino

(1229)

Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Magnani Egidio di Luigi è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1199) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Eridani Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Eridani Emilio;

Visto il relativo atto di procura in data 1° agosto 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Eridani Emilio è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Gastone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1200) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Casanova Raffaele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. dott. Foglia Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Casanova Raffaele fu Lauro;

Visto il relativo atto di procura in data 24 agosto 1945;

2505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Casanova Raffaele di Lauro è nominato rappresentante del sig. dott. Foglia Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1201) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Dossena Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Dossena Luigi fu Davide;

Visto il relativo atto di procura in data 26 settembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Dossena Luigi fu Davide è nominato rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1945

(1269) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1939, con il quale il sig. Bramati Giuseppe fu Pier Paolo venne nominato rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, via Monforte n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vittorio Giro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1944, col quale è stato costituito il Consorzio agrario provinciale di Caserta e ne è stato nominato commissario il dott. Aldo Ludovichetti;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950121

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del sig. Dossena Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Dossena Luigi fu Davide;

Visto il relativo atto di procura in data 26 settembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Dossena Luigi fu Davide è nominato rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1945

(1209) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1939, con il quale il sig. Bramati Giuseppe fu Pier Paolo venne nominato rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 1° ottobre 1945, a firma autenticata, con il quale il sig. Gelpi ha revocato il mandato conferito al sig. Bramati;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Bramati Giuseppe fu Pier Paolo a rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1208) *Il Ministro*: Corbino

nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno preraleanti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Bernhard Berghaus, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Vittorio Giro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1946

Il Ministro: Corbino

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1944, col quale è stato costituito il Consorzio agrario provinciale di Caserta e ne è stato nominato commissario il dott. Aldo Ludovichetti;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Ciro Maffuccini;

Decreta:

L'avv. Ciro Maffuccini è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta, in sostituzione del dott. Aldo Ludovichetti.

Roma, addì 20 aprile 1946

Il Ministro: Gullo

(1182)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giovinazzo (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Giovinazzo (Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1176)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino (Avellino) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ariano Irpino (Avellino), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1177)

Autorizzazione al comune di Cortona (Arezzo) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cortona (Arezzo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1178)

Autorizzazione al comune di Signa (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Signa (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.810.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della pastorizia

Con decreto Ministeriale 25 marzo 1946 si è provveduto al trasferimento all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione, della proprietà di uno stabile in Roma, via Quintino Sella n. 54, già di pertinenza della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra produttori dell'agricoltura.

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassifica di un'area demaniale marittima a Porto Marghera

Con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze, in data 11 aprile 1946, è stata dimessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita fra i beni patrimoniali dello Stato, un'area di mq. 25.427 nella zona dei petroli a Porto Marghera, facente parte del mappale 2 del foglio 6 del comune di Venezia.

(1235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 aprile 1946 - N. 98

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7 15
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,900	Spagna	9,15
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	22,845
Francia	0,8395	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,50
Id. 3,50 % 1902	80,40
Id. 3 % lordo	77
Id. 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934	85,925
Id. 5 % 1936	18,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	17,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	90,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	19 65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 maggio 1946 - N. 99

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7815
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,900	Spagna	9,15
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,225
Id. 3,50 % 1902	80,25
	76,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950031

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino (Avellino) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ariano Irpino (Avellino), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1177)

Autorizzazione al comune di Cortona (Arezzo) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cortona (Arezzo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1178)

Autorizzazione al comune di Signa (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Signa (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.810.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della pastorizia

Con decreto Ministeriale 25 marzo 1946 si è provveduto al trasferimento all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione, della proprietà di uno stabile in Roma, via Quintino Sella n. 54, già di pertinenza della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra produttori dell'agricoltura.

(1242)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania e nomina del presidente dell'Istituto stesso.

Con decreto Ministeriale 26 aprile 1946, il dott. comm. Bartolomeo Rapisardi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

(1234)

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 aprile 1946 - N. 98

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7 15
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,15
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,50
Id. 3,50 % 1902	85,40
Id. 3 % lordo	77 —
Id. 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934	83,925
Id. 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 maggio 1946 - N. 99

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8507	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,225
Id. 3,50 % 1902	85,25
Id. 3 % lordo	76,80
Id. 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	83,70
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,825
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759024

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 6 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 226.
Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici . . . . . Pag. 950

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 227.
Concessione all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario ed autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti . Pag. 951

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 228.
Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche. Pag. 952

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Parco Acquaro» sito nel comune di Castelvolturno . . . . . Pag. 954

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «S. Leucio» nel comune di S. Maria La Fossa . . . . . Pag. 959

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Campo Izzo» sito nel comune di Grazzanise . . . . . Pag. 959

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per l'anno 1946 . . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Nomina di un membro e del sostituto segretario della [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 226.
Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici . . . . . Pag. 950

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 227.
Concessione all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario ed autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti . Pag. 951

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 228.
Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche. Pag. 952

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 229.
Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi per favorire l'attività ricostruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria. Pag. 952

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 239.
Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1945-46 . . . . . Pag. 953

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Caramone» sito nel comune di Castelvolturno . . . . . Pag. 953

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Parco Acquaro» sito nel comune di Castelvolturno . . . . . Pag. 954

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «S. Leucio» nel comune di S. Maria La Fossa . . . . . Pag. 959

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Campo Izzo» sito nel comune di Grazzanise . . . . . Pag. 959

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per l'anno 1946 . . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Nomina di un membro e del sostituto segretario della Commissione per l'esame delle vincite contestate e di biglietti vincenti delle Lotterie nazionali . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946
Nomina a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati. Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
Istituzione di una Commissione consultiva presso il Commissariato generale anticoccidico di Catania . . Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.
Convalida del licenziamento del direttore della Cassa nazionale gente dell'aria, disposto sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

203 901

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.
Dichiarazione di inefficacia giuridica della norma relativa alla corresponsione di una diaria giornaliera al commissario della Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria, Cassa nazionale gente dell'aria e Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari . . . . . Pag. 962

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi di impiegati della Cassa malattia impiegati linee aeree regolari . . . . . Pag. 962

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Modena . . . . . Pag. 962

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.
Revoca degli esoneri e delle compensazioni disposte ai sensi dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, num. 92 . . . . . Pag. 963

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
Convalida delle iscrizioni al corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, effettuate, fino a tutto l'anno accademico 1944-1945. . . . . . Pag. 963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Ionia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 963
Autorizzazione al comune di Caltagirone (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 963
Autorizzazione al comune di Adrano (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 963
Autorizzazione al comune di Acireale (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 963

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di ricevuto di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 964

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE », N. 101 DEL 6 MAGGIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi: n. 23: **Compagnia Fondiaria Regionale, in liquidazione speciale:** Obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie Sarde sorteggiate il 25 febbraio 1946. — **Acquedotto consorziale di Borgomanero Gozzano ed Uniti:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 marzo 1946 e [illegible] e seguenti. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni del prestito civico Acquedotti e darsena sorteggiate il 26 marzo 1946 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1946. — **Immobiliare Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 gennaio 1946. — **Camera di commercio di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Carenno (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1946. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni del Prestito comunale 1935 sorteggiate il 2 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **O.C.S.A. - Officine Canavesane, società anonima, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 226.

Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, contenente norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, modificato con le leggi 9 luglio 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 18 ottobre 1942, n. 1435;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i lavori appaltati o concessi dal Ministero dei lavori pubblici e già eseguiti o in corso di esecuzione [illegible] decreto, l'Am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

di risparmio di Modena . . . . . Pag. 962

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.

Revoca degli esoneri e delle compensazioni disposte ai sensi dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 19 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, num. 92 . . . . . Pag. 963

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Convalida delle iscrizioni al corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, effettuate, fino a tutto l'anno accademico 1944-1945. . . . . . Pag. 963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Ionia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 963

Autorizzazione al comune di Caltagirone (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 963

Autorizzazione al comune di Adrano (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 963

Autorizzazione al comune di Acireale (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 963

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 964

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE », N. 101 DEL 6 MAGGIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi: n. 23: **Compagnia Fondiaria Regionale, in liquidazione speciale:** Obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie Sarde sorteggiate il 25 febbraio 1946. — **Acquedotto consorziale di Borgomanero Gozzano ed Uniti:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 marzo 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 8 febbraio 1946 e seguenti. — **Città di Lavagna:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1946. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima di consumo - Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1946. — **Prestito venticinquennale 5 % del soppresso partito nazionale fascista 1938-1963:** Elenco dei titoli sorteggiati nella 7ª estrazione del febbraio 1946 e nell'8ª estrazione del febbraio-marzo 1946. — **« Ozono » società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1946. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle sorteggiate il 4 marzo 1946 estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **O.C.S.A. - Officine Canavesane, società anonima, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 226.

Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, contenente norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, modificato con le leggi 9 luglio 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 112 e 18 ottobre 1942, n. 1435;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i lavori appaltati o concessi dal Ministero dei lavori pubblici e già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ovvero, in seguito a richiesta dell'appaltore, di far luogo alla revisione tenendo soltanto conto delle variazioni percentuali del salario giornaliero del manovale (incrementato dagli oneri integrativi del salario e di quelli di assistenza e previdenza a carico dell'appaltatore) intervenute successivamente all'aggiudicazione nel caso di gara, alla stipulazione del contratto nel caso di trattativa privata, alla presentazione dell'offerta nel caso di appalto-concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 759021

Ciascuna variazione così determinata sarà moltiplicata per la percentuale di incidenza della mano d'opera indicata all'art. 2 e per l'importo lordo dei lavori eseguiti in ciascuno dei periodi presi in esame, dedotta la metà del compenso a corpo eventualmente stabilito nel contratto per oneri generali.

Dalla cifra risultante si dedurrà il 10 % dell'importo lordo — a prezzi di contratto — dei lavori eseguiti e sul risultato si applicherà il ribasso contrattuale.

Per i contratti di prestazione di sola mano d'opera il compenso revisionale è commisurato all'aumento effettivo verificatosi, incrementato dagli oneri accessori a carico dell'appaltatore e dalla sola quota per spese generali. Il compenso revisionale sarà decurtato del 10 % della quota di importo contrattuale eseguita e sarà soggetto al ribasso contrattuale nei limiti previsti dal contratto.

Art. 2.

Per le revisioni previste nell'articolo precedente le percentuali di incidenza della mano d'opera per le diverse categorie di lavori sono le seguenti:

a) lavori murari per strade, bonifiche, ponti, gallerie e simili . . . . . 60 %

b) fondazioni in acqua, lavori stradali di riparazioni, pavimentazioni, forniture di pietrame, pietrisco e graniglia . . . . . 63 %

c) riparazione e ricostruzione fabbricati . 66 %

d) sgomberi e demolizioni, posa di tubazioni 70 %

e) lavori di terra . . . . . 75 %

Per le opere comprendenti più di una delle suddette categorie di lavori, alle percentuali indicate è sostituita quella data dalla media ponderale delle percentuali corrispondenti alle singole categorie di lavori.

Art. 3.

Le domande di revisione sono presentate al capo dell'ufficio da cui dipende l'esecuzione dei lavori, il quale le rimette con sua relazione, a seconda della rispettiva competenza, al Ministero dei lavori pubblici od al Provveditorato alle opere pubbliche.

Art. 4.

Il Ministero e il Provveditorato decidono sulle domande di revisione, nei limiti della rispettiva competenza, sentito, quando occorra, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Contro le determinazioni del Ministero e del Provveditorato è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici nei modi e nei termini degli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296 e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici o il Provveditore

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato come presidente;

b) un consigliere della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) quattro ispettori generali del Genio civile;

e) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) l'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

h) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

i) un esperto nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

l) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dal Ministero competente o dall'ente pubblico non statale interessato, secondo i casi ».

Il 4° comma del predetto articolo è modificato come segue:

« Le riunioni sono valide con l'intervento di tre quarti dei componenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 227.

Concessione all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario ed autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

generali. Il compenso revisionale sarà decurtato del 10 % della quota di importo contrattuale eseguita e sarà soggetto al ribasso contrattuale nei limiti previsti dal contratto.

Art. 2.

Per le revisioni previste nell'articolo precedente le percentuali di incidenza della mano d'opera per le diverse categorie di lavori sono le seguenti:

a) lavori murari per strade, bonifiche, ponti, gallerie e simili	60 %
b) fondazioni in acqua, lavori stradali di riparazioni, pavimentazioni, forniture di pietrame, pietrisco e graniglia	63 %
c) riparazione e ricostruzione fabbricati .	66 %
d) sgomberi e demolizioni, posa di tubazioni	70 %
e) lavori di terra	75 %

Per le opere comprendenti più di una delle suddette categorie di lavori, alle percentuali indicate è sostituita quella data dalla media ponderale delle percentuali corrispondenti alle singole categorie di lavori.

Art. 3.

Le domande di revisione sono presentate al capo dell'ufficio da cui dipende l'esecuzione dei lavori, il quale le rimette con sua relazione, a seconda della rispettiva competenza, al Ministero dei lavori pubblici od al Provveditorato alle opere pubbliche.

Art. 4.

Il Ministero e il Provveditorato decidono sulle domande di revisione, nei limiti della rispettiva competenza, sentito, quando occorra, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Contro le determinazioni del Ministero e del Provveditorato è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici nei modi e nei termini degli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296 e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici o il Provveditore alle opere pubbliche nella rispettiva competenza, quando a loro insindacabile giudizio lo ritengano opportuno, possono concedere all'appaltatore che ne faccia richiesta, un acconto non superiore al 50 % sulle somme che prevedibilmente potranno spettargli in dipendenza della revisione totale o parziale.

Art. 6.

Il 2° comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1435, è modificato come segue:

« A dar parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte:

a) un appaltatore e altra sua quota per spese generali degli appaltatori di opere pubbliche;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

i) un esperto nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

l) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dal Ministero competente o dall'ente pubblico non statale interessato, secondo i casi ».

Il 4° comma del predetto articolo è modificato come segue:

« Le riunioni sono valide con l'intervento di tre quarti dei componenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 227.

Concessione all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario ed autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concesso per l'esercizio finanziario 1945-46 un contributo straordinario di lire venti milioni (20.000.000) a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un mutuo di lire venticinque milioni (25.000.000) per porlo in grado di provvedere alla estinzione di passività e per far fronte ad inderogabili esigenze del proprio bilancio. La concessione di tale mutuo sarà effettuata alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 620.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 228.

Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 229.

Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi per favorire l'attività ricostruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Sul fondo come sopra autorizzato si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di case anche in comuni nei quali per effetto di contingenze di guerra, si è verificato un eccezionale aumento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 228.

Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi dei contratti di appalto e di concessione di opere appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 229.

Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi per favorire l'attività ricostruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Sul fondo come sopra autorizzato si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di case anche in comuni nei quali per effetto di contingenze di guerra, si è verificato un eccezionale aumento di popolazione stabile.

La suindicata somma sarà iscritta per lire due miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1945-46 e per lire quattro miliardi in quello dell'esercizio 1946-47.

Art. 2.

Per i lavori di cui al 1° comma del precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 230.

Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, che istituisce il Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione e la devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero dell'industria e del commercio;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481 e 495 e 24 agosto 1945, n. 587;

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni in diminuzione di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

All'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è stabilita la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 12. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 16. — Spese per liti.

Cap. n. 17. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Art. 5.

All'elenco n. 3, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e personale di ruolo di altre Amministrazioni, temporaneamente comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed altri assegni fissi.

Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 230.

Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, che istituisce il Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione e la devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero dell'industria e del commercio;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481 e 495 e 24 agosto 1945, n. 587;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1946 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto (tabella A).

All'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è stabilita la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 12. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Cap. n. 16. — Spese per liti.

Cap. n. 17. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Art. 5.

All'elenco n. 3, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e personale di ruolo di altre Amministrazioni, temporaneamente comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed altri assegni fissi.

Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 2. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925021

T 2520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA A

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1946 (esercizio finanziario 1945-1946).

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	13.500.000 —
2	Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale - Retribuzione ed altri assegni fissi - Indennità di licenziamento	1.600.000 —
3	Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	150.000 —
4	Indennità e rimborsi di spese per il personale dell'Amministrazione centrale e per quello appartenente ad altre Amministrazioni che si rechi in missione nell'interesse dei servizi del Ministero - Indennità di trasferimento al personale di nuova nomina ed a quello collocato a riposo	250.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero ed a quello appartenente ad altre Amministrazioni od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero	800.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale, in deroga alle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e successive disposizioni modificative ed integrative (art. 12, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481) . . .	*per memoria*
7	Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi e studi speciali	300.000 —
8	Sussidi al personale addetto al Ministero ed agli impiegati cessati dal servizio e loro famiglie	40.000 —
9	Indennità ai componenti di commissioni e com	
10	Spese casuali	
11	Spese per la biblioteca	
12	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa*	
	toria)	
13	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	
14	Spese di manutenzione e piccoli adattamenti ai uso del Ministero	
15	Spese per gli automezzi del Ministero . .	
16	Spese per liti (*Spesa obbligatoria*) . .	
17	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art 36 creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabi rale dello Stato e reclamati dai creditori (*Sp*	
	gatoria)	
	Totale	
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . .	
19	Indennità per una sola volta, invece di pensi mini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-l tobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 n. 1114, modificati dall'art. 11 del R. decret bre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri leg vuti (*Spesa obbligatoria*)	
	Totale	
	TRATTATI, ACCORDI COMMERCIALI E SERVIZI	
20	Spese inerenti ai rapporti con rappresentan zioni internazionali per questioni attine mercio con l'estero	

2521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA A

Ministero del commercio con l'estero
o 1946 (esercizio finanziario 1945-1946).

I	Stanziamento
DINARIA.	
ffettive.	
zione centrale e per-	
truzioni temporanea-	
izio presso l'Ammi-	
altri assegni fissi	
. . . . .	13.500.000 —
presso l'Amministra-	
altri assegni fissi -	
. . . . .	1.600.000 —
gli addetti ai Gabi-	
. . . . .	150.000 —
personale dell'Am	
lo appartenente ad	
in missione nell'in-	
Indennità di trasfe-	
ma ed a quello col-	
. . . . .	250.000 —
o al personale del	
ed altre Ammini-	
opria opera nell'in-	
. . . . .	800.000 —
al personale, in de-	
to 17 febbraio 1924,	
odificative ed inte-	
del decreto legisla-	
n. 481) . . .	*per memoria*
zione per incarichi	
. . . . .	300.000 —
tero ed agli impie-	
gli	40.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
9	Indennità ai componenti di commissioni e comitati .	100.000 —
10	Spese casuali	200.000 —
11	Spese per la biblioteca	100.000 —
12	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
13	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra . . .	10.000 —
14	Spese di manutenzione e piccoli adattamenti dei locali ad uso del Ministero	300.000 —
15	Spese per gli automezzi del Ministero	125.000 —
16	Spese per liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
17	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	Totale . . .	17.575.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	50.000 —
19	Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1114, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2180, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	25.000 —
	Totale . . .	75.000 —
	TRATTATI, ACCORDI COMMERCIALI E SERVIZI VALUTARI.	
20	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali per questioni attinenti al commercio con l'estero	350.000 —

2522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
21	Spese per le missioni di carattere commerciale compiute all'estero nell'interesse dei servizi del Ministero dal personale dell'Amministrazione centrale, da quello di altre Amministrazioni e da estranei incaricati di speciali studi	250.000 —
22	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali, a riviste e ad agenzie di stampa estera e nazionale per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale	150.000 —
23	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles . . .	3.000.000 —
24	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'estero	550.000 —
25	Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero e ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero . . .	50.000 —
	Totale . . .	4.350.000 —
	IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI.	
26	Spese per studi e rilevazioni di carattere statistico economico concernenti l'importazione e l'esportazione .	60.000 —
27	Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887 e 24 aprile 1934, n. 1270)	250.000 —
	Totale . . .	310.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	STUDI, LEGISLAZIONE E SERVIZI ECONOMICO
28	Spese per studi e lavori attinenti alle ta italiane ed estere ed alla relativa legis
29	Compensi per traduzioni e spese per la notizie relative al commercio estero .
	To
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	SPESE GENERALI E DIVERSE.
30	Spese per l'esecuzione dei piani di imp partecipazioni a conferenze economici nali e per eventuali incarichi all'estero

2523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Stanziamento
...perciale compiute del Ministero dal ...rale, da quello di ...incaricati di spe-	250.000 —
...ento a giornali, e ...stera e nazionale ...politica doganale	150.000 —
...re e italo-straniere: ...ncremento del traf- ...ommerciale e con ...ernazionale per il ...ruxelles . . .	3.000.000 —
...donamento del ser- ...economico e com-	550.000 —
...diana a fiere e mo- ...nti per fine l'incre- ...l'estero . . .	50.000 —
Totale . . .	4.350.000 —

...AZIONI.

...attere statistico ecc- ...e e l'esportazione .	60.000 —
...ntamento ed approv- ...decreti-legge 2 marzo ...gge 29 maggio 1933, ...	250.000 —
Totale . . .	310.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	STUDI, LEGISLAZIONE E SERVIZI ECONOMICO DOGANALI.	
28	Spese per studi e lavori attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere ed alla relativa legislazione . . .	100.000 —
29	Compensi per traduzioni e spese per la diffusione di notizie relative al commercio estero	100.000 —
	Totale . . .	200.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI E DIVERSE.	
30	Spese per l'esecuzione dei piani di importazione, per partecipazioni a conferenze economiche internazionali e per eventuali incarichi all'estero	6.500.000 —

2524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	17.575.000 —
	Debito vitalizio	75.000 —
	Trattati, accordi commerciali e servizi valutari	4.250.000 —
	Importazioni ed esportazioni	310.000 —
	Studi, legislazione e servizi economico-doganali	200.000 —
	Totale della categoria I - Parte ordinaria	22.510.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali e diverse	6.500.000 —
	Totale della categoria I - Parte straordinaria	6.500.000 —
	Totale generale della categoria I - Spese effettive	29.010.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I - Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	29.010.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Tabella di variazioni allo stato di previsione d
del Ministero della ricostruzione per l'esercizio fina

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altre competenze di caratte
tinuativo, ecc. . . . . .

Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al pe
non di ruolo . . . . . .

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione agli ad
Gabinetti . . . . . .

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al p
del Ministero, ecc. . . . . .

Cap. n. 4-*bis*. — Premi di operosità e rendimento in der

Cap. n. 5. — Indennità e spese per ispezioni e mission

Cap. n. 6. — Indennità e diarie ai membri del Com
terministeriale per la ricostruzione, ecc. . . . .

Cap. n. 8. — Spese per le assicurazioni sociali obbligato

Cap. n. 9. — Spese di manutenzione, riparazione e ada
dei locali del Ministero . . . . . .

Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Cap. n. 10-*bis*. — Spese per il trasporto di persone e
i servizi del Ministero . . . . . .

Cap. n. 11. — Spese per acquisto di pubblicazioni, ecc

Cap. n. 12. — Spese casuali . . . . . .

Cap. n. 13. — Spese per la stampa e la propaganda

Cap. n. 14. — Spese per il coordinamento delle attività
mitati interministeriali per la ricostruzione . .

Cap. n. 15. — Indennità e spese di trasporto per vi
stabilimenti industriali, ecc. . . . . .

Cap. n. 16. — Retribuzioni e compensi per incarichi
speciali, ecc. . . . . .

Cap. n. 17. — Contributi e concorsi nelle spese, ecc. d
struzione nazionale . . . . . .

Cap. n. 18. — Spese per l'esecuzione dei piani, ecc.

Totale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gener

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

2525

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario 1945-46.

Stanziamento		
	In diminuzione:	
17.575.000 —	Cap. n. 1. — Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo, ecc. . . . . L.	216.100
75.000 —	Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . . . . »	358.500
4.250.000 —	Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . . »	214.500
510.000 —	Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero, ecc. . . . . »	703.100
100.000 —	Cap. n. 4-*bis*. — Premi di operosità e rendimento in deroga, ecc. »	200
22.510.000 —	Cap. n. 5. — Indennità e spese per ispezioni e missioni . . »	292.200
	Cap. n. 6. — Indennità e diarie ai membri del Comitato interministeriale per la ricostruzione, ecc. . . . . »	500.000
	Cap. n. 8. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc. »	47.000
	Cap. n. 9. — Spese di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero . . . . . »	9.500
	Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . »	46.500
	Cap. n. 10-*bis*. — Spese per il trasporto di persone e cose per i servizi del Ministero . . . . . »	200.000
	Cap. n. 11. — Spese per acquisto di pubblicazioni, ecc. . . »	7.800
	Cap. n. 12. — Spese casuali . . . . . »	173.500
6.500.000 —	Cap. n. 13. — Spese per la stampa e la propaganda . . . »	336.700
6.500.000 —	Cap. n. 14. — Spese per il coordinamento delle attività dei Comitati interministeriali per la ricostruzione . . . . . »	1.000.000
19.010.000 —	Cap. n. 15. — Indennità e spese di trasporto per visite agli stabilimenti industriali, ecc. . . . . »	800.000
	Cap. n. 16. — Retribuzioni e compensi per incarichi e studi speciali, ecc. . . . . »	1.460.300
	Cap. n. 17. — Contributi e concorsi nelle spese, ecc. della ricostruzione nazionale . . . . . »	16.250.000
19.010.000 —	Cap. n. 18. — Spese per l'esecuzione dei piani, ecc. . . . »	8.908.800
	Totale . . . L.	31.593.700

...erale del Regno

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

2526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *C*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1945-46.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione ecc	»	4.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc.	»	240.000
Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per la ricostruzione »). — Indennità e diarie ai membri del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delle speciali commissioni istituite nell'interesse dei servizi della ricostruzione - Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni suddette	»	500.000
Cap. n. 80-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa e la propaganda	»	200.000
Cap. n. 80-*quater* (di nuova istituzione). — Spese (escluse quelle di personale) per il coordinamento delle attività dei comitati periferici per la ricostruzione	»	300.000
Cap. n. 80-*quinquies* (di nuova istituzione). — Contributi e concorsi nelle spese per iniziative nell'interesse della ricostruzione nazionale	»	1.000.000
Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per la ricostruzione »). — Spese per partecipazioni a conferenze economiche inerenti ai problemi della ricostruzione e per eventuali incarichi all'estero	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	13.240.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, telefoniche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 18. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	»	20.000
Cap. n. 53. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 54. — Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 55. — Spese per studi attinenti alle tariffe doga		
Cap. n. 56. — Acquisto di pubblicazioni, ecc.		
Cap. n. 57. — Camere di commercio italiane all'estero		
Cap. n. 58. — Spese per l'organizzazione ed il funzi del servizi di informazione di carattere economico, ecc.		
Cap. n. 59. — Contributi ad istituzioni, ecc.		
Cap. n. 60. — Spese relative ai servizi di contingenta approvvigionamento dall'estero, ecc.		
Totale delle diminuzioni		

Visto, l'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gener

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

202

2527

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA C

previsione della spesa
per l'esercizio finanziario 1945-46.

carattere continua-	L.	5.000.000
amministrazione ecc	»	4.000.000
adimento ai perso-	»	1.500.000
nee all'Amministra-	»	240.000
o la nuova rubrica e diarie ai membri zione e delle speciali della ricostruzione - le Commissioni sul-	»	500.000
ese per la stampa e	»	200.000
— Spese (escluse attività dei comitati	»	300.000
e). — Contributi e e della ricostruzione	»	1.000.000
o la nuova rubrica artecipazioni a en- ricostruzione e per	»	500.000
ll aumenti . . .	L.	13.240.000
. . . . .	L.	40.000
e, ecc.	»	50.000
dell'Ufficio cifra .	»	20.000
on rappresentanze e	»	600.000
er la revisione e l'ag-	»	150.000

Cap. n. 55. — Spese per studi attinenti alle tariffe doganali, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 56. — Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 57. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc. .	»	3.000.000
Cap. n. 58. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico, ecc. . . .	»	550.000
Cap. n. 59. — Contributi ad istituzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 60. — Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero, ecc.	»	250.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	5.010.000

Visto, l'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

6-3-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 104

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramone » sito nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 5 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caramone », di pertinenza come dagli atti, di D'Ippolito Maria, Olga ed Ada fu Teodorico, riportato nel vigente catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta D'Ippolito Maria, Olga ed Ada sorelle fu Teodorico, al foglio di mappa 38, particelle 3, 4, 21, 25, per la superficie di Ha. 9.97.30 e con l'imponibile di L. 509,29.

Il sopradescritto fondo confina con le strade comunali « Finnitello Secondo » e « Caramone », con i terreni di proprietà Gagliardi Giuseppe, Enrico e Giovanni; Pirolo Luigi fratelli e sorelle fu Giuseppe ed altri; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caramone » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco Acquaro » sito nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 17 gennaio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso descritto si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « Parco Acquaro », di pertinenza come dagli atti, di Cianciulli Cristina ved. Masola e Masola Enrico fu Salvatore, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Cianciulli Cristina ved. Masola usufruttuaria e Masola Enrico fu Salvatore proprietario, al foglio di mappa 37, particella 7, per la superficie di Ha. 8.86.40 e con l'imponibile di L. 1108.

Detto fondo confina con la strada comunale « Finnitello Secondo », con i terreni di proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola ed altri; Berlingieri Giovanna e altri; con la strada comunale « Acquaro »; con Chianese Francesco Saverio ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco Acquaro » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785628

1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caramone », di pertinenza come dagli atti, di D'Ippolito Maria, Olga ed Ada fu Teodorico, riportato nel vigente catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta D'Ippolito Maria, Olga ed Ada sorelle fu Teodorico, al foglio di mappa 38, particelle 3, 4, 21, 25, per la superficie di Ha. 9.97.30 e con l'imponibile di L. 569,29.

Il sopradescritto fondo confina con le strade comunali « Fiumitello Secondo » e « Caramone », con i terreni di proprietà Gagliardi Giuseppe, Enrico e Giovanni; Pirolo Luigi fratelli e sorelle fu Giuseppe ed altri; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caramone » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000 (quarantamila), da essa offerta quale indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 292. — FERRARI

(1215)

zo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso descritto si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « Parco Acquaro », di pertinenza come dagli atti, di Cianciulli Cristina ved. Masola e Masola Enrico fu Salvatore, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Cianciulli Cristina ved. Masola usufruttuaria e Masola Enrico fu Salvatore proprietario, al foglio di mappa 37, particella 7, per la superficie di Ha. 8.86.40 e con l'imponibile di L. 1198.

Detto fondo confina con la strada comunale « Fiumitello Secondo », con i terreni di proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola ed altri; Berlingieri Giovanna e altri; con la strada comunale « Acquaro »; con Chiarese Francesco Saverio ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco Acquaro » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 36.000 (trentaseimila), da essa offerta quale indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 291. — FERRARI

(1216)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel comune di S. Maria La Fossa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 4 ottobre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « S. Leucio », di pertinenza come dagli atti, di Mirra Giovanni, Roberto, Clotilde ed Attilia di Giacomo, riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Mirra Giovanni, Roberto, Clotilde ed Attilia fratelli e sorelle di Giacomo, al foglio di mappa 17, particella 3, per la superficie di Ha. 3.63.50, con l'imponibile di L. 251,45.

Il sopradescritto fondo confina colla via comunale di San Leucio, colla proprietà Gaudiano Vincenzo e Mirra Anna; colla proprietà Giuliani Raffaele; colla proprietà Buonanno Angelo, ecc., e Mirra Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Campo Izzo » sito nel comune di Grazzanise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 20 luglio 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Campo Izzo », di pertinenza come dagli atti, di Mirra Bernardino, Eugenio, Italia ed Olimpia fu Ferdinando e Cotnogno Luigi fu Carmine, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Bernardino, Eugenio, Italia ed Olimpia fratelli e sorelle fu Ferdinando e Cotnogno Luigi fu Carmine, al foglio di mappa 38, particella 30, per la superficie di Ha. 2.48.60, con l'imponibile di L. 248,60.

Il fondo sopradescritto confina con la proprietà Mirra Eugenio, ecc., col canale « Diversivo », con la strada di Campo di Izzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Campo Izzo », è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9690 (novemilaseicento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « S. Leucio », di pertinenza come dagli atti, di Mirra Giovanni, Roberto, Clotilde ed Attilia di Giacomo, riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Mirra Giovanni, Roberto, Clotilde ed Attilia fratelli e sorelle di Giacomo, al foglio di mappa 17, particella 3, per la superficie di Ha. 3.63.50, con l'imponibile di L. 254,45.

Il sopradescritto fondo confina colla via comunale di San Leucio, colla proprietà Gaudiano Vincenzo e Mirra Anna; colla proprietà Giuliani Raffaele; colla proprietà Buonanno Angelo, ecc., e Mirra Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 294. — FERRARI

(1218)

dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Campo Izzo », di pertinenza come dagli atti, di Mirra Bernardino, Eugenio, Italia ed Olimpia fu Ferdinando e Cotuogno Luigi fu Carmine, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Bernardino, Eugenio, Italia ed Olimpia fratelli e sorelle fu Ferdinando e Cotuogno Luigi fu Carmine, al foglio di mappa 28, particella 30, per la superficie di Ha. 2.48.60, con l'imponibile di L. 248,60.

Il fondo sopradescritto confina con la proprietà Mirra Eugenio, ecc., col canale « Diversivo », con la strada di Campo di Izzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Campo Izzo », è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9600 (novemilaseicento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 290. — FERRARI

(1219)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con R. decreto-legge 9 settembre 1937, numero 1769, e con la relativa legge di conversione del 13 gennaio 1938, n. 20, in virtù del quale i possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1812, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai comuni del Regno delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per l'anno 1946 saranno di metallo laminato leggero a forma ottagonale, con diametro di mm. 30 avente un foro in corrispondenza al lato superiore, per l'applicazione al collare dei cani.

Le piastrine avranno la seguente dicitura in rilievo, entro bordo pure rilevato:

a) 1946;

b) imposta comunale sui cani;

c) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'art. 131 del testo unico di cui sopra, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e l'indicazione di «esente» per i cani esenti dall'imposta ai sensi di legge;

d) il numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Per le ordinazioni delle piastrine i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna categoria, e provvedendo, contemporaneamente, a rimettere all'Unione stessa l'ammontare del prezzo delle piastrine.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire sei per consegna a destinazione del comune richiedente.

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Nomina di un membro e del sostituto segretario della Commissione per l'esame delle vincite contestate e di biglietti vincenti delle Lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1941, n. 11062, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1941, registro Finanze n. 1, foglio n. 299, con il quale venne ricostituita la Commissione per l'esame delle vincite contestate e di biglietti vincenti delle lotterie nazionali;

Ritenuto che in seguito alla morte del cav. uff. dott. Di Stefano Umberto, membro della Commissione predetta, è necessario provvedere alla sua sostituzione e che, in seguito alla morte del cav. dott. Iovacchini Leopoldo, occorre provvedere alla nomina di un sostituto del segretario della Commissione in parola, in caso di assenza o impedimento di questi;

Visto l'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Decreta:

1. — Il cav. uff. dott. Tilli Icilio, direttore capo divisione, capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato membro della Commissione per l'esame delle vincite contestate e di biglietti vincenti delle Lotterie nazionali.

2. — Il dott. Torre Pietro, segretario nell'Ispettorato predetto, è nominato sostituto del segretario della Commissione di cui trattasi, in caso di assenza o impedimento di questi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1946

p. *Il Ministro*: VISENTINI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre [illegible], n. [illegible], attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai comuni del Regno delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per l'anno 1946 saranno di metallo laminato leggero a forma ottagonale, con diametro di mm. 30 avente un foro in corrispondenza al lato superiore, per l'applicazione al collare dei cani.

Le piastrine avranno la seguente dicitura in rilievo, entro bordo pure rilevato:

a) 1946;

b) imposta comunale sui cani;

c) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'art. 131 del testo unico di cui sopra, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e l'indicazione di «esente» per i cani esenti dall'imposta ai sensi di legge;

d) il numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Per le ordinazioni delle piastrine i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna categoria, e provvedendo, contemporaneamente, a rimettere all'Unione stessa l'ammontare del prezzo delle piastrine.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire sei per consegna a destinazione del comune richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
ROMITA

(1241)

che, in seguito alla morte del [illegible] occorre provvedere alla nomina di un sostituto del segretario della Commissione in parola, in caso di assenza o impedimento di questi;

Visto l'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Decreta:

1. — Il cav. uff. dott. Tilli Icilio, direttore capo divisione, capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato membro della Commissione per l'esame delle vincite contestate e di biglietti vincenti delle Lotterie nazionali.

2. — Il dott. Torre Pietro, segretario nell'Ispettorato predetto, è nominato sostituto del segretario della Commissione di cui trattasi, in caso di assenza o impedimento di questi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1946

p. *Il Ministro*: VISENTINI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione di una Azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1945, con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 821, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Decreta:

Il dott. Emilio De Marchi è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati in sostituzione dell'ing. Giorgio Valerio, dimissionario.

Roma, addì 29 marzo 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Istituzione di una Commissione consultiva presso il Commissariato generale anticoccidico di Catania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1930 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo successivo, n. 72), con il quale è stata dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nel territorio della Sicilia e della Calabria, stabilendo che alla direzione della lotta stessa avrebbe provveduto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un Commissariato generale con sede in Catania;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre successivo, n. 141), con il quale è stato istituito un Collegio sindacale per il controllo della gestione del predetto Commissariato;

Ravvisata l'opportunità di istituire in seno al Commissariato un organo collegiale che possa coadiuvare il commissario generale nell'esercizio delle funzioni d'istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia ed in Calabria una Commissione consultiva così composta:

a) n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura;

b) n. 2 rappresentanti dei coltivatori diretti;

sate all'esame e trattazione dei problemi sottoposti alla Commissione stessa.

Hanno facoltà di partecipare alle riunioni, senza, per altro, diritto a voto, i componenti del Collegio sindacale.

Art. 2.

Spetta alla Commissione consultiva di pronunziarsi:

a) sul programma generale di attività da svolgere entro l'anno;

b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

c) sui criteri da seguire per la determinazione delle zone agrumetate nelle quali dovranno essere effettuate le operazioni di lotta;

d) sui criteri da seguire per la liquidazione, a carico degli agricoltori, delle spese occorse per le operazioni di lotta;

e) sulla misura del contributo annuale da porsi a carico degli agricoltori interessati;

f) sui provvedimenti di carattere generale attinenti al personale;

g) su ogni altra materia che sia ad essa sottoposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o dal commissario generale.

Art. 3.

La Commissione si riunisce su convocazione del commissario generale o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti e dai sindaci, ed è presieduta dal commissario generale.

Roma, addì 9 aprile 1946

(1222) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Convalida del licenziamento del direttore della Cassa nazionale gente dell'aria, disposto sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 20122/2020 in data 21 marzo 1946, con la quale il commissario della Cassa nazionale della gente dell'aria propone la convalida del provvedimento di licenziamento del direttore dott. Pazzini Vittorio, disposto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in data 31 ottobre 1943, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tale provvedimento fu determinato da esigenze di natura amministrativa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Ministro per il tesoro
COSTANO

Il Ministro per l'industria e commercio
GROSCHI

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Istituzione di una Commissione consultiva presso il Commissariato generale anticocciniico di Catania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1930 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo successivo, n. 72), con il quale è stata dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nel territorio della Sicilia e della Calabria, stabilendo che alla direzione della lotta stessa avrebbe provveduto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un Commissariato generale con sede in Catania;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre successivo, n. 141), con il quale è stato istituito un Collegio sindacale per il controllo della gestione del predetto Commissariato;

Ravvisata l'opportunità di istituire in seno al Commissariato un organo collegiale che possa coadiuvare il commissario generale nell'esercizio delle funzioni d'istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia ed in Calabria una Commissione consultiva così composta:

a) n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura;

b) n. 2 rappresentanti dei coltivatori diretti;

c) n. 2 rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

d) i direttori degli Osservatori fitopatologici istituiti con sede a Palermo, Acireale e Catanzaro.

La Commissione è nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, per quanto concerne i rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), delle libere associazioni costituite per le categorie interessate.

Il commissario generale ha facoltà di far partecipare alle riunioni della Commissione i capi degli ispettorati dell'agricoltura delle provincie maggiormente interessate alle operazioni di lotta;

d) sui criteri da seguire per la liquidazione, a carico degli agricoltori, delle spese occorse per le operazioni di lotta;

e) sulla misura del contributo annuale da porsi a carico degli agricoltori interessati;

f) sui provvedimenti di carattere generale attinenti al personale;

g) su ogni altra materia che sia ad essa sottoposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o dal commissario generale.

Art. 3.

La Commissione si riunisce su convocazione del commissario generale o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci, ed è presieduta dal commissario generale.

Roma, addì 9 aprile 1946

(1222) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Convalida del licenziamento del direttore della Cassa nazionale gente dell'aria, disposto sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 215;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 20122/2020 in data 21 marzo 1946, con la quale il commissario della Cassa nazionale della gente dell'aria propone la convalida del provvedimento di licenziamento del direttore dott. Pazzini Vittorio, disposto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in data 31 ottobre 1943, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tale provvedimento fu determinato da esigenze di natura amministrativa;

Decreta:

E' convalidato alla data 31 ottobre 1943 il provvedimento di licenziamento del direttore dott. Pazzini Vittorio adottato dalla Cassa nazionale della gente dell'aria, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

(1185) P. *Il Ministro*: CASSIANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Dichiarazione di inefficacia giuridica della norma relativa alla corresponsione di una diaria giornaliera al commissario della Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria, Cassa nazionale gente dell'aria e Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 20421/2019 in data 21 marzo 1946, con la quale il commissario degli Enti:

Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria;

Cassa nazionale gente dell'aria;

Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari;

propone che la norma relativa alla corresponsione al dott. Pazzini Vittorio di una diaria giornaliera di L. 160 (contenuta nella deliberazione in data 20 ottobre 1943 dei Consigli di amministrazione dei suddetti Enti insieme riuniti) venga dichiarata priva di efficacia giuridica a decorrere dal 4 giugno 1944;

Considerato che tale provvedimento fu adottato sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che fu determinato da motivi di carattere politico nell'intento di assicurare ingiustificati benefici al personale che si trasferì al Nord;

Decreta:

La norma relativa alla corresponsione al dott. Pazzini Vittorio di una diaria giornaliera di L. 160 (contenuta nella deliberazione in data 20 ottobre 1943 dei Consigli di amministrazione degli Enti:

Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria;

Cassa nazionale gente dell'aria;

Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari;

insieme riuniti) è dichiarata priva di efficacia giuridica a decorrere dal 4 giugno 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

p. *Il Ministro*: CASSIANI

(1183)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi di impiegati della Cassa malattia impiegati bani Rolando e dell'impiegato dott. Pazzini Vittorio, disposti dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in data 31 ottobre 1943, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i provvedimenti suddetti furono determinati da esigenze di natura amministrativa;

Decreta:

Sono convalidati alla data 31 ottobre 1943 i provvedimenti di licenziamento dell'ing. Albani Rolando e del dott. Pazzini Vittorio adottati dalla Cassa malattia impiegati linee aeree regolari, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

(1154) p. *Il Ministro*: CASSIANI

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni alla facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 9 maggio 1945, con il quale l'Ufficio finanziario del Governo Militare Alleato per la provincia di Modena, ha nominato l'avvocato Antonio Pioppi commissario straordinario della Cassa di risparmio di Modena;

Veduto che con successivo provvedimento l'Ufficio finanziario predetto ha proceduto alla nomina di due vice commissari della Cassa medesima nelle persone dei signori dott. ing. Camillo Manzini e dott. ing. Remigio Casolari;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

...bre 1946, n. ...;

Vista la lettera n. 20121/2010 in data 21 marzo 1946, con la quale il commissario degli Enti:

Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria;

Cassa nazionale gente dell'aria;

Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari;

propone che la norma relativa alla corresponsione al dott. Pazzini Vittorio di una diaria giornaliera di L. 160 (contenuta nella deliberazione in data 20 ottobre 1943 dei Consigli di amministrazione dei suddetti Enti insieme riuniti) venga dichiarata priva di efficacia giuridica a decorrere dal 4 giugno 1944;

Considerato che tale provvedimento fu adottato sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che fu determinato da motivi di carattere politico nell'intento di assicurare ingiustificati benefici al personale che si trasferì al Nord;

Decreta:

La norma relativa alla corresponsione al dott. Pazzini Vittorio di una diaria giornaliera di L. 160 (contenuta nella deliberazione in data 20 ottobre 1943 dei Consigli di amministrazione degli Enti:

Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria;

Cassa nazionale gente dell'aria;

Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari;

insieme riuniti) è dichiarata priva di efficacia giuridica a decorrere dal 4 giugno 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

p. *Il Ministro*: CASSIANI

(1183)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi di impiegati della Cassa malattia impiegati linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 20122/2020 in data 21 marzo 1946, con la quale il commissario della Cassa malattia impiegati linee aeree regolari propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento del direttore ing. Al-

...cente governo della Repubblica ...

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

p. *Il Ministro*: CASSIANI

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni alla facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 9 maggio 1945, con il quale l'Ufficio finanziario del Governo Militare Alleato per la provincia di Modena, ha nominato l'avvocato Antonio Pioppi commissario straordinario della Cassa di risparmio di Modena;

Veduto che con successivo provvedimento l'Ufficio finanziario predetto ha proceduto alla nomina di due vice commissari della Cassa medesima nelle persone dei signori dott. ing. Camillo Manzini e dott. ing. Remigio Casolari;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori avv. Antonio Pioppi e dott. ing. Camillo Manzini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Modena, ente morale con sede in Modena, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1205)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.

Revoca degli esoneri e delle compensazioni disposte ai sensi dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, num. 92.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge stessa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sull'ordinamento e le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Considerato che in base all'art. 12 dell'anzidetta legge 21 agosto 1921, n. 1312, furono in epoche diverse emanati vari decreti di esonero dall'obbligo di assunzione degli invalidi e che in base all'art. 10 del regolamento anzidetto furono emanati provvedimenti che consentivano la compensazione delle assunzioni nell'ambito delle stesse aziende tra provincia e provincia;

Considerato che nell'attuale situazione si rende necessario per il grande aumento nel numero dei mutilati disoccupati e per le difficoltà del loro collocamento procedere alla revoca di tali provvedimenti allo scopo di consentire un più intenso assorbimento di minorati di guerra nelle zone maggiormente soggette a disoccupazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetto decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Sentito il commissario straordinario dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

Decreta:

Sono revocate con effetto immediato tutte le concessioni di esonero e di compensazione disposte ai sensi del citato art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

I Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 aprile 1946

(1203) *Il Ministro*: GASPAROTTO

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Convalida delle iscrizioni al corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, effettuate, fino a tutto l'anno acca-

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Considerata la opportunità che siano convalidate le iscrizioni effettuate sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, presso il suddetto Istituto di Venezia, dalle diplomate dalle Scuole civiche « Regina Margherita » di Genova ed « Alessandro Manzoni » di Milano; e ciò allo scopo di non turbare situazioni di fatto già costituite;

Decreta:

Sono convalidate le immatricolazioni al corso di laurea in lingue e letterature straniere del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, effettuate, fino a tutto l'anno accademico 1944-45, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalle alunne licenziate dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova e dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1202) p. *Il Ministro*: MARAZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ionia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ionia (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1172)

Autorizzazione al comune di Caltagirone (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Caltagirone (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.650.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1173)

Autorizzazione al comune di Adrano (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Adrano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 825021

nistero dell'assistenza post-bellica;

Considerato che in base all'art. 12 dell'anzidetta legge 21 agosto 1921, n. 1312, furono in epoche diverse emanati vari decreti di esonero dall'obbligo di assunzione degli invalidi e che in base all'art. 10 del regolamento anzidetto furono emanati provvedimenti che consentivano la compensazione delle assunzioni nell'ambito delle stesse aziende tra provincia e provincia;

Considerato che nell'attuale situazione si rende necessario per il grande aumento nel numero dei mutilati disoccupati e per le difficoltà del loro collocamento procedere alla revoca di tali provvedimenti allo scopo di consentire un più intenso assorbimento di minorati di guerra nelle zone maggiormente soggette a disoccupazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetto decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Sentito il commissario straordinario dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

Decreta:

Sono revocate con effetto immediato tutte le concessioni di esonero e di compensazione disposte ai sensi del citato art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

I Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 aprile 1946

(1203) *Il Ministro*: GASPAROTTO

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946

Convalida delle iscrizioni al corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, effettuate, fino a tutto l'anno accademico 1944-1945.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo all'ordinamento didattico universitario;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, approvato con R. decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con R. decreto 26 marzo 1942, n. 352;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1946, n. 1, con il quale è stata disposta la convalida delle iscrizioni ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, effettuate, fino a tutto l'anno accademico 1944-45, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalle alunne licenziate dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova e dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1202) p. *Il Ministro*: MARAZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ionia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ionia (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1172)

Autorizzazione al comune di Caltagirone (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Caltagirone (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.650.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1173)

Autorizzazione al comune di Adrano (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Adrano (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 720.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1174)

Autorizzazione al comune di Acireale (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Acireale (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.300.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1175)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 48.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 650 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Cristini Rocco di Luigi — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Olga Rizzo Scuccimarra — Titoli del Debito pubblico: Red 3,50 %, 1934, nominativi 2 — Capitale L. 25 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39490 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pezzano Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Red 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23510 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Maio Alessio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3587 167111 — Data: 11 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Zappone Francesco fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita L. 1862

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 11 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: D'Andrea Angela fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 01934 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Sarmino Antonio fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 14 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Busile Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12596 — Data: 21 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo — Intestazione: Canfelli Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 17 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Verona — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Verona — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro 3 — Capitale L. 38 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 17 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Verona — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Verona — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro 3 — Capitale L. [illegible]

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1120 Mod. A — Data: 13 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Proto Alfredo fu Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 301.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Casalini Gabriele di Luigi — Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 45,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Tucci Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 263

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108-96 — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Paterini Armando fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 28

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Busile Vincenzo fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 3 — Rendita L. 241,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. A — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 1687

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data: 14 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Del Prete Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Rendita L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1730 — Data: 27 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Segre Clotilde di Marco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 4 — Rendita L. 875

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 539 — Data: 23 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pantone Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Rendita L. 875

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 20 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cimino Isidoro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 49 — Capitale L. 73,08.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 612 — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Gallo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 1951, al portatore 14 — Capitale L. 61.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 Mod. A — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Nicolatti Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 171,50

A termini dell'art. 23 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Numero ordinale portato dalla ricevuta: [illegible] — Data: 6 giu 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Olga Rizzo Scuncuparra — Titoli del Debito pubblico: Red. 3.50 %, 1934, nominativi 2 — Capitale L. 25.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39500 — Data: 23 gennaio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Trezzano Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Red 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 3200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23540 — Data: 10 febbraio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Maio Alessia — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2587 167111 — Data: 11 giugno 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Zarrone Francesco fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita L. 1862

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 11 dicembre 1912 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: D'Andrea Angela fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 680

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 31024 — Data: 14 giugno 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Saracino Antonio fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 14 settembre 1912 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Basile Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12506 — Data: 20 giugno 1910 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo — Intestazione: Cantelli Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 17 dicembre 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Verona — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Verona — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro 43 — Capitale L. 30.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 17 dicembre 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Verona — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Verona — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro 43 — Capitale L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2137 Mod. A — Data: 3 luglio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Spena Carlo di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: [illegible] — Data: 25 febbraio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Basile Vincenzo fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 %, 1906, nominativi 3 — Rendita L. 241.50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. A — Data: 18 marzo 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 14 febbraio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Del Prete Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3.50 %, 1934, nominativi 1 — Rendita L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1730 — Data: 27 febbraio 1912 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Segre Clotilde di Mario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 875

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 539 — Data: 21 marzo 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pannone Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Red. 3.50 %, 1934, nominativi 1 — Rendita L. 875

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 20 gennaio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cimino Isidoro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 49 — Capitale L. 73.58.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 612 — Data: 5 febbraio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Gallo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 1951, al portatore 14 — Capitale L. 61.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 Mod. A — Data: 15 febbraio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Nicolotti Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 171,50

A termini dell'art. 280 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1916

(568) *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 4 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 50-833 041-737 850-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 22-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 225.
Ricostituzione della sede del Tribunale di San Remo. Pag. 942

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino . . . . . Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Nomina di un membro e del segretario del Consiglio di amministrazione dell'ente «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto» . . . . Pag. 941

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettersi per il periodo dal 1° settembre 1945 al 30 giugno 1946. Pag. 944

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cesena (Forlì) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 947

Autorizzazione al comune di Cattolica (Forlì) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 947

Autorizzazione al comune di Fivizzano (Apuania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Scandicci (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Impruneta (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Carmignano (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Calenzano (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 947

Autorizzazione al comune di Bagno di Ripoli (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) a con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3.400 - Semestrale L. 1.900 - Un fascicolo Prezzi vari. | All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 225.
Ricostituzione della sede del Tribunale di San Remo. Pag. 942

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino . . . . . Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Nomina di un membro e del segretario del Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » . . . . Pag. 943

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettersi per il periodo dal 1° settembre 1945 al 30 giugno 1946. Pag. 944

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino . . . . . Pag. 946

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino . . . . . Pag. 946

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona . . . . . Pag. 946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cesena (Forlì) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 947

Autorizzazione al comune di Cattolica (Forlì) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 947

Autorizzazione al comune di Fivizzano (Apuania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Scandicci (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Impruneta (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Carmignano (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Calenzano (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 947

Autorizzazione al comune di Bagno di Ripoli (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro (Cosenza) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 947

Autorizzazione al comune di Lanciano (Chieti) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Vizzini (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Autorizzazione al comune di Paternò (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 947

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 948

2543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

201

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 225.
Ricostituzione della sede del Tribunale di San Remo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1946 è ricostituita in San Remo la sede del Tribunale, con la stessa circoscrizione territoriale che aveva all'atto della sua unificazione con il Tribunale di Imperia.
In conseguenza, alle tabelle *A*, *B* e *D*, annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute, rispettivamente, nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Imperia alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di San Remo — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione delle preture di San Remo, Bordighera, Taggia e Ventimiglia, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione del Tribunale di San Remo.

Art. 3.

Dalla stessa data di cui all'art. 1, le piante organiche del personale della Magistratura, dei funzionari di Can-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 186 - FRASCA

TABELLA *A*

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI IMPERIA

Imperia - Pieve di Teco.

TRIBUNALE DI SAN REMO

Bordighera - San Remo - Taggia - Ventimiglia.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *B*

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI IMPERIA

Pretura di:

Imperia: Borgomanero, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Vasia.

Pieve di Teco: Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica-Montegrosso, Pieve di Teco, Pornassio, Rezzo, Vessalico.

TRIBUNALE DI SAN REMO

2544
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945121

namento giudiziario;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1946 è ricostituita in San Remo la sede del Tribunale, con la stessa circoscrizione territoriale che aveva all'atto della sua unificazione con il Tribunale di Imperia.

In conseguenza, alle tabelle *A*, *B* e *D*, annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute, rispettivamente, nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Imperia alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di San Remo — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione delle preture di San Remo, Bordighera, Taggia e Ventimiglia, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione del Tribunale di San Remo.

Art. 3.

Dalla stessa data di cui all'art. 1, le piante organiche del personale della Magistratura, dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari risultanti dalle tabelle *H* ed *I*, allegate al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12; *C*, annessa al Regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e *G*, annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282 — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — sono modificate come dalle tabelle *D*, *E*, *F* e *G* unite al presente decreto e vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA *A*

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI IMPERIA

Imperia - Pieve di Teco.

TRIBUNALE DI SAN REMO

Bordighera - San Remo - Taggia - Ventimiglia.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *B*

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI IMPERIA

Preture di:

Imperia: Borgomanero, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Pietrabruna, Pontedassio, Prela, San Lorenzo al Mare, Vasia.

Pieve di Teco: Borgheto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica-Montegrosso, Pieve di Teco, Pornassio, Rezzo, Vessalico.

TRIBUNALE DI SAN REMO

Bordighera: Bordighera, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldega, Vallebona, Vallecrosia.

San Remo: Bajardo, Ceriana, Ospedaletti, San Remo.

Taggia: Badalucco, Carpasio, Castellaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Riva Santo Stefano, Taggia, Triora.

Ventimiglia: Airole, Apricale, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

TABELLA *C*

Circoli di Corte di assise

Sezione in funzione di Corte di assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
CORTE DI APPELLO DI GENOVA		
Sezione 1ª	Genova	Genova
» 2ª	Massa	Massa
» 3ª	Imperia	Imperia-San Remo
» 4ª	Savona	Savona
» 5ª	La Spezia	La Spezia

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *D*

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle Corti di appello

SEDI	Magistrati giudicanti: Primi Presidenti	Magistrati giudicanti: Presidenti di Sezione	Magistrati giudicanti: Consiglieri	Pubblico ministero: Procuratori Generali del Regno	Pubblico ministero: Avvocati Generali	Pubblico ministero: Sostituti Procuratori Generali
Trieste.	1	3	14	1	1	3

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *E*

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai Tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti: Presidente	Magistrati giudicanti: Presidenti di Sezione	Magistrati giudicanti: Consiglieri Istruttori	Magistrati giudicanti: Giudici	Pubblico ministero: Procuratore del Regno	Pubblico ministero: Procuratore del Regno Aggiunto	Pubblico ministero: Sost. Procuratori del Regno
Capodistria . . .	1	1	1	3	1	—	1
Imperia	1	1	1	3	1	—	1
Pola.	1	1	1	4	1	—	1
San Remo . . .	1	1	1	3	1	—	1
Trieste	1	2	2	8	1	1	2

TABELLA *F*

Personale di Cancelleria e Segreteria addetto ai Tribunali del Regno

SEDI	Cancellerie: dirigenti grado 7°	Cancellerie: dirigenti grado 8°	Cancellerie: in sottord. grado 7°	Cancellerie: in sottord. grado 8°	Cancellerie: in sottord. di grado inferiore all'8° ed aiutanti	Cancellerie: Totale	Segreterie: dirigenti grado 7°	Segreterie: dirigenti grado 8°	Segreterie: in sottord. grado 7°	Segreterie: in sottord. grado 8°	Segreterie: in sottord. di grado inferiore all'8° ed aiutanti	Segreterie: Totale
Capodistria . . .	—	1	—	—	4	5	—	1	—	—	2	3
Imperia	1	—	—	1	4	6	1	—	—	1	1	3
Pola.	—	1	—	1	7	9	—	1	—	—	2	3
San Remo . . .	1	—	—	1	5	7	1	—	—	1	1	3
Trieste	1	—	5	10	19	35	1	—	—	3	8	12

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *G*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

Uffici Giudiziari	Ufficiali giudiziari	Cancellerie: Uscieri Capi	Cancellerie: Uscieri	Segreterie: Uscieri Capi	Segreterie: Uscieri
Tribunale di Fiume	1	—	2	—	1
Tribunale di S. Remo	1	—	1	—	1
Tribunale di Trieste	2	1	10	—	3
Tribunale di Zara .	1	—	1	—	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino.

2546
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Sezione 1ª	Genova	Genova
» 2ª	Massa	Massa
» 3ª	Imperia	Imperia-San Remo
» 4ª	Savona	Savona
» 5ª	La Spezia	La Spezia

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *D*

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle Corti di appello

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Primi Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratori Generali del Regno	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Trieste	1	3	14	1	1	3

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *E*

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai Tribunali

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI				PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di Sezione	Consigliere Istruttore	Giudici	Procuratore del Regno	Procuratore del Regno Aggiunto	Sostituti Procuratori del Regno
Imperia . .	1	—	—	4	1	—	1
Pola	1	—	—	7	1	—	2
San Remo .	1	—	—	5	1	—	1
Trieste . . .	1	4	1	26	1	1	6

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

	grado	grado	grado	grado	altre categorie	Totale	grado	grado	grado	grado	altre categorie	Totale
Capodistria . . .	—	1	—	—	4	5	—	1	—	—	2	3
Imperia	1	—	—	1	4	6	1	—	—	1	1	3
Pola.	—	1	—	1	7	9	—	1	—	—	2	3
San Remo . . .	1	—	—	1	5	7	1	—	—	1	1	3
Trieste	1	—	5	10	19	35	1	—	—	3	8	12

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *G*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

Uffici Giudiziari	Ufficiali giudiziari	CANCELLERIE		SEGRETERIE	
		Uscieri Capi	Uscieri	Uscieri Capi	Uscieri
Tribunale di Fiume	1	—	2	—	1
Tribunale di S. Remo	1	—	1	—	1
Tribunale di Trieste	2	1	10	—	3
Tribunale di Zara .	1	—	1	—	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 10 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto 10 agosto 1936, n. 375, del Capo del Governo;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il proprio decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. rag. Dante Coda è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 225. — GRIMALDI

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Nomina di un membro e del segretario del Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1945, n. 24110, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1945, registro Finanze n. 7, foglio n. 24, con il quale venne ricostituito, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, il Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Ritenuto che con la morte del cav. uff. Di Stefano Umberto, membro e segretario del predetto Consiglio di amministrazione, occorre provvedere alla nomina del membro del Consiglio stesso in rappresentanza della divisione lotterie dell'Ispettorato generale lotto e lotterie, e del segretario;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'Ente in parola;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettersi per il periodo dal 1° settembre 1945 al 30 giugno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1945, numero 263775, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 31 agosto 1945 dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi distinti in 9 serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, del rispettivo valore di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1945, numero 266155, con il quale, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto per primo citato, è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi per il periodo dal 1° settembre 1945 al 30 giugno 1946;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta filigranata bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta filigranata azzurra (stampa calcografica del fondo della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione).

La carta bianca e quella azzurra portano una filigrana a chiaro-scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero del Tesoro » da motivi ornamentali e al centro in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino, nella parte centrale del buono, è composto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945128

fato per la diretta [illegible] credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. rag. Dante Coda è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 225. — GRIMALDI

(1238)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Nomina di un membro e del segretario del Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1945, n. 24110, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1945, registro Finanze n. 7, foglio n. 24, con il quale venne ricostituito, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, il Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Ritenuto che con la morte del cav. uff. Di Stefano Umberto, membro e segretario del predetto Consiglio di amministrazione, occorre provvedere alla nomina del membro del Consiglio stesso in rappresentanza della divisione lotterie dell'Ispettorato generale lotto e lotterie, e del segretario;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'Ente in parola;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Tilli Icilio, direttore capo divisione, capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal capo sezione dott. Alfredo Bisogno, membro del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1946

p. *Il Ministro*: VISENTINI

(1197)

Visto il decreto Ministeriale [illegible] numero 263775, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 31 agosto 1945 dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi distinti in 9 serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, del rispettivo valore di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1945, numero 266155, con il quale, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto per primo citato, è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi per il periodo dal 1° settembre 1945 al 30 giugno 1946;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta filigranata bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta filigranata azzurra (stampa calcografica del fondo della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione).

La carta bianca e quella azzurra portano una filigrana a chiaro-scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero del Tesoro » da motivi ornamentali e al centro in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino, nella parte centrale del buono, è composto da una tabellina con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternata dallo stemma Reale ed è interrotto: nella parte in alto del buono dalla leggenda: Ministero del Tesoro; in basso, al centro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona Reale; negli angoli da quattro identici quadratini con motivo a linea nera, ai lati da rettangoli a linea bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e leggenda circolare « Regno d'Italia » a destra da un'identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954821

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con cavicorrenti della misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - esercizio 1945-46 - Buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza; a sinistra: la località dove è stato rilasciato il buono - la data del rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » e la numerazione; a destra: la firma de « Il Direttore generale del Tesoro ff. « Ventura » - la somma versata - il saggio - il n. della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o il Cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta e Roma 1° luglio 1945.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: Matrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1945-1946 - numerazione - serie - valore del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - le date di versamento, della valuta e della scadenza - la Sezione di Tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: Contromatrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1945-1946 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - le date di versamento, della valuta e della scadenza - la Sezione di Tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - la somma effettivamente versata - l'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - la somma da pagare in cifra.

In basso, a sinistra della matrice e contromatrice è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori: fuori della cornice del buono, in basso a sinistra, le serie A, B, C, portano l'identica leggenda; invece le serie D, E, F, G, H, I, solo la leggenda - Istituto Polituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori;

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una lista identica di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

Tutti i buoni sono stampati in colore grigio-nero.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, cografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

La carta bianca e quella azzurrina portano una filigrana a chiaro scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero del Tesoro » - da motivi ornamentali e al centro in basso in un rettangolo ad angoli smussati un'effige raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino nella parte centrale del buono è composto da una tabellina con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternata dallo stemma Reale ed è interrotto: nella parte alta del buono, dalla leggenda « Ministero del Tesoro » in basso, al centro in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia sormontata in alto da una corona Reale; negli angoli da quattro identici quadratini con motivi a linea nera e ai lati da rettangoli con motivi a linea bianca; al centro, a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia ».

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con cavicorrenti nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Regno d'Italia » - Buono del Tesoro nominativo - valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento.

A sinistra: in alto, il numero della quietanza, l'indicazione della Regia tesoreria in cui viene effettuato il versamento, le date di acquisto e della valuta - la serie - in basso: Roma e la data di emissione.

A destra: in alto esercizio 1945-46 e la numerazione - in basso: « Il Direttore generale del Tesoro ff. ».

La matrice a sinistra del buono porta sul fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: Matrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1945-46 - numerazione - serie - valore del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - le date di versamento e della valuta - la Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale - all'ordine di chi sarà pagato il buono - la data di pagamento e quella di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: Contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1945-1946 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ria » e la numerazione; a destra: la firma de « Il Direttore generale del Tesoro ff. « Ventura » - la somma versata - il saggio - il n. della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o il Cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta e Roma 1° luglio 1945.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: Matrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1945-1946 - numerazione - serie - valore del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - le date di versamento, della valuta e della scadenza - la Sezione di Tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: Contromatrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1945-1946 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - le date di versamento, della valuta e della scadenza - la Sezione di Tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - la somma effettivamente versata - l'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - la somma da pagare in cifra.

In basso, a sinistra della matrice e contromatrice è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori: fuori della cornice del buono, in basso a sinistra, le serie A, B, C, portano l'identica leggenda; invece le serie D, E, F, G, H, I, solo la leggenda - Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori;

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una lista identica di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

Tutti i buoni sono stampati in colore grigio-nero.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 3.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 4.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 5.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 6.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 7.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 8.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 9.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 10.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 11.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 12.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 13.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 14.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 15.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 16.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 17.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 18.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 19.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 20.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 21.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 22.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 23.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 24.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 25.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 26.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 27.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 28.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 29.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 30.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 31.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 32.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 33.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 34.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 35.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 36.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 37.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 38.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie A, B, C, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione); le sei serie D, E, F, G, H, I, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 39.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio finanziario 1945-46 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono del formato carta rettangolare di millimetri 450 × 135

A destra della matrice ed a sinistra della contromatrice vi è un'identica lista di separazione con la leggenda: « Direzione generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

Tutti i buoni sono stampati in colore grigio nero.

Per tutte le serie, la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la delibera in data 5 maggio 1945 con la quale la Giunta regionale di Governo per il Piemonte — su proposta della Commissione economica regionale — ha sottoposto la Cassa di risparmio di Torino all'amministrazione straordinaria di un Collegio di commissari composto dai signori prof. Paolo Ricaldone, dott. Giacinto Collo, dott. Giovanni Battista Garino, dott. Umberto Gilberti, rag. Cesare Ugo Betti;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 12 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 10 aprile 1937;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'Istituto predetto;

Decreta:

L'avv. Carlo Zini Lamberti è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 8 agosto 1944, col quale [illegible] è stato nominato commissario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il Ministro: COMBINO

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la delibera in data 5 maggio 1945 con la quale la Giunta regionale di Governo per il Piemonte — su proposta della Commissione economica regionale — ha sottoposto la Cassa di risparmio di Torino all'amministrazione straordinaria di un Collegio di commissari composto dai signori prof. Paolo Ricaldone, dott. Giacinto Collo, dott. Giovanni Battista Garino, dott. Umberto Gilberti, rag. Cesare Ugo Betti;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori prof. dott. Paolo Ricaldone fu Carlo ed i gr. uff. avv. Alberto Badini Confalonieri fu Alfonso sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: COMBINO

(1240)

creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'Istituto predetto;

Decreta:

L'avv. Carlo Zini Lamberti è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: COMBINO

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 8 agosto 1944, col quale il dott. Daniele Marchetti è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona;

Ritenuto che il dott. Marchetti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui sopra;

Decreta:

Il prof. Giovanni Corallini è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

Roma, addì 20 aprile 1946

Il Ministro: GULLO

(1181)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759182

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cesena (Forlì) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 11 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesena (Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 10.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1152)

Autorizzazione al comune di Cattolica (Forlì) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cattolica (Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1153)

Autorizzazione al comune di Fivizzano (Apuania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fivizzano (Apuania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1700.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1159)

Autorizzazione al comune di Scandicci (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Scandicci (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(1160)

Autorizzazione al comune di Impruneta (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Impruneta (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 300.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1161)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Figline Valdarno (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1162)

Autorizzazione al comune di Calenzano (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Calenzano (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.300.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1164)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Barberino di Mugello (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 985.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1165)

Autorizzazione al comune di Ragno di Ripoli (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ragno di Ripoli (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 700.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1166)

Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Argenta (Ferrara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 650.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1167)

Autorizzazione al comune di Cerigliano Calabro (Cosenza) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cerigliano Calabro (Cosenza), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1168)

Autorizzazione al comune di Lanciano (Chieti) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lanciano (Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1169)

Autorizzazione al comune di Vizzini (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954621

10.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1152)

Autorizzazione al comune di Cattolica (Forlì) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cattolica (Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1153)

Autorizzazione al comune di Fivizzano (Apuania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fivizzano (Apuania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.100.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1159)

Autorizzazione al comune di Scandicci (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Scandicci (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(1160)

Autorizzazione al comune di Impruneta (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Impruneta (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1161)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Figline Valdarno (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.200.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1162)

Autorizzazione al comune di Carmignano (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Carmignano (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1163)

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Barberino di Mugello (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 965.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1165)

Autorizzazione al comune di Bagno di Ripoli (Firenze) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Bagno di Ripoli (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 700.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1166)

Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Argenta (Ferrara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 650.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1167)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro (Cosenza) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1168)

Autorizzazione al comune di Lanciano (Chieti) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lanciano (Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 630.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1169)

Autorizzazione al comune di Vizzini (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Vizzini (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 440.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1170)

Autorizzazione al comune di Paternò (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Paternò (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.120.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1171)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 255 5

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 56.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2792 — Data: 20 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Riana Maria fu Francesco in Tomassi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 20 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Iaccarini Giuseppina fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1943) nominativi 2 — Capitale: L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2095 Mod. 168-T — Data: 2 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Pierotti Lucia in Gatti — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4505 Mod. 168-T — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Modena — Intestazione: Gasparini Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Terni — Intestazione: Gerbino Raffaella ved. Campana — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62708 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Torino — Intestazione: Garbarino Domenica fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 37.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18/19639 — Data: 23 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Potenza — Intestazione: Fossa Rosalia fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3018 — Data: 3 novembre 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Morganti Francesco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 22 giugno 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: Di Donato Giulia fu Emidio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2911 — Data: 9 giugno 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Monda Nicola fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. [illegible]

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Campobasso — Intestazione: Cima Michele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: De Martinis Francesco fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 231,70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 Mod. *A* — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Tranquilli Tranquillino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Sutroni Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 898 Mod. *A* — Data: 9 agosto 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Cuneo — Intestazione: Serba Lodovina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Chieti — Intestazione: Bontempi Nunziato di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89/39518 — Data: 8 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrari Gio. Batt. fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 73,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 871 Mod. *A* — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Palermo — Intestazione: Giardina Piraino Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 449 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Firenze — Intestazione: Marenget Edvige fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 951 Mod. *A* — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Napoli — Intestazione: Pirozzi Raffaele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 16 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Milano — Intestazione: Casoli Tullo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 6750.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2556

Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4485 Mod. 168 T — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Modena — Intestazione: Gasparini Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Terni — Intestazione: Gorbino Raffaella ved. Campana — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65708 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Torino — Intestazione: Garbarino Domenica fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 57.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 11660 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Potenza — Intestazione: Fossa Rosalia fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3018 — Data: 3 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Morganti Francesco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 22 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: Di Donato Giulio fu Emidio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2944 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Monda Nicola fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 4900.

nativi 1 — Rendita L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80-3818 — Data: 8 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrari Gio. Batt. fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 73,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 871 Mod. *A* — Data: 13 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Palermo — Intestazione: Giardina Piraino Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 449 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Firenze — Intestazione: Marenzi Edvige fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 215.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 951 Mod. *A* — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Napoli — Intestazione: Pirozzi Raffaele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Milano — Intestazione: Casoli Tullo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 6150.

A termini dell'art. 23a del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1946

(834) *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.

503

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 3 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 219.

Norme per lo svolgimento del «referendum» istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso. Pag. 926

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 220.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette . . . . . Pag. 931

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 221.

Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 931

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 222.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1945-1946 per la lotta contro le cavallette. Pag. 933

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1946, n. 223.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Convalida di licenziamento di chirurgo degli Istituti riuniti di assistenza e cura in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) per abbandono volontario dal servizio . Pag. 937

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma . . . . . Pag. 937

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Abrogazione delle disposizioni stabilite nei decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940 per la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita e abolizione del relativo sopraprezzo . . . . . Pag. 937

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Attribuzioni spettanti al commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e nomina di un commissario aggiunto . . . . . Pag. 938

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, di impiegati dell'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori . . . . . Pag. 934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Tolentino (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 956121

« BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari. | All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 219.
Norme per lo svolgimento del « referendum » istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso. Pag. 926

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 229.
Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, portante disposizioni in materia di imposte dirette . . . . . Pag. 931

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 221.
Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 931

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 222.
Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1945-1946 per la lotta contro le cavallette. Pag. 933

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 223.
Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio . . . . . Pag. 934

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 224.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41 - 1° comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . Pag. 934

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.
Nomina del dott. Donato Menichella a direttore generale della Banca d'Italia . . . . . Pag. 936

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.
Convalida di licenziamento di chirurgo degli Istituti riuniti di assistenza e cura in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) per abbandono volontario dal servizio . Pag. 937

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma . . . . . Pag. 937

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.
Abrogazione delle disposizioni stabilite nei decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940 per la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita e abolizione del relativo sopraprremio . . . . . Pag. 937

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Attribuzioni spettanti al commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e nomina di un commissario aggiunto . . . . . Pag. 938

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, di impiegati dell'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori . . . . . Pag. 939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Tolentino (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 940

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi (Lucca) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 940

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro (L'Aquila) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 940

Ministero di grazia e giustizia: Dispensa di notai dall'ufficio . . . . . Pag. 940

Ministero del commercio con l'estero: Avviso di rettifica. Pag. 940

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro. Pag. 940

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 219.

Norme per lo svolgimento del « referendum » istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 99, riguardante la convocazione dei comizi elettorali per il « referendum » sulla forma istituzionale dello Stato e per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la Costituente, per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le schede di votazione per il « referendum » sulla forma istituzionale dello Stato, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sono di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi elettorali; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esse riproducono due rami di quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno della Repubblica e una corona sovrapposta allo stemma di Savoia come contrassegno della Monarchia. Nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il profilo geografico dell'Italia.

Art. 4.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio elettorale, il presidente della sezione provvede all'autenticazione delle schede per il « referendum » con le modalità prescritte dai primi cinque commi dell'art. 37 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74; successivamente provvede, con le stesse modalità, alla autenticazione delle schede per le elezioni dei deputati all'Assemblea Costituente.

Le schede autenticate sono deposte in apposite cassette o scatole, sulle quali è a grandi lettere indicato, rispettivamente: « schede per il referendum istituzionale » e « schede per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente ».

Entrambe le urne in dotazione della sezione debbono restare, durante queste operazioni, completamente vuote per essere destinate a ricevere, dopo l'espressione del voto, rispettivamente le schede del « referendum » e quelle dell'elezione. Anche sulle urne dev'essere apposta una scritta indicante a grandi lettere la rispettiva destinazione.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 38, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è estesa alle schede di votazione per il « referendum »: tanto queste, quanto quelle per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente sono riposte, dopo l'apposizione del bollo, nella stessa cassetta o scatola dalla quale furono tolte.

Art. 6.

Tutte le volte in cui, nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si fa menzione della « prima urna » e della « seconda urna », anche con espressioni equivalenti, tali espressioni s'intendono rispettivamente sostituite da quelle: « apposita cassetta o scatola » e « urna destinata a ricevere le schede, dopo l'espressione del voto ».

Art. 7.

Il presidente della sezione consegna all'elettore, insieme con la scheda di votazione per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, una scheda di votazione per il « referendum » istituzionale, con le modalità previste dall'art. 44, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

All'atto della consegna, il presidente dà all'elettore preventive istruzioni sul modo di esprimere il voto per il « referendum », astenendosi da ogni esemplificazione e avvertendolo che la scheda del « referendum » deve [illegible] sostituita soltanto da quella del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche al decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 99, riguardante la convocazione dei comizi elettorali per il « referendum » sulla forma istituzionale dello Stato e per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la Costituente, per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le schede di votazione per il « referendum » sulla forma istituzionale dello Stato, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sono di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi elettorali; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esse riproducono due rami di quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno della Repubblica e una corona sovrapposta allo stemma di Savoia come contrassegno della Monarchia. Nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il profilo geografico dell'Italia.

Art. 2.

Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno nell'apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente alla forma istituzionale prescelta dal votante: Repubblica o Monarchia.

Art. 3.

Il numero degli scrutatori, previsto dall'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 74, per ogni sezione elettorale, è elevato da cinque ad otto, di cui i due più anziani assumono la funzione di vicepresidenti.

scatole o scatole, sulle quali è a grandi lettere indicato, rispettivamente: « schede per il referendum istituzionale » e « schede per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente ».

Entrambe le urne in dotazione della sezione debbono restare, durante queste operazioni, completamente vuote per essere destinate a ricevere, dopo l'espressione del voto, rispettivamente le schede del « referendum » e quelle dell'elezione. Anche sulle urne dev'essere apposta una scritta indicante a grandi lettere la rispettiva destinazione.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 38, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è estesa alle schede di votazione per il « referendum »: tanto queste, quanto quelle per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente sono riposte, dopo l'apposizione del bollo, nella stessa cassetta o scatola dalla quale furono tolte.

Art. 6.

Tutte le volte in cui, nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si fa menzione della « prima urna » e della « seconda urna », anche con espressioni equivalenti, tali espressioni s'intendono rispettivamente sostituite da quelle: « apposita cassetta o scatola » e « urna destinata a ricevere le schede, dopo l'espressione del voto ».

Art. 7.

Il presidente della sezione consegna all'elettore, insieme con la scheda di votazione per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, una scheda di votazione per il « referendum » istituzionale, con le modalità previste dall'art. 44, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

All'atto della consegna, il presidente dà all'elettore preventive istruzioni sul modo di esprimere il voto per il « referendum », astenendosi da ogni esemplificazione e avvertendolo che la scheda del « referendum » deve essere chiusa e restituita separatamente da quella dell'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, ma contemporaneamente ad essa.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 44 sopra citato.

Art. 8.

L'art. 48 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 48. — La votazione deve proseguire sino alle ore venti nelle sezioni che abbiano non più di 500 iscritti. Tuttavia gli elettori che a tale ora siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, la votazione prosegue fino alle ore ventidue. Dopo tale ora, il presidente rinvia la votazione alle ore sette del mattino successivo e, dopo aver chiuso le urne e le cassette o scatole contenenti le schede e dopo aver riposto in un piego tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere, con le modalità di cui all'art. 50, primo comma, n. 4, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura della sala ed alla custodia di essa a norma dell'art. 51. Alle ore sette del mattino successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti alle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità delle urne, dei pieghi e dei sigilli, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore dodici. Decorsa quest'ora, nessuno può più votare ».

Art. 9.

Le operazioni previste dagli articoli 50, primo comma, numeri 3 e 4 e 52, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, devono essere compiute anche per le operazioni relative al « referendum » istituzionale.

A modificazione del disposto dell'art. 52, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'inizio delle operazioni previste dall'art. 53 del decreto predetto è fissato, per tutte le sezioni, alle ore dodici del giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

I pieghi contenenti i documenti concernenti le operazioni del « referendum » devono essere sempre separati da quelli contenenti gli atti inerenti all'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Art. 10.

Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, non si compiono le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numero 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Nelle sezioni indicate nel comma precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 52 e 53, primo comma, n. 1 del citato decreto.

Art. 11.

All'ora indicata nel secondo comma dell'art. 9 o, per le sezioni con più di 500 iscritti, appena compiute le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il presidente procede allo spoglio dei voti e alle operazioni di scrutinio di cui all'art. 53 del citato decreto, per quanto riguarda l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente; passa, indi, la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti conferiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia e del numero delle astensioni dal « referendum ». Il segretario proclama ad alta voce i voti dati alla Repubblica e alla Monarchia. Un terzo scrutatore pone le schede, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede del « referendum » non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, o scatola, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

Art. 12.

Sono estese alle operazioni di scrutinio del « referendum » istituzionale le disposizioni dell'art. 53, primo comma, numeri 3 4 e comma successivi del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, in quanto applicabili.

I verbali relativi alle operazioni del « referendum » istituzionale sono sempre distinti da quelli relativi alle operazioni per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Tutte le operazioni di cui all'articolo precedente e al primo comma del presente articolo debbono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

Art. 13.

Appena ultimato lo scrutinio dei voti del « referendum », il presidente ne dichiara i risultati e ne fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, è immediatamente chiuso in un piego il quale dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori. Sull'involucro esterno del piego sarà apposta l'indicazione: « verbale del « referendum » istituzionale ».

L'adunanza è poi sciolta e il presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti inerenti al « referendum » agli uffici previsti dall'art. 56, comma 2°, 4° e 5° del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, con le modalità ivi stabilite.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 55 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si applicano nel caso in cui le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

provvede alla chiusura della sala ed alla custodia di essa a norma dell'art. 51. Alle ore sette del mattino successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti alle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità delle urne, dei pieghi e dei sigilli, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore dodici. Decorsa quest'ora, nessuno può più votare ».

Art. 9.

Le operazioni previste dagli articoli 50, primo comma, numeri 3 e 4 e 52, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, devono essere compiute anche per le operazioni relative al « referendum » istituzionale.

A modificazione del disposto dell'art. 52, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'inizio delle operazioni previste dall'art. 53 del decreto predetto è fissato, per tutte le sezioni, alle ore dodici del giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

I pieghi contenenti i documenti concernenti le operazioni del « referendum » devono essere sempre separati da quelli contenenti gli atti inerenti all'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Art. 10.

Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, non si compiono le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numero 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Nelle sezioni indicate nel comma precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 52 e 53, primo comma, n. 1 del citato decreto.

Art. 11.

All'ora indicata nel secondo comma dell'art. 9 o, per le sezioni con più di 500 iscritti, appena compiute le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il presidente procede allo spoglio dei voti e alle operazioni di scrutinio di cui all'art. 53 del citato decreto, per quanto riguarda l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Subito dopo l'ultimazione dello scrutinio di cui al comma precedente, e compiuti gli adempimenti di cui all'art. 56 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'adunanza prosegue per lo spoglio dei voti del « referendum » istituzionale.

A tal fine uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae dall'urna in cui sono state deposte le relative schede dopo l'espressione del voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna già spiegata al presidente. Questi enuncia ad alta voce la forma istituzionale (Repubblica o Monarchia) prescelta dall'elettore col segno di voto apposto nella casella a fianco del relativo contrassegno o dichiara che l'elettore si è astenuto da qualsiasi indi-

schede del « referendum » non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, o scatola, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

Art. 12.

Sono estese alle operazioni di scrutinio del « referendum » istituzionale le disposizioni dell'art. 53, primo comma, numeri 3 4 e comma successivi del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, in quanto applicabili.

I verbali relativi alle operazioni del « referendum » istituzionale sono sempre distinti da quelli relativi alle operazioni per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Tutte le operazioni di cui all'articolo precedente e al primo comma del presente articolo debbono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

Art. 13.

Appena ultimato lo scrutinio dei voti del « referendum », il presidente ne dichiara i risultati e ne fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, è immediatamente chiuso in un piego il quale dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori. Sull'involucro esterno del piego sarà apposta l'indicazione: « verbale del « referendum » istituzionale ».

L'adunanza è poi sciolta e il presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti inerenti al « referendum » agli uffici previsti dall'art. 56, comma 2°, 4° e 5° del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, con le modalità ivi stabilite.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 55 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si applicano nel caso in cui le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione.

Art. 15.

Sono nulli i voti per il « referendum » quando le schede:

1) non siano quelle prescritte dall'art. 1, o non portino il bollo o la firma dello scrutatore, richiesti dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, richiamati dagli articoli 3 e 4 del presente decreto;

2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente dal votante;

2563
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 837021

3) non esprimano il voto per alcuno dei due contrassegni, o lo esprimano per entrambi, o non offrano la possibilità di identificare il contrassegno prescelto.

E' valido il voto se il segno è apposto direttamente sul contrassegno anzichè nella casella a fianco di esso.

Art. 16.

La Corte d'appello o il Tribunale, costituiti in ufficio centrale circoscrizionale ai termini dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 74, procede, entro ventiquattr'ore dal ricevimento degli atti relativi al « referendum » istituzionale, e in ogni caso dopo aver compiuto le operazioni di cui all'art. 57 e seguenti del decreto anzidetto, e con le stesse modalità, a riassumere i risultati del « referendum » in tutte le sezioni elettorali del collegio.

Nell'ipotesi prevista dal citato art. 57, primo comma, n. 1, saranno anche osservate relativamente al « referendum », in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 9, 11, 12 e 13 del presente decreto.

Ai fini indicati nel comma precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale effettua la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia in tutte le sezioni e ne dà atto in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare, dei quali uno è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale e l'altro è rimesso in piego sigillato, unitamente ai verbali sul « referendum » di tutte le sezioni elettorali del collegio, coi documenti annessi, alla Corte di cassazione, mediante corriere speciale.

Art. 17.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal Primo presidente e alla quale partecipano sei presidenti di sezione e dodici consiglieri, con l'intervento del procuratore generale, appena pervenuti i verbali di cui all'art. 16 trasmessi da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia in tutti i collegi e fa la proclamazione dei risultati del « referendum ».

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Primo presidente della Corte di cassazione provvede alla nomina dei magistrati che dovranno partecipare all'adunanza di cui al comma precedente, nonchè di due presidenti di sezione e tre consiglieri supplenti, per l'eventuale sostituzione dei primi nominati in caso di assenza o impedimento.

Il cancelliere capo della Corte di cassazione, che ha le funzioni di segretario dell'adunanza, redige in tri[plice] esemplare il verbale delle operazioni che è firma[to] questi sono in funzione, ovvero alle cancellerie delle Corti d'appello e dei Tribunali circoscrizionali o della Corte di cassazione entro il termine di cinque giorni dalla data della votazione. Le cancellerie ne rilasceranno ricevuta.

Le cancellerie degli uffici centrali circoscrizionali, alla scadenza del termine previsto nel comma precedente, provvederanno all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte di cassazione, mediante corriere speciale, di tutte le proteste e i reclami ricevuti.

Art. 19.

Alla Corte di cassazione, costituita come all'art. 17, è riservato il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o agli uffici centrali circoscrizionali, o alla stessa Corte di cassazione, concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al « referendum ».

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

La Corte di cassazione emette il giudizio definitivo, previsto dal primo comma, sentite le conclusioni del procuratore generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della votazione.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 17.

Art. 20.

L'ultimo comma dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero di L. 500, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado 5°, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, se dovuto; agli impiegati statali di grado superiore al 5° spetta il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 21.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale [delle] [leggi] [e] [dei] [decreti] [della] [Repubblica] mandando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 956421

mero 14, procede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'esame degli atti relativi al « referendum » istituzionale, e in ogni caso dopo aver compiuto le operazioni di cui all'art. 57 e seguenti del decreto anzidetto, e con le stesse modalità, a riassumere i risultati del « referendum » in tutte le sezioni elettorali del collegio.

Nell'ipotesi prevista dal citato art. 57, primo comma, n. 1, saranno anche osservate relativamente al « referendum », in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 9, 11, 12 e 13 del presente decreto.

Ai fini indicati nel comma precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale effettua la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia in tutte le sezioni e ne dà atto in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare, dei quali uno è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale e l'altro è rimesso in piego sigillato, unitamente ai verbali sul « referendum » di tutte le sezioni elettorali del collegio, coi documenti annessi, alla Corte di cassazione, mediante corriere speciale.

Art. 17.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal Primo presidente e alla quale partecipano sei presidenti di sezione e dodici consiglieri, con l'intervento del procuratore generale, appena pervenuti i verbali di cui all'art. 16 trasmessi da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia in tutti i collegi e fa la proclamazione dei risultati del « referendum ».

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Primo presidente della Corte di cassazione provvede alla nomina dei magistrati che dovranno partecipare all'adunanza di cui al comma precedente, nonchè di due presidenti di sezione e tre consiglieri supplenti, per l'eventuale sostituzione dei primi nominati in caso di assenza o impedimento.

Il cancelliere capo della Corte di cassazione, che ha le funzioni di segretario dell'adunanza, redige in triplice esemplare il verbale delle operazioni che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Primo presidente e dal cancelliere stesso.

Un esemplare del verbale è immediatamente rimesso alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente, il secondo è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione e il terzo è inviato al Ministero di grazia e giustizia che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18.

Le proteste e i reclami relativi alle operazioni del « referendum » possono essere presentati agli uffici delle sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali finchè alla Corte di cassazione, costituita come all'art. 17, è riservato il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o agli uffici centrali circoscrizionali, o alla stessa Corte di cassazione, concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al « referendum ».

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

La Corte di cassazione emette il giudizio definitivo, previsto dal primo comma, sentite le conclusioni del procuratore generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della votazione.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 17.

Art. 20.

L'ultimo comma dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero di L. 500, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado 5°, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, se dovuto; agli impiegati statali di grado superiore al 5° spetta il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 21.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE CASPERI — NENNI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 208. — FRASCA

2565
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

ALLEGATO A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL « REFERENDUM » ISTITUZIONALE

(Interno)

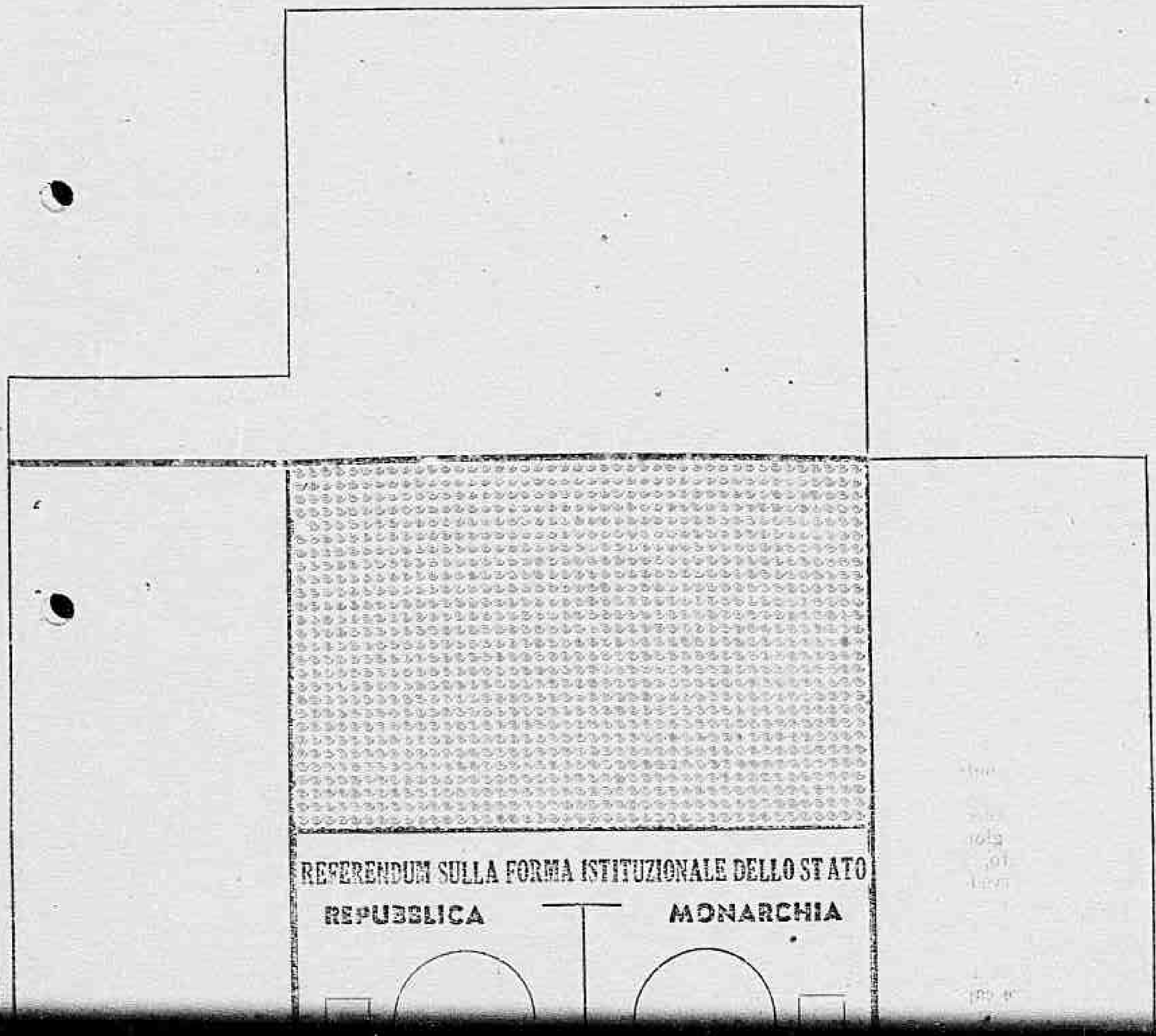

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 5 6 7

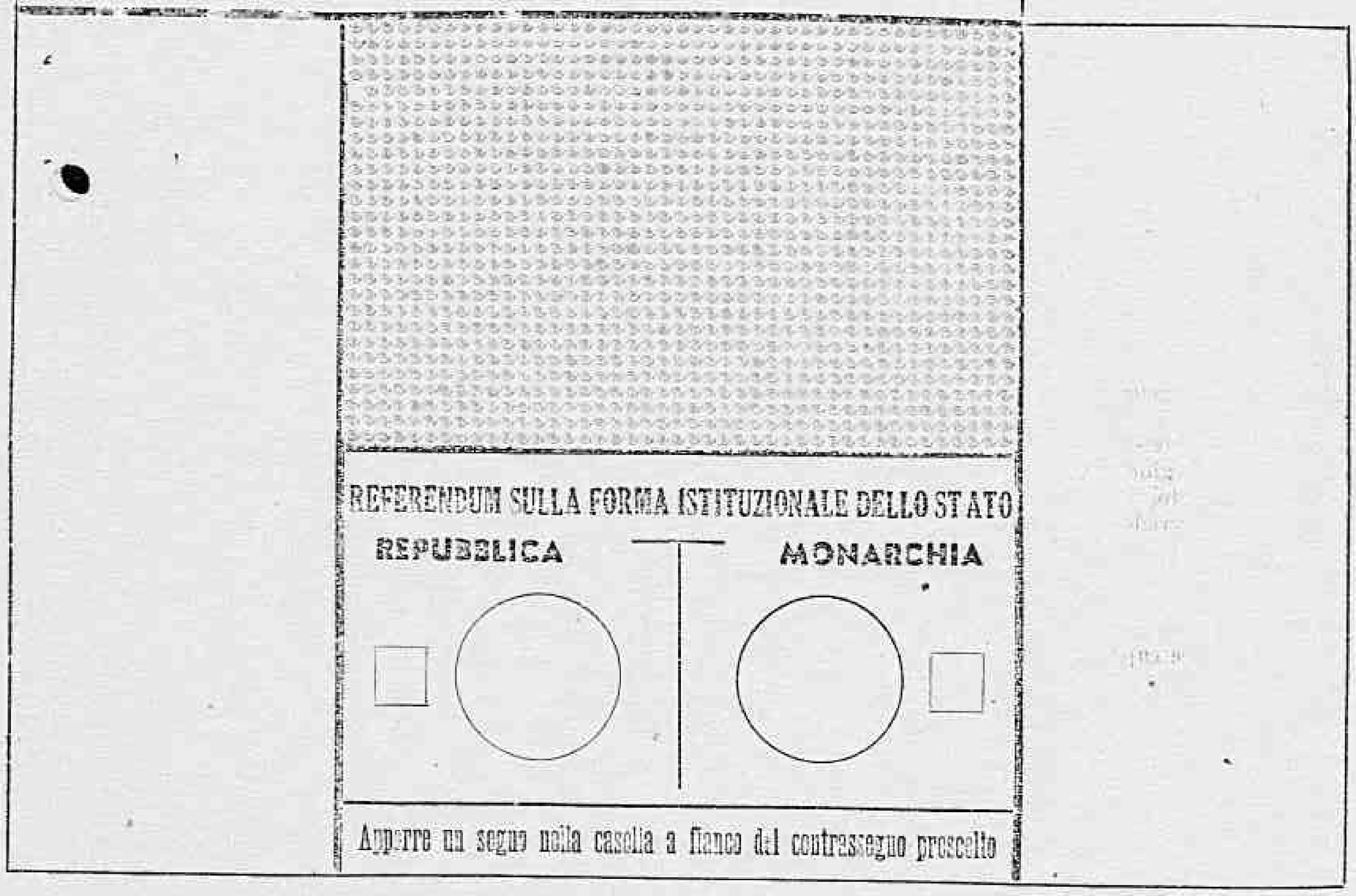

Nel tondo sottostante alla parola « REPUBBLICA » sarà inserito il relativo contrassegno costituito da due rami di quercia e di alloro attorno ad un testa turrita di donna, sullo sfondo recante il profilo geografico dell'Italia.

Nel tondo sottostante alla parola « MONARCHIA » sarà inserito il relativo contrassegno costituito da una corona sovrapposta allo stemma di Savoia, sullo sfondo recante il profilo geografico dell'Italia.

DE GASPERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

ALLEGATO *B*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL «REFERENDUM» ISTITUZIONALE

(Esterno)

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

TIMBRO

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2569

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

TIMBRO

FIRMA DELLO SCRUTATORE

DE GASPERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 220.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia d'imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardante l'imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardanti i redditi di lavoro dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 1946 l'imposta complementare sugli altri redditi di lavoro classificati nella categoria C², è applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell'1,50 per cento.

L'imposta trattenuta sulla parte del reddito eccedente le L. 180.000 ragguagliate ad anno, è computata in acconto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera ai sensi del quinto comma del presente articolo.

La ritenuta di rivalsa si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile sempre quando la retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000.

Per le modalità della ritenuta e del versamento si osservano le disposizioni relative alla ritenuta ed al versamento della imposta di ricchezza mobile.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 l'addizionale all'imposta complementare a carico dei celibi, prevista dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è soppressa.

Art. 3.

Il termine fissato dal primo comma dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare dall'anno 1945 è prorogato al 31 dicembre 1946.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La disposizione dell'art. 3 ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 112 - FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 221.

Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 2269;

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia d'imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardante l'imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardanti i redditi di lavoro dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 1946 l'imposta complementare sugli altri redditi di lavoro classificati nella categoria C^2, è applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell'1,50 per cento.

L'imposta trattenuta sulla parte del reddito eccedente le L. 180.000 ragguagliate ad anno, è computata in acconto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera ai sensi del quinto comma del presente articolo.

La ritenuta di rivalsa si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile sempre quando la retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000.

Per le modalità della ritenuta e del versamento si osservano le disposizioni relative alla ritenuta ed al versamento della imposta di ricchezza mobile.

Per la parte di redditi di lavoro eccedente l'importo di L. 180.000 e per i redditi di altra natura, quando concorrono con il reddito di lavoro, qualunque sia l'ammontare di esso, è obbligatoria la presentazione della denuncia, e l'accertamento e la riscossione della imposta si effettuano in confronto dei singoli reddituari con le norme comuni a tutti gli altri contribuenti, tenendo conto, per la determinazione dell'aliquota, dell'ammontare complessivo del reddito di lavoro e dei redditi di altra natura.

Per quanto non è disposto nel presente articolo si osservano le norme di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

assoggettare all'imposta complementare dall'anno 1945 è prorogato al 31 dicembre 1946.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La disposizione dell'art. 3 ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 112 - FRASSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 221.

Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, portante esenzioni dalla imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, recante modifiche alla imposta di successione e donazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, portante modificazioni al regime fiscale dei prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996 21

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, recante agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia;

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle controversie non ancora definite per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita in dipendenza di successioni apertesi e di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, ovvero da scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà alla Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

La facoltà può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione, sono dovute nella misura fissa per ogni atto o per ogni trascrizione. Per edificio gravemente danneggiato si intende quello che per almeno un terzo della sua consistenza complessiva all'atto del trasferimento risulti distrutto od inutilizzabile.

Allo stesso trattamento tributario sono altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall'art. 1 che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazione stabilita da altre disposizioni speciali.

L'imposta di registro sui contratti di appalto occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplati dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, è dovuta nella misura fissa.

I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Analoga esenzione compete per colo, si applicano, oltrechè alle case di abitazione ed agli edifici, comprese le opere pubbliche, contemplati nel decreto stesso, anche alle opere stradali, ferroviarie, idrauliche e ad ogni altra opera o costruzione pubblica o privata, civile o militare, nonchè ai fondi agricoli, agli impianti industriali o commerciali distrutti o danneggiati per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dal 1° luglio 1945.

Peraltro, nei riguardi delle opere pubbliche in cui appaltante sia una Amministrazione statale non è necessaria la qualifica di gravemente danneggiata, e nei riguardi dei fondi agricoli la entità del danneggiamento non dovrà essere inferiore ad un terzo del valore dell'intero fondo.

Art. 4.

La disposizione stabilita dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, non si applica alle vendite e somministrazioni di gas ed energia elettrica; per tali atti economici l'imposta sull'entrata è dovuta al lordo dell'imposta erariale di consumo, anche per il trasferimento che dà luogo alla liquidazione di quest'ultimo tributo.

Art. 5.

La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, sui quantitativi dei generi indicati nell'art. 1 del detto decreto, giacenti presso gli stessi alla data di entrata in vigore dei prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dell'esenzione dall'imposta sull'entrata disposta per i detti prodotti dal citato decreto, è compensata, per le ditte in esercizio alla data del ripristino del tributo, dai nuovi prezzi di vendita che i prodotti stessi son venuti ad assumere in dipendenza dell'intervenuto onere tributario, e che hanno trovato applicazione anche per i quantitativi dei prodotti medesimi giacenti alla data di tale ripristino presso gli industriali ed i grossisti, che non hanno scontato l'imposta.

Art. 6.

Per gli atti economici relativi al commercio del burro e della ricotta l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, e, nel caso che i detti prodotti siano soggetti al vincolo dell'ammasso, all'atto della loro vendita o consegna da parte dell'ente o ditta ammassatrice.

L'imposta assolta a norma del comma precedente as-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798631

dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, ovvero da scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà alla Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

La facoltà può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione, sono dovute nella misura fissa per ogni atto o per ogni trascrizione. Per edificio gravemente danneggiato si intende quello che per almeno un terzo della sua consistenza complessiva all'atto del trasferimento risulti distrutto od inutilizzabile.

Allo stesso trattamento tributario sono altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall'art. 1 che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazione stabilita da altre disposizioni speciali.

L'imposta di registro sui contratti di appalto occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplati dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, è dovuta nella misura fissa.

I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Analoga esenzione compete per i corrispettivi relativi ad appalti conclusi anteriormente al 1° luglio 1945 e pagati posteriormente a tale data, esclusi quelli in cui appaltante sia una Amministrazione statale; peraltro, non saranno rimborsate le imposte eventualmente a tale titolo già corrisposte.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

Art. 3.

Le agevolazioni tributarie di cui agli articoli 1 a 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, modificate in conformità del precedente articolo 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, non si applica alle vendite e somministrazioni di gas ed energia elettrica; per tali atti economici l'imposta sull'entrata è dovuta al lordo dell'imposta erariale di consumo, anche per il trasferimento che dà luogo alla liquidazione di quest'ultimo tributo.

Art. 5.

La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, sui quantitativi dei generi indicati nell'art. 1 del detto decreto, giacenti presso gli stessi alla data di entrata in vigore dei prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle [illegible] reste in dipendenza dell'esenzione dall'imposta sull'entrata disposta per i detti prodotti dal citato decreto, è compensata, per le ditte in esercizio alla data del ripristino del tributo, dai nuovi prezzi di vendita che i prodotti stessi son venuti ad assumere in dipendenza dell'intervenuto onere tributario, e che hanno trovato applicazione anche per i quantitativi dei prodotti medesimi giacenti alla data di tale ripristino presso gli industriali ed i grossisti, che non hanno scontato l'imposta.

Art. 6.

Per gli atti economici relativi al commercio del burro e della ricotta l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, e, nel caso che i detti prodotti siano soggetti al vincolo dell'ammasso, all'atto della loro vendita o consegna da parte dell'ente o ditta ammassatrice.

L'imposta assolta a norma del comma precedente assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi del burro o della ricotta successivi a quello per il quale è stato corrisposto il tributo, compresa la vendita al minuto.

Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o di imballaggio o di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Art. 7.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa la ammissibilità del rimborso dell'imposta sull'entrata, nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquemila, al Ministero delle finanze negli altri casi.

E' abrogata la disposizione dell'art. 47, quinto comma, della legge suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 177 - FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 222.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1945-1946 per la lotta contro le cavallette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, col quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;

Considerata la necessità di aumentare tale stanziamento allo scopo di dare alla lotta un maggiore sviluppo reso necessario dalle gravi manifestazioni della infestazione acridica già in atto;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 207. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1946, n. 223.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sulla istituzione del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1936, n. 1837, sulla ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 201, sul riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle funzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 177. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 222.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1945-1946 per la lotta contro le cavallette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, col quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;

Considerata la necessità di aumentare tale stanziamento allo scopo di dare alla lotta un maggiore sviluppo reso necessario dalle gravi manifestazioni della infestazione acridica già in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La spesa autorizzata col decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette è aumentata di L. 150.000.000. Essa verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 207. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1946, n. 223.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sulla istituzione del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1936, n. 1587, sulla ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 201, sul riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle funzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio è costituito dalle direzioni generali e dagli uffici seguenti:

1) Direzione generale del personale e degli affari generali;

2) Direzione generale dell'industria e delle miniere;

3) Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

4) Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

5) Ispettorato delle assicurazioni private;

6) Ufficio studi e ricerche;

7) Ufficio legislativo.

199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 2.

La ripartizione degli affari e dei servizi tra le direzioni generali e gli uffici di cui all'articolo precedente sarà fatta con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 180. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 221.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41 - 1° comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492 e 495;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46 sono

Cap. n. 324. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	L.	4.500.000
Cap. n. 325. — Assegni d'invalidità, ecc., pertinenti alle nuove provincie, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 326. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 327. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 328. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . .	»	75.000.000
Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni ai veterani, ecc. e pensioni diverse	»	180.000
Cap. n. 345. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. . .	»	315.000
Totale . . .	L.	99.790.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	141.600.000
Cap. n. 15. — Pensioni ordinarie	»	130.000.000
Cap. n. 17. — Personale di ruolo ispettivo per i servizi della Finanza locale - Stipendi, ecc.	»	221.000
Cap. n. 33. — Vincite al lotto . .	»	100.000.000
Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc., agli allievi, ecc. (Guardie di finanza).	»	1.000.000.000
Cap. n. 49. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Catasto)	»	11.000.000
Cap. n. 66. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Tasse)	»	81.000.000
Cap. n. 91. — Restituzioni e rimborsi (Tasse)	»	31.000.000
Cap. n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.	»	150.000
Cap. n. 93. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Demanio)	»	2.950.000
Cap. n. 107. — Restituzioni e rimborsi (Demanio)	»	100.000
Cap. n. 111. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali) . . .	»	5.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 180. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 221.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41 - 1° comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492 e 495;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio)	L.	1.000.000
Cap. n. 86. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato stampa)	»	1.200.000
Cap. n. 100. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero	»	20.000
Cap. n. 323. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni, ecc. . . .	»	75.000
Cap. n. 328. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 328. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . .	»	75.000.000
Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni ai veterani, ecc. e pensioni diverse	»	180.000
Cap. n. 345. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. . .	»	315.000
Totale . . .	L.	99.790.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	141.600.000
Cap. n. 15. — Pensioni ordinarie	»	130.000.000
Cap. n. 17. — Personale di ruolo ispettivo per i servizi della Finanza locale - Stipendi, ecc.	»	221.000
Cap. n. 33. — Vincite al lotto ..	»	100.000.000
Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc., agli allievi, ecc. (Guardie di finanza).	»	1.000.000.000
Cap. n. 49. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Catasto)	»	14.000.000
Cap. n. 66. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Tasse)	»	84.000.000
Cap. n. 91. — Restituzioni e rimborsi (Tasse)	»	31.000.000
Cap. n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.	»	150.000
Cap. n. 93. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Demanio)	»	2.950.000
Cap. n. 107. — Restituzioni e rimborsi (Demanio)	»	100.000
Cap. n. 111. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali) . . .	»	5.000
Cap. n. 112. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio .	»	3.200.000
Cap. n. 118. — Restituzioni e rimborsi (Demanio patrimoniale) . .	»	50.000
Cap. n. 122. — Personale di ruolo degli uffici esterni, ecc. (Imposte dirette)	»	126.000.000
Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	30.000.000
Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	1.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Cap. n. 173. — Soprassoldo caroviveri per i brigadieri, ecc. (Guardia di finanza) . . . . . L. 500.000
Cap. n. 194. — Restituzioni e rimborsi di addizionale, ecc. per i fini di assistenza, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 196. — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale, ecc. . . . . » 250.000

Totale . . . L. 1.666.025.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 60.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. » 80.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 80.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari, ecc. agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 145.000.000

Totale . . . L. 385.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . L. 1.000.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, ecc. . . . . » 29.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero, ecc. » 675.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero . . . . . » 160.000.000

Totale . . L. 130.825.000

Ministero dell'Africa italiana:

Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi, ecc. . . . . L. 2.500.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni, ecc. (Scuola media) . . » 150.000.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . » 160.000.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordo muti, ecc. - Stipendi, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . » 3.300.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 95. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi, ecc., di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . » 125.000.000
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Istruzione superiore) . . . . . » 48.000.000
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 11.000.000
Cap. n. 132. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 133. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . » 7.000.000
Cap. n. 190. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . . . . » 200.000

Totale . . . L. 5.150.650.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile, ecc. . L. 80.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie » 34.000.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . » 30.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo, ecc.	L.	60.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	145.000.000
Totale . . .	L.	385.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . .	L.	1.000.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc.	»	150.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero, ecc.	»	675.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	100.000.000
Totale . .	L.	130.825.000

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	26.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	L.	43.000.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc.	»	4.500.000.000
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, ecc.	»	30.000
Cap. n. 79. — Regi Istituti dei sordo-muti, ecc. - Stipendi, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . .	»	3.300.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi, ecc., di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . .	»	125.000.000
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Istruzione superiore)	»	48.000.000
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	11.000.000
Cap. n. 132. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 133. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . .	»	7.000.000
Cap. n. 190. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc.	»	200.000
Totale . . .	L.	5.156.630.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile, ecc. .	L.	80.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	31.000.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. .	»	30.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 85. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 86. — Retribuzione e aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato	»	100.000
Cap. n. 95. — Retribuzioni ed indennità di caroviveri al personale avventizio, giornaliero, ecc. . . .	»	5.000.000
Totale . . .	L.	434.130.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	900.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . .	»	3.600.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 144. — Personale del ruolo transitorio - Stipendi, ecc. (Strade ferrate)	»	150.000
Totale . . .	L.	18.950.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	6.500.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc. . .	»	100.000
Totale . . .	L.	7.100.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 16. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	750.000.000
Cap. n. 15. — Sottufficiali, caporali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.000.000.000
Totale . . .	L.	1.750.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . .	»	9.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo, ecc.	L.	9.000.000
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc., al personale dei ruoli provinciali . .	»	19.280.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	5.100.000
Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali del commercio e dell'industria)	»	13.800.000
Totale . . .	L.	47.480.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 193. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.

Nomina del dott. Donato Menichella a direttore generale della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del direttore generale di detta Banca in sostituzione del professore Niccolò Introna, il quale cessa dal servizio a sua domanda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. Donato Menichella è nominato direttore generale della Banca d'Italia in sostituzione del professore Niccolò Introna, il quale cessa dal servizio a sua

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 144. — Personale del ruolo transitorio - Stipendi, ecc. (Strade ferrate)	»	150.000
Totale . . .	L.	18.950.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	6.500.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc. . .	»	100.000
Totale . . .	L.	7.100.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 16. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	750.000.000
Cap. n. 18. — Sottufficiali, caporali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.000.000.000
Totale . . .	L.	1.750.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . .	»	9.000.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari . . .	»	6.000.000
Cap. n. 53. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. (Corpo forestale)	»	154.465.000
Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., al personale forestale, ecc.	»	799.000
Cap. n. 139. — Stipendi, ecc., al personale addetto al servizio per lo approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc.	»	1.200.000
Totale . . .	L.	211.464.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 193. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.

Nomina del dott. Donato Menichella a direttore generale della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1926, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del direttore generale di detta Banca in sostituzione del professore Niccolò Introna, il quale cessa dal servizio a sua domanda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. Donato Menichella è nominato direttore generale della Banca d'Italia in sostituzione del professor Niccolò Introna, il quale cessa dal servizio a sua domanda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 318. — GRIMALDI

(1237)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Convalida di licenziamento di chirurgo degli Istituti riuniti di assistenza e cura in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) per abbandono volontario dal servizio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione del commissario prefettizio degli Istituti riuniti di assistenza e di cura in Porto San Giorgio in data 16 febbraio 1944, n. 10, con la quale si stabiliva di dichiarare dimissionario dal posto di chirurgo il dott. Dal Prato Carlo per abbandono volontario dal servizio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal sedicente governo repubblicano;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data del trasferimento;

Considerato che la provincia di Ascoli Piceno fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 16 maggio 1945;

Visto il rapporto del Prefetto di Ascoli Piceno;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali fu adottato, nell'interesse dell'Istituto, il provvedimento in parola;

Ritenuto che, pertanto, la citata deliberazione possa essere convalidata;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento degli Istituti riuniti di cura e di assistenza in Porto San Giorgio, col quale si dichiara dimissionario dal posto di chirurgo il dottor Dal Prato Carlo per abbandono volontario dal servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì 15 marzo 1946

Il Ministro: ROMITA

(1195)

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, concernente la ripartizione dell'attribuzione fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di affidare la gestione dell'Ente sopradetto ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il dott. Poggi Mario è nominato commissario straordinario per la durata di due mesi all'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro con sede in Roma, con i poteri del presidente e del Consiglio d'amministrazione.

Roma, addì 10 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Abrogazione delle disposizioni stabilite nei decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940 per la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita e abolizione del relativo sopraprem.io.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940, con i quali è stata regolata la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita;

Ritenuto che, in dipendenza della cessazione dello stato di guerra si rende necessario modificare le disposizioni emanate con i decreti Ministeriali sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni stabilite con i decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940 per la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita ed è abolito il relativo sopraprem.io in esse previsto.

Le assicurazioni in corso alla data del presente decreto, che comprendevano la garanzia del rischio di guerra a norma delle suddette disposizioni, continuano a coprire gratuitamente i rischi derivanti da mine, bombe inesplose e da ogni altra causa direttamente connessa col cessato stato di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal sedicente governo repubblicano;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data del trasferimento;

Considerato che la provincia di Ascoli Piceno fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 10 maggio 1945;

Visto il rapporto del Prefetto di Ascoli Piceno;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali fu adottato, nell'interesse dell'Istituto, il provvedimento in parola;

Ritenuto che, pertanto, la citata deliberazione possa essere convalidata;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento degli Istituti riuniti di cura e di assistenza in Porto San Giorgio, col quale si dichiara dimissionario dal posto di chirurgo il dottor Dal Prato Carlo per abbandono volontario dal servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì 15 marzo 1946

Il Ministro: ROMITA

(1135)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, approvato con R. decreto 24 marzo 1938, n. 483;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bruno è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma, in sostituzione del commissario nominato con decreto ministeriale 15 gennaio 1945.

Il commissario straordinario provvederà alla gestione dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e dovrà entro il termine di sei mesi dalla data del presente decreto provvedere alla costituzione degli organi di amministrazione.

Roma, addì 10 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Abrogazione delle disposizioni stabilite nei decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940 per la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita e abolizione del relativo sopraprem.o.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940, con i quali è stata regolata la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita;

Ritenuto che, in dipendenza della cessazione dello stato di guerra si rende necessario modificare le disposizioni emanate con i decreti Ministeriali sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni stabilite con i decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940 per la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita ed è abolito il relativo sopraprem.o in esse previsto.

Le assicurazioni in corso alla data del presente decreto, che comprendevano la garanzia del rischio di guerra a norma delle suddette disposizioni, continuano a coprire gratuitamente i rischi derivanti da mine, bombe inesplose e da ogni altra causa direttamente connessa col cessato stato di guerra.

Art. 2.

Nelle polizze di assicurazione sulla vita che saranno stipulate dopo la data del presente decreto, l'eventuale copertura del rischio di guerra potrà essere assunta in base alle condizioni e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite da questo Ministero con successivo decreto.

Roma, addì 15 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1154)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946

Attribuzioni spettanti al commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e nomina di un commissario aggiunto.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 425;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1946 sulla nomina degli attuali commissario e commissari aggiunti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Ritenuta l'opportunità di definire i poteri del commissario in seguito all'emanazione del nuovo statuto dell'Associazione, di regolare la riunione del Collegio dei commissari e di nominare un terzo commissario aggiunto nella persona di un invalido o mutilato iscritto ad una Sezione dell'Italia centrale e stabilmente residente in Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1946 sopra menzionato, è modificato come segue:

« Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita le attribuzioni spettanti al segretario generale ed alla Commissione direttiva a norma dello statuto ».

Art. 2.

All'art. 3 del suddetto decreto sono apportate le seguenti aggiunte:

« Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei commissari è sufficiente il concorso di tre membri.

Nel caso di intervento di tutti i componenti prevale a parità di voti quello del commissario ».

Art. 3.

Il grande invalido di guerra consigliere di Corte d'appello dott. Alfredo Clemente della Sezione di Roma, è nominato commissario aggiunto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Al predetto compete coadiuvare il commissario e sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

Vista la lettera n. 289 in data 9 gennaio 1946, con la quale l'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto stesso sotto l'impero del governo della pseudo repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti furono determinati esclusivamente da esigenze di servizio o da cause personali;

Tenuto presente, inoltre, che l'Istituto, nella sua attuale situazione, non ha la possibilità di riammettere in servizio il personale in questione;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente eseguiti i provvedimenti di licenziamento degli impiegati sotto indicati, adottati dall'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori sotto l'impero del governo della pseudo repubblica sociale italiana:

Personale dell'ufficio provinciale di Ancona:

Andreoni Carlo, Brasili Antonio, Calcatelli Liana, Carlucci Liliana, Catani Anita, Celoni Marisa, Ceraniccla Angelo, Crivelli Bianca, De Camelis Fernando, Falaschini Tina, Fava Alfredo, Forastieri Domenico, Giampieri Romolia, Giansanti Ennia, Guerri Maria, Longhi Italo, Lucantoni Guerrino, Lucarelli Giacomo, Mariotti Maurizio, Mercuri Florinda, Noce Gaetano, Paolini Rita, Petrelli Thea, Pettinelli Iva, Pomares Lidia, Porta Italo, Santilli Maria Letizia, Scerre Francesco, Sigari Maria, Simeoni Silvia, Spreti Pingi, Traina Bice, Traversa Eleonora, Valentini Lina.

Personale dell'ufficio provinciale de L'Aquila:

De Feo Giuseppe, De Simone Domenico, De Simone Gioacchino, Dufrasine Milena, Pantaleo Vittoria, Vigilia Lavinia, Di Francesco Ulla, Margnuella Elena, Fioriti Teresa, Contratti Giovanni, Valentini Mercedes, Ettorre Arnaldo, Bologna Domenico, Sgarbazzini Matia, Angeli Fanny, Libertini Antonio.

Personale dell'ufficio provinciale di Ascoli Piceno:

Cipicchia Olimpia, Iannarelli Anna, Scalaroni Piergentino, Linoverde Elena, Gabrielli Enrica, Stefanelli Adriano, Cristofari Franco, Berti Maria Quaglia, Fedeli Dora Pierpaoli, Pressanto Iride Valeri.

Personale dell'ufficio provinciale di Chieti:

Mariotti Vincenzo, Di Luzio Luigi, Manzitti Ines, Battistoni Giuliana, Carloni Iris, Gallereto Maria, [illegible] Adriana Sgattiglia Elda Maiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

guerra;

Ritenuta l'opportunità di definire i poteri del commissario in seguito all'emanazione del nuovo statuto dell'Associazione, di regolare la riunione del Collegio dei commissari e di nominare un terzo commissario aggiunto nella persona di un invalido o mutilato iscritto ad una Sezione dell'Italia centrale e stabilmente residente in Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1946 sopra menzionato, è modificato come segue:

« Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita le attribuzioni spettanti al segretario generale ed alla Commissione direttiva a norma dello statuto ».

Art. 2.

All'art. 3 del suddetto decreto sono apportate le seguenti aggiunte:

« Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei commissari è sufficiente il concorso di tre membri.

Nel caso di intervento di tutti i componenti prevale a parità di voti quello del commissario ».

Art. 3.

Il grande invalido di guerra consigliere di Corte d'appello dott. Alfredo Clemente della Sezione di Roma, è nominato commissario aggiunto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Al predetto compete coadiuvare il commissario e sostituirlo in caso di assenza ed impedimento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: GASPAROTTO

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, di impiegati dell'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 349;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente eseguiti i provvedimenti di licenziamento degli impiegati sotto indicati, adottati dall'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori sotto l'impero del governo della pseudo repubblica sociale italiana:

Personale dell'ufficio provinciale di Ancona:

Andreoni Carlo, Brasili Antonio, Calcatelli Liana, Carlucci Liliana, Catani Anita, Celoni Marisa, Cernicola Angelo, Crivelli Bianca, De Camelis Fernando, Falaschini Tina, Fava Alfredo, Forastieri Domenico, Giampieri Romelia, Giansanti Ennia, Guerri Maria, Longhi Italo, Lucantoni Guerrino, Lucarelli Giacomo, Mariatti Maurizio, Mercuri Floriada, Noce Gaetano, Paolini Rita, Petrelli Thea, Pettinelli Iva, Pomares Lidia, Porta Italo, Santilli Maria Letizia, Scerre Francesco, Sigari Maria, Simeoni Silvia, Spreti Biagio, Traina Bice, Traversa Eleonora, Valentini Lina.

Personale dell'ufficio provinciale de L'Aquila:

De Feo Giuseppe, De Simone Domenico, De Simone Gioacchino, Dufrusine Milena, Pantaleo Vittoria, Viglia Lavinia, Di Francesco Vida, Marganella Elena, Fioriti Teresa, Contratti Giovanni, Valentini Mercedes, Ettorre Arnaldo, Bologna Domenico, Sgarbazzini Maria, Angeli Fanny, Libertini Antonio.

Personale dell'ufficio provinciale di Ascoli Piceno:

Cipicchia Olimpia, Iannarelli Anna, Scalabroni Piergentino, Linoverde Elena, Gabbrielli Enrica, Stefanelli Adriano, Cristofari Franco, Berti Maria Quaglia, Fedeli Dora Pierpaoli, Pressanto Iride Valeri.

Personale dell'ufficio provinciale di Chieti:

Marietti Vincenzo, Di Luzio Luigi, Manzitti Ines, Battistoni Giuliana, Carloni Iris, Gialloreto Maria, Marino Rodolfo, Tassoli Adriana, Scastiglia Elda, Malfi Lucia, Balsamo Mario, Giannini Mauro, Desiderio Mario, Orsini Angela.

Personale dell'ufficio provinciale di Ferrara:

Grossi Odelia, Cozzi Legnani Elsa, Gregori Natale, Orlandini Antonio, Bonetti Rino, Parenti Luciana, Tani Lidia, Marzocchi Umberto, Padovani Mades, Massa Anna, Giachini Filippo.

Personale dell'ufficio provinciale di Firenze:

Danti Rina, Cusino A. Maria, Santoro Feliciana, Migliosi Gigliola, Serrutini Alfredo, Giubilei Carlo, Bagnoli Dina, Gamucci Adriana, Contolesi Graziella, Landi Fedora, Roffeni Tirraferri G., Compodonico Clementina, Ceblanchi M. Luisa, Mariani Renzo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758021

Personale dell'ufficio provinciale di Frosinone:

Antonucci Vincenzo, Bartoli Vincenzo, Carcasole Antonietta, Conte Dina, Moscarelli Vittorio, Pizzutelli Angela, Principali Giuseppe, Paleiani Mario, Quattrini Domenica, Resti Alvaro, Scappaticci Domenico, Vinci Renato, Vona Armando, Papetti Onorina, Papetti Angela, Naraldi Alberto, Spaziani Luigi.

Personale dell'ufficio provinciale di Grosseto:

Ciampelli Primetta, Giusti Dina, Zuccotti Vincenzo, Sforazzini Leonilda, Liccinlli Lina, Oddi Bruna, Simoncini Enrico, Capitoni Liliana, Campanino Sara, Gianelli Carlo, Alberti Edo, Mario Ercole,

Personale dell'ufficio provinciale di Latina:

Proietti Vincenzo, De Cataldo Rosa, Marini Anna, Marcito Luigi, Talè Cesare, Bonanni Antonio, Spiacciariello Antonietta, Lichelini Lina, Luppi Saffo.

Personale dell'ufficio provinciale di Livorno:

Antonini Velia, Anzaldo Aldo, Bartoli Carla, Giachetti Anna, Liserani Alessandro, Sainati Lida, Scotto A. Maria, Ancillotti Vittorio, Bastogi Iole, Bernini Mario, Damiani Franca, Grifoni Irma, Lessi Maria.

Personale dell'ufficio provinciale di Lucca:

Dott. Gherardi Dino.

Personale dell'ufficio provinciale di Modena:

Baroni Adriana, Bonvicini Luciano, Facchini Angelo, Fangareggi Loris, Gatti Angela, Gigliotti Maria, Grassini Irma, Marra Giacomo, Marino Teresa, Martini Dea, Marzocchi Mafalda, Marzocchi Marta, Previdi Giuseppina, Toni Rino, Viola Mario.

Personale dell'ufficio provinciale di Perugia:

Maccllari Rina, Papi Egri, Zucchini Francesco, Donati Guerrieri Mario, Angeletti Elio, Capitannucci Tito, Cecconelli Graziella, Dernini Guido, Marcucci Luciano, Pennacci Maria, Pianta Ida, Rionmi Laura, Rutili Domenica.

Personale dell'ufficio provinciale di Pescara:

Romanelli Nello, Mammarella Camillo, Baldneci Corrado, Ceresano Luigi, Pizii Re Oreste, Moscone Anita, Greci Elia, Maurizio Guido, Puca Mario, Tavolieri Nicola, Pace Giuseppe, Palazzi Sara, Pellegrini Mario, Cocchini Faida, Santini Paolo, Delle Cavate Tina, Paganuone Gino, D'Alfonso Federico, Basile Merope, Castagna Guido.

Personale dell'ufficio provinciale di Piacenza:

Ceresa Margherita, Testera Ines, Casazza Amos, Sbaraglia Giorgia, Re Alberto, Favata Rosa.

Personale dell'ufficio provinciale di Ravenna:

Baldassari Nerina, Borghesi Carla, Carta Lidia, Cavaliere Sebastiano, Cleognani Ermes, Coppola Anna Maria, Crijnese Luciana, Frassineti Ernestina, Ganibi Maria, Guarnucci Nora, Liverani Giulia, Mazzotti Saura, Ponzetti Virginia, Vigenti Maria Teresa, Vistoli Maria, Crudeli Nazario, Morelli Marino, Poletti Luciano.

Personale dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia:

Bucci Antonio, Mazzaperlini Maria, Marmiroli Anna Maria.

Personale dell'ufficio provinciale di Rieti:

Martellotti Giulia, Festuccia Domenico, Tomassoni Paolo, Giglioni Nazzareno, Spadoni Anna.

Personale dell'ufficio provinciale di Siena:

Falchi Gino, Cassetti Giuseppe.

Personale dell'ufficio provinciale di Teramo:

Stipa Virio, Giovannini Elidia, Pompetti Filomena.

Personale dell'ufficio provinciale di Bologna:

Rotaris Rita, Vecchi Cesarina, Frazzoni Gigliola, Gualtieri Maria, Perciavalle Nino, Tampellini Nerina, Baravelli Raffaello, Cenastri Corazza Edda, Nanni Leviera, Masengni Ottorino, Gabusi Franco, Monti Raffaele, Barbieri Sara, Bernabè Luisa, Caroli Clelia, Costalunga Anna Lisa, Gammarano Saverio L., Giacomelli Francesca, Menotti Ciro, Patelli Carmen, Bonetti Antonio, Marocchi Ermete, Raggi Medardo, Benesperi Bianca, Canè Luciano, Molinari Umberto, Bergami Ada, Borelli Gabriella, Cotti Giovanna, Mattenzzi Raffaele, Mazzotti Otello, Melli Anita, Presen Ada, Quadri Liliana, Pettinengo Giulio, Testoni Rosanna, Tomasi Ida, Pelfanti Lucia, Bernini Nello, Bertoni Paolo, Bacchelli Rino, Crevola Germana, Fontana Elsa, Gallassi Alessandro, Lorenzi Domenico, Marchioni Bruna, Menin Carolina in Barlacci, Minaudo Leonarda, Muratori Mario, Osti Luciano, Pincella Walter.

Personale dell'ufficio provinciale di Terni:

Calzecchi Isola, De Angelis Umberto, Santini Maria, Tazza Delia, Borgia Giuseppe, Cecchetti Lidia, Contili Romolo, Marianeschi Carlo, Montagliani Agnese, Moretti Renzo, Saya Pierina, Spera Maria, Andrusciani Silvia, Bernardini Maria, Leonardi Renata, Maione Mario, Monelli Caterina, Pignone Giovanni, Giochi Giancarlo, Giovannelli Anna, Proietti Margherita, Guerrini Angela.

Personale dell'ufficio provinciale di La Spezia:

Barbieri Luciana, Cantarelli Stefano, De Ambris

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759584

Campelli Primetta, Giusti Dina, Zuccotti Vincenzo, Sternazzini Leonilda, Licciulli Lina, Odili Bruna, Simonetini Enrico, Capitoni Liliana, Campanino Sara, Zanelli Carlo, Alberti Edo, Mario Ercole.

Personale dell'ufficio provinciale di Latina:

Proietti Vincenzo, De Cataldo Rosa, Marini Anna, Marcio Luigi, Talè Cesare, Bonanni Antonio, Spinciariello Antonietta, Lichelini Lina, Luppi Saffo.

Personale dell'ufficio provinciale di Livorno:

Aronini Velia, Anzaldo Aldo, Bartoli Carla, Giachetti Anna, Liserani Alessandro, Sainati Lida, Scotto A. Maria, Ancillotti Vittorio, Bastogi Iole, Bernini Mario, Damiani Franca, Griffoni Irma, Lessi Maria.

Personale dell'ufficio provinciale di Lucca:

Dott. Gherardi Dino.

Personale dell'ufficio provinciale di Modena:

Baroni Adriana, Bonvicini Luciano, Facchini Angelo, Fangareggi Loris, Gatti Angela, Gigliotti Maria, Grasini Irma, Marra Giacomo, Murino Teresa, Martelli Bea, Marzocchi Mafalda, Marzocchi Maria, Previdi Giuseppina, Toni Rino, Viola Mario.

Personale dell'ufficio provinciale di Perugia:

Macellari Rina, Papi Egri, Zucchini Francesco, Donati Guerrieri Mario, Angeletti Elio, Capitanucci Tito, Cecconelli Graziella, Perrini Guido, Marcucci Luciano, Pennacci Maria, Pianta Ida, Rionnni Laura, Rutili Domenica.

Personale dell'ufficio provinciale di Pescara:

Romanelli Nello, Mammarella Camillo, Balducci Corrado, Cerasano Luigi, Pizii Re Oreste, Moscone Anita, Greci Elia, Maurizio Guido, Puca Mario, Tavolieri Nicola, Pace Giuseppe, Palazzi Sara, Pellegrini Mario, Cocchini Falda, Santini Paolo, Delle Cavate Tina, Pagannone Gino, D'Alfonso Federico, Basile Merope, Castagna Guido.

Personale dell'ufficio provinciale di Piacenza:

Ceresa Margherita, Testera Ines, Casazza Amos, Sbaraglia Giorgia, Re Alberto, Favata Rosa.

Personale dell'ufficio provinciale di Pisa:

Bacherotti Giuliana, Bruni Lietta, Casini Giuliana, Catarsi Ugo, Del Turco Clara, Giorgini Nella, Lotti Lotto, Morganti Giancarlo, Panicucci Emo Damasco, Roggero Enrico, Rosellini Abbo, Rosellini Liliana, Trivellini Mary, Zannelli Corradina, Zurli Palmira.

Personale dell'ufficio provinciale di Pistoia:

Livi Amos, Civoli Iole, Vannacci Wanda, Pacini Dante, Buratti Cappellini G., Paglai Enrichetta, Innocenti Tullio, Pazzaglia Giuseppe, Gasperini Mauro, Lotti Diana, Pacini Dante, Di Gaetano Nunzio.

Personale dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia:

Bucci Antonio, Mazzaperlini Maria, Marmiroli Anna Maria.

Personale dell'ufficio provinciale di Rieti:

Martellotti Giulia, Festuccia Domenico, Tomassoni Paolo, Giglioni Nazzareno, Spadoni Anna.

Personale dell'ufficio provinciale di Siena:

Falchi Gino, Cassetti Giuseppe.

Personale dell'ufficio provinciale di Teramo:

Stipa Virio, Giovannini Elidia, Pompetti Filomena.

Personale dell'ufficio provinciale di Bologna:

Rotaris Rita, Vecchi Cesarina, Frazzoni Gigliola, Gualtieri Maria, Perciavalle Nino, Tampellini Nerina, Baravelli Raffaello, Comastri Corazza Edda, Nanni Leviera, Mascagni Ottorino, Gabusi Franco, Monti Raffaele, Barbieri Sara, Bernabè Luisa, Caroli Clelia, Costalunga Anna Lisa, Gammarano Saverio L., Giacomelli Francesca, Menotti Ciro, Patelli Carmen, Bonetti Antonio, Marocchi Ernete, Raggi Medardo, Benesperi Bianca, Canè Luciano, Molinari Umberto, Bergami Ada, Borelli Gabriella, Corti Giovanna, Matteuzzi Raffaele, Mazzotti Otello, Melli Anita, Prosen Ada, Quadri Liliana, Pettinengo Giulio, Testoni Rosanna, Tomasi Ida, Pelfanti Lucia, Bernini Nello, Bertoni Paolo, Bacchelli Rino, Crevola Germana, Fontana Elsa, Gallassi Alessandro, Lorenzi Domenico, Marchioni Bruna, Menin Carolina in Barlucci, Minando Leonarda, Muratori Mario, Osti Luciano, Pincella Walter.

Personale dell'ufficio provinciale di Terni:

Calzecchi Isola, De Angelis Umberto, Santini Maria, Tazza Delia, Borgia Giuseppe, Cecchetti Lidia, Contili Romolo, Marianeschi Carlo, Montagliani Agnese, Moretti Renzo, Saya Pierina, Spera Maria, Andrusciani Silvia, Bernardini Maria, Leonardi Renata, Malone Mario, Monelli Caterina, Pignone Giovanni, Giochi Giancarlo, Giovannelli Anna, Proietti Margherita, Guerrini Angela.

Personale dell'ufficio provinciale di La Spezia:

Barbieri Luciana, Cantarelli Stefano, De Andris Sara, Benigni Piero, Fascioli Alberto, Manfredi Francesco, Prandi Edvige, Taroni Giuseppe, Vannozzi Adriana, Del Santo Goffredo, Francini Anna Maria, Mammana Lina, Fabbricatore Edgardo, Spagnolo Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1916

Il Ministro: Bannarescu

(1211)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2587

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tolentino (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Tolentino (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 1.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1212)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi (Lucca) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Forte dei Marmi (Lucca), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1150)

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro (L'Aquila) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1945 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castel di Sangro (L'Aquila), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 970.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1151)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai dall'ufficio

Con decreto Luogotenenziale del 29 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1946:

Ruggieri Vincenzo, notaio residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto del 19 luglio 1945;

Oxilia Giuseppe, notaio residente nel comune di Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 31 ottobre 1945;

De Rossi Michele, notaio residente nel comune di Cori, distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'11 febbraio 1946;

Ventimiglia Rosario, notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 16 febbraio 1946;

Sforza Lamberto, notaio residente nel comune di Iesi,

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nella tabella A annessa al decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1946, ove è detto:

777 Scorza di chinà-chinà
932 Erbe aromatiche esotiche

deve invece dirsi:

776 Scorza di chinà-chinà
ex 932 Erbe aromatiche esotiche

(1226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

La signora Venco Nella fu Francesco ved. Solerti in Osti, domiciliata a Milano, via Monterosa n. 27, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 233, n. 229, rilasciatale il 14 ottobre 1945 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano, in seguito alla presentazione per il rimborso del buono del Tesoro novennale 5 %, scaduto il 1° settembre 1944, serie speciale, n. 1675, di L. 7700, intestato al suo figlio minore Solerti Angelo fu Andrea.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 10, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposto il rimborso del buono alla richiedente senza ritiro della ricevuta sopradetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1946

(367) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 aprile 1946 - N. 87

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,30
Belgio	2,2817	Olanda	57,7515
Brasile	5,15	Portogallo	4,637
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8296	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	403,70

Rendita 3,50 % 1906	98,675
Id. 3,50 % 1902	80,40
Id. 3 % lordo	77 —
Id. 5 % 1935	99,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1212)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi (Lucca) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Forte dei Marmi (Lucca), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1150)

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro (L'Aquila) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1945 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castel di Sangro (L'Aquila), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 970.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1151)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai dall'ufficio

Con decreto Luogotenenziale del 29 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1946:

Ruggieri Vincenzo, notaio residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 19 luglio 1945;

Oxilia Giuseppe, notaio residente nel comune di Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 31 ottobre 1945;

De Rossi Michele, notaio residente nel comune di Cori, distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'11 febbraio 1946;

Ventimiglia Rosario, notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 16 febbraio 1946;

Sforza Lamberto, notaio residente nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 21 marzo 1946;

Carnoni Valentino, notaio residente nel comune di Udine, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° aprile 1946;

Ajello Alfonso, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 27 aprile 1946;

Morello Ugo, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio a sua domanda.

(1225)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro

Avviso n. 47.

(3ª *pubblicazione*).

La signora Nenco Nella fu Francesco ved. Solerti in Osti, domiciliata a Milano, via Monterosa n. 27, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 243, n. 229, rilasciatale il 14 ottobre 1944 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano, in seguito alla presentazione per il rimborso del buono del Tesoro novennale 5 %, scadente il 1° settembre 1951, serie speciale, n. 1075, di L. 7700, intestato al suo figlio minore Solerti Angelo fu Andrea.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposto il rimborso del buono alla richiedente senza ritiro della ricevuta suddetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(367)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 aprile 1946 - N. 97

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,557
Canadà	99,169	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	403,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	22,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 %, 1906		98,075
Id. 3,50 % 1902		89,40
Id. 3 % lordo		77 —
Id. 5 % 1935		99,30
Redimibile 3,50 %, 1934		83 —
Id. 5 %, 1936		68,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,825
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	93,725
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2586
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Art. 7.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa la ammissibilità del rimborso dell'imposta sull'entrata, nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquemila, al Ministero delle finanze negli altri casi.

E' abrogata la disposizione dell'art. 47, quinto comma, della legge suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 177 - FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 272.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1945-1946 per la lotta contro le cavallette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, col quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;

Considerata la necessità di aumentare tale stanziamento allo scopo di dare alla lotta un maggiore sviluppo reso necessario dalle gravi manifestazioni della infestazione acridica già in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 207. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1946, n. 223.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sulla istituzione del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1936, n. 1837, sulla ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 301, sul riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle funzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tolentino (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Tolentino (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1212)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi (Lucca) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Forte dei Marmi (Lucca), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1150)

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro (L'Aquila) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1945 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castel di Sangro (L'Aquila), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 970.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1151)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai dall'ufficio

Con decreto Luogotenenziale del 29 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1946:

Ruggieri Vincenzo, notaio residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 19 luglio 1945;

Oxilia Giuseppe, notaio residente nel comune di Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 31 ottobre 1945;

De Rossi Michele, notaio residente nel comune di Cori, distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'11 febbraio 1946;

Ventimiglia Rosario, notaio residente nel comune di Gan-

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nella tabella A annessa al decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1946, ove è detto:

777 Scorza di china-china
932 Erbe aromatiche esotiche

deve invece dirsi:

770 Scorza di china-china
ex 932 Erbe aromatiche esotiche

(1226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

La signora Venco Nella fu Francesco ved. Solerti in Osti, domiciliata a Milano, via Monterosa n. 27, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 233, n. 229, rilasciatale il 14 ottobre 1941 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano, in seguito alla presentazione per il rimborso del buono del Tesoro novennale 5 %, scaduto il 1° settembre 1944, serie speciale, n. 1075, di L. 7700, intestato al suo figlio minore Solerti Angelo fu Andrea.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposto il rimborso del buono alla richiedente senza ritiro della ricevuta suddetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1946

(567) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 aprile 1946 - N. 57

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,077
Canadà	90,960	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906 96,675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2591

2° giugno 1945 [illegible] 1.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1212)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi (Lucca) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Forte dei Marmi (Lucca), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 200.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1150)

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro (L'Aquila) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1945 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castel di Sangro (L'Aquila), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 970.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1151)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

La signora Venco Nella fu Francesco ved. Solerti in Osti, domiciliata a Milano, via Monterosa n. 27, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 253, n. 229, rilasciatale il 14 ottobre 1944 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano, in seguito alla presentazione per il rimborso del buono del Tesoro novennale 5 %, scaduto il 1° settembre 1944, serie speciale, n. 1075, di L. 7700, intestato al suo figlio minore Solerti Angelo fu Andrea.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposto il rimborso del buono alla richiedente senza ritiro della ricevuta suddetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(367)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai dall'ufficio

Con decreto Luogotenenziale del 29 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1946:

Ruggieri Vincenzo, notaio residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 19 luglio 1945;

Oxilia Giuseppe, notaio residente nel comune di Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 31 ottobre 1945;

De Rossi Michele, notaio residente nel comune di Cori, distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'11 febbraio 1946;

Ventimiglia Rosario, notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 16 febbraio 1946;

Sforza Lamberto, notaio residente nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 21 marzo 1946;

Cauzoni Valentino, notaio residente nel comune di Udine, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° aprile 1945;

Ajello Alfonso, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 25 aprile 1946;

Morello Ugo, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio a sua domanda.

(1225)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 aprile 1946 - N. 97

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,00
Belgio	2,2817	Olanda	57,7215
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,900	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8305	Svizzera	23,21
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	403,70

Rendita 3,50 %, 1906		98,075
Id. 3,50 % 1902		89,40
Id. 3 % lordo		77 —
Id. 5 % 1935		99,30
Redimibile 3,50 % 1934		86 —
Id. 5 % 1936		98,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,825
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	93,725
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2592
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 2 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-727 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 918

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 214.
Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza sociale addizionale del diritto di commissione loro spettante capitali dati a mutuo . . . . . Pag. 918

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 215.
Modificazione dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che reca disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa . . . . Pag. 918

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 216.
Modificazioni al R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, circa la competenza e la composizione della Commissione

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
Sostituzione del commissario della Cassa di risparmio di Parma . . . . . Pag. 922

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Lecco, in Canzo (Como) . . . . . Pag. 922

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
Autorizzazione alla Banca di credito finanziario - Milano, di svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Pag. 923

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 923

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944. Pag. 923

Autorizzazione al comune di Matelica (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 923

4 MAY 1946

2563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 918

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 214.

Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante capitali dati a mutuo . . . . . Pag. 918

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 215.

Modificazione dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che reca disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa . . . . Pag. 918

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 216.

Modificazioni al R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1529, circa la competenza e la composizione della Commissione per la ricostituzione degli atti di morte e di nascita dei militari caduti in guerra . . . . . Pag. 919

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 217.

Proroga di alcuni termini ed integrazioni alle norme vigenti in materia di epurazione . . . . . Pag. 920

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1946, n. 218.

Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 16 aprile 1946 per la estensione dell'estradizione dall'Italia agli individui aventi la cittadinanza italiana . . . . Pag. 921

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Sostituzione del commissario della Cassa di risparmio di Parma . . . . . Pag. 922

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Lecco, in Canzo (Como) . . . . . Pag. 922

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1946.

Autorizzazione alla Banca di credito finanziario - Milano, di svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Pag. 923

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 923

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944. Pag. 923

Autorizzazione al comune di Matelica (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 923

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 923

Istituto per la ricostruzione industriale: Diffida per smarrimento di titoli obbligazionari . . . . . Pag. 923

CONCORSI

Ministero per la costituente: Risultati del concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale bandito con decreto del Ministro per la Costituente in data 20 novembre 1945 . . . . . Pag. 924

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798121

198

8298

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DEL 2 MAGGIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio e 1° marzo 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. Don Jorge Zalamea Borda, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Colombia.

Roma, addì 24 aprile 1946

(1193)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 214.

Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti gli articoli 27 e 28 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646;
Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel caso di restituzione anticipata del mutuo ai sensi dell'art. 28, primo comma, del ripetuto testo unico, sostituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, il diritto di commissione e quello di contingenza saranno dovuti in misura raddoppiata qualora la restituzione anticipata, totale o parziale, venga effettuata prima che sia decorso un terzo del periodo convenuto per l'ammortamento del mutuo. Questa disposizione si applica alle restituzioni che avvengano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino ai due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto non si applica ai mutui di cui al testo unico 9 giugno 1945, n. 305.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche all'Istituto nazionale di credito edilizio, al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, agli Istituti speciali di credito agrario ed a [redacted] gli altri Enti cui sono estese le disposizioni vigenti per il credito fondiario.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 557, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 188. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 215.

Modificazione dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che reca disposizioni con[redacted] delle qualifiche dei partigiani e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. Don Jorge Zalamea Borda, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Colombia.

Roma, addì 24 aprile 1946

(1193)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 214.

Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti gli articoli 27 e 28 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646;

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli Istituti esercenti il credito fondiario giusta il testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e successive disposizioni, è data facoltà di applicare e riscuotere tanto per i nuovi mutui quanto per quelli in corso, sulle semestralità in scadenza col 1° gennaio 1946 e sino a due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, un diritto di contingenza.

La misura di tale diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare l'importo di L. 1.50 per ogni cento lire di capitale mutuato e verrà regolata, per analogia, dagli articoli 27 e 28 del testo unico suddetto.

la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto non si applica ai mutui di cui al testo unico 9 giugno 1945, n. 305.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche all'Istituto nazionale di credito edilizio, al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, agli Istituti speciali di credito agrario ed a [redacted] gli altri Enti cui sono estese le disposizioni vigenti per il credito fondiario.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 557, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 188. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 215.

Modificazione dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che reca disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di otto membri, dei quali tre designati dai tre Ministri delle forze armate e cinque in rappresentanza dei partigiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 178. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 216.

Modificazioni al R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, circa la competenza e la composizione della Commissione per la ricostituzione degli atti di morte e di nascita dei militari caduti in guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito in legge con la legge 11 marzo 1943, n. 241;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1941, n. 1571;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella formazione o ricostituzione degli atti di morte o di nascita previsti dall'art. 109 del testo della legge di guerra, approvato con il R. decreto 18 luglio 1938, n. 1415, quando non siano stati compilati dalle autorità competenti o si possa presumere la mancata compilazione di essi e la morte o la nascita risulti da elementi di prova riconosciuti idonei, provenienti da autorità italiane, da governi esteri, da associazioni internazionali di soccorso o da testimoni oculari.

Sempre che ricorrano le condizioni previste nel comma precedente la Commissione ha pure la facoltà di formare o di ricostituire gli atti di morte dei cittadini italiani militari e non militari, deceduti fuori dal territorio metropolitano in campi di concentramento o durante il servizio di lavoro obbligatorio e gli atti di nascita relativi alle nascite da cittadine italiane verificatesi fuori dal territorio metropolitano in campo di concentramento o durante il servizio di lavoro obbligatorio.

Alla Commissione spetta, altresì, di formare gli atti di morte nei casi previsti dall'art. 125-*ter* inserito nel testo della legge di guerra con la legge 29 novembre 1941, n. 1571.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è altresì competente a provvedere alla rinnovazione e alla ricostituzione degli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate straniere e alle persone al loro seguito, deceduti in prigionia italiana, quando i registri per gli atti di morte, tenuti dalle competenti autorità italiane, siano o si possa presumere che siano stati distrutti o smarriti.

La disposizione prevista nel primo comma dell'art. 1 si applica anche agli atti relativi alle persone di cui al comma precedente decedute in prigionia italiana.

Art. 3.

Nella formazione o ricostituzione degli atti di morte o di nascita, quando non è possibile accertare la data del decesso o della nascita, o vi siano discordanze negli elementi di prova raccolti, la Commissione di cui all'art. 1 può fissarla, tenute presenti tutte le circostanze che si riferiscono alla morte o alla nascita. Gli interessati, qualora abbiano prova che il decesso o la nascita siano avvenuti in data diversa da quella stabilita presuntivamente dalla Commissione, possono chiederne la correzione alla Commissione stessa se l'atto non sia stato ancora trascritto presso il Comune competente ovvero al Tribunale civile nella cui circoscrizione si trova detto Comune se la trascrizione sia già avvenuta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di otto membri, dei quali tre designati dai tre Ministri delle forze armate e cinque in rappresentanza dei partigiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946.
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 178. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 216.

Modificazioni al R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, circa la competenza e la composizione della Commissione per la ricostituzione degli atti di morte e di nascita dei militari caduti in guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito in legge con la legge 11 marzo 1943, n. 241;
Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1941, n. 1571;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita istituita con il R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito in legge con la legge 11 marzo 1943, n. 241, ha facoltà, anche, di provvedere alla formazione o di ricostituire gli atti di morte dei cittadini italiani militari e non militari, deceduti fuori dal territorio metropolitano in campi di concentramento o durante il servizio di lavoro obbligatorio e gli atti di nascita relativi alle nascite da cittadine italiane verificatesi fuori dal territorio metropolitano in campo di concentramento o durante il servizio di lavoro obbligatorio.

Alla Commissione spetta, altresì, di formare gli atti di morte nei casi previsti dall'art. 125-*ter* inserito nel testo della legge di guerra con la legge 29 novembre 1941, n. 1571.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è altresì competente a provvedere alla rinnovazione e alla ricostituzione degli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate straniere e alle persone al loro seguito, deceduti in prigionia italiana, quando i registri per gli atti di morte, tenuti dalle competenti autorità italiane, siano o si possa presumere che siano stati distrutti o smarriti.

La disposizione prevista nel primo comma dell'art. 1 si applica anche agli atti relativi alle persone di cui al comma precedente decedute in prigionia italiana.

Art. 3.

Nella formazione o ricostituzione degli atti di morte o di nascita, quando non è possibile accertare la data del decesso o della nascita, o vi siano discordanze negli elementi di prova raccolti, la Commissione di cui all'art. 1 può fissarla, tenute presenti tutte le circostanze che si riferiscono alla morte o alla nascita. Gli interessati, qualora abbiano prova che il decesso o la nascita siano avvenuti in data diversa da quella stabilita presuntivamente dalla Commissione, possono chiederne la correzione alla Commissione stessa se l'atto non sia stato ancora trascritto presso il Comune competente ovvero al Tribunale civile nella cui circoscrizione si trova detto Comune se la trascrizione sia già avvenuta.

Art. 4.

Quando, decorsi due anni dalla perdita o scomparsa della nave o dell'aeromobile, prevista dall'art. 125-*bis* inserito nel testo della legge di guerra, con la legge 29 novembre 1941, n. 1571, la Commissione di cui all'art. 1 abbia elementi per ritenere che, pur in mancanza di testimonianze di morte, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse con la nave o con l'aeromobile, provvede alla compilazione di un verbale di scomparizione, dichiarando inoltre che, a suo giudizio, le persone stesse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un esemplare della copia del processo verbale di scomparizione è trasmesso dalla Commissione al procuratore del Regno, il quale, ottenuta l'autorizzazione dal Tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale sul registro delle morti.

Art. 5.

Gli atti di nascita o di morte, formati dalla Commissione ai sensi di questo decreto, sono trasmessi:

1) se si tratta di atti di morte relativi a militari italiani, ai Ministeri competenti, i quali ne curano la trasmissione agli uffici di stato civile;

2) se si tratta di atti di nascita ovvero di atti di morte relativi a cittadini italiani non militari, ai competenti uffici di stato civile;

3) se si tratta di atti relativi a stranieri, al Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

La Commissione di cui all'art. 1 è competente a provvedere alla correzione degli atti da essa formati o ricostituiti semprechè non ne sia già avvenuta la trascrizione presso il competente ufficio di stato civile.

Art. 7.

Il numero dei membri componenti la Commissione, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, è ridotto da 10 a 8, con l'eliminazione dei due rappresentanti della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale.

Il rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana per il soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, previsto dall'art. 2 del citato R. decreto-legge n. 1520, è sostituito da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, da designarsi dal Ministero dell'interno.

Art. 8.

Le deliberazioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, saranno prese, per il personale della soppressa milizia volontaria sicurezza nazionale, coll'intervento di almeno uno dei membri designati dal Ministero della guerra e, per il personale del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, coll'intervento del rappresentante del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 217.

Proroga di alcuni termini ed integrazioni alle norme vigenti in materia di epurazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, è dichiarata, per i dipendenti delle aziende speciali dello Stato e per i dipendenti delle aziende speciali degli enti locali, dalle commissioni di epurazione previste rispettivamente dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 del citato decreto.

La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di epurazione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, appositamente costituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attività in più provincie, spetta alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11 del decreto medesimo.

La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del citato decreto, o delle commissioni appositamente istituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attività nell'ambito di una sola provincia, spetta alle commissioni di appello di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) se si tratta di atti di nascita ovvero di atti di morte relativi a cittadini italiani non militari, ai competenti uffici di stato civile;

3) se si tratta di atti relativi a stranieri, al Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

La Commissione di cui all'art. 1 è competente a provvedere alla correzione degli atti da essa formati o ricostituiti semprechè non ne sia già avvenuta la trascrizione presso il competente ufficio di stato civile.

Art. 7.

Il numero dei membri componenti la Commissione, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, è ridotto da 10 a 8, con l'eliminazione dei due rappresentanti della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale.

Il rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana per il soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, previsto dall'art. 2 del citato R. decreto-legge n. 1520, è sostituito da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, da designarsi dal Ministero dell'interno.

Art. 8.

Le deliberazioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, saranno prese, per il personale della soppressa milizia volontaria sicurezza nazionale, coll'intervento di almeno uno dei membri designati dal Ministero della guerra e, per il personale del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, coll'intervento del rappresentante del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 181. — FRASCA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, è dichiarata, per i dipendenti delle aziende speciali dello Stato e per i dipendenti delle aziende speciali degli enti locali, dalle commissioni di epurazione previste rispettivamente dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4 del citato decreto.

La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di epurazione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, appositamente costituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attività in più provincie, spetta alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11 del decreto medesimo.

La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del citato decreto, o delle commissioni appositamente istituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attività nell'ambito di una sola provincia, spetta alle commissioni di appello di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto, le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi o dall'autorità da lui delegata. Il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può costituire una commissione unica per la revisione di più albi di sedi limitrofe, quando, per l'esiguo numero degli scritti, se ne ravvisi la opportunità ».

Sono convalidate le nomine effettuate, per delega del Ministro competente, prima della entrata in vigore del presente decreto.

26001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 3.

All'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, sono aggiunti i comma seguenti:

« Contro le decisioni adottate ai sensi dei comma precedenti, l'interessato può ricorrere agli organi professionali superiori o, in difetto, alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11.

Il ricorso è proposto nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notifica della decisione impugnata, mediante deposito nella segreteria dell'organo superiore o della Sezione speciale del Consiglio di Stato ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni delle commissioni provinciali di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, gli interessati possono ricorrere ad una commissione istituita nella circoscrizione di ciascuna Corte d'Appello. La commissione presieduta, da nominarsi con decreto del primo presidente della Corte d'Appello, è presieduta da un magistrato o da un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo e di grado non inferiore al quinto, ed è composta di due magistrati di grado non inferiore all'ottavo e di due altri membri, dei quali uno designato dall'ufficio per le sanzioni contro il fascismo, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 22, e l'altro dal Prefetto tra i funzionari della Prefettura della provincia ove ha sede la commissione ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi, dalla retrocessione e dalla restituzione al ruolo di provenienza, per le quali siano intervenute decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo ».

Art. 6.

Il termine per i deferimenti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, è prorogato di sei mesi.

Art. 7.

Per l'esame dei ricorsi previsti dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è costituita presso il Consiglio di Stato una Sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, ed amministrati dal Presidente del Consiglio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 179. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1946, n. 218.

Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 16 aprile 1946 per la estensione dell'estradizione dall'Italia agli individui aventi la cittadinanza italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la Convenzione di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 23 marzo 1868;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

diante deposito nella segreteria dell'organo superiore o della Sezione speciale del Consiglio di Stato ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni delle commissioni provinciali di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, gli interessati possono ricorrere ad una commissione istituita nella circoscrizione di ciascuna Corte d'Appello. La commissione predetta, da nominarsi con decreto del primo presidente della Corte d'Appello, è presieduta da un magistrato o da un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo e di grado non inferiore al quinto, ed è composta di due magistrati di grado non inferiore all'ottavo e di due altri membri, dei quali uno designato dall'ufficio per le sanzioni contro il fascismo, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 22, e l'altro dal Prefetto tra i funzionari della Prefettura della provincia ove ha sede la commissione ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi, dalla retrocessione e dalla restituzione al ruolo di provenienza, per le quali siano intervenute decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo ».

Art. 6.

Il termine per i deferimenti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, è prorogato fino al 30 aprile 1946, relativamente ai territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano successivamente alla entrata in vigore del decreto stesso, fermo il disposto del predetto art. 14 per i territori non ancora restituiti.

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° aprile 1946.

Art. 7.

I fondi stanziati per il funzionamento della soppressa commissione centrale di epurazione sono assegnati al Consiglio di Stato per il funzionamento della Sezione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 179. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1946, n. 218.
Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 16 aprile 1946 per la estensione dell'estradizione dall'Italia agli individui aventi la cittadinanza italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la Convenzione di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 23 marzo 1868;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato in Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 aprile 1946 per l'estensione, in condizioni di reciprocità, dell'estradizione dall'Italia agli individui aventi la cittadinanza italiana.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini previsti nello scambio di Note anzidetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 306 - FRASCA

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

Rome, Avril 16, 1946

Excellency:

As you know, the Extradition Convention between the United States of America and Italy, which was signed in Washington, D.C., on March 23, 1868, provides in the first article thereof for the extradition of persons who may be convicted of, or charged with, having committed the crimes enumerated in the second article thereof. The Convention under reference, however, does not expressly indicate whether the nationals of each of the two contracting parties are included among such persons.

The Government of the United States of America, in conformity with American laws, has never experienced difficulty in surrendering American citizens under the terms of the aforementioned Convention. On the other hand, you will recall that the Italian Government in the past has not surrendered its nationals upon their being requisitioned by the Government of the United States since Italian Law has not permitted the extradition of Italian nationals unless such action were expressly provided in an international convention.

So that this Extradition Convention between the United States of America and Italy in the future may be rendered operative in the fullest sense of reciprocity, the Government of the United States would appreciate being informed whether the Italian Government would agree that the provisions of the first article of the Convention will be applied reciprocally henceforth also to persons having Italian nationality.

Accept, Excellency, the assurances of my most distinguished consideration.

DAVID MCK KEY
American Charge d'Affaires ad Interim

His Excellency
ALCIDE DE GASPERI,
Royal Ministry of Foreign Affairs,
ROME

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

Roma, li 16 aprile 1946

Signor Incaricato d'Affari,

In risposta alla Sua Nota del 16 aprile concernente l'articolo 1° della Convenzione di estradizione fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia firmata a Washington il 23 marzo 1868, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano, avuto

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Sostituzione del commissario della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Parma in data 26 giugno 1945, con il quale il rag. Alfredo Bottai è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma;

Considerata l'opportunità di sostituire il predetto commissario;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Giuseppe De Liguori è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, in sostituzione del rag. Alfredo Bottai, con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1114)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Lecco, in Canzo (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Lecco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lecco (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

Rome, Avril 16, 1946

Excellency:

As you know, the Extradition Convention between the United States of America and Italy, which was signed in Washington, D.C., on March 23, 1868, provides in the first article thereof for the extradition of persons who may be convicted of, or charged with, having committed the crimes enumerated in the second article thereof. The Convention under reference, however, does not expressly indicate whether the nationals of each of the two contracting parties are included among such persons.

The Government of the United States of America, in conformity with American laws, has never experienced difficulty in surrendering American citizens under the terms of the aforementioned Convention. On the other hand, you will recall that the Italian Government in the past has not surrendered its nationals upon their being requisitioned by the Government of the United States since Italian Law has not permitted the extradition of Italian nationals unless such action were expressly provided in an international convention.

So that this Extradition Convention between the United States of America and Italy in the future may be rendered operative in the fullest sense of reciprocity, the Government of the United States would appreciate being informed whether the Italian Government would agree that the provisions of the first article of the Convention will be applied reciprocally henceforth also to persons having Italian nationality.

Accept, Excellency, the assurances of my most distinguished consideration.

DAVID MCK KEY
American Chargé d'Affaires ad Interim

His Excellency
ALCIDE DE GASPERI,
Royal Ministry of Foreign Affairs,
ROME

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

Roma, li 16 aprile 1946

Signor Incaricato d'Affari,

In risposta alla Sua Nota del 16 aprile concernente l'articolo 1° della Convenzione di estradizione fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia firmata a Washington il 23 marzo 1868, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano, avuto riguardo allo stato attuale della Legislazione Italiana, è d'accordo che la disposizione dell'articolo 1° della detta Convenzione sia applicata, in condizioni di reciprocità, anche agli individui aventi la cittadinanza italiana.

La presente dichiarazione avrà effetto a decorrere dal 1° maggio 1946.

Voglia gradire, Signor Incaricato d'Affari, i sensi della mia alla considerazione.

DE GASPERI

Signor DAVID MAC KEY
Incaricato d'Affari a. i.
degli Stati Uniti d'America
ROMA

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

del Governo in data 25 aprile 1939;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Parma in data 26 giugno 1945, con il quale il rag. Alfredo Bottai è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma;

Considerata l'opportunità di sostituire il predetto commissario;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Giuseppe De Lignori è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, in sostituzione del rag. Alfredo Bottai, con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1114)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Lecco, in Canzo (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dalla Banca popolare di Lecco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lecco (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Lecco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lecco (Como), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Canzo (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1115)

2604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1946.

Autorizzazione alla Banca di credito finanziario - Milano, di svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto relativi alla Banca di credito finanziario, società per azioni con sede in Milano, e con capitale sottoscritto di lire un miliardo;

Vista l'istanza avanzata dall'anzidetta società;

Decreta:

La Banca di credito finanziario, società per azioni con sede in Milano, e col capitale sottoscritto di lire un miliardo, è autorizzata a svolgere, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, l'attività prevista dall'art. 1 del sopracitato decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per l'attuazione degli scopi sociali di cui allo statuto soprarichiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1946

(1213) *Il Ministro*: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Si comunica che in data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Juan Raso, Console della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Napoli.

(1187)

In data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Carlos A. Pons, Console della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Milano.

(1188)

In data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Luigi D'Alessandro, Console generale onorario della Repubblica Do-

Autorizzazione al comune di Matelica (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Matelica (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 400 000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 aprile 1946 - N. 96

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		96,80
Id. 3,50 % 1902		89,40
Id. 3 % lordo		77 —
Id. 5 % 1935		99,375
Redimibile 3,50 % 1934		85,95
Id. 5 % 1936		98,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	93,775
Id. 5 % quinq. 1950	(3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950	(4ª serie)	100 —

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Diffida per smarrimento di titoli obbligazionari

(2ª *pubblicazione*).

In conformità degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, 75 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, in relazione all'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita del seguente titolo emesso dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale:

certificato nominativo n. 17, rappresentativo di 200 obbli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Argentina	25 —	Norvegia	20,15
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,657
Canada	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,80
Id. 3,50 % 1902	89,40
Id. 3 % lordo	77 —
Id. 5 % 1935	99,375
Redimibile 3,50 % 1934	85,95
Id. 5 % 1936	98,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Si comunica che in data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Juan Raso, Console della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Napoli.

(1187)

In data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Carlos A. Pons, Console della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Milano.

(1188)

In data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Luigi D'Alessandro, Console generale onorario della Repubblica Dominicana a Milano.

(1189)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1946 l'Amministrazione provinciale di Macerata è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.580.000 pel pareggio del bilancio 1944.

(1204)

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Diffida per smarrimento di titoli obbligazionari

(*2ª pubblicazione*).

In conformità degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, 75 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, in relazione all'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita del seguente titolo emesso dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale:

certificato nominativo n. 17, rappresentativo di 200 obbligazioni 4,50 %, serie speciale, Gestione I.R.I.-Mare (dal numero 106401 al n. 106600), intestato a « Cassa ufficiali Regia marina (istituita con la legge 14 giugno 1934, n. 1015) », del valore nominale complessivo di L. 100.000.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate alla Direzione generale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale in Roma, nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 aprile 1946

(1190) *Il presidente*: PARATORE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

CONCORSI

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

Risultati del concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale bandito con decreto del Ministro per la Costituente in data 20 novembre 1945.

IL MINISTRO PER LA COSTITUENTE

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1945, col quale è stato bandito un concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale;

Visto il decreto interministeriale in data 24 gennaio 1946, col quale è stata nominata una Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la relazione e i verbali della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al concorso di cui alle premesse i seguenti bozzetti. Ai medesimi sarà corrisposta la somma di L. 1000 (mille) a titolo di rimborso spese:

1. — « Noi due » De Renzis Romolo e Mascioli Amleto, Roma.
2. — « Roma » Selva Sergio, Roma.
3. — « C. 46 » Adriani Emidio, Bologna.
4. — « Saturno » Adriani Emidio, Bologna.
5. — « Nike » Adriani Emidio, Bologna.
6. — « Bastone tedesco l'Italia non doma » Scapolla Flaminio, Torino.
7. — « Secondo Risorgimento » Bernazzoli Dario, Genova.
8. — « Risorgere » Patrone Giovanni, Genova.
9. — « L'innesto » Bray Angelo, Milano.
10. — « La Squilla » Carelli Vittoriano, Roma.
11. — « Oriente » Calanchi Umberto, Milano.
12. — « Estrellita » Ruggero Ariealda, Roma.
13. — « Pace e lavoro » Di Gioacchino Elio e Guardente Mario, Firenze.
14. — « La prima pietra » Vannucci Dino, Roma.
15. — « Rosso verde » Rossi Enzo, Perugia.
16. — « Bruno » Previtali Delfo, Roma.
17. — « Quercia Antica » Perotti Francesco, Roma.
18. — « In ritardo ma sempre in tempo » Marsico Roberto, Roma.
19. — « Tibo » Cenni Renato, Roma.
20. — « Folla » Barbi Lamberto, Roma.
21. — « Patria » Rota Enzo, Venezia.
22. — « Salus italiae » Pietramellara Fernando, Roma.
23. — « Fede e lavoro » Liberatore Fausto Maria, Lucca.
24. — « Tenacemente » Frank Sanseverino, Milano.
25. — « Fare la strada » Minasi Aldo, Roma.
26. — « 3° ordine nuovo » Marghieri Rodolfo, Firenze.
27. — « Auriga » Tomassi Italo, Roma.
28. — « Chi non risica non rosica » Rotondi G. Paolo e Valori Michele, Roma.
29. — « Athos » Tomassi Italo, Roma.
30. — « Pape Satan, Pape Satan, Aleppe! » Pepe Salvatore Anna, Roma.
31. — « Gratias Ago » Casarelli Vittorio, Roma.
32. — « Giustizia 1322 » Ripari Antonietta, Roma.
33. — « Astorio » Truchera Ariosto, Roma.
34. — « Troppo avem sofferto » Rossetti Ferruccio, Roma.
35. — « Pane e lavoro » Parenti Alfredo, Roma.
36. — « Pax et Labor » Mussano Edoardo, Torino.
37. — « Teste » Scocco Camillo, Roma.
38. — « Libertà va cercando » D'Alvise Tullio, Roma.
39. — « Simonetta » Dottarelli Lionello, Roma.
40. — « Fidente » Guastalla Carlo, Roma.
41. — « Pace e lavoro » Rondini Giuseppe, Grottaferrata.
42. — « La vittima innocente » Roveroni Walter, Roma.
43. — « Mandorlo in fiore » Schera Mario, Roma.
44. — « Tutti » Laccetti Ettore, Roma.
45. — « No-si-1 » Mazzotta Antonio, Roma.
46. — « Vincitore » Alessandrini Adriano, Roma.
47. — « Iri » Cozza Lorenzo, Roma.
48. — « La Quercia » Marsiglia Arrigo, Napoli.
49. — « Lylia 13 » Capuano Gerardo, Napoli.
50. — « Romano » Martinelli Romano, Roma.
51. — « Zero sette » Lalia Alfredo, Roma.
52. — « Romy » Martinelli Romano, Roma.
53. — « Sette bis » Lalia Alfredo, Roma.

Art. 2.

I seguenti bozzetti vengono premiati come appresso e restano di proprietà del Ministero:

1. — « Secondo Risorgimento » Bernazzoli Dario, Genova, 1° premio di L. 100.000.
2. — « C. 46 » Adriani Emidio, Bologna, 2° premio di L. 60.000.
3. — « Tibo » Cenni Renato, Roma, 3° premio di L. 40.000.

Art. 3.

I seguenti bozzetti, giudicati *ex equo*, sono compensati con L. 10.000 (diecimila) ognuno, restando di proprietà degli artisti:

1. — « Risorgere » Patrone Giovanni, Genova.
2. — « L'innesto » Bray Angelo, Milano.
3. — « La Squilla » Carelli Vittoriano, Roma.
4. — « La prima pietra » Vannucci Dino, Roma.
5. — « Rosso verde » Rossi Enzo, Perugia.
6. — « Bruno » Previtali Delfo e Cherubini Ida, Roma.
7. — « Patria » Rota Enzo, Venezia.
8. — « Fede e lavoro » Liberatore Fausto Maria, Lucca.
9. — « Chi non risica non rosica » Rotondi G. Paolo e Valori Michele, Roma.
10. — « Pape Satan, Pape Satan Aleppe! » Pepe Salvatore Anna, Roma.
11. — « Giustizia 1322 » Ripari Antonietta, Roma.
12. — « Troppo avem sofferto » Rossetti Ferruccio, Roma.
13. — « Teste » Scocco Camillo, Roma.
14. — « Pace e lavoro » Rondini Giuseppe, Grottaferrata.
15. — « Mandorlo in fiore » Schera Mario, Roma.
16. — « Tutti » Laccetti Ettore, Roma.
17. — « Vincitore » Alessandrini Adriano, Roma.
18. — « Iri » Cozza Lorenzo, Roma.
19. — « Lylia 13 » Capuano Gerardo, Napoli.
20. — « Zero sette » Lalia Alfredo, Roma.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: NENNI

(1214)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 926071

Visto il decreto interministeriale in data 24 gennaio 1946, col quale è stata nominata una Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la relazione e i verbali della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al concorso di cui alle premesse i seguenti bozzetti. Ai medesimi sarà corrisposta la somma di L. 1000 (mille) a titolo di rimborso spese:

1. — « Noi due » De Renzis Romolo e Mascioli Amleto, Roma.
2. — « Roma » Selva Sergio, Roma.
3. — « C. 46 » Adriani Emidio, Bologna.
4. — « Saturno » Adriani Emidio, Bologna.
5. — « Nike » Adriani Emidio, Bologna.
6. — « Bastone tedesco l'Italia non doma » Scapolla Flaminio, Torino.
7. — « Secondo Risorgimento » Bernazzoli Dario, Genova.
8. — « Risorgere » Patrone Giovanni, Genova.
9. — « L'inneso » Bray Angelo, Milano.
10. — « La Squilla » Carelli Vittoriano, Roma.
11. — « Oriente » Calanchi Umberto, Milano.
12. — « Estrellita » Ruggero Arcalda, Roma.
13. — « Pace e lavoro » Di Gioacchino Elio e Guardente Mario, Firenze.
14. — « La prima pietra » Vannucci Dino, Roma.
15. — « Bosco verde » Rossi Enzo, Perugia.
16. — « Bruno » Previtali Delfo, Roma.
17. — « Quercia Antica » Perotti Francesco, Roma.
18. — « In ritardo ma sempre in tempo » Marsico Roberto, Roma.
19. — « Tibo » Cenni Renato, Roma.
20. — « Folla » Barbi Lamberto, Roma.
21. — « Patria » Roia Enzo, Venezia.
22. — « Sulle italiane » Pietrantellara Fernando, Roma.
23. — « Fede e lavoro » Liberatore Fausto Maria, Lucca.
24. — « Tenacemente » Frank Sanseverino, Milano.
25. — « Fare la strada » Minasi Aldo, Roma.
26. — « 3° ordine nuovo » Margheri Rodolfo, Firenze.
27. — « Auriga » Tomassi Italo, Roma.
28. — « Chi non risica non rosica » Rotondi G. Paolo e Valori Michele, Roma.
29. — « Athos » Tomassi Italo, Roma.
30. — « Pape Satan, Pape Satan, Aleppe! » Pepe Salvatore Anna, Roma.
31. — « Gratias Ago » Cusarelli Vittorio, Roma.
32. — « Giustizia 1322 » Ripari Antonietta, Roma.
33. — « Astorio » Trinchera Arioste, Roma.
50. — « Romano » Martinelli Romano, Roma.
51. — « Zero sette » Lalla Alfredo, Roma.
52. — « Ronny » Martinelli Romano, Roma.
53. — « Sette bis » Lalla Alfredo, Roma.

Art. 2.

I seguenti bozzetti vengono premiati come appresso e restano di proprietà del Ministero:

1. — « Secondo Risorgimento » Bernazzoli Dario, Genova, 1° premio di L. 100.000.
2. — « C. 46 » Adriani Emidio, Bologna, 2° premio di L. 60.000.
3. — « Tibo » Cenni Renato, Roma, 3° premio di L. 40.000.

Art. 3.

I seguenti bozzetti, giudicati *ex equo*, sono compensati con L. 10.000 (diecimila) ognuno, restando di proprietà degli artisti:

1. — « Risorgere » Patrone Giovanni, Genova.
2. — « L'inneso » Bray Angelo, Milano.
3. — « La Squilla » Carelli Vittoriano, Roma.
4. — « La prima pietra » Vannucci Dino, Roma.
5. — « Bosco verde » Rossi Enzo, Perugia.
6. — « Bruno » Previtali Delfo e Cherubini Ida, Roma.
7. — « Patria » Roia Enzo, Venezia.
8. — « Fede e lavoro » Liberatore Fausto Maria, Lucca.
9. — « Chi non risica non rosica » Rotondi G. Paolo e Valori Michele, Roma.
10. — « Pape Satan, Pape Satan Aleppe! » Pepe Salvatore Anna, Roma.
11. — « Giustizia 1322 » Ripari Antonietta, Roma.
12. — « Troppo avevo sofferto » Rossetti Ferruccio, Roma.
13. — « Teste » Scocco Camillo, Roma.
14. — « Pace e lavoro » Rondini Giuseppe, Grottaferrata.
15. — « Mandorlo in fiore » Schera Mario, Roma.
16. — « Tuni » Laccetti Ettore, Roma.
17. — « Vincitore » Alessandrini Adriano, Roma.
18. — « Iri » Cozza Lorenzo, Roma.
19. — « Lylla 13 » Capuano Gerardo, Napoli.
20. — « Zero sette » Lalla Alfredo, Roma.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: NENNI

(1214)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

26081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021